MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

# RACCOLTA

DELLE

# CIRCOLARI E ISTRUZIONI MINISTERIALI

VOLUME II

dal 1° gennaio 1888 al 30 settembre 1904

ROMA

TIPOGRAFIA NAZIONALE DI G. BERTERO & C.

VIA UMBRIA

1904

# CIRCOLARI E ISTRUZIONI MINISTERIALI

dal 1° gennaio 1888 al 30 settembre 1904

## 354.

Roma, 4 gennaio 1888.

### Numerazione e registrazione della corrispondenza (1).

In esecuzione del r. Decreto de' 25 dicembre 1887, col quale si riordina l'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri, si è istituito l'Ufficio della registrazione generale per le carte in arrivo e partenza.

Riservandomi d'impartire più ampie istruzioni, se ne sarà il caso, allorchè tutti gli Ufficî del Ministero si siano definitivamente e completamente riordinati sulla nuova base, invio intanto ai r. Agenti all'estero le più essenziali norme circa le protocollazione e registrazione delle carte.

Le serie nelle quali dividevasi attualmente la corrispondenza dei r. Ufficî del Ministero: politica (1.ª e 2.ª); affari in genere; commerciale; successioni e stato civile; personale; ecc.) sono definitivamente abolite, non corrispondendo più esse nè alla logica, nè all'attuale ripartizione de' servizî e degli Ufficî.

Cade per conseguenza la numerazione speciale che ai rapporti d'ognuna delle predette serie solevano finora assegnare i r. Ufficî all'estero. Questi, pertanto, dal giorno del ricevimento della presente circolare, adotteranno un registro unico e generale per tutta la corrispondenza che emana dal loro Ufficio, sia che si diriga al Ministero, che ad altri Ufficî dell'interno o dell'estero. Ad ogni rapporto si attribuirà un numero d'ordine progressivo che si chiamerà *numero di protocollo generale.*

I rapporti diretti al Ministero saranno inoltre, a parte da tutti gli altri, uno per uno progressivamente numerati; e questo, che si chiamerà *numero di rapporto*, varrà ad indicare che una data corrispondenza, oltre ad essere il n. 80, per esempio, del totale del carteggio generale di uno

---

(1) La presente circolare è sempre e integralmente in vigore. Essa costituisce la base dell'attuale sistema di corrispondenza: e perciò se ne raccomanda la esatta e continuata applicazione ai r. Agenti diplomatici e consolari.

de' r. Ufficî all'estero, è il n. 57, per esempio, della corrispondenza scambiata col Ministero.

Questi due numeri, di protocollo generale e di rapporto, servono a individualizzare le carte, e, mentre il primo agevola la ricerca nel registro generale e il richiamo al medesimo, l'altro serve a far constatare al Ministero se il carteggio de' r. Ufficî all'estero gli giunge continuatamente, oppure con lacune ed interruzioni.

E pertanto ogni rapporto de' r. Ufficî, diretto al Ministero, porterà segnati in margine, a guisa di frazione numerica, le due seguenti segnature:

$$\frac{\text{N. di protocollo generale } \mathbf{A}}{\text{N. di rapporto } \mathbf{B}}$$

Altrettanto farà da parte sua il Ministero. Le serie essendo abolite anche per i carteggi che ne emanano, questi comincieranno tra pochi giorni ad avere esclusivamente il numero progressivo del protocollo generale del Ministero, e in secondo luogo un numero d'ordine progressivo de' dispacci ministeriali (qualunque sia la Divisione donde provengono) diretti a ciascuno dei r. Ufficî all'estero. Anch'essi saranno segnati per via di frazione numerica:

$$\frac{\text{N. di protocollo generale } \mathbf{X}}{\text{N. di dispaccio } \mathbf{Z}}$$

Trattandosi poi, ciò che avviene nel maggior numero dei casi, di dare risposta a dispacci ministeriali, i r. Ufficî scriveranno ancora sotto alla predetta frazione numerica il numero e la data del dispaccio cui rispondono, nonchè l'Ufficio ministeriale donde il dispaccio emanò. Es.

$$\frac{\text{N. di protocollo generale } \mathbf{M}}{\text{N. di rapporto } \mathbf{N}}$$

$$\left(\begin{array}{c}\text{Risposta a dispaccio } \frac{\mathbf{P}}{\mathbf{Q}} \text{ 31 dicembre 87} \\ \text{Divisione IV (archivio e registro)}\end{array}\right)$$

Raccomando ai r. Ufficî di attendere con diligenza alla esatta protocollazione e registrazione delle carte e di constatare, giorno per giorno, le lacune o le interruzioni nel numero de' dispacci, come il Ministero farà per il numero de' loro rapporti.

*Per il Ministro,*
*il Segretario generale*
A. Damiani.

355.

Roma, 5 gennaio 1888.

**Divieto ai funzionari dipendenti dal Ministero di esercitare il commercio, l'industria, ecc.**

*Ai r. Agenti consolari di prima categoria.*

La Legge consolare proibisce agli Ufficiali di carriera di esercitare atti di commercio.

Mentre appresi con soddisfazione che la regola è generalmente osservata, ebbi pure occasione di conoscere alcune eccezioni, che non saprei sufficientemente biasimare. Vi sono Ufficiali consolari che, rispettando il divieto nel senso di astenersi dal commercio di importazione ed esportazione, vi diedero un'interpretazione falsa ed arbitraria, facendosi lecito di partecipare ad imprese industriali.

Mi rivolgo ai signori Capi d'ufficio perchè tanto essi che i loro dipendenti continuino nella condotta corretta tenuta finora, o provvedano a che cessi immediatamente, dove esiste, l'anomalia per me lamentata.

*Per il Ministro,*
A. Damiani.

---

356.

Roma, 5 gennaio 1888.

**Bollettino del Ministero.**

Le mando copia del r. Decreto del 4 corrente mese ed il regolamento per la compilazione del *Bollettino del Ministero degli affari esteri* (1).

Il regolamento accennato mostra come il campo assegnato a questa nuova pubblicazione sia più ampio di quello dell'antico *Bollettino.* Continuano, nondimeno, ad essere in vigore le istruzioni date in passato intorno alla corrispondenza varia che a questo forniva materia. Credo bene qui ricordarle e riassumerle.

I rapporti diplomatici e consolari che si possono pubblicare nel *Bollettino* sono, riguardo ai r. Agenti, gli uni facoltativi, gli altri obbligatorî. Rapporti facoltativi sono quelli che i r. Agenti redigono ed inviano quando lo comporta l'occasione, sovra questo o quell'argomento, senza obbligo di

(1) Com'è noto, col r. Decreto predetto cessò il *Bollettino Consolare* sorto nel 1861, e gli fu sostituito il *Bollettino del Ministero degli affari esteri.*

tempo. Il Ministero non può fissarne a *priori* nè l'argomento nè la frequenza. Tutto ciò che interessa l'attività italiana nelle molteplici sue forme può formarne oggetto, e lo zelo che dimostreranno i r. funzionarî nel compilarli sarà tenuto nella dovuta considerazione.

I rapporti obbligatorî sono di due sorta:

1.° quelli con cui i r. Agenti rispondono a quesiti speciali diretti loro sovra un dato argomento od in una data circostanza. Su questi rapporti non occorre qui insistere, poichè rispondono volta per volta a tassative istruzioni;

2.° quelli che i r. Agenti dirigono al Ministero in conformità ad una prescrizione d'indole generica e duratura. E per questi occorre richiamare i r. Agenti all'osservanza delle norme che vi presiedono e che non sempre sono ricordate.

La circolare Menabrea del 26 dicembre 1867 obbliga i r. Agenti all'estero a trasmettere, in principio d'ogni anno, al Ministro degli affari esteri un rapporto sulle condizioni retrospettive del paese dove risiedono, rapporto nel quale siano prese in esame le svariate manifestazioni della attività economica di detto paese. La circolare 18 marzo 1883 prescrisse che codesti rapporti dovessero essere semestrali. Prego i r. Agenti di voler conformarsi al disposto contemperato delle due accennate prescrizioni.

Il r. Decreto del 29 novembre 1881 prescrisse ai Capi di missione all'estero, dopo due anni di residenza nel paese dove esercitano l'ufficio, un rapporto particolareggiato sulle condizioni del paese medesimo, considerato nel suo sviluppo, nelle sue relazioni cogli altri paesi e segnatamente coll'Italia. Desidero che a questa prescrizione, troppo dimenticata in passato, sia d'ora innanzi ottemperato da coloro a cui spetta.

Senza regolarità nella compilazione e nell'invio degli accennati rapporti, non può essere raggiunto l'intento che il r. Governo si propone, e che è di possedere per propria norma nell'indirizzo della politica commerciale, e per vantaggio dei nazionali interessi, una serie non interrotta d'informazioni statistiche, commerciali, industriali, agricole, marittime sui diversi Stati nei quali gli interessi italiani sono rappresentati e tutelati.

Una osservazione va fatta circa alle tavole statistiche da mandarsi unitamente ai rapporti annuali o semestrali. Di codeste tavole alcune sono d'obbligo, quelle cioè riassuntive del commercio di esportazione ed importazione e quelle del movimento della navigazione. Le altre sono facoltative, e devono o desumersi da documenti autorevoli, o compilarsi su dati accuratamente vagliati e ponderati. Sebbene siavi scambio di pubblicazioni tra la nostra Direzione generale di statistica e le Direzioni estere, è ovvio che si possono desumere tavole da pubblicazioni ufficiali, anche se apparentemente ciò costituisca un doppio uso. Esse saranno anzi utilissime, *quando* illustrino rapporti in cui un r. funzionario esprime concetti e considerazioni proprî o che non emergono spontaneamente

dalle tavole stesse, e *purchè* sia dato l'esatto ragguaglio delle misure e monete locali alle nostrane.

Le *Istruzioni ai Consoli di S. M. il Re di Sardegna*, pubblicate nel 1859 a complemento e dilucidazione della Legge consolare del 15 agosto 1858 e del Regolamento del 16 febbraio 1859, indicavano il modulo da adottarsi presso di noi. Uno *Studio* sull'assistenza diplomatica e consolare al commercio all'estero, pubblicato nel fascicolo di novembre-dicembre 1886, e che potrà essere utilmente consultato, conteneva i tre moduli adottati dalla amministrazione inglese. Questi ultimi moduli sono quelli che la Direzione generale della statistica, opportunamente consultata, crederebbe doversi adottare, con qualche modificazione più di forma che di sostanza, intesa ad agevolare la compilazione delle tabelle ed a renderne più facile il riassunto. Si tratta, anzitutto, di indicare l'unità di misura delle quantità di ogni genere di merci contemplato. Questa indicazione, da darsi in apposita colonna, potrebbe anche esser fatta in misure locali diverse dalle metriche, purchè se ne fornisca il ragguaglio. Inoltre è parso, e giustamente, che non si possa chiedere la *quantità* dei generi, quando siano raggruppati nella voce *altri generi*, nè quando se ne faccia il totale generale. Conviene adunque che la domanda della quantità sia limitata ai generi specificatamente indicati, mentre per il gruppo *altri generi* e per il *totale* bisogna limitarsi a chiedere il solo valore. In base a codeste osservazioni, due moduli potrebbero disporsi così:

| GENERI (*a*) | Anno 18... | | | Anno 18... | | | *Osservazioni* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Quantità | | Valore in (*c*).... | Quantità | | Valore in (*c*).... | |
| | Unità di misura (*b*) | Num. delle unità | | Unità di misura (*b*) | Num. delle unità | | |
| | | | | | | | |
| Altri generi (*d*). . | — | — | | — | — | | |
| Totale (*d*) . . | — | — | | — | — | | |

(*a*) Verranno specificati soltanto i principali generi di commercio; il rimanente dovrà raggrupparsi *per il solo valore* sotto l'apposita rubrica *altri generi*. Si possono indicare le cifre anche in misure e monete locali, quand'anche queste non fossero decimali.

(*b*) Per le misure non decimali s'indichi il ragguaglio in misure metriche nella colonna delle osservazioni.

(*c*) S'indichi l'unità di moneta, dandone il ragguaglio in moneta decimale.

(*d*) S'indichi il solo valore totale.

La detta Direzione generale di statistica stimerebbe inoltre opportuno di modificare il terzo modulo, in guisa da potersi dare non solamente la notizia del valore complessivo dei generi importati da ogni singolo paese o esportati per i paesi stessi, ma, come nelle due tabelle da compilarsi secondo il modulo precedente, la notizia della *quantità* e del *valore* dei *generi principali* importati da o esportati per ogni singolo paese.

Si renderebbero, dunque, necessarie due tavole da disporsi nella maniera qui appresso indicata:

| PAESI principali | GENERI principali (a) | Anno 188... | | | Anno 188... | | | Osservazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Quantita | | Valore in (c)... | Quantità | | Valore in (c)... | |
| | | Unità di misura (b) | Num. delle unità | | Unità di misura (b) | Num. delle unità | | |
| .... | ........ | | | | | | | |
| | ........ | | | | | | | |
| | ........ | | | | | | | |
| | ........ | | | | | | | |
| | ........ | | | | | | | |
| | Altri generi (d) | — | — | | — | — | | |
| | Totale (d). | — | — | | — | — | | |
| .... | ........ | | | | | | | |
| | ........ | | | | | | | |
| | ........ | | | | | | | |
| | ........ | | | | | | | |
| | ........ | | | | | | | |
| | Altri generi (d) | — | — | | — | — | | |
| | Totale (d). | — | — | | — | — | | |

Tra gli argomenti da trattarsi non dovranno essere dimenticati quelli per i quali il Governo di S. M. ha mostrato, con precedenti circolari, di avere uno speciale interesse, come, ad esempio, le leggi e i regolamenti in vigore rispetto alle scuole industriali, commerciali ed artigiane governative, private, primarie e secondarie, i progetti in corso, i program-

(a) (b) (c) (d) Vedi le note a pagina 7.

mi, ecc., come era richiesto con dispacci di serie commerciale del dicembre 1878; od ancora le tariffe doganali, modificazioni di tariffe, regolamenti doganali, marittimi, di porto, a cui si riferiva una circolare dell'aprile 1879, le notizie che valgano a suffragare gli studî in corso per la istituzione del credito coloniale italiano, a cui si riferiva la circolare del 15 giugno 1884, ecc.

I rapporti dei r. Agenti saranno redatti con chiarezza, concisione e, salvo eccezioni giustificate, in lingua italiana.

Quando occorra adoperare termini tecnici o locali che la nostra lingua non possegga, il senso del termine stesso dovrà essere spiegato e chiarito. Quando occorra nominare oggetti o prodotti poco noti, ne dovrà essere specificato l'uso ed indicata la provenienza.

La massima chiarezza di scrittura è richiesta specialmente per i nomi di persona, di località o di generi meno noti.

Confido che mercè l'osservanza delle norme ricordate e la cooperazione volonterosa ed intelligente di tutti, sarà assicurata al nuovo *Bollettino* rigogliosa vita; ed il pubblico italiano potrà così trarre vantaggio dagli studî dei r. Agenti, dalla loro esperienza e dalle cognizioni acquistate sui luoghi.

Voglia mandare senza indugio ai Suoi dipendenti copia del presente dispaccio.

*Per il Ministro,*
A. DAMIANI.

---

## 357.

Roma, 19 gennaio 1888.

### Corrispondenza riservata.

Alcuni de' r. Ufficî all'estero hanno chiesto come conciliare l'istituzione del registro unico e generale, prescritto dalla circolare 4 gennaio corrente, con la necessità di sottrarre al medesimo quella parte della corrispondenza ufficiale che, dirigendosi in particolar modo al Ministro, al Segretario generale, o al loro gabinetto, debba, per valide ragioni, rimanere segreta, o, per lo meno, riservata.

La risposta è abbastanza facile. Il registro unico e generale non deve essere nè uno dei soliti copialettere in uso presso la maggior parte de' r. Ufficî, nè tantomeno la trascrizione completa della corrispondenza in arrivo e partenza. Esso deve invece limitarsi ad un sunto brevissimo della medesima, aggiugnendovi le prescritte segnature, in modo da riuscire il depositario fedele e l'indice completo di tutto quanto il carteggio de' r. Ufficî all'estero, sia col Ministero, che con qualunque altra autorità dell'interno o dell'estero, nonchè con private persone.

Trattandosi, in determinati casi, di corrispondenza da rimanere segreta, si attribuiranno alla medesima i numeri progressivi di protocollo, di rapporto, di dispaccio e di posizione, e si segneranno sul registro generale al posto che loro compete, insieme con le indicazioni della data e dell'Ufficio cui si dirige, ma si tralascierà di farne il sunto ed anche di segnarne l'oggetto, apponendo invece un richiamo allo speciale registro riservato su cui è trascritta o annotata.

Nell'inviare poi al Ministero siffatte corrispondenze riservate, si avrà l'avvertenza di rinchiuderle in una prima busta interna, sovra un angolo della quale, in alto, si apporrà l'indicazione *confidenziale* o *riservata*, e più sotto si ripeteranno i numeri di protocollo e di rapporto, la data e l'Ufficio scrivente, affinchè possano essere, dagli appositi impiegati, trascritti sul registro generale del Ministero, senza la necessità di aprire la busta e di vedere l'oggetto e lo scopo del rapporto.

La seconda busta, esterna, servirà unicamente d'indirizzo al Ministero, senz'alcun'altra indicazione, per guisa che nessuno degli ufficî postali per cui passa la corrispondenza abbia modo di presumerne il contenuto segreto o riservato.

*Per il Ministro*
A. DAMIANI.

---

358.

Roma, 28 gennaio 1888.

**Inventarî dei r. Ufficî all'estero** (1).

La compilazione degl'inventarî de' r. Ufficî all'estero non è fatta sempre con criterî costanti ed uniformi; quasi tutti raccolgono insieme e confondono il mobiglio, gli utensili d'ufficio, i documenti dell'archivio e i libri della biblioteca; e pochi eziandio sono quelli ne' quali agli oggetti inventariati corrisponda in cifre il loro effettivo o presunto valore.

Ora, siccome gl'inventarî de' r. Uffici all'estero servono all'amministrazione centrale, e in special modo alle Divisioni IV.ª e V.ª (archivi, biblioteca e ragioneria), e da essi devonsi togliere dati e cifre da trasmettere alla Ragioneria generale dello Stato, credo conveniente di richiamare l'attenzione de' r. Agenti all'estero sulle seguenti norme che dovranno regolare d'ora in poi la redazione de' singoli inventarî.

Questi si divideranno in tre distinte categorie:

1ª. Inventario degli oggetti mobili di proprietà dello Stato, cioè

---

(1) Fu parzialmente modificata con la successiva circolare 24 luglio 1896.

mobiglio, attrezzi, utensili, etc., compresi gli scaffali dell'archivio e della biblioteca;

2ª. Inventario de' documenti dell'archivio;

3ª. Inventario de' libri della biblioteca.

A ciascun oggetto della prima e terza categoria si assegnerà sempre il valore effettivo, desunto dal prezzo d'acquisto e dal suo stato presente; ed allorchè avvengano variazioni importanti, se ne trasmetteranno le relative tabelle, senza nulla innovare, per questo lato, a quanto prescrivono gli attuali regolamenti.

Ogni singolo Ufficio dovrà procedere immediatamente alla redazione di cosifatti inventarî a tutto il 30 giugno prossimo, facendo scrivere su tre separati fogli la categoria prima, la seconda e la terza, e redigendo a parte un quadro riassuntivo, in fondo al quale si rilevi in cifre il valore complessivo degli oggetti di tutte tre insieme.

Credo bene di far rilevare che gl'inventarî delle tre categorie, come hanno uno scopo ed un obbiettivo differente, così devono avere una redazione informata a criterî non del tutto simili, mirando la prima al patrimonio *finanziario* dei r. Ufficî all'estero, e le altre due piuttosto al loro patrimonio *morale e tradizionale.*

Ciò che per altro richiedono, come dote principale, gl'inventarî di tutte le tre categorie si è una descrizione esatta, minuta e diligente.

È per conseguenza ch'io vivamente raccomando a tutti indistintamente i r. Ufficî all'estero di volere, con sollecitudine e con la massima accuratezza, rinnovare in base ai nuovi criterî i proprî inventarî a tutto il 30 giugno prossimo, inviandoli tosto in duplice copia al Ministero, ove saranno dalle competenti Divisioni presi in attento esame.

A. Damiani.

---

## 359.

**Roma, 4 febbraio 1888.**

### Indirizzi della corrispondenza.

È desiderio lungamente sentito di stabilire una separazione fra i pieghi che pervengono o si dirigono all'amministrazione degli affari esteri in generale e quelli che si dirigono, invece, alla persona di chi la presiede.

Volendosi pertanto evitare possibili inconvenienti nell'apertura della corrispondenza ufficiale, tutti i r. Ufficî all'estero sono pregati di scrivere

costantemente su ciascuno dei pieghi in partenza il *nome* e *cognome* del Ministro, o di apporvi l'indicazione:

*A S. E. il Ministro degli affari esteri,*

se essi debbano pervenire a lui personalmente e direttamente.

Tutto quanto, invece, è affare ordinario dell'amministrazione, che debba passare per gli ufficî, ed esservi trattato, porterà sempre il semplice indirizzo:

*Al R. Ministero degli affari esteri.*

A. Damiani.

---

## 360.

Roma, 10 febbraio 1888.

**Pagamento degli stipendî agli Ufficiali consolari ed agli Interpreti di 1.ª categoria.**

Il regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato col r. Decreto del 4 maggio 1885, in esecuzione del testo unico di legge del 17 febbraio 1884, per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, prescrive, all'art. 400, che " gli stipendî di " attività, assegni di disponibilità o di aspettativa, pensioni ed assegni " congeneri, si paghino a mese maturato ". E l'art. 672 del citato regolamento è così concepito:

" Dovranno rivedersi tutti i regolamenti, le istruzioni e le disposizioni, " sotto qualsiasi forma emessi dalle varie Amministrazioni centrali, onde " riconoscere se e quali variazioni occorra introdurvi per metterli in ar- " monia colle modificazioni recate dalla legge 17 febbraio 1884, e del " presente regolamento, per semplificarne le disposizioni e per ridurle, " compatibilmente colle esigenze speciali dei singoli servizî, ad unità " di concetto e di pratica applicazione ".

Ritenuta pertanto la necessità di coordinare alle prescrizioni del testè citato articolo 400, le disposizioni degli articoli 12 del vigente Regolamento consolare, e 6 di quello degli Interpreti, in base ai quali gli Ufficiali consolari e gli Interpreti di 1.ª categoria percepirono finora i loro stipendi a trimestri anticipati; e considerato che non milita alcuna ragione speciale perchè sia mantenuto a favore dei predetti funzionarî un trattamento diverso da quello prescritto per tutti gli impiegati dello Stato senza eccezione di sorta, e ciò a prescindere dal danno spesso cagionato all'Erario dall'aver corrisposto, qualche mese prima che si verificasse il decesso di qualcuno di quei funzionarî, una somma maggiore di quella cui avrebbe avuto diritto, fu disposto con r. Decreto del 9 corrente che

lo stipendio degli Uffiziali consolari e degli Interpreti di 1.ª categoria, a partire dal 1.° luglio di quest'anno, venga loro corrisposto a mese maturato, come si usa per gli assegni locali.

*Il Ministro*
F. Crispi.

---

361.

Roma, 11 febbraio 1888.

**Atti notarili ricevuti dai r. Consoli: loro valore e forza esecutiva nel Regno.**

Venne fatto al Ministero il quesito se gli atti notarili, ricevuti dai r. Consoli, debbano essere considerati come ricevuti nel Regno, e se di tali atti possano essere spedite copie in forma esecutiva.

Avendo sentito l'avviso del Ministero di grazia e giustizia, stimo utile, per chiarire qualunque dubbio in proposito, di partecipare a V. S., per opportuna di lei intelligenza e norma, la risposta che il medesimo ha data.

L'articolo 1315 del Codice civile attribuisce piena fede e dà forza esecutiva nel Regno agli atti pubblici ricevuti dai notai o da altri ufficiali pubblici a ciò autorizzati; in questa categoria devono essere compresi i r. Consoli, ai quali la Legge consolare, agli articoli 20 e 44, attribuisce, rispetto ai nazionali e rispetto ai beni immobili esistenti nel Regno, la qualità di notai. Il predetto articolo 1315 si applica perciò anche agli atti notarili ricevuti dai r. Consoli.

Che poi di questi stessi atti i r. Consoli possano spedire copie in forma esecutiva risulta implicitamente, dopo quanto precede, dall'articolo 554 del Codice di procedura civile, che comprende, fra i titoli esecutivi e dei quali si può spedire copia in forma esecutiva, gli atti ricevuti dai notai o da *altri pubblici ufficiali* a ciò autorizzati.

Resta inteso che, in ogni caso, gli atti notarili ricevuti dai r. Consoli, per aver valore nel Regno, debbono essere legalizzati da questo Ministero a tenore dell'articolo 179 della Legge consolare.

A. Damiani.

---

362*.

Roma, 18 febbraio 1888.

**Immunità consolari in materia di tributi** (1).

D'accordo tra i Ministeri degli affari esteri e delle finanze si è riconosciuto che la convenzione consolare tra l'Italia e la Francia, del 26 luglio 1862, sulla quale si basano altre convenzioni in simile materia, non

---

(1) Cfr. *Bollettino del Ministero*, febbraio, 1888, notiziario, pag. 42.

accorda ai Consoli esteri, o ai membri delle loro famiglie, l'esenzione dalle tasse corrispondenti alle concessioni governative. Le esenzioni che spettano ai Consoli esteri, semprechè non posseggano in Italia beni immobili e non esercitino il commercio o l'industria, sono le esenzioni dalle *contribuzioni dirette, personali e mobiliari o suntuarie.*

---

## 363.

Roma, 20 febbraio 1888.

### Abolizione del sistema dei procuratori nel Regno per i r. Agenti all'estero.

Gli attuali regolamenti pel servizio delle r. Legazioni, dei Consolati e degli Interpreti di 1.ª categoria prescrivono che ogni Agente all'estero debba avere nel Regno uno speciale procuratore per l'incasso di ogni somma che gli sia dovuta, o pel pagamento di quanto sia debitore. L'azione di questi intermediarî tra Agente e Ministero, oltre all'essere causa di maggior corrispondenza, potendo essi risiedere in qualsiasi punto del Regno, fu bene spesso di danno non solo per il r. Erario, ma eziandio per l'Agente lontano.

Allo scopo pertanto di arrecare anche in questo ramo di servizio un miglioramento, la cui attuazione era da tempo desiderata, prevengo la S. V., per opportuna intelligenza, che, dal 1.° luglio prossimo venturo, cesseranno gli attuali procuratori, e sarà nel Regno unico rappresentante di tutti gli Agenti all'estero per le accennate operazioni il Cassiere di questo Ministero.

Mi riservo di farle pervenire le norme che regoleranno il servizio tra gli Agenti all'estero e questo Ministero.

*Pel Ministro*
A. Damiani.

---

## 364.

Roma, 1° marzo 1888.

### Notizie biografiche d'Italiani illustratisi all'estero (1).

Ad imitazione dell'opera rinomata e benefica *Self-Help* di Samuele Smiles, il prof. Michele Lessona, auspice l'editore Gaspare Barbera, fin dal 1867 scrisse, col titolo *Volere è potere,* un libro nel quale è narrata la vita di quegli Italiani che, nati nella povertà, e cresciuti fra stenti ed ostacoli d'ogni sorta, seppero vincerli colla energia del volere, e sollevarsi a cospicue posizioni sociali con vantaggio proprio e degli altri.

---

(1) Cfr. analoghe istruzioni precedenti al n. 62, circolare 17 dicembre 1867.

Avendo questo Ministero fin d'allora apprezzato l'utilità che può derivare da tali pubblicazioni, eccitando esse nel popolo, e specialmente nei giovani, spirito di iniziativa e di emulazione, diresse una circolare ai r. Consoli all'estero, onde questi si occupassero di raccogliere materiali per tale lavoro anche nelle colonie loro affidate.

Nonostante che il favore del pubblico duri ancora per il volume del Lessona, pure, considerate le grandi differenze che vi sono in tutte le manifestazioni della vita italiana dal 1867 ad oggi, i figli e successori di Gaspero Barbèra hanno pensato di far compilare un nuovo libro con gli stessi intenti, ma con dati e fatti recenti e con metodo più rigoroso.

Siccome si può dire che l'Italia non stia solo nei confini della penisola, ma dovunque cittadini italiani hanno dimora e combattono le battaglie della vita, così anche questa volta non si vogliono trascurare gli Italiani stabiliti all'estero, anzi si desidera di accordar loro una parte maggiore, giacchè l'Italiano essendo facile ad amalgamarsi con gli elementi in mezzo a cui vive, occorre ricordargli spesso la patria lontana e ricordare esso stesso ai suoi connazionali. È dunque desiderabile di nuovo il concorso dei r. Consoli, ed io invito la S. V. a volersi occupare di raccogliere cenni biografici intorno agli Italiani che onestamente arricchiscono in codeste contrade, o che altrimenti si distinguono, accennando segnatamente gli ostacoli che si opposero loro, agli sforzi ed ai mezzi da essi adoperati per superarli, nonchè ai varî vantaggi che ne ritrassero per sè stessi e pel paese dove cercarono dimora e per quello dove ebbero i natali (1).

Non mi dissimulo la difficoltà di un tale incarico, ma ho fiducia che la S. V. vorrà di buon grado fornire il suo contingente a questa pubblicazione, la quale, come l'altra sopra citata, avrà un'influenza benefica sull'educazione del nostro popolo, e lo renderà sempre più degno di una Nazione, come l'Italia, fiera delle sue glorie passate, conscia della sua grandezza presente, fiduciosa del suo avvenire.

*Il Ministro*
F. Crispi.

---

## 365.

Roma, 8 marzo 1888.

### Certificati d'origine.

Per effetto del mancato accordo commerciale colla Francia e dell'inasprimento della stessa tariffa generale, che il Governo del Re è stato costretto ad adottare riguardo alle importazioni del vicino paese, per reci-

(1) Il volume fu pubblicato nel 1890, col titolo: *Battaglie e vittorie - Nuovi esempi di* VOLERE È POTERE, raccolti da Augusto Alfani, Firenze, G. Barbèra, 1890, pag. XVIII, 607. Il *capitolo* x ed ultimo è dedicato agli *Italiani all'estero*. Nella *prefazione* l'autore ricorda la presente circolare e il prezioso contributo di notizie fornitogli dai r. Agenti diplomatici e consolari; e ne ringrazia il Ministero degli affari esteri. Del volume furono poscia pubblicate una *seconda* ed una *terza edizione:* quest'ultima, riveduta e corretta, è del 1900.

procità verso consimile provvedimento già adottato dal Governo della Repubblica, la quasi totalità dei prodotti francesi va soggetta, alla sua entrata in Italia, ad un regime differenziale in confronto di quello cui soggiacciono i prodotti similari procedenti da Stati aventi diritto al trattamento della Nazione più favorita.

Per evitare che i dazî differenziali istituiti verso la Francia sieno applicati anche alle merci provenienti da paesi che godono del trattamento di favòre, è necessario che gli interessati provvedano a far accompagnare le loro spedizioni in Italia da un certificato, il quale faccia fede dell'origine della merce.

Volendo che codesta formalità, resa indispensabile dal presente stato delle cose, fosse meno molesta al commercio, la Direzione generale delle gabelle ha diramato, circa i certificati d'origine, particolari istruzioni che qui testualmente riproduco:

" I certificati di origine possono essere rilasciati o dalle Camere di commercio ed istituti consimili, o dagli Ufficiali consolari italiani, o dalle autorità municipali od infine dalle dogane estere. Devono rappresentare i contrassegni dei colli, la qualità e quantità della merce, e inoltre accertare che questa è prodotta dal suolo o dall'industria del paese, dal quale viene spedita in Italia.

" I capi delle dogane potranno anche limitarsi a domandare, in luogo dei certificati di origine, le semplici fatture originali, e sono facoltizzati a rinunciare anche alle fatture per quelle merci che portano l'impronta caratteristica dei prodotti di un dato paese, o ne costituiscono quasi un monopolio, come sarebbero i vini tipici, i salacchini di Spagna, le aringhe inglesi, lo stoccafisso svedese, ecc.

" Non sarà, eziandio, necessario il certificato di origine per le merci che giungono direttamente dai paesi di produzione, senza che vi sia stato trasbordo o semplice approdo delle navi conduttrici in porti francesi intermedî.

" Pei pacchi postali tien luogo del certificato di origine la dichiarazione del mittente.

" Ai capi delle dogane è concesso, in breve, il più largo potere discrezionale nell'ammettere le merci al trattamento di favore, quando siano sicuri che tal favore non vada a profitto di prodotti sottoposti al regime generale e differenziale, e si adopreranno perchè non abbia la nuova prescrizione a recare imbarazzi al commercio, massime per le merci arrivate ód in viaggio, e fino a quando non sarà divulgata all'estero la prescrizione medesima.

" Per le piccole quantità di merci portate dai viaggiatori coi rispettivi bagagli si continuerà ad applicare i dazî convenzionali, senza riguardo alla provenienza ".

Gioverà che quanto precede sia portato a pubblica conoscenza in quel modo che Le paia più opportuno.

*Il sotto-segretario di Stato*
A. Damiani.

---

### 366.

Roma, 17 marzo 1888.

**Certificati d'origine.**

Alcuni Ufficî consolari hanno fatto a questo Ministero il quesito se i certificati d'origine, richiesti dopo che le importazioni francesi sono sottoposte in Italia ad un trattamento differenziale, debbono rilasciarsi gratuitamente.

Il protocollo finale annesso al trattato di commercio del 7 dicembre 1887 fra l'Italia e l'Austria-Ungheria, dispone (§ 3° *ad art.* 8) che i certificati d'origine ed altri documenti constatanti l'origine delle merci, saranno rilasciati o vidimati in esenzione da qualunque tassa.

Questa disposizione vige per tutti gli Stati che hanno stipulato coll'Italia il trattamento della Nazione più favorita (1).

*Il sotto-segretario di Stato*
A. Damiani.

---

### 367.

Roma, 25 marzo 1888.

**Manuale per i r. Consoli d'Italia, dell'avv. Luigi Testa.**

Con l'approvazione di questo Ministero, il signor avvocato Luigi Testa, r. Vice-Console in Bona, ha testè pubblicato un *Manuale per i r. Consoli d'Italia* (2).

Il libro riveste la forma di dizionario; ciò che facilita grandemente l'immediata ricerca dei singoli argomenti, dei quali gli Ufficiali consolari debbono, volta per volta, occuparsi.

Citate le fonti legislative, sparse ne' varî Codici e nelle leggi speciali dello Stato, ed alle quali bisogna ricorrere per ciascun argomento, l'autore ha fatto seguire l'interpretazione dei punti oscuri o discutibili della legge, la giurisprudenza relativa, stabilitasi dal 1866 in poi, per mezzo di circolari emanate dai varî Dicasteri dello Stato e, finalmente, i moduli degli atti e contratti contemplati dalla Legge e dal Regolamento consolare e dai Codici civile e di commercio, messi in armonia, per quanto riguarda le forme, con la legge notarile vigente.

---

(1) La presente circolare fu confermata con la successiva del 14 novembre.

(2) Del medesimo autore: *Le voci del servizio diplomatico-consolare italiano e straniero.* Firenze, Barbèra, 1898.

Una parte preponderante è fatta, nel libro, a quanto si riferisce al servizio marittimo.

Stimo far cosa grata ed utile ai signori Ufficiali diplomatici e consolari di S. M., nell'annunziare loro e raccomandare tale pubblicazione.

*Il sotto-segretario di Stato*
A. Damiani.

---

368.

Roma, 26 marzo 1888.

**Richiamo all'osservanza degli art. 24, 31 e seguenti della Legge consolare, e 93, 172 e seguenti del Regolamento. (Registro de' nazionali, e registri di stato civile).**

Stimo necessario dover richiamare alcuni r. Consoli all'esatta osservanza degli art. 24, 31 e seguenti della Legge consolare, non che degli art. 93, 172 e seguenti del Regolamento, avvertendo che le disposizioni contenute nei suddetti articoli obbligano indistintamente tutti i r. Consoli, sia o no che risiedano in paesi dove è consentita la giurisdizione.

È occorso a questo Ministero di constatare che in non pochi r. Consolati, e particolarmente in quelli che non hanno giurisdizione, manca il registro dei nazionali, tassativamente prescritto dagli articoli 24 della Legge consolare e 73 del Regolamento. Un tal fatto costituisce una grave irregolarità dell' Ufficio, non solo di fronte al disposto della Legge, ma anche verso la colonia, ai membri della quale manca il mezzo di far stabilmente riconoscere dall'ufficio istesso la loro qualità di r. sudditi ed il loro diritto di ricorrere al Rappresentante del Governo. Per quanto io riconosca che ai r. Consoli, e particolarmente a quelli cui non è consentita la giurisdizione, manchi il modo di obbligare i r. sudditi ad inscriversi in Consolato, pure questo fatto non può giustificare la mancanza che si deplora, come non potrebbe essere giustificata quella dei registri di stato civile (i quali sono tassativamente prescritti dagli articoli 31 e seguenti della Legge consolare e 172 e seguenti del Regolamento) dalla considerazione che le funzioni di stato civile, attribuite ai r. Consoli rispetto ai r. sudditi, possono altresì essere esercitate dalle autorità dei paesi in cui risiedono. Del resto, la S. V. ben conosce che quei registri debbono trovarsi in ogni Ufficio consolare, anche quando nessun atto vi venisse inscritto; il qual caso è pur contemplato dal Regolamento consolare all'art. 179.

Ciò premesso, e per evitare che simili irregolarità abbiano a continuare, interesso la S. V. a volersi conformare alle disposizioni suaccennate.

In quanto poi alle inscrizioni, sarà utile che i nazionali residenti nei rispettivi distretti vengano efficacemente invitati ed esortati ad inscriversi nei r. Uffici consolari, cosa che, credo, essi non avranno difficoltà di fare, in vista della maggior assistenza e protezione, alla quale possono ragionevolmente pretendere quando consti al Consolato la loro qualità di r. sudditi. Ritengo, inoltre, che senza usare mezzi coercitivi, che non sarebbero in alcun modo consentiti e molto meno approvati, non manchino circostanze in cui il Console possa invitare e persuadere i nazionali che ricorrono alla sua protezione, ad inscriversi nel registro dei nazionali; e non dubito che d'ora innanzi la S. V. si adoprerà a questo scopo colla maggior diligenza.

*Il sotto-segretario di Stato*
A. DAMIANI.

---

## 369.

Roma, 24 aprile 1888.

**Norme pel servizio dei conti-correnti coi r. Agenti all'estero.**

Colla circolare 20 febbraio scorso, annunziando ai signori Agenti diplomatici, consolari di 1.ª e 2.ª categoria ed Interpreti di 1.ª categoria all'estero, che col 1.º luglio prossimo venturo gli attuali procuratori avrebbero cessato, e si sarebbe investito il Cassiere di questo Ministero della rappresentanza nel Regno di tutti gli Agenti all'estero per riscuotere o pagare quelle somme delle quali, per ragione della loro qualità, fossero risultati creditori o debitori, mi riservava di far loro pervenire le norme che avrebbero regolato siffatto servizio.

Il mio precipuo pensiero era quello di trovare nella capitale del Regno un Istituto di credito, che, mentre avesse presentato la migliore garanzia nell'interesse dell'Agente, avesse, in pari tempo, accettato di eseguire il servizio di cassa per trasmettere agli Agenti le somme delle quali fossero risultati in credito da questa Amministrazione centrale. La Banca nazionale del Regno d'Italia aderì alla domanda che le venne fatta; epperciò sciolgo ora la mia riserva, significando alla S. V. con quali norme si farà il servizio tra questo Ministero e la Banca nazionale; e tra questa e gli Agenti. Tali norme si posssono così riassumere:

1°. Il Cassiere del Ministero degli affari esteri verserà alla Banca nazionale, senza ritardo, ogni somma che potrà spettare agli Agenti, dopo prelevate quelle delle quali fossero risultati debitori verso lo Stato od i privati, in forza della loro qualità.

2°. La Banca nazionale riceve le somme che il Cassiere del Ministero esteri verserà a nome degli Agenti all'estero, aprendo per ognuno di essi un conto-corrente, e mettendosi perciò in diretta comunicazione cogli Agenti stessi per tutto quanto avrà relazione col conto predetto.

3°. La Banca nazionale corrisponderà sulle somme depositate un interesse del 2 per cento netto della tassa di ricchezza mobile.

Se qualcuno degli Agenti all'estero avesse somme da lasciare lungamente depositate, e stimasse di profittarne, si avverte, che presso le agenzie di credito fondiario della Banca vanno ad istituirsi dei conti-correnti ad interesse, vincolati per le scadenze, al tasso del 2 $^1/_2$, 3 e 3 $^1/_2$ per cento, pure netto di ricchezza mobile, in ragione diretta del vincolo, che può essere di sei mesi, di uno o di due anni, a beneplacito del depositante.

4°. Qualora un Agente all'estero lo desideri, la Banca nazionale non ha difficoltà di passare il conto di lui ad altro Istituto di credito, sia in Roma, che in altra città del Regno.

5°. La Banca nazionale provvederà a ciascun Agente un libretto di assegni o *chèques*, da potersene valere al bisogno.

6°. La Banca nazionale stabilirà una commissione per questo servizio, che richiede cure e responsabilità speciali. Questa commissione, la quale si potrà solo determinare quando saranno definitivamente concretate tutte le modalità inerenti a tale servizio, rimarrà, almeno per ora, a carico degli Agenti.

Affinchè ogni Agente all'estero possa, anche da solo, calcolare quale somma sia a disposizione sua presso la Banca nazionale, dedotto il debito che il medesimo avrà verso lo Stato od i privati, per proventi di cancelleria od altro dipendente dalla sua qualità Ufficiale all'estero, sarà opportuno di aggiungere al sin qui detto:

1.° la tabella degli stipendi dei quali ogni Agente può essere provvisto;

2.° la tabella dell'assegno che gli è devoluto a seconda della sua residenza all'estero.

La legge sul miglioramento della condizione degli impiegati dello Stato, del 7 luglio 1876, prescrive sugli stipendî una ritenuta nelle proporzioni seguenti:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Da lire | 0 a | 800 . . . . . . . . | 1 | per cento |
| „ | 801 | 2000 . . . . . . . . | 2 | „ |
| „ | 2001 | 3000 . . . . . . . . | 3 | „ |
| „ | 3001 | 4000 . . . . . . . . | 4 | „ |
| „ | 4001 | 5000 . . . . . . . . | 5 | „ |
| Per ogni maggior somma | | . . . . . | 6 | „ |

**Applicata ad uno stipendio qualsiasi l'anzidetta ritenuta, la rimanenza devesi poi tassare di lire 6. 60 per cento per ricchezza mobile (1), epperciò ne viene per gli stipendî la tabella seguente :**

| STIPENDIO | | |
|---|---|---|
| **Lordo annuo** | **Netto annuo** | **Netto mensile** |
| 2,000 „ | 1,838 16 | 153 18 |
| 2,200 „ | 2,019 36 | 168 28 |
| 2,400 „ | 2,200 68 | 183 39 |
| 2,500 „ | 2,291 16 | 190 93 |
| 2,600 „ | 2,381 76 | 198 48 |
| 2,750 „ | 2,517 60 | 209 80 |
| 2,860 „ | 2,617 20 | 218 10 |
| 3,000 „ | 2,744 28 | 228 69 |
| 3,120 „ | 2,851 68 | 237 64 |
| 3,300 „ | 3,013 20 | 251 10 |
| 3,380 „ | 3,084 72 | 257 06 |
| 3,500 „ | 3,192 48 | 266 04 |
| 3,850 „ | 3,506 16 | 292 18 |
| 4,000 „ | 3,640 80 | 303 40 |
| 4,400 „ | 3,995 76 | 332 98 |
| 4,500 „ | 4,084 44 | 340 37 |
| 4,950 „ | 4,483 56 | 373 63 |
| 5,000 „ | 4,528 08 | 377 34 |
| 5,500 „ | 4,967 16 | 413 93 |
| 5,600 „ | 5,054 76 | 421 23 |
| 6,000 „ | 5,406 12 | 450 51 |
| 6,600 „ | 5,932 80 | 494 40 |
| 7,000 „ | 6,284 04 | 523 67 |
| 7,200 „ | 6,459 48 | 538 29 |
| 7,700 „ | 6,898 44 | 574 87 |
| 8,000 „ | 7,161 96 | 596 83 |
| 9,000 „ | 8,040 „ | 670 „ |
| 15,000 „ | 13,307 76 | 1,108 98 |

(1) La ritenuta è fatta in conto entrate del tesoro. In forza della legge 22 luglio 1894, n. 339, gli stipendî sono stati sottoposti alla tassa di ricchezza mobile in ragione del 7.50 per cento, che si applica allo stipendio depurato dalla predetta ritenuta del tesoro.

Inoltre, per la legge 8 agosto 1895, n. 486 (Allegato *U*) sugli stipendî e aggi di prima nomina, superiori alle lire 800, grava la ritenuta straordinaria, pel primo anno, del 15 per cento, e del 25 per cento sugli aumenti successivi di stipendio o di aggi.

Gli assegni locali, sia diplomatici che consolari, all'estero furono distinti, per rispetto ai titolari delle Ambasciate, o Legazioni, dei Consolati e Vice-Consolati, in due serie, per sottrarli, almeno in parte, alla tassa di ricchezza mobile allo scopo di sopperire alle spese d'ufficio.

Giova riportare a questo punto l'articolo 2 del Decreto ministeriale 1.° agosto 1866, così concepito:

" Art. 2. Per le Legazioni di 1.ª serie sarà prelevato dai relativi assegni per spese d'ufficio il quarto, e per quelle di 2.ª serie il quinto.

" Pei consolati di 1.ª serie il terzo, e per quelli di 2.ª serie il quarto, in modo che la tassa per ricchezza mobile verrà soltanto riscossa sulla quota restante ".

Gli assegni pertanto dei titolari di Consolati o Vice-Consolati di 1.ª serie sono bensì soggetti alla ritenuta di ricchezza mobile, però la tassa viene diminuita del terzo; se l'assegno è classificato di 2.ª serie, la tassa è diminuita del quarto.

Gli assegni di titolari di Ambasciate o Legazioni classificati di 1.ª serie hanno la tassa diminuita del quarto, e se di 2.ª serie del quinto. Perciò la tassa che si applica ad un assegno di 1.ª serie consolare, invece del 6. 60 per cento è di 4. 40 per cento; se di 2.ª serie consolare del 4. 95 per cento; se trattasi di assegno diplomatico di 1.ª serie, la tassa è pure del 4. 95 per cento; se di 2.ª serie, la tassa è del 5. 28 per cento.

Gli altri assegni di Segretario di Legazione, Vice-Consoli, Applicati consolari ed Interpreti sono soggetti alla ritenuta normale del 6. 60 per cento. La tabella seguente dimostra quale tangente di assegno spetti al netto ogni mese ai singoli Agenti.

TABELLA *degli assegni locali agli Agenti diplomatici* (1).

| N. | RESIDENZA | AGENTE | Serie | ASSEGNO annuo lordo | annuo netto | mensile netto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Atene** . . . . . | Capo missione | 2.ª | 35,000 | 33,151 92 | 2,762 66 |
| | | Consigliere o Segr.° | | 4,000 | 3,735 96 | 311 33 |
| 2 | **Belgrado** . . . | Capo missione | 2.ª | 28,100 | 26,616 24 | 2,218 02 |
| | | Consigliere o Segr.° | | » | » | » |
| 3 | **Berlino** . . . . | Capo missione | 2.ª | 155,000 | 146,815 92 | 12,234 66 |
| | | Consigliere o Segr.° | | 9,000 | 8,406 » | 700 50 |
| 4 | **Berna** . . . . . | Capo missione | 1.ª | 32,000 | 30,415 92 | 2,534 66 |
| | | Consigliere o Segr.° | | 4,000 | 3,735 96 | 311 33 |
| 5 | **Bruxelles** . . . | Capo missione | 2.ª | 32,000 | 30,310 44 | 2,525 87 |
| | | Consigliere o Segr.° | | 4,000 | 3,735 96 | 311 33 |
| 6 | **Bucarest**. . . . | Capo missione | 2.ª | 42,000 | 39,782 40 | 3,315 20 |
| | | Consigliere o Segr.° | | 8,000 | 7,471 92 | 622 66 |
| 7 | **Buenos Ayres** . | Capo missione | 2.ª | 56,000 | 53,043 12 | 4,420 66 |
| | | Consigliere o Segr.° | | 9,000 | 8,406 » | 700 50 |
| | | Segretario | | 9,000 | 8,406 » | 700 50 |
| 8 | **Copenaghen** . . | Capo missione | 2.ª | 32,000 | 30,310 44 | 2,525 87 |
| | | Consigliere o Segr.° | | » | » | » |
| 9 | **Costantinopoli** . | Capo missione | 1.ª | 100,000 | 95,049 96 | 7,920 83 |
| | | Consigliere o Segr.° | | 9,000 | 8,406 » | 700 50 |
| 10 | **Aja** . . . . . . | Capo missione | 2.ª | 32,000 | 30,310 44 | 2,525 87 |
| | | Consigliere o Segr.° | | 4,000 | 3,735 96 | 311 33 |
| 11 | **Lisbona** . . . . | Capo missione | 2.ª | 45,000 | 42,624 » | 3,552 » |
| | | Consigliere o Segr.° | | 5,000 | 4,669 92 | 389 16 |

(1) Questa tabella degli assegni diplomatici e le seguenti degli assegni ai Consoli e agli Interpreti furono successivamente più volte modificate. Pubblicandole qui, per necessario complemento e intelligenza della circolare cui sono annesse, si avverte che esse subiscono innovazioni periodiche, secondo le necessità del momento, riconosciute ed approvate per mezzo di Decreti reali. Altrettanto ripetasi per le periodiche innovazioni che avvengono nella circoscrizione degli uffici e nel riparto del personale ad essi assegnato.

| N. | RESIDENZA | AGENTE | Serie | ASSEGNO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | annuo lordo | annuo netto | mensile netto |
| 12 | **Londra** . . . . | Capo missione | 2.ª | 150,000 | 142,080 » | 11,840 » |
| | | Consigliere o Segr.° | | 9,000 | 8,406 » | 700 50 |
| 13 | **Madrid** . . . . | Capo missione | 2.ª | 100,000 | 94,719 96 | 7,893 33 |
| | | Consigliere o Segr.° | | 8,000 | 7,471 92 | 622 66 |
| 14 | **Monaco** . . . . | Capo missione | 2.ª | 35,000 | 33,151 92 | 2,762 66 |
| | | Consigliere o Segr.° | | 5,000 | 4,669 92 | 389 16 |
| 15 | **Parigi** . . . . . | Capo missione | 1.ª | 150,000 | 142,575 » | 11,881 25 |
| | | Consigliere o Segr.° | | 9,000 | 8,406 » | 700 50 |
| 16 | **Pekino**. . . . . | Capo missione | 1.ª | 70,000 | 66,535 08 | 5,544 59 |
| | | Consigliere o Segr.° | | 9,000 | 8,406 » | 700 50 |
| 17 | **Pietroburgo** . . | Capo missione | 2.ª | 150,000 | 142,080 » | 11,840 » |
| | | Consigliere o Segr.° | | 9,000 | 8,406 » | 700 50 |
| 18 | **Rio Janeiro**. . . | Capo missione | 2.ª | 50,000 | 47,359 92 | 3,946 66 |
| | | Consigliere o Segr.° | | 9,000 | 8,406 » | 700 50 |
| 19 | **Stoccolma** . . . | Capo missione | 2.ª | 32,000 | 30,310 44 | 2,525 87 |
| | | Consigliere o Segr.° | | 4,000 | 3,735 96 | 311 33 |
| 20 | **Tangeri** . . . . | Capo missione | 1.ª | 21,000 | 19,960 44 | 1,663 37 |
| | | Consigliere o Segr.° | | » | » | » |
| 21 | **Tokio** . . . . . | Capo missione | 1.ª | 71,000 | 67,485 48 | 5,623 79 |
| | | Consigliere o Segr.° | | » | » | » |
| 22 | **Vienna**. . . . . | Capo missione | 1.ª | 155,000 | 147,327 48 | 12,277 29 |
| | | Consigliere o Segr.° | | 9,000 | 8,406 » | 700 50 |
| 23 | **Washington** . . | Capo missione | 2.ª | 65,000 | 61,567 92 | 5,130 66 |
| | | Consigliere o Segr.° | | 9,000 | 8,406 » | 700 50 |

TABELLA *degli assegni locali agli Agenti consolari* (1).

| N. | RESIDENZA | AGENTE | Serie | ASSEGNO annuo lordo | ASSEGNO annuo netto | ASSEGNO mensile netto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Aden** . . . . . | Console | — | 20,000 | 18,679 92 | 1,556 66 |
| 2 | **Aleppo** . . . . | Id. | 2.ª | 13,000 | 12,356 40 | 1,029 70 |
| 3 | **Alessandria** . . | Id. | 1.ª | 22,000 | 21,029 92 | 1,752 66 |
| 4 | **Id.** . . | Vice-Console | — | 4,500 | 4,203 " | 350 25 |
| 5 | **Id** . . | Applicato volont.° | — | 2,200 | 2,054 76 | 171 23 |
| 6 | **Id.** . . | Id. | — | 2,200 | 2,054 76 | 171 23 |
| 7 | **Id.** . . | Id. | — | 2,200 | 2,054 76 | 171 23 |
| 8 | **Id. Porto Said** | Vice-Console | 1.ª | 13,500 | 12,906 " | 1,075 50 |
| 9 | **Id. Suez** . . . | Id. | 1.ª | 12,000 | 11,472 " | 956 " |
| 10 | **Algeri** . . . . . | Console | 1.ª | 18,000 | 17,208 " | 1,434 " |
| 11 | **Id** . . . . . | Vice-Console | — | 4,000 | 3,735 96 | 311 33 |
| 12 | **Id. Bona**. . . | Id. | 1.ª | 8,000 | 7,647 96 | 637 33 |
| 13 | **Amburgo**. . . . | Console | 2.ª | 14,000 | 13,306 92 | 1,108 91 |
| 14 | **Id.** . . . . | Vice-Console | — | 3,000 | 2,802 " | 233 50 |
| 15 | **Amsterdam**. . . | Console | 2.ª | 15,000 | 14,257 44 | 1,188 12 |
| 16 | **Anversa** . . . . | Id. | 1.ª | 13,000 | 12,428 04 | 1,035 67 |
| 17 | **Assunzione**. . . | Id. | 1.ª | 22,000 | 21,029 92 | 1,752 67 |
| 18 | **Avana**. . . . . | Id. | 1.ª | 24,000 | 22,944 " | 1,912 " |
| 19 | **Barcellona** . . . | Id. | 2.ª | 14,500 | 13,784 24 | 1,148 52 |
| 20 | **Bastia**. . . . . | Id. | 1.ª | 14,000 | 13,383 96 | 1,115 33 |
| 21 | **Batum** . . . . . | Id. | 1.ª | 11,000 | 10,515 96 | 876 33 |
| 22 | **Beirut**. . . . . | Id. | 1.ª | 18,000 | 17,208 " | 1,434 " |
| 23 | **Id**. . . . . . | Vice-Console | — | 4,000 | 3,735 96 | 311 33 |
| 24 | **Id**. **Damasco** . | Id. | 1.ª | 9,000 | 8,604 " | 717 " |
| 25 | **Bogotà** . . . . | Console | 1.ª | 33,000 | 31,548 " | 2,629 " |
| 26 | **Bordeaux** . . . | Id. | 2.ª | 14,000 | 13,306 92 | 1,108 91 |
| 27 | **Budapest** . . . | Id. | 1.ª | 26,000 | 24,855 84 | 2,071 32 |
| 28 | **Id.** . . . | Vice-Console | — | 4,000 | 3,735 96 | 311 33 |
| 29 | **Buenos Ayres**. . | Console | 1.ª | 36,000 | 34,416 " | 2,868 " |
| 30 | **Id.** . . | Vice-Console | — | 8,000 | 7,471 92 | 622 66 |

(1) Cfr. nota apposta alla tabella che precede.

| N. | RESIDENZA | AGENTE | Serie | ASSEGNO annuo lordo | annuo netto | mensile netto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | **Buenos Ayres.** . | Vice-Console | — | 8,000 | 7,471 92 | 622 66 |
| 32 | **Cairo** . . . . . | Agente | 1.ª | 50,000 | 47,799 96 | 3,983 33 |
| 33 | **Id.** . . . . . . | Console | 2.ª | 18,000 | 17,109 » | 1,425 75 |
| 34 | **Id** . . . . . | Vice-Console | — | 4,500 | 4,203 » | 350 25 |
| 35 | **Id.** . . . . . . | Applicato volont.° | — | 2,200 | 2,054 76 | 171 23 |
| 36 | **Cadice** . . . . | Console | 2.ª | 14,000 | 13,306 92 | 1,108 91 |
| 37 | **Calcutta** . . . . | Id. | 2.ª | 35,000 | 33,267 48 | 2,772 29 |
| 38 | **Canea** . . . . . | Id. | 2.ª | 10,500 | 9,980 28 | 831 69 |
| 39 | **Capetowu** . . . | Id. | 1.ª | 25,000 | 23,899 92 | 1,991 66 |
| 40 | **Caracas** . . . . | Id. | 2.ª | 33,000 | 31,366 44 | 2,613 87 |
| 41 | **Chicago** . . . . | Id. | 1.ª | 20,000 | 19,119 96 | 1,593 33 |
| 42 | **Corfù** . . . . . | Id. | 1.ª | 13,000 | 11,427 92 | 1,035 66 |
| 43 | **Costantinopoli** . | Id. | 1.ª | 27,500 | 26,289 96 | 2,190 83 |
| 44 | **Id** . . . | Vice-Console | — | 4,000 | 3,735 96 | 311 33 |
| 45 | **Id.** . . . | Id. | — | 4,000 | 3,735 96 | 311 33 |
| 46 | **Id.** . . . | Applicato volont.° | — | 1,800 | 1,681 20 | 140 10 |
| 47 | **Id.** . . . | Id. | — | 1,800 | 1,681 20 | 140 10 |
| 48 | **Denver** . . . . | Console | 1.ª | 20,000 | 19,119 96 | 1,593 33 |
| 49 | **Dublino** . . . . | Id. | 1.ª | 19,000 | 18,163 92 | 1,513 66 |
| 50 | **Fiume** . . . . . | Id. | 1.ª | 8,500 | 8,126 04 | 677 17 |
| 51 | **Filadelfia** . . . | Id. | 1.ª | 20,000 | 19,119 96 | 1,593 33 |
| 52 | **Id. Baltimore** | Vice-Console | 1.ª | 15,000 | 14,340 » | 1,195 » |
| 53 | **Galatz** . . . . | Console | 1.ª | 17,000 | 16,251 96 | 1,354 33 |
| 54 | **Gerusalemme**. . | Id. | 1.ª | 16,000 | 15,295 92 | 1,274 66 |
| 55 | **Gibilterra** . . . | Id. | 2.ª | 13,000 | 12,356 40 | 1,029 70 |
| 56 | **Guatemala** . . . | Id. | 2.ª | 33,000 | 31,366 44 | 2,613 87 |
| 57 | **Hâvre** . . . . . | Id. | 2.ª | 12,000 | 11,405 88 | 950 49 |
| 58 | **Larnaca** . . . . | Id. | 1.ª | 11,000 | 10,515 96 | 876 33 |
| 59 | **Lima** . . . . . | Id. | 1.ª | 40,000 | 38,239 92 | 3,186 66 |
| 60 | **Id.** . . . . . . | Vice-Console | — | 10,000 | 9,339 96 | 778 33 |
| 61 | **Id. Callao** . . | Id. | 1.ª | 13,500 | 12,906 » | 1,075 50 |

| N. | RESIDENZA | AGENTE | Serie | ASSEGNO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | annuo lordo | annuo netto | mensile netto |
| 62 | **Lione** . . . . . | Console | 2.ª | 13,500 | 12,831 72 | 1,069 31 |
| 63 | **Id.** . . . . . . | Vice-Console | — | 3,000 | 2,802 » | 233 50 |
| 64 | **Id Chambéry** | Id. | 2.ª | 7,000 | 6,653 40 | 554 45 |
| 65 | **Liverpool** . . . | Console | 1.ª | 17,000 | 16,251 96 | 1,354 33 |
| 66 | **Id** . . . | Vice-Console | — | 3,500 | 3,268 92 | 272 41 |
| 67 | **Id. Cardiff** . . | Id. | 2.ª | 8,000 | 7,603 92 | 633 66 |
| 68 | **Id. NewCastle** | Id. | 2.ª | 9,000 | 8,554 44 | 712 87 |
| 69 | **Lugano** . . . . | Console | 2.ª | 11,000 | 10,455 48 | 871 29 |
| 70 | **Malta** . . . . . | Id. | 1.ª | 16,000 | 15,295 92 | 1,274 66 |
| 71 | **Marsiglia** . . . | Id. | 1.ª | 17,000 | 16,251 96 | 1,354 33 |
| 72 | **Id.** . . . | Vice-Console | — | 3,000 | 2,802 » | 233 50 |
| 73 | **Id.** . . . | Id. | — | 3,000 | 2,802 » | 233 50 |
| 74 | **Id.** . . . | Applicato volont.º | — | 1,200 | 1,120 80 | 93 40 |
| 75 | **Id. Cette** . . | Vice-Console | 1.ª | 7,000 | 6,692 04 | 557 66 |
| 76 | **Id. Tolone** . | Id. | 2.ª | 8,000 | 7,603 92 | 633 66 |
| 77 | **Melbourne** . . . | Console | 2.ª | 25,000 | 23,762 52 | 1,980 21 |
| 78 | **Id.** . . . | Vice-Console | — | 6,000 | 5,604 » | 467 » |
| 79 | **Messico** . . . . | Console | 2.ª | 32,000 | 30,415 92 | 2,534 66 |
| 80 | **Id.** . . . . | Vice-Console | — | 6,000 | 5,604 » | 467 » |
| 81 | **Montenegro**. . . | Console | 1.ª | 24,000 | 22,944 » | 1,912 » |
| 82 | **Montevideo**. . . | Id. | 2.ª | 30,000 | 28,515 » | 2,376 25 |
| 83 | **Id.** . . . | Vice-Console | — | 8,000 | 7,471 92 | 612 66 |
| 84 | **Id.** . . . | Id. | — | 8,000 | 7,471 92 | 622 66 |
| 85 | **Nizza** . . . . . | Console | 2.ª | 19,000 | 18,059 40 | 1,504 95 |
| 86 | **Id.** . . . . . . | Vice-Console | — | 3,500 | 3,268 92 | 272 41 |
| 87 | **Nuova Orleans** . | Console | 1.ª | 22,000 | 21,029 92 | 1,752 66 |
| 88 | **Nuova York** . . | Id. | 1.ª | 50,000 | 47,799 96 | 3,983 33 |
| 89 | **Id.** . . | Vice-Console | — | 9,500 | 8,872 92 | 739 41 |
| 90 | **Id.** . . | Id. | — | 9,500 | 8,872 92 | 739 41 |
| 91 | **Nuova Boston**. . | Id. | 1.ª | 15,000 | 14,340 » | 1,195 » |
| 92 | **Odessa**. . . . . | Console | 1.ª | 20,000 | 19,119 96 | 1,593 33 |

| N. | RESIDENZA | AGENTE | Serie | ASSEGNO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | annuo lordo | annuo netto | mensile netto |
| 93 | **Odessa**. . . . . | Vice-Console | — | 4,000 | 3,735 96 | 311 33 |
| 94 | **Id.** . . . . . | Applicato volont.° | — | 2,000 | 1,867 92 | 155 66 |
| 95 | **Panamà** . . . . | Console | 2.ª | 32,000 | 30,415 92 | 2,534 66 |
| 96 | **Parigi** . . . . . | Id. | 2.ª | 19,000 | 18,059 40 | 1,504 96 |
| 97 | **Id.** . . . . . | Vice-Console | — | 4,000 | 3,735 96 | 311 33 |
| 98 | **Pernambuco** . . | Console | 2.ª | 23,000 | 21,861 48 | 1,821 79 |
| 99 | **Pietroburgo** . . | Vice-Console | 2.ª | 9,000 | 8,554 44 | 712 87 |
| 100 | **Pireo** . . . . . | Console | 1.ª | 14,000 | 13,383 96 | 1,115 33 |
| 101 | **Id. Patrasso** . | Vice-Console | 1.ª | 8,000 | 7,647 96 | 637 33 |
| 102 | **Porto Alegre** . . | Console | 1.ª | 22,000 | 21,029 92 | 1,752 67 |
| 103 | **Id. S. Francisco di Pelotas**. | Vice-Console | 1.ª | 14,000 | 13,383 96 | 1,115 33 |
| 104 | **Prevesa** . . . . | Console | 1.ª | 12,000 | 11,472 „ | 956 „ |
| 105 | **Rangoon** . . . . | Id. | 2.ª | 25,000 | 23,762 52 | 1,980 21 |
| 106 | **Rio Janeiro**. . . | Id. | 2.ª | 30,000 | 28,515 „ | 2,376 25 |
| 107 | **Id.** . . . | Vice-Console | — | 8,000 | 7,471 92 | 622 66 |
| 108 | **Id. S. Paulo**. | Id. | 1.ª | 17,000 | 16,251 96 | 1,354 33 |
| 109 | **Rosario** . . . . | Console | 1.ª | 25,000 | 23,899 92 | 1,991 66 |
| 110 | **Id.** . . . . | Vice-Console | — | 6,000 | 5,604 „ | 467 „ |
| 111 | **Id. S. Fè**. . | Id. | 1.ª | 14,000 | 13,383 96 | 1,115 33 |
| 112 | **Salonicco** . . . | Console | 1.ª | 16,000 | 15,296 04 | 1,274 67 |
| 113 | **Id.** . . . | Vice-Console | — | 3,500 | 3,268 92 | 272 41 |
| 114 | **Santiago** . . . | Console | 1.ª | 30,000 | 28,680 „ | 2,390 „ |
| 115 | **Id.** . . . . | Vice-Console | — | 7,000 | 6,537 96 | 544 83 |
| 116 | **Id. Valparaiso** | Id. | 2.ª | 14,000 | 13,306 92 | 1,108 91 |
| 117 | **S. Francisco** . . | Console | 1.ª | 32,000 | 30,591 96 | 2,549 33 |
| 118 | **Id.** . . | Vice-Console | — | 9,000 | 8,406 „ | 700 50 |
| 119 | **Scutari** . . . . | Console | 2.ª | 14,000 | 13,306 92 | 1,108 91 |
| 120 | **Seraievo**. . . . | Id. | 2.ª | 18,000 | 17,109 „ | 1,425 75 |
| 121 | **Singapore** . . . | Id. | 2.ª | 35,000 | 33,267 48 | 2,772 29 |
| 122 | **Smirne** . . . . | Id. | 1.ª | 18,000 | 17,208 „ | 1,434 „ |

| N. | RESIDENZA | AGENTE | Serie | ASSEGNO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | annuo lordo | annuo netto | mensile netto |
| 123 | **Smirne** . . . . | Vice-Console | — | 4,000 | 3,735 96 | 311 33 |
| 124 | **Id.** . . . . | Applicato volont.° | — | 1,800 | 1,681 20 | 140 10 |
| 125 | **Id.** . . . . | Id. | — | 1,800 | 1,681 20 | 140 10 |
| 126 | **Sofia** . . . . . | Console | 2.ª | 28,000 | 26,613 96 | 2,217 83 |
| 127 | **Id.** . . . . . | Vice-Console | — | 7,500 | 7,005 » | 583 75 |
| 128 | **Id. Rassciuk** . | Id. | 2.ª | 9,000 | 8,554 44 | 712 87 |
| 129 | **Id. Filippopoli** | Id. | 2.ª | 9,000 | 8,554 44 | 712 87 |
| 130 | **Teheran** . . . . | Console | 1.ª | 40,000 | 38,239 92 | 3,186 66 |
| 131 | **Trebisonda**. . . | Id. | 1.ª | 10,000 | 9,560 04 | 796 67 |
| 132 | **Trieste** . . . . | Id. | 1.ª | 25,500 | 24,378 » | 2,031 50 |
| 133 | **Id.** . . . . | Vice-Console | — | 3,500 | 3,268 92 | 272 41 |
| 134 | **Id.** . . . . | Id. | — | 3,500 | 3,268 92 | 272 41 |
| 135 | **Id.** . . . . | Applicato volont.° | — | 1,200 | 1,120 80 | 93 40 |
| 136 | **Id. Spalato**. | Vice-Console | 1.ª | 7,000 | 6,692 04 | 557 67 |
| 137 | **Id. Zara** . . | Id. | 1.ª | 7,000 | 6,692 04 | 557 67 |
| 138 | **Tripoli**. . . . | Console | 1.ª | 15,000 | 14,340 » | 1,195 » |
| 139 | **Tunisi**. . . . | Id. | 1.ª | 30,000 | 28,680 » | 2,390 » |
| 140 | **Id** . . . . . | Vice-Console | — | 4,500 | 4,203 » | 350 25 |
| 141 | **Id.** . . . . . | Applicato volont.° | — | 1,800 | 1,681 20 | 140 10 |
| 142 | **Id Goletta** . | Vice-Console | 2.ª | 9,000 | 8,554 44 | 712 87 |
| 143 | **Id. Susa** . . | Id. | 2.ª | 8,000 | 7,603 92 | 633 66 |
| 144 | **Vienna**. . . . | Console | 1.ª | 12,000 | 11,472 » | 956 » |
| 145 | **Id.** . . . . . | Vice-Console | — | 4,000 | 3,735 96 | 311 33 |
| 146 | **Yokohama** . . . | Console | 1.ª | 25,000 | 23,899 92 | 1,991 66 |
| 147 | **Zurigo** . . . . | Id. | 1.ª | 15,000 | 14,340 » | 1,195 » |
| 148 | **Costantinopoli** . | Id. Giudice | — | 8,000 | 7,471 92 | 622 66 |

TABELLA *degli assegni locali agli Interpreti di* 1.ª *categoria* (1).

| N. | RESIDENZA | Classe | ASSEGNO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | annuo lordo | annuo netto | mensile netto |
| 1 | **Alessandria** . . . . . . . . . | 2.ª | 4,000 | 3,735 96 | 311 33 |
| 2 | **Beirut** . . . . . . . . . . . | 3.ª | 4,000 | 3,735 96 | 311 33 |
| 3 | **Costantinopoli** . . . . . . . | 1.ª | 12,000 | 11,208 » | 934 » |
| 4 | **Id**. . . . . . . . | 2.ª | 7,000 | 6,537 96 | 544 83 |
| 5 | **Id**. . . . . . . . | 2.ª | 7,000 | 6,537 96 | 544 83 |
| 6 | **Id** . . . . . . . . | 3.ª | 4,000 | 3,735 96 | 311 33 |
| 7 | **Id**. . . . . . . . | 3.ª | 4,000 | 3,735 96 | 311 33 |
| 8 | **Id**. . . . . . . . | 3.ª | 4,000 | 3,735 96 | 311 33 |
| 9 | **Pechino** . . . . . . . . . . | 3ª | 12,000 | 11,208 » | 934 » |
| 10 | **Smirne** . . . . . . . . . . . | 3.ª | 4,000 | 3,735 96 | 311 33 |
| 11 | **Tangeri** . . . . . . . . . . . | 3.ª | 3,500 | 3,268 92 | 272 41 |
| 12 | **Tokio** . . . . . . . . . . . . | 3.ª | 6,000 | 5,604 » | 467 » |
| 13 | **Tunisi**. . . . . . . . . . . . | 3.ª | 4,500 | 4,203 » | 350 25 |
| 14 | **Tripoli** . . . . . . . . . . . | 3.ª | 4,000 | 3,735 96 | 311 33 |

Colla scorta delle premesse tabelle di stipendio ed assegni ciascun Agente all'estero può calcolare quanto gli sia dovuto in fine d'ogni mese tra stipendio ed assegno, e sebbene non sia avvisato dal Ministero della somma del suo credito, egli potrà disporne come gli aggrada. È superfluo il dire che un titolare di Ufficio dovrà tener conto dei proventi e delle spese rimborsabili, per commisurare il credito che gli rimane in conto-corrente, perchè, ai sensi del regolamento, non sarebbe ammesso alcun pagamento per somma maggiore.

Affinchè poi il Cassiere di questo Ministero possa convenientemente rappresentare la S. V. nel Regno, Ella vorrà con sollecitudine spedirmi la delegazione necessaria da Lei firmata e munita del bollo d'Ufficio, stesa nel tenore seguente:

*Delegazione.*

Io sottoscritto (nome, cognome e filiazione) dichiaro di delegare come col presente atto delego in mio rappresentante speciale il Cassiere del

(1) Cfr. nota alle tabelle che precedono.

Ministero degli affari esteri in Roma, perchè agisca sì e come farei io stesso per esigere dalle casse del r. Governo o da qualunque altra, o pagare, ove ne sia il caso, ogni somma a me o da me dovuta in ragione della mia qualità di (grado attuale di carriera), promettendo di riconoscere per valido quanto in virtù della presente delegazione egli avrà in mio nome operato.

Ed in fede mi sottoscrivo . . . . . . addì . . . . . . 1888.

(*Firma*).

(*L. S.*)

L'invio al Ministero della predetta delegazione servirà di ricevuta della presente circolare.

*Il Ministro*
F. CRISPI.

---

370.

Roma, 27 aprile 1888.

**Titoli gentilizî de' funzionari dipendenti dal Ministero.**

L'articolo 8 del r. Decreto del 10 ottobre 1869, prescrive: " Nessun " titolo gentilizio sarà attribuito a chicchessia nelle pubblicazioni uf- " ficiali e sulla matricola dei pubblici funzionarî, se non quando risul- " terà della sua iscrizione nel registro dei titoli gentilizî, tenuto dalla " Consulta araldica ".

Questa prescrizione, la quale ha per iscopo di mantenere salva dalle usurpazioni una prerogativa regia, di tutelare i diritti dei legittimi possessori, di giovare all'Erario e di impedire che negli atti pubblici dell'amministrazione trovino gli abusi un'apparenza di legalità, venne osservata sin dal principio da pressochè tutti i Ministeri.

Il Ministero degli affari esteri credette invece, sino a oggi, di poter adottare dei temperamenti consigliati dalle speciali condizioni del maggior numero dei funzionarî dimoranti all'estero, dove la eventuale repentina soppressione del titolo di nobiltà avrebbe potuto dar luogo a commenti e favorire equivoci. Non si fecero quindi che pochi mutamenti, suggeriti o dichiarati necessari dal Commissario del Re presso la Consulta araldica, come quelli sui quali non eravi contestazione.

Ma appunto perchè il Ministero non stimò di prendere, a tale riguardo, generali provvedimenti d'ufficio e di fare ingiunzioni a suoi dipendenti, sarebbe a desiderarsi che questi ultimi ottemperassero spontaneamente alle prescrizioni del precitato r. Decreto, compiendo quelle formalità che sono necessarie per assicurarsi il possesso dei titoli gentilizî che possano a ciascuno competere.

Desiderando, dal canto mio, di agevolare la conoscenza e la esecuzione di tali formalità, trasmetto a V. S. un esemplare dell'analogo regolamento araldico, ed avverto che questo Ministero si asterrà, per la durata di un anno, dall'applicare il disposto dell'articolo 13, e dal sopprimere o modificare le qualifiche gentilizie, attualmente attribuite a suoi dipendenti, sia negli annuarî o bollettini mensili, sia nelle corrispondenze d'ufficio. Avverto pure, che, occorrendo, si promoveranno ufficî presso la Consulta araldica, acciocchè le loro eventuali domande vengano sollecitamente esaurite e definite.

Trascorso l'anno, questo Ministero non potrà esimersi, in omaggio al preaccennato articolo 13, dal procedere d'ufficio alla rettificazione dei predicati nobiliarî di coloro dei suoi dipendenti che non avessero ottenuto il debito riconoscimento o di cui non si trovasse, almeno in esame, analoga istanza presso la Consulta araldica (1).

*Il Ministro*
CRISPI.

---

371.

Roma, 18 maggio 1888.

**Nuove istruzioni sui certificati d'origine.**

Essendo stato più volte informato da alcuni r. Agenti all'estero, delle lagnanze di commercianti contro alcune dogane del Regno, le quali rifiutarono di ammettere dei certificati d'origine, ritenuti insufficienti per la forma in cui erano redatti, mi rivolsi al Ministero delle finanze, per sapere in quali precisi termini questi documenti dovessero essere formulati.

Quel r. Ministero mi ha risposto che, realmente, non potevansi ritener validi quei certificati d'origine che consistono nel prender atto semplicemente delle dichiarazioni presentate dai negozianti o speditori della merce, oppure nel legalizzarle. In tal caso infatti l'attestazione dell'origine delle merci non verrebbe più dalle Autorità, ma dagli stessi interessati, e quindi non offrirebbe alcuna garanzia.

In sostanza, le Autorità chiamate a rilasciare tali certificati debbono esse stesse attestare che la merce è d'origine del paese da cui parte, sia che il certificato venga da loro compilato, sia che venga loro presentato da un negoziante.

---

(1) Con circolare 28 marzo 1889, il Ministero degli affari esteri ricordò ai r. Agenti diplomatici e consolari che la scadenza del termine stabilitito era prossima, e li invitò ancora una volta ad adempiere alle prescritte formalità.

In conseguenza, i certificati in discorso dovrebbero essere compilati press'a poco nei seguenti termini:

" *A richiesta della Ditta . . . . . residente in . . . . . . . si certifica che le merci infradescritte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . contenute in N. . . . . marca . . . N.i . . . . . . del peso lordo di kg. . . . . destinate alla Ditta . . . . . . . . residente in . . . . . a mezzo di . . . sono di origine . . . . . . . e precisamente della fabbrica della Ditta . . . . in . . . . .* ".

Con tale forma sarebbero eliminati i dubbî e le difficoltà, che sono sollevate dalle Dogane nell'apprezzare la validità delle prove che vengono presentate dagli importatori di merci estere.

La prego di portar quanto precede a cognizione delle Autorità, che costì sono incaricate del rilascio dei certificati d'origine.

Circa alla responsabilità dei r. Consoli, il Ministero delle Finanze ben riconosce come essi non possano assumere una garanzia materiale della verità delle dichiarazioni che ricevono, ma esprime il desiderio che sopra ogni dichiarazione essi esercitino il più accurato riscontro, sopratutto quando si tratti di merci che non costituiscono notoriamente una produzione del proprio distretto, e di individui che non sono fabbricanti o grossisti. È, in sostanza, una responsabilità morale che si esige dai funzionarî chiamati a legittimare l'origine delle merci.

Rammento per ultimo, ad ogni buon fine, come non sia necessaria la vidimazione o la legalizzazione consolare pei certificati d'origine rilasciati dalle autorità od istituti stranieri.

*Il sotto-segretario di Stato*
A. Damiani.

---

## 372*.

(*Sentenza della Corte di cassazione di Torino*). Torino, 25 maggio 1888.

**Citazione di persona residente nel Regno per comparire avanti autorità giudiziaria straniera, ecc. (1).**

Sentenza.

Sul ricorso della i. r. Privilegiata Azienda assicuratrice in Trieste, rappresentata dagli avvocati Ercole Antonelli e Carlo Piantanida, residenti ambedue in Novara,

Contro i nobili Costantino e Gaetano Franchetti-Da Ponte, quest'ul-

---

(1) Cfr. *Bollettino del Ministero affari esteri*, anno 1888, ottobre.

timo inabilitato, assistito dal curatore comm. Federico Terzi e della nobile Giovanna Butti vedova di Giuseppe Franchetti-Da Ponte, rappresentati dall'avv. Giovanni Faccheris, tutti residenti in Milano;

Per cassazione di sentenza 22-29 dicembre 1886 della Corte d'appello di Milano.

*Fatto.* — La i. r. Azienda Privilegiata assicuratrice in Trieste con petizione 13 dicembre 1884 adiva quel Tribunale di commercio per la condanna dei nobili Costantino e Giuseppe Franchetti-Da Ponte al pagamento di residui decimi di quattro azioni di detta Società.

La petizione, secondo il decreto aulico dell'11 maggio 1883, veniva dalla autorità giudiziaria del luogo trasmessa, con richiesta della intimazione, al Procuratore del Re a Milano, il quale la ritornava colla dichiarazione dell'usciere di avere notificato gli atti ai convenuti, in Milano, *consegnandoli, per essere assenti dalla casa, al portinaio.*

Non comparsi i Franchetti, il Tribunale, a tenore del regolamento austriaco di procedura, deputava ai medesimi apposito curatore, in confronto del quale emanava sentenza di primo grado (confermata poi in appello e passata in giudicato) che condannava i convenuti allo instato pagamento colle penalità e spese relative.

Per dare esecuzione a questo giudicato la Azienda attrice citava poi dinanzi la Corte d'appello di Milano i Franchetti che, nello instituito giudizio di delibazione, conchiusero pel diniego di esecutorietà alla sentenza, opponendo la incompetenza dell'autorità giudiziaria che l'aveva emanata e la irregolarità della citazione iniziale per comparire dinanzi al Tribunale di Trieste.

E la Corte d'appello di Milano, colla sentenza or denunciata, dopo aver premesso che nel giudizio di delibazione, fra altro, debba indagarsi se le parti furono regolarmente citate, — e ritenuto che la regolarità della citazione, per l'ultimo capoverso dell'art. 10 delle disposizioni preliminari del Codice civile italiano, è determinata dagli ordinamenti al riguardo vigenti nel Regno, ebbe a considerare che, a tenore degli articoli 139, 141 e 145 del Codice di procedura civile italiano, doveva dirsi nulla la citazione notificata col consegnare l'atto al portinaio della casa in assenza dei convenuti, senza avere riferito se a tale partito sussidiario fosse ricorso dopo avere ricercato o non avere rinvenuto alcuno della famiglia o addetto alla casa, o al servizio dei convenuti stessi; e fermatasi a questa nullità dell'atto iniziale del giudizio, rigettò la domanda di esecutorietà della sentenza.

L'Azienda assicuratrice ricorre oggi per la cassazione deducendo la falsa applicazione dell'ultima parte e la violazione della prima dell'art. 10 delle disposizioni preliminari del Codice civile, la violazione dell'art. 850 con falsa applicazione degli articoli 139, 141, 145 del Codice di procedura civile — la violazione dell'articolo 190 stesso Codice e dell'aulico decreto 11 maggio 1833, n. 2612 — la violazione per ultimo, dell'ordinamento processuale austriaco, e singolarmente del decreto aulico precitato,

della convenzione internazionale fra il Regno d'Italia ed il Governo austriaco del dì 22 luglio 1862, non che dell'articolo 950 del Codice di procedura civile.

Vi è controricorso.

### La Corte.

Udita in pubblica seduta la relazione fatta dal signor Consigliere Grimaldi del ricorso e controricorso, della sentenza denunciata, degli atti della causa.

Uditi, a nome delle parti rispettive, i signori avvocati Piantanida e Faccheris, e, nelle sue conclusioni, il sostituto Procuratore Generale signor Muratore, che opinava per la cassazione della sentenza;

Attesochè la Corte di Milano, per negare, nello istituito giudizio di delibazione, forza esecutiva alla sentenza dell'i. r. Tribunale d'appello in Trieste, considera non seguìta regolarmente la citazione del cittadino italiano a comparire al Tribunale estero, per la inosservanza delle forme della notificazione relativa dettate sotto pena di nullità dal Codice di procedura italiano, e delle quali ritenne in tale contingenza doverosa la osservanza per effetto dell'ultimo capoverso dell'articolo 10 delle disposizioni preliminari al Codice civile, che vuole regolato dalla legge del luogo in cui si procede alla esecuzione, l'atto relativo;

Attesochè, combattendo tale assunto, il ricorso sostiene dovere applicarsi nell'evento anzidetto il primo comma di questo articolo 10, dove è scritto che la competenza e la forma dei procedimenti sono regolati dalla legge del luogo in cui avviene il giudizio, permodochè, concordi le parti in codesto che per la instaurazione del giudizio dinanzi al Tribunale austriaco, bisogna regolare la citazione del convenuto, cittadino italiano e residente in Italia, dissentono poi tra loro sul punto se debba siffatta citazione eseguirsi colle forme rituali del luogo in che la s'intimò al convenuto stesso, oppure con quelle del luogo d'onde la citazione procede per lo svolgimento ulteriore del giudizio;

Che posta, come è veramente, in questi termini la contestazione, torna fuor d'opera, per le contingenze del giudizio odierno, il considerare se più o meno corretto sia l'appello fatto dalla Corte d'appello di Milano all'ultimo capoverso dell'art. 10 delle disposizioni preliminari del Codice civile, o se debba invece prevalere il primo comma dello stesso art. 10 come pretendesi dal ricorso. E, di vero, checchè sia di ciò, bene si regge la pronuncia di esecutorietà in Italia della sentenza del Tribunale di Trieste: perchè qui o s'invochi la legge procedurale, o si richiami quella austriaca, mai sempre incontrasi quella irregolarità nella iniziale citazione della parte, che, in giudizio di delibazione, è motivo al diniego di efficacia nel Regno alla sentenza del Tribunale straniero.

Vuole infatti il Codice di procedura civile italiano che la citazione, la quale non possa notificarsi personalmente al convenuto, debba essere notificata nella casa in cui questo abbia residenza o domicilio o dimora,

consegnandone copia a persona della famiglia o addetta alla casa od alla famiglia del convenuto, oppure consegnandola, se manchino dette persone, al portinaio della casa, facendo d'ogni cosa menzione così sull'originale, come sulla copia dell'atto.

Epperò, secondo la oramai ferma giurisprudenza in proposito, bene la Corte di Milano potè dichiarare nulla, in applicazione della espressa disposizione dell'articolo 145 Codice di procedura civile, una citazione che, come nella vertenza odierna, apparisce notificata al portinaio, per assenza dei convenuti da casa, senza riferire punto se, tenuto l'ordine graduale prescritto dalla legge, fosse l'usciere ricorso al portinaio, per non avervi trovato persone della famiglia, nè addetti al servizio del convenuto.

Vuole, d'altra parte, il processo civile austriaco che, rassegnata dallo attore la petizione alla competente Autorità giudiziaria, il *primo decreto*, che da questa emana dopo la mossa lite, si debba sempre far tenere al reo convenuto mediante consegna nelle proprie di lui mani, — che se il cursore, il quale ha da eseguire la intimazione, rimarcasse che la parte si tenesse ascosa, deve affiggere alla porta della di lei abitazione l'avviso scritto dell'ora nella quale egli nel giorno vegnente farà nuovamente ritorno per farle la intimazione, — che se la parte non si lasciasse nemmeno allora ritrovare, devesi affiggere alla porta della casa il decreto che devesi intimarle, sortendo allora questa affissione lo effetto stesso come se la intimazione si fosse fatta alle di lei mani (§ 491, 492). E poichè qui il primo decreto, ossia la citazione, non fu personalmente notificata ai convenuti, ma lasciata a mani del portinaio della casa senza riferire della osservanza di quanto sovra è imposto perchè l'affissione o la consegna al portinaio possa tener luogo di notificazione personale, sta pure che nemmeno secondo il prescritto dal rito austriaco furono i convenuti stessi nel vertito giudizio citati regolarmente.

Epperò, tanto rimpetto all'una quanto rimpetto all'altra delle due legislazioni (delle quali si propugnerebbe rispettivamente l'applicazione al caso odierno), ricorre nell'atto di citazione un vizio di irregolarità, che a tenore dell'articolo 941, n. 2, Codice procedura civile italiano, legittima la pronuncia della sentenza denunciata.

Attesochè non suffraga all'intento del ricorso l'avvertire che qualunque difetto della citazione sia, in ogni evento, stato sanato per la legale rappresentanza o difesa, nel giudizio seguìto, dei convenuti a mezzo del curatore loro deputato dal Tribunale: perchè la delegazione del curatore d'ufficio, imposta dalla legge di rito austriaca per regolarizzare la contumacia dello straniero, non equivale a quel comparire del convenuto che sana i difetti di forma della notificazione della citazione. Chè anzi la presenza in giudizio del curatore d'ufficio, il quale dura fino a che la parte abbia nominato e notificato un suo speciale procuratore, rafferma che l'atto non sia pervenuto a sua destinazione per difetto d'intimazione nei modi rigorosi di rito.

Attesochè non torna meglio lo addurre, per ultimo, che per l'ordinamento processuale austriaco, la citazione non si commette direttamente all'usciere dall'attore, ma la si provoca con petizione al Tribunale, che mediante rogatoria all'Autorità giudiziaria italiana, secondo i trattati in vigore, ne chiede la trasmissione al convenuto, cosicchè debba dirsi regolare la citazione quando l'attore ha compiuto colla petizione al Tribunale quant'era di parte sua, nè a lui deve darsi addebito e responsabilità della inesecuzione e del difetto di operazioni e di formalità che la legge affida alla stessa Autorità giudiziaria, e cosi sottrae ad ingerenza diretta dell'attore. Imperocchè, dove, ad iniziare legittimamente il giudizio, il procedimento d'un paese impone la intimazione della petizione al convenuto e determina modalità speciali per lo evento in cui sia ignoto il luogo di abitazione di quest'ultimo, oppure la Autorità estera richiesta della notificazione non abbia corrisposto alla dimanda, il magistrato al quale appartiene decidere della esecutorietà della intervenuta sentenza non può ammettere regolarmente citato il cittadino italiano secondo l'anzidetto procedimento, quando, qualunque ne sia la cagione, e di chiunque ne possa essere la responsabilità, le modalità di cui sopra o non furono o non apparisce fossero rigorosamente osservate.

Nè giova l'appello alla giurisprudenza di questa Corte che in altri incontri decise essere valida e regolare la citazione introduttiva del giudizio, quando erasi fatto ciò che la legge del luogo, dove è citato il convenuto, imponeva all'attore, senza necessità, per quest'ultimo, di giustificare nel susseguente giudizio di delibazione per la esecutorietà della intervenuta sentenza, lo esaurimento delle ulteriori operazioni, a mezzo delle quali le Autorità appositamente designate dovevano far pervenire a contezza del convenuto stesso l'atto in discorso. Imperocchè le addotte decisioni toccano giudizî seguìti là dove lo straniero residente all'estero è validamente citato mediante consegna di copia della citazione all'ufficio del Ministero Pubblico del luogo, sì che giustamente, adempita dall'attore codesta formalità, fu detto la citazione essere regolare e produrre il suo effetto, checchè poi avvenga dell'atto intimato. Ma questa è giurisprudenza di cui evidentemente non ricorre applicazione possibile al caso odierno, nel quale la legge austriaca vuole notificata la citazione non già al Ministero Pubblico, o ad altra autorità del luogo del giudizio, ma alla persona stessa dello straniero convenuto o, in difetto di personale intimo, per mezzo edittale.

Per questi motivi rigetta il ricorso contro la sentenza della Corte d'appello di Milano proferita dalle parti, come sovra, il ventidue e pubblicata il ventinove dicembre milleottocent'ottantasei (1886), e condanna la parte ricorrente alla perdita del deposito di multa, ed alle spese di giudizio che liquida in lire cento, riservato alla parte controricorrente ogni diritto a maggiore indennizzo a termini di legge.

Fatta e pronunciata in Torino li venticinque maggio milleottocentottantotto.

---

## 373.

Roma, 7 giugno 1888.

### Spesa degli amanuensi o commessi presso i r. Ufficî all'estero.

L'articolo 13 della Legge consolare 26 gennaio 1866 e l'articolo 15 del Regolamento 29 novembre 1870 concernente le Legazioni all'estero, lasciano a carico dei signori titolari di Missioni o Consolati, tra le altre, le spese di amanuensi e commessi. Per alcuni studî, che si stanno compiendo al Ministero, gradirei di conoscere quale spesa Ella incontra annualmente per le paghe ad amanuensi o commessi, il numero dei medesimi e l'attitudine speciale che si richiede in essi pel servizio loro affidato.

F. Crispi.

---

## 374.

Roma, 19 giugno 1888.

### Indirizzi della corrispondenza che il Ministero spedisce ai r. Ufficî all'estero.

Avendo rilevato più volte i continui e talora gravi inconvenienti a cui dà luogo la consuetudine di dirigere la corrispondenza ufficiale alla persona de' r. Agenti all'estero, ho stabilito come regola unica e generale che tutto quanto emana da questo Ministero sia indirizzato impersonalmente ai rispettivi Ufficî.

Ciò, oltrechè rendere più agevole e sollecito il lavoro di alcuni Ufficî del Ministero, quali la copisteria generale e la spedizione, servirà eziandio a dare sicura guarentigia che, anche in occasione di congedi, trasferimenti, o improvvise assenze de' titolari, la corrispondenza ufficiale giungerà senza disguidi o ritardi alla sede de' r. Ufficî.

In conseguenza, i r. Agenti daranno le opportune disposizioni per il ricevimento e l'apertura della corrispondenza ufficiale, e riterranno invece come loro carteggio particolare quant'è diretto alla loro persona.

*Il sotto-segretario di Stato*
A. Damiani.

---

## 375.

Roma, 11 luglio 1888.

**Corrispondenze dirette a privati, giacenti presso i r. Consolati.**

Consta a questo Ministero che presso parecchi de' r. Consolati giaciono da tempo non poche lettere private, ad essi pervenute per mezzo postale, e non ritirate nè reclamate mai dai rispettivi destinatarî.

Taluno dei r. Agenti ne ha, di quando in quando, coscienziosamente fatto il rinvio all'Amministrazione delle r. poste, perchè provvedesse a tenore della legge e dei regolamenti: ma i più sono quelli che le lasciano giacere neglette e dimenticate negli archivî de' propri Ufficî.

A tutela, pertanto, dei privati interessi, e al maggior prestigio del servizio postale, sento la necessità d'invitare tutti i r. Consoli a restituire senz'altro alla Direzione generale delle poste del Regno tutte le corrispondenze particolari che da qualche tempo rimangano indistribuite o dimenticate presso la sede dei rispettivi Ufficî.

Prescrivo inoltre ai medesimi come norma generale e costante per l'avvenire che, dopo un periodo dai tre ai sei mesi di giacenza, secondo i casi, vogliano rinviare agli ufficî postali del luogo le predette corrispondenze, affinchè possano poi essere comprese nei rifiuti che dalle singole amministrazioni estere vengono periodicamente spediti nel nostro paese.

*Il sotto-segretario di Stato*
DAMIANI.

---

## 376*.

*(Sentenza della Corte di cassazione di Torino).* Torino, 26 luglio 1888.

**Cittadinanza del figlio di cittadino italiano che per sanzione di legge fu privato della sua cittadinanza** (1).

SENTENZA

Sul ricorso del Ministero della guerra in persona di S. E. il Ministro tenente generale Ettore Bertolè-Viale, residente in Roma, ed il Prefetto della Provincia di Modena, rappresentati dal r. Avvocato erariale di Torino;

Contro il conte Gaetano Forni-Cervaroli, residente in Bolzano (Tirolo austriaco), rappresentato dagli avvocati Carlo Giuseppe Isnardi di Torino e Giacomo Agazzotti di Modena; e

---

(1) Cfr. *Bollettino del Ministero affari esteri*, anno 1888, ottobre.

Contro il conte Giuseppe Forni-Cervaroli, residente a Bolzano (non comparso).

*Fatto.* — L'attuale ricorrente conte Gaetano Forni-Cervaroli con atto delli 8 agosto 1886 evocava avanti il Tribunale civile di Modena il Ministero della guerra del Regno d'Italia, ed il Prefetto della Provincia di detta città di Modena.

Esponeva l'attore in detta citazione che il di lui padre conte Giuseppe, già guardia d'onore, Consigliere di Stato, e Ministro degli esteri del Duca Francesco V di Modena, allorchè sopravvennero i noti eventi politici del 1859, seguì esso Duca nell'esiglio dove richiamò la sua famiglia, stabilendo la sua dimora in Bolzano.

Osservava che per tale fatto il di lui padre predetto era rimasto colpito dai Decreti del Dittatore Farini 27 settembre e 3 ottobre 1859, pei quali era comminata la perdita della cittadinanza, fra altri, alle guardie nobili d'onore, che non rimpatriassero entro il 15 ottobre 1859 succitato: non avendo lo stesso suo padre tentato in seguito alcuna pratica per riconquistare la perduta cittadinanza.

Soggiungeva quindi che esso attore, il quale era nato in Modena nel 3 agosto 1856, seguì la sorte del genitore, e che quindi illegalmente venne inscritto nelle liste di leva della città stessa per l'anno 1876, e dichiarato renitente, secondo che era stato di recente informato, non potendosi omai a lui contendere la qualità di straniero.

E ciò stante, conchiudeva perchè si ordinasse la di lui cancellazione dalla lista dei renitenti nella classe 1856.

Si difesero li convenuti con dire che il Codice civile Estense, sotto il cui impero seguirono li fatti narrati dall'autore, non importava la perdita per di lui parte della cittadinanza italiana; e che ad ogni modo la controversia andava risoluta contro l'attore stesso in base alle disposizioni del Codice civile italiano e relative leggi transitorie.

Comparve anche in causa per intervento volontario il conte Giuseppe Forni-Cervaroli che si associò alle istanze del figlio.

L'adito Tribunale, con sentenza del 12 marzo 1887, respinse le domande dell'attore, il quale ne appellò, richiamando le conclusioni di prima istanza, ed essendosi alle conclusioni stesse nuovamente unito il di lui padre conte Giuseppe.

La Corte d'appello di Modena, colla sua sentenza or denunciata, e che è in data del 1.° agosto 1887, così pronunciò:

Reietta ogni diversa istanza ed eccezione, in riforma della sentenza del Tribunale:

Dichiarava non essere stato e non essere il conte Forni-Cervaroli, per la sua qualità di straniero, soggetto alle leggi di leva regolatrici del servizio militare nel Regno d'Italia.

Tre sono li proposti mezzi di cassazione:

1.° Violazione degli articoli 360 n. 6, 361 n. 2, Codice di procedura civile.

Perchè la sentenza non rispose alla eccezione specifica e perentoria che in atti si faceva valere dall'Amministrazione ricorrente, a quella cioè che, per espresso disposto dell'articolo 24 del Codice civile per gli Stati Estensi, il figlio minore non perdeva la cittadinanza pel fatto del padre che fosse divenuto straniero per domicilio all'estero, se non decorsi anni dieci dal giorno in cui divenisse maggiore di età.

2.° Violazione dell'articolo 4 delle disposizioni transitorie del Codice civile, falsa applicazione del principio che i figli minori seguono la condizione del padre, e violazione del già citato articolo 24 del Codice civile Estense.

Perchè la Corte d'appello, facendo condividere al figlio la condizione del padre, il quale incorse volontariamente nella perdita della cittadinanza, estese illegalmente una sanzione penale; fece pure indebitamente dipendere una qualità personale del figlio, quale è la nazionalità, dal fatto del padre contrario alla legge, e fuor di luogo invoca il principio dell'unità della famiglia, essendo il principio stesso contraddetto dalla ridetta disposizione contenuta nell'articolo 24 del Codice civile Estense.

3.° Violazione degli articoli 11 e 12 del Codice civile e dell'articolo 1.° delle disposizioni transitorie 20 novembre 1865 di detto Codice; falsa applicazione inoltre dell'articolo 2.° delle disposizioni preliminari del Codice stesso perchè, dato pure che il conte Gaetano Forni fosse divenuto straniero prima dell'attuazione del novello Codice, la Corte prefata errò pur sempre nel ritenere che il medesimo andasse esente dall'obbligo della leva, per essere divenuto straniero indipendentemente dalla propria volontà.

Il controricorrente difende la sentenza, e chiede che sia rigettato il ricorso.

La Corte

Sentita in pubblica udienza la relazione fatta dal signor Consigliere Provera del ricorso, del controricorso, della sentenza denunciata, degli atti e documenti relativi.

Ed intese le orali osservazioni degli avvocati delle parti, Martini sostituto avvocato Erariale, ed Isnardi; nonchè le conclusioni del signor Muratori sostituto Procuratore Generale favorevoli alla domanda.

Attesochè il conte Gaetano Forni-Cervaroli nacque nell'anno 1856 da padre cittadino di Modena, e quindi acquistò la stessa cittadinanza, in virtù del disposto dall'articolo 16 del Codice civile per gli Stati Estensi, stato posto in attività col primo febbraio dell'anno 1852.

Attesochè esso conte Gaetano Forni-Cervaroli venne correlativamente inscritto nelle liste di leva per l'anno 1856, e dichiarato in seguito renitente.

Attesochè il medesimo instituì il presente giudizio, nel fine che fosse dichiarato non essere egli stato soggetto alle leggi di leva regolatrici del servizio militare nel Regno d'Italia.

Assumeva egli perciò che il di lui padre, conte Giuseppe, già Guardia nobile d'onore e Ministro degli esteri del Duca Francesco V, dietro li noti eventi politici del 1859 si era allontanato da Modena e stabilito nel Tirolo Austriaco, per cui incorse nella perdita dei diritti civili e politici, comminata dai Decreti del Dittatore Farini 27 settembre e 3 ottobre 1859 alle Guardie d'onore che non rimpatriassero entro il giorno 15 ottobre suddetto.

E ne deduceva che era pure esso straniero, giacchè minorenne era stato allora condotto all'estero dal padre, di cui doveva dividere le sorti; senza che abbia poi o lui od il padre tentato alcuna pratica per riconquistare la perduta cittadinanza italiana.

Attesochè alle domande come sopra spiegate dall'attore opponeva il convenuto Ministero della guerra che nei già citati Decreti del Dittatore Farini non era statuito che la perdita della cittadinanza, in cui fosse incorso il padre, importasse pure la perdita della cittadinanza del figlio, e che nel Codice civile Estense (articolo 24) stava scritto un principio opposto, essendo ivi prescritto che il figlio minorenne non perdeva la cittadinanza pel fatto del padre che fosse divenuto straniero per domicilio all'estero, se non decorsi anni dieci dal giorno in cui divenisse maggiore di età.

Eccepiva poi lo stesso convenuto che, anche nella non ammessa ipotesi si dovesse considerare nell'epoca della leva come straniero il conte Gaetano Forni-Cervaroli, vi andava pur sempre soggetto in vista delle disposizioni contenute negli articoli 11 e 12 del vigente Codice civile; e nell'articolo 1.° delle disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice medesimo.

Attesochè il Tribunale rigettò le domande dell'attore, alle quali invece fece diritto la Corte d'appello di Modena colla sentenza ora denunciata per le seguenti testuali considerazioni:

Notava cioè la Corte prefata che, contemporaneamente al padre, divenne fin dall'ottobre 1859 pur anco straniero il di lui figlio minorenne Gaetano, perchè li figli minori seguono la condizione del padre, ed è questo un principio che fu adottato da quasi tutte le moderne leggi; che al tempo delle proscrizioni suggerì in Francia una legge per ridonare la cittadinanza ai figli dei proscritti; e che non si può disconoscere senza introdurre nelle famiglie un dualismo pericoloso, fecondo di funeste conseguenze, e senza scindere quella mèta che è la base fondamentale del buon governo della famiglia.

Avvertiva quindi che inutilmente si eccepiva che nulla di tutto ciò fosse scritto nel Codice Estense del 1852, posciachè il principio suenunciato essendo inerente alla organizzazione della famiglia, per regolare i rapporti delle parti, non aveva bisogno di alcuna specifica disposizione.

E termina con dire che indarno si richiamavano dal convenuto le disposizioni del Codice civile italiano ed anche il regolamento per la esecuzione delle leggi sul reclutamento dell'Esercito, essendo sì l'uno che l'altro emanati, dopochè il conte Gaetano Forni era divenuto straniero.

Attesochè è certamente errato in diritto il concetto principale a cui si informa la sentenza di cui si tratta, e contro la quale presentò ricorso a questa Suprema Corte il r. Ministero della guerra.

Atteso invero che, quali che siano i postulati della scienza, è compito del Magistrato di applicare la legge positiva, da cui è regolata la questione sottoposta al suo esame, sì e come è scritta; — E su questo terreno ben dovette riconoscere la stessa Corte d'appello che, per il Codice civile Estense ed il tenore dei Decreti del Dittatore Farini, la perdita della cittadinanza per parte del padre, il quale volontariamente, sia pur detto, vi incorse nella specie col non rimpatriare nel termine fissato, non si estendeva necessariamente al figlio minorenne.

Attesochè anzi in detto Codice si riscontra una disposizione, la quale rivela lo spirito contrario del legislatore, essendochè nel disciplinarsi ivi un caso pienamente analogo, l'incolato cioè del padre all'estero per cui veniva a perdere la cittadinanza (art 23) fu espressamente sancito, come già si è visto, nel successivo articolo 24 al riguardo del figlio minorenne che restava a lui riservato in proprio il lungo periodo di anni dieci, dopo compiuta la maggiore età, per spiegarsi sul ripudio della nazionalità di origine.

Attesochè in presenza di siffatta esplicita disposizione perde ogni pregio l'argomentazione svolta dalla Corte d'appello che sia un principio sostanzialmente naturale, proclamato, si dice, dalle moderni leggi, dovere il figlio seguire il domicilio e la nazionalità del padre, epperciò a sottointendersi anche nel Codice Estense.

Atteso ad ogni modo non reggere che l'invocato principio sia di diritto naturale, trattandosi unicamente della convenienza o meno di evitare che il padre ed il figlio conviventi sotto il medesimo tetto, abbiano una nazionalità diversa; tant'è che il principio anzidetto non è ammesso in Francia, ad una cui antica legge, emanata per considerazione d'indole eccezionale, pur accenna la sentenza in esame, e trovasi anche escluso dalle diverse legislazioni imperanti in Italia nell'epoca in cui seguirono li fatti li quali formano il tema del presente giudizio.

Si allude con ciò alla legge francese del 7 febbraio 1881, il cui articolo secondo venne inteso ed applicato nel senso che non diventano stranieri i figli minori di un francese naturalizzato all'estero; al diritto Romano per cui i peregrini acquistano per sè la qualità di cittadini, a meno che l'avessero chiesta ed ottenuta anche per la famiglia; al Codice civile per gli Stati parmensi ove in materia erano dettate disposizioni identiche a quelle contenute nel Codice Estense; alle leggi napoletane ove nel 1842 emanò un rescritto del Re con cui si dichiarava essere la nazionalità un diritto inerente alla persona indipendentemente dalle relazioni di famiglia, e la posteriore naturalizzazione del padre non trar seco la necessaria naturalizzazione del figlio; al Codice civile Albertino per il quale i figli nati sudditi, che seguivano fuori Stato il padre divenuto

straniero, conservavano il godimento dei diritti civili fino al termine ivi fissato; ed alla legge austriaca intorno all'emigrazione apparente dalla sovrana patente del 24 marzo 1832 pubblicata colla notificazione governativa del 15 giugno successivo, essendo ivi determinato che i figli degli emigrati non sarebbero incorsi in alcuna decadenza, se non dopo compiuta la loro maggiore età.

Attesochè fu solo il Codice civile italiano che introdusse un diritto nuovo in materia coll'articolo 11, e nel quale è prescritto che i figli minori di chi ha perduto la cittadinanza, divengono stranieri; se la riferita disposizione contenga, o meno, un vero progresso, non ispetta a questo supremo Collegio di riconoscere e stabilire: deve però notare che la medesima non può retroagire, trattandosi pur sempre della perdita di un diritto, ed applicarsi in isfregio di leggi anteriori, nella specie del Codice civile Estense, emanato sotto l'influenza di altre idee e principî, secondo che è fatto palese dall'articolo 24 del Codice stesso, stato discusso in avanti, e del quale giustamente si lamenta quindi la violazione nel secondo mezzo del prodotto ricorso.

Atteso perciò che è da annullarsi la sentenza impugnata: locchè dispensa dall'esame della tesi subordinata svolta dal ricorrente nel terzo mezzo, che cioè sia stato in ogni caso fatto mal governo dalla Corte d'Appello degli articoli 11 e 12 del vigente Codice civile, e dell'articolo 1 delle disposizioni transitorie, 30 novembre 1865, del Codice civile stesso.

Per questi motivi:

Cassa la sentenza della Corte d'appello di Modena pronunziata il 1.° e pubblicata il 5 agosto 1887 della quale si tratta;

Rinvia la causa alla Corte di Parma, affinchè provveda ai termini di diritto;

Ed ordina farsi annotazione della presente a piedi od in margine della sentenza annullata.

Spese compensate.

Fatta e pronunziata in Torino, addì 26 luglio 1888.

---

## 377.

**Roma, 8 agosto 1888.**

### Sussidî alle scuole delle corporazioni religiose italiane all'estero.

Nel corso degli studî intrapresi da questo Ministero per un generale riordinamento delle scuole italiane all'estero si presentò il quesito relativo alla utilità e alla opportunità di continuare a sussidiare le scuole mantenute dalle corporazioni religiose italiane.

Per quanto si riferisce a codesto distretto, furono ripresi in attento esame i rapporti che la S. V. ebbe ripetutamente occasione di dirigermi sulle scuole dei missionarî e su quelle delle suore italiane.

Se per queste ultime i risultati generalmente accertati sono in massima soddisfacenti, lo stesso non può certamente dirsi per le scuole affidate ai nostri religiosi, in proposito dei quali si sollevarono quindi maggiori le obbiezioni, attesa la evidente deficenza di quelle corporazioni in fatto di personale atto allo insegnamento.

Nella scarsezza tuttavia dei mezzi di cui il r. Governo può valersi per lottare contro la concorrenza che all'estero viene fatta alle scuole italiane, si venne nella risoluzione che si possa continuare l'esperimento tentato in questi ultimi anni, e consentire ancora qualche sussidio a quelle scuole, proporzionandolo alla rispettiva importanza di ciascuna di esse ed ai risultati che se ne possono attendere.

Ad assicurare però che per tal modo il r. Governo concorra a diffondere un insegnamento conforme agli intenti civili ed agli interessi nazionali, si sono stabilite talune condizioni perentorie le quali devono essere esplicitamente accettate da tutte quelle congregazioni italiane che avendo scuole all'estero, intendono che questo Ministero accordi loro il suo appoggio ed un sussidio pecuniario.

Le condizioni cui quelle associazioni devono conformarsi sono le seguenti:

1.° che la scuola sia posta sotto il patronato della Maestà del Re d'Italia e assuma il nome di *scuola italiana;*

2.° che vengano in essa adottati i programmi, i libri di testo ed i quaderni proposti dal Governo;

3.° che sia riconosciuta dai direttori e maestri della scuola, l'autorità dei Consoli, dell'Ispettore centrale e dei Direttori centrali.

Poche osservazioni basteranno a precisare sufficientemente la portata di queste condizioni.

La prima, per la quale questi istituti prendono il nome di " scuole italiane ", risponde alla semplice constatazione del vero stato delle cose, giacchè quegli istituti in fatto si dichiarano italiani, e vantano anzi di apprezzare tutta l'importanza che si deve annettere a tale qualità. Il patronato di S. M. il Re, che la scuola riconoscerebbe, non implica alcuna opposizione al principio del " *protettorato* " che quelle società religiose riconoscono per consuetudine essere ad esse esteso da Governi di altre Nazioni. Il r. Governo non intende sollevare a questo proposito la questione di tale protettorato, e solo richiede che l'istituto scolastico, cui accorda il proprio concorso, riconosca nell'augusto nome del Re d'Italia quello del suo naturale patrono.

I programmi generali che il r. Governo propone per le scuole italiane all'estero saranno specialmente compilati in vista delle condizioni in cui esse si trovano, ed ai medesimi potranno essere aggiunti, col consenso di questo Ministero, quegli insegnamenti che secondo i luoghi e la na-

tura di ogni scuola si dimostreranno necessarî. I libri di testo saranno forniti dal r. Governo gratuitamente per tutte le scuole cui accorrono allievi poveri, e questa condizione si risolve pertanto in un rilevante benefizio a favore della scuola stessa.

Finalmente, coll'ultima delle accennate condizioni, il r. Governo si assicura il mezzo di accertare che lo andamento della scuola è conforme ai proprî intendimenti, e che gli accordi pattuiti colla associazione sono scrupolosamente osservati. Ciò implica la dipendenza di quelli istituti sia dal r. Consolato, sia dal Direttore che si intenderebbe stabilire in taluni centri, con sovraintendenza sulle scuole di una data circoscrizione, sia in fine dagli Ispettori che questo Ministero incaricherà di periodiche e regolari visite alle nostre scuole.

A tradurre in atto pertanto, per questa parte, gli intendimenti del r. Governo, converrà che la S. V. si affretti a portare alla conoscenza delle corporazioni religiose italiane, aventi scuole in codesto distretto, le condizioni tassative sotto le quali potrà essere loro continuato il sussidio in passato accordato, od anche esser prese in considerazione quelle domande concrete di concorso che, a mezzo di codesto r. Consolato, intendessero di far pervenire a questo Ministero.

Attesa la necessità di prendere in proposito definitive determinazioni in tempo utile, perchè il servizio abbia a trovarsi sistemato per l'epoca della riapertura delle scuole, io sarò specialmente grato alla S. V. se vorrà insistere vivamente perchè le risposte che attenderò in proposito abbiano a giungermi il più presto possibile.

*Il sotto-segretario di Stato*
DAMIANI.

---

378.

Roma, 19 agosto 1888.

**Certificati d'origine per le merci in provenienza diretta dal luogo di produzione.**

Mi affretto a far conoscere a codesto r. Ufficio come il r. Ministero delle finanze abbia testè disposto che, a datare dal 1.° settembre prossimo, sia obbligatoria la presentazione del certificato d'origine anche per le merci che provengono direttamente dai paesi di produzione situati al di qua degli stretti di Gibilterra e di Suez.

*Il sotto-segretario di Stato*
DAMIANI.

---

## 379.

Roma, 20 agosto 1888.

**Congedi ai funzionarî diplomatici e consolari.**

Mi pregio di comunicarle un ordine del giorno relativo alle norme stabilite per i congedi:

*Ordine del giorno.*

In conformità alle deliberazioni prese dal Consiglio del Ministero, nell'adunanza del 24 giugno scorso, la durata dei congedi per gl'impiegati del Ministero, diplomatici e consolari, sarà quale è prescritta dalle leggi e regolamenti in vigore (legge 11 ottobre 1863, articoli 12 e 19; r. Decreto 25 ottobre 1863, articoli 43 e 44; r. Decreto 29 novembre 1870, articolo 28), cioè di un mese, senza prolungamenti di consuetudine o tolleranza.

Per chi si reca in patria, non si computerà nel mese il tempo necessario per il viaggio, sia all'andata che al ritorno.

Solo per causa grave, debitamente constatata (legge 11 ottobre 1863, articoli 12 e 19; r. Decreto 25 ottobre 1863, articolo 43) potrà essere accordato con Decreto ministeriale un prolungamento di un altro mese.

Chi per causa grave e constatata dovesse protrarre l'assenza oltre i due mesi, dovrà domandare l'aspettativa d'ufficio, alla decorrenza di quel termine. Se la causa consiste in ragioni di salute, potrà essere collocato d'ufficio in quella posizione.

Le Divisioni III e V, ciascuna per ciò che la concerne, invigileranno alla esatta osservanza del presente ordine del giorno, di cui notizia sarà data, con apposita circolare, ai r. funzionarî diplomatici e consolari all'estero.

*Il sotto-segretario di Stato*
DAMIANI.

---

## 380.

Roma, 20 agosto 1888.

**Rapporti bimestrali sull'emigrazione italiana all'estero.**

*Alle r. Legazioni.*

Il rapido ed imponente sviluppo preso dall'emigrazione negli ultimi anni, la necessità di ricorrere a provvide leggi che la regolino e la sottraggano ad illecite speculazioni, la vigile sollecitudine del r. Governo nell'avviarla a sicura e prospera mèta, devono far più viva nei r. Rappresentanti all'estero la cura di tenermi edotto d'ogni fatto che abbia

relazione coll'emigrazione stessa, e che valga a determinare i caratteri di ciascuna corrente emigratoria, del paese che l'accoglie, della sorte che l'attende.

A raggiungere lo scopo riescono insufficienti le notizie che finora erano trasmesse a questo Ministero, sia perchè ordinate con metodi disformi, sià perchè raccolte ad eccessivamente lunghi intervalli.

Epperò io, facendo assegnamento sullo zelo della S. V., La prego di volermi spedire *ad ogni bimestre* un rapporto sull'immigrazione italiana in codesto Stato, ricorrendo a tal fine all'opera di tutti i r. Ufficî Consolari in esso stabiliti, nonchè alle locali autorità per ciò che concerne le indicazioni statistiche che i r. Consoli non potessero, in tutto od in parte, fornire.

I dati che attendo dalla S. V. alle epoche sopra fissate sono i seguenti:

copia, corredata da opportune considerazioni, od annotazioni, di tutte le leggi, circolari e disposizioni emanate dal locale Governo, o da qualsiasi competente autorità in materia d'immigrazione, di colonizzazione, di concessioni di terre, ecc.;

copia, o sunto di contratti stipulati dai locali Governi centrali, o da quelli dei varî Stati, o delle Provincie con private Società per l'introduzione di immigranti;

elenco delle nuove colonie, o dei nuovi centri agricoli, o industriali, fondatisi durante il bimestre, o dei pubblici lavori (ferrovie, sterri, apertura di canali, ecc.) iniziati o continuati: notizie sulla regione in cui si compiono i lavori medesimi: loro importanza: garanzie d'incolumità, di protezione, d'osservanza dei contratti, accordate ai lavoratori;

considerazioni generali sui rapporti tra proprietarî e coloni: mercedi e relazioni tra queste e le locali condizioni d'esistenza;

reclami presentati a codesta r. Legazione in materia di immigrazione e colonizzazione: soluzione data ai medesimi: carattere dominante dei reclami per ciascuna regione colonizzatrice;

notizie statistiche, in armonia coll'annesso allegato;

cause dell'aumento, o della diminuzione dell'emigrazione italiana in codesto Stato: suggerimenti sull'opportunità di lasciarla libera o di frenarla.

Gli affari relativi all'emigrazione, che, durante il bimestre, avessero dato luogo ad un carteggio con questo Ministero, saranno semplicemente accennati nel rapporto bimestrale, con richiamo ai rapporti speciali che ne fecero la trattazione.

È mio desiderio che queste norme abbiano immediata ed accurata attuazione; epperò faccio raccomandazione alla S. V. di adottare tosto i provvedimenti che meglio possano condurre al raggiungimento del suindicato fine.

*Il Ministro*
F. Crispi.

**R. ............................. d'Italia**
*in .........................*

**Mesi di ..... .......... 18...**

*Italiani residenti nel*.................................................
*alla fine del bimestre precedente* . . . . . . . . . . . N.°
*Italiani immigrati nel bimestre* . . . . . . . . . . . . . »

*Totale* . . . N.°

*Italiani partiti* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »

*Rimangono* . . . N.°

*Città principali, o colonie, colla indicazione del numero d'Italiani in ciascuna di esse residenti:*

. . . N.°

*Elenco delle Società italiane di assistenza, beneficenza, mutuo soccorso, od istruzione, esistenti in ciascuna città, o colonia, con indicazione del numero di soci ascritti a ciascun sodalizio:*

*Società* ............ ...................... *in*.................... *N.°*.......

**Avvertenza.** — S'indichi se le cifre debbano ritenersi come esatte; o semplicemente approssimative, nonchè la fonte da cui furono tratte.

381.

Roma, 29 agosto 1888.

## L'emigrazione in America considerata quale mezzo per avviare scambî commerciali.

*Alle r. Legazioni e ai r. Consolati in America.*

Debbo chiamare, in especial modo, l'attenzione della S. V. sopra il fenomeno della emigrazione, considerato nei suoi rapporti con la produzione nazionale.

Ciò è tanto più necessario ora che in tutta l'Italia notasi un aumento rapido della emigrazione per l'America, e che la sospensione dei rapporti commerciali convenzionali con la Francia crea al nostro paese il bisogno imperioso di cercare nuovi sbocchi pei suoi prodotti.

Il campo di azione, in questa materia, è ampio quanto è ampio codesto continente, nel quale gli Italiani si recano in numero sempre maggiore.

Già nel 1881 il censimento degli Italiani all'estero assegnava all'America la cifra di quasi 600,000 Italiani. La nostra emigrazione per l'America è venuta crescendo da 84 mila circa nel 1882 a 172 mila nel 1887, secondo le statistiche compilate nei porti d'imbarco italiani ed esteri. I rimpatriati nel porto di Genova sono stati circa 25 mila lo scorso anno.

Grande vantaggio si avrebbe, dunque, a fornire le popolazioni italiane in America coi prodotti del suolo e dell'industria nazionali.

Lo sbocco commerciale che ci riuscisse di crearci per questa via sarebbe, inoltre, duraturo, essendochè la corrente dell'emigrazione, che le condizioni economiche dell'Italia determinano, non potrà, parmi, nè arrestarsi, nè diminuire, sopratutto fino a che duri la crisi agricola, della quale, per ora, non si può prevedere vicino il termine.

È positivo che le colonie italiane d'America non recano, oggidì, all'Italia, nel rispetto industriale e commerciale, quei vantaggi che se ne potrebbero ripromettere. Infatti, mentre l'emigrante invia, spesso, dalla America, risparmî alla famiglia od ai parenti, e questi piccoli invii formano, in capo all'anno, una cifra considerevole, non si è ancora trovato il modo di far giungere, nella quantità e con le agevolezze necessarie, dall'Italia all'emigrante quei prodotti nazionali che il suo gusto preferirebbe, e che in America non gli riesce acquistare se non difficilmente od a caro prezzo (1).

Quali sieno le ragioni di questo poco confortevole stato di cose, e se sia possibile rimediarvi è, appunto, il quesito al quale questo Ministero, coi dati che possiede, non potrebbe che incompiutamente rispondere; e perciò lo sottopone all'esame di codesto Ufficio.

Speciali investigazioni vorrei fossero consacrate ai mezzi che valsero alla Germania larga azione commerciale anche in America.

Si suppone in Italia che le cagioni, per le quali le nostre importazioni in America sono molto ristrette, siano principalmente queste:

1.° gli alti dazî d'entrata, stabiliti da quasi tutti gli Stati d'America, i quali, applicandosi a prodotti esclusivamente agricoli, quali sono i nostri, riescono, nella pratica, proibitivi;

2.° la mancanza d'una completa e forte rete di linee di navigazione a vapore fra la nostra penisola e l'America, con mezzi di trasporto e tariffe di noli appropriate al traffico cui dovrebbero servire;

3.° la scarsità, se non mancanza, di negozianti commissionarî italiani, stabiliti in America, nelle città della costa, ed atti a servire di intermediarî e quasi di anello di congiunzione fra i mercati in patria ed i consumatori delle colonie, come la mancanza o meglio il non invio di commessi viaggiatori.

Le risposte che saranno date al nostro questionario ci metteranno in grado, speriamo, di vedere quanto vi sia di vero nelle tre precedenti supposizioni; tanto più che sembra logico il domandare perchè, se i dazî

(1) V. *nota* in fine della presente circolare.

d'importazione sono eguali, e dovrebbero esserlo, per tutte le provenienze, non riescono proibitivi per la Spagna, che vi manda vini in grande quantità, e per il Belgio, la Francia, la Germania e l'Inghilterra, che vi spediscono zucchero raffinato, filati e tessuti, manifatture, macchine, ecc.

Lo stesso possiamo domandarci per la questione dei trasporti marittimi. Sebbene l'Italia non abbia Società di navigazione pari ai *Lloyd* dell'Austria e della Germania ed alle *Messageries françaises*, pur tuttavia esiste anche fra noi una certa regolarità di servizî tra le due Americhe e l'Italia, dovuta in parte alle nostre Società di navigazione e in parte a quelle estere con scali nei nostri porti. Senza dire dei servizî periodici della *Società generale di navigazione italiana* e della *Veloce* tra le regioni del Plata e i nostri porti, è grande il numero dei velieri italiani e dei piroscafi stranieri, tra cui i vapori della *Compagnia Fraissinet* in partenza da Genova, che hanno percorrenze simili. Per l'America del Nord, oltre la linea quindicinale tra Palermo e New York, mantenuta dalla mentovata *Società generale di navigazione italiana*, non poche linee di compagnie straniere mettono capo allo stesso scopo nei nostri porti, tra cui l'*Anchor Line* con viaggio settimanale tra Napoli e New York e la linea della compagnia *Fabre* di Marsiglia, in partenza mensilmente dallo stesso porto e per la stessa destinazione. E oltre ai detti piroscafi con servizio misto di passeggieri e merci, non pochi sono i legni a vela che fanno trasporto di sole mercanzie fra l'Italia e l'America; onde anche sotto il rispetto dei trasporti marittimi, sembra ovvio domandare per quali ragioni le attuali linee di navigazione, per quanto incomplete e irregolari, ma tuttavia abbastanza forti e numerose, non rispondano interamente ai bisogni delle nostre colonie, nè contribuiscano ad espandere il nostro commercio come sarebbe desiderabile.

Minori sono i dubbî sopra gli effetti prodotti dalla mancanza di case commissionarie e di commessi viaggiatori, ma non per questo può dirsi inutile qualche speciale indagine anche su tale ostacolo. È un fatto che i negozianti tedeschi all'estero hanno potuto, in questi ultimi anni, ridurre nelle loro mani molta parte del commercio che prima vi facevano gli inglesi; e ciò è dovuto, oltrechè all'invio frequente di commessi viaggiatori, alle numerose case e rappresentanze da essi fondate nei principali centri della Repubblica Argentina, del Messico, del Brasile, le quali sono oggetto di seria attenzione da parte degli stessi Americani del nord.

Al medesimo sistema, di case commerciali e di buoni commessi viaggiatori, devono la Francia e il Belgio il traffico che esercitano nelle due Americhe, di gran lunga superiore alle relazioni commerciali che vi ha l'Italia.

Tali fatti non possono a meno di suggerire la domanda, perchè dagli altri Stati siasi potuto organizzare questo sistema di case e di viaggiatori commissionarî per conto proprio, e dall'Italia no; e perchè, malgrado le gravi perdite a cui si espone il prodotto italiano spedito in America alla ventura, noi continuiamo ancora a vendere gran parte dei nostri prodotti agli incanti sulle piazze di arrivo.

Ognuno sa come la speculazione ne profitti e quali perdite deve subire il produttore italiano, se per disgrazia la sua merce vi giunga appena avariata.

Non sono forse ancora i nostri prodotti così bene confezionati a tipo fisso e qualità costante, da affidare negozianti e commissionarî che riceveranno la merce eguale al campione su cui hanno fatto la richiesta. È notorio che alcuni dei nostri vini hanno potuto, per il loro tipo invariato di fabbricazione, entrare nell'uso dei consumatori americani. Domanderemmo quali sono le cagioni che impediscono agli altri prodotti affini di ricevere un eguale trattamento.

Forse ad una parte di siffatti inconvenienti si potrebbe rimediare qualora si ottenesse, in America, dai varî Stati un qualche punto franco per il deposito di merci italiane in magazzini, sotto la permanente sorveglianza doganale, in guisa che queste non fossero tenute a pagare il dazio che al momento della immissione nel consumo del paese, e che la permanenza loro nei detti locali non aggravasse la merce che di lievi spese di magazzinaggio.

Sarebbe, probabilmente, utile imitare nell'America del sud quello che si fa ora in Europa, per la diffusione dei vini italiani, mediante la istituzione di depositi con controllo governativo in Londra, Parigi, Lucerna, Monaco di Baviera, Berlino, Francoforte sul Meno, e tra poco anche nell'America del nord, a New-York.

La creazione dei punti franchi potrebbe essere efficace, se accompagnata da razionali riduzioni e facilitazioni nei trasporti per parte delle linee di navigazione esistenti; chè sarebbe difficile, per ragione di bilancio, pensare, per ora, a crearne di nuove, occorrendo la sovvenzione.

Questi concetti intorno alla soluzione del problema ai quali ho, quasi per incidente, accennato, non debbono, però, in modo alcuno, scemare la libertà che io voglio, invece, conservata intera ai r. Ufficiali in America di esaminare la quistione, ponendosi dal punto di vista che loro sembri più adatto alla chiara e sistematica trattazione di essa.

Avrò anzi grato che, senza preoccuparsi delle opinioni qui accennate, i r. Ufficî in America se ne allontanino, liberamente, quando ciò loro sembri necessario, per esporne altre corrispondenti in tutto al loro modo di vedere.

Raccomando a codesto Ufficio di svolgere l'argomento con bastante ampiezza e corredo di dati e considerazioni pratiche, perchè io possa dai rapporti consolari ricavare gli elementi per le proposte concrete che vorrei poter fare al Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Prego, infine, codesto Consolato di voler distribuire gli esemplari, qui uniti, della presente circolare ai r. Uffizî dipendenti, desiderando io che ancor essi prendano parte, con i loro studî, con le loro indagini, con le loro memorie, all'inchiesta che inizio sull'argomento.

*Il sotto-segretario di Stato*
DAMIANI.

## NOTA (1).

A meglio giustificare i dubbi enunciati e le ragioni della presente inchiesta possono valere, incidentalmente, anche le seguenti osservazioni.

Mentre la colonia italiana è la più numerosa nell'Argentina, e grande pure è altrove il numero dei nostri connazionali, specie agli Stati Uniti, reca non poca meraviglia il vedere quanto sia scarso tra essi il consumo dei nostri prodotti, a cui dovrebbero avere il gusto abituale e sentirsi più inclinati che ai prodotti stranieri.

La scarsezza di consumo dei nostri manufatti può avere spiegazione nel fatto che una gran parte della popolazione italiana in America è povera e disseminata in larghissimi territori, ed anche per la inferiorità economica del nostro paese, di fronte ad altri più ricchi di capitali e industrialmente più potenti; i quali per ciò possono essere in grado di smerciarvi tessuti e manifatture a miglior mercato; ma non si spiega altrettanto facilmente la concorrenza nel campo agricolo, verso un paese che è pure principalmente agricolo come il nostro.

Benchè non si possa stabilire un costante e regolare rapporto fra l'importanza numerica delle colonie e il quantitativo degli scambi fatti colle medesime dai paesi d'origine, nondimeno l'Italia potrebbe aspettarsi, dall'espandersi continuo dei suoi cittadini all'estero, un maggiore incremento dei suoi commerci cogli Stati nei quali essi sono in numero più ragguardevole.

Ecco frattanto un parallelo fra l'emigrazione e l'importanza del commercio d'Italia ed alcuni altri Stati coll'Argentina, coll'Uruguay e cogli Stati Uniti. Prendiamo le cifre dalle sole statistiche americane, per evitare le discordanze tra le varie fonti. Omettiamo le ultime tre cifre, ossia scriviamo soltanto i milioni e le migliaia di lire.

Cominciamo dall'Argentina:

| | Importazione nell'Argentina — Anno 1886 | | Esportazione dall'Argentina — Anno 1886 |
|---|---|---|---|
| dall'Italia. . . . . . . | 23,235 | per l'Italia . . . . . | 12,380 |
| dalla Francia . . . . . | 85,010 | per la Francia . . . | 111,710 |
| dal Belgio . . . . . . | 39,105 | per il Belgio . . . . | 54,620 |
| dalla Spagna . . . . . | 18,585 | per la Spagna . . . | 5,830 |
| dalla Gran Brettagna . | 167,160 | per la Gran Brettagna | 50,355 |
| dalla Germania . . . . | 40,220 | per la Germania . . | 34,755 |

L'immigrazione nell'Argentina sarebbe stata, nel 1887, di 103,016 individui, di cui 65 per cento dall'Italia.

L'Italia avrebbe adunque, nel 1887, il 65 per cento dell'immigrazione, mentre per il 1886, sommando insieme l'importazione (22,235,000) coll'esportazione (12,380,000) avrebbe in complesso solamente 5. 49 per cento del totale commercio fra l'Argentina e l'Europa.

Continuiamo il parallelo fra le sole proporzioni, omettendo di riprodurre le cifre effettive degli immigranti delle varie nazionalità e del commercio.

Quanti immigranti nell'Argentina dei singoli Stati europei e quanta parte prende il commercio dei rispettivi Stati nel totale commercio fra l'Europa e l'Argentina?

| | Per cento immigranti — Nel 1886 | | Per cento immigranti — Nel 1887 | | Per cento del commercio fra l'Europa e l'Argentina — Nel 1886 |
|---|---|---|---|---|---|
| Italia . . . . . . | 66 — | . . . . | 65 — | . . . . | 5. 49 |
| Francia . . . . . | 7 — | . . . . | 7 — | . . . . | 30 — |
| Belgio. . . . . . | 0. 73 | . . . . | 0. 80 | . . . . | 14 — |
| Spagna . . . . . | 15 — | . . . . | 15 — | . . . . | 3. 76 |
| Gran Brettagna. . | 2. 56 | . . . . | 1 — | . . . . | 33 — |
| Germania . . . . | 1. 72 | . . . . | 1. 30 | . . . . | 11 — |

---

(1) Questa *nota* non è del compilatore della *Raccolta*, ma fa parte del testo stesso della circolare.

Facciamo un confronto simile per l'Uruguay:

| | Per cento immigranti Nel 1886 | | Per cento immigranti Nel 1887 | | Per cento del commercio fra l'Europa e l'Uruguay Nel 1886 |
|---|---|---|---|---|---|
| Italia | 44.83 | .... | 42 — | .... | 7 — |
| Francia | 8.14 | .... | 6 — | .... | 20 — |
| Belgio | 0.17 | .... | 0.23 | .... | 16.60 |
| Spagna | 21 — | .... | 26 — | .... | 8 — |
| Gran Brettagna | 6.71 | .... | 3.34 | .... | 38 — |
| Germania | 3.77 | .... | 2.33 | .... | 9 — |

Facendo il medesimo confronto riguardo agli Stati Uniti, troviamo:

| | Per cento immigranti Nel 1886 | | Per cento immigranti Nel 1887 | | Per cento del commercio fra l'Europa e gli Stati Uniti Nel 1886 |
|---|---|---|---|---|---|
| Italia | 7.93 | .... | 9.10 | .... | 3.30 |
| Francia | 1.06 | .... | 1.10 | .... | 11.40 |
| Belgio | 0.43 | .... | 0.58 | .... | 3.51 |
| Spagna | 0.12 | .... | 0.09 | .... | 3.20 |
| Gran Brettagna | 32.84 | .... | 35.34 | .... | 55.20 |
| Germania | 22.39 | .... | 21.90 | .... | 14.36 |
| Austria | 10.41 | .... | 7.69 | .... | 1 — |
| Svizzera | 1.17 | .... | 1.30 | .... | 1.60 |

Da ciò apparisce quanto siano lontane le cifre del commercio internazionale dal seguire le proporzioni dell'emigrazione. La Francia ha un grande commercio coll'America e un'emigrazione minima.

Nell'America meridionale il capitale è ad interesse altissimo; da noi pure è ad interesse assai elevato; in Inghilterra, in Francia, in Belgio, in Olanda si ha il denaro al 3 per cento; questi ultimi paesi possono vincere nella lotta, avvantaggiati anche dal grande *fattore del tempo*, che ha servito a fortificare le industrie, a dare un assetto stabile alle officine, alle correnti commerciali, ecc.

Per chiudere questi cenni relativi all'emigrazione in relazione al commercio, facciamo seguire alcune cifre che dimostrano l'aumento avvenuto nell'emigrazione italiana, soprattutto nelle Provincie venete, nei primi tre mesi di quest'anno, in confronto ai primi tre mesi del 1887:

| | 1° trimestre 1887 — Emigrazione | | | 1° trimestre 1888 — Emigrazione | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | propria | temporanea | totale | propria | temporanea | totale |
| Lombardia | 2,690 | 3,537 | 6,227 | 3,782 | 2,624 | 6,406 |
| Veneto | 3,951 | 21,604 | 25,555 | 19,361 | 23,950 | 43,311 |
| Campania | 6,970 | 538 | 7,508 | 8,176 | 899 | 9,075 |
| Calabrie | 2,310 | 39 | 2,349 | 3,995 | 30 | 4,025 |
| Regno | 28,161 | 31,517 | 59,678 | 49,950 | 32,333 | 82,283 |

382.

Roma, 11 settembre 1888.

**Notizie private sui cittadini italiani dimoranti all'estero.**

L'aumento continuo dell'emigrazione italiana rende sempre maggiore il numero di coloro che, dalle varie Provincie del Regno, si rivolgono al r. Governo per avere notizie di connazionali recatisi all'estero.

Genitori privi da qualche mese di lettere del proprio figlio, mogli cui il marito non manda più il promesso sussidio, Sindaci ai quali occorre conoscere l'attuale residenza di un antico loro amministrato, famiglie cui preme sapere che cosa sia avvenuto di un parente dimenticato, il cui intervento sia ora necessario per la sistemazione dei loro affari nel Regno, creditori alla ricerca di vecchi debitori che sperano arricchiti dalla lontananza; tutte queste ed altre simili categorie di persone, cui l'interesse e l'affetto richiami alla memoria un assente, di cui non si ha più contezza, fanno istanza perchè si promuovano ricerche per sapere se la persona che sta loro a cuore sia in vita, se stia bene, se abbia fatto fortuna, dove abiti, perchè non scriva, perchè non mandi più il promesso sussidio, ecc.

Secondo le norme finora in uso, tali istanze, ricevute dai Sindaci, vengono trasmesse alle Sotto Prefetture ed alle Prefetture, e da queste inoltrate a questo Ministero, il quale, dopo aver promosso a mezzo dei r. Agenti diplomatici e consolari le relative indagini ed averne conosciuto il risultato, lo fa comunicare, a sua volta, all'interessato pel tramite della Prefettura, della Sotto Prefettura e del Sindaco. Il lungo giro di andata e ritorno imposto in tal guisa a tali pratiche, ha non solo l'inconveniente di ingombrare gli archivî del Ministero di carte personali, che non hanno alcun valore per l'amministrazione dell'estero, ma anche quello molto maggiore di ritardare la partecipazione delle notizie a coloro che le richiesero, e che solo hanno interesse di averle con la maggior sollecitudine possibile.

Mi è parso per tanto evidente la convenienza di rendere più semplice e più spedito, per quanto è possibile, questo servizio, sopprimendo il passaggio delle notizie private pel tramite di questo Ministero, ed autorizzando i r. Agenti diplomatici e consolari da un lato, e i r. Prefetti e Sotto Prefetti del Regno dall'altro a corrispondere direttamente fra loro in questa materia.

Dopo presi i necessari accordi col r. Ministero dell'interno (1), mi pregio pertanto di invitare la S. V. a voler d'ora innanzi rispondere direttamente alle domande di notizie private, che Le saranno per essere rivolte dalle r. Prefetture e Sotto Prefetture del Regno, avendo però presente le seguenti avvertenze:

---

(1) Tali accordi risultano dalla circolare che segue, che si riproduce per maggiore chiarezza.

1. L'autorizzazione di diretta corrispondenza fra i r. Uffici all'estero e quelli del Regno è limitata alle notizie private della natura di quelle accennate in principio della presente circolare, e resta rigorosamente escluso dalla medesima qualsiasi altro argomento di cui spetta la cognizione a questo Ministero. È superfluo accennare che da essa restano pure escluse le richieste di atti di stato civile, i quali, sebbene domandati da privati, devono continuare a passare per questo Ministero, sia per essere legalizzati, sia per assicurare e render facile ai r. Agenti all'estero il rimborso delle spese all'uopo occorrenti.

2. Qualora, dalle informazioni assunte in seguito a diretta domanda di una Prefettura o Sotto-Prefettura, venisse a risultare alcuna cosa che potesse interessare il pubblico servizio od i rapporti internazionali, la S. V., invece di rispondere direttamente all'Ufficio richiedente, ne riferirà al Ministero, indicando chiaramente il nome di detto Ufficio, la data e la numerazione della lettera contenente la richiesta, affinchè, dopo presa cognizione della cosa, io possa fargli le opportune comunicazioni.

3. Avvenendo che Ella non sia in grado di rispondere, perchè la persona di cui si domandano notizie si trova fuori della giurisdizione di codesto ufficio, Ella avrà cura di rimetter la lettera ricevuta al detto Ufficio diplomatico o consolare competente, con incarico di darvi corso e di riferire direttamente a chi la trasmise.

*Il sotto-segretario di Stato*
DAMIANI.

---

383*.

(*Ministero dell'interno*). Roma, 17 settembre 1888.

**Diretta corrispondenza fra i r. Agenti diplomatici e consolari e i Prefetti e Sotto-Prefetti per il servizio delle notizie private dei nazionali all'estero.**

*Ai Prefetti del Regno.*

All'intento di rendere più semplice e spedito il servizio delle notizie private chieste da congiunti, da Sindaci, da creditori, sul conto di cittadini italiani stabiliti all'estero, si è determinato da questo Ministero, d'accordo con quello degli affari esteri, che i r. Agenti diplomatici e consolari da un lato, e i Prefetti e Sotto-Prefetti dall'altro, debbono corrispondere direttamente tra loro in questa materia, anzichè per il tramite dei Dicasteri centrali, come si è usato finora.

Questa corrispondenza diretta deve limitarsi agli affari di carattere puramente individuale e privato. Qualsiasi altro argomento resta escluso.

Rimangono pure escluse le richieste di atti di stato civile, i quali, sebbene domandati da privati, devono continuare a passare pel Ministero degli affari esteri, sia per essere legalizzati, sia per assicurare o rendere facile ai r. Agenti all'estero il rimborso delle spese all'uopo occorrenti.

Perchè i signori Prefetti conoscano a quale dei r. Rappresentanti diplomatici e consolari debbano, nei singoli casi, rivolgersi, unisco alla presente circolare l'elenco dei r. Uffici all'estero colla rispettiva circoscrizione. Nel corrispondere coi medesimi i signori Prefetti si atterranno alle avvertenze seguenti:

1.° Le lettere dirette ai r. Agenti all'estero dovranno avere il seguente indirizzo:

*Alla r. Legazione d'Italia in* . . . . .

oppure:

*Al r. Consolato d'Italia in* . . . . .

2.° Ne' paesi dove esiste contemporaneamente una r. Legazione e un r. Consolato, le richieste dovranno rivolgersi a quest'ultimo, essendo la materia di cui si tratta di speciale competenza dei r. Consoli, e le r. Ambasciate o Legazioni non sono tenute ad occuparsene, se non in quei rari casi in cui non esista sul luogo un r. Consolato.

3.° Se il connazionale di cui si chiede notizia risiede in località ove esiste un r. Vice-Console o una Agenzia consolare, non si dovrà corrispondere direttamente coi medesimi, ma sibbene col Consolato da cui essi dipendono, come si rileva dall'elenco unito.

4.° È indispensabile che le richieste di notizie siano accompagnate dalle maggiori possibili indicazioni, onde i r. Agenti all'estero siano messi in grado di rintracciare le persone che si ricercano.

Perciò gli interessati dovranno essere invitati a fornire maggiori dati, quando non bastino quelli che essi hanno somministrato.

5.° La precisione delle indicazioni è specialmente necessaria per le notizie da chiedersi in America. Ivi la vastità dei territorî e la organizzazione amministrativa, tanto diversa dalla Europea, rendono malagevole la ricerca di uno straniero senza il sussidio di dati esatti.

6.° Generalmente, per la ricerca all'estero di una persona, conviene che vengano possibilmente fornite le seguenti indicazioni:

*a*) cognome, nome e paternità;

*b*) età e luogo di nascita;

*c*) condizione, se celibe o no;

*d*) professione, o mestiere;

*e*) la direzione presa nello allontanarsi dal Regno, e il luogo di residenza all'estero col più preciso indirizzo;

*f*) il nome e l'indirizzo delle persone colle quali emigrò dall'Italia e con cui convive o abbia convissuto all'estero, e, in genere, qualsiasi

altra indicazione che possa mettere meglio sulle traccie della persona che si ricerca.

7.° Le lettere indirizzate ai r. Agenti all'estero dovranno sempre essere affrancate, conforme già venne raccomandato.

I signori Prefetti si compiaceranno di partecipare ai Sotto-Prefetti e Sindaci della Provincia le disposizioni surriferite, avvertendo che le medesime avranno vigore dal 1.° gennaio 1889, potendosi ritenere che, a quell'epoca, anche i r. Consolati più lontani saranno informati di queste innovazioni nel servizio per la somministrazione delle notizie private.

*Pel Ministro*
L. Berti.

---

## 384.

Roma, 25 settembre 1888.

### Viaggi degli impiegati per ragioni di servizio.

A tutela della esatta osservanza delle vigenti norme pei viaggi a prezzo ridotto degli impiegati di questo Ministero e carriere dipendenti, si è convenuto, d'accordo col r. Ispettorato generale delle strade ferrate, di adottare le seguenti disposizioni:

1.° Nei viaggi per ragione di servizio è vietato l'uso dei libretti e delle dichiarazioni;

2.° I Decreti per il pagamento delle indennità di viaggio non hanno corso, se alle corrispondenti tabelle non ha apposto il suo visto il funzionario incaricato di rilasciare le dichiarazioni, per attestare che in questi viaggi l'impiegato non si è valso della dichiarazione o del libretto;

3.° Gli impiegati devono presentare i loro libretti al rispettivo Capo d'ufficio ed al funzionario incaricato di rilasciare le dichiarazioni, ogni qualvolta sia opportuno di esaminarli.

*Il sotto-segretario di Stato*
Damiani.

---

## 385.

Roma, 6 novembre 1888.

### Divieto ai funzionari dipendenti dal Ministero di esercitare il commercio, l'industria, ecc.

Le *Norme di disciplina* per gli impiegati del Ministero degli affari esteri (Amministrazione centrale, Legazioni e Consolati), approvate con r. Decreto 24 giugno 1888, al sesto capoverso dell'art. 8 vietano agli im-

piegati di esercitare il commercio e l'industria, sia direttamente, sia indirettamente, come anche di assumere qualità di consigliere d'amministrazione o di sorveglianza, od altro qualsiasi ufficio, sia o no retribuito, in Società commerciali od industriali.

Le ragioni che dettarono cotesta disposizione sono palesi, e la disposizione stessa è chiara così che mi dispensa da ogni spiegazione o commento.

Mi limiterò, quindi, a richiamare i signori impiegati dipendenti da questo Ministero, a qualunque carriera, grado e classe essi appartengano, alla esatta osservanza di questa disposizione, non senza far loro presente che, contravvenendo, essi si rendono passibili delle pene disciplinari comminate coll'art. 17 e seguenti delle norme disciplinari in discorso.

Poichè, però, può darsi che prima della promulgazione delle norme suddette, taluni impiegati abbiano intrapreso qualche commercio o qualche industria, desidero di avere da ciascuno di essi particolareggiate informazioni intorno alla natura ed entità del commercio od industria esercitato, e sovratutto dell'epoca in cui, senza grave loro danno, potranno cessare da tale esercizio.

*Il sotto-segretario di Stato*
DAMIANI.

---

## 386.

Roma, 7 novembre 1888.

**Norme per la corrispondenza diretta fra il Ministero della guerra e i r. Ufficî all'estero per quanto si riferisce alla leva ed al servizio militare degli Italiani all'estero.**

In seguito ad accordi intervenuti fra questo Ministero e quello della guerra (1), si è stabilito che, dal 1.° gennaio 1889, tutto ciò che riguarda la leva degli Italiani dimoranti all'estero, sarà oggetto di diretta corrispondenza fra quel Ministero ed i r. Agenti diplomatici e consolari.

Le materie che dovranno formare oggetto di questa diretta corrispondenza si possono riassumere nei seguenti capi:

1.° Precetti di leva;
2.° Visite d'inscritti;
3.° Renitenti;
4.° Chiamate degli inscritti alla leva;
5.° Chiamate delle classi all'istruzione;
6.° Elenchi de' giovani soggetti alla leva;

---

(1) Tali accordi risultano dalla circolare che segue, che si riproduce per maggiore chiarezza.

7.° Militari in congedo illimitato;

8.° Volontariato;

9.° Quesiti e dubbî su casi speciali dipendenti da tali materie.

Tale innovazione è stata convenuta fra le due Amministrazioni nell'intendimento di dare un corso più sollecito agli affari di leva e di servizio militare, e per evitare il ritardo, spesse volte assai dannoso, che deriva dal passaggio della corrispondenza relativa pel tramite di questo Ministero, il quale, del resto, non ha in quel ramo di servizio competenza alcuna: mentre, trattandosi di operazioni che debbono essere compiute a termine fisso, è necessario che tutto proceda colla maggiore possibile sollecitudine.

Questa essendo la ragione che ha determinato il provvedimento in discorso, tale corrispondenza diretta deve ritenersi intesa per gli affari correnti di sopra enumerati, giacchè questo Ministero continuerà ad occuparsi, come per lo passato, di quei casi speciali che, pur essendo attinenti al servizio militare, possono dar luogo a questioni di nazionalità, ad interpretazione di trattati ed a studî di questo genere, nei quali la sua competenza è particolarmente indicata.

Il Ministero della guerra non mancherà di dare alla S. V. quelle istruzioni che stimerà opportune pel buon andamento della corrispondenza stessa, indicandoLe, in pari tempo, in quali casi, e per quali affari, potrà essere consentita la corrispondenza diretta colle autorità militari dipendenti e con quelle di leva.

A me non resta se non aggiungere, per opportuna di Lei intelligenza e norma, che le spese di posta per tale carteggio continueranno a rimanere a carico di questo Ministero; epperò nessuna innovazione dovrà essere fatta al riguardo dai r. Agenti all'estero.

Per quanto poi concerne i moduli che sono forniti alle r. cancellerie consolari per tale ramo di servizio, la S. V. dovrà farne richiesta in avvenire al Ministero della guerra (Direzione generale leva e truppa).

*Il sotto-segretario di Stato*
DAMIANI.

---

## 387*.

*(Ministero della guerra).* Roma, 7 novembre 1888.

**Diretta corrispondenza fra i r. Agenti diplomatici e consolari e il Ministero della guerra per la leva e il servizio militare dei nazionali all'estero.**

*Ai Prefetti del Regno.*

Il sottoscritto avverte i signori Prefetti e Sotto-Prefetti che, dal 1.° gennaio prossimo, in seguito ad accordi passati col Ministero degli affari

esteri, questo della guerra corrisponde direttamente con i r. Agenti diplomatici e consolari italiani all'estero, per tutto ciò che ha tratto alla leva ed al servizio militare in genere dei cittadini italiani residenti fuori del Regno, corrispondenza che per lo passato era fatta a mezzo del Ministero esteri predetto.

*Pel Ministro*
F. Torre.

---

388.

**Roma, 8 novembre 1888.**

**Notizie sul commercio vinicolo all'estero** (1).

Per aderire ad un desiderio della benemerita Società generale dei viticoltori, ed allo scopo di dare un sicuro indirizzo agli esportatori di vini nazionali e d'incoraggiare la loro iniziativa, prego la S. V. di fornire risposta ai seguenti quesiti:

1.° Qual'è l'importanza del consumo dei vini in cotesto distretto consolare?

2.° Quali sono le qualità di vini più apprezzate costì, da dove provengono, e quali ne sono i principali importatori?

3.° Sono state fatte prove per importare vini italiani? In caso affermativo, da chi e con quali risultati; in caso negativo, quali sono le maggiori difficoltà che si crede vi si oppongano?

4.° Quali sarebbero, in cotesto distretto consolare, le due o tre ditte serie, oneste e pratiche del commercio vinicolo, cui si potrebbero indirizzare campioni od affidare piccole partite di vino da vendersi in commissione?

5.° Vi è motivo a sperare di poter avviare una potente corrente di smercio, se si mandasse costì un enotecnico, che informasse ed agisse come quelli che già si trovano a Lucerna, Monaco, Bruxelles, Londra, ecc.?

6.° A quanto ammonta complessivamente il dazio d'entrata e di consumo per il vino nelle varie città di cotesto distretto consolare, e quali sono le modalità di pagamento? Quali sono tutte le altre spese, di trasporto, deposito, ecc., cui debbono sottostare su cotesto mercato gl'importatori di vino?

*Il sotto-segretario di Stato*
Damiani.

---

(1) La presente circolare è *periodica*. Si dirige ogni anno ai r. Agenti diplomatici e consolari in forma press'a poco identica. Per brevità si omise per gli anni precedenti, e si ometterà per i seguenti.

---

## 389.

Roma, 12 novembre 1888.

### Duplicati de' certificati d'origine (1).

Essendosi dato più volte che furono richiesti ai r. Consoli dai mittenti dei duplicati di certificati d'origine, debbo far noto alla S. V. che, in simili casi, non occorre che il documento sia rilasciato gratuitamente; giacchè l'esenzione da tassa, assicurata, per tali atti, nell'interesse del commercio in generale, dal trattato commerciale del 7 dicembre 1887 fra l'Italia e l'Austria-Ungheria, e vigente quindi per tutti gli Stati che hanno diritto al trattamento della Nazione più favorita (2), non può essere reclamata quando si tratti di duplicati, che si rilasciano nell'interesse particolare dei singoli negozianti.

Ella quindi potrà percepire d'ora innanzi, pel rilascio di duplicati di certificati d'origine, il diritto stabilito dalla tariffa consolare in vigore.

Senonchè, potendo avvenire che tali duplicati vengano richiesti per coprire con essi merci similari francesi, occorre che sopra i medesimi facciasi espressa menzione che si tratta di *duplicati*.

*Il sotto-segretario di Stato*
DAMIANI.

---

## 390.

Roma, 12 novembre 1888.

### Altri ufficî tenuti da impiegati dipendenti dal Ministero.

Le *Norme di disciplina* per gli impiegati del Ministero degli affari esteri (Amministrazione centrale, Legazioni e Consolati), approvate con r. Decreto del 24 giugno 1888, proibiscono coll'articolo 8 (6.° capoverso) agli impiegati stessi di assumere altri incarichi pubblici, salvo che il Ministro a ciò li autorizzi, dopo riconosciuta la compatibilità della nuova mansione coll'interesse dello Stato e col servizio obbligatorio.

Importa pertanto di conoscere con precisione quali fra gl'impiegati dipendenti abbiano altri ufficî; quali siano codesti ufficî e la natura loro, cioè, se gratuiti o retribuiti e in qual misura, affinchè si possa giudicare della compatibilità loro coll'esercizio delle pubbliche funzioni.

---

(1) La presente circolare resta abrogata per le disposizioni della successiva 23 gennaio 1889. Cfr. anche la successiva 12 ottobre 1889.

(2) Il trattato 7 dicembre 1887 con l'Austria-Ungheria è scaduto, e fu sostituito dal trattato 7 dicembre 1891, pur esso ora in scadenza e in fase di rinnovazione. Un nuovo trattato è stato conchiuso dai negoziatori in questi giorni (21 settembre 1904) a Vallombrosa; ma esso sarà preceduto da un breve periodo di regime provvisorio.

A tal uopo trasmetto alla S. V. uno specchietto nel quale dovranno, da Lei e dai suoi dipendenti, essere consegnate le desiderate indicazioni, e Le sarò grato se vorrà restituirmelo con qualche sollecitudine, debitamente riempiuto.

Benchè nelle *Norme di disciplina* sia determinato che l'autorizzazione è di pieno diritto acquisita, quando si tratti dell'assunzione all'ufficio di consigliere comunale o di consigliere provinciale, gradirò tuttavia di avere anche codesta indicazione.

Non occorre avvertire che, d'ora innanzi, dovrà essere riportata l'autorizzazione ministeriale preventiva all'accettazione di consimili ufficî, e che è obbligo dei signori Capi d'ufficio di curare l'esatto adempimento di codesta disposizione.

*Il sotto-segretario di Stato*
DAMIANI.

---

391.

Roma, 14 novembre 1888.

**Rilascio gratuito di certificati d'origine.**

Dai conti trimestrali, pervenuti alla Ragioneria di questo Ministero, risulta come in varî r. Consolati all'estero si percepisca un diritto pel rilascio dei certificati d'origine per le merci che si spediscono in Italia.

Mi preme quindi, nell'interesse del commercio, già abbastanza intralciato dall'obbligo della presentazione di tali certificati, dichiarare nuovamente alla S. V., come già feci colla circolare del 17 marzo, che i certificati d'origine debbono essere rilasciati *gratuitamente* nell'Austria-Ungheria e in tutti quegli Stati che godono del trattamento della Nazione più favorita con l'Italia, e quindi può dirsi in tutti quelli che hanno con l'Italia stessa una convenzione o patto commerciale. Su detta circolare prego la S. V. di richiamare ancora una volta l'attenzione dei r. Agenti da Lei dipendenti.

Pei soli *duplicati* dei certificati predetti, i r. Agenti possono percepire il diritto stabilito dal n. 65 della vigente tariffa consolare, annessa al r. Decreto 18 marzo 1886 (1), e ciò in conformità alla mia precedente circolare, a questo stesso oggetto, del 12 novembre u. s.

*Il sotto-segretario di Stato*
DAMIANI.

---

(1) Come fu avvertito già, la *Tariffa consolare* ora vigente è quella del 10 agosto 1890.

## 392.

Roma, 27 novembre 1888.

**Rinnovazione annua della numerazione della corrispondenza ufficiale** (1).

È conforme allo spirito delle nuove disposizioni in ordine alla numerazione e registrazione della corrispondenza ufficiale, ed è effettivamente implicito nelle circolari emanate nel presente anno, che la numerazione progressiva de' dispacci, note e rapporti, sia per il Ministero, che per i r. Ufficî all'estero, ricominci ogni anno da capo.

Ho nondimeno rilevato che, nel corso del presente anno, parecchi dei r. Agenti hanno creduto di dover interrompere la predetta numerazione ad ogni mutamento de' titolari dell'Ufficio, accennando per tal via a continuare l'antico sistema, secondo il quale, non ad ogni capo d'anno, ma ad ogni succedersi de' Capi delle missioni diplomatiche e consolari, si ricominciava una nuova serie di corrispondenza.

Avvicinandosi pertanto il termine del presente anno, mi sono indotto ad impartire sull'argomento istruzioni uniformi a tutti i r. Agenti, rispondendo per tal guisa a quanti di essi mi hanno, direttamente o indirettamente, interpellato in proposito.

Col primo del prossimo gennaio dovrà rinnovarsi da capo in tutti i r. Ufficî la numerazione progressiva di *protocollo* e di *registro generale*, nonchè quella di *rapporto*, lasciando soltanto indefinitamente continuare quella delle *posizioni* o *incartamenti* dell'archivio; nè alcuna interruzione si dovrà fare se nel corso dell'anno avvenissero mutamenti nei titolari dei singoli Ufficî.

La ragione di queste prescrizioni è in sè ovvia, e logicamente deriva dal nuovo sistema di numerazione e registrazione che, con felice risultato, ho fatto inaugurare fin dall'aprirsi del corrente anno. Mi dispenso, per conseguenza, dal dilungarmi in proposito, solo aggiungendo che nessuna difficoltà ne potrà conseguire all'atto della redazione de' verbali d'assunzione d'ufficio, bastando far rilevare nei medesimi l'ultimo numero con cui si chiude la serie in corso della corrispondenza ricevuta dal titolare cessante, nonchè di quella dal medesimo spedita.

*Il sotto-segretario di Stato*
DAMIANI.

---

(1) Anco la presente circolare è sempre e integralmente in vigore, e costituisce pur essa la base dell'attuale sistema di corrispondenza: se ne raccomanda perciò la esatta e continuata osservanza da parte de' r. Uffici diplomatici e consolari.

393.

Roma, 28 novembre 1888.

**Modificazioni al Regolamento per l'esecuzione della Legge 28 gennaio 1866 sull'ordinamento del servizio consolare (contabilità).**

In seguito alla innovazione apportata nel servizio, tra questo Ministero ed i dipendenti Agenti all'estero, di cui nelle circolari del 20 febbraio e del 24 aprile decorsi, si rendeva necessario di modificare alcuni articoli del Regolamento per l'esecuzione della Legge 28 gennaio 1866 sull'ordinamento del servizio consolare, e più specialmente sulle disposizioni contenute nel capo II, titolo III, circa al modo di tenere la contabilità. Taluni articoli subirono per tal modo una lieve variante, taluni altri però furono sostanzialmente modificati.

Si è ravvisato innanzi tutto che il periodo di un anno concesso a certi Uffici per la trasmissione dei conti al Ministero, sì attivi che passivi, era eccessivo, e si prescrisse perciò all'art. 307 che la maggior dilazione per la resa dei conti non possa eccedere un semestre.

L'antico articolo 312 del citato Regolamento prescriveva che la trasmissione degli stati di cui all'articolo 307 si facesse nel primo trimestre successivo a quel periodo di tempo a cui si riferiva la contabilità.

Questa disposizione faceva sì che l'Agente inviasse l'ultimo giorno del trimestre successivo gli stati della contabilità, e con questo egli si credeva di aver ottemperato a quanto era prescritto in materia; quegli stati arrivavano al Ministero due ed anche tre mesi dopo la loro spedizione, e ne avveniva che il trimestre scaduto il 31 marzo si spedisse il 30 giugno e giungesse a destino sul finire d'agosto od anche a settembre inoltrato.

A quanto è detto nell'articolo 312, ora modificato, si potrebbe per avventura obbiettare che non sarebbero giunte al Consolato le contabilità delle Agenzie per farne la spedizione con quella del Consolato, ma questa obbiezione vien meno, potendo le contabilità delle Agenzie essere riassunte cogli stati del Consolato relativi al trimestre in cui giunsero all'ufficio principale, indicando perciò sempre il periodo di tempo al quale si riferiscono.

Il Ministero desidera che i conti degli Agenti all'estero siano in perfetta regola nei periodi determinati, epperò intende di mantenere rigorosamente la prescrizione di quest'articolo.

Coll'ultimo comma dell'articolo 317 si dispone, in massima, che sarà inviata agli Agenti la situazione del conto-corrente che li riguarda, unendola al dispaccio di liquidazione della contabilità trimestrale o semestrale. Ciò però non toglie che si spedisca anche più di frequente il conto-corrente, a seconda delle partite che vi fossero state inscritte, e sulle quali si creda opportuno di dare spiegazioni agli Agenti.

Alla presente è unita copia delle modificazioni arrecate al Regolamento per l'esecuzione della Legge 28 gennaio 1866 sull'ordinamento consolare, e del r. Decreto del 5 settembre 1888, che le approva.

*Il sotto-segretario di Stato*
DAMIANI.

---

394.

Roma, 8 dicembre 1888.

**Conti-correnti. — Facoltà ai r. Agenti diplomatici e consolari all'estero di trarre cambiali sulla Banca nazionale.**

Nell'intento di agevolare ai r. Agenti all'estero il prelevamento delle somme depositate alla Banca nazionale del Regno d'Italia, specialmente per quelli residenti in città dove l'uso della piazza commerciale accetta con difficoltà i *chèques* staccati dal libretto di cui sono provvisti, questo Ministero ha proposto ed ha ottenuto dalla Banca stessa la facoltà ai r. Agenti di valersi di cambiali, anzichè dei consueti *chèques*, pel prelevamento dei loro fondi disponibili.

La predetta Banca nell'accordare tale facoltà ha però dichiarato che le tratte stesse non saranno accettate o vistate se non quando, all'atto dell'accettazione, già sia disponibile la somma occorrente per pagare l'effetto.

Per norma dei signori Agenti di carriera avverto che pel giorno 5 di ogni mese possono ritenere versato alla Banca lo stipendio e l'assegno del mese antecedente, e che la differenza in meno di 5 o di 10 centesimi, che scorgeranno nelle somme accreditate, dipende dall'applicazione delle marche da bollo alle quitanze che questo Cassiere è tenuto a sborsare, in obbedienza all'articolo 12 della legge sul bollo in data 14 luglio 1887.

*Il sotto segretario di Stato*
DAMIANI.

---

395.

Roma, 9 dicembre 1888.

**Raccomandazioni intorno al servizio della corrispondenza.**

Nell'intento di dare ai servizî dipendenti da questo Ministero un impulso più corretto e più preciso, reputo opportuno di rivolgere a tutti i r. Agenti diplomatici e consolari, avanti che si chiuda il presente anno,

alcune raccomandazioni, esprimendo la ferma convinzione che tutti ad esse si atterranno scrupolosamente, sottoponendomi, se ne sarà il caso, le loro osservazioni in proposito.

1. Richiamo anzitutto alla memoria dei r. Agenti le disposizioni emanate con le circolari 28 gennaio e 4 febbraio u. s. circa la corrispondenza riservata, e li prego di volerle avere sempre presenti e di effettivamente applicarle.

2. Ciascun argomento di corrispondenza deve, fin che è possibile, essere trattato in speciale rapporto, dovendo ognuno di essi, come prescrivono le *istruzioni del* 1867 (art. 11) " riferirsi esclusivamente ad un solo ed unico oggetto, per quanto breve esso risulti, e benchè minima ne sia l'importanza ".

3. Nel margine di ogni rapporto si deve sempre segnare l'oggetto principale ed essenziale del medesimo, essendo ovvio che, quando si tratti di comunicazioni che abbiano una certa dimensione o che accennino a diversi fatti insieme concatenati, l'indicazione dell'oggetto nel margine faciliterà le operazioni della registrazione, e agevolerà le ricerche in archivio o negli uffici.

Anche sulle buste interne che contengono rapporti d'indole riservata sarà opportuno di aggiungere ai numeri di protocollo e di rapporto, nonchè alle indicazioni di data e di provenienza, prescritte dalla circolare 28 gennaio, un breve accenno all'oggetto, perchè ne resti memoria nel registro generale.

4. È veramente eccessivo il numero di allegati di qualunque natura (atti, libri, giornali, valori, ecc.) che arriva ogni giorno al Ministero, senza che portino scritto a quale rapporto si riferiscano, a quale vadano annessi.

Ciò arreca aumento di lavoro, richiami di carte, ricerche infinite e talora senza risultato.

Ad ovviare a questi gravi inconvenienti sarà bene che tutti i r. Agenti segnino con esattezza nel margine de' rapporti il numero e la qualità degli allegati, nonchè la esatta specificazione de' valori annessi, e sulle fascie degli allegati, spediti separatamente dai singoli rapporti, facciano sempre rilevare l'indicazione de' numeri di protocollo generale e di rapporto, nonchè la data e l'ufficio mittente. In quei distretti, ove le leggi postali del paese vietino di scrivere all'esterno alcuna indicazione, quelle semplici cifre potranno in qualsiasi modo trovar posto internamente.

5. Non pochi de' r. Uffici sogliono altresì inviare rapporti, ove si annunzia la spedizione di allegati, libri, giornali e plichi, che giungono al Ministero con un notevole ritardo, facendo pensare a disguidi o smarrimenti. Altre volte invece pervengono libri, allegati, ecc., molto tempo prima del rapporto che dichiari che cosa siano, a quale Ufficio spettino, e quale lo scopo per cui si mandano.

Nel rammentare questi fatti, esprimo il desiderio che la spedizione de' rapporti e de' loro annessi avvenga, fin ch'è possibile, contemporanea.

6. Vorrei eziandio che tutti i r. Ufficî usassero una qualità di carta che possibilmente si avvicinasse, per formato e dimensione, a quella che essi costantemente ricevono dal Ministero. Dovrebbero sopratutto scomparire i formati troppo corti o troppo lunghi, giacchè queste dimensioni estreme male si adattano agli archivî del Ministero, o vi arrecano inconvenienti cui non è sempre facile il porre riparo.

7. Le buste che racchiudono la corrispondenza devono essere solide e resistenti, trattandosi quasi sempre di lunghi percorsi con facili disguidi e sinistri, nonchè di pieghi sui quali è possibile s'esercitino l'altrui curiosità o le manomissioni.

La Direzione generale delle r. poste continuamente rileva il fatto di pieghi rinvenuti laceri, o mal chiusi, o involti in buste trasparenti o sottili, i quali essa deve far riparare come meglio può; e mi ha replicatamente pregato di rivolgere vive istanze a tutti i r. Agenti perchè, nell'interesse del servizio e a sollievo dell'altrui responsabilità, facciano costantemente usare buste solide e resistenti, alternando, secondo la località e le distanze, od anche secondo il contenuto de' pieghi, le buste in carta con quelle in tela. Io spero pertanto che i signori Agenti diplomatici e consolari, persuasi della gravità del fatto, non daranno più motivo di reclami in proposito.

8. Non posso approvare l'uso di piegare i rapporti in tre o quattro parti, riducendoli a minime proporzioni e chiudendoli in buste microscopiche; consiglio invece di adottare una sola piegatura verticale ed una orizzontale che si taglino fra loro in forma di croce, e di collocare tutta la corrispondenza in buste capaci di contenerla senza sforzo e senza esuberanza, e che si avvicinino anch'esse, possibilmente, al formato di quelle in cui si spediscono i dispacci ministeriali.

9. Non è poi assolutamente necessario di fare, come s'usa in alcuni Ufficî, tanti pieghi quanti sono i rapporti da spedire, ciò che accresce le spese di francatura e di cancelleria e aumenta il lavoro all'ufficio mittente e a quello che li riceve. Converrà piuttosto di adottare il sistema di chiudere in una sola busta tutti i pieghi che, partendo nello stesso giorno, fanno parte della medesima spedizione, salvo, s'intende, per i rapporti d'indole riservata, i quali, come s'è detto, debbono chiudersi in una prima busta con le opportune indicazioni all'esterno.

Non dispiaccia ai r. Agenti diplomatici e consolari di veder richiamata la loro attenzione su fatti e cose apparentemente di poco interesse. Benchè gli uni e le altre siano per sè umili o insignificanti, contribuiranno, nel loro insieme, a rendere più perfetto il r. servizio e a dargli la dovuta uniformità.

*Il sotto-segretario di Stato*
DAMIANI.

---

## 396.

Roma, 10 dicembre 1888.

**Invio diretto delle stampe dal Ministero ai r. Vice-Consolati.**

Volendo accondiscendere al giusto desiderio espressomi da parecchi de' r. Agenti diplomatici e consolari, ho stabilito che col prossimo anno l'invio delle circolari, de' manifesti, delle stampe, ecc., purchè non implichino per parte di questo Ministero alcuna corrispondenza, sia sempre fatto *direttamente* anche ai r. Vice-Consolati, come già attualmente avviene per la spedizione della *Gazzetta ufficiale* e delle casse contenenti stemmi, bandiere ed altri pochi oggetti d'indispensabile uso d'ufficio.

Oltre alla maggiore economia ed al vantaggio che ne verrà al servizio, per le più sollecite e più sicure spedizioni, tutti quegli Ufficî che abbiano nella propria dipendenza uno o più Vice-Consolati vedranno non poco alleviato il lavoro di trasmissione cui dovevano fin qui dedicarsi.

Non posso del pari accogliere, per ragioni facilmente plausibili, l'altro desiderio che gli invii abbiano a farsi direttamente anche alle r. Agenzie consolari, a meno che si tratti della eccezione più sopra ricordata, concernente la spedizione del materiale per l'impianto dell'Ufficio, ed anche, in determinati casi, del materiale scolastico.

Continuerò invece a far spedire ai Consolati e Vice-Consolati le stampe, i manifesti e le circolari in numero sufficiente perchè essi possano metterli a disposizione delle Agenzie da essi rispettivamente dipendenti, nella misura e con i criterî che essi reputeranno migliori.

Confido che la presente innovazione, benchè ristretta a modeste proporzioni, arrecherà al servizio vantaggi non lievi.

*Il sotto-segretario di Stato*
DAMIANI.

---

## 397.

(*Ministero dell'interno*). Roma, 15 gennaio 1889.

**Legge 30 dicembre 1888 e relativo regolamento sull'emigrazione.**

*Ai r. Consoli.*

Il sottoscritto trasmette alla S. V. alcuni esemplari della legge 30 dicembre 1888, sull'emigrazione e del relativo regolamento approvato con r. Decreto del 10 gennaio corr. insieme alle circolari in proposito dirette ai Prefetti del Regno (1).

Nell'articolo 28 del regolamento è autorizzata la corrispondenza diretta tra il Ministero dell'interno ed i Consoli negli affari relativi alla emigrazione. Questa disposizione nulla toglie alla competenza del Mini-

(1) Com'è noto, e come risulterà più innanzi dalle circolari 11 e 12 aprile e 24 agosto 1901, questa legge del 1888 e regolamento del 1889 sono stati sostituiti dalla nuova *legge* 31 *gennaio* 1901 e dal *regolamento* 10 *luglio* stesso anno, in forza dei quali i servizî della emigrazione sono stati riuniti nel *Commissariato generale dell'emigrazione*, alla dipendenza del Ministero degli affari esteri.

stero degli esteri ed alla sua azione benefica a tutela de' nostri emigrati e delle nostre colonie. In sostanza, non si volle che esonerarlo dall'ufficio di semplice trasmissione, anche per maggiore speditezza e semplicità del servizio. E ciò solo nei casi che sono indicati di sotto.

La legge dichiara libera l'emigrazione e disciplina le operazioni degli agenti in rapporto agli emigranti. Varî sono gli obblighi che impone la legge agli agenti, e all'adempimento di quelli tra i medesimi che riguardano il trasporto sino all'arrivo ed allo stabilimento degli emigranti, dovranno vegliare i signori Consoli nei luoghi di destinazione.

Il sottoscritto richiama più specialmente l'attenzione dei signori Consoli sull'articolo 17 della legge, relativo ai reclami che l'emigrato può presentare ai Consolati, e all'istruttoria che in via sommaria e d'urgenza questi devono compiere per comunicarne i risultati al Ministero dell'interno, indicando anche le anticipazioni che eventualmente avessero fatte per gli scopi accennati dall'articolo 24 del regolamento.

Questo Ministero non saprebbe adempiere con sicurezza e con sufficiente vantaggio della nostra popolazione al debito che gli incombe per la legge 30 dicembre 1888, se non alla condizione di essere tenuto esattamente, con prontezza e sempre informato di tutte le condizioni nelle quali si svolge il fenomeno dell'emigrazione in paese, e di quelle in cui vanno a trovarsi i nostri emigranti nei luoghi verso i quali si dirigono. La base del servizio dell'Ufficio di emigrazione è un sistema ben organizzato, e, nei limiti del possibile, sicuro e completo di informazioni. L'Ufficio deve essere in grado di illuminare gli emigranti sulla sorte che può loro toccare nel paese estero in cui intendono di recarsi.

Questo Ministero ha avuto notizia dei rapporti che i signori Consoli hanno comunicato man mano al Ministero degli esteri, sulle condizioni delle nostre colonie e dei paesi in cui sono stabilite. È bene però che essi riesaminino attentamente le condizioni medesime, per sè stesse mutabili e forse di già in molti punti mutate, e ne riferiscano di nuovo.

Questo Ministero desidera di conoscere dai signori Consoli delle località dove la nostra emigrazione suole dirigersi (1):

1.° le condizioni fisiche, igieniche, culturali, di colonizzazione e di popolazione del rispettivo distretto;

2.° l'importanza della colonia dei nazionali in esso esistente;

3.° le industrie, mestieri e lavori, in cui i nostri emigranti sono di preferenza occupati;

4.° quali siano le loro condizioni rispetto alla legislazione, alle autorità, ai proprietarî di terre, agli imprenditori di lavori;

5.° quali siano i salarî che ricevono e quali i prezzi dei generi di sussistenza;

6.° se siano facili i mezzi di comunicazione, se vicini ed importanti i centri di smercio dei prodotti;

---

(1) Questa parte della presente circolare fu ricordata ancora una volta dal Ministero affari esteri ai r. Consoli con la successiva del 30 luglio 1895.

7.° se esistano imprese di colonizzazione, o organizzate o in progetto;

8.° se si diano terreni in colonìa agli emigranti, ed a quali condizioni, e se, facilmente e a quale prezzo o a quali patti, in proprietà;

9.° se i nostri emigranti, volendo rimpatriare, trovino ostacoli alla partenza o nella difficoltà delle comunicazioni col mare, o nella lontananza dei porti d'imbarco o nei patti di colonìa, di lavoro o altri, o nelle leggi e ordinanze locali.

Il Ministero gradirà di ricevere questa relazione al più presto possibile e direttamente.

In appresso i signori Consoli, sopra indicati, invieranno a questo Ministero ad ogni semestre, e precisamente nei mesi di giugno e di dicembre d'ogni anno, una relazione con la quale faranno conoscere se siano avvenute mutazioni, e quali, nelle condizioni prima riferite delle nostre colonie e dei nostri lavoratori, e dei paesi in cui sono stabiliti.

Le informazioni di cui sopra si attendono principalmente dai signori Consoli residenti nei paesi transmarini; vedranno da sè, quelli che risiedono negli Stati Europei, quali di esse debbano utilmente raccogliere e trasmettere.

Oltre alle accennate relazioni, i signori Consoli, di loro iniziativa o sopra domanda di questo Ministero, riferiranno con speciali rapporti quando per opera di Governo o di Associazioni si promuovesse o si studiasse di promuovere una qualche corrente d'immigrazione nel paese, o si volessero fare colonizzazioni, o iniziare lavori pubblici, per cui potesse trovare occupazione un numero considerevole di agricoltori ed operai. E ciò tanto nel caso che siano a dissuadersi i nostri braccianti dal recarvisi, quanto in quello in cui fosse da richiamare, con prudente riserva, la loro attenzione su quel paese di preferenza ad altri.

In fine i signori Consoli sono pregati a dare a questo Ministero immediata notizia, telegrafica occorrendo, di quei fatti interessanti l'emigrazione che richiedessero provvedimenti d'urgenza, e in ispecie quando possa essere il caso per il Ministero di far uso della facoltà conferitagli dall'articolo 19, lettera *b*, della legge. Queste informazioni, nella maggior parte dei casi, saranno richieste dal Ministero; ma può accadere che i signori Consoli, avuta notizia di qualche progetto di arruolamento, trovino utile di comunicarle di propria iniziativa.

Il sottoscritto desidera che tutti i rapporti dei signori Consoli mettano perfettamente in chiaro la situazione buona o triste degli emigrati, senza tacere cosa alcuna per riguardo ai Governi esteri. Questo Ministero dal suo canto, pubblicando nell'interesse della nostra popolazione le notizie che riceve, come prescrive l'articolo 26 del regolamento, userà, come ha sempre fatto per il passato, il massimo riserbo compatibile con gli interessi della emigrazione, in modo da non far conoscere la fonte dalla quale gli provengono le notizie.

*Il Ministro*
CRISPI.

(*Ministero dell'interno*) Roma, 10 gennaio 1889.

*Ai Prefetti del Regno.*

“ Il Ministero trasmette ai signori Prefetti per il loro Ufficio, per gli Ufficî dipendenti, per gli Ufficî di porto e per i Sindaci un conveniente numero di esemplari della legge 30 dicembre 1888, n. 5866, sull'emigrazione, e del regolamento relativo approvato con r. Decreto dei 10 gennaio corrente.

“ A partire dai 15 di questo stesso mese cessano di aver vigore le disposizioni date per il passato negli affari generali dell'emigrazione.

“ Nella dichiarazione dell'articolo 1 della legge circa la libertà dell'emigrazione è riposto il concetto fondamentale che deve servire di guida nei rapporti cogli emigranti. A chi è libero di emigrare, non potranno negarsi il nulla-osta e il passaporto.

“ È pure da ritenere che gli obblighi nascenti da rapporti di mero diritto civile non possono legittimare il rifiuto de' passaporti. Così il contratto esistente tra contadini o coloni coi proprietarî dei fondi, da quelli tenuti in affitto o a colonia, non è motivo, come in più casi il Ministero ebbe già a dichiarare, per ritardare o negare i passaporti.

“ Non è necessario che la moglie, non legalmente separata, per ottenere il passaporto presenti il consenso del marito. Questa prescrizione, che non può dirsi in perfetta armonia col Codice civile italiano, è ormai divenuta incompatibile colla espressa dichiarazione della legge che l'emigrazione è libera.

“ Quanto ai giovani di leva il regolamento per l'esecuzione della legge sulla emigrazione si riporta intieramente alle leggi e ai regolamenti sul reclutamento del r. Esercito. Nè queste leggi e questi regolamenti richieggono ai giovani di leva la prestazione di alcuna cauzione per recarsi in America o alle Indie. Questa materia, sia che si tratti di soggetti alla leva, che di militari in congedo illimitato, è di esclusiva competenza del Ministero della guerra. Al medesimo dovranno perciò direttamente rivolgersi le relative istanze, i ricorsi, i quesiti, insomma tutta la corrispondenza.

“ Del resto nulla è modificato circa alle altre disposizioni del r. Decreto 13 novembre 1857 sui passaporti.

“ Ad ogni buon fine, si avverte che non si può obbligare l'emigrante a prestare qualsiasi specie di cauzione per ottenere il passaporto. L'autorità di P. S. può soltanto esigere dalle persone aventi titolo ad un passaporto da operaio, ovvero ad un passaporto gratuito per causa di indigenza, che dimostrino di avere i mezzi sufficienti per fare il viaggio fino a destinazione. Non si può quindi domandare la prova che abbiano mezzi per provvedere ad altri bisogni, per quanto siano di stretta necessità, nè chiedere una malleveria neppure per le spese di viaggio.

“ In casi speciali e eccezionali dipendenti da misure de' Governi esteri sulla immigrazione nei proprî Stati, disporrà il Ministero, quando ne sia bisogno, per le facoltà attribuitegli dall' articolo 19 lettera *b* della legge sull'emigrazione.

“ Per l'articolo 1 del regolamento si richiede la presentazione del certificato di assicurato imbarco, munito del visto dell'autorità di P. S. del porto di partenza, per rilasciare passaporti a famiglie di emigranti. Rimangono pertanto in vigore le disposizioni date sui certificati di assicurato imbarco, con la sola dif-

ferenza che la presentazione dei medesimi non è più richiesta quando la emigrazione è individuale.

" Nell'interesse degli emigranti è stata concessa col regolamento la facoltà agli agenti di emigrazione di fare essi direttamente le pratiche pei rilasci dei nulla osta e passaporti; ma questa prestazione dev'essere gratuita, e l'agente ha diritto al solo rimborso delle spese per tasse di bollo da lui anticipate. Questa disposizione è analoga a quella dell'articolo 10 della legge; l'una e l'altra mirano a togliere di mezzo le molte e gravi spogliazioni che si commettevano a danno degli emigranti, sotto varî pretesti, dagli agenti e da altri intermediarî. L'autorità di P. S. dovrà vegliare che simili abusi non abbiano più a verificarsi.

" L'articolo 2 della legge indica quali sono le operazioni, in materia di emigrazione, che non si possono fare da persone non munite di patente di agente o della licenza di subagente. Una tale indicazione non è tassativa, ma soltanto dimostrativa. In generale, chiunque compie operazioni di emigrazione a scopo di lucro, è compreso nel detto articolo.

" La legge determina le condizioni nelle quali la patente di agente o la licenza di subagente possono essere concesse o negate. I Prefetti non debbono, tuttavia, tralasciare di ricercare tutte quelle altre circostanze che, sebbene non autorizzino a negare la patente o la licenza, giovano però a dare una più precisa cognizione delle qualità morali del richiedente.

" Le informazioni saranno dai Prefetti comunicate al Ministero nell'atto in cui essi trasmettono le domande della patente di agente. Essi manifesteranno inoltre il proprio parere riguardo alla cauzione da richiedersi in base alle stesse informazioni, non che alla importanza che presumibilmente potrà acquistare l'agenzia. All'uopo indicheranno al Ministero i mezzi de' quali l'agente può disporre per sviluppare i proprî affari, tenuto anche conto dell'estensione del territorio nel quale chiede di operare.

" Nella legge e nel regolamento sono specificatamente indicati gli obblighi che incombono agli agenti e subagenti di emigrazione. La legge è di tutela degli emigranti di fronte agli intermediarî che dal movimento dell'emigrazione traggono i loro guadagni. Quindi è con una buona vigilanza sugli agenti e subagenti che si deve svolgere, in gran parte, il servizio alle autorità politiche attribuito in materia di emigrazione. Il Ministero raccomanda la massima energia nell' accertare, raccogliendo prove concludenti, tutti i casi nei quali l'agente o subagente incorrono nella perdita della patente o della licenza, e nelle sanzioni penali stabilite dalla legge.

" La facoltà più importante che la legge riconosce nell'agente è quella di fare arruolamenti, che fin qui era subordinata a uno speciale permesso del Ministero, concesso soltanto volta per volta. È chiaro che, nel caso di arruolamento, più che mai vigilante deve essere l'autorità di P. S., per mantenere rigorosamente l'osservanza delle disposizioni sancite in proposito dalla legge e dal regolamento. Di quanto riguarda l'arruolamento e il suo corso dovrà essere tenuto continuamente informato questo Ministero.

" Ad ogni partenza di comitive di emigranti arruolati in numero maggiore di cento, l'autorità di P. S. non dovrà omettere di verificare che l'agente o un suo incaricato li accompagni sino al porto d'imbarco, ovvero di procurarsi notizia dall'autorità di P. S. del porto medesimo che siavi colà un rappresentante dell'agente per riceverli, come nel regolamento è prescritto.

“ Per riconoscere e liquidare i danni che gli emigranti abbiano patito per fatti di cui la legge dichiara responsabile l'agente, e per le indennità che il medesimo deve loro corrispondere, è instituita una speciale Commissione di arbitri. È necessario che i signori Prefetti provvedano in tempo utile per la riunione dei Consigli provinciali in sessione straordinaria per la prima elezione che i medesimi debbono fare dei due Consiglieri provinciali chiamati a far parte della Commissione. In appresso i Consigli provinciali procederanno a questa elezione nel tempo prescritto dal regolamento.

“ I signori Prefetti dovranno disporre immediatamente quanto occorre, con istruzioni ai dipendenti Uffici e con le notizie di cui gli interessati avessero bisogno, per la piena attuazione, nelle rispettive Provincie, della legge sull'emigrazione. Frattanto daranno sollecitamente corso alle domande per patente di agente e per licenza di subagente, per modo che le agenzie di emigrazione possano sistemarsi in conformità alla legge e al regolamento. E per dar agio agli agenti di mettersi in regola colla nuova legislazione, si è disposto, col r. Decreto con cui approvasi il regolamento, che le licenze d'agenzia rilasciate a termini dell'articolo 64 della legge di P. S. siano valide sino al giorno 15 del prossimo febbraio, inclusivo. S'intende che questa facilitazione è estesa anche alle Società di navigazione, le quali per la vigente giurisprudenza si ritenevano autorizzate ad operare senza la licenza, nonchè ai loro rappresentanti riconosciuti dai Prefetti, in quanto dalla legge sull'emigrazione non siano espressamente esclusi dall'esercizio dell'industria di agente o subagente „.

*Per il Ministro*
A. Fortis.

---

(*Ministero dell'interno*). Roma, 15 gennaio 1889.

*Ai Prefetti del Regno.*

“ Questo Ministero non saprebbe adempiere, con sicurezza e come richiedono i gravi e delicati interessi della nostra emigrazione, al debito che gli incombe per la legge 30 dicembre 1888, se non alla condizione di essere tenuto esattamente, con prontezza e sempre informato di tutte le condizioni nelle quali si svolge il fenomeno dell'emigrazione in paese, e di quelle in cui vanno a trovarsi i nostri emigranti nei luoghi verso i quali si dirigono. La base del servizio dell'ufficio di emigrazione è un sistema bene organizzato e, nei limiti del possibile, sicuro e completo d'informazioni.

“ Quanto alle notizie che gli occorrono dai paesi di destinazione, il Ministero darà le sue istruzioni ai r. Consoli: colla presente indica quelle che devono essere raccolte nel Regno e che gli saranno comunicate dai signori Prefetti.

“ Delle informazioni che esso chiede ai signori Prefetti, altre sono d'indole generale, e riguardano il complessivo movimento d'emigrazione della Provincia; e di esse si rimetteranno periodicamente quelle che toccano le variazioni o verificatesi o prevedute nel movimento medesimo: altre riguardano notizie urgenti, manifestazioni isolate e fatti singoli, delle quali si darà comunicazione separatamente e senza indugio, di volta in volta.

" Per le informazioni d'indole generale il Ministero attende, entro i primi dieci giorni del prossimo febbraio, una particolareggiata relazione, nella quale, esposto sommariamente il movimento dell'emigrazione della Provincia in questi ultimi anni, se ne additino la importanza attuale, le cause, i caratteri, le forme, l'indirizzo, e si faccia conoscere determinatamente:

" 1.° a quali paesi, sia transmarini che europei, sia diretta l'emigrazione;

" 2.° se vi prendano parte di preferenza piccoli proprietari o semplici braccianti, e se partano d'ordinario con famiglia o soli;

" 3.° se gli emigranti siano chiamati da parenti od amici residenti all'estero, o partano colla sicurezza di trovare collocamento o lavoro; oppure emigrino, senza alcun affidamento, alla ricerca del lavoro;

" 4.° da quali porti abbia luogo la partenza;

" 5.° quali notizie si abbiano sulle condizioni economiche delle famiglie emigrate in passato;

" 6.° se quelli che emigrano per gli Stati Europei, lo facciano stabilmente o solo per determinate stagioni o per determinati lavori, e in questo caso se ritornano in patria con qualche risparmio;

" 7.° se il movimento d'emigrazione accenni a crescere od a diminuire;

" 8.° se e con quali provvedimenti si possa almeno parzialmente divertire la corrente che trascina all'estero i nostri braccianti, indirizzandola con vantaggio loro e dell'economia nazionale ad altre regioni del Regno che scarseggino di braccia;

" 9.° tutte quelle altre notizie che i signori Prefetti stimeranno di poter dare in relazione all'emigrazione.

" Nei primi 10 giorni di ogni mese, a partire dal prossimo marzo, i signori Prefetti faranno conoscere se e quali variazioni siansi verificate, durante il mese precedente, nelle condizioni, fatti e circostanze che furono oggetto della relazione di cui sopra; il numero dei passaporti rilasciati nel mese stesso e per quante persone, e quali osservazioni abbiano avuto a fare circa l'esecuzione della legge 30 dicembre 1888 sull'emigrazione e del relativo regolamento, e se siano da introdursi in quest'ultimo delle modificazioni o delle aggiunte, e quali.

" Per quanto riguarda l'altro ordine di informazioni il Ministero si richiama anzitutto alle raccomandazioni già fatte colla circolare del 10 corrente in relazione agli arruolamenti. Esso vuol essere informato così degli arruolamenti che si preparano, come dell'andamento di quelli dei quali si è già data partecipazione, ai termini del regolamento. I signori Prefetti daranno inoltre notizia volta per volta delle licenze di subagente che essi rilascieranno; delle contravvenzioni contestate agli agenti, ai subagenti ed agli intermediari non provveduti di patente o di licenza; del ritiro delle patenti e delle licenze; dell'esito dei processi penali per contravvenzione alla legge od al regolamento sull'emigrazione, e di tutti gli altri fatti che hanno usato di segnalare in passato.

" Sono pure informazioni di molta importanza per il Ministero quelle che si possono raccogliere dai rimpatriati. I signori Prefetti vorranno disporre che le autorità locali, quando ritornino emigranti da paesi transmarini, li interroghino sulle condizioni di vita che essi hanno incontrato all'estero, sui motivi del loro ritorno, sullo stato economico nel quale hanno lasciato i loro compagni d'emigrazione; come i lavoratori siano trattati dai proprietari o dagli impresari, se il paese da cui vengono sia sano, se il vivere a buon mercato; quale sia

la retribuzione del lavoro; quali i patti di colonia. E di queste notizie daranno comunicazione al Ministero.

" Le relazioni ed informazioni di cui sopra il Ministero attende da tutti i signori Prefetti.

" Dai Prefetti che risiedono nelle città porti d'imbarco attende, inoltre, la comunicazione del risultato della visita, anche in rapporto all'osservanza della legge e del regolamento sull'emigrazione, di ciascuna nave in partenza con emigranti, colla indicazione del nome della medesima, della Società cui appartiene, del numero degli emigranti imbarcati, della loro provenienza e del paese cui sono diretti. Nei primi 10 giorni d'ogni mese, i Prefetti medesimi rimetteranno inoltre uno specchio degli emigranti che si sono imbarcati per l'estero e di quelli che sono rimpatriati nel mese precedente. Favoriranno infine, come hanno fatto in passato, comunicare al Ministero tutte quelle notizie che arrivano a loro conoscenza, sia di fatti relativi all'emigrazione accaduti nel Regno, sia di disposizioni, di progetti, di fatti interessanti l'emigrazione, i quali accadano nei paesi transmarini d'immigrazione. "

*Per il Ministro*
A. Fortis.

---

## 398.

Roma, 23 gennaio 1889.

### Duplicati de' certificati d'origine.

Colla circolare 12 novembre 1888 informavo la S. V. come, nei duplicati dei certificati d'origine, si debba fare espressa menzione che si tratta di *duplicati*, e ciò allo scopo d'impedire che essi possano servire a coprire merci analoghe a quelle accompagnate dal certificato originale, ma di provenienza francese.

Ora la Direzione generale delle gabelle, dopo un più maturo esame, ha potuto constatare come tale mezzo non sia sufficiente per impedire siffatta frode, e ritiene che, in luogo dei duplicati degli emessi certificati, sia meglio rilasciare ai richiedenti altri certificati, nei quali siano richiamati quelli già spediti colle identiche indicazioni.

Così si permette alla dogana di destinazione di rilevare se del primo documento siasi fatto uso, e debbasi quindi non ritenere valido il secondo.

Prego la S. V. di volersi conformare a questa decisione, intendendosi abrogato, per questa parte, il disposto della sovraricordata circolare.

*Il sotto-segretario di Stato*
Damiani.

---

## 399.

Roma, 24 gennaio 1889.

**Disposizioni relative al conferimento di onorificenze ad Italiani dimoranti all'estero.**

Nell'intento di adeguare al crescente sviluppo delle nostre colonie il numero delle ricompense, di cui possono rendersi meritevoli, per le opere o per l'ingegno, gli Italiani dimoranti in paesi stranieri, S. M. il Re, con Decreto del 3 corrente, ha stabilito che la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo 1.° dell'altro r. magistrale Decreto 3 dicenbre 1885, sia applicabile eziandio alle onorificenze concesse ai cittadini italiani dimoranti all'estero almeno da tre anni, e che quindi le decorazioni ai medesimi concesse non vengano computate nel numero fissato dal detto magistrale Decreto.

Di ciò mi affretto a rendere avvertiti i r. Agenti diplomatici e consolari affinchè, quando loro occorra di proporre per una distinzione onorifica alcuno dei nostri connazionali, abbiano presente la necessità di indicare se il candidato dimori o no all'estero da più di tre anni.

*Il sotto-segretario di Stato*
DAMIANI.

---

## 400.

Roma, 24 gennaio 1889.

**Provvigioni da corrispondersi agli Agenti diplomatici e consolari.**

Per corrispondere alle domande rivolte a questo Ministero da taluni Consoli sul disposto dell'articolo 108 del Regolamento consolare approvato col r. Decreto 7 giugno 1866, significo ai signori Agenti diplomatici e consolari all'estero che, dopo l'istituzione dei conti-correnti e la conseguente cessazione dei procuratori speciali, non vi ha più ragione di continuare a corrispondere la provvigione dell'1 $^1/_2$ $^0/_0$ sulle somme riferentisi alle successioni di cui è parola nell'articolo 108 succitato.

Le considerazioni che suggerirono questa disposizione, sono: 1.° perchè, anche antecedentemente all'istituzione dei conti-correnti, non si corrispondeva la provvigione ai signori Agenti che si valevano di cambiali per trasmettere nel Regno le somme dovute per successioni; 2.° perchè gli Agenti incassano le somme assai tempo prima che queste vengano addebitate sul loro conto-corrente; 3.° perchè, con l'abolizione dei procuratori speciali, essi non devono più sopportare alcuna spesa pel trapasso dei fondi, se il pagamento viene fatto dal Ministero, od una spesa minima, dell'un per mille, se il pagamento viene fatto dalla Banca Nazionale, depositaria dei loro fondi.

Un compenso dell'1 $^1/_2$ $^0/_0$ è però mantenuto per quei pagamenti che vengono loro ordinati dalle Amministrazioni dello Stato, se prima non abbiano provvisti i fondi necessarî o direttamente o con versamenti nella cassa di questo Ministero, il quale provvederà all'immediato accredito sul conto-corrente dei singoli Agenti.

Nell'ordinazione delle spese questo Ministero terrà conto dei fondi che gli Agenti potessero disporre cogl'incassi dei proventi consolari, ed, ove questi difettassero, si provvederà con mandati d'anticipazione da giustificarsi colle quietanze dei creditori, che verranno trasmesse al Ministero con le contabilità trimestrali, o di volta in volta allorquando le somme pagate siano di una certa entità.

Rammento, infine, ai signori Agenti che i pagamenti da eseguirsi all'estero dovranno effettuarsi nella moneta che verrà loro indicata, oppure, se il creditore vi acconsente, in tanta moneta locale quanta ne potrà capire la somma loro indicata, la quale, se non sarà detto espressamente *in oro*, s'intenderà sempre per carta-moneta italiana.

Allo scopo poi di evitare osservazioni da parte della Corte dei conti, e quindi ritardo nei rimborsi, i signori Agenti vorranno far sì che i creditori, nel redigere le relative quitanze, indichino la somma effettivamente ricevuta, ragguagliata a quella di cui si dovrà provvedere il rimborso per parte di questo Ministero.

*Il sotto-segretario di Stato*
DAMIANI.

---

## 401.

Roma, 26 gennaio 1889.

### Legge 30 dicembre 1888 e relativo regolamento sull'emigrazione.

Il r. Ministero dell'interno ha diramato, addì 15 corrente, una circolare ai r. Consoli all'estero, contenente istruzioni circa l'opera che da essi attende per l'esatta esecuzione della legge sulla emigrazione, in data 30 dicembre p. p., e dell'annessovi regolamento (1).

Il prefato Ministero avverte nella circolare medesima che le disposizioni da lui date nulla tolgono alla competenza di questo Dicastero circa la tutela dei nostri emigrati e delle nostre colonie: ed, infatti, l'articolo 17 della legge indica in quali casi specialmente debba intervenire l'azione consolare, in relazione colla competenza riservata al r. Ministero dell'interno.

L'articolo 28 del regolamento è poi destinato a porre il Ministero stesso in grado di conoscere, mediante diretta corrispondenza coi r. Consoli, tuttociò che si riferisce all'emigrato italiano, in quanto abbia atti-

(1) Cfr. n. 397.

nenza col contratto da questo stipulato nel Regno: epperò, eseguito il contratto o compiuti gli atti relativi ad un eventuale reclamo contro l'agente arruolatore, cessa la competenza del Ministero dell'interno e subentra la competenza di questo Ministero.

Siccome però la circolare suindicata domanda ai r. Consoli informazioni telegrafiche nei casi d'urgenza, e rapporti dettagliati sui fatti che possano interessare la nostra emigrazione, nonchè rapporti semestrali sulle condizioni generali delle nostre colonie, debbo avvertire che la corrispondenza telegrafica potrà essere inviata direttamente al Ministero dell'interno, quando risponda a domande da esso formulate: ed in tal caso si dovrà tenere per quella corrispondenza una contabilità separata, poichè allo stesso Ministero incomberà l'onere della spesa. I rapporti scritti poi dovranno essere inviati a destinazione, a suggello alzato, pel tramite di questo Dicastero.

Chiarito così il concetto che deve informare la condotta dei r. Consoli, credo utile di ricordare alla S. V., che le istruzioni da me trasmesseLe col dispaccio in data del 20 agosto p. p. concernente i rapporti bimestrali sull'emigrazione, non solo rimangono ferme in tutta la loro pienezza, ma acquistano maggiore importanza dal sempre crescente sviluppo che va assumendo l'espatrio delle classi meno colte e meno abbienti, e dalla necessità di tutelarle fin dove l'azione governativa, coadiuvata dalle solerti cure dei r. Ufficiali diplomatici e consolari, possa proficuamente esercitarsi.

Su ciò insisto singolarmente, e rinnovo alla S. V. vivissime raccomandazioni, affinchè le norme contenute nel citato dispaccio abbiano illuminata, attiva, regolare esecuzione.

*Il sotto-segretario di Stato*
DAMIANI.

---

## 402.

Roma, 6 febbraio 1889.

### Passaporti per l'estero (1).

*Alle r. Prefetture.*

I passaporti rilasciati per l'estero dalle r. Prefetture agli emigranti italiani portano abitualmente la seguente annotazione;

« Possono essere concessi sussidî od i mezzi per ritornare in patria

(1) Il rilascio de' passaporti per l'estero è ora regolato dalle nuove disposizioni emanate col r. Decreto 31 gennaio 1901. Tali disposizioni e altre complementari, insieme con i nuovi modelli di passaporti, furono riuniti e pubblicati nel fascicolo: *Regio Decreto per il rilascio dei passaporti per l'estero, e relative Istruzioni,* Roma, 1901: il fascicolo fu spedito a tutti i r. Uffici diplomatici e consolari. Cfr. anco, più avanti, la circolare 23 febbraio 1901.

" alle persone indigenti che, per sofferte infermità, sono inabili al lavoro,
" ed agli orfani poveri „.

Ora venne fatto rilevare a questo Ministero che, da molti dei nostri emigrati, l'annotazione medesima viene interpretata come titolo assoluto ed ineccepibile a chiedere soccorsi e rimpatrî, il che non è punto esatto, poichè trattasi d'un mero atto facoltativo e di favore, consentito dal Regolamento consolare, e non d'un diritto che trovi il suo imperativo in una legge dello Stato.

Per ovviare a possibili inconvenienti, da evitarsi in vista soprattutto del rapido sviluppo che prende l'emigrazione italiana, io prego la S. V. di voler ordinare che sia per l'avvenire omessa nei passaporti l'annotazione suaccennata od altra equivalente; e ciò allo scopo di rendere meno disagevole l'azione dei r. Consoli, quando debbano adottare provvedimenti relativi a domande di sussidî o di rimpatrio.

*Il sotto-segretario di Stato*
DAMIANI.

---

## 403.

Roma, 8 febbraio 1889.

**Dispensa dalle chiamate alle armi per alcuni impiegati del Ministero degli esteri che sono ufficiali della milizia territoriale.**

L'articolo 15 dell'istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi, approvata con r. Decreto del 12 aprile 1888, stabilisce che saranno dispensati dall'intervenire alle chiamate alle armi, tanto per istruzione che per mobilitazione, gli ufficiali della milizia territoriale, i quali occupano una delle cariche od impieghi enumerati nello specchio annesso.

La stessa istruzione dispone poi che il Ministero degli affari esteri trasmetta a quello della guerra un elenco nominativo dei detti ufficiali, aggiungendo che coloro i quali non siano stati dati in nota per la dispensa, prima del giorno in cui è pubblicato il r. Decreto (o bollettino) di chiamata, sono in obbligo di rispondere come chiunque altro all'ordine contenuto nel bollettino delle nomine.

La S. V. essendo rivestita d'una delle cariche indicate nello specchio, La prego di voler mettermi in grado di compilare l'elenco nominativo di cui sopra, facendomi conoscere se e quale grado Ella abbia nella milizia territoriale.

*Il sotto-segretario di Stato*
DAMIANI.

## R. MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

| CARICHE OD IMPIEGHI | AUTORITÀ che deve rilasciare il certificato per ottenere la dispensa |
|---|---|
| Ministro | Ministro o Sotto-segretario di Stato |
| Sotto-Segretario di Stato | |
| Direttori capi di Divisione | |
| Capi Sezione | |
| Segretari ed Archivisti | |
| Cassiere | |
| Impiegato incaricato del rilascio dei passaporti | |
| Telegrafista | |
| Agenti diplomatici all'estero | |
| Agenti consolari di 1.ª categoria all'estero | |
| Interpreti di 1.ª categoria all'estero | |
| Consoli e Vice-Consoli di Potenze estere nel Regno, che accordano la reciprocità | |

## 404.

Roma, 16 febbraio 1889.

### Istruzioni per la redazione delle circolari ministeriali.

*Agli Ufficî del Ministero.*

Avendo rilevato che non tutti gli Ufficî del Ministero hanno il medesimo concetto della natura, scopo, valore e limite delle *circolari*, e che ne sono derivate disparità e inconvenienti che non è bene si ripetano in avvenire, richiamo l'attenzione di tutti sulle seguenti istruzioni.

Per *circolare* si dovrà, d'ora in poi, intendere:

1°. le istruzioni, schiarimenti, interpretazioni di leggi, regolamenti e decreti, nonchè le comunicazioni in genere che s'inviano *contemporaneamente a tutti i r. Ufficî all'estero*, e che, dovendo da tutti essere apprese ed applicate, vengono effettivamente a costituire la *giurisprudenza amministrativa* di questo Ministero e dipendenti Ufficî;

2°. le istruzioni, schiarimenti, interpretazioni, comunicazioni che, pur dirigendosi ad una parte soltanto de' r. Ufficî all'estero, debbano o

meritino essere conosciute da tutti quanti i r. Agenti diplomatici e consolari.

È agevole, infatti, il comprendere come tutto quanto emana o sancisce disposizioni nuove, o ne modifica o richiama altre anteriori, se anche direttamente non riguardi una determinata categoria di Agenti o funzionarî, nè a loro spetti per ragione dell'ufficio da essi in quell'istante occupato, potrà tuttavia interessarli come cognizione generale e teorica, e sarà loro inoltre utilissimo nel caso di un trasferimento che li conduca in una sede ove le predette disposizioni si rendano necessariamente applicabili.

La serie delle circolari ha pertanto lo scopo di dare maggiore pubblicità ed estensione alle disposizioni ministeriali, che debbano considerarsi come norme di massima e di giurisprudenza amministrativa; ed è perciò ch'io raccomando a tutti di raccogliere in essa, anzichè nella serie dei consueti dispacci, quanto abbia con le predette categorie di fatti una stretta attinenza.

Per la quantità da stamparsi, per la numerazione, registrazione, spedizione e deposito delle circolari, provvederà, come di solito, la divisione 4.ª, sezione 1.ª, con la quale dovranno gli altri Ufficî porsi d'accordo nei casi dubbî.

Per gl'indirizzi delle circolari si adotteranno costantemente ed esclusivamente le formule:

" Ai r. Agenti diplomatici e consolari ",
" Ai r. Agenti diplomatici ",
" Ai r. Agenti consolari ",
" Ai r. Agenti consolari di 1.ª categoria ",
" Ai r. Agenti consolari di 2.ª categoria ",

secondochè virtualmente si dirigano a tutti gli Ufficî all'estero, o ai soli diplomatici, o ai soli consolari, o ai soli di 1.ª categoria, o a quelli soltanto di 2.ª categoria.

Resta, ad ogni modo, stabilito che tutte le circolari ministeriali, qualunque ne sia l'oggetto e l'indirizzo, devono sempre spedirsi, non fosse altro che per semplice norma ed istruzione, *a tutti i r. Ufficî all'estero.* Ad evitare, tuttavia, un inutile carteggio emanerò istruzioni perchè non segnino ricevuta delle circolari, e neppure ne facciano oggetto di corrispondenza, se non quelli Agenti ai quali effettivamente spettino per ragione dell'ufficio da essi occupato.

Le circolari dirette agli Ufficî ed autorità dell'interno del Regno si ispireranno agli stessi concetti, per ciò che riguarda la loro natura e contenuto, ma non dovranno essere dirette se non a quelli Ufficî cui realmente spettano.

*Il sotto-segretario di Stato*
DAMIANI.

---

## 405.

Roma, 10 febbraio 1889.

### Redazione ed invio delle circolari ministeriali.

Acchiudo alla presente le istruzioni emanate per la redazione e spedizione delle circolari ministeriali (1).

Colle disposizioni prese non si avranno più a ripetere gl'inconvenienti deplorati in passato; e i r. Agenti all'estero, ricevendo per intiero la serie delle circolari ministeriali, avranno in esse raccolta tutta quanta la giurisprudenza amministrativa del Ministero e dipendenti ufficî.

Credo d'avere così corrisposto ad un legittimo desiderio, sentito, se non sempre espresso, da tutti i r. Agenti diplomatici e consolari, i quali, rilevando le lacune nella serie delle circolari da essi ricevute, lamentavano spesso di non essere sempre messi a cognizione delle più importanti disposizioni ministeriali.

Ad evitare, d'altro lato, un inutile carteggio in proposito, aggiungo espressamente che si dovrà accusare ricevuta di quelle sole circolari che perverranno registrate anche *col numero speciale di dispaccio*. Quelle altre, che avranno il solo numero progressivo della serie delle circolari, s'intenderanno inviate esclusivamente *per cognizione*, e di esse non si dovrà trarre occasione a qualsiasi corrispondenza.

*Il sotto-segretario di Stato*
DAMIANI.

---

## 406.

Roma, 16 marzo 1889.

### Istituti italiani di beneficenza e d'istruzione all'estero.

Occorrerebbe a questo Ministero di conoscere il numero e l'importanza degli Istituti italiani di beneficenza e d'istruzioni esistenti all'estero, e di esser tenuto al corrente dei progressi che moralmente e materialmente vanno facendo gli istituti medesimi.

A raggiungere lo scopo sarebbe opportuno che i r. Consoli all'estero invitassero, per mezzo di circolare, le Direzioni italiane di ospedali, di scuole, di società di beneficenza, mutuo soccorso e rimpatrio a trasmettere a questo Ministero i rispettivi rendiconti amministrativi, man mano che si andranno pubblicando, corredandoli con notizie che valgano a spiegare l'indole dell'istituto, i mezzi di cui dispone e le sue condizioni d'esistenza.

---

(1) Cfr. precedente n. 404.

Mentre prego i r. Consoli di volersi adoperare nel senso suindicato, li invito a ricordare alle Direzioni degli istituti filantropici " sussidiati dal r. Governo „ che per essi l'invio dei rendiconti e delle notizie in discorso è *un obbligo*, del quale questo Ministero attende lo scrupoloso e regolare adempimento.

*Il sotto-segretario di Stato*
DAMIANI.

---

## 407.

**Roma, 30 marzo 1889.**

### Matricole del personale e specchietti caratteristici.

Come è noto alla S. V., col riordinamento del Ministero avvenuto nel principio dello scorso anno, la divisione 3.[a] fu incaricata di trattare tutti gli affari riguardanti il personale dipendente dal Ministero degli affari esteri, a qualunque carriera esso appartenga.

Presso la medesima furono quindi concentrate le carte ed i registri tutti della carriera dell'amministrazione centrale, della carriera diplomatica, della consolare e di quella degli interpreti di 1.[a] categoria.

Se non che si è osservato che quei registri o matricole non erano tenuti con criterî uniformi, e sonosi pure ravvisate scarse e talvolta insufficienti le notizie che nei medesimi erano state raccolte.

Fu pertanto divisato di addivenire alla formazione di nuove matricole, le quali, raccogliendo maggiori indicazioni sullo stato dell'impiegato e sulla sua carriera, pongano il Ministero in grado di poter prendere con maggiore cognizione di causa quei provvedimenti che occorrono, sia nelle nelle promozioni che nelle traslocazioni.

A tale uopo, e sull'esempio anche di quanto si pratica presso le meglio ordinate amministrazioni, fu redatto uno specchio o prospetto biografico che dir si voglia, diviso in due parti principali, l'una di generalità, che riguardano la persona dell'impiegato, il suo stato di famiglia e di fortuna, gli studî percorsi, le conoscenze acquistate, le onorificenze conseguite.

La seconda, che concerne più specialmente l'impiegato nelle sue relazioni coll'amministrazione, e nella medesima debbono quindi essere annotati tutti i servizî che egli può avere prestato allo Stato, a cominciare da quelli cui fosse stato soggetto per effetto delle leggi militari sino a quelli che disimpegna al presente.

Debbono quindi in questa parte essere annotati, per ordine cronologico rigoroso, i provvedimenti relativi alla sua nomina, alle successive promozioni, alle destinazioni, nonchè tutti gli altri concernenti interru-

zioni di servizio per aspettativa, disponibilità, o per misure disciplinari cui l'impiegato fosse andato soggetto.

Chiamo la particolare attenzione dei signori impiegati sulla compilazione di questa parte dello specchio, la quale vuol essere fatta nel modo il più chiaro e preciso che sia possibile; a scanso anche di spiacevoli equivoci. Segnatamente debbono essere accuratamente descritti i servizî prestati in altre amministrazioni e sotto i precedenti Governi, ed il Ministero, se richiesto, non mancherà di procurare ai signori impiegati, per mezzo delle altre amministrazioni o degli archivî di Stato, quelle indicazioni che essi non possedessero od avessero per avventura smarrite.

Vengono, in seguito, annotate le missioni e gli incarichi speciali o straordinarî (sempre in ordine cronologico) dall'impiegato sostenuti.

Occorrerà che gli impiegati facciano conoscere, in modo preciso, in virtù di quali provvedimenti disimpegnarono quegli incarichi e, cioè, se i medesimi lor furono dati con Decreto, con dispaccio, ecc., indicando la data dei Decreti o dispacci stessi. Se l'incarico fu dato dal Capo dell'ufficio, si dovrà citare la lettera con cui fu affidato, e trasmetterne possibilmente copia conforme al Ministero. Qualora poi fosse stato eseguito per ordini verbali, si dovrà farne apposita menzione.

Non può considerarsi come incarico speciale la reggenza di un ufficio tenuta durante il congedo del titolare.

Un'ultima parte dello specchio è riservata per le manifestazioni dei desiderî che l'impiegato può avere circa la sua carriera e residenza.

Mercè tale prospetto, io mi lusingo di avere utili indicazioni di fatto sui dipendenti del Ministero, che possano essermi di guida nei provvedimenti che sarà il caso di prendere a loro riguardo.

Le trasmetto i fogli di matricola in doppio esemplare (modulo *A*) destinati a V. S. ed ai suoi dipendenti, con preghiera di riempire quello che riguarda Lei e di far riempire gli altri da cui spetta. La S. V. mi spedirà poi al più presto un esemplare di quel modulo: l'altro rimarrà presso l'impiegato cui è intestato.

Ma l'opera non sarebbe compiuta se queste indicazioni, che chiamerò fondamentali, non fossero poi illustrate da altre informazioni periodiche, buon numero delle quali sono di natura variabile.

Intendo accennare con ciò a quelle notizie che, anche nelle altre amministrazioni, vengono date dai Capi d'ufficio sui loro dipendenti per mezzo dei così detti specchietti caratteristici.

I moduli *B* e *C*, che Le trasmetto, Le mostreranno quali notizie si desiderino e quanta sia l'importanza delle medesime. Mi dispenso quindi dall'accennare quanta prudenza e quanta franchezza, congiunte alla maggiore oculatezza, occorrano ai signori Capi d'ufficio per compilare codesti specchi.

Passerò piuttosto a dare alcune disposizioni d'indole generale, e, più che altro, di forma per la compilazione loro.

Gli specchi caratteristici sono di regola annuali e vengono spediti al

Ministero nel mese di dicembre di ciascun anno, ed ogni qualvolta l'ufficiale è traslocato, od è traslocato l'ufficiale che deve compilarli, non però quando i medesimi per qualunque causa cessano dal servizio.

Gli specchi sono compilati personalmente:

1.° dai Ministri:

*a*) pei Consiglieri, Segretarî di Legazione, Addetti ed Interpreti di 1.ª categoria posti alla loro dipendenza, giusta il modulo *B;*

*b*) pei Consoli generali e Consoli di 1.ª categoria residenti nello Stato presso il quale il Ministro è accreditato, secondo il modulo *C;*

2.° dai Consoli generali e Consoli pei Vice Consoli, Capi d'ufficio, pei Vice Consoli addetti al Consolato, per gli Applicati volontarî, ed Interpreti di 1.ª categoria che dai medesimi dipendono, giusta il modulo *B*.

Gli Incaricati d'affari si asterranno dal compilare gli specchietti degli ufficiali della loro classe, benchè meno anziani, e dei Consoli generali e Consoli.

Parimenti, i reggenti di un Consolato, che non abbiano patente di Console, si asterranno dal compilare gli specchi degli ufficiali consolari più anziani che fossero, per avventura, da loro dipendenti e degli ufficiali della stessa loro classe benchè meno anziani.

La compilazione degli specchi è riservata al titolare dell'ufficio, e coloro che li sostituissero durante il congedo non possono compilare gli specchi in discorso.

Il titolare ha facoltà di redigerli e spedirli al Ministero al suo ritorno al posto, o dal luogo in cui si trova in congedo.

Gli specchi sono scritti, datati e sottoscritti di pugno di chi li compila.

Sono fatti in un solo originale, che è subito spedito al Ministero in piego riservato e raccomandato.

Le invio un congruo numero di stampati per specchi caratteristici, che Ella vorrà, per questa volta, completare subito e farmi poi pervenire nel suindicato modo (1).

*Il sotto-segretario di Stato*
DAMIANI.

(1) Con successiva circolare 11 dicembre 1889 il Ministero degli affari esteri inviò altri fogli per specchi caratteristici, e sollecitò le risposte. E con successiva circolare 14 novembre 1890, e con altre ancora nei successivi anni, ricordò ai r. Agenti diplomatici e consolari l'obbligo che a loro incombe di inviare *entro il mese di dicembre d'ogni anno* gli specchi caratteristici degli ufficiali da loro dipendenti.

## 408.

*(Ministero della guerra)* Roma, 25 aprile 1889.

**Corrispondenza diretta fra il Ministero della guerra e i r. Uffici all'estero per affari di leva e di servizio militare degl'Italiani all'estero.**

*Ai r. Agenti diplomatici e consolari.*

Sciogliendo la riserva fatta dal Ministero degli affari esteri nella circolare del 7 novembre scorso anno (1), il sottoscritto si pregia far conoscere alla S. V. che gli accordi, intervenuti testè fra le due Amministrazioni, riguardano unicamente la corrispondenza che il Ministero scrivente si è assunto di tenere direttamente coi r. Agenti diplomatici e consolari all'estero per affari relativi alla leva ed al servizio militare, in quei casi in cui sinora essa aveva luogo col mezzo del Ministero degli affari esteri, e che i detti accordi non si riferiscono affatto alla ordinaria corrispondenza che gli stessi Agenti possono o debbono, nei casi previsti dal regolamento sul reclutamento e dalle altre disposizioni in vigore, aver essi direttamente colle Autorità politiche e militari nel Regno.

Ciò premesso, resta in genere stabilito che i r. Agenti diplomatici e consolari, in tutti i casi relativi alla leva ed al servizio militare, pei quali prima si rivolgevano al Ministero degli affari esteri, dovranno invece corrispondere direttamente con questo Ministero, eccezione fatta:

pei casi speciali, che, pur avendo attinenza col servizio militare predetto, possono suscitare questioni di nazionalità, d'interpretazione di trattati e simili; nei quali casi, come per lo addietro, si rivolgeranno senz'altro al sovra menzionato Dicastero, come fu detto nella circolare sopra rammentata;

per ciò che riguarda i precetti di leva che i Prefetti e i Sottoprefetti, e talvolta anche i Sindaci, inviano ai r. Consoli all'estero pel relativo recapito agli interessati, e pei quali i prelodati funzionarî dovranno tenere direttamente colle Autorità politiche e municipali del Regno la corrispondenza a cui può dar luogo la consegna dei precetti in parola;

per quello che si riferisce all'invio dei certificati di regolare residenza all'estero dei militari in congedo e degli inscritti di leva chiamati alle armi, i quali documenti i surripetuti Agenti dovranno spedire direttamente ai Comandanti dei Distretti militari, cui spetta o da cui ne abbiano avuto richiesta;

finalmente pei casi in cui i r. Agenti diplomatici e consolari all'estero ricevano dalle Autorità politiche e militari del Regno richieste di documenti o di notizie aventi attinenza al servizio militare, nei quali casi

(1) Cfr. n. 386.

dovranno inviare direttamente gli uni o le altre alle Autorità che ne abbiano fatta domanda.

Intanto, poichè se ne presenta la opportunità, il sottoscritto prega i signori Agenti consolari di volere, nelle loro richieste di modelli pel servizio militare, indicare non soltanto genericamente, ma in modo preciso, la quantità che loro occorre per ciascuna specie dei detti modelli, onde il Ministero scrivente si possa regolare nella spedizione.

Al qual effetto si avverte che i modelli disponibili sono i seguenti:

1.° Elenco dei cittadini tenuti alla leva nel Regno (Mod. 5 reg.).

2.° Atto di procura per l'arruolamento in 2.ª categ. (Mod. 16 reg.).

3.° Atto di procura per l'arruolamento in 3.ª categ. (Mod. 17 reg.).

4.° Verbale di visita d'inscritti (Mod. 20 reg.).

5.° Atto di richiesta per assegnazione in 3.ª categ. (Mod. 25 reg.).

6.° Atto di richiesta per assegnazione in 3.ª categ. (Mod. 26 reg..)

7.° Situazione di famiglia (Mod. 31 reg.).

8.° Foglio di via obbligatorio pei renitenti (Mod. 68 reg.)

9.° Certificato di regolare residenza all'estero per gli effetti del r. Decreto 13 novembre 1887.

Da ultimo il sottoscritto crede utile di dichiarare che, qualora gli interessati facciano istanza per via telegrafica e chiedano di averne la risposta con lo stesso mezzo, i signori Agenti diplomatici e consolari dovranno farsi da essi versare la tassa per la risposta pagata, perchè soltanto in tal caso questo Ministero, giusta gli accordi intervenuti con quello degli affari esteri, può incaricarsi di rispondere telegraficamente.

*Il Ministro*
E. Bertolè-Viale.

---

## 409*.

(*Ministero della guerra*) Roma, 25 aprile 1889.

**Corrispondenza diretta fra il Ministero della guerra e i r. Uffici all'estero per affari di leva e di servizio militare.**

*Ai Prefetti e Sotto Prefetti del Regno e Comandanti di distretto militare.*

Come già fu avvertito ai Prefetti e ai Sotto Prefetti, e come con la presente si rende anche noto ai Comandanti di distretto militare, questo Ministero, per accordi, si è assunto, dal 1.° gennaio dell'anno in corso, di tenere direttamente coi r. Agenti diplomatici e consolari all'estero la corrispondenza per affari relativi alla leva ed al servizio militare, in quei casi in cui prima essa aveva luogo col mezzo di quello degli affari esteri.

In data d'oggi poi il sottoscritto ha diramato ai r. Agenti predetti, per necessaria intelligenza e norma, una circolare colla quale viene loro fatto

notare che i suaccennati accordi non hanno nulla a che vedere colla ordinaria corrispondenza che essi debbono, nei casi previsti dal regolamento sul reclutamento e dalle altre disposizioni in vigore, aver direttamente colle autorità politiche e militari nel Regno.

Colla circolare stessa si è inoltre loro indicato, per opportuna delucidazione, in quali casi, aventi tratto alla leva ed al servizio militare, essi debbano corrispondere direttamente colle autorità politiche e militari del Regno, in quali col Ministero degli affari esteri e in quali con quello scrivente.

Or, perchè anche la S. V. possa sapere come regolarsi in tale corrispondenza per la parte che La riguarda, il sottoscritto crede opportuno riassumere qui appresso le istruzioni impartite sul proposito ai prelodati funzionarî all'estero:

1.° I Prefetti od i Sotto Prefetti e, al caso, anche i Sindaci debbono continuare ad inviare direttamente ai r. Consoli all'estero, pel relativo recapito agl' interessati, i precetti di leva.

Pertanto, la corrispondenza a cui può dar luogo la consegna dei precetti in parola dovrà correre direttamente tra i prelodati funzionarî e le autorità politiche e militari del Regno.

2.° I certificati di regolare residenza all'estero dei militari in congedo e degli inscritti di leva chiamati alle armi, debbono dai r. Agenti all'estero essere spediti direttamente ai Comandanti dei distretti militari cui spetta o dai quali ne abbiano avuto richiesta.

3.° Le Autorità politiche e militari del Regno, infine, possono rivolgersi direttamente ai r. funzionarî all'estero per richieste di documenti o di notizie aventi attinenza al servizio militare, e in tali casi i prelodati Agenti dovranno far recapitare direttamente gli uni o le altre alle Autorità che ne abbiano fatto domanda.

In tutti gli altri affari aventi relazione alla leva ed al servizio militare, non compresi in quelli sopra specificati, la corrispondenza dovrà invece correre tra i prelodati Agenti e questo Ministero direttamente, tranne però nei casi speciali i quali possono suscitare questioni di nazionalità, d'interpretazione di trattati e simili; nei quali casi i r. Agenti suripetuti dovranno, come per l'addietro, rivolgersi al Ministero degli affari esteri.

Premesse le accennate istruzioni, questo Ministero crede utile soggiungere che, per accordi presi con quello degli affari esteri, le Autorità politiche e militari non sono tenute a rispondere telegraficamente alle domande che i Consoli loro inviassero per la stessa via, salvo nel solo caso in cui sia fatto loro tenere il buono per la risposta pagata.

I signori Prefetti e Sotto Prefetti favoriranno dar comunicazione della presente circolare ai Sindaci dipendenti per la parte che li riguarda.

*Per il Ministro*
F. TORRE.

---

## 410.

Roma, 13 giugno 1889.

**Servizio di notizie commerciali.**

Ebbi già più volte a richiamare l'attenzione dei r. Consoli sull'obbligo loro imposto dall'articolo 22 della Legge consolare del 28 gennaio 1866, di fornire con sollecitudine al r. Governo quelle notizie che possono interessare il commercio nazionale.

La maggior parte di essi ha adempiuto ed adempie a tale còmpito con zelo ed intelligenza lodevoli. Senonchè, non si è ancora raggiunto completamente quel fine che, coll'istituzione del servizio d'informazioni commerciali, ci proponevamo; servizio il cui distintivo speciale, dopo l'esattezza dei dati, deve essere la prontezza e la continuità della trasmissione delle notizie medesime.

Non è sempre necessario che i r. Agenti redigano dei lunghi e particolareggiati rapporti, aventi il carattere di monografie, sopra un determinato ramo di commercio o d'industria, ma occorre essenzialmente che essi si tengano al corrente dell'attività economica del luogo ove risiedono, per segnalare senza indugio al Governo del Re, appena si verifichi, anche il piccolo e speciale fatto commerciale, come variazioni di prezzi, tendenze e preferenze del mercato locale, adozione di nuove macchine e processi industriali, modificazioni e tassazioni, impianti di nuove industrie, favorevole accoglimento di qualche prodotto di esportazione italiana, o critiche e lamenti cui esso può dar luogo per parte dei consumatori in confronto di altri simili prodotti esteri, ecc., ecc. Raccogliendo e coordinando tutte queste informazioni, che gli perverranno da ogni parte, il Governo del Re sarà in grado di fornire all'industria ed al commercio nazionale elementi continui e sicuri per servire di guida al loro più proficuo e razionale indirizzo.

Raccomando perciò vivamente alla S. V., a nome anche del Ministero di agricoltura e commercio, tale ramo delle attribuzioni affidateLe, al quale, specialmente nelle attuali condizioni dell'economia nazionale, annettiamo grandissima importanza. Per quanto concerne, del resto, il carattere delle informazioni desiderate, mi riferisco in tutto alla circolare del 13 marzo 1883 (1).

*Il sotto-segretario di Stato*
DAMIANI.

(1) Cfr. n. 267.

## 411.

Roma, 3 luglio 1889.

**Rapporti de' r. Agenti diplomatici sui paesi ne' quali risiedono.**

*Ai r. Agenti diplomatici.*

Riferendomi alle disposizioni emanate colle circolari ministeriali del 26 dicembre 1867 e del 18 marzo 1883 e col r. Decreto del 29 novembre 1881, all'osservanza delle quali furono richiamati i r. Agenti all'estero colla circolare 5 gennaio 1888, mi pregio di ricordare il dovere che Le incombe di mandare al r. Ministero rapporti semestrali riassuntivi degli avvenimenti che si produssero nel paese dove risiede.

Rammento pure che il r. Decreto sopracitato prescrisse ai Capi di missione, dopo due anni di residenza nel luogo in cui esercitano le loro funzioni, un rapporto particolareggiato sulle condizioni del paese medesimo, considerato nel suo sviluppo e nelle sue relazioni cogli altri paesi e segnatamente coll'Italia.

*Il sotto-segretario di Stato*
DAMIANI.

---

## 412.

Roma, 9 luglio 1889.

**Contegno dei r. Agenti all'estero.**

Con molteplici e sempre novelli mezzi, quali la creazione e il mantenimento di scuole italiane all'estero, le Società di beneficenza e di mutuo soccorso, il festeggiamento di patriottici anniversarî da parte delle colonie nazionali sotto la direzione dei loro Capi, e simili, il Governo del Re si sforza, non solo di conservare e di accrescere ogni giorno il prestigio degli Italiani all'estero, ma di rendere sempre più intimi e saldi e manifesti i legami d'affetto, i ricordi, le tradizioni che avvincono i nazionali lontani alla madre patria.

Uno dei mezzi escogitati, tra gli altri, dal Governo, e che sinora ha sempre incontrato l'approvazione del Parlamento, che volta per volta ne votava la legge speciale, è stato l'acquisto di edificî nelle più importanti capitali estere, ove le r. Legazioni possano avere sede stabile e propria (da arredarsi con mobili, stoffe, parati, oggetti artistici, ecc., di fabbricazione e di tipo nazionali), ed in cui i nostri compatrioti e gli stessi stranieri possan vedere, non solo di diritto, ma anche di fatto, e materialmente per così dire, un lembo di territorio esclusivamente italiano.

Senonchè, a nulla o a ben poco varrebbero gli sforzi del r. Governo per estendere ed affermare tra le colonie il sentimento dell'italianità, qualora i suoi proprî Rappresentanti non si mostrassero sempre vigili e zelanti interpreti delle sue intenzioni, e non prendessero essi stessi l'iniziativa, anche con atti di condotta esterna, oltrechè con la loro attività nello adempimento dei doveri d'ufficio, di dare alle colonie il buon esempio.

È, invero, dai r. Ufficiali diplomatici e consolari che deve partire l'intonazione perchè, nelle colonie da loro amministrate, possano rinforzarsi i sentimenti di nazionalità, e conservarsi il carattere genuino d'origine.

Ora, all'incontro, potrebbe avvenire, che la lontananza dalla patria ed i molti anni trascorsi da lunge, se non ne intiepidissero l'affetto nei r. Rappresentanti (chè mai si vorrebbe, neppure un istante, far pesare su di essi simile sospetto), pure, in apparenza, di fronte ai loro amministrati, li facessero figurare come più o meno completamente dimentichi delle abitudini e dei costumi patrî, e talora quasi naturalizzati nel paese presso cui si trovano accreditati, se lungamente vi hanno dimorato.

Tanto più che il lungo soggiorno in terra straniera, potrebbe far dimenticare l'uso famigliare e corretto della lingua natìa, e disconoscere lo stato attuale della patria.

E, invero, non mancano Ufficiali che mandano informazioni accurate sul movimento politico, o sociale, o economico delle loro colonie o del paese in cui risiedono, giungendo poi a conseguenze erronee e non fondate, o per lo meno inutili, parlando di vantaggi o di danni ipotetici per il loro paese, non essendo più tali le condizioni di questo, quali essi in passato le avevano conosciute.

Non mancano r. Ufficiali diplomatici e consolari, che, mentre lodevolmente s'affaticano a studiare le condizioni della Nazione presso cui rappresentano il loro Governo, studiano in pari tempo parallelamente la evoluzione d'Italia, la sua vita pubblica, nelle varie sue manifestazioni, per coordinarvi i loro rapporti e renderli così proficui, ma non sempre con saggie comparazioni, con pratici e attuabili consigli.

Accade infine che r. Agenti, una volta stabilitisi all'estero, si considerino poi come segregati dal loro paese, quando dovrebbero, all'incontro, mirar unicamente a mostrarsi quale valida sua continuazione.

Il Ministero deve spesso con dispiacere constatare che molti dei congedi ordinarî e straordinarî, chiesti dai suoi funzionarî all'estero, non sono usufruiti e goduti in patria.

In molti luoghi si verifica poi il rincrescevole inconveniente che il personale delle r. cancellerie, in forza di viete abitudini e riprovevoli tradizioni, sia scelto tutto tra i sudditi del luogo, con grave disdoro nazionale; non è infatti presumibile che in città dove ha sede una r. Legazione od un nostro Consolato, non si trovino pochi onesti nazionali cui affidare, con maggior fiducia e miglior decoro, le mansioni di scrivano o di usciere nei r. Ufficî.

A ciò si aggiungano i casi che i r. Agenti nel luogo della loro resi-

denza si creino una famiglia, in cui l'origine italiana non sia più esclusiva, stabilendo così all'estero il centro di parte dei loro affetti, dei loro affari, dei loro interessi, delle loro aspirazioni.

E in tal guisa viene, poco a poco, a digradarsi il carattere nazionale dell'ambiente in cui vivono, nella intimità; alcuni dei r. Rappresentanti si creano così nuovi rapporti, nuovi fortissimi legami, che, quasi a loro insaputa, dànno loro l'abito del paese in cui vivono, rendendoli loro malgrado, o facendoli talvolta apparire, stranieri, quando ritornino nel Regno, o per avventura vengano in contatto con elementi schiettamente nazionali.

Il r. Governo non vuole e non può certamente ingerirsi nella vita privata dei suoi Agenti, nell'esplicazione naturale e legittima dei loro diritti civili.

Ma, per converso, esso si sente pure nell'obbligo di raccomandar loro, indistintamente, di tenere sempre presente lo scopo della loro missione, che è quello, non solo di rappresentarlo degnamente all'estero, ma di servire d'anello di congiunzione, di nucleo accentratore, tra le colonie — siano esse grandi o piccole, doviziose di numero e di mezzi o umili e meschine — e la madre patria.

La sede delle r. Legazioni o dei r. Consolati dev' essere il faro dirigente, per tutti i nostri espatriati volontari, che le vicissitudini dell'esistenza, o gli affari, costringono a vivere in paese estero. A quel focolare d'italianità i nostri coloni lontani debbono attingere forza e calore e sentimenti di vita nazionale. Epperò, non sarà mai troppo ripeterlo, l'esempio deve partire dall'alto.

Sarebbe dunque desiderabile che i r. Agenti diplomatici e consolari che godono regolarmente dei loro congedi, venissero a passarli, almeno in parte, in Italia, per rimettersi ogni tanto al corrente dei progressi, delle nuove tendenze, delle idee dominanti, dei nuovi bisogni del paese. I quali, malgrado la lettura dei libri e dei periodici nazionali, non possono mai con precisione ed appieno conoscersi da chi per lungo periodo di tempo è vissuto lontano dalla patria.

Sarebbe da consigliare a quei r. Ufficiali che si accasano in paese estero, di non trascurare che i loro figli siano inviati per l'educazione nel Regno, dimostrando l'esperienza pratica e la statistica — anche tra le classi sociali più elevate — che l'Italiano, di tutti i popoli d'Europa, è il più facile ad amalgamarsi con gli elementi in mezzo a cui vive, e ciò tanto più quando la nuova famiglia, per causa della madre e delle influenze del luogo, doventa di fatto, se non secondo il Codice, almeno per due terzi straniera. L'educazione nazionale non si forma solo collo studio della lingua patria, che più o meno bene potrebbe farsi anche all'estero; l'educazione è anzitutto il prodotto dell'*ambiente*, e non è pretendere troppo che i figli dei Rappresentanti d'Italia all'estero siano allevati con abitudini e con idee italiane.

Sarebbe, finalmente, da desiderare che i r. Agenti diplomatici e con-

solari impiegassero poi per i loro bisogni d'ufficio e privati la mano d'opera e il lavoro nazionali, a preferenza di quelli del luogo, e lo stesso dicasi per i varî prodotti onde si servono; cerchino sempre di dare la scelta a quelli del proprio paese.

In tal guisa soltanto i loro connazionali s'invoglieranno a seguire gli stessi principî, tenendosi così vivo e desto, nelle massime e nelle minime cose, il sacro ricordo della patria.

Nutro fiducia che Ella interpreterà nel vero significato il contenuto di questo dispaccio, che traccia soltanto alcune idee generali, alle quali vorrei che tutti i r. Ufficiali diplomatici e consolari si uniformassero, adattandole poi naturalmente secondo le modalità e circostanze speciali.

CRISPI.

---

## 413.

Roma, 22 luglio 1889.

**Perdite ed utili che si verificano nel negoziare effetti cambiarî sull'Italia.**

Vi sono all'estero località in cui i r. Agenti presentando un effetto cambiario, a vista ed in oro sull'Italia, possono contraccambiarlo alla pari ed anche con utile, ed altre in cui essi debbono sottostare ad una perdita. Questo Ministero è perciò venuto nella determinazione di regolare questa parte della contabilità dei r. Uffici all'estero, coll'attribuire ad utile dell'Erario le piccole differenze, che in certi Ufficî si ottengono negoziando delle tratte o dei *chèques* sull'Italia, ed a carico dello stesso le perdite che per tal causa in altri si subiscono.

I r. Agenti all'estero vorranno perciò inscrivere in una speciale distinta da unirsi agli stati della contabilità trimestrale, corredata dai *borderaux* delle banche od ufficî di cambio, le spese o gli utili incontrati nel negoziare gli effetti sull'Italia, occorsi al pagamento dell'eccedenza fra le spese rimborsabili e la quota dei proventi spettanti all'Erario, aggiungendo o diffalcando l'importo di quella distinta sull'insieme delle spese trimestrali.

*Il sotto-segretario di Stato*
DAMIANI.

---

## 414.

Roma, 12 agosto 1889.

**Ordinamento delle cancellerie consolari nelle r. Rappresentanze all'estero** (1).

*Ai r. Agenti diplomatici.*

Fin dallo scorso anno, essendosi soppresso il Consolato d'Italia a Pietroburgo, fu destinato presso quella r. Ambasciata un Vice-Console coll'incarico di reggere, a mente dell'articolo 62 della Legge 18 gennaio 1866, la cancelleria consolare dipendente dall'Ambasciata medesima.

L'esperimento sembra dare buoni frutti, ed il Ministero ha intenzione di applicare questo sistema ad altri Ufficî diplomatici all'estero, riservandosi, dopo una più lunga esperienza, di determinare, mercè apposito regolamento ed in modo preciso, le attribuzioni dell'ufficiale reggente la cancelleria consolare, e di regolare le relazioni sue col Capo della missione e cogli altri Ufficiali che la compongono.

Pare opportuno però dettare fin da ora qualche norma che valga, almeno in via provvisoria, a definire quei rapporti e quelle attribuzioni.

Credo dovere anzitutto stabilire chiaramente quale sia la posizione personale dell'Ufficiale consolare addetto alla r. Rappresentanza.

Appartenendo alla categoria degli impiegati di concetto, l'Ufficiale consolare fa parte integrante del personale della missione e, come ha tutti i doveri, così ha tutti i diritti che il suo grado gli assicura in confronto agli altri Ufficiali dell'Ambasciata o Legazione.

Fino a che non siasi provveduto (come è nostro intendimento provvedere) a stabilire una tavola di equivalenza dei gradi delle varie carriere dipendenti dal Ministero degli affari esteri, si dovranno seguire in questa materia le norme fissate col r. Decreto del 19 aprile 1868, per la precedenza fra le varie cariche e dignità a Corte e nelle funzioni pubbliche. Nella sua qualità di Vice-Console di 1.ª categoria, l'Ufficiale consolare prenderà quindi rango immediatamente dopo i Segretarî di Legazione di 2.ª classe, dei quali godrà il trattamento.

Questa disposizione si applica tanto per le presentazioni alle autorità centrali e locali, quanto in occasione di feste, funzioni o ricevimenti, siano essi presso la r. Rappresentanza o presso le autorità dello Stato nel quale la missione è accreditata.

Cumulando le r. Rappresentanze, presso le quali sia destinato un Vice-Console, funzioni diplomatiche e consolari, viene naturale la loro divisione in due sezioni: la prima, diplomatica, a cui appartiene la trat-

(1) Avvertasi che la presente circolare resta abrogata e sostituita dalla successiva del 21 agosto 1895.

tazione di tutti gli affari d'indole politica, l'uso e la conservazione dei cifrarî; la seconda, consolare, che tratta tutti gli affari attualmente attribuiti agli Ufficiali consolari.

A capo della prima sezione trovasi il Consigliere o 1.° Segretario; a capo della seconda il Vice-Console.

Questa distinzione non è così rigorosa che il r. Rappresentante non possa incaricare di speciali lavori or l'una or l'altra di quelle sezioni, a seconda delle attitudini dei componenti le medesime. Così, a cagion d'esempio, nulla vieta che egli incarichi della redazione di rapporti commerciali o i Segretarî ed Addetti o il Vice-Console.

Ambedue le sezioni disimpegnano gli affari di loro competenza sotto l'alta direzione del r. Rappresentante, il quale è solo responsabile del servizio e firma tutti i rapporti, i telegrammi od altri atti di maggiore importanza e che in qualsivoglia modo o misura impegnino l'azione del r. Governo.

Il Consigliere o 1.° Segretario ed il Vice-Console possono però firmare *d'ordine* le carte della rispettiva sezione, aventi per oggetto le trasmissioni, le sollecitazioni, le informazioni e gli affari insomma di minore momento.

Negli atti notarili e giudiziarî l'Ufficiale consolare farà constare di questa sua qualità siccome si pratica dai r. Consoli per la loro.

Il sigillo e l'intestazione della carta sono unici qualunque sia la natura dell'affare di cui si tratta.

Parimenti unico è l'archivio, salvo per quelle carte d'indole riservata o di tale importanza delle quali è custode il solo r. Rappresentante.

La tenuta dell'archivio sarà affidata all'Ufficiale d'ordine che il Ministero invierà presso le r. Rappresentanze. Saranno allora determinate le norme secondo le quali dovrà essere regolato questo e gli altri rami del servizio d'ordine.

Il locale della cancelleria è fornito dal Capo della missione per ambedue le sezioni; è però desiderabile che la sezione consolare abbia un ingresso a sè.

Per il collocamento dello stemma sulla porta della cancelleria consolare si seguiranno gli usi locali. Se non è d'uso che si collochi lo stemma all'esterno della cancelleria, dovrà sempre essere apposta in luogo facilmente visibile dal pubblico una targa di conveniente grandezza coll'indicazione: *Cancelleria dell'Ambasciata* (*o Legazione*) *d'Italia.*

Le spese di arredamento della cancelleria, quelle per il personale di servizio (uscieri, inservienti), per l'illuminazione e per il riscaldamento sono a carico del r. Rappresentante.

Le altre spese di cancelleria propriamente dette, quali registri, carta, ecc., saranno sopportate, per la sezione consolare, dall'Ufficiale consolare, a cui carico rimane pure la retribuzione degli amanuensi, commessi e traduttori che fossero necessarî per esclusivo servizio di quella sezione.

L'Ufficiale consolare partecipa perciò ai proventi riscossi in base alla tariffa consolare come se egli fosse un Console di 1.ª categoria.

Parimenti i proventi delle Agenzie consolari vengono ripartiti come se quegli Ufficî dipendessero da un Consolato di 1.ª categoria, e la quota che spetterebbe al Console è devoluta all'Ufficiale consolare.

La contabilità è una per tutta la r. Rappresentanza: essa sarà tenuta dall'Ufficiale consolare secondo le prescrizioni vigenti. L'Ufficiale consolare firmerà gli stati sia della contabilità attiva che della contabilità passiva, raccoglierà dal Capo della missione gli elementi occorrenti per la loro compilazione, ed otterrà dal Capo stesso o da chi ne fa le veci il visto prima di spedirli al Ministero.

In caso d'impedimento, assenza o congedo del Consigliere o 1.° Segretario o dell'Ufficiale consolare spetterà al r. Rappresentante, sotto la sua responsabilità, di affidare le funzioni di Capo di una delle sezioni al Capo dell'altra, o di delegarle invece ad altro Ufficiale della missione, informando di ciò il Ministero.

In caso di assenza o congedo dell'Ufficiale consolare, sono applicabili, per ciò che concerne l'assegno locale del medesimo, le norme prescritte in somiglianti casi pei Consoli di 1.ª categoria.

Mi lusingo che queste norme, la cui applicazione affido all'alto Suo senno, varranno a rendere facili i rapporti tra gli Ufficiali da Lei dipendenti, ed a far sì che il servizio proceda spedito e regolare.

Gradirò poi che Ella faccia sulle medesime quelle osservazioni che l'esperienza del servizio potrà dettarLe, osservazioni che saranno prese da me nel meritato esame.

*Il sotto-segretario di Stato*
DAMIANI.

---

## 415.

**Roma, 31 agosto 1889.**

### Spedizioni a mezzo de' capitani de' piroscafi.

In seguito ad uno scambio di comunicazioni fra questo Ministero e le Capitanerie di porto del Regno si è constatato che non pochi de' r. Agenti diplomatici e consolari seguono la consuetudine di consegnare *brevi manu* ai Comandanti de' piroscafi pieghi di corrispondenza, oggetti di valore, involti, ecc., limitandosi a fare annotazione di eseguita consegna sul ruolo di equipaggio, e ad avvertire poscia quest'amministrazione dell'avvenuto invio.

I Comandanti di piroscafi ignorano essi stessi il più delle volte il vero contenuto di tali oggetti; o, pure conoscendolo, all'atto dello sbarco non ne fanno dichiarazione al personale delle Capitanerie, il quale non di rado

incorre gravi responsabilità facendo proseguire per questa città, coi mezzi ordinarî e senza le necessarie precauzioni, pieghi di natura delicata, oggetti fragili, ecc., od è costretto di aprirli, verificarne il contenuto, e compilarne, in presenza di testimonî, regolari verbali d'ufficio.

Questo Ministero non vuole accrescere la mole della corrispondenza de' r. Agenti diplomatici e consolari; ma, nell'interesse del servizio, a tutti quelli che risiedono ne' porti di mare e si valgono de' predetti modi di spedizione, consiglia di provvedersi di piccoli moduli a stampa da riempirsi con poche e sommarie indicazioni in merito al contenuto, al modo e tempo dell'invio, e alle formalità da adottarsi nel fare proseguire gli oggetti per il luogo cui sono destinati. E, per maggiore facilità, ne faccio trascrivere uno qui appresso che potrebbe servire di modello.

Siffatti moduli, spediti in precedenza o contemporaneamente all'invio degli oggetti, varranno a rendere meno frequenti gl'indugî, i reclami, i deterioramenti, i disguidi o le lunghe giacenze, e a sopprimere verifiche, il più delle volte poco opportune o non ammissibili. Si otterrà eziandio, per tal modo, che nei casi di mutamenti a bordo durante il tragitto, o di mancata consegna per dimenticanza all'atto dell'approdo, i Capitani di porto, già prevenuti, potranno richiederne il personale de' piroscafi o procedere alle debite indagini.

Tale sistema si dovrà adottare senza eccezione, quando si tratta di pieghi contenenti valori o di oggetti importanti o facilmente deperibili; ma anche ogni volta che si spediscono casse e oggetti voluminosi, con o senza polizza di carico, senza ricorrere alla cortesia de' Capitani de' piroscafi, sarebbe opportuno ed utilissimo il collocarvi dentro, in modo da essere facilmente visibile, un modulo analogo al predetto, donde risulti la natura, quantità, provenienza e destinazione del contenuto, all'unico intento di facilitare gli svincoli doganali, evitando o abbreviando le non lievi formalità di riconoscimento e le non rare contestazioni.

*Il sotto-segretario di Stato*
DAMIANI.

## AVVISO DI SPEDIZIONE

(*Data*) . . . . . . . . . . . .

*La r. Legazione* } *d'Italia in* . . . . . . . . . . . . . . . .
*Il r. Consolato* }
*a mezzo di* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
*spedisce a*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
*perchè sia fatto proseguire per* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
*N.* . . . . . . *contenent* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
*peso o dimensione* . . . . . . . . . . . . . . . . . *qualità* . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
*Nel far proseguire per* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
*adottare le seguenti precauzioni:* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
*Avvertenze per la dogana:* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

**Il r. Ministro**
**Il r. Console**

---

## AVVISO DI SPEDIZIONE

Alessandria, 1° settembre 1889.

*Il r. Consolato d'Italia in* Alessandria d'Egitto *a mezzo di* particolare raccomandazione al Capitano del piroscafo N..... (senza polizza di carico) *spedisce* alla r. Capitaneria di porto in Napoli *perchè siano fatti proseguire per* Roma al Ministero degli affari esteri *N.* 2 piccoli involti riuniti in un sol pacco, *contenenti* gli oggetti spettanti alla successione X. Y. Z., del *peso* di Kg. 12. *Qualità*: oggetti d'oro, titoli di rendita e indumenti e corrispondenze particolari; nel 2.° pacchetto vi è una piccola quantità di foglie di tabacco per campione.

*Nel far proseguire per* Roma al Ministero degli affari esteri si *adottino le seguenti precauzioni:* assicurare l'involto per lire 1000, e raccomandarlo come oggetto fragile e facilmente deperibile.

*Avvertenza per la dogana:* Fra gli oggetti della successione insieme con oro vero ve n'ha del falso: il valore complessivo degli oggetti d'oro è stato valutato in L..... Il tabacco serve come campione per la Direzione generale delle gabelle.

**Il r. Console**

## 416.

Roma, 12 ottobre 1889.

### Certificati d'origine.

Colla circolare del 17 marzo 1888, questo Ministero informava i r. Agenti all'estero come, in virtù della clausola del trattamento della Nazione più favorita, stipulata dall'Italia con tutti quegli Stati che hanno con essa una convenzione commerciale, i certificati d'origine, da cui debbono essere accompagnate le merci che si spediscono in Italia dopo la cessazione del trattamento doganale convenzionale colla Francia, dovessero dai r. Agenti medesimi rilasciarsi gratuitamente. Unica eccezione è ammessa pei *duplicati* dei certificati stessi, come risulta dalle posteriori circolari di questo Ministero del 12 e 14 novembre 1888.

Ora, essendo pervenute a più riprese lagnanze da commercianti, che dimorano negli Stati che non hanno coll'Italia alcun accordo commerciale, i quali domandano che anche i certificati da essi richiesti siano loro accordati gratuitamente, questo Ministero è venuto nella determinazione di accogliere tali istanze. Oltrechè, infatti, è opportuno dare un assetto uniforme a questo servizio, occorre avvertire che i certificati d'origine si rilasciano non tanto nell'interesse dei privati, quanto allo scopo di assicurare l'applicazione delle disposizioni doganali a vantaggio del r. Erario, e che perciò è desiderabile che tale formalità sia, in quanto è possibile, resa meno onerosa per il commercio.

Colla presente circolare comunico ai r. Agenti all'estero tale deliberazione per loro norma; avvertendo, in particolare, quelli residenti negli Stati che non hanno accordi di commercio coll'Italia, di volersi d'ora innanzi uniformare a quelle disposizioni, tenendo conto soltanto della eccezione di cui è parola più sopra.

*Il sotto-segretario di Stato*
DAMIANI.

---

## 417.

Roma, 15 ottobre 1889.

### Prima gara nazionale di tiro a segno in Roma (1).

Nel maggio 1890 avrà luogo, in Roma, la prima gara nazionale del tiro a segno.

Ad accrescere l'importanza di tale festa, altamente civile, S. M. il Re

(1) Si ometterà negli anni successivi la pubblicazione delle analoghe circolari per le periodiche gare posteriori.

si è degnato di accettare la presidenza onoraria del comitato centrale, che fu composto di tutte le autorevoli persone che alla patriottica istituzione notoriamente s'interessarono.

L'augusto patronato di Sua Maestà, il concorso di tanti illustri personaggi, la città nella quale la gara sarà fatta, l'intervento di più migliaia di tiratori, che da ogni parte d'Italia converranno in Roma, assicurano alla festa uno splendido risultato, che sarà alta affermazione di virili propositi, e che darà al tiro a segno, istituzione complementare dell'Esercito, largo ed efficace sviluppo.

In tutte le Provincie del Regno si sono costituiti sotto-comitati di signore coll'incarico di incoraggiare le Società locali del tiro, favorire l'intervento dei socî alla gara futura, raccogliere doni, da assegnarsi, a titolo di premio, ai migliori tiratori.

Tutti questi lodevoli sforzi e le riforme alle vigenti disposizioni che stanno studiando Governo e Direzione generale del tiro, a capo della quale fu scelto l'onorevole generale Pelloux, espertissimo in tale materia, daranno certamente un nuovo impulso alla istituzione favorendone l'incremento.

Sarebbe pertanto sommamente desiderabile che gli Italiani, costì residenti, prendessero parte a questa festa, e poichè la distanza sarebbe per essi un grave ostacolo al loro intervento personale, essi potrebbero, pure in questa solenne circostanza, affermare la loro solidarietà con la madre patria, inviando generosi premî, come fecero in occasione dei tiri nazionali che ebbero luogo a Torino, Milano, Firenze e Venezia negli anni 1863, 65, 68 e 76.

Invito, pertanto, la S. V. a valersi di tutti i mezzi a Sua disposizione per dare la maggiore pubblicità al programma ed al regolamento della gara, che Le trasmetto, ed a fare premurosi ufficî presso i nostri connazionali, costì residenti, allo scopo di ottenere anche da codesta patriottica colonia italiana un generoso concorso alla grande festa nazionale, che si sta organizzando in Roma pel maggio del venturo anno.

*Il sotto-segretario di Stato*
DAMIANI.

---

418.

**Roma, 16 ottobre 1889.**

**Commercio degli olî d'oliva.**

Il mio onor. collega di agricoltura, industria e commercio, volendo studiare i mezzi più adatti a migliorare la produzione degli olî d'oliva, ed a favorirne una più larga esportazione, ha deliberato di convocare per

il p. v. gennaio una riunione dei principali produttori e commercianti di olio delle diverse Provincie del Regno, nelle quali questa industria presenta maggiore importanza.

Desiderando dare al convegno l'impronta della maggiore efficacia pratica, prego la S. V. di volermi dare particolareggiate notizie intorno al commercio degli olî nella giurisdizione consolare da Lei dipendente.

Gradirei specialmente di essere informato sui punti seguenti:

1.° quali sono le principali ditte (indicandone possibilmente anche la nazionalità e la residenza) colle quali i nostri produttori d'olio d'oliva potrebbero entrare in relazioni per procurare al loro prodotto nuovi sbocchi?

2.° quali sono gli olî che più facilmente potrebbero essere smerciati? Se olî fini da pasto, o da ardere, o da macchine?

3.° quali i prezzi medî delle varie qualità più apprezzate su codesta piazza?

4.° quali sono i diritti di commissione che generalmente si pagano per lo smercio degli olî?

5.° quale l'ammontare delle spese di dazio, trasporto, ecc., che si paga per ogni quintale d'olio importato?

6.° la spedizione dovrebbe farsi in bottiglie, mezze-bottiglie, latte o barili?

7.° come dovrebbe farsi l'imballaggio? Devonsi fasciare le botti con paglia, ecc.?

8.° quali sono gli usi e le consuetudini riguardo al pagamento?

Non credo dover insistere sulla utilità del concorso che la S. V. può prestare al convegno anzidetto, allorchè ai convenuti potrà essere data contezza delle indicazioni non dubbie che Ella mi fornirà sul commercio di codesto mercato di uno dei migliori nostri prodotti, che, apprezzato come si merita, potrà col tempo costituire una fonte di ricchezza per il nostro commercio.

*Il sotto-segretario di Stato*
DAMIANI.

---

## 419.

Roma, 10 novembre 1889.

### Relazioni delle camere estere di commercio.

Per aderire ad un desiderio espressomi dal mio onorevole Collega d'agricoltura, industria e commercio, prego la S. V. di volermi inviare, a misura che veggono la luce, le pubblicazioni delle camere di commercio residenti in codesta giurisdizione consolare.

Trattasi di lavori che il Ministero di agricoltura, industria e com-

mercio non può procurarsi, e che gli sarebbe molto utile di conoscere, per poter meglio apprezzare e studiare il movimento commerciale ed industriale di codesto paese.

È inutile che faccia notare alla S. V. quali vantaggi il commercio nazionale potrà risentire da una più esatta e illuminata conoscenza delle condizioni dei traffici nei mercati esteri.

*Il sotto-segretario di Stato*
DAMIANI.

---

## 420.

Roma, 17 dicembre 1889.

**Notizie pratiche per il servizio della spedizione del Ministero.**

Ho dato le necessarie disposizioni per una immediata riforma del servizio di spedizione, e mi attendo per conseguenza l'illuminata cooperazione de' r. Agenti all'estero, i quali, insieme coi loro desiderî ed osservazioni, mi potranno trasmettere tutte quelle notizie e suggerimenti che valgano ad agevolarmi il compito cui sto attendendo.

Non chiedo dissertazioni teoriche, nè discussioni geografiche ed economiche, com'erano in gran parte le risposte alla precedente circolare 14 gennaio 1887, ma notizie pratiche e concrete che possano servire all'umile Ufficio di spedizione e al personale che vi è addetto.

Nelle raccomandazioni che mi si faranno pervenire, prego di tenere in considerazione non soltanto la comodità o il vantaggio degli Ufficî all'estero, ma anche l'economia del bilancio, la sicurezza degli invii, i più brevi percorsi, e, fin ch'è possibile, la tutela all'industria nazionale per il servizio de' trasporti e della navigazione.

Mi si dirà quali degli attuali invii periodici convenga sospendere, come, ad es., bollettini industriali, statistiche mensili, bollettini commerciali, ecc.; quali altri sarebbero invece desiderati; quali le principali irregolarità riscontrate; quali le precauzioni da adottarsi; quali espedienti sostituire alla necessità di arrestare le spedizioni nella sede di una Agenzia o Consolato capolinea per farle poi proseguire ad un altro, ecc.

Ne' distretti consolari ove hanno sede le nostre scuole coloniali, le osservazioni, per rispetto alle spedizioni del materiale scolastico, potrebbero essere ancora più abbondanti; ed io mi riprometto che me ne sia data partecipazione.

Rivolgo pertanto calda preghiera a tutti i r. Agenti diplomatici e consolari, perchè diano alla presente circolare una sollecita e concreta risposta, e perchè, presentandosene l'occasione o la necessità, anche in

avvenire mi trasmettano tutte quelle notizie, avvertimenti e varianti, che possano in qualche modo interessare l'importante servizio della spedizione.

*Il sotto-segretario di Stato*
DAMIANI.

---

## 421.

Roma, 18 dicembre 1889.

### Numerazione della corrispondenza e sua annua rinnovazione.

Avvicinandosi il termine del presente anno, credo non inutile richiamare alla memoria de' r. Agenti diplomatici e consolari le disposizioni della circolare 27 novembre 1888, mercè la quale la numerazione della corrispondenza deve essere rinnovata ogni capo d'anno.

Approfitto della occasione per ringraziare la maggior parte dei r. Agenti per la sollecitudine e puntualità con cui hanno messo ad esecuzione le disposizioni da me emanate; ma non posso tacere che parecchi hanno dato luogo ad inconvenienti e richiami.

Alcuni, infatti, hanno troppo spesso ripetuto le medesime numerazioni di rapporto, altri hanno lasciato notevoli lacune, saltando diecine e centinaia di numeri, o attribuendo promiscuamente la medesima numerazione progressiva anche a rapporti o note dirette ad altre autorità ed uffici all'infuori del Ministero; parecchi infine hanno inviato rapporti senza numerazione alcuna.

Tutto ciò, com'è facile comprendere, produsse corrispondenze, richiami, correzioni, inesattezze, ch'io desidero non s'abbiano più a ripetere: ed è perciò che faccio un caldo appello perchè si curi da tutti, con la maggiore attenzione, che le norme sulla corrispondenza ufficiale siano sempre e scrupolosamente applicate.

*Il sotto-segretario di Stato*
DAMIANI.

---

## 422.

Roma, 1° febbraio 1890.

### Informazioni sulle condizioni dell'agricoltura all'estero.

Fra i numerosi rapporti che i r. Agenti all'estero fanno pervenire a questo Ministero in seguito alle informazioni loro chieste dalle circolari 18 marzo 1883 e 13 giugno 1889, moltissimi contengono notizie che pos-

sono interessare anche la principale fra le industrie italiane, l'agricoltura; tali notizie non sono però complete, nè sufficienti.

La necessità di tenere rapidamente informato il pubblico italiano circa le condizioni dell'agricoltura e del commercio speciale delle derrate agricole nei paesi esteri, si fa ogni giorno più sentire, ed obbliga perciò il Ministero di agricoltura, industria e commercio a dare la massima e più sollecita diffusione a tutte quelle notizie le quali servono a disporre l'agricoltore alle razionali innovazioni nella tecnica e nell'indirizzo della sua industria, che valgono a renderla più profittevole.

La S. V. dovrebbe quindi fornire a questo Ministero frequenti notizie sui seguenti argomenti, da pubblicarsi nel *Bollettino di notizie agrarie*:

*a*) sulla produzione agraria, sulla estensione delle varie coltivazioni ed allevamenti, sul movimento commerciale e sulle condizioni del mercato e delle derrate agricole;

*b*) sulle condizioni in cui si svolgono le differenti branche dell'agricoltura, così dal lato tecnico come da quello economico;

*c*) sull'estendersi od il restringersi di coltivazioni ed allevamenti, o industrie agrarie, indicandone possibilmente le cagioni;

*d*) sui mezzi adoperati da codesto Governo e dai privati per venire in aiuto all'agricoltura, accennando alle preoccupazioni del momento, in quanto queste dimostrino tendenze a modificare l'indirizzo dell'economia rurale.

Nelle relazioni si dovrebbero tener separati i dati di fatto dagli apprezzamenti personali, i quali, mentre in taluni casi possono riuscire utilissimi, è, in via generale, opportuno che siano dai primi divisi.

Le relazioni che attendo dal noto zelo della S. V. dovrebbero essere comunicate con la massima sollecitudine; poichè nella pronta pubblicità delle notizie sta la loro maggiore utilità.

Le relazioni a periodi fissi, in questo caso, non possono esigersi. Quando si avverte un fatto di qualche rilievo, che interessi l'agricoltura, dovrebbe senz'altro essermi comunicato.

Perciò, pregi principali delle relazioni debbono essere, come fu altra volta raccomandato, l'esattezza delle informazioni, la prontezza nella comunicazione e la continuità.

Quando le circostanze lo consiglino, mediante appositi questionarî, chiederò alla S. V. particolari notizie su taluni fatti economici, i quali, in un dato momento, possono interessare il pubblico degli agricoltori del nostro paese.

*Il sotto-segretario di Stato*
DAMIANI.

---

## 423.

Roma, 11 febbraio 1890.

### Certificati d'origine, dopo l'abolizione de' diritti differenziali sulle merci francesi.

Con legge del 25 dicembre u. s. vennero aboliti presso di noi i dazî differenziali per le merci di provenienza francese, alle quali saranno da ora innanzi applicati i diritti stabiliti dalla tariffa generale doganale. Non per questo cessa l'obbligo della presentazione dei certificati di origine per le merci che provengono da Stati con cui abbiamo accordi commerciali, in virtù dei quali esse godono del trattamento doganale convenzionale.

In mancanza di tale certificato, infatti, queste merci verrebbero pur sempre considerate come merci francesi, e sarebbe ad esse applicata dalle nostre dogane la tariffa generale, in luogo del dazio di favore stabilito dai trattati anzidetti.

I certificati d'origine sono quindi aboliti soltanto per le merci provenienti da Stati non vincolati a noi da alcun trattato di commercio, e per le quali, quindi, è sempre in vigore, come è adesso per le merci francesi, la tariffa generale.

Tanto ho stimato conveniente farLe notare per Sua norma, riferendomi ancora, per quanto concerne la formula e le altre modalità del rilascio dei certificati d'origine, alle mie precedenti circolari su tale argomento.

*Il sotto-segretario di Stato*
DAMIANI.

---

## 424.

Roma, 16 febbraio 1890.

### Depositi nelle casse postali di risparmio del Regno per parte d'Italiani residenti all'estero (1).

Come Ella avrà rilevato dalla *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 18 dicembre u. s., con r. Decreto del 7 novembre furono accordate ai nostri connazionali residenti all'estero, pei depositi che intendessero fare nelle casse postali di risparmio del Regno, notevoli facilitazioni, fra le quali è specialmente importante quella di cui è parola all'articolo 4 del detto Decreto.

Le trasmetto sufficiente numero di copie di un manifesto pubblicato

(1) Con la successiva circolare 14 ottobre 1892 (omessa, perchè di semplice trasmissione, rinnovata più tardi) si rammentò la presente e si spedirono le *Istruzioni popolari* sul servizio delle casse postali di risparmio nel Regno, che furono poscia ripubblicate in nuova edizione e trasmesse ai r. Agenti diplomatici e consolari con nuova circolare, riferita più avanti sotto la data 2 agosto 1902.

in proposito dal r. Ministero delle poste e dei telegrafi, con preghiera di dare la maggior possibile pubblicità a questa innovazione, la quale potrà, se ben conosciuta, produrre risultati soddisfacenti.

La S. V. vorrà tener affisso in vista del pubblico in codesto r. Ufficio un esemplare di detto manifesto; e Le sarò grato se vorrà distribuire gli altri fra codeste Società italiane e i principali negozianti nostri nazionali; procurando insomma, coi mezzi che stimerà migliori, che la nostra colonia, residente nella di Lei giurisdizione, possa avere conoscenza delle recenti disposizioni che la interessano.

*Il sotto-segretario di Stato*
DAMIANI.

## MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

### Servizio delle Casse postali di risparmio.

Con r. Decreto del 7 novembre 1889, n. 6540 (serie 3.ª), furono facilitati i depositi nelle Casse postali di risparmio del Regno per parte di Italiani dimoranti all'estero.

Le condizioni speciali sono le seguenti, ferme rimanendo in tutto il resto le norme generali, che regolano il servizio delle Casse postali:

1.° Le somme che si vogliono depositare debbono essere rimesse o fatte rimettere direttamente al Ministero delle poste e dei telegrafi in Roma, mediante vaglia postali internazionali o consolari od altrimenti a spese dei depositanti.

2.° In occasione del primo deposito per conto di una data persona, è emesso in suo nome un libretto ordinario di risparmio.

I libretti così emessi sono conservati per regola nel Ministero predetto, tranne quando i depositanti abbiano chiesto che siano consegnati o spediti a loro stessi od a terzi, oppure che gli intestatari sieno per chiederlo successivamente.

3.° Sui libretti che trovinsi in custodia del Ministero medesimo possono essere iscritti successivi depositi, il cui importare gli sia fatto pervenire nei modi indicati nel precedente paragrafo 1°.

Sui libretti stati ritirati possono essere iscritti ugualmente successivi depositi, rinviando all'uopo tali libretti al detto Ministero, assieme all'importare dei depositi stessi, o presentandoli direttamente ad un ufizio postale del Regno.

4.° Tanto sui libretti rimasti in custodia del Ministero, quanto su quelli stati ritirati, purchè i secondi gli sieno di volta in volta comunicati, possono essere ottenuti rimborsi, nel limite del credito disponibile, pagabili ai rispettivi titolari od a terze persone, da essi designate, dimoranti nel Regno o fuori di questo.

I rimborsi però da essere fatti all'estero sono ammessi soltanto, quando con quei paesi esista un cambio diretto di vaglia internazionali.

L'invio dei rimborsi è gratuito, se si tratta di somme state depositate per intiero, mediante il precedente invio di altri vaglia internazionali o consolari.

Ne sono invece dedotte le spese occorrenti, se si tratta di depositi eseguiti in altri modi.

5.° Le domande di rimborsi fatte all'estero debbono avere le firme dei ri-

chiedenti, debitamente autenticate, quando altre firme dei titolari dei libretti medesimi non esistano già nel Ministero delle poste e dei telegrafi.

Per tali domande esistono appositi stampati, taluni dei quali saranno somministrati ai singoli titolari di libretti.

6.° La inscrizione annuale degli interessi sui libretti rimasti in custodia del Ministero sarà fatta per cura di questo, senza verun disturbo pei rispettivi titolari. Gli altri libretti dovranno invece essergli all'uopo rimessi.

7.° Le disposizioni dei precedenti articoli 3, 4, 5 e 6 sono applicabili anche ai libretti stati emessi in origine a favore di persone dimoranti nel Regno, le quali siensi successivamente trasferite all'estero.

La corrispondenza del Ministero pei depositanti, pei titolari dei libretti e per coloro cui debbano essere fatti rimborsi a richiesta dei titolari stessi avrà corso senza tassa, se diretta nell'interno del Regno, oppure sarà francata, se diretta all'estero.

La corrispondenza all'indirizzo del detto Ministero proveniente dall'interno del Regno avrà corso ugualmente senza tassa e quella indirizzatagli dall'estero potrà essere spedita senza francatura, tranne che debba essere raccomandata.

Roma, addì 28 gennaio 1890.

---

## 425.

Roma, 20 febbraio 1890.

### Fondo di soccorso alle vedove ed orfani de' funzionarî dipendenti dal Ministero.

Gli Uffiziali dipendenti dal Ministero degli affari esteri, al pari degli altri impiegati dello Stato, non conseguono la pensione se non dopo 25 anni di servizio. Nè hanno diritto a pensione le vedove o i figli di chi cessa di vivere prima di avere raggiunto in servizio quel limite di anni. Per modo che non di rado avviene che le famiglie di chi ha consumato il meglio della propria vita a servizio del paese si trovino, per la morte immatura del loro capo, in disagiata posizione.

Questa condizione di cose richiamò l'attenzione di generosi funzionarî di questo Ministero, i quali, in varie circostanze, hanno offerto somme cospicue, destinandole a costituire un fondo per assegni a favore delle vedove e degli orfani dei loro colleghi, morti senza diritto a pensione.

La nobile iniziativa fu presa nel 1877 dal conte Oscarre Hierschel de Minerbi, 1.° Segretario di Legazione, il quale offrì a favore delle vedove e degli orfani dei funzionarî consolari una rilevante somma. Affidata alla saggia e preveggente amministrazione del barone Augusto Peiroleri, che allora nel Ministero degli affari esteri dirigeva l'azienda consolare, quella somma andò aumentando, e mercè susseguente generosa offerta del conte Alessandro Zannini, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di 2.ª classe, costituisce ora un capitale di lire 170,000, investito in rendita consolidata italiana.

Parve oramai venuto il momento di porre in atto il lodevole intendimento dei donatori; e col r. Decreto delli 8 settembre dello scorso anno furono dettate le norme per la conservazione, l'aumento e l'amministrazione di tale fondo e per la distribuzione dei sussidî.

Col consenso dei primi oblatori e costitutori del fondo, i beneficî di questo sono stati estesi a tutte le carriere superiori dipendenti dal Ministero, e venne allargata la categoria dei parenti che possono su di esse conseguire pensioni o sussidî (1). In pari tempo si provvedeva a vieppù aumentare il fondo a tale scopo costituito, prescrivendo che in aumento al capitale dovessero andare il quinto dell'annua rendita ed ogni nuova offerta.

Di quanto precede credo dover dare informazione alla S. V. ad ogni buon fine, soggiungendo che ogni oblazione, la quale, in qualsiasi circostanza, lieta o triste, venisse ad aumentare il fondo in parola sarebbe ben accetta, e gioverebbe ad un'opera di filantropica solidarietà, nonchè a sollievo di persone che dall'agiatezza si veggono talvolta ridotte ad una situazione dolorosa di ristrettezze e privazioni.

*Il sotto-segretario di Stato*
DAMIANI.

---

## 426.

**Roma, 20 marzo 1890.**

### Documenti diplomatici, leggi e tariffe consolari, bilanci degli Stati esteri.

*Ai r. Agenti diplomatici.*

È necessario che nella biblioteca di questo Ministero si conservino le collezioni dei documenti diplomatici pubblicati dai Governi esteri, come anche quelle delle leggi e de' regolamenti e tariffe consolari e quelle dei bilanci annuali dei Ministeri degli affari esteri dei varî Stati. Epperò sarò tenuto alla S. V. se vorrà inviare regolarmente alla biblioteca le pubblicazioni sovraccennate, che verranno fatte nello Stato nel quale Ella risiede, avendo soprattutto cura di tenerla in giorno delle variazioni che possano essere introdotte nella legislazione consolare dello Stato stesso.

*Il sotto-segretario di Stato*
DAMIANI.

---

(1) Con successivi Decreti i beneficî del fondo furono estesi altresì alle categorie degli impiegati di *ragioneria* (II) e *d'ordine* (III) del Ministero degli affari esteri.

## 427.

Roma, 14 aprile 1890.

### Legge francese sulla nazionalità degli stranieri.

Il Governo della Repubblica francese avendo profondamente modificato la sua legislazione sulla nazionalità e sul reclutamento militare, mi do premura di inviare alla S. V. Ill.ma alcuni esemplari delle disposizioni principali contenute nella legge francese del 26 giugno 1889, attualmente vigente, onde Ella sia in grado di ragguagliare su ciò, nel modo più esatto e colla maggiore possibile diffusione, i nostri connazionali, affinchè essi non siano presi alla sprovvista, e sappiano come regolarsi per non cadere sotto l'applicazione della detta legge.

La S. V. si compiacerà perciò di formulare apposite istruzioni, facendone affiggere un esemplare di gran formato nella cancelleria consolare, negli ufficî delle r. Agenzie consolari che da Lei dipendono, e nei locali di riunione delle Società italiane, che trovansi in codesto distretto consolare.

In siffatto foglio d'istruzioni Ella dovrà far rilevare:

1.° Che alla seconda generazione, e cioè quando trattisi di persone nate in Francia da cittadino italiano nato esso medesimo in Francia, le persone di cui è parola sono, senza eccezione nè opzione possibile, francesi dal punto di vista della legislazione francese;

2.° Che per quanto concerne i figli nati in Francia da genitori italiani, i quali siano alla lor volta nati fuori di Francia, la nuova legislazione francese distingue tra coloro che fra il vigesimo primo e il vigesimo secondo anno sono o non sono domiciliati in Francia:

*a*) per i primi (figli nati in Francia da genitori italiani e domiciliati in Francia fra il 21.° e il 22.° anno), essi sono francesi se prendono parte alle operazioni della leva in Francia, senza opporre la loro qualità di stranieri, ed anche se durante il loro 22.° anno di età non repudiano la nazionalità francese, producendo in appoggio un certificato in debita forma del loro Governo, constatante la loro nazionalità, e, se ne sono richiesti, producendo altresì un certificato da cui risulti che essi hanno soddisfatto all'obbligo della leva militare sotto le r. Bandiere;

*b*) per i secondi (figli nati in Francia da genitori italiani e non domiciliati in Francia fra il 21.° e il 22.° anno), essi divengono francesi se prendono parte alle operazioni della leva in Francia, senza opporre la loro qualità di stranieri; ma tale loro qualità di stranieri può essere validamente eccepita, al tempo della formazione dei ruoli di censimento, per non essere considerati come francesi: essi adunque non hanno bisogno di fare tra il 21.° e il 22.° anno un repudio formale della nazionalità francese.

D'altra parte, l'applicazione dell'articolo 13 della legge francese sul reclutamento, se sia fatta letteralmente da *Maires* che non comprendano come il legislatore abbia avuto di vista i soli francesi, li porterà ad iscrivere sul ruolo di censimento dei giovani stabiliti all'estero quando il loro padre, madre o tutore siano domiciliati in Francia. Sarà quindi necessario di invigilare alla radiazione dei giovani italiani, che abbiano lasciato il territorio francese, altrimenti essi rischierebbero di venir incorporati, a loro insaputa, nell'esercito francese, nel momento appunto in cui un buon numero di essi viene in Italia a fare il proprio servizio nel nostro Esercito;

3.° È poi da notare che l'articolo 6.° del Decreto 13 agosto 1889, per l'esecuzione della detta legge francese 26 giugno 1889, stabilisce che l'opzione deve essere fatta dinanzi al giudice di pace del cantone di residenza del dichiarante. Tale dichiarazione può anche essere fatta per procura speciale ed autentica. Per quanto concerne le opzioni e i repudî da eseguirsi dalle persone residenti fuori della Francia, gli Agenti diplomatici o consolari francesi sono autorizzati a ricevere le dichiarazioni, che potranno venire anche fatte per procura speciale ed autentica. Mi giova osservare a questo punto che l'approvazione delle due leggi francesi, l'una sulla nazionalità, e l'altra sul reclutamento, deve essersi effettuata con una certa precipitazione, poichè colla legge del 20 giugno 1889 sulla nazionalità si abroga la legge del 16 dicembre 1874, relativa agli individui nati in Francia da uno straniero nato esso stesso in Francia, mentre che nella legge sul reclutamento, posteriore alla legge sulla nazionalità, si fa ancora menzione della legge 16 dicembre 1874. Lo stesso dicasi dell'articolo 9 del Codice civile francese, richiamato nell'articolo 11 della nuova legge sul reclutamento, come se esso non fosse stato modificato dalla legge del giugno 1889 sulla nazionalità;

4.° Ella rileverà, da ultimo, che la Francia ha introdotto il sistema della tassa d'esenzione dal servizio militare, spiegando il concetto dell'articolo 35 della legge francese sul reclutamento del luglio 1889.

Affine poi di non lasciare intentato ogni mezzo, atto a dare notizia ai r. sudditi delle disposizioni della legge francese sulla nazionalità, ho disposto che siano stampate, a tergo dei passaporti che verranno rilasciati da codesto Consolato, le norme principali che possono servire di guida ai nostri connazionali per evitare gli effetti della detta legge.

Perciò Le trasmetto il modulo di avvertenza ai cittadini italiani che recansi in Francia o sue colonie, che Ella dovrà fare imprimere a tergo del consueto modulo di passaporti.

*Il sotto-segretario di Stato*
DAMIANI.

## Nazionalità e servizio militare dei figli nati in Francia da genitori italiani. Condizione dei figli di cittadini italiani naturalizzati francesi.

### I. Figli nati in Francia da genitori italiani nati essi stessi fuori della Francia.

*Articolo 8 del Codice civile francese, modificato dalla legge 26 giugno 1889 sulla nazionalità*:

Article 8. Sont Français . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.° “ *Tout individu né en France d'un étranger et qui à l'époque de sa majo-*
“ *rité est domicilié en France,* à moins que, dans l'année qui suit sa majorité,
“ telle qu'elle est réglée par la loi française, il n'ait décliné la qualité de Fran-
“ çais et prouvé qu'il a conservé la nationalité de ses parents par une attestation
“ en due forme de son Gouvernement, laquelle demeurera annexée à la décla-
“ ration, et qu'il n'ait en outre produit, s'il y a lieu, un certificat constatant
“ qu'il a répondu à l'appel sous les drapeaux, conformément à la loi militaire de
“ son pays, sauf les exceptions prévues aux traités „.

Article 9. “ *Tout individu né en France d'un étranger et qui n'y est pas do-*
“ *micilié à l'époque de sa majorité* pourrà, jusqu'à l'âge de vingt-deux ans ac-
“ complis, faire sa soumission de fixer en France son domicile, et, s'il l'y établit
“ dans l'année à compter de l'acte de soumission, réclamer la qualité de Français
“ par une déclaration qui sera enregistrée au Ministère de la justice. „

“ S'il est âgé de moins de vingt-et-un ans accomplis, la déclaration sera fait
“ en son nom par son père; en cas de décès, par sa mère; en cas de décès du père
“ et de la mère. . . . . par le tuteur autorisé par délibération du conseil de
“ famille „.

“ Il devient également Français si, ayant été porté sur le tableau du recen-
“ sement, il prend part aux opérations de recrutement sans opposer son extra-
“ néité „.

*Articolo 10 della legge francese sul reclutamento dell'esercito, del luglio 1889*:

“ Chaque année . . . . . les tableaux de recensement des jeunes gens
“ ayant atteint l'âge de vingt ans révolus dans l'année précédente et domiciliés
“ dans une des Communes du Canton sont dressés par les maires . . . . „.

*Articolo 11 della legge francese sul reclutamento:*

“ Les individus nés en France d'étrangers et résidant en France sont . . .
“ portés, dans les Communes où ils sont domiciliés, sur les tableaux de recense-
“ ment de la classe dont la formation suit l'époque de leur majorité telle qu'elle
“ est fixée par la loi française. Ils peuvent réclamer contre leur inscription lors
“ de l'examen du tableau de recensement et lors de leur convocation au conseil
“ de révision, conformément à l'article 16 ci-après . . . . .

*Articolo 13 della stessa legge:*

“ Sont considéré comme légalement domiciliés dans le Canton:

“ 1.° Les jeunes gens, même émancipés, . . . . . établis au dehors, expa-
“ trié, absents . . . . . , si, d'ailleurs, leur père, leur mère ou leur tuteur
“ est domicilié dans une des Communes du Canton, ou si leur père, expatrié, avait
“ son domicile dans une des dites Communes . . . . „.

*Articolo 16 della stessa legge:*

“ L'examen des tableaux de recensement et le tirage au sort sont faits au
“ chef-lieu de Canton, en séance publique, devant le Sous-Préfet assisté des
“ Maires du Canton . . . . . „.

“ Le tableaux de recensement de chaque Commune sont lus à haute voix.

“ Le jeunes gens, leurs parents ou représentants sont entendus dans leurs obser-
“ vations „.

*Articolo 18 della stessa legge:*

“ Les opérations du recrutement son revues, les réclamations auxquelles ces
“ opérations peuvent donner lieu sont entendues, les causes d'exemption et de
“ dispense . . . . . sont jugées en séance publique par un conseil de révision
“ composé: du Préfet, etc. . . . . . „.

**II. Figli nati in Francia da genitori italiani nati essi stessi in Francia.**

*Articolo 8, n. 3, del Codice civile francese, modificato dalla legge francese sulla nazionalità, del 26 giugno 1889:*

“ Sont Français . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

“ 3.° Tout individu né en France d'un étranger qui lui-même y est né „.

**III. Figli di italiani naturalizzati francesi.**

S'ils sont majeurs, ils peuvent devenir Français, sans condition de stage, par le Décret de naturalisation de leur ascendant, ou en faisant une déclaration dans le termes et sous les conditions de l'article 9 modifié du Code civil; s'ils sont mineurs, ils sont Français si, entre vingt-et-un et vingt-deux ans, ils ne déclinent pas cette qualité (article 12 du Code civil modifié par la loi du 26 juin 1889).

**IV. Tassa d'esenzione dal servizio militare.**

**(Legge francese sul reclutamento del luglio 1889).**

Art. 35:

§ 1. . . . . Seront assujettis au paiement d'une taxe militaire annuelle ceux qui, par suite d'exemption, d'ajournement, de classement dans les services auxiliares ou dans la seconde partie du contingent, de dispense, ou pour tout autre motif, bénéficieront de l'exonération du service dans l'armée active . . .

§ 3. La taxe militaire se compose de: 1.° une taxe fixe de six francs (6 fr.); 2.° une taxe proportionnelle égale au montant en principal de la cote personnelle et mobilière de l'assujetti.

Si cet assujetti a encore ses ascendants du premier degré ou l'un d'eux, la cote est augmentée du quotien obtenu en divisant la cote personnelle et mobilière de celui de ces ascendants, qui est le plus imposé de cette contribution, en principal par le nombre des enfants vivants et des enfants représentés dudit ascendant.

Au cas de non imposition du premier degré, il sera procédé comme il vient d'être dit sur la cote des ascendants du second degré, en tenant compte des enfants de l'ascendant de chaque degré.

Il n'est plus tenu compte de la cote des ascendants lorsque l'assujetti a atteint l'âge de trente ans révolus et qu'il a un domicile distinct de celui de ses ascendants. . . . .

§ 5. La taxe est établie au 1er janvier pour l'année entière.

Elle cesse par trois ans de présence effective des assujettis sous les drapeaux.

§ 6. . . . . La taxe est exigible dans la Commune où le redevable a son domicile à la date du 1er janvier.

§ 7. Il est ajouté au montant de la taxe:

1.° Cinq centimes par franc pour couvrir le décharges ou rémises, ainsi que les frais d'assiette et de confection des rôles . . . .

2.° Trois centimes par franc pour frais de perception.

## *Modulo da imprimere a tergo dei passaporti*

---

## AVVERTENZE.

*a)* **Gli Italiani soggetti alla leva** si avvertono, che, ove al tempo della loro chiamata sotto le r. Bandiere non si presentino personalmente per prendere servizio se appartenenti alla prima categoria, o non si facciano rappresentare per delegazione regolare tanto nel caso in cui siano ascritti alla seconda categoria per il numero estratto a sorte, quanto nel caso in cui per ragioni di famiglia abbiano diritto di essere assegnati alla terza categoria, verranno indistintamente dichiarati renitenti dal consiglio di leva ed incorreranno in tutte le conseguenze di tale dichiarazione.

*b)* **Gli Italiani che recansi in Francia e sue colonie** si avvertono di avere presenti le seguenti disposizioni della legge francese, affinchè non siano esposti a perdere a loro insaputa la propria nazionalità.

La legge francese considera come cittadino francese:

1.° Colui che è nato in Francia da un Italiano nato esso medesimo in Francia;

2.° Colui che, essendo nato in Francia da un Italiano non nato in Francia, vi si trova domiciliato all'epoca della sua maggiore età, se nell'anno che segue la maggiore età non declina la qualità di francese e non prova, ove ne sia il caso, di avere adempiuto gli obblighi militari in Italia;

3.° Colui che essendo nato in Francia da un Italiano non nato in Francia, non vi si trova domiciliato all'epoca della sua maggiore età, e che avendo trascurato di farsi cancellare dai ruoli del censimento francese, prenda parte alle operazioni della leva in Francia senza farvi opposizione;

Perciò gli Italiani aventi patria potestà (genitori, tutori, ecc.) debbono curare che siano cancellati in tempo dalle liste di censimento e di leva i soggetti alla loro potestà, anche nel caso che questi non siano domiciliati in Francia.

*c)* **Gli Italiani che recansi al Messico** e che vi si debbono temporaneamente stabilire si avvertono delle seguenti disposizioni colà vigenti circa la naturalizzazione:

Sono considerati messicani:

1.° Gli stranieri che acquistino beni immobili sul territorio della Repubblica, quando nell'atto di compra non facciano constare della loro intenzione di mantenere la nazionalità d'origine;

2.° Gli stranieri cui nascano figli nel Messico, quando all'atto d'iscrizione della nascita non facciano la dichiarazione come alla precedente avvertenza;

3.° I figli di padre straniero, o di madre straniera e di padre sconosciuto, nati nel Messico, finchè non giungano all'età, in cui, a termini della legge d'origine, siano maggiorenni, e dentro l'anno susseguente non manifestino la volontà di seguire la nazionalità del padre, o della madre secondo i casi;

4.° I coloni stranieri che si rechino al Messico in virtù di contratti celebrati con quel Governo, ed a di lui spese.

---

**Per gli opportuni schiarimenti e direzioni rivolgersi ai r. Consoli.**

---

## 428.

Roma, 8 maggio 1890.

### Traduzione degli atti di stato civile (1).

Gli atti di stato civile ricevuti da autorità estere, ma concernenti r. sudditi e che i r. Consoli, *a richiesta degli interessati*, trasmettono nel Regno per la trascrizione nei rispettivi Comuni, non sempre sono corredati di traduzione. Essendo ciò cagione di ritardo nella trascrizione stessa, prego V. S. di voler sempre unire all'atto la traduzione, la quale dovrà esser fatta e autenticata a cura del r. Ufficio consolare, dietro pagamento dei relativi diritti, se il richiedente sia in condizioni di soddisfarli, in esenzione di spese, nel caso di comprovata indigenza.

A scanso d'equivoci, aggiungo che ciò riguarda soltanto gli atti la cui trasmissione Le sia domandata da persone residenti all'estero; mentre, se la richiesta Le fosse fatta direttamente dal Regno, la traduzione non sarà necessaria, potendo e dovendo provvedervi l'interessato.

Per quanto riguarda gli atti di morte che i r. Consoli spediscono a corredo di successioni, se queste superano le lire 100 nette, la spesa della traduzione dovrà essere prelevata dall'attivo della successione; se inferiore a quella somma o passiva, dovrà essere fatta gratuitamente.

Le istruzioni contenute nella presente circolare non riguardano gli atti redatti in francese o in latino.

*Il sotto-segretario di Stato*
DAMIANI.

---

## 429.

Roma, 16 giugno 1890.

### Emigrazione agli Stati Uniti (2).

Le leggi restrittive approvate in varie epoche negli Stati Uniti dell'America del Nord, in materia d'immigrazione, hanno spesso dato luogo ad inconvenienti a danno dei nostri operai e giornalieri emigranti a quella Repubblica, sia perchè i medesimi le ignoravano, sia perchè speravano in una non troppo severa applicazione di esse.

Allo scopo di togliere occasione al rinnovarsi di tali inconvenienti, questo Ministero decise di apporre la seguente *avvertenza* a tergo dei

(1) La presente circolare resta modificata e parzialmente abrogata dalla successiva 13 maggio 1892.

(2) Analoga circolare fu dal Ministero affari esteri diretta con la stessa data alle Prefetture del Regno.

passaporti che vengono rilasciati nel Regno alle persone che emigrano agli Stati Uniti (1):

**Stati Uniti dell'America del Nord.** — Per le leggi vigenti nell'Unione è vietato lo sbarco ai delinquenti, mentecatti, idioti e mendicanti di mestiere, nonchè a coloro che si rechino a lavorare negli Stati Uniti in forza di contratto stipulato all'estero.

Qualora un immigrante, così vincolato, riesca a sbarcare e nel termine di un anno sia scoperto e convinto d'aver contravvenuto alla legge, è soggetto ad espulsione dal territorio della Repubblica. Le spese del di lui viaggio di ritorno sono poste a carico del proprietario della nave che lo trasportò, o della persona che ne accaparrò i servigi.

Sono esclusi da questa misura i domestici che accompagnano i proprî padroni.

Ogni immigrante deve pagare, all'arrivo, una tassa di mezzo dollaro (lire italiane 2. 60).

Portando ciò a notizia dei r. Consoli, raccomando loro di voler seguire la stessa norma, allorchè loro accada di rilasciare passaporti per gli Stati Uniti, riproducendo in essi i precisi termini della surriferita avvertenza.

*Il sotto-segretario di Stato*
DAMIANI.

---

## 430.

Roma, 18 giugno 1890.

**Rapporti commerciali e notizie statistiche pel Bollettino del Ministero.**

Allorchè il 1.° gennaio 1888 il *Bollettino consolare* fu trasformato, per renderlo più ampio e proficuo, in quello *del Ministero degli affari esteri*, insieme al Decreto che lo istituiva e al regolamento che ne fissava le norme ordinatrici, fu emanata una circolare che ricordava ai r. Agenti, riassumendole, le principali istruzioni date in passato, circa la natura dei rapporti e degli studî che al *Bollettino* dovean fornire la materia. In pari tempo essa segnava altre istruzioni sulla regolarità periodica con cui debbono essere inviati i rapporti commerciali, sul genere delle notizie, e sul modo secondo cui dovrebbero redigersi le tavole statistiche, destinate ad illustrare le osservazioni fatte.

Senonchè, sinora, malgrado il lodevole zelo, spiegato dai più, non da tutti i r. Agenti le varie indicazioni prescritte sono state fedelmente seguite.

Massime per ciò che si riferisce ai quadri statistici si suole perseverare ancora da alcuni nell'antico e poco vantaggioso sistema.

---

(1) Vedansi le due correzioni recate all'*avvertenza* con la successiva circolare 16 ottobre 1890.

Le tavole statistiche, invero, per riescire di pratica utilità, debbono essere essenzialmente riassuntive, compendiose, sinottiche — dimostrazione numerica di quanto chi scrive asserisce, prova e conferma del concetto o dell'osservazione espressa in parole — non arida ed intricata congerie di soli numeri, frammezzo ai quali torna quasi impossibile di raccapezzarsi, ed in cui cercherebbesi inutilmente la manifestazione d'un fatto economico, d'una tendenza significativa qualsiasi.

Non basta accumulare serque di dati numerici, riproducendoli, come spesso s'usa fare, da pubblicazioni locali o dai registri appositi dei r. Ufficî; bisogna saper far parlare le cifre lumeggiando con opportuni commenti i fenomeni che esprimono, mentre se ne indagano e se ne spiegano le cause efficienti.

Perlocchè, a rendere più facili i riassunti, per quanto riguarda il commercio d'esportazione e d'importazione del luogo ove i r. Ufficiali risiedono, il Ministero insiste affinchè sieno esclusivamente adottati i moduli piani e complessivi indicati nella preaccennata circolare.

Ma altre considerazioni ancora debbono tenere presenti i r. Agenti nella redazione dei rapporti che inviano pel *Bollettino*.

Riescire al commercio nazionale d'effettivo giovamento, è uno dei principali scopi da esso prefissi, e a tale scopo debbono costantemente mirare i r. Ufficiali all'estero, occupandosi precipuamente e riferendo di fatti che possano offrire reale interesse per la madre-patria.

Le informazioni minute sul movimento d'affari in generale delle circoscrizioni loro, o del paese ove soggiornano — abbraccianti pure tutti gli scambî con gli altri Stati, le quali possono anche facilmente procurarsi dagli annuarî e da altre pubblicazioni statistiche internazionali — formino dunque soltanto oggetto delle relazioni più vaste semestrali, obbligatorie, nelle quali potrà concedersi maggior parte allo studio del commercio tra i varî paesi.

Ma è evidente che di utilità assai discutibile riesce la pubblicazione che venga alla luce, molti mesi più tardi, particolareggiata, sui prezzi di un dato prodotto in una data piazza lontana, durante tutto l'anno o il semestre precedente, mese per mese, coi minimi ragguagli sul consumo e l'acquisto fattone da altri mercati. Più utile e intelligibile sarà senza dubbio indicare la media, il minimo e il massimo dei prezzi durante l'anno, o meglio il semestre, e — per sommi capi, nelle sue linee più salienti — il commercio di quelle contrade colle altre Nazioni.

Parimenti, sarebbe desiderevole che evitassero i r. Agenti, principalmente quelli non *inviati*, le inutili ripetizioni nei loro rapporti sulle origini storiche, sulle condizioni topografiche, climatologiche e simili, locali, segnando invece, con maggiore profitto, le condizioni mutevoli, come le sociali, demografiche, economiche, qualora in esse si avveri qualche notevole cambiamento.

Previsioni per i prossimi raccolti, indicazioni circa l'andamento e il volgere delle varie industrie nelle singole annate — considerazioni per

gli affari avvenire, anzichè disquisizioni retrospettive da cui in qualche modo non possa l'avvenire avvantaggiare — pratiche informazioni e consigli dettati dall'esperienza acquisita delle singole regioni, sugli usi più comuni del traffico locale, sui mezzi di trasporto più convenienti ed economici, sul modo speciale di fare i pagamenti, sui dazî d'entrata pei prodotti esteri — notizie svariate, esatte, concise, trasmesse colla maggior rapidità possibile, da cui il Governo possa trarre utili deduzioni per l'incremento dell'attività nazionale —; tali debbono essere le norme cui i r. Agenti dovranno informare i loro rapporti commerciali ordinarî.

Una circolare dell'anno scorso (13 giugno 1889) specificava ai r. Consoli quali fossero le informazioni di cui il Ministero li richiede con frequenza e prontezza. E molti sensibili miglioramenti, per fortuna, cominciansi già a constatare anche in questo importantissimo ramo del loro servizio.

Per accrescere però gli scambî tra l'Italia e i paesi presso cui i r. Ufficiali trovansi a rappresentarla, nelle loro indagini per tenere il Governo sempre al corrente di ogni nuovo fenomeno economico o industriale che si presenta, volgano in ispecie la vigile loro attenzione e i loro sforzi a questo duplice ordine d'idee:

1.° a scoprire, cioè, e ad indicare nuove fonti dirette di prodotti di cui l'Italia abbisogni, affinchè l'importazione necessaria che ora se ne fa d'altri paesi, possa riescire, da altre fonti, più facile e conveniente;

2.° a tentare e trovare nuovi sbocchi e collocamenti pei nostri prodotti, sì naturali che industriali — anche se per l'esigenze della richiesta locale si dovesse suggerire qualche modifica esterna o nel loro condizionamento — affinchè, poco a poco, possano sostituirsi a quelli simili d'altri paesi e, gradatamente, rimpiazzarli.

E così pure sarà d'uopo indicare per quali ragioni spesso, a parità di prodotti, i nostri fabbricanti non possano sostenere la concorrenza, in certe località, dei fabbricanti d'altre Nazioni; quali mezzi occorrano per assicurare la vendita di talune nostre specialità; come funzionino le case di rappresentanza estera, e, dovendosene istituire delle nazionali, con quale sistema si dovrebbero organizzare; quali sieno gli articoli di maggiore consumo che possano formare oggetto continuo di scambî; come funzioni e sia organizzato il credito; quali sussidî abbiano recato o rechino le Camere di commercio ai nostri scambî coll'estero, e simili.

In tal guisa soltanto, col fornire tal fatta d'informazioni, i r. Agenti efficacemente contribuiranno a far sì che l'Italia, anche nel commercio internazionale, acquisti quel posto, cui la ricchezza del suolo fortunata, le gloriose sue tradizioni e l'industre attività dei suoi abitatori le dànno diritto di aspirare.

*Il sotto-segretario di Stato*
DAMIANI.

## 431.

Roma, 2 luglio 1890.

### Stato de' raccolti all'estero.

Dell'ottimo risultato ottenuto dalla mia circolare 1.° febbraio p. p. è prova, come osserva il Ministro di agricoltura, industria e commercio, " l'importanza dei rapporti degli Agenti consolari, così per le notizie che contengono, come per la diligenza con la quale generalmente sono raccolte ed esposte ".

Fiducioso quindi che la S. V. vorrà continuare a farmi pervenire, colla massima sollecitudine, le notizie riguardanti lo stato delle coltivazioni e le previsioni sui raccolti, ricavandole sia dalle fonti ufficiali, sia dai più autorevoli periodici agrari e commerciali pubblicati in codesta giurisdizione consolare, L'avverto che, per la raccolta uniforme ed il coordinamento di tali notizie, al predetto mio onorevole collega occorre sapere:

*a*) la superficie coltivata (ettari), notando se vi ha aumento o diminuzione nelle principali coltivazioni rispetto all'anno precedente ed alla media ufficiale dell'ultimo periodo (dall'anno .... all'anno ....), indicando, possibilmente, le cagioni degli aumenti o delle diminuzioni;

*b*) stato dei raccolti e vicende favorevoli o contrarie, a cui furono soggetti durante il periodo al quale il rapporto si riferisce;

*c*) previsioni più attendibili sull'esito dei raccolti delle principali piante coltivate, notando se vi sarà aumento, ovvero diminuzione, rispetto all'anno precedente ed alla media ufficiale dell'ultimo periodo (dall'anno .... all'anno .... );

*d*) risultato dei raccolti (ettolitri, o quintali) con la indicazione della produzione totale in confronto con quella dell'anno precedente e con la media ufficiale dell'ultimo periodo (dall'anno .... all'anno .... );

*e*) quale attitudine prende il mercato di fronte alle previsioni od ai risultati conosciuti dei raccolti, indicando i prezzi fatti e se tendano al rialzo od al ribasso.

La S. V. voglia inoltre indicare con esattezza il periodo di tempo a cui il suo rapporto si riferisce (settimana, decade, quindicina, ecc.), ed una volta fissato il periodo, mantenerlo possibilmente immutato. La continuità, la regolarità e la sollecita comunicazione delle notizie sullo stato dei raccolti sono indispensabili.

*Il sotto-segretario di Stato*
Damiani.

## 432.

Roma, 8 luglio 1890.

**Obbligo del processo verbale in occasione di arrivi e partenze de' r. Agenti all'estero dalla loro residenza.**

L'articolo 13 del Regolamento diplomatico e l'articolo 15 del Regolamento consolare prescrivono che, ogni qualvolta un Ufficiale diplomatico o consolare di qualsiasi grado assume o lascia, definitivamente o temporaneamente, le funzioni di cui è rivestito, deve farne constare mediante apposito processo verbale da trasmettersi in copia al Ministero.

Avendo notato che taluni Ufficiali, in occasione della partenza e ritorno loro o dei loro dipendenti, per congedo od altri motivi, omettono di compiere questa formalità, richiamo la loro attenzione sulla disposizione preaccennata, e li invito ad osservarla rigorosamente. Importa infatti che sia stabilito, con un documento autentico, a chi spetta la responsabilità del posto, ed il processo verbale è pure necessario pei rispetti dell'assegno e della durata dei congedi.

*Il sotto-segretario di Stato*
DAMIANI.

---

## 433.

Roma, 9 luglio 1890.

**Indirizzi della corrispondenza che i r. Ufficî all'estero si scambiano fra loro.**

È stato, anche recentemente, segnalato il fatto che, col sistema tuttora in vigore nei r. Uffici all'estero, d'indirizzare sempre al nome del titolare tutta quanta la corrispondenza che l'uno dirige all'altro, i reggenti e incaricati si trovano spesso nella necessità o nel caso di dover involontariamente aprire anche quella privata per il Capo dell'Ufficio in congedo o assente, oppure di trasmettergli o di lasciare, per delicatezza, giacente quella che alla sua persona propriamente non compete.

E, pertanto, richiamando le disposizioni delle circolari 4 febbraio e 19 giugno 1888, circa gl'indirizzi della corrispondenza diretta dai r. Ufficî diplomatici e consolari al Ministero, o da questo a quelli, prego i signori Agenti di voler considerare se non sia opportuno, almeno in determinati casi, di estenderle anche al carteggio che si scambiano fra di loro, e soprattutto con i proprî dipendenti gerarchici.

*Il sotto-segretario di Stato*
DAMIANI.

---

## 434*.

*(Ministero dell'interno).* Roma, 14 luglio 1890.

### Imbarco di emigranti in porti esteri.

Fu sottosposto al Consiglio di Stato il quesito se sia implicito nella legge 30 dicembre 1888 il divieto agli agenti di emigrazione di procurare imbarco ad emigranti in porti esteri.

Il Consiglio di Stato, premesso che la risposta al quesito, di fronte al silenzio della legge, dipende dal vedere se le condizioni fondamentali, stabilite dal legislatore a tutela degli emigranti, possono essere osservate anche operandosi l'imbarco in porti stranieri, non potendosi altrimenti ammettere una interpretazione che portasse al risultato di distruggere l'effetto principale che il legislatore si è proposto di raggiungere con la legge, ha considerato:

" Che l'articolo 12 della legge in questione prescrive che tra l'agente o subagente e l'emigrante sia fatto un contratto in triplo originale del quale un esemplare deve essere consegnato all'emigrante, uno al Capitano del porto e l'altro rimanere presso l'agente. Il contratto stesso deve poi portare una serie di indicazioni tassativamente enumerate nel citato articolo, con richiamo di altre disposizioni legislative; e l'articolo 14, ad assicurare gli emigranti contro i possibili raggiri e le frodi degli agenti, dichiara nulli di pieno diritto i patti contrarî alle condizioni più importanti del contratto medesimo.

" E siccome egli è appunto in questo contratto, collegato colla cauzione da prestarsi dagli agenti, che il legislatore ha cercato la guarentigia sostanziale dei diritti dell'emigrante, così ha disposto coll'articolo 17 che l'esemplare depositato alla capitaneria del porto tien luogo dell'atto di compromesso su cui si fonda la competenza speciale della Commissione di arbitri che, sulla cauzione fornita dall'agente, aggiudica la indennità spettante all'emigrante pel risarcimento dei danni sofferti.

" Finalmente l'articolo 18 della legge punisce gli armatori, Comandanti di navi, e noleggiatori che ricevono a bordo emigranti senza contratto; e gli articoli 19 e 20 del regolamento relativo stabiliscono che della Commissione visitatrice delle navi che trasportano emigranti faccia parte un ufficiale di pubblica sicurezza, il quale deve ricevere i reclami degli emigranti contro gli agenti ed i subagenti, e vegliare all'osservanza della legge e del regolamento sull'emigrazione.

" Ora è evidente che, ammettendo negli agenti la facoltà di procurare l'imbarco degli emigranti in porti esteri, tutte le accennate disposizioni della legge e del regolamento in gran parte non avrebbero possibile applicazione, e resterebbero annullate le principali guarentigie stabilite a difesa degli emigranti, e per tal modo si aprirebbe facile una via agli

agenti di emigrazione per sottrarsi ad ogni possibile efficace sindacato sulle loro operazioni.

" Infatti nei porti esteri non esistono nostri Capitani di porto, e quindi sarebbe reso impossibile il deposito presso di essi di un esemplare del contratto che, come si è visto, ha così importanti effetti relativamente alla competenza speciale della Commissione e degli arbitri. Nei porti esteri non v'è autorità del Regno che abbia il diritto di recarsi a visitare le navi estere, di ricevere i reclami degli emigranti, e di provvedere alla esservanza della legge e del regolamento sull'emigrazione.

" Finalmente i Comandanti di navi e noleggiatori stranieri, che in porto non italiano danno imbarco a nostri emigranti, sfuggono alla pena stabilita dall'articolo 18 della legge.

" È qui evidente che, qualora si dovesse ammettere negli agenti o subagenti di emigrazione la facoltà di procurare imbarco agli emigranti italiani in porto straniero, avrebbero modo di sottrarli alla tutela speciale che colla legge sulla emigrazione si è voluto dare loro, e perciò non è dubbio che, sebbene il divieto non sia stato espressamente sancito dal legislatore, risulta però necessariamente dall'insieme delle disposizioni sopraccennate, perchè quella facoltà è colle medesime incompatibile. "

Per i suesposti motivi, il Consiglio di Stato ha manifestato l'avviso che non sia permesso agli agenti e subagenti di emigrazione di procurare imbarco ad emigranti italiani in porti esteri.

Il Ministero ha adottato tale parere, e lo partecipa ai signori Prefetti per loro norma, e perchè si compiacciano di notificare agli agenti ed ai subagenti esistenti nelle rispettive loro Provincie il divieto suenunciato, mediante comunicazione scritta ai termini e con gli effetti dell'articolo 27 del regolamento 10 gennaio 1889 per l'esecuzione della legge sulla emigrazione.

*Pel Ministro*
L. Berti.

---

## 435 *.

**Roma, 15 luglio 1890.**

**Non si fanno circolari ai r. Consoli in materia di affari privati.**

(*Màssima*). Non è nelle consuetudini del Ministero degli affari esteri di diramare ai proprî Agenti all'estero circolari in materia di interessi privati. Non si saprebbe d'altronde ammettere che, per avvenimenti mal certi e, il più delle volte, affatto insussistenti o immaginarî, i r. Consoli dovessero occuparsi di indagini che rivelano *a priori* la loro sterilità.

---

## 436.

Roma, 19 agosto 1890.

### Nuova tariffa consolare.

Colla circolare del 19 dicembre 1885 della cessata Direzione generale dei consolati e del commercio, si annunziavano ai r. Agenti diplomatici e consolari all'estero le modificazioni, che la legge del 17 di detto mese apportava alla tariffa consolare. Nel tempo trascorso da quella data ad oggi si riconobbero utili altre modificazioni alla tariffa stessa, e queste, approvate dal Parlamento nazionale, in virtù di legge, che sarà quanto prima promulgata, dovranno entrare in vigore il 1.° ottobre p. v.

Una delle modificazioni apportate alla tariffa attuale si estende a tutti i paragrafi della tariffa stessa, e questa consiste nell'aver ridotto ad uno solo il diritto da riscuotersi, abolendo quello della seconda classe. Le altre modificazioni riflettono i paragrafi 58, 59, 60, 61 e 74, e le avvertenza speciali 12, 36 e 39. Quella del numero 12, venne completamente abolita.

Trasmetto pertanto alla S. V. un numero sufficiente di esemplari della nuova tariffa a libretto ed una murale per gli Ufficî di codesto distretto consolare, con preghiera di dare le occorrenti disposizioni, affinchè tutti i dipendenti da Lei si attengano, dal 1.° ottobre prossimo, alle indicate prescrizioni.

*Il sotto-segretario di Stato*
DAMIANI.

---

## 437.

Roma, 1.° settembre 1890.

### Certificato di provenienza per bozzoli destinati alla importazione temporanea.

L'articolo 42 del regolamento sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con r. Decreto del 2 febbraio u. s., prescrive che, per l'importazione temporanea dei bozzoli o dei doppioni disseccati, provenienti dall'estero per via di terra, debba essere presentato alle dogane un certificato di provenienza, *vidimato dalla autorità consolare del luogo di partenza.*

Con questa prescrizione, il detto regolamento intese porre impedimento al ripetersi delle frodi che prima si commettevano a danno dell'Erario, facendo ripetutamente uscire da una dogana i carichi di bozzoli nazionali, per farli rientrare subito dopo da altra dogana, o da quella stessa, con lo scopo di procurarsi bollette di importazione temporanea,

che servivano poi per ottenere l'esportazione in esenzione da dazio della seta greggia nazionale.

Consta, tuttavia, a questo Ministero che alcuni r. Consoli si rifiutano di vidimare i certificati prescritti dal nuovo regolamento, dichiarando che la vidimazione non è necessaria.

Da ciò sono indotto a ritenere che essi confondano i detti certificati con quelli che debbono accompagnare le merci di importazione, affinchè queste possano essere ammesse al trattamento convenzionale.

Per evitare il ripetersi di un inconveniente che potrebbe recare pregiudizio al libero commercio dei bozzoli, richiamo l'attenzione della S. V. sulla necessità che i certificati di provenienza per l'importazione temporanea dei bozzoli, prescritti dall'articolo 42 del citato regolamento, per essere ritenuti validi, siano vidimati dalla competente autorità consolare.

*Il sotto-segretario di Stato*
DAMIANI.

---

438.

Roma, 16 ottobre 1890.

**Passaporti per gli Stati Uniti.**

*Alle r. Prefetture.*

Con circolare del 16 giugno p. p., il sottoscritto faceva noto ai signori Prefetti del Regno il tenore delle avvertenze da apporsi sui passaporti per gli Stati Uniti dell'America del nord.

Prega ora i signori Prefetti di voler ordinare che dalle medesime siano radiati:

Alla fine del primo alinea, le parole: *o della persona che ne accaparrò i servigî;*

E tutto l'ultimo periodo così concepito: *Ogni immigrante deve pagare, all'arrivo, una tassa di mezzo dollaro* (*L. it.* 2. 60).

Questa tassa non è sostenuta dall'immigrante, ma bensì dalla Compagnia di navigazione, che ne effettua il trasporto. Ed è bene sopprimere tale avvertenza, per non offrir modo a truffe, che potrebbero consumarsi a danno degli immigranti, al momento del loro sbarco, per parte di poco scrupolosi speculatori.

*Il sotto-segretario di Stato*
DAMIANI.

---

## 439.

Roma, 24 ottobre 1890.

**Scontrini ferroviarî per i libretti degli impiegati.**

Il r. Ispettorato generale delle strade ferrate ha fatto conoscere a questo Ministero che, per ovviare a qualsiasi inconveniente già manifestatosi, è indispensabile che la lettera della serie ed il numero del libretto siano apposti negli scontrini di viaggio con speciale stampiglia, anzichè a mano, come si era creduto di poter fare per gli scontrini distribuiti nello scorso marzo.

Per uniformarmi a tali disposizioni, mi pregio trasmetterLe un nuovo fascicolo di scontrini, redatto nella forma voluta e a Lei destinato, con preghiera di voler anche curare la consegna ai rispettivi titolari da Lei dipendenti degli altri fascicoli che parimenti Le invio.

Nello stesso tempo, mi reco a debito d'invitarLa a restituirmi i fascicoli degli scontrini attualmente in corso, e di staccare da quelli che Le invio, tanti scontrini quanti ne furono consumati nel corrente anno.

Ad ogni buon fine credo poi utile di ricordarLe che il fascicolo dei 24 scontrini è valevole *sino a totale esaurimento*, senza limite di tempo, avvertendo che la rinnovazione di questo fascicolo non sarà concessa se non dopo trascorsi 12 mesi dalla data risultante dal fascicolo medesimo.

*Il sotto-segretario di Stato*
DAMIANI.

---

## 440.

Roma, 25 novembre 1890.

**Doveri di rappresentanza pei r. Agenti all'estero.**

Più d'una volta è avvenuto che al r. Ministero sieno giunte lagnanze da parte delle nostre colonie, o di persone notevoli, in viaggio all'estero, per il modo, non sempre corretto, come da taluni Agenti si disimpegnerebbero i doveri di rappresentanza, ed in ispecie per il poco conveniente alloggio di talune cancellerie.

Similmente, più volte è accaduto che varî organi della stampa italiana, ad epoche e in circostanze diverse, si sieno fatti eco di lagnanze analoghe, con grave disdoro, di certo, pel nome nazionale, di fronte agli altri Stati, e con spiacevole impressione nell'opinione pubblica nel nostro stesso paese.

Ora, per quanto questo Ministero sia convinto che nel maggior numero dei casi le accuse lanciate in proposito non avessero ragione di sussistere, o se non altro, fossero esagerate, pure, con rincrescimento, ha dovuto riconoscere che non sempre, e per tutti i r. Rappresentanti, esse poteano dirsi affatto scevre di fondamento.

M'è d'uopo quindi di richiamare rigorosamente anche su questo punto tutto lo zelo e la consueta attenzione loro.

È ovvio intendere, invero, come in Ufficî governativi di classe tanto elevata quanto i diplomatici e consolari convenga di curare molto eziandio la parte esteriore delle Rappresentanze, quella riferentesi, cioè, ai rapporti e ai doveri ufficiali e sociali, tra cui va pure compreso quello di situare ed addobbare dicevolmente le cancellerie. Le quali per quanto modeste, ove gli assegni sieno minori, vorranno tuttavia, per la scelta, la distribuzione e la comodità dei locali, in ragione del personale, secondo i varî gradi e le categorie, che deve prestarvi servizio, come per l'arredamento, essere tali da non offrire più legittimo motivo a malevoli apprezzamenti ed a deplorevoli critiche.

Anche per giustificare sempre più indiscutibilmente di fronte al Parlamento le spese stanziate nel bilancio del Ministero degli affari esteri per gli stipendî ed assegni agli Agenti diplomatici e consolari, io non potrei in nessun caso tollerare che da alcuno di essi, nell'impiego delle indennità di residenza, si transigesse sulla dignità degli Ufficî cui sono preposti, e ciò non pure pei riguardi dovuti alla propria Nazione ed al paese presso cui trovansi a rappresentarla, quanto nell'interesse diretto delle colonie medesime, onde poter sempre più rilevarne, anche col prestigio esteriore, l'importanza.

Colla distinzione da tanti anni esistente tra stipendî personali ed assegni locali, evidentemente il Ministero ha voluto determinare come questi ultimi, in proporzione col grado e cogli obblighi dell'ufficio per ciascuna residenza, secondo le sue esigenze particolari, non si considerino destinati alla persona, ma riflettano invece direttamente i doveri e le spese inerenti alla carica, a cui vantaggio e decoro esclusivo debbono, quindi, essere anche erogati.

Nutro fiducia che ognuno dei titolari dei r. Ufficî all'estero, compenetrato del nobile scopo di tenere alto, anche sotto tale riguardo, il nome di rappresentante italiano, vorrà strettamente uniformarsi al desiderio ora espresso dal Ministero, sorvegliando che ad esso ottemperino pure i singoli funzionarî dipendenti, Capi d'ufficio di 1.ª categoria del proprio distretto.

F. Crispi.

---

## 441.

Roma, 30 novembre 1890.

### Scuole italiane nelle colonie di America.

*Ai r. Consoli in America.*

Il movimento a favore delle scuole italiane nelle due Americhe, da pochi anni in qua, si è fatto più attivo ed esteso e per la spontanea e provvida iniziativa delle società di mutuo soccorso, e per la generosità dei benemeriti patrioti, e per il concorso d'insegnanti privati, e per gli eccitamenti e gli aiuti del Ministro degli esteri, e per la sapiente cooperazione de' r. Consoli e Agenti consolari. Le scuole si sono venute accrescendo e migliorando, e il desiderio che i figliuoli degli Italiani colà dimoranti non crescano immemori e indegni della patria nativa oramai si sente in generale più vivo ed ardente. Il bene sinora ottenuto è arra del meglio che in avvenire si ha diritto a sperare.

Ma, paragonando le scuole ora esistenti, anche nelle due repubbliche del Plata, ove certo sono assai più che altrove, col numero degli Italiani ivi abitanti, esse sono scarse al bisogno. E vi ha provincie vastissime che ne sono affatto prive, quantunque numerose famiglie italiane vi sieno stabilite. E quanti coloni italiani non vivono disseminati ed appartati in solitarie ed immense campagne, in cui nulla richiama alla loro mente i dolci ricordi della patria abbandonata?

Dove manca una società di beneficenza ed una scuola italiana, che sono i due vivaci focolari di educazione nazionale e di sentimento patrio, è naturale che questo, a poco a poco, si affievolisca e si spenga nel cuore dei nostri cittadini lontani.

Ad impedire così grave danno, è necessario che all'incremento delle scuole italiane contribuiscano e si adoperino tutte le forze vive del paese.

Vi ha ricchi nazionali che della fortuna accumulata per l'onesto lavoro sono stati sempre larghi in favore di ogni impresa diretta al pubblico bene. Nè sterile è riuscito l'appello ai piccoli possidenti e agli operai: con tenui azioni accessibili a tutti, con fruttuose lotterie, con feste popolari e con tutte le industrie che la beneficenza ha saputo inventare, si sono veduti nelle colonie italiane di America sorgere grandiosi edifizî, degna sede delle società e delle scuole. E l'amore della patria e il virtuoso desiderio di giovare ai proprî fratelli non è rimasto inerte nel petto degli Italiani, che hanno portato la operosità del lavoro in così remote terre. Una recente ispezione alle scuole rurali di una provincia vastissima ha posto in luce esempî di zelo e di generosità lodevolissimi nel promuovere, a dispetto di gravi difficoltà, la istruzione dei figliuoli dei coloni italiani.

In una scuola lo stesso maestro spendeva le ore di mattino alle fanciulle, quelle del giorno ai fanciulli e quelle della sera agli adulti; e un

altro alla mattina dava lezione in un luogo e dopo mezzogiorno e la sera in un altro da esso distante cinque chilometri. In una campagna, una gentile donzella sui 15 anni, mettendo a profitto la istruzione ricevuta in patria, aveva raccolti i figliuoli di ambo i sessi dei poveri coloni italiani, e, come meglio poteva, veniva loro insegnando la lingua materna e l'aritmetica, gratuitamente, o accettando solo qualche dono di frutti che le famiglie ricavavano dalle terre.

In alcune fattorie, gli stessi contadini italiani, che non avevano dimenticate le conoscenze elementari apprese nella prima età, si erano fatti maestri ai figliuoli dei proprî nazionali, guidati più dall'affetto verso la patria che dall'arte di insegnare.

Ora, se di tali e tanti preziosi aiuti, onde non è difetto nelle colonie, sapranno i r. Agenti consolari con accorgimento giovarsi a beneficio dell'istruzione, se con sapienza sapranno adoperare i sussidî in danaro, in libri ed in oggetti scolastici, e gli altri incoraggiamenti morali che il Ministro ha messi a loro disposizione, si vedrebbero, senza dubbio, sorgere nuove scuole ove mancano affatto, e crescere secondo il bisogno le già esistenti; purchè essi, compresi della importanza nazionale delle scuole italiane, ne facciano oggetto principale delle cure del loro ufficio.

E mi è grato dichiarare pubblicamente che si deve in parte alla benefica ed efficace opera loro la fondazione di nuove scuole, il miglioramento delle già esistenti ed il poderoso risveglio del sentimento patriottico, verificatosi negli ultimi anni presso le colonie italiane di America. Ma affinchè, dinanzi alle molte e grandi difficoltà fisiche e morali, la lena non si rallenti e lo zelo non intiepidisca, io con piena fiducia mi rivolgo a loro raccomandando le seguenti cose:

*a*) Le notizie sulle scuole italiane, site in ciascun distretto consolare, si desiderano più compiute e più particolari, nè soltanto, come si è fatto sinora, su quelle che godono qualche sussidio governativo, ma su tutte in generale, di qualunque natura esse sieno. Interessa al Ministero il conoscere ogni manifestazione dell'attività de' nazionali in fatto d'istruzione. In alcuni luoghi è malagevole avere notizie accertate in ogni trimestre, come ordina il regolamento; se ne mandino almeno ogni semestre. Alla fine di ciascun anno scolastico poi si curi con diligenza di far mandare, anche non richieste, le relazioni finali con i dati statistici degli alunni iscritti e presenti agli esami, non solo delle scuole fornite di sussidio governativo, ma di tutte le altre che ne sono ancora prive. Chi fa il bene non isdegnerà di essere segnalato alla stima altrui.

*b*) De' sussidî da concedere a beneficio dell'istruzione conviene fare ogni anno e a tempo opportuno proposte speciali. Molte società di mutuo soccorso, che pure spendono generosamente per mantenere scuole gratuite, sono prive di qualunque aiuto del r. Governo. A molte scuole rurali sarebbe di grande utilità un dono di libri e di oggetti scolastici, massimamente ove i libri italiani sono rari e la carta da scrivere un oggetto di lusso. In qualche luogo gioverebbe creare una biblioteca popolare circo-

lante, affichè i nostri nazionali trovino nella lettura di buoni libri italiani il compimento della istruzione principiata nella scuola ed alimento allo affetto verso la patria lontana. Chi è sul luogo, ed ha esatta conoscenza delle cose, saprà meglio indicare i bisogni veri di ogni colonia e, secondo il merito, ripartire i sussidî del r. Governo.

c) Le informazioni ufficiali, per quanto si attiene al progresso della istruzione e educazione dei nostri nazionali, si desiderano più frequenti. Di ogni nuova società che sorge con lo scopo dell'istruzione, dell'apertura di nuove scuole, delle deliberazioni prese dalle società per migliorarne le antiche, delle visite che ad esse viene facendo il r. Console e delle feste per la distribuzione dei premî agli alunni mi sarà sempre grato essere tenuto particolarmente ragguagliato.

E conterò a merito di ciascun r. Console l'avere eseguite fedelmente queste mie istruzioni.

*Il sotto-segretario di Stato*
DAMIANI.

---

## 442.

Roma, 1.° dicembre 1890.

**Osservanza delle norme per gli scontrini de' libretti ferroviarî degli impiegati.**

Il r. Ispettorato generale delle strade ferrate ha invitato questo Ministero a voler richiamare i funzionarî dipendenti all'esatta osservanza degli articoli 16 e 19 delle vigenti norme sui viaggi degli impiegati, che sono riportati pure nelle avvertenze stampate sui libretti di cui sono provvisti. Detti articoli prescrivono che gli scontrini siano regolarmente redatti, che essi non debbono essere staccati dai fascicoli, ciò spettando ai bigliettarî delle stazioni di partenza, ed infine che anche le matrici degli scontrini siano debitamente riempite.

Nel dare partecipazione alla S. V. di quanto precede, La prego di informarne i funzionarî da Lei dipendenti, onde vogliano uniformarsi alle disposizioni di cui si tratta.

*Il sotto-segretario di Stato*
DAMIANI.

---

## 443.

Roma, 13 dicembre 1890.

**Rettifica dell'avvertenza 22 della tariffa consolare.**

Con r. Decreto del 25 scorso ottobre, venne rettificato il n. 1 della avvertenza 22 apposta alla tariffa in vigore, approvata con regio Decreto del 10 agosto 1890, nel modo seguente:

1.° *Relazione del Capitano all'arrivo, per altro oggetto, che per stabilire avarie sofferte o temute.*

Trasmetto pertanto alla S. V. un numero sufficiente di stampati, che Ella vorrà far applicare alla avvertenza 22 sugli esemplari di tariffa a libretto o murale, che Le furono trasmessi colla circolare del 19 agosto scorso, affinchè non rimanga traccia dell'errore incorso (1).

*Il sotto-segretario di Stato*
DAMIANI.

---

## 444*.

*(Ministero delle poste e dei telegrafi).* Roma, 18 dicembre 1890.

**Carteggio degli Ufficî governativi con corpi morali e con privati.**

*Ai Ministeri e Ufizî dipendenti.*

Col capoverso dell'articolo 1 della legge 12 giugno 1890, fu disposto, che le lettere non francate indirizzate da Ufizî governativi, designati per r. Decreto, ad altri Ufizî, coi quali non abbiano diritto di corrispondere con esenzione dalle tasse postali, oppure a corpi morali od a privati sieno sottoposte ad una tassa pari a quella che avrebbe dovuto essere pagata per la loro francatura, cioè centesimi 5 pel distretto postale e centesimi 20 fuori distretto, ogni 15 grammi di peso, anzichè rispettivamente centesimi 10 e centesimi 30.

Tale disposizione non è stata peranco applicata, poichè manca tuttora il Decreto che designi gli Ufizî, la cui corrispondenza dovrebbe profittare dell'agevolezza; il quale Decreto non ha potuto essere fin qui fatto, stante talune difficoltà insorte nella scelta dei detti Ufizî.

All'oggetto però di non ritardare più oltre al pubblico il beneficio accordatogli dalla legge, ho sottoposto il 30 novembre decorso alla firma di S. M. un Decreto, che trovasi ora in corso di pubblicazione, in forza

---

(1) Nelle successive edizioni della *tariffa consolare* l'avvertenza 22 (n. 1) fu stampata con la rettifica indicata nella presente circolare.

del quale l'agevolezza in parola si intenderà estesa a tutto indistintamente il carteggio, che emani da qualsiasi Ufizio governativo, già compreso nella tabella approvata con r. Decreto del 5 novembre 1876, degli Ufizî che hanno diritto all'esenzione dalle tasse postali, od aggiunto ad essa tabella successivamente, e sia diretto a corpi morali, non ammessi all'esenzione totale, od a privati; a condizione, ben inteso, che il carteggio in discorso sia contrassegnato regolarmente.

In altre parole, quella parte del carteggio dei detti Ufizî che avrà diritto all'esenzione circolerà senza tassa; mentre quella parte che non vi avrà diritto circolerà con tassa, ma senza sopratassa.

Il Decreto del 30 novembre, qui sopra accennato, avrà effetto col 1.° gennaio 1891; ed io sarò grato agli onorevoli colleghi del Gabinetto, se vorranno portarlo a cognizione degli Ufizî loro dipendenti, sia delle Amministrazioni centrali, che delle provinciali.

Nel partecipare agli uni ed agli altri quanto sopra, sarà bene che sia loro raccomandato di smettere, *in quanto sia possibile,* l'uso di valersi dei Sindaci o di altri Ufizî provinciali per fare comunicazioni verbali a privati, facendo invece o facendo fare tali comunicazioni direttamente a questi con lettere non francate; e, quando si tratti della consegna di carte voluminose, anche mediante pieghi sotto fascia, che saranno tassati soltanto centesimi 20 fino a 50 grammi, aggiungendo altri centesimi 20 ogni 500 grammi successivi; cioè applicando la sola tassa di francatura, senza sopratassa.

In tal modo si libereranno i Comuni da un aggravio, che ha già provocato lagnanze per parte di taluni di essi, e si soddisferanno meglio ad un tempo i privati, i quali preferiscono nella generalità di spendere 5 o 20 centesimi, anzichè perder tempo per recarsi a ricevere una comunizione verbale.

*Il Ministro*
LACAVA.

---

## 445*.

(*Ministero delle poste e dei telegrafi*). Roma, 18 dicembre 1890.

**Carteggio degli Ufficî governativi coi r. Ufficî all'estero.**

*Ai Ministeri e Ufficî dipendenti.*

Segnalo agli altri Ministeri un inconveniente, intorno al quale il r. Console a Buenos Ayres ha richiamato la mia attenzione.

Pare che le Prefetture od altri Ufizî del Regno, che hanno un certo carteggio coi r. Consoli all'estero, spediscano la propria corrispondenza

senza francarla; forse perchè ritengono che circoli in franchigia; il che non è.

Siffatta corrispondenza giunge invece a destinazione tassata, ed i r. Consoli ne pagano le tasse, della quale spesa sono poi rimborsati dal Ministero degli affari esteri; ma il peggio si è che tali tasse vanno a profitto delle Amministrazioni dei paesi di destinazione, poichè, giusta la convenzione che regola l'*Unione universale delle poste*, ciascuna Amministrazione ritiene quelle che introita.

È quindi nell'interesse del r. Erario che la corrispondenza diretta ai Consoli all'estero, a Comandi di navi in viaggio, e ad altri Agenti nazionali fuori del Regno sia francata, poichè in tal modo la relativa spesa farà bensì carico alle Amministrazioni speditrici, ma la introiterà la posta italiana, e costituirà così una semplice partita di giro.

Prego quindi gli on. colleghi del Gabinetto di disporre perchè il lamentato inconveniente abbia a cessare.

*Il Ministro*
LACAVA.

---

## 446.

Roma, 17 gennaio 1891.

**Informazioni e rapporti commerciali pel Bollettino.**

Nonostante le molteplici circolari, dirette da questo Ministero ai r. Agenti all'estero, per richiamare la loro attenzione sul modo di comporre le statistiche ed i loro rapporti commerciali e sul genere di notizie e d'informazioni da spedire pel *Bollettino* del Ministero, nell'interesse dell'economia e dei traffici nazionali, con vero rincrescimento ho dovuto riconoscere che parecchi di essi, in tal fatta di lavori e di studî, perseverano tuttora nell'inveterato e poco proficuo sistema, più volte deplorato.

Debbo quindi, di nuovo, fare appello a tutto il loro zelo, onde s'attengano strettamente al disposto di dette circolari, in ispecie di quelle del 13 giugno 1889, 1.° febbraio 1890 e 18 giugno stesso anno, avvertendoli che, in caso contrario, il Ministero si vedrebbre costretto di non inserire i loro rapporti nel *Bollettino*, dovendo naturalmente dare la preferenza a quelli che offrono notizie recenti, pratiche, esatte, di reale interesse per il paese, anzichè ad altri che si riducono ad una congerie di aride cifre od a sterili riassunti di dati retrospettivi.

*Il sotto-segretario di Stato*
DAMIANI.

---

## 447.

Roma, 20 gennaio 1891.

**Rapporti sull'emigrazione italiana durante l'anno 1890.**

Prego la S. V. di trasmettermi colla maggior possibile sollecitudine un succinto, ma efficace rapporto sull'emigrazione italiana in codesto distretto consolare durante l'anno 1890.

Ella vorrà rispondere sopratutto ai seguenti quesiti:

L'emigrazione italiana ha costì il carattere di permanente o di temporanea?

È essa in aumento o in diminuzione, comparata con quella degli anni precedenti?

Quale favore e quali sorti incontra?

Furono dalle autorità locali compiuti censimenti, in epoca vicina, che diano la cifra esatta degli Italiani?

Se ciò non avvenne, quale è presumibilmente il numero di essi per le principali città e per tutto il distretto?

Quali sono, in generale, le condizioni attuali della colonia?

Quali sono le provincie italiane che forniscono il maggior contingente all'emigrazione in codesto distretto?

CRISPI.

---

## 448.

Roma, 28 gennaio 1891.

**Esposizione nazionale in Palermo nel 1891.**
**Concorso tra le istituzioni italiane di previdenza all'estero.**

Nel corrente anno si terrà un'Esposizione nazionale in Palermo, e sarà contemporaneamente aperto colà un concorso tra le istituzioni italiane di previdenza stabilite all'estero.

Questo Ministero, volendo in qualche modo contribuire alla buona riuscita dell'intrapresa, ha messo a disposizione del Comitato due medaglie d'oro, due d'argento e due di bronzo, da conferirsi a quelle tra le *Società di mutuo soccorso*, che, per salda organizzazione, per sentimento patrio e per vastità d'azione, siano di maggior giovamento alla classe operaia italiana in terra straniera.

Il Comitato avrà cura di trasmettere ai r. Consoli i programmi e gli altri stampati relativi al concorso.

Ora io faccio preghiera e raccomando vivamente ai r. Consoli di adoperarsi, appena abbiano ricevuto gli stampati medesimi, che essi vengano distribuiti alle *Società di mutuo soccorso*, aventi sede nelle rispettive circoscrizioni, con eccitamento a prender parte al concorso di Palermo.

È da desiderarsi in sommo grado che le Società rispondano all'appello, per fornir documento alla madre patria dello spirito di associazione e di filantropia che anima gli Italiani, in qualunque parte del globo abbiano fissato la loro residenza.

CRISPI.

---

449.

Roma, 24 febbraio 1891.

**Emigrazione italiana. Censimento degli Italiani all'estero (1).**

Addì 31 dicembre del corrente anno, si procederà nel Regno alle operazioni del censimento della popolazione (2), e nella stessa epoca dovrebbe compiersi il censimento degli Italiani residenti all'estero.

Senonchè, l'immenso sviluppo preso nell'ultimo decennio dall'emigrazione italiana, l'espandersi della stessa in regioni lontane dai grandi centri, nelle quali è poco presumibile che possa giungere l'azione dei r. Agenti diplomatici e consolari, le forti spese che importerebbe un censimento nominativo in paesi come l'Argentina, il Brasile, gli Stati Uniti, ove sono numerosissimi i nostri connazionali, suggeriscono di informare i lavori in progetto a criterî alquanto diversi da quelli che regolarono i censimenti del 1871 e del 1881.

Occorre, dunque, anzitutto avvertire che, alla parte puramente statistica, alla ricerca dell'esatta espressione numerica, non si potrà dare quella rigorosa applicazione che di operazioni simili è precipuo fine. Le mutate condizioni dell'emigrazione italiana hanno resa impossibile, o quasi, l'adozione di mezzi idonei a stabilire, in un dato momento, la cifra vera degli Italiani residenti in un determinato paese.

Ma non si vuol dire con ciò che debbasi omettere alcuna di quelle pazienti e minute indagini, le quali valgono a dare, con approssimazione, il numero di essi per ciascuna circoscrizione consolare.

Così i r. funzionarî all'estero dovranno assicurarsi una copiosa fonte d'informazioni:

1.° attingendo ai censimenti locali di data vicina al nostro, ed interessando i rispettivi Governi, mediante offerta di reciprocità, a compiere stralci dai censimenti medesimi, per sceverare le cifre che riguardano gli Italiani;

2.° ricorrendo all'opera dei r. Ufficî dipendenti, delle Società italiane, dei nostri connazionali più colti, residenti nelle varie frazioni amministrative della circoscrizione, perchè raccolgano dati e li confortino con opportune considerazioni;

---

(1) Cfr. la circolare, che segue, in data 10 ottobre 1891.

(2) Il quarto censimento della popolazione nel Regno, com'è noto, non ebbe più luogo il 31 dicembre 1891. Esso fu, invece, compiuto nel decennio seguente, alla mezzanotte dal 9 al 10 febbraio 1901.

3.° chiedendo alle Società ferroviarie od alle imprese di qualsiasi genere, che hanno lavori in corso in luoghi disabitati, il numero d'Italiani da esse assoldato;

4.° tenendo conto degli studî demografici che fossero pubblicati da autorità o da privati, dai quali si potessero trarre argomenti atti ad accertare il numero degli Italiani, avuto riguardo, ben inteso, alle differenze che siano il portato delle legislazioni locali sulla nazionalità e sulla naturalizzazione.

Le notizie statistiche dovranno poi esser corredate dalle altre, ove sia possibile ottenerle, che si riferiscano al sesso, all'età, allo stato civile dei censiti, alla lingua da essi abitualmente parlata, alla professione ed alla loro capacità a leggere ed a scrivere.

Ma se forza di circostanze obbliga a fare assegnamento su risultati modesti, per quanto concerne la numerazione dei nostri connazionali all'estero, è intendimento mio che un grande sviluppo sia dato alla parte descrittiva e critica del lavoro che i r. Agenti diplomatici e consolari sono chiamati a redigere sull'emigrazione italiana.

Epperò, lasciando a ciascuno di essi di dar posto, nel loro studio, a quei fatti speciali ed a quelle considerazioni che concorrano a delineare la fisionomia e l'organismo peculiari a ciascuna colonia, desidero che tutti diano accurato svolgimento ai concetti compresi nel seguente questionario:

Organizzazione politica, estensione, popolazione, monete, pesi, misure dello Stato di cui si tratta.

Storia, nei fatti più salienti, dell'immigrazione italiana nell'ultimo decennio.

Se questa abbia carattere di permanente o di temporanea, e da quali provincie d'Italia sia specialmente fornita.

Crisi politiche ed economiche nei loro rapporti coll'immigrazione; rigurgiti, spostamenti, accrescimenti e diminuzioni dell'immigrazione italiana e cause principali.

Legislazione e regolamenti locali in materia d'immigrazione; questioni di nazionalità e di naturalizzazione.

Come l'immigrante sia accolto, ricoverato, avviato ai lavori.

A quali occupazioni si dia l'immigrazione libera, a quali l'immigrazione introdotta per conto del Governo, delle Provincie, di Società, di privati.

Norme per la concessione di terreni; prezzi in ciascuno degli ultimi dieci anni, secondo le località e la produttività.

Mercedi, nello stesso periodo, per gli agricoltori-giornalieri.

Comunicazioni, vitto, assistenza medica, istruzione nelle varie colonie.

Rapporti tra i profitti e le spese del colono concessionario di terre, e rapporti tra i profitti e le spese del colono-giornaliere.

Numero, anche approssimativo, degli Italiani proprietarî e dei coltivatori per conto propio; valore delle proprietà rustiche italiane.

Condizioni delle colonie urbane; caratteri dominanti; professioni, arti, mestieri.

Mercedi; rapporti fra queste e le condizioni di esistenza.

Istituti italiani di credito, istruzione, assistenza e previdenza.

Camere di commercio.

Proprietà immobiliari italiane; depositi nelle banche.

Relazioni tra la ricerca e l'offerta della mano d'opera.

Tendenze del Governo locale ad incoraggiare od a restringere l'immigrazione italiana.

Quadri statistici secondo le norme ed in base ai criterî sopra manifestati.

Ai r. Ufficiali diplomatici e consolari non sfuggirà l'importanza dell'opera che da essi si attende. Trattasi di presentare alla Nazione uno studio completo sull'emigrazione all'estero, quale sarà sul finire di questo anno; ed a meglio raggiungere l'intento, saranno integralmente pubblicati nel volume, che si darà alle stampe (1), quei rapporti i quali, per copia di notizie e per giusti apprezzamenti, contribuiranno a mettere vieppiù in luce il complesso argomento.

Gradirò, intanto, che i r. Agenti diplomatici e consolari mi dieno qualche notizia circa i censimenti compiuti recentemente, o che avverranno in un tempo non lontano, per cura dei Governi locali.

*Pel Ministro*
A. D'ARCO.

---

## 450.

Roma, 23 marzo 1891.

### Agevolazioni nel rilascio de' documenti agli iscritti di leva dimoranti all'estero (2).

Nell'intento di agevolare ai cittadini italiani residenti all'estero lo esercizio dei diritti e l'osservanza dei doveri inerenti alla leva ed al servizio militare, il Ministero degli affari esteri, d'accordo con quello della guerra, si è proposto di adottare, se non altro in via di prova, un temperamento che valga a rimuovere o ad attenuare le difficoltà derivanti dalla lontananza e dalle strettezze economiche di tanti nostri connazionali, i quali non potendo, senza grave sacrifizio, soddisfare alle prescrizioni della legge, spesso finiscono per trascurarle e per crearsi di fronte alle medesime una posizione irregolare.

---

(1) Cfr. la *nota* apposta alla successiva circolare 10 ottobre 1891, n. 462.

(2) La presente circolare resta modificata per le nuove disposizioni emanate dal Ministero della guerra con l'*Istruzione provvisoria per il servizio della leva all'estero*, 1.° giugno 1901.

È, pertanto, sulle considerazioni esposte da alcuni r. Consoli, che specialmente si occuparono della materia, che mi sono determinato a dare colla presente facoltà alla S. V. di delegare, con certe norme e garanzie, a persona di Sua piena fiducia, le funzioni che a Lei spettano in materia di leva e di servizio militare, e di autorizzarLa a rilasciare ai connazionali dimoranti a una certa distanza da codesta residenza, non solamente i documenti necessarî per ottenere l'arrolamento per procura e l'assegnazione alla 3.ª categoria, ma eziandio tutti quelli che loro occorressero per regolare la propria posizione e che, secondo il regolamento sul reclutamento dell'Esercito, dovrebbero dalla S. V. essere rilasciati.

È ovvio che tali facoltà potranno essere di preferenza delegate agli Agenti consolari dipendenti, e che, quand'anche Ella dovesse affidarle ad Agenti ufficiosi, esse non dovrebbero importare onere alcuno nè all'Erario, nè agli interessati.

Lascio poi al savio criterio della S. V. di giudicare, a seconda delle circostanze e delle peculiari condizioni del paese, se, quando o dove sia opportuno di procedere alla delegazione in discorso, la quale dovrà essere regolata delle seguenti norme:

1°. È fatta facoltà ai r. Consoli, nell'interesse dei connazionali che risiedono in luoghi lontani dalla sede dell'Ufficio consolare, di nominare, sotto la loro responsabilità e con Decreto da conservarsi nell'archivio dell'Ufficio stesso, una persona di loro fiducia che eserciti volta per volta od anche in modo permanente, ma sempre per loro delegazione, quelle stesse funzioni che, in materia di leva e di servizio militare, spettano all'autorità consolare. La persona come sopra delegata potrà rilasciare ai cittadini italiani tutti quei documenti, atti, dichiarazioni in genere che loro occorressero per regolare la loro posizione di fronte alla leva ed al servizio militare, e che, secondo il regolamento sul reclutamento, dovrebbero essere rilasciati dai r. Consoli.

2.° Siffatti documenti dovranno tutti essere redatti nel modo stabilito dal regolamento, e per conseguenza i r. Consoli avranno cura di fornire volta per volta i precisi modelli stabiliti dal citato regolamento alla persona che da essi sarà delegata a rilasciare i documenti medesimi.

3.° La persona delegata dovrà, dopo compilato e firmato il relativo atto, trasmetterlo al r. Console, il quale, prima di inviarlo nel Regno, dovrà apporvi, a seconda dei casi, una dichiarazione d'autenticità del seguente tenore:

*Dichiaro io sottoscritto che il signor . . . . . . . . . . , il quale ha rilasciato il presente documento, è persona di mia fiducia, e fu da me delegato a compiere e rilasciare il documento stesso con Decreto del . . .*

*Data . . . .*

*Il r. Console*

Oppure:

*Dichiaro io sottoscritto che il signor* . . . . . . . . . . , *il quale ha rilasciato il presente documento, è persona di mia fiducia, e fu da me delegato in modo permanente a compilare gli atti relativi alla leva ed al servizio militare con Decreto del* . . .

*Data* . . . .

*Il r. Console*

4.° I r. Consoli sono invitati a procurare, con tutti i mezzi che reputeranno più acconci, purchè senza spese, di rendere noto ai connazionali dimoranti nel rispettivo distretto le disposizioni contenute nella presente circolare.

*Il sotto-segretario di Stato*
A. D'ARCO.

---

## 451.

Roma, 22 aprile 1891.

### Introduzione di cadaveri nel Regno (1).

Avendo il nuovo regolamento di polizia mortuaria (approvato con r. Decreto dell'11 gennaio 1891), sancito nuove disposizioni, diverse in parte da quelle contenute nei regolamenti anteriori, circa l'introduzione dei cadaveri nel Regno, mi pregio renderne consapevole la S. V., trascrivendo gli articoli che vi si riferiscono:

Art. 28. Il permesso di trasporto di una salma dall'estero o da Comune a Comune sarà rilasciato entro il primo anno dal decesso, solo in seguito ad accertamento che la morte non fu conseguenza di vaiuolo, di scarlattina, di tifo esantematico, di difterite o di altra malattia contagiosa di origine esotica (colera, febbre gialla, peste bubonica, ecc., ecc.), che all'epoca e nel luogo del decesso tali malattie non dominavano in forma epidemica, e che si è soddisfatto a tutte le misure di precauzione prescritte negli articoli seguenti.

Art. 29. Potrà essere permesso il trasporto, dopo un anno dal decesso, di salme di persone morte durante un'epidemia o in conseguenza di una delle malattie sopra indicate, quando siano state, subito dopo il periodo di osservazione, chiuse in casse a norma degli articoli seguenti e tumulate temporaneamente, a norma dell'articolo 39 del presente regolamento.

Ove non si sia soddisfatto a tali condizioni, vale il disposto dell'articolo 86 per le esumazioni in simili casi, anche per il permesso di trasporto da Comune a Comune.

---

(1) Cfr., più avanti, a complemento le circolari 10 ottobre 1891 e 7 febbraio 1903.

Art. 30. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 31. Pel trasporto ordinario dall'estero o da Comune a Comune le salme devono essere chiuse in una cassa metallica saldata a fuoco e quindi in altra cassa di legno forte.

Art. 32. Lo spessore delle pareti di questa seconda cassa non deve essere minore di centimetri 4.

Le tavole devono essere di un solo pezzo o, se di più, congiunte mediante opportuno incastro.

Le intersecazioni delle diverse faccie della cassa saranno riunite con intaglio a coda di rondine.

Le congiunture saranno inoltre saldate con buon mastice e assicurate mediante chiodi a vite disposti di 20 in 20 centimetri.

La cassa sarà accerchiata con lamine di ferro, larghe non meno di centimetri 2 e distanti l'una dall'altra non più di 50 centimetri.

Art. 33. Tra la cassa di metallo e quella di legno dovrà essere interposto, per uno spessore non minore di centimetri 4, torba polverizzata o segatura di legno.

Art. 34. Per trasporti in ferrovia a distanza di oltre 300 chilometri, o, a qualunque distanza, nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, oltre l'esecuzione delle sopra enumerate prescrizioni, si dovrà esigere che la salma sia iniettata nel torace e nella cavità addominale con almeno un litro di soluzione di sublimato corrosivo al 3 ‰ o di acido fenico al 5 % e avvolta con un lenzuolo imbevuto delle stesse soluzioni.

Art. 35. In ogni singolo caso, la persona che accompagna la salma fuori del Comune dove avvenne il decesso dev'essere determinata dall'autorità che ha rilasciato il permesso, e deve sempre essere munita de Decreto di autorizzazione.

Nel chiedere, mediante rapporto o telegramma, come pel passato, il permesso d'introduzione, i r. Agenti dovranno d'ora in poi indicare altresì la persona che, munita del certificato d'ottenuto permesso, accompagnerà la salma o la riceverà alla frontiera.

Ai r. Agenti spetta poi di curare l'applicazione e accertare l'adempimento di queste nuove formalità, esigendo che la loro osservanza risulti da regolari certificati.

Rimangono del resto in vigore, in quanto non sono implicitamente abrogate dalle presenti, le altre disposizioni contenute nelle due circolari del 17 agosto 1870 e del 4 febbraio 1887 circa questo stesso oggetto, in ispecie per quanto riguarda il pagamento della tassa di concessione governativa, di lire 360, e il deposito di lire 50 per le spese di legalizzazione e di bollo.

*Il sotto-segretario di Stato*
A. D'ARCO.

---

## 452.

Roma, 9 maggio 1891.

**Riduzione percentuale degli assegni ai r. Agenti all'estero.**

Chiamato all'onore di dirigere la pubblica cosa, il gabinetto da me presieduto dovette, anzitutto, preoccuparsi della situazione finanziaria, col fermo intendimento di cercare, principalmente nelle economie, l'equilibrio del bilancio.

Confortati dal voto del Parlamento e dal fermo volere del paese, ci siamo tosto accinti, i miei colleghi ed io, ad un minuto esame delle singole partite di spesa, per introdurvi quelle maggiori riduzioni che fossero compatibili col regolare andamento dei servizî.

Da questa revisione non poteva andare immune il bilancio del Ministero degli affari esteri, nel quale i capitoli relativi agli assegni diplomatici e consolari parvero, forse, meglio d'ogni altra categoria di spese, atti a contribuire al sollievo della pubblica finanza.

A chi consideri attentamente l'intrinseca natura degli assegni locali, tosto apparisce come essi siano destinati a fronteggiare un doppio ordine di spese: quelle di cancelleria e quelle di rappresentanza propriamente detta. Se le prime non possono ridursi senza manifesto danno, altrettanto non è lecito affermare per le seconde. In queste spicca il carattere di una vera delegazione del r. Governo, dovendosi esse stimare fatte dal Governo stesso per mezzo dei singoli suoi Agenti. Dal quale concetto scende la conseguenza che spetti direttamente al Governo di regolarne la misura a seconda delle proprie risorse.

Movendo da questo pensiero, ho proposto al Parlamento di assoggettare ad una riduzione proporzionata tutti indistintamente gli assegni dei Capi di missione e Consoli di Sua Maestà all'estero. Trattasi, beninteso, di provvedimento temporaneo, da mantenersi solo fino a che perdurino le necessità della finanza; appunto per conservargli questo carattere, fu prescelta la forma percentuale, la quale, virtualmente, lascia, in certa guisa, invariate le cifre normali.

Nello stabilire la misura della percentuale, ho tenuto conto del duplice coefficiente onde gli assegni si compongono. Come ho già accennato, la progettata riduzione non può che colpire la rappresentanza propriamente detta. Epperò, volendo commisurare la riduzione a codesta sola parte di assegno, essa fu stabilita in ragione del 10 % sugli assegni locali delle Ambasciate superiori alle lire 100,000 annue, del 5 % su quelli degli altri Capi di missione, e del 3 % su quelli dei Consoli generali, Consoli e Vice-Consoli Capi d'ufficio.

Quantunque il provvedimento non debba, nel mio animo, arrecare ai signori Agenti diplomatici e consolari un onere personale, non per questo mi voglio trattenere dal fare appello, in questa circostanza, al loro zelo ed alla loro abnegazione. Ad essi si appartiene di curare che

gli scemati mezzi di rappresentanza non vadano a discapito del prestigio nazionale, ed io non dubito di averli volonterosi e zelanti collaboratori nell'alta e patriotica impresa di assodare, con l'assetto del bilancio, la sicurezza e la dignità del Regno.

RUDINÌ.

---

## 453.

Roma, 25 maggio 1891.

### Dimora all'estero de' pensionati dello Stato.

Il Ministero del tesoro, d'accordo con quelli della guerra e della marina, avendo riconosciuto che, senza punto derogare alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ulteriori semplificazioni possono introdursi nella parte di servizio riflettente il godimento delle pensioni, nel caso di dimora all'estero dei titolari, in relazione alle circolari 7 gennaio 1865 e 21 febbraio 1885, dispose quanto segue:

1.° I pensionati ed assegnatarî a carico dello Stato, inclusi le vedove e gli orfani di ex-militari di terra e di mare, potranno per l'avvenire dimorare all'estero senza autorizzazione di sorta, pur conservando il diritto al godimento delle rispettive pensioni ed assegni.

2.° I soli pensionati militari, per poter risiedere fuori del Regno, senza pregiudizio. al godimento delle loro pensioni, dovranno, come per il passato, chiedere ed ottenere il sovrano assenso.

Le istanze dirette a tale scopo, stese su carta da bollo da lira *una*, e contenenti la designazione della Tesoreria provinciale presso la quale gli interessati intendono abbia luogo il pagamento della pensione, e possibilmente anche l'indicazione della residenza eletta, dovranno essere inviate al suddetto Ministero - Segretariato generale - div. 2.ª

L'accennata autorizzazione, anzichè valevole per un solo anno, come per lo innanzi, s'intenderà concessa per un tempo illimitato, rimanendone dispensati coloro che già l'avessero conseguita.

3.° Nulla è innovato circa le disposizioni contenute nel regolamento vigente sulle licenze per i militari ed all'atto del 1.° gennaio 1889, n. 2 (pag. 5 del *Giornale Militare*, parte 1.ª), che stabilisce gli obblighi degli ufficiali in congedo per ciò che riguarda la residenza.

4.° Sono mantenute le vigenti modalità, cui è subordinato il pagamento delle pensioni dei dimoranti all'estero, e quindi l'obbligo ai pensionati di delegare legale procuratore residente nel Regno, mediante regolare atto di procura da presentarsi alle intendenze di finanza incaricate del pagamento, e quello di produrre, per la riscossione della pensione, certificati d'esistenza in vita, rilasciati dai r. Consoli e legalizzati dal Ministero degli affari esteri, giusta il disposto dell'articolo 404 del vigente regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Le disposizioni di cui sopra riguardano esclusivamente le persone provviste di pensione a carico del debito vitalizio dello Stato; epperò non si applicano ai membri delle soppresse corporazioni religiose, la cui pensione è a carico del bilancio speciale dell'Amministrazione del fondo per il culto, e pei quali nulla è innovato alle disposizioni finora in vigore.

Prego la S. V. di informare gli interessati delle agevolezze loro accordate dal Ministero del tesoro (1).

*Pel Ministro*
MALVANO.

---

## 454.

Roma, 11 giugno 1891.

### Spese de' r. Ufficî all'estero.

La necessità imprescindibile, in cui trovasi lo Stato, di introdurre nei bilanci delle varie Amministrazioni le maggiori possibili economie, mi ha costretto a portare sensibili riduzioni anche in quei capitoli del bilancio di questo Ministero, per l'esercizio finanziario 1891-92, che riguardano specialmente le spese che i r. Agenti debbono incontrare per conto dello Stato. Tali spese sono essenzialmente:

1.° di posta, telegrafo e trasporti;
2.° di sussidî e rimpatrî;
3.° d'ospedale ed altre eventuali.

La legge pone bensì tutte le accennate spese a carico dello Stato, ma è evidente che una bene intesa parsimonia nella loro erogazione può, con beneficio dello Stato medesimo, scemarne l'ammontare, così da contenerlo negli stanziamenti del bilancio.

Riguardo alle spese telegrafiche, gioverà ricordare ai signori Agenti di non far uso del telegrafo se non nel caso di assoluto bisogno, e di non comprendere nei telegrammi che le parole necessarie alla loro intelligenza.

Quanto ai sussidî e rimpatrî, come pure per le spese di ospedale, vedranno i signori Agenti fin dove debba arrivare il loro concorso, e se in alcune circostanze possano ricorrere invece ad aiuti privati dei connazionali o delle Società di beneficenza.

---

(1) In caso di smarrimento del *certificato d'iscrizione*, per ottenere il nuovo, in sostituzione, il pensionato deve presentare istanza, con dichiarazione del fatto da lui firmata, e debitamente autenticata, con la quale si obbliga di tenere indennizzato lo Stato da qualunque danno potesse derivargli dalla consegna del nuovo certificato, e di riconsegnare il primo alla amministrazione del tesoro, se riuscisse a ricuperarlo. (*Ministero del tesoro*, deliberazione addì 29 gennaio 1898, sopra un caso di smarrimento avvenuto all'estero, e notificatogli a mezzo del Ministero degli affari esteri).

Mercè il buon volere di tutti, io nutro fiducia che le spese rimborsabili potranno ridursi a modesti limiti, e che potrà ottenersi, anche in questo ramo di servizio, quella economia che è nel voto di tutta la Nazione.

RUDINÌ.

---

## 455.

Roma, 30 giugno 1891.

**Marche per riconoscimento di firme da o per l'estero.**

*Ai Comuni del Regno.*

È frequente il caso in cui giungano a questo Ministero, per la legalizzazione della firma dei r. Agenti all'estero, documenti che hanno annesse, ovvero già applicate, le marche ritenute valide per la vidimazione che si richiede; e spesso è accaduto che la marca inviata non corrispondesse all'importo voluto, o non fosse applicata sul documento in luogo proprio.

Ad ovviare ogni inconveniente, e nell'interesse stesso dei richiedenti, questo Ministero vedrebbe volentieri che l'importo di dette marche per legalizzazioni fosse spedito per mezzo di vaglia postale o di cartolina-vaglia intestati al Cassiere.

*Il sotto-segretario di Stato*
A. D'ARCO.

---

## 456.

Roma, 1.° luglio 1891.

**Bollettino del Ministero degli affari esteri.**

Trasmetto alla S. V. un esemplare del nuovo regolamento per la compilazione del *Bollettino del Ministero.*

Mentre fo assegnamento sul consueto zelo di Lei, perchè sieno continuati i rapporti destinati alla medesima rassegna, richiamo specialmente la sua attenzione sull'articolo 1.° (parte 2.ª, capoverso 2.°), per quanto riguarda le disposizioni che fossero pubblicate da altri Stati, aventi tratto col servizio di questo Ministero, le quali dovranno essere corredate dalla traduzione in lingua italiana.

RUDINÌ.

---

457.

Roma, 2 luglio 1891.

**Produzione e commercio del vino all'estero.**

Il mio on. Collega di agricoltura, industria e commercio mi ha ripetutamente manifestato il suo vivo compiacimento per il modo, veramente lodevole, col quale quasi tutti i r. Ufficî consolari all'estero tengono informato il r. Governo sulle condizioni dell'agricoltura e sull'andamento dei raccolti nella giurisdizione consolare da loro dipendente.

Numerosi furono i rapporti pervenuti a questo Ministero e pubblicati nel *Bollettino del Ministero* ed in quello di *Notizie agrarie*, nel corso dell'anno 1890. Non pochi di detti rapporti, mi è grato constatarlo, hanno la importanza di vere e proprie monografie.

È desiderio mio, e del predetto on. mio Collega, che l'opera così bene iniziata, non solo non si arresti, ma venga spinta con maggiore alacrità e perseveranza, e che i rapporti, specialmente quelli che riguardano l'andamento dei raccolti, si seguano a brevi intervalli e possibilmente ad epoche determinate.

Invito, perciò, nuovamente la S. V. a volersi attenere strettamente a quanto è detto nei dispacci circolari di questo Ministero 1.° febbraio e 2 luglio 1890, coi quali appunto si chiedevano notizie intorno alle condizioni dell'agricoltura e sull'andamento dei raccolti.

Per taluni prodotti agrarî, però, i quali nell'economia rurale del nostro paese hanno una speciale importanza, sono desiderate notizie più diffuse e più precise. Fra quei prodotti occupa un posto eminente il vino.

Allo scopo di facilitare, per questa parte, l'opera dei r. Agenti e di ottenere una uniformità di metodo nella raccolta dei dati sulla produzione e sul commercio del vino, invio a parte alla S. V. precise istruzioni, alle quali Ella dovrà possibilmente attenersi onde soddisfare il più e meglio che si potrà il desiderio del r. Governo.

RUDINÌ.

---

458.

Roma, 21 luglio 1891.

**Conferenze e congressi internazionali all'estero.**
**Istruzioni ai delegati italiani.**

*Ai Ministeri.*

Di anno in anno si vanno facendo più frequenti le occasioni in cui questo Ministero, a nome di una, o di altra estera Potenza, invita i rispettivi Dicasteri a voler prender parte, coll'invio di appositi delegati, a con-

ferenze ed a congressi su materie ed argomenti che rientrano nella rispettiva competenza speciale delle varie amministrazioni governative.

Quando, come spesso accade, tale invito viene accettato, è còmpito naturale di questo Ministero di significare il nome ed il grado dei delegati italiani alle r. Rappresentanze diplomatiche, ad opportuna informazione loro, e perchè esse abbiano a prestare ai delegati stessi tutto l'appoggio di cui potessero aver d'uopo nel disimpegno della loro missione.

È quindi opportuno che i Dicasteri interessati continuino diligentemente nella pratica fin qui seguìta, di notificare, cioè, in tempo utile, a questo Ministero il nome e le qualità dei delegati da essi scelti.

Poichè, però, anche quando le materie comprese nel programma della indetta conferenza sono di indole strettamente tecnica, tuttavia, per il fatto stesso che vengono sottoposte all'esame di una adunanza internazionale, possono dar luogo, incidentalmente talora, a discussioni ed a risoluzioni non senza attinenza con altre questioni di ordine più generale, è manifesta la opportunità che, in ogni caso, questo Ministero abbia da essere, fin dal principio, edotto delle precise istruzioni che i delegati italiani ricevono dalle Amministrazioni da cui traggono il loro mandato. Per tal modo, questo Ministero si troverà anche in grado di far esattamente collimare, secondo che ne può essere il caso, quelle istruzioni, sia col preciso indirizzo della nostra politica generale, sia con quelle particolari direzioni di cui i r. Rappresentanti diplomatici si trovassero forniti, o lo fossero per la speciale circostanza.

Confidando che codesto Dicastero si associerà a tale modo di vedere, attenderò dalla sua cortesia un cenno di assicurazione in proposito, e la promessa che si compiacerà di far sempre pervenire, in tempo utile, a questo Ministero, oltrechè la indicazione dei nomi e del grado dei delegati, una copia altresì delle istruzioni che saranno state ai medesimi impartite.

RUDINÌ.

---

## 459.

Roma, 27 agosto 1891.

### Rimpatrio degli Italiani indigenti (1).

Come è noto alla S. V. l'articolo 481, lettera *c*, del regolamento marittimo, lascia in facoltà ai r. Consoli di stabilire coi Comandanti dei piroscafi nazionali il prezzo pel rimpatrio degli Italiani indigenti. Questo prezzo è stato, quasi generalmente, fissato finora nella somma di lire *due* al giorno per ogni rimpatriando e per tutta la durata del viaggio.

---

(1) Cfr., a complemento, circolare che segue.

I r. Consoli sono stati indotti a stabilire questa cifra probabilmente per analogia al disposto del precitato articolo del regolamento marittimo, lettera *a*, il quale stabilisce il prezzo di lire *2* al giorno pel rimpatrio di marinai naufraghi abbandonati, quando il rimpatrio dei medesimi abbia luogo col mezzo di piroscafi nazionali.

In seguito però a replicati reclami presentati dal Ministero della marina in nome delle Società italiane di navigazione, le quali dichiararono di non poter più assumersi l'impegno di rimpatriare i sudditi italiani indigenti al prezzo di lire *due* al giorno per ognuno di essi, è intervenuto un accordo fra questo Ministero e quello della marina, col quale è stabilito che, d'ora innanzi, il prezzo pel rimpatrio dei sudditi indigenti italiani, effettuato col mezzo di piroscafi italiani appartenenti a Società di navigazione che non hanno sovvenzione governativa, sia fissato in lire *tre* al giorno per ogni rimpatriando e per tutta la durata del viaggio.

Tale disposizione non concerne il rimpatrio dei marinai naufraghi abbandonati, il cui trasporto rimane invariato al prezzo di lire *due* al giorno, ai termini del succennato articolo 481, lettera *a*, del regolamento marittimo.

Nulla è innovato sul metodo seguìto finora, in ordine al rimborso delle spese dei detti rimpatrî da parte di questo Ministero.

Siccome però tale provvedimento, preso in favore dei piroscafi italiani, porterà un aggravio al bilancio di questo Ministero, così invito la S. V. a non accordare rimpatrî che negli stretti limiti prescritti dal Regolamento consolare.

*Il sotto-segretario di Stato*
A. D'ARCO.

---

## 460.

**Roma, 11 settembre 1891.**

### Rimpatrio di Italiani indigenti.

Facendo seguito al dispaccio del 27 agosto u., mi pregio far conoscere alla S. V. come il r. Ministero della marina abbia creduto opportuno precisare i termini per l'applicazione del prezzo di trasporto degli Italiani indigenti, cui si riferisce il mio dispaccio precitato, nel modo seguente:

" Secondo l'articolo 25 del quaderno d'oneri per l'esecuzione della
" navigazione fra il continente, le isole e Tunisi, annesso alla conven-
" zione per i servigî postali e commerciali marittimi, approvata con la
" legge 15 giugno 1877, si paga il prezzo intero stabilito pel trasporto
" dei passeggeri da 10 anni in su, e metà dai 3 ai 10 anni, mentre il

" trasporto è gratuito per i bambini al di sotto dei 3 anni, purchè questi " e i ragazzi fra i 3 ed i 10 anni occupino la stessa cabina o cuccetta di " chi li accompagna.

" Ora sembra che uguali prescrizioni dovrebbero estendersi agli in- " digenti che rimpatriano dalle Americhe, anche per evitare possibili " contestazioni riguardo al prezzo di trasporto, allorchè fra essi trovinsi " ragazzi e bambini ".

Essendo stata approvata la proposta sovra indicata, ne do notizia alla S. V.

*Il sotto-segretario di Stato*
A. D'ARCO.

---

## 461.

Roma, 12 settembre 1891.

### Statistiche annue della corrispondenza dei r. Ufficî all'estero.

Per agevolare opportuni raffronti statistici, invito i signori Agenti diplomatici e consolari a volere inviare, alla fine di ogni anno, uno o più quadri riassuntivi della corrispondenza e degli affari in cui si esplicò il lavoro di ciascuno dei r. Ufficî all'estero.

Siffatte statistiche dovrebbero essere molto particolareggiate e suddivise, sia per provenienza che per materia, distinguendosi fra carteggio missivo e responsivo, fra corrispondenza diretta a questo Ministero, ad altri Ufficî del Regno, alle autorità locali, a privati; ed infine fra atti notarili, atti di stato civile, vidimazioni, ecc.

Gradirò inoltre che insieme al totale complessivo e per categoria, mi si dichiari, per la regolarità della corrispondenza, l'ultimo numero di rapporto diretto a questo Ministero.

*Il sotto-segretario di Stato*
A. D'ARCO.

---

## 462.

Roma, 10 ottobre 1891.

### Emigrazione italiana. Censimento degli Italiani all'estero.

Con la circolare 24 febbraio p. p., venivano da questo Ministero tracciate le norme, in base alle quali dovranno i r. Agenti diplomatici e consolari redigere, sul finire di quest'anno, uno studio concernente l'emigrazione italiana nelle rispettive circoscrizioni.

Rinnovo ora ai r. Agenti diplomatici e consolari le più vive raccomandazioni, affinchè pongano la massima cura nel far sì che lo studio di cui trattasi riesca, per quanto è possibile, completo, e che in esso la dote della chiarezza non vada scompagnata da quella della concisione.

È necessario che i rapporti giungano a questo Ministero entro i primi tre mesi del prossimo anno, perchè si possa, senza ritardo, por mano alla compilazione del volume, che dovrà, secondo i casi, riassumerli o riprodurli (1).

Credo opportuno aggiungere, che i r. Agenti diplomatici e consolari dovranno evitare d'incontrare spese per qualsiasi titolo, non disponendo questo Ministero di somme destinate ad effettuarne il rimborso.

RUDINÌ.

---

463.

Roma, 10 ottobre 1891.

**Introduzione di cadaveri nel Regno.**

In forza del R. D. del dì 11 giugno u. s., fu delegata ai Prefetti la facoltà di autorizzare l'introduzione nel Regno dei cadaveri di persone morte all'estero.

In seguito a ciò, dietro accordi presi col Ministero dell'interno, credo opportuno stabilire le seguenti norme alle quali dovranno attenersi i r. Consoli, quando siano interessati a promuovere dalle autorità governative l'autorizzazione di cui sopra:

1.° I r. Consoli dovranno rivolgere la domanda al Prefetto della Provincia, nella quale il cadavere deve essere sepolto, a cui spetta concedere l'autorizzazione, e darne avviso alla Prefettura della Provincia di frontiera; facendo la domanda in via telegrafica e desiderando avere per la stessa via la risposta, si dovrà inviare un telegramma con risposta pagata. Occorrerà, in ogni caso, dichiarare alla Prefettura che furono osservate tutte le prescrizioni del regolamento di polizia mortuaria, e che fu pagata la tassa dovuta al r. Erario. Si dovrà indicare altresì in che punto la salma passerà la frontiera;

2.° I documenti giustificativi dovranno sempre essere inviati d'urgenza a questo Ministero, il quale li trasmetterà legalizzati alla Prefettura cui spetta concedere l'autorizzazione, che verrà indicata nel rapporto;

3.° Il conteggio delle spese sarà sempre fatto direttamente fra il Mi-

(1) Fu infatti, due anni dopo, pubblicato il volume: *Emigrazione e Colonie — Rapporti de' r. Agenti diplomatici e consolari, pubblicati dal r. Ministero degli affari esteri*, Roma, Bertero, 1893.

nistero ed il r. Console; la somma di lire 360 dovuta al r. Erario quale tassa di concessione governativa continuerà ad essere inviata o accreditata a questo Ministero.

*Pel Ministro*
MALVANO.

---

464.

Roma, 1.º novembre 1891.

**Omaggi alle Loro Maestà i Sovrani d'Italia.**

Arrivano frequentemente alla Casa Reale, provenienti dall'estero, innumerevoli omaggi, la maggior parte dei quali senza valore di sorta e ordinariamente interessati: per modo che si debbono respingere con spese talora non indifferenti e con disturbo del personale delle r. Rappresentanze, alle quali il Ministero della Casa Reale deve ricorrere per la restituzione degli oggetti.

Ad evitare tale inconveniente, il Ministero della r. Casa è venuto nella determinazione di richiamare in vigore la massima generale, finora non sempre rigorosamente osservata, per la quale gli invii d'omaggi alle LL. MM. per parte di persone residenti all'estero non possono farsi, senza averne prima ottenuto l'autorizzazione, e soltanto per mezzo del r. Agente che risiede nel paese al quale l'offerente appartiene.

Ogni altro invio, fatto contrariamente a queste disposizioni, verrà considerato come non avvenuto, nè si darà risposta alcuna al mittente, la cui offerta sarà deposta in un archivio speciale; nè potrà derogarsi a tale norma se non in casi eccezionalissimi, e quando trattisi di personalità eminenti.

A richiesta del Ministero della Casa di S. M., mi pregio d'informarLa di questa determinazione, lasciando a Lei la cura di vedere in qual modo essa possa essere portata a cognizione del pubblico.

RUDINÌ.

---

465*.

Roma, 18 novembre 1891.

**Se un Agente consolare possa presiedere un Consiglio di famiglia o di tutela** (1).

(*Massima*). — È sorta recentemente questione se un Console possa delegare a un Agente consolare la facoltà di presiedere il consiglio di famiglia o di tutela, fondandosi sull'articolo 64 della Legge consolare, che

(1) Cfr. *Bollettino del Ministero affari esteri,* anno 1891, novembre.

stabilisce potere gli Agenti esercitare, oltre le funzioni loro devolute per legge, anche quelle che sono loro commesse dai Consoli.

Il Ministero degli affari esteri, in massima, si era pronunziato negativamente, non essendovi alcuna disposizione di legge o di regolamento che determini siffatta facoltà. Considerato, infatti, che la legge ha avuto cura di specificare le attribuzioni degli Agenti, compresa quella di vidimare i passaporti, non ritenendola tale da potersi delegare in base alla facoltà concessa in modo generico ai Consoli, era sembrato strano che una funzione così importante qual è quella di presiedere un consiglio di famiglia o di tutela, la quale ha un carattere piuttosto giuridico, possa delegarsi in virtù di una facoltà espressa così genericamente. Si era osservato altresì che gli Agenti possono essere delegati ad esercitare le funzioni di ufficiali dello stato civile in certi casi con l'annuenza del Ministero, perchè l'articolo 169 del Regolamento consolare lo permette espressamente.

Se non che, inteso il parere del Ministero di grazia e giustizia, che, pur convenendo in tale opinione, ha suggerito una interpretazione più benigna nell'interesse di coloro pei quali è istituita la tutela, la quale divenendo gravosa e dispendiosa si convertirebbe in danno anzichè in vantaggio, il Ministero degli affari esteri è venuto a questa determinazione. In massima, la funzione di presiedere consigli di famiglia o di tutela non può essere delegata agli Agenti consolari; ma, in certi casi, quando per la vastità dei distretti consolari vi siano evidenti ragioni di economia, di urgenza o di opportunità, quando l'Agente consolare del luogo in cui deve riunirsi il consiglio offra serie guarentigie di capacità e d'integrità, possono i Consoli delegare agli Agenti questa facoltà in virtù dell'articolo 64 della Legge, chiedendone prima l'autorizzazione al Ministero degli affari esteri.

Questa misura, ispirata a criterî pratici, è conforme allo spirito della Legge, e giova agli interessi dei nazionali. Infatti, nel silenzio del legislatore si è stimato opportuno di non stabilire come regola la delegazione di siffatta importante funzione, che dev'essere di esclusiva competenza dei Consoli; ma in casi speciali, non ostandovi alcuna disposizione di legge o di regolamento, il Ministero, nell'interesse dei cittadini, può autorizzare tale delegazione ove concorrano le condizioni suindicate.

---

## 466*.

**Roma, 31 dicembre 1891.**

**Se gli appaltatori o direttori di miniere possano stendere gli atti di morte degli operai da essi dipendenti (1).**

(*Massima*). — È stato sollevato da qualche r. Console il dubbio se gli appaltatori e gli ingegneri, direttori di miniere, possano essere equipa-

(1) Cfr. *Bollettino del Ministero affari esteri*, anno 1891, dicembre.

rati ai capi di collegio e d'istituto, dei quali è parola nell'articolo 388 del Codice civile e negli articoli 105 e 108 del r. Decreto del 15 novembre 1865 sull'ordinamento dello stato civile, i quali possono fare dichiarazioni di morte delle persone ivi ricoverate per essere poi trascritte nei registri dello stato civile.

Il Ministero di grazia e giustizia, che fu richiesto dell'autorevole suo parere, ha espresso l'opinione che l'interpretazione estensiva della disposizione di legge sovra menzionata non può legalmente accettarsi. Infatti, se il legislatore ha creduto di derogare alle norme generali per le varie specie d'istituti, egli è perchè questi hanno un ordinamento ben definito; la qual cosa non può dirsi delle truppe di operai dipendenti da appaltatori o da ingegneri. Inoltre, gli istituti di qualsiasi genere hanno sempre registri e matricole con indicazioni delle persone ivi ricoverate; di guisa che le dichiarazioni fatte dai capi di essi offrono serie garanzie. Invece, agli appaltatori e agli ingegneri spesso manca il modo di accertare la identità della persona del defunto; epperò, accordando loro questa facoltà, potrebbero derivarne inconvenienti, per indicazioni inesatte od anche erronee. Per ragioni giuridiche, adunque, e per motivi di convenienza, il Ministero degli affari esteri, accogliendo l'avviso di quello di grazia e giustizia, deve raccomandare ai r. Consoli di attenersi alle norme generali in materia di dichiarazioni di morte di nazionali, senza ricorrere ad interpretazioni che non sempre sono conformi allo spirito della legge, e che possono spesso essere cagione di gravi irregolarità.

---

## 467*.

*(Consiglio di Stato).* Roma, 31 dicembre 1891.

**Acquisto della cittadinanza giusta gli articoli 5, 6 e 8 del Codice civile agli effetti del servizio militare (1).**

La Sezione di grazia, giustizia e culti:

Vista la nota del 17 novembre 1891 del Ministero degli affari esteri, n. 44294, coi documenti allegati;

Udito il relatore;

Premesso che, con la predetta nota, questo consesso viene richiesto del suo avviso riguardo agli effetti del servizio militare per l'acquisto della cittadinanza, giusta gli articoli 5, 6 ed 8 del Codice civile, e propriamente su questi due punti: 1.° se il figlio, nato e residente nel Regno, di un padre, che al momento della sua nascita avea perduta la cittadi-

(1) Cfr. *Bollettino del Ministero affari esteri*, anno 1891, dicembre.

nanza italiana, perda la facoltà di eleggere entro un anno dall'età maggiore la qualità di straniero, per il solo fatto di avere durante la sua minorità servito nell'esercito o nell'armata nazionale; 2.° se per lo stesso fatto il figlio, nato fuori del Regno, da un padre che pure avesse perduto la detta cittadinanza prima del suo nascimento, divenga cittadino italiano, in guisa da non poter più eccepire la sua qualità di straniero nel termine testè accennato;

Considerato che il legislatore, nel caso preveduto dal primo quesito, reputa cittadino, e nel caso preveduto dal secondo reputa straniero il figlio di chi cessò di essere cittadino; ma concedendo, tuttavia, nel primo caso di optare per la nazionalità straniera e nel secondo per l'italiana, mercè una dichiarazione da farsi entro l'anno dall'età maggiore, e soggiungendo altresì nel secondo caso che senz'uopo della espressa dichiarazione sia egli senz'altro reputato cittadino, qualora avesse spontaneamente prestato il militare servizio (articoli 5.° e 6.° del Codice civile);

Che anzi tutto è da notare come questa parificazione del servizio militare alla detta dichiarazione sia soltanto data dal legislatore nella ipotesi del presunto straniero; e ciò deliberatamente e per la ovvia ragione che il presunto cittadino serve naturalmente nelle armi la patria per obbligo, e tal fatto nè gli attribuisce una qualità nuova, nè importa una particolare rivelazione del suo intendimento;

Che ad ogni modo (posto pure che il servizio militare importi in ambi i casi una equivalenza di esso alla manifestazione di un atto di volontà e sia come una tacita rinunzia al diritto di approfittare della legale riserva suindicata), la questione per ambo i casi riducesi al punto unico di sapere: se il servizio militare in età minore attribuisce definitivamente la cittadinanza italiana, oppure rimanga salva in onta allo stesso la facoltà di optare per l'una o per l'altra nazionalità al sopraggiungere dell'età maggiore;

Che in tal proposito è giusto fuor di dubbio il principio accolto dal legislatore che il servizio militare sia tal fatto serio e grave, da valere in tale argomento quanto l'espressione del consenso, e niente certamente è da obbiettare contro il medesimo: questo principio non di meno dee coordinarsi alle norme generali e costanti della giurisprudenza, e in tanto dee reggere in quanto sussista quel valido consenso, il quale soltanto è perfettamente possibile al maturarsi del discernimento;

Che se non vi ha ne' testi precitati una disposizione che corrobori tale maniera d'interpretazione, ciò spiegasi facilmente, dacchè il legislatore non ha punto inteso di dipartirsi dalle discipline stesse, le quali governano la capacità personale; invece egli non dà nessuna disposizione in contrario, della quale piuttosto sarebbe stato bisogno, qualora egli avesse inteso di derogarvi;

Che, del resto, una disposizione in contrario non potrebbe venir suffragata, se non dall'altissimo concetto e dall'avìta religione, secondo cui i vincoli del cittadino colla patria sono indissolubili e sacri in guisa, che

chi ha origine da essa (a prescindere dal discernimento) col toccare il materno suolo e vie più coll'assumerne la onorata milizia gli riannoda e ravviva per sempre: ma questo concetto, per quanto moralmente elevato, difficilmente si presta a una deduzione giuridica in tempi e in costumi che seguono norme di pubblico diritto ben diverse;

Che contro al medesimo sta ognora la regola fondamentale, che soltanto nella maggiore età si acquisti il pieno esercizio de' dritti civili; e non sarebbe conforme ad esso che chi non è legalmente atto ad obbligarsi, chi è ancora soggetto alla patria potestà possa con un suo fatto volontario produrre un effetto di tanto momento, quale la definitiva attribuzione delle civiche prerogative;

Che adunque è mestieri concludere, come, non ostante il militare servizio del minorenne, questi nelle condizioni dianzi indicate serbi l'arbitrio di rinunciare alla cittadinanza italiana entro un anno dall'età maggiore, ed entro un pari tempo serbi pur quella di ripeterla: su di che questo consesso rammenta i suoi precedenti responsi del 6 aprile 1860, del 2 agosto 1861 e del 28 novembre 1874, i quali (sebbene in argomenti non del tutto identici all'odierna consultazione) raffermano però la massima, che la cittadinanza non si possa mutare " salvo per una manifestazione della propria volontà espressa o tacita nei modi dalle leggi prescritti da chi sia giunto all'età maggiore e sia quindi capace di un pieno consenso ";

'Avvisa

Che i due sovra esposti quesiti sieno da risolversi negativamente.

---

## 468.

Roma, 22 gennaio 1892.

### Rimpatrio d'operai per ferrovia.

*Ai r. Consoli in Europa,*

Le norme vigenti sui trasporti ferroviarî contengono, alla concessione n. XI, gli articoli seguenti:

" 1°. — *Operai e braccianti in comitive.*

" Agli operai ed ai braccianti d'ambo i sessi, che si recano a lavorare " in una stessa località, *o ne ritornano partendo da una stessa stazione e* " *diretti ad una medesima destinazione*, in numero di *dieci persone al-* " *meno o paganti per tal numero*, è accordato il trasporto in convogli

“ omnibus o misti, alla *metà* del prezzo di terza classe in treno omnibus,
“ ossia a lire 0,0255 *per persona e per chilometro.*

“ I ragazzi di età inferiore a tre anni sono trasportati gratuitamente,
“ e, nel calcolo dei posti, per due ragazzi fra i tre ed i sette anni si com-
“ puta un posto solo.

“ 2°. — *Operai e braccianti in massa.*

“ Agli operai e braccianti, che viaggiano in massa, nelle stesse con-
“ dizioni di cui sopra, è accordato il trasporto in convogli omnibus o
“ misti al prezzo di:

“ Lire 0,678 per ogni chilometro e per ogni carrozza di 3.ª classe
“ da 50 posti.

“ Lire 0,848 per ogni chilometro e per ogni carrozza di 3.ª classe
“ da 40 posti.

“ I ragazzi di età inferiore a 3 anni sono trasportati gratuitamente e,
“ nel calcolo dei posti, per due ragazzi fra i tre ed i sette anni si com-
“ puta un posto solo „.

Fino ad oggi il ribasso riguardante gli operai viaggianti in comitive, o in massa, veniva accordato in base ad una richiesta rilasciata dall'autorità prefettizia. Ma questa disposizione riesce di danno agli operai, i quali, recatisi a lavorare fuori del Regno, debbono, giunti alla frontiera o ad un porto di mare nel viaggio di ritorno, procurarsi la richiesta medesima al capoluogo di Provincia, il che spesso cagiona loro perdita di tempo ed aggravio di spese.

Ad eliminare tale inconveniente, le ferrovie adriatiche e quelle del Mediterraneo, accogliendo la proposta fatta dal r. Ispettorato delle ferrovie, hanno deliberato che, in avvenire, agli operai ed ai braccianti che rimpatriano nelle suesposte condizioni, sia accordato il ribasso di cui tratta la concessione n. XI, a partire dalle stazioni di confine, o dai porti di mare, quando presentino le volute richieste, firmate da un r. Console.

Questo Ministero ha perciò provveduto alla stampa di esse; ed io ne trasmetto alla S. V. un esemplare (1), che riproduce, a tergo, le avvertenze amministrative, tra le quali occorre por mente alla 4.ª ed alla 9.ª, più specialmente riguardanti l'opera dei r. Consoli in simile materia.

Attenderò ora che Ella mi faccia conoscere, prendendo norma dalla quantità d'operai italiani, che di costà rimpatriano in comitive od in massa, qual numero di richieste, bastevoli per un biennio, abbisogni a codesto Ufficio.

Reputo superfluo avvertire che rimangono intatte le disposizioni della concessione n. XII, concernenti il rimpatrio, a prezzo ridotto, d'operai che

---

(1) Siffatte *richieste* furono abrogate con la successiva circolare 12 luglio 1895: e nuove disposizioni furono notificate con altre successive circolari, come risulta dall'*Indice per materia*.

viaggiano isolatamente. Noto, però, che il rimpatrio stesso è effettuato ad un prezzo alquanto più elevato di quello stabilito per gli operai che viaggiano in comitive od in massa; per cui sarà bene ricorrere, quando se ne presenti l'opportunità, alla richiesta voluta dalla concessione n. XI, anzichè a quella prescritta dalla concessione n. XII.

RUDINÌ.

---

## 469.

Roma, 4 febbraio 1892.

### Corrispondenza telegrafica dei r. Ufficî all'estero col Ministero.

Con precedente corrispondenza, accennando alle riduzioni introdotte nel capitolo del bilancio di questo Ministero, relativo alle spese di posta e telegrafo, avvertii i signori Agenti della conseguente necessità di non far uso del telegrafo, se non nel caso di assoluto bisogno, e di non comprendere nei telegrammi che le parole occorrenti alla loro intelligenza.

Spiacemi di aver dovuto constatare che queste istruzioni non sono sempre rigorosamente osservate.

Richiamo, quindi, l'attenzione dei signori Agenti sull'obbligo che loro incombe di non valersi del telegrafo, se non che per la corrispondenza riguardante argomenti d'indole importante e di reale urgenza.

Anche in questi casi, gli Agenti dovranno, nella redazione dei telegrammi, usare la maggiore concisione.

RUDINÌ.

---

## 470*.

(*Ministero dell'interno*) Roma, 25 febbraio 1892.

### Testo unico del regolamento sull'emigrazione 21 gennaio 1892 (1).

*Alle r. Prefetture.*

Con r. Decreto 21 gennaio u. s., è stato approvato il testo unico del regolamento per la esecuzione della legge 30 dicembre 1888 sull'emigrazione.

Dalla lettura del testo stesso, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 17 corrente, la S. V. avrà rilevato che le disposizioni introdotte a modificazione od in aggiunta alle antiche, sono sancite negli articoli 1, 6, 7, 18, 19, 23, 24, 25 e 29. Su tutte queste modificazioni ed aggiunte la S. V., naturalmente, richiamerà l'attenzione degli Ufficî dipendenti, per l'esatta loro esecuzione ed osservanza; ma vorrà farlo specialmente per quelle contenute negli articoli 23 e 24, con le quali, sotto la speciale condizione della dichiarazione di garanzia da parte dell'agente, di cui agli

---

(1) Come fu avvertito già, il regolamento ora vigente è quello del 10 luglio 1901.

articoli stessi, viene ad ammettersi il trasbordo di emigranti nei porti esteri.

Nel comunicare quanto sopra alla S. V., questo Ministero si pregia trasmetterLe un conveniente numero di esemplari del testo unico, con preghiera di distribuirlo alle dipendenti autorità governative e municipali, e di farlo inserire nel *Bollettino* della Prefettura.

*Il sotto-segretario di Stato*
PIERO LUCCA.

---

471.

Roma, 20 marzo 1892.

**Unione antifillosserica internazionale.**

Essendosi verificato più volte che si sono presentate all'importazione in Italia piante e vegetali, provenienti da Stati che non fanno parte dell'Unione antifillosserica internazionale, accompagnate da certificati di origine consolari, credo necessario avvertire la S. V. come i r. Consoli non sono autorizzati a rilasciare certificati di origine per siffatti invii, ma debbono solo vidimare quelli che rilascia l'autorità civile locale. Di più, giova ritenere che queste piante e vegetali non possono in modo alcuno essere ammessi nel Regno, se prima non ne è stata data l'autorizzazione dal r. Ministero del commercio; autorizzazione che viene accordata, volta per volta, e sotto l'osservanza di speciali condizioni cui la spedizione deve soddisfare.

Converrà quindi che, nell'interesse degli speditori stessi, qualora Le venissero presentati per la vidimazione certificati di origine per l'invio in Italia di piante o vegetali da codesto paese, che non è compreso nel territorio dell'Unione predetta, Ella si accerti che sia stato prima chiesto ed ottenuto il permesso del r. Ministero del commercio.

*Pel Ministro*
L. DI COLLOBIANO.

---

472.

Roma, 22 aprile 1892.

**Emigrazione italiana.**

Colla circolare 24 febbraio 1891, questo Ministero tracciò le norme che dovevano essere osservate dai r. Agenti diplomatici e consolari per la redazione d'un rapporto sulle condizioni dell'emigrazione e delle colonie italiane all'estero.

Con circolare, poi, in data 10 ottobre del medesimo anno, si racco-

mandava ai r. Agenti diplomatici e consolari di far pervenire i loro rapporti a questo Ministero entro il primo trimestre del 1892.

Questo Ministero ha dovuto constatare con viva sorpresa che molti Ufficî non si curarono di ottemperare alle istruzioni impartite colle circolari predette, ritardando per tal modo la compilazione del volume che si ha in animo di pubblicare sull'importante argomento.

Urge che a questa deplorevole omissione sia riparato; epperò invito quelli tra i r. Agenti diplomatici e consolari, che tuttora non risposero, a trasmettermi, senza ulteriore indugio, il suaccennato rapporto.

Credo superfluo avvertire che, per le capitali in cui esistono insieme un Ufficio diplomatico ed un Ufficio consolare, spetta al primo di essi il deliberare, se gli convenga di assumersi la redazione del rapporto, oppure di commetterne l'incarico al secondo.

RUDINÌ.

---

## 473.

Roma, 13 maggio 1892.

### Liquidazione di successioni d'Italiani all'estero (1).

Dall'esame dei molti conti in liquidazione di successioni di nazionali all'estero che pervengono al Ministero, ho avuto occasione di notare che non sempre, in questo ramo di servizio, si procede con criterî esatti ed uniformi nell'applicazione della tariffa consolare.

Credo, perciò, opportuno di dare alcune istruzioni che desidero servano di guida alla S. V., ogni qualvolta abbia successioni da liquidare.

Premesso che i r. Agenti possono essere chiamati a liquidare d'ufficio successioni di nazionali, oppure semplicemente a rogare atti nell'interesse di successioni liquidate dagli eredi stessi o dai loro rappresentanti, e che nel primo caso agiscono come pubblici funzionarî, tenuti per debito del loro ufficio a tutelare gli interessi dei privati italiani, e che nel secondo agiscono invece in virtù delle funzioni notarili delle quali sono investiti, l'applicazione della tariffa consolare deve, nell'uno e nell'altro caso, essere così regolata:

I. — Quando i r. Consoli procedono d'ufficio alla liquidazione delle successioni, essi non devono riscuotere a carico dell'eredità che il solo diritto portato dall'art. 74; quest'articolo, infatti, colla parola liquidazione comprende tutti gli atti e tutte le operazioni che occorrono per rendere legalmente divisibile una eredità giacente, e perciò esclude l'applicazione di altri diritti pei singoli atti compiuti nell'interesse della stessa liquidazione (verbali di apposizione di sigilli, inventarî, decreti di vendita, verbali di vendita, ecc., ecc.).

---

(1) Questa circolare fu ancora ricordata ai r. Agenti diplomatici e consolari con successiva del 30 novembre 1902, che si ometterà, perchè si riduce alla ristampa della presente, con invito di curarne la esecuzione.

Quando, invece, i r. Consoli non liquidano d'ufficio la successione, ma sono soltanto richiesti di procedere ad uno o ad altro atto, in questo caso non riscuotono il diritto portato dall'art. 74 della tariffa, ma quelli relativi agli atti da essi compilati.

La liquidazione delle successioni rientrando nella categoria delle funzioni amministrative dei r. Consoli, per le quali non vi è diversità di norme regolamentari fra i r. Consolati aventi e quelli non aventi giurisdizione, non dà diritto ad alcuna delle percezioni contemplate dall'articolo 88 della tariffa.

II. — L'art. 74 sopracitato, oltre la liquidazione delle successioni, colpisce col diritto del 2 °/₀ i ricuperi di somme o le riscossioni di crediti fatte dai r. Consoli. Ora, se di fronte agli eredi è giusto che la ritenuta del 2 °/₀ sia considerata come l'unico compenso che essi devono al pubblico Erario per la liquidazione che, nel loro interesse, fu compiuta dai r. Consoli, non sarebbe del pari giusto che continuassero ad andare esenti dal pagamento di quello stesso diritto i creditori della successione i quali, mercè l'opera dei r. Consoli (opera che frequenti volte eviterà loro i gravi inconvenienti che la trattazione della vertenza direttamente cogli eredi può portar seco) ricuperarono quanto era loro dovuto dal *de cujus*. Questi pagamenti costituiscono, per chi li riceve, una vera e propria riscossione di crediti, epperò quando questi superino le L. 100 devono essere assoggettati alla ritenuta del 2 °/₀.

I r. Consoli nei paesi dove i tribunali locali possono, a termini delle vigenti convenzioni, esser competenti in certi casi determinati a giudicare delle questioni alle quali può dar luogo la liquidazione di una successione, dovranno, all'atto in cui riceveranno le denuncie di debiti gravanti la successione stessa, prevenire i creditori denuncianti, specialmente i *non Italiani*, dell'obbligo loro di riscuotere il 2 °/₀ sull'ammontare del credito, e ritirarne regolare dichiarazione di assenso a tale ritenuta, dichiarazione che può essere stesa nell'istanza avanzata dal creditore o nello stesso titolo di credito. In caso di rifiuto, caso che ritengo molto difficile ad avverarsi, stante il danno che ai creditori recalcitranti deriverebbe dal rinunciare all'opera delle autorità consolari per ricuperare quanto loro spetta, i r. Consoli ne riferiranno al Ministero. Questa ritenuta, stante la sua tenuità, non renderà per certo più difficili le transazioni che frequenti volte si fanno fra r. Consoli e creditori per un'equa riduzione dei crediti; confido quindi che essa non ridonderà a danno degli eredi.

III. — Frequenti volte, il conto di liquidazione è accompagnato da documenti giustificativi in lingue straniere, e questi sono muniti di traduzione in italiano: d'ora in avanti questa traduzione non dovrà essere fatta che a richiesta degli interessati, ed in questo caso si dovrà percepire il relativo diritto.

IV. — Allo stesso conto è unito il più delle volte l'atto di morte del *de cujus*, e questo documento è da qualche Console legalizzato a pa-

gamento e da altri gratuitamente, anche quando l'ammontare della successione è inferiore alle L. 100. Ora è da notarsi che generalmente, e di certo per tutti i paesi coi quali non vi è alcuna convenzione per lo scambio reciproco degli atti di stato civile, quella copia dell'atto di morte è l'unica che giunge alle autorità del Regno, ed è quella che serve per la trascrizione nei registri dello stato civile. Essa dunque soddisfa ad un pubblico interesse, e perciò deve essere legalizzata gratuitamente. Con questa disposizione resta derogato a ciò che si prescriveva in ordine alla traduzione di detti atti colla circolare ministeriale dell'8 maggio 1890, restando inteso che, qualunque sia l'ammontare della successione, la legalizzazione, e, quando occorra, la traduzione degli atti stessi devono essere fatte gratuitamente.

V. — L'ammontare netto della successione dovrebbe sempre essere mandato al Ministero nella stessa specie di moneta nella quale fu riscosso: ritenendo i r. Consoli più opportuno di addebitarsene nel loro conto-corrente col Ministero, devono sempre valutare la moneta al corso del giorno nel quale si fa questa operazione.

VI. — È accaduto qualche volta che Ufficiali consolari abbiano consegnato a coloro, che essi stimavano i soli aventi diritto ad una successione, la quota a ciascuno spettante, senza averne prima chiesto l'autorizzazione al Ministero. È facile comprendere come questo procedere possa produrre gravi inconvenienti, non spettando ai r. Consoli, perchè non hanno i mezzi di accertarsene di per sè, la facoltà di stabilire il numero e la qualità degli eredi: questa facoltà spetta esclusivamente alle autorità giudiziarie del Regno. Se, però, compiuta la liquidazione, si presentassero a reclamare l'eredità persone che asseriscano avervi diritto ad esclusione di ogni altro, i r. Consoli potranno trattenere l'attivo della successione, ma non ne addiverranno alla ripartizione e consegna, se non dopo chiestane ed ottenutane l'autorizzazione dal Ministero; il quale, nel confermare, se ne sarà il caso, l'inesistenza di altri eredi, indicherà il modo come l'eredità debba essere ripartita e la misura di ciascuna quota.

VII. — Quanto ho detto in principio non esclude il diritto dei r. Consoli di rimborsarsi, a carico delle successioni, di quelle spese vive (spese per pubblicità, per trasporto di effetti ereditarî, ecc., ecc.), che per la loro liquidazione essi avessero dovuto anticipare; tuttavia, debbo interessarli a curare che queste spese siano mantenute nei limiti dello stretto necessario.

Raccomando alla S. V. di attenersi d'ora in avanti a queste istruzioni, ogni qualvolta Ella abbia successioni da liquidare, e di curare che vi si attengano i titolari degli Ufficî staccati dipendenti.

*Per il Ministro*
MALVANO.

---

## 474.

Roma, 25 novembre 1892.

### Appalti all'estero.

E lodevole consuetudine dei r. Agenti all'estero di tenere informato il r. Governo degli appalti che si bandiscono negli Stati di loro residenza, per forniture, costruzioni, ecc., ai quali possa concorrere l'industria nazionale.

Perchè, però, tali notizie sieno realmente proficue ai nostri produttori ed industriali, è d'uopo che pervengano in tempo, per poter dare a questi agio di preparare le offerte ed inviarle, nel termine utile, al luogo ove l'asta si apre. Le raccomando quindi vivamente di volere continuare a tenersi a giorno, con tutti i mezzi che sono a Sua disposizione, degli appalti di qualsiasi natura che costì hanno luogo, e di darmene colla *massima sollecitudine* notizia, valendosi anche, ove occorra, del telegrafo, e inviando, contemporaneamente, i relativi capitolati o quaderni d'oneri ed altri documenti necessarî, possibilmente in più esemplari. Qui si è già disposto perchè tali informazioni abbiano la diffusione più pronta e più larga possibile fra i nostri industriali.

*Pel Ministro*
MALVANO.

---

## 475.

Roma, 14 dicembre 1892.

### Rimpatrio delle compagnie teatrali che si recano all'estero.

In frequenti occasioni i r. Consoli hanno domandato al Ministero di essere autorizzati a rimpatriare, a spese dell'Erario, compagnie di canto, drammatiche, equestri, di saltimbanchi, ecc., le quali, recatesi all'estero per darvi rappresentazioni, e rimaste deluse nella speranza di guadagno, si sono poi trovate senza mezzi per far ritorno in Italia.

La necessità di trarre quei r. Agenti da una difficile situazione, ed il desiderio di venire in qualche modo in soccorso a quei nazionali, ha finora indotto il Ministero a dare, nella maggior parte dei casi, la chiesta autorizzazione: ma se questo ha potuto esser fatto fino ad ora, non si potrà più in seguito, le ristrette condizioni del bilancio esigendo che la somma stanziata pel rimpatrio dei nazionali venga esclusivamente erogata a vantaggio di coloro, i quali si trovano nelle tassative condizioni indicate all'articolo 81 del Regolamento consolare.

È stato quindi disposto che impresarî ed artisti vengano avvertiti di questa risoluzione, impegnandoli, quando abbiano l'intenzione di recarsi all'estero, a fornire sufficienti garanzie per assicurare il loro ritorno, e

dichiarando loro che è stata data istruzione ai r. Consoli non solo di non accordare loro, in qualsiasi caso, i mezzi di rimpatriare, ma nemmeno di chiedere al Ministero l'autorizzazione di farlo in via eccezionale.

La S. V. vorrà pertanto in avvenire rifiutarsi di accogliere qualsiasi domanda di quella specie, ed astenersi dal chiedere autorizzazioni che non potrei concedere. Ciò non toglie per altro che la S. V. cercherà di assistere tali persone per metterle in grado di provvedere alla sorte loro.

B. Brin.

---

## 476.

Roma, 20 dicembre 1892.

### Avvertenze circa il servizio della corrispondenza.

In occasione della prossima chiusura dei registri dell'anno 1902, traendo profitto dall'esperienza giornaliera degli Ufficî di questo Ministero, mi pregio fare lievi avvertenze, ed esprimere ai r. Agenti diplomatici e consolari qualche desiderio in merito al servizio della corrispondenza.

1. Anzitutto, rammento di rinnovare da capo col 1.° gennaio la numerazione dei rapporti, e di porre la maggiore attenzione perchè quella speciale con questo Ministero proceda progressivamente regolare, con esattezza, e senza interruzioni, nè salti o ritorni. Tra le altre cose, inscrivendosi nel registro generale note o lettere dirette ad altre Amministrazioni, ad Autorità locali, o a privati, ovvero telegrammi, si eviti di attribuire loro la numerazione riservata a questo Ministero.

2. Si compiacciano i r. Agenti di segnare sempre, e tutti, la duplice numerazione generale e speciale, di designare brevemente nel margine l'oggetto del rapporto, anche se d'indole riservata, e la Divisione ed Ufficio ministeriali a cui si risponde, nonchè, genericamente, la categoria d'affari cui si riferisce (politici, commerciali, privati, ecc.).

3. Avvenendo errori di numerazione, è preferibile, in generale, che i r. Agenti accettino nei proprî registri le correzioni quali le propone loro questo Ministero; e quando rispondano essi a qualche *memorandum* o richiamo di questo Ufficio di registrazione, val meglio astenersi dal rinnovare tutta quanta la serie di numerazione, e contentarsi invece di designare l'ultimo, o gli ultimi numeri disponibili. Il contrario sistema adottato in qualcuno dei r. Ufficî all'estero costringe a rifare o ricomporre periodicamente i registri di questo Ministero, con grande perdita di tempo, e non sempre con soddisfacenti risultati.

4. Non basta che i r. Consoli restino fedeli per parte loro alle prescrizioni ministeriali; devono ottenere altrettanto anche dai signori

Vice-Consoli e dai titolari delle dipendenti Agenzie, i quali, per esempio, si attengono tuttora a sistemi molto disformi ed irregolari di registrazione e numerazione, non curandosi affatto di rinnovarla al finire di ogni anno.

5. Assentandosi i titolari dai rispettivi Ufficî, si compiacciano di dare istruzioni precise ai *reggenti*, i quali, soprattutto, se non di carriera, o provvisorî, ignorando le norme e i sistemi di corrispondenza, incorrono quasi sempre in gravi errori ed inconvenienti.

6. Accade non di rado che r. Agenti tengano per sè dispacci e comunicazioni ufficiali che li riguardano personalmente, soprattutto in materia di congedi, onorificenze e contabilità, e che le lacune emergenti dai registri siano poi a breve distanza denunziate dagli incaricati, reggenti, o successori. In tali casi, quando dette corrispondenze pervengano loro regolarmente registrate, è stretto dovere di tutti il lasciarne cenno o memoria nei registri, e il deporne in atti una copia od anche un semplice estratto.

7. Derogando parzialmente alle disposizioni delle circolari in data 10 febbraio 1889, ho stabilito, per alleviare e semplificare il lavoro dell'Ufficio di registrazione generale di questo Ministero, che le circolari non siano più doppiamente registrate come tali e come dispacci ministeriali.

Basterà, d'ora in poi, il numero speciale della loro propria serie, con cui vanno contrassegnate. Di più, venendo esse regolarmente pubblicate nel *Bollettino* di questo Ministero, largamente inviato all'estero, anche la spedizione delle circolari, potrà eventualmente essere limitata ai soli Ufficî cui sia strettamente necessaria.

Eppertanto i r. Ufficî all'estero attenderanno a segnalarne le lacune, o lo faranno insieme con quelle eventuali dell'ordinaria corrispondenza, o si limiteranno a segnare ricevuta di quelle soltanto che espressamente lo richiedano.

8. Un terzo circa dei r. Agenti all'estero non hanno dato alcuna risposta alla circolare in data 12 settembre dello scorso anno, la quale prescrive, alla fine di ogni anno, l'invio di uno o più quadri riassuntivi della corrispondenza e degli affari in cui si esplicò il lavoro di ciascuno dei r. Ufficî all'estero. Prego pertanto vivamente tutti i r. Agenti di volervi ottemperare, appena eseguita, col 31 corrente, la chiusura dei registri del 1892; ed avverto, in proposito, che, oltre alla statistica del carteggio in arrivo e in partenza, e degli atti d'ufficio, desidero sia aggiunto alle tabelle anche il riassunto numerico dei telegrammi spediti e ricevuti.

9. Segnando ricevuta delle *circolari ministeriali*, giova, per maggiore facilitazione, non limitarsi ad accennare il solo numero che le distingue progressivamente, ma indicare eziandio brevemente, come per tutta la corrispondenza in generale, l'oggetto delle medesime.

10. Alcuni Ufficî fanno uso di carta nella quale manca affatto ogni

designazione del loro essere, qualità e grado (Ambasciata di S. M. il Re d'Italia in . . . . . . , Legazione . . . . . . . , Consolato. . . . . , ecc.); altri lasciano impressa siffatta intestazione in lingue differenti dalla nazionale; non pochi poi si valgono di carta velina, o di così poco buona qualità, ovvero desumono tanto irregolarmente dal copia-lettere, che i loro rapporti giungono o illeggibili, o in parte cancellati, o si riducono tali entro breve tempo; illeggibili il più spesso sono anche le firme, inutilmente accompagnate talora da indicazioni di titoli e gradi: inconvenienti e difetti, questi, che io credo opportuno segnalare, perchè non si ripetano in avvenire.

11. I documenti comprovanti spese sostenute dai r. Agenti per spedizioni, ritiri, o inoltri, le quali comportino rimborso, anzichè trasmetterli separatamente con gli speciali rapporti che segnano ricevuta di siffatti invii, come ora avviene il più delle volte, è preferibile si uniscano ai conti trimestrali di contabilità, tranne che sia espressamente richiesto il contrario, nel caso, cioè, che questo Minisiero debba farsi immediatamente versare da altre Amministrazioni le somme per esse anticipate. Nei rapporti predetti basterà di consueto la semplice indicazione, in lire italiane, della spesa totale.

12. Rinnovo infine la preghiera, già rivolta in passato, di non trattare nello stesso rapporto diversi o molteplici argomenti, nè affari di differenti categorie; di darsi pensiero degli allegati; di fare insieme cucire o connettere i fogli dei rapporti che ne contengono parecchi; di fare uso di carta solida e resistente per le buste, oppure, in certi casi, di tela, proporzionandone le dimensioni esterne all'interno contenuto; di far legare con filo-spago, o con nastri, i pacchi di corrispondenza e i pieghi voluminosi, in modo da renderne più consistenti e sicuri gl'involucri.

I predetti avvertimenti e desiderî non competono, è ovvio il rilevarlo, a tutti quanti i r. Ufficî diplomatici e consolari, nè all'uno e all'altro in eguale misura. Essi provvedono a far cessare, e a prevenire, od evitare, piccole anomalie, che, nel loro insieme, dànno luogo a inconvenienti lungamente deplorati; in parte si riferiscono alle disposizioni delle precedenti circolari ministeriali sul medesimo argomento, le quali tutte, nel loro complesso, io richiamo in memoria e vigore; e in parte le innovano o le completano: li raccomando, pertanto, caldamente all'attenzione e allo zelo dei r. Agenti.

*Pel Ministro*
MALVANO.

## 477.

Roma, 15 maggio 1893.

**Processo-verbale di assunzione o cessazione di funzioni de' r. Agenti all'estero.**

Gli articoli 13 del Regolamento diplomatico 29 novembre 1870, e del Regolamento consolare del 7 giugno 1866, vigenti, prescrivono che " quando un Agente assume o lascia definitivamente o temporariamente " le funzioni inerenti al grado di cui è rivestito, ovvero quelle di reggente " o supplente, deve far constare di ciò mediante processo verbale da " trasmettersi in doppio originale al Ministero ".

Gli articoli 48 del Regolamento diplomatico, e 324 del Regolamento consolare sopracitati prescrivono che " tutti gli atti devono essere muniti " del sigillo d'Ufficio ".

Mancando nei predetti Regolamenti una formola per i verbali d'arrivo al posto, o di partenza, ad evitare le irregolarità che si sono verificate nei verbali stessi, invio alla S. V. alcuni esemplari (modello *A*) per quelli di partenza, ed altri (modello *B*) per quelli d'arrivo, avvertendo, ad ogni buon fine, che, se i verbali stessi giungessero al Ministero mancanti delle volute firme o del bollo d'Ufficio, essi non sarebbero accettati dalla r. Corte dei conti.

L'indicazione di arrivo o di partenza *al mattino* od *alla sera* è del tutto superflua; per gli effetti dei verbali non si ha riguardo che alle rispettive date.

*Pel Ministro*
MALVANO.

MOD. A.

*R.* *in*

---

*L'anno mille ottocento novanta addì del mese di il Signor parte da questa residenza per recarsi * lasciando la reggenza di questo posto al Signor*

*E perchè ne consti hanno firmato entrambi il presente verbale.*

L. S. (*Firma di entrambi*)

* In congedo — a disposizione — alla nuova residenza, secondo i casi.

MOD. B.

*R.* *in*

---

*L'anno mille ottocento novanta addì del mese di*
*il Signor ha assunto l'esercizio delle funzioni che gli sono affidate, e dichiara cessata dal giorno stesso la reggenza di questo posto tenuta dal Signor*
*E perchè ne consti hanno entrambi firmato il presente verbale.*

L. S. (*Firma di entrambi*)

---

## 478.

Roma, 23 maggio 1893.

**Vidimazione de' certificati d'origine per le piante.**

Per norma di codesto r. Ufficio e di coloro che possono avervi interesse, Le faccio noto che pei certificati d'origine delle piante che s'importano nel Regno, provengano esse, o no, da Stati che fanno parte dell'Unione internazionale antifillosserica, non è richiesta dalle nostre autorità doganali la vidimazione dei r. Agenti diplomatici o consolari.

*Pel Ministro*
MALVANO.

---

## 479.

Roma, 9 giugno 1893.

**Dichiarazioni di rinuncia alla cittadinanza italiana.**

Questo Ministero ha constatato che taluni r. Ufficiali diplomatici e consolari sogliono sottoporre alla percezione dei diritti di cancelleria le dichiarazioni di rinuncia alla cittadinanza e le copie da trasmetterne a norma dell'articolo 29 della Legge consolare, esigendo altresì, da parte dei dichiaranti, il deposito di una certa somma, a garantia del rimborso delle spese di vidimazione e trascrizione dell'atto sui registri di stato civile del Regno.

Questa maniera di procedere non essendo conforme al disposto delle nostre leggi, credo opportuno di ricordar Loro che le dichiarazioni di cui trattasi non possono andar soggette ad altra tassa oltre quella prescritta al n. 3 della tabella annessa al testo unico delle leggi sulle concessioni governative (r. D. 13 settembre 1874), la cui osservanza vuol essere in ogni caso preventivamente accertata dall'Ufficiale che riceve la dichiarazione, mediante la ricevuta di pagamento della somma dovuta o

un certificato negativo dell'agente delle imposte dirette del luogo di ultimo domicilio del dichiarante nel Regno. Giusta le norme comuni per gli atti dello stato civile, non danno quindi luogo a ulteriore riscossione di sorta, nè l'atto originale di rinuncia (vedasi l'annotazione apposta all'art. 1 della tariffa consolare), nè la copia che i r. Agenti devono spedirne d'ufficio a questo Ministero, nè la trascrizione che di essa viene fatta, nell'interesse dell'ordine pubblico, sui registri del Regno. Rimangono, naturalmente, soggette alle tasse ordinarie tutte le altre copie che da parte dei dichiaranti o di terzi ne venissero chieste, per privato interesse, all'Ufficiale che ha ricevuto l'atto, come i certificati che i medesimi desiderassero ricevere della trascrizione seguitane. Solo nel caso di quest'ultima richiesta, i r. Ufficiali avranno pertanto il diritto di esigere il deposito di una tenue somma.

*Pel Ministro*
MALVANO.

---

## 480.

Roma, 4 ottobre 1893.

### Matricole dei r. Agenti all'estero.

Colla circolare del 30 marzo 1889, furono chieste talune indicazioni riguardanti lo stato civile e di famiglia dei r. impiegati all'estero.

Se non che, si è osservato che, dopo quell'epoca, non vennero comunicate le variazioni in seguito occorse.

Perchè si possano tenere al corrente le matricole, prego i signori Capi d'Ufficio di farmi conoscere le variazioni avvenute nello stato di famiglia loro e in quello dei loro dipendenti dall'epoca suindicata, e rammento poi l'obbligo, che incombe a tutti gli impiegati, di notificare volta per volta al Ministero quelle variazioni.

Avverto, infine, che le dichiarazioni ferroviarie per le famiglie degli impiegati, dovendo essere rilasciate in conformità allo stato di famiglia risultante dalle matricole, non potranno essere accordate che alle persone indicate nelle matricole stesse.

B. BRIN.

---

## 481.

Roma, 13 ottobre 1893.

### Bollettino del Ministero degli affari esteri.

Il *Bollettino del Ministero degli affari esteri* sarà compilato e pubblicato, a cominciare dal 1.° gennaio 1894, secondo le norme stabilite dal nuovo regolamento, di cui le mando un esemplare.

I r. Agenti diplomatici e consolari vorranno certo recare al *Bollettino* quella efficace cooperazione che è da attendersi da un corpo di funzionarî avente splendide tradizioni, dovizia di studî, e mezzi idonei ad approfondire le molteplici questioni che interessano l'Italia dal punto di vista economico e sociale.

Epperò io faccio appello, con piena fiducia, ai funzionarî delle due carriere, affinchè vogliano largamente contribuire alla pubblicazione ministeriale, alimentandola con studî e memorie, cui possono quotidianamente fornire prezioso argomento, nei singoli Stati, i trattati internazionali, i provvedimenti amministrativi, la legislazione, le industrie, i commerci, la finanza, l'emigrazione.

Sopratutto mi rivolgo ai più provetti, i quali, mercè la personale e lunga esperienza acquistata, sono meglio in grado di raccogliere e di mettere utilmente a confronto dati e fatti, che valgano ad illustrare ogni problema avente in qualche modo attinenza colla vita pubblica del nostro paese.

Non vi ha tema, del resto, nell'odierno svolgersi dell'attività umana, che, convenientemente trattato, non possa portare a noi una nuova idea feconda, il germe d'un nuovo traffico, una nuova fonte di lavoro e di ricchezza.

Io confido adunque nell'opera dei r. Agenti diplomatici e consolari, non senza raccomandar loro che le memorie da stamparsi siano, per quanto è possibile, d'indole essenzialmente pratica, concise, ed opportunamente corredate di tabelle statistiche, quante volte queste giovino alla migliore intelligenza del lavoro.

B. Brin.

---

## 482.

Roma, 4 novembre 1893.

### Frodi commerciali e difetto d'imballaggio.

L'agenzia commerciale italiana in Liverpool ha rilevato che alcuni commercianti italiani hanno mandato colà merci di qualità inferiore ai campioni, su cui si era fatto il contratto, o prodotti che, a causa della trascuratezza dell'imballaggio, giunsero assai deteriorati.

Il r. Ministero d'agricoltura, industria e commercio, considerando che tali fatti si rinnovano troppo spesso e che, nell'interesse del buon nome del commercio nazionale, importa di diminuire, per quanto è possibile, il numero degli inconvenienti lamentati, ha richiamato su questo argomento l'attenzione delle camere di commercio del Regno e delle nostre rappresentanze commerciali.

Però, al conseguimento di un fine di così grande interesse per la

nostra espansione commerciale all'estero, è necessario che vi cooperino anche le nostre autorità consolari, la cui azione servirà a rendere sempre più efficace il rimedio che si vuol portare all'attuale stato di cose.

A tal fine la S. V. vorrà sorvegliare colla massima attenzione questo punto delicato, e vegliare acchè la rettitudine dei nostri commercianti non venga mai meno. Quando poi Ella venga a conoscere che qualche Ditta di cotesto distretto consolare ha motivo di lamentarsi per frodi commesse a suo danno da una Ditta nazionale, o perchè il prodotto da essa richiesto è giunto deteriorato in causa del cattivo imballaggio, avrà cura di farmi conoscere il nome della Ditta contro la quale si reclama, affinchè essa possa esser richiamata dal r. Ministero d'agricoltura, industria e commercio alla osservanza della rettitudine commerciale.

B. Brin.

---

## 483.

Roma, 11 novembre 1893.

### Rimpatrio d'indigenti per mare.

Con r. Decreto del 29 ottobre p. p. fu data esecuzione, con effetto dal 1.° corrente novembre, alle nuove convenzioni pei servizî postali e commerciali marittimi.

Reputo utile, per norma dei r. Consoli, di riprodurre il testo degli articoli concernenti il rimpatrio d'indigenti:

*Convenzione colla Società di navigazione generale italiana pei servizî nel Mediterraneo, nel Levante, nel Mar Rosso e nell'Oceano indiano.*

*Art.* 54 *del quaderno d'oneri* A *e* 55 *del quaderno d'oneri B.*

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

*Gli indigenti ed i marinai naufraghi, che dall'estero ritornano in patria, saranno trasportati in* 3.ª *classe, a spese dello Stato, al prezzo di lire* 3 *al giorno, compreso il vitto, pei Capitani ed altri Ufficiali di bordo; e di lire* 2, *pure compreso il vitto, per ogni altra persona appartenente alla gente di mare e per ogni indigente.*

*Le richieste saranno rilasciate dal Console od Agente del Governo. Il loro numero non potrà essere maggiore di* 10 *per ogni viaggio senza il consenso dei concessionarî.*

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

*Art.* 56 *del quaderno* A *e* 57 *del quaderno* B.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

*I concessionarî si obbligano inoltre di trasportare gratuitamente per ogni viaggio, escluso il vitto, dall'estero in Italia e viceversa, un missio-*

*nario italiano od una suora di carità, nonchè i nazionali indigenti che sono chiamati in Italia pel servizio militare. Alle stesse condizioni si obbligano di trasportare, a titolo di rimpatrio e per ciascun viaggio, due italiani poveri, che, per ragioni di umanità, debbano essere inviati nel Regno per cura di una Società italiana di beneficenza.*

L'articolo 60 del quaderno *A* e l'articolo 61 del quaderno *B* dispongono, poi, che le facilitazioni concesse per l'articolo $\frac{54}{55}$ (non già quelle concesse per l'articolo $\frac{56}{57}$) saranno accordate anche su quelle linee, non contemplate nei quaderni d'oneri, di cui i concessionarî avessero, o venissero ad avere per proprio conto l'esercizio: rimanendo per tal modo stipulato che la Società di navigazione italiana deve osservare le clausole dell'articolo $\frac{54}{55}$ relativamente ad ogni linea di suoi vapori, anche non sovvenzionata dal r. Governo, come sarebbero, ad esempio, quelle del Brasile, del Rio La Plata e degli Stati Uniti.

*Convenzione per la concessione alla Società di navigazione " Puglia " del servizio fra Venezia e Brindisi con approdi agli scali delle due coste dell'Adriatico.*

*Art.* 48.

*Gli indigenti ed i marinai naufraghi, che dall'estero ritornano in patria, saranno trasportati, a spese dello Stato, al prezzo di lire* 3 *al giorno, compreso il vitto, pei Capitani e per gli altri Ufficiali di bordo; e di lire* 2, *pure compreso il vitto, per ogni altra persona appartenente alla gente di mare e per ogni indigente. Le richieste saranno rilasciate dal Console od Agente del governo.*

L'articolo 53 contiene poi una clausola, in forza della quale le facilitazioni suddette sono estese a tutte le altre linee di cui il concessionario avesse o venisse ad avere per proprio conto l'esercizio.

Richiamata l'attenzione dei r. Consoli su tali stipulazioni, emerge per essi il dovere d'aver cura affinchè, nell'interesse del pubblico tesoro, il rimpatrio d'indigenti sia per l'avvenire effettuato di preferenza, e nei limiti delle stipulazioni medesime, su piroscafi appartenenti alle Società preaccennate.

B. Brin.

## 484.

Roma, 30 dicembre 1893.

**Rifiuto di accettare destinazioni per parte de' r. Agenti all'estero.**

Per provvedere a taluni posti di cui sono note le specialissime condizioni, il Ministero ha per massima, quando le esigenze del servizio lo consentano, di interpellare gli Ufficiali che ha in animo di destinarvi.

È questo un riguardo che si usa agli Ufficiali, e che giova anche al servizio, il quale non può che avvantaggiarsi pel fatto che l'impiegato eserciti le sue funzioni in una residenza gradita.

Se non che, ho dovuto constatare che, troppe volte e per ragioni non sempre valide, gli Ufficiali diplomatici e consolari non accettano le destinazioni che vengono loro offerte.

Ad ovviare agli inconvenienti che per tal fatto derivano al servizio, ho disposto che, fatta l'offerta per iscritto di quelle residenze alle quali ho accennato, agli Ufficiali cui spetterebbe essere alle medesime destinati, si tenga apposita nota del rifiuto.

Mi riservo, poi, in occasione di promozioni o di conferimenti di decorazioni, di apprezzare i motivi che hanno determinato gli impiegati a non accettare le destinazioni loro offerte.

A. Blanc.

---

## 485.

Roma, 7 gennaio 1894.

**Norme per le trasmissioni di corrispondenza e stampe al Ministero.**

Per ragioni evidenti di economia i regi Ufficî all'estero dovranno, da ora in poi, per quanto concerne la trasmissione per posta della loro corrispondenza a questo Ministero, attenersi alle disposizioni seguenti:

Tutti gli stampati, che non sono d'indole confidenziale, devono essere inviati sotto fascia.

Le lettere e i pieghi, che non contengono carte di notevole importanza, non debbono sottostare alla sopratassa di raccomandazione.

*Il sotto-segretario di Stato*
P. Antonelli.

---

## 486*.

(*Ministero di grazia, giustizia e culti*). Roma, 8 gennaio 1894.

**Esecuzione delle rogatorie in materia civile dirette ai r. Consoli.**

Il Ministero degli affari esteri ha chiamato l'attenzione di questo della giustizia intorno agli inconvenienti che si verificano a causa della brevità del termine, generalmente assegnato dai tribunali del Regno, per la esecuzione delle rogatorie in materia civile, dirette ai r. Consoli residenti in località molto lontane.

Prego quindi le SS. LL. di valutare con sufficiente larghezza, nella designazione di tale termine, il tempo necessario perchè le rogatorie raggiungano il luogo di loro destinazione, e perchè le ordinanze emesse in proposito da' r. Consoli possano essere notificate alle parti in Italia, e della eseguita notificazione giunga poi notizia ai Consoli stessi.

*Pel Ministro*
DANEO.

---

## 487.

Roma, 25 gennaio 1894.

**Pubblicazioni per i matrimonî che i r. sudditi contraggono all'estero.**

D'accordo col Ministero di grazia e giustizia, si è stabilito di estendere a tutti i r. Consoli la facoltà, concessa finora ad alcuni, di spedire direttamente ai Procuratori del Re le richieste di pubblicazioni per i matrimonî fra cittadini o fra cittadini e stranieri, che si contraggono nei distretti rispettivi.

Tali richieste saranno indirizzate alle r. Procure presso i Tribunali nel cui Circondario devono aver luogo le pubblicazioni, insieme coll'importo delle spese occorrenti, salvo il caso di provata miserabilità di ambedue le parti. Il residuo eventuale della somma trasmessa sarà restituito al Console per mezzo di questo Ministero, insieme col certificato delle pubblicazioni avvenute.

Credo opportuno soggiungerLe che simili richieste, facendo parte della corrispondenza ordinaria d'Ufficio, non danno luogo a percezione di diritti.

P. ANTONELLI.

## 488.

Roma, 26 gennaio 1894.

**Rifiuto di accettare destinazioni per parte dei r. Agenti all'estero e raccomandazioni di persone estranee all'Amministrazione.**

Allo scopo di mantenere fermo il principio di disciplina e di eliminare imbarazzi all'amministrazione di questo Ministero, credo opportuno di richiamare l'attenzione dei signori Agenti diplomatici e consolari sulle disposizioni dell'articolo 2 delle *Norme di disciplina*, approvate col r. Decreto del 24 giugno 1888: “ Nessun impiegato può rifiutare il posto che “ il Ministro crede opportuno di assegnargli. Un rifiuto può essere considerato come una dimissione dall'impiego „.

In tale circostanza, credo pur bene di avvertire che le raccomandazioni di persone estranee all'amministrazione per promozioni o traslochi, non solo non verranno tenute in nessun conto, ma avranno anzi un risultato opposto a quello cui mirano.

BLANC.

---

## 489.

Roma, 23 febbraio 1894.

**Indirizzi della corrispondenza telegrafica.**

Allo scopo di procurare sempre maggiori economie al bilancio, ho stabilito di adottare, in ordine agl'indirizzi della corrispondenza telegrafica, la seguente norma, alla quale, da ora in poi, vorranno i r. Agenti diplomatici e consolari strettamente attenersi.

L'indirizzo di questo Ministero consterà delle due sole parole: “ *Esteri — Roma* „.

L'occasione mi si presenta propizia per richiamare l'attenzione dei r. Agenti diplomatici e consolari sopra le precedenti istruzioni per la corrispondenza telegrafica in quanto non contrastino colla presente, e per raccomandare ancora una volta la maggior possibile concisione.

ANTONELLI.

---

## 490.

Roma, 24 febbraio 1894.

**Personale direttivo ed insegnante nelle r. scuole all'estero.**

Ad evitare che il personale direttivo ad insegnante delle r. scuole all'estero non sia tenuto qualche volta in quella giusta considerazione che l'ufficio suo richiede, invito la S. V. a disporre:

1.° che i Direttori ed insegnanti governativi, cittadini italiani, sieno annoverati tra i notabili della colonia, ed equiparati ad essi nei diritti e nei doveri inerenti a tale qualifica;

2.° che nelle solennità ufficiali e patriottiche, nei ricevimenti, nelle visite di personaggi eminenti, il corpo insegnante delle r. scuole sia formalmente rappresentato, come tutte le Società e corpi costituiti.

La S. V. ha già dimostrata speciale premura per gli interessi ed il decoro delle scuole italiane e di coloro che vi sono preposti; si uniformerà quindi assai di buon grado a tali norme, persuasa com'è che tanto le nostre scuole saranno rispettate dagli altri; quanto noi sapremo circondarne di stima i maestri; tanto più che il Governo è deciso nello stesso tempo ad escludere, quando occorra, dai r. istituti coloro che se ne rendano indegni.

ANTONELLI.

---

## 491.

Roma, 2 marzo 1894.

**Statistica de' periodici pubblicati all'estero in lingua italiana.**

Anche in quest'anno, la Direzione generale della statistica sta rinnovando la statistica della stampa periodica al 31 dicembre 1893 per tutte le Provincie del Regno.

Siccome a tale statistica sarebbe interessante ed utile potere aggiungere l'elenco dei periodici che si stampano all'estero in lingua italiana, così io Le trasmetto schede nelle quali sono formulate alcune domande relative ai periodici pubblicati, all'estero, nell'idioma nostro. Ella vorrà ritornarmele debitamente riempite, annotandovi inoltre tutte quelle osservazioni che stimerà opportuno di fare in proposito (1).

BLANC.

---

(1) Nel volume *Statistica della stampa periodica nell'anno* 1893, Roma, tip. Nazionale Bertero, 1894, pubblicato dalla Direzione generale della statistica, fu aggiunta una *Appendice*, che contiene appunto l'*Elenco dei periodici scritti in lingua italiana o promiscuamente in lingua italiana ed in lingue estere che si pubblicavano all'estero al* 31 *dicembre* 1893 (pag. 75-82). Tale elenco fu compilato sulla scorta delle schede e notizie inviate dai r. Agenti diplomatici e consolari.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

## STATISTICA DELLA STAMPA PERIODICA ITALIANA ALL'ESTERO AL 31 DICEMBRE 1893

**Periodico pubblicato a , Provincia di**

| | | *Osservazioni* |
|---|---|---|
| Titolo del periodico . . . . . . . . . | | |
| Anno di fondazione . . . . . . . . . | | |
| Periodicità . . . . . . . . . . . . . . | (1) | |
| Materie trattate . . . . . . . . . . . | | |
| Se contenga illustrazioni in ogni num. | | |
| Se pubblicato solo in lingua italiana . | | |
| Numero delle pagine in cui si pubblica. | | |
| Prezzo di ciascun numero separato . | | |
| Prezzo dell'abbonamento annuo. . . | | |

(1) Si evitino le espressioni che si prestano a due significati, p. e.: *bisettimanale*, *bimensile*, ecc.; si dica, invece, *ogni due settimane*, ecc.

### 492.

Roma, 6 marzo 1894.

**Annuario del commercio e dell'industria d'Italia.**

Come Le è noto, nel 1886 il r. Ministero di agricoltura, industria e commercio iniziò la pubblicazione di un " Annuario degli esportatori italiani ", nell'intento di diffondere all'estero la conoscenza dei prodotti del nostro paese, pubblicazione che per ragioni varie non fu continuata.

Ora il cav. Pasqualucci, bibliotecario del nostro Ministero, continuando quella iniziativa, attende, in collaborazione di distinti specialisti, a preparare un " Annuario del commercio e dell'industria dell'Italia ", con disegno più pratico e più largo, poichè, oltre agli annunzî dei produttori, dà notizie sulle spese che occorrono per il trasporto dei prodotti dal luogo di produzione sui mercati di consumo, affine di facilitarne la esportazione.

Interpellato in proposito, il mio onorevole Collega del commercio mi ha dichiarato esplicitamente che era persuaso che l'iniziativa del cav. Pasqualucci poteva riuscire utile al commercio nazionale, e che le Camere

di commercio del Regno avevano accolta con favore la pubblicazione di un Annuario dell'industria e del commercio nazionale.

Visto quindi che la pubblicazione in parola merita l'appoggio morale del Governo di Sua Maestà, io mi rivolgo alla S. V., invocando la Sua cooperazione affinchè sia facilitato, il più possibile, il difficile compito del cav. Pasqualucci.

Non basta che sia diffusa la conoscenza dei produttori italiani; è necessario altresì e sopratutto che a questi siano noti i principali commercianti importatori stranieri di generi italiani, e che si diano loro notizie e suggerimenti per poter vendere facilmente e sicuramente i loro prodotti.

Interesso pertanto la S. V. di volermi far sapere:

1°. Quali sono i principali commercianti in codesta circoscrizione, che più specialmente importano o potrebbero importare prodotti italiani;

2°. Quali gli agenti intermediarî;

3°. Quali sono i generi che presentemente si importano, e quale il loro prezzo e condizioni di vendita costì;

4°. Quali altri articoli vi si potrebbero importare;

5.° Quale il prezzo dei generi similari di cotesta regione o importati da altri paesi;

6°. Quali suggerimenti Ella stimerebbe opportuno dare intorno alla qualità dei generi italiani, circa il modo di spedirli (imballaggio), i mezzi di trasporto, la via da seguire dall'Italia, ecc.;

7°. Infine, tutte quelle indicazioni pratiche che valgano ad avvicinare i prodotti italiani ai consumatori di codesta regione.

E poichè le spese a sopportare per la stampa dell'Annuario sono non lievi, tornerà gradito se V. S. si adopererà a diffondere la circolare che Le mando a parte per indurre i commercianti costì ad inserire nell'Annuario stesso i loro annunzî.

Non dubito che la S. V., riconosciuta l'utilità che potrà arrecare al commercio italiano siffatto lavoro, più volte reclamato all'estero, vorrà adoperarsi con ogni diligenza per corrispondere all'aspettativa che in Lei si ripone, e vorrà rispondere con la maggiore precisione e sollecitudine possibile.

BLANC.

---

## 493.

Roma, 7 marzo 1894.

### Natalizio di S. A. R. il Principe Ereditario.

Il regolamento di disciplina per la r. marina prescrive che il compleanno di S. A. R. il Principe Ereditario debba essere festeggiato alla pari dei giorni natalizî delle LL. MM. il Re e la Regina, e le r. navi hanno quindi l'obbligo di issare in quel giorno la Bandiera nazionale.

Nessuna prescrizione di tal genere esiste pei signori Agenti diplomatici e consolari all'estero.

Benchè io non dubiti che i signori Agenti diplomatici e consolari festeggino quel giorno, tuttavia, ad evitare ogni incertezza, e, sopratutto. una disparità in questa materia nei luoghi nei quali si trovino ancorate navi dello Stato, credo opportuno di determinare che nel genetliaco di S. A. R. il Principe Ereditario, il quale ricorre addì 11 novembre, è obbligo degli Agenti di Sua Maestà all'estero di issare la Bandiera nazionale.

ANTONELLI.

---

## 494.

Roma, 8 aprile 1894.

### Corrispondenza con le Prefetture, Sotto-Prefetture e Municipî per affari d'indole privata.

*Alle r. Prefetture.*

Nell'intento di semplificare la corrispondenza e di dare anche un più rapido corso a certi affari, questo Ministero, d'intesa con quello dell'interno, ha deliberato di comunicare d'ora innanzi in originale alle Prefetture, Sotto-Prefetture e Municipî del Regno, senza lettera d'accompagnamento, quei rapporti dei r. Consoli che si riferiscono esclusivamente a cose d'indole privata, e che non interessano la pubblica amministrazione.

Su tali rapporti verrà brevemente indicato ciò che debba farsi dall'Ufficio che li riceve, il quale dovrà poi restituirli a questo Ministero con la attestazione di avervi dato corso.

Prego di voler prender nota di quanto precede, e di informarne i signori Sotto-Prefetti e Sindaci della sua Provincia per mezzo di codesto *Bollettino ufficiale degli annunzî.*

BLANC.

---

## 495.

Roma, 8 aprile 1894.

### Deposito per gli atti di stato civile nelle Americhe.

*Alle r. Prefetture.*

Quotidianamente, da privati e da Municipî per conto dei loro amministrati, sono richiesti gratuitamente a questo Ministero atti di stato civile concernenti r. sudditi, ricevuti da autorità americane. Il Ministero deve sempre rispondere che non si può tener conto delle loro domande, se non sia fatto preventivamente un deposito per le spese, non rila-

sciando le autorità suddette, in alcun caso, atti di stato civile gratuitamente.

A scanso di una inutile corrispondenza, prego di far inserire nel foglio degli annunzî di codesta Provincia, un avviso inteso a far conoscere che, stante il costante rifiuto delle autorità dell'America del nord e del sud di rilasciare gratuitamente atti di stato civile, occorre che ad ogni richiesta che di tali atti sia rivolta a questo Ministero, venga unito un vaglia di lire 25 intestato al Cassiere di questo Ministero, per i diritti da pagarsi alle autorità suddette e per quelli di legalizzazione dei Consoli e di bollo e di legalizzazione di questo Ministero, salvo a restituire ciò che potrà avanzare.

Nell'avviso dovrebbesi pure aggiungere che, quando la richiesta sia fatta nell'interesse del servizio di leva, dello stato civile o di persone la cui indigenza sia provata con regolare certificato, le legalizzazioni consolari e ministeriali saranno apposte gratuitamente, e che in questi casi, i quali dovranno essere chiaramente indicati in ogni richiesta, diretta a questo Ministero, basterà depositare la somma di lire 15.

ANTONELLI.

---

## 496.

Roma, 10 aprile 1894.

### Viaggi dei r. Agenti diplomatici e delle loro famiglie per ragioni di servizio.

*Ai r. Agenti diplomatici.*

Col r. Decreto dell'8 febbraio p. p., fu stabilito che tutte le spese di viaggio, che gli Ufficiali diplomatici destinati all'estero fanno *per ragioni di servizio*, saranno rimborsate a piè di lista.

In seguito a ciò, rimane vietato agli Ufficiali diplomatici ed alle loro famiglie di far uso, *per quei viaggi*, dei libretti e delle dichiarazioni per ottenere la riduzione sulle strade ferrate del Regno, che verrà d'ora innanzi accordata soltanto per i viaggi di congedo.

I predetti funzionarî dovranno anzi comprovare, nelle note delle spese di viaggio che presenteranno al Ministero per il relativo rimborso, l'acquisto dei biglietti a tariffa ordinaria, valendosi perciò degli scontrini, di cui Le mando un fascicolo.

La prego di voler informare di ciò gli Ufficiali da Lei dipendenti, ai quali sono destinati i fascicoli di scontrini che parimenti Le spedisco.

ANTONELLI.

---

## 497.

Roma, 18 aprile 1894.

### Proventi consolari.

I diritti che si riscuotono nei r. Ufficî diplomatici e consolari all'estero, come risulta a questo Ministero, sono pagati nella moneta locale ragguagliata dal Decreto consolare di cambio alla lira italiana metallica.

Al r. Erario spetta indubbiamente, su quei diritti, la propria tangente in moneta che equivalga quella riscossa dai r. Agenti all'estero; infatti, per gli Ufficî che hanno le spese superiori alla quota erariale dei proventi, il Ministero trattiene sull'importo delle medesime, *rimborsabili in oro*, la detta quota; mentre poi i titolari degli Ufficî che hanno le spese inferiori alla quota erariale dei proventi, soddisfano questa in oro per l'equivalenza delle spese, ed in carta per l'eccedenza.

Ad ovviare pertanto una disparità di trattamento fra i r. Agenti all'estero, che stabilisce solo per alcuni di essi, specialmente nei periodi di rialzo del cambio, un beneficio a danno del r. Erario, e tenuto conto di quanto era stato stabilito precedentemente, ho determinato che, a partire dal 1.° corrente mese, i versamenti all'Erario, in conto proventi consolari, siano effettuati in oro.

I r. Agenti potranno perciò, colla contabilità trimestrale, inviare al Ministero delle tratte in oro, corrispondenti alla eccedenza della somma dovuta all'Erario, in confronto coll'importo delle spese rimborsabili; in caso diverso, sarà acquistata la occorrente somma in oro, addebitandone la spesa in conto-corrente.

BLANC.

---

## 498.

Roma, 24 maggio 1894.

### Ricevute di corrispondenza tra il Ministero e i r. Ufficî all'estero.

Volendo introdurre le possibili semplificazioni nel sistema di corrispondenza, ho disposto che tutti i numerosi dispacci di semplice ricevuta parziale, che era consuetudine di questo Ministero di trasmettere ai r. Agenti diplomatici e consolari, siano d'ora in poi, senz'altro, aboliti, sostituendo loro elenchi o dispacci di ricevuta generale, che la Divisione IV avrà cura di spedire periodicamente ai r. Ufficî all'estero.

Faccio eccezione per casi speciali, o per quelli in cui sia espressamente richiesta immediata ricevuta; casi, tuttavia, che possono e devono essere mantenuti in limiti assai ristretti, inquantochè l'esatta applica-

zione della circolare in data 4 gennaio 1888, permette, col semplice esame de' numeri speciali e progressivi di dispaccio o rapporto, di esattamente e facilmente constatare la regolarità o le lacune nel carteggio di questo Ministero, non meno che in quello dei r. Ufficî all'estero.

Della presente disposizione prego i r. Agenti di voler prendere opportuna nota, astenendosi, anche per parte loro, tanto dal richiedere, quanto dall'inviare inutili atti di semplice ricevuta.

A. Blanc.

---

## 499.

**Roma, 5 giugno 1894.**

### Rimpatrio d'indigenti per mare (1).

Ad organizzare in modo uniforme e rigorosamente esatto il servizio del rimpatrio d'indigenti per mare, giudico opportuno riassumere le discipline che regolano questa materia, invitando i r. Consoli ad attenervisi, ed a vegliare affinchè non avvengano abusi, con danno dell'Erario dello Stato e della marina nazionale.

Ricordo anzitutto che, per quanto concerne la *Società generale di navigazione italiana* e la *Società Puglia*, vige una convenzione speciale, già portata a conoscenza dei r. Consoli con circolare ministeriale 11 novembre 1893, della quale riproduco il testo (2):

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Aggiungo che, in esecuzione della convenzione, sono trasportati a metà prezzo i ragazzi tra i 3 e i 10 anni, e gratuitamente i bambini inferiori a 3 anni.

Pei rimpatrî, poi, da aver luogo su ogni altra nave della marina italiana, dovrebbe imperare, in relazione coll'articolo 114 del Codice per la marina mercantile, il precetto sancito dall'articolo 481, lettera *c*, del regolamento marittimo, e dovrebbesi perciò lasciar facoltà ai r. Consoli di stabilire, volta per volta, il prezzo di trasporto degli indigenti.

Ma, avendo questo sistema dato origine, nella pratica, ad inconvenienti ed a reclami, questo Ministero, d'accordo con quello della marina, stabilì che anche il rimpatrio dovesse compiersi mediante un compenso fisso di lire *tre al giorno*, compreso il vitto, per ciascun indigente d'età su-

---

(1) Cfr., a complemento, la successiva circolare 31 gennaio 1897.

(2) Omettesi la riproduzione del testo. Lo si riscontri nella precedente circolare 11 novembre 1893, n. 483.

periore ai 10 anni, e di lire 1.50 per i ragazzi tra i 3 e i 10 anni. Questi però, ed i bambini d'età inferiore ai 3 anni, il trasporto dei quali è gratuito, dovranno occupare la stessa cabina o cuccetta di chi li accompagna; norma questa, che regola il trasporto dei ragazzi e dei bambini anche sui piroscafi delle Compagnie sovvenzionate.

Da tale accordo rimangono evidentemente esclusi i marinai naufraghi, pel rimpatrio dei quali rimane invariata la diaria di lire due, a termini dell'articolo 481, lettera *a*, del regolamento marittimo.

Valgono, poi, tanto pei rimpatrî effettuati col mezzo di navi sovvenzionate, quanto con ogni altra nave, le seguenti osservazioni:

1. I r. Consoli non possono, se la spesa deve andare a carico dello Stato, provvedere al trasporto in patria d'indigenti, i quali non si trovino in uno dei casi specificati nell'art. 81 del Regolamento consolare; il quale però, occorre avvertirlo, contiene una massima di favore, e non una massima che debba interpretarsi come un diritto. Dal che deriva, non essere i r. Consoli autorizzati ad applicarla, se non quando il bisogno del rimpatrio sia evidentemente provato.

2. Dandosi circostanze eccezionalmente gravi, i r. Consoli potranno altresì, valendosi del disposto dell'art. 114 del Codice per la marina mercantile (e quando sianvi posti disponibili a bordo dopo provveduto all'imbarco degli individui di cui al n. 1), inviare in patria persone che, pur non trovandosi in uno dei casi suindicati, siano cadute in stato d'assoluta indigenza, non abbiano lavoro, e siano meritevoli di aiuto, purchè le persone stesse, sia con danaro proprio, sia ricorrendo ad istituti italiani di beneficenza, od alla privata filantropia, depositino nel r. Consolato la somma che presumibilmente sarà giudicata necessaria al loro rimpatrio, calcolato in base ai summenzionati accordi. Verificandosi, a viaggio compiuto, una differenza in più, questa andrà a profitto della Società che effettuò il trasporto, mentrechè alle deficienze provvederà la cassa di questo Ministero.

3. I r. Consoli dirigeranno, nei casi di accordato rimpatrio, una richiesta per iscritto al Comandante della nave, cui è commesso il trasporto. Dalla richiesta dovranno risultare cognome, nome, paternità, precisa età, Comune d'origine del rimpatriando o dei rimpatriandi, e motivo del rimpatrio.

4. Quando il rimpatriando contemplato nell'art. 81 del Regolamento consolare possa contribuire con una somma di danaro al pagamento del prezzo di viaggio, il r. Console la riceverà e ne rilascierà dichiarazione al depositante. Tanto in questo caso, quanto nel caso di rimpatrio di persone indicate nel n. 2, si darà avviso dell'avvenuto deposito a questo Ministero, che farà inscrivere la somma a debito di esso Console nel rispetivo conto-corrente.

5. Il prezzo di viaggio dell'indigente sarà poi pagato, nella sua totalità, da questo Ministero alla società che avrà effettuato il trasporto: al qual fine è inteso che la società stessa debba presentare il relativo

conto, insieme colla richiesta consolare e con un'attestazione della r. Capitaneria del porto d'approdo, indicante il numero di giorni impiegati nel viaggio di rimpatrio.

6. I r. Consoli avranno cura di valersi, pel rimpatrio d'indigenti, di piroscafi celeri, od, almeno, di piroscafi che non debbano fare numerosi scali durante il viaggio, e ciò allo scopo di mantenere in un giusto limite la spesa incombente al r. Erario.

7. Il r. Console dichiarerà, nella richiesta da dirigersi al Comandante della nave, che il prezzo di rimpatrio sarà soddisfatto dal r. Ministero degli affari esteri, a termini delle disposizioni e degli accordi vigenti.

Un'ultima importante raccomandazione mi rimane da fare:

Frequenti lagnanze sono state mosse a questo Ministero, da Società italiane di navigazione, sull'eccessiva facilità con cui taluni r. Consoli si sarebbero qualche volta indotti a favorire persone che si finsero indigenti a scopo di speculazione, per conseguire il beneficio del rimpatrio a tariffa ridotta; al qual fine s'offrirono volonterose a sgravare lo Stato della spesa, ed a depositare il prezzo di viaggio nella cancelleria consolare.

Che queste lagnanze non fossero del tutto infondate risultò al r. Ministero della marina per informazioni assunte dalle r. autorità dei porti d'arrivo.

I r. Consoli dovranno guardarsi dalle sorprese della preaccennata categoria di persone ed accertarsi, prima di concedere il rimpatrio, che con illeciti mezzi non si voglia abusare d'una concessione, della quale sono chiamati a fruire soltanto coloro che trovansi nell'impossibilità di guadagnarsi la vita.

Occorre poi appena notare, che le società di navigazione non hanno obbligo alcuno di trasportare, in base a richiesta consolare, ed a prezzo ridotto, persone *quasi indigenti.* I r. Consoli devono quindi astenersi dal rilasciare tali richieste o raccomandazioni, a meno che non esista un accordo speciale tra essi e i rappresentanti delle Società di navigazione. Ma, ammessa pure l'esistenza di questo accordo, lascieranno che il rimpatriando regoli direttamente i proprî interessi, e la contabilità relativa al trasporto, colle Società medesime.

Conviene infine, per ciò che concerne il rimpatrio d'indigenti, che i r. Consoli dichiarino nelle richieste da dirigersi ai Comandanti le navi nazionali, essere il rimpatriando nelle condizioni volute dalle leggi e dai regolamenti in vigore, con aggiunta, giova ripeterlo, del motivo per cui lo si invia nel Regno, essendo questo Ministero ben deciso a respingere i conti non accompagnati da richieste regolarmente compilate, e ad ordinare che la spesa di rimpatrio sia posta a carico del Console che l'avrà cagionata.

A. Blanc.

500.

Roma, 9 giugno 1894.

**Raccomandazioni per il servizio della corrispondenza.**

Richiamo l'attenzione de' r. Agenti diplomatici e consolari sopra le seguenti avvertenze:

1. I rapporti e tutte le comunicazioni ufficiali devono essere redatti con calligrafia chiara e intelligibile, sopratutto quando si tratta di nomi di luoghi e di persone, oppure di cifre.

2. Rinnovo le raccomandazioni, già ripetutamente fatte in passato. intorno al confezionamento de' pieghi, e alla cura da aversi per l'invio degli allegati: quelli devono essere racchiusi in buste rispondenti, per dimensioni e solidità, al contenuto; questi devono essere uniti ai rispettivi rapporti, o, per lo meno, recarne sempre scritta l'indicazione di numero, data e oggetto.

3. Insisto, in particolar modo, per la maggiore esattezza in riguardo ai numeri speciali di rapporto, poichè la loro continuata e progressiva regolarità, base del sistema attuale di corrispondenza, non renderà necessarî, come pur troppo accade tuttora, frequenti correzioni e richiami.

Aggiungo ancora che si abbia l'avvertenza di non tralasciare mai d'indicare la Divisione, Sezione, ed Ufficio, cui sono diretti i rapporti responsivi.

4. Prego, inoltre, di voler riservare soltanto per casi speciali l'uso, ormai generale, di segnalare di volta in volta, all'arrivo di ogni corriere, le lacune del carteggio ministeriale. Avviene spesso, per non tener conto de' ritardi o disguidi postali, che un dispaccio, dopo registrato, debba essere trattenuto qualche giorno per operazioni di contabilità o per munirlo di qualche allegato ancora in preparazione. Nelle circostanze ordinarie è preferibile il soprassedere qualche poco, dando atto, periodicamente, delle avvenute lacune, o dispersioni.

5. Presentemente è richiesto che ogni singola trasmissione sia accompagnata da speciale rapporto o dispaccio. D'ora in poi, per maggiore semplificazione, quando si tratti di trasmissioni di favore, sopratutto se per conto di qualche privato, salvo sempre il caso di affari d'importanza o responsabilità, autorizzo che si dia loro corso con semplice apposizione, sopra l'oggetto o piego a spedirsi, di una sommaria indicazione dello scopo, provenienza, recapito e contenuto.

A. Blanc.

## 501.

Roma, 6 agosto 1894.

**Facilitazioni per i viaggi degli impiegati all'estero** (1).

Colle convenzioni per i servizî postali e commerciali marittimi, concluse dal r. Governo con alcune Società di navigazione, furono stipulate talune facilitazioni per i viaggi degli impiegati dello Stato.

Mi pregio di trasmettere copia delle *istruzioni*, diramate in proposito, perchè Ella ne prenda cognizione e possa darne notizia agli Ufficiali dipendenti.

Dalle medesime Ella rileverà che, per i viaggi *nell'interno del Regno*, tutte le Società accordano una riduzione del 50 °/₀ *sui massimi* dei prezzi di trasporto, escluso il vitto, agli impiegati dello Stato, alle loro famiglie e persone di servizio, qualunque siano i motivi dei loro viaggi. All'art. 3, lettera *c*), è poi indicato quali siano i componenti la famiglia che possono ottenere la riduzione.

Per i viaggi *nell'interno del Regno* gli impiegati faranno uso del *libretto a scontrini*, di cui già sono forniti per i viaggi in strada ferrata. Le loro famiglie dovranno, invece, chiedere al Ministero una *dichiarazione* analoga a quella ora in uso per i viaggi in ferrovia.

Sulle *linee internazionali* che, giusta le convenzioni, sarebbero quelle che cominciano dall'ultimo porto toccato nel Regno e che terminano al primo approdo nel Regno, la riduzione, a sensi dell'art. 6, spetterebbe soltanto agli impiegati che viaggiano *per ragioni di servizio.*

Affinchè il beneficio accordato agli impiegati ed alle loro famiglie, che viaggiano *nell' interno del Regno*, possa essere goduto anche dagli impiegati e dalle loro famiglie che viaggiano *sulle linee internazionali*, *per congedo od altro simile motivo*, fu proposto alle Società, che esercitano le dette linee, e che hanno accettato, di considerare come linea *interna* quella che congiunge un *porto* di residenza di un Agente diplomatico o consolare ad uno dei porti del Regno.

Per le *linee internazionali* il funzionario o la sua famiglia saranno provveduti da questo Ministero di lettera speciale per la partenza dall'Italia. Eguale lettera sarà rilasciata dagli Agenti diplomatici o consolari per i viaggi di ritorno dall'estero.

Per la linea esercitata dalla compagnia olandese *Nederland*, le richieste, per la partenza dall'Italia, saranno invece fatte dal Ministero degli affari esteri, per mezzo di quello delle poste e telegrafi, e, per il ritorno, dagli Agenti diplomatici o consolari.

Queste sono le principali disposizioni delle allegate *istruzioni*, che mi è parso opportuno di riassumere. Ma chiamo l'attenzione Sua e dei suoi

(1) Cfr. le concessioni e istruzioni definitive, ora vigenti, sotto la data 1.° marzo 1903.

dipendenti anche sulle altre disposizioni, contenute in quelle istruzioni, affinchè vengano osservate e si evitino così lagnanze ed inconvenienti.

*Ogni Ufficio diplomatico o consolare, sito in un porto toccáto dai piroscafi delle Società sovvenzionate, sarà fornito di un registro di dichiarazioni per poter soddisfare alle varie richieste.*

G. ADAMOLI.

## 502.

Roma, 7 agosto 1894.

### Copia delle sentenze de' tribunali consolari.

Avviene talvolta che le Procure generali delle Corti d'appello d'Ancona e Genova, ricevendo tardivamente le copie delle sentenze emanate dai tribunali consolari, perdono il diritto d'interporre appello, scadendo il termine fissato dall'articolo 145 della Legge consolare. Ad evitare questo inconveniente, il Ministero di grazia e giustizia ritiene opportuno di far avvertire i r. Ufficî all'estero, aventi giurisdizione, perchè, oltre al trasmettere per quel Ministero la copia delle sentenze dei tribunali consolari, di cui nell'articolo 153 della citata Legge consolare, abbiano premura di spedire direttamente un altro esemplare delle sentenze stesse, non appena pronunziate, alla Procura generale di Genova o di Ancona, secondo la competenza territoriale (1).

G. ADAMOLI.

## 503*.

Roma, 9 agosto 1894.

### Neutralità dell'Italia nella guerra tra la Cina e il Giappone (2).

La guerra essendo scoppiata fra la Cina e il Giappone, e l'Italia trovandosi in pace con entrambe quelle Potenze, il Governo del Re ed i cittadini del Regno hanno l'obbligo di scrupolosamente osservare i doveri della neutralità, conformemente alle leggi in vigore ed ai principî generali del diritto delle genti. Coloro i quali violeranno questi doveri non potranno invocare la protezione del r. Governo e de' suoi Agenti, ed incorreranno anche nelle pene comminate dalle leggi speciali e generali dello Stato.

(1) Per l'art. 105 della Legge consolare, la Corte d'appello di *Genova* è competente per le sentenze pronunziate dai tribunali consolari — (in cause il cui valore ecceda le lire 1500, essendo inappellabili quelle per un valore inferiore) — sedenti in Africa, escluso l'Egitto; quella di *Ancona* per le analoghe sentenze pronunziate in Egitto e in tutti gli altri paesi nei quali i r. Consoli esercitano una giurisdizione contenziosa, civile o penale.

(2) Notificazione inserita nella *Gazzetta Ufficiale* e nel *Bollettino del Ministero affari esteri*, notiziario, agosto-settembre 1894.

504.

Roma, 13 agosto 1894.

**Sorveglianza sui servizî postali marittimi.**

Le notizie, date coi modelli 232 dai r. Consoli incaricati della sorveglianza dei servizî postali e commerciali marittimi, devono servire di base alla liquidazione delle sovvenzioni ed all'applicazione delle penalità stabilite dai capitolati.

Ora avviene con qualche frequenza che i modelli stessi o non sono trasmessi colla voluta regolarità, e cioè di volta in volta che si eseguiscono gli approdi, ovvero presentano discordanze sensibilissime, non solo colle indicazioni del giornale di bordo, il cui estratto è autenticato col visto dei r. Consoli stessi o delle autorità portuali alle quali viene consegnato, ma anche in relazione ai modelli 232 degli altri porti della linea; talchè spesso trovasi indicato l'arrivo di un piroscafo in un porto, o prima della partenza dal porto precedente ovvero in ora tale da apparire inammissibile che il viaggio fra quei due punti siasi potuto compiere nell'intervallo.

Per tali differenze e per la insufficienza delle annotazioni relative ai ritardi od alle anticipazioni, l'esame che deve eseguire il r. Ministero delle poste diventa lungo e difficile, e può anche dar luogo a contestazioni da parte delle Società interessate, poichè, dovendosi per regola seguire la scorta dei modelli 231, anzichè quella degli estratti dei giornali di bordo, le Società, in caso di sensibili ed ingiustificate discordanze, potrebbero opporre che il documento da esse prodotto è tale da far fede anche in giudizio.

Affinchè il lavoro di detto r. Ministero possa procedere colla voluta regolarità, occorrerebbe che non si verificassero discordanze fra i modelli 232 e gli estratti dei giornali di bordo, fuorchè *negli apprezzamenti di fatto*, che tanto i r. Consoli quanto i Comandanti dei piroscafi debbono presentare, eliminando, specialmente nelle ore di arrivo e di partenza, quelle che dipendono dalla materiale compilazione dei documenti, e che sono causa di lunghi carteggi e di dannosi incagli e ritardi.

G. ADAMOLI.

---

505.

Roma, 31 agosto 1894.

**Decreto organico e regolamento 28 agosto 1894 sulle r. scuole italiane all'estero.**

Ho spedito in pari data alla S. V. il nuovo Decreto organico ed il nuovo regolamento sulle scuole italiane all'estero, che S. M. il Re si è degnata di emanare; e La prego di comunicarli in duplice esemplare a

tutti i capi d'istituto ed in un solo esemplare a tutti gl'insegnanti delle scuole maschili e femminili, da Lèi dipendenti, richiedendone ricevuta.

I Decreti, le tabelle organiche, il regolamento 23 agosto 1894 vanno in vigore a cominciare da domani 1.° settembre; e tutti gli atti riferentisi alle scuole, a cominciare da domani, debbono regolarsi a norma delle nuove disposizioni.

L'autorità dei r. Agenti e Consoli e l'ingerenza delle deputazioni scolastiche sulle scuole sono considerevolmente accresciute; ed io confido che la S. V. e la deputazione scolastica di cotesta città sapranno, con la loro operosa intelligente e patriotica cooperazione, rendersi degni della fiducia del Re e del Governo.

Le nuove disposizioni sono così semplici e chiare, che una semplice lettura di esse basterà alla S. V. ed al corpo dirigente ed insegnante delle scuole a valutarne tutta l'importanza, ed a renderne facile l'applicazione.

Ad ogni modo, richiamo in ispecial modo l'attenzione della S. V. sugli articoli del r. Decreto organico, dal 27 al 34, riguardanti le punizioni degl'insegnanti, e sull'articolo 8 del regolamento e successivi, dal 22 al 26, concernenti la deputazione scolastica.

A questo proposito, invito la S. V. a compilare, nel mese di settembre prossimo, l'elenco delle persone indicate dall'articolo 24 a prendere parte all'elezione dei deputati scolastici, a renderlo pubblico presso la Cancelleria del Consolato nella prima quindicina di ottobre, a stabilire intanto le norme per le elezioni, ed a fissare il giorno delle elezioni non più tardi della seconda quindicina di ottobre.

Le proposte per la nomina dei deputati governativi (o di tutti i deputati, proponendo il numero di essi a norma del regolamento, se la colonia non concorre nelle spese delle scuole) vorrà la S. V. mandarmele nella prima metà di ottobre p. v.

Sino alla costituzione della nuova deputazione scolastica, continuerà a funzionare quella esistente o il comitato di vigilanza esistente, e, dove in atto non esiste deputazione scolastica o comitato di vigilanza, le attribuzioni che sono col nuovo regolamento alla deputazione devolute saranno temporaneamente esercitate dalla S. V., inteso il parere dei capi d'istituto.

È necessario che la deputazione scolastica, o la S. V. nella mancanza di essa, provveda nella prima quindicina dell'imminente settembre all'esecuzione degli articoli 31, 84 e 98 del regolamento, eccetto il caso che, stante la brevità del tempo, abbia il Ministero già provveduto per quest'anno con speciali disposizioni.

Non ho bisogno di ricordare alla S. V. le principali attribuzioni conferite ai r. Agenti e Consoli nel capo 2.° del regolamento 23 agosto 1894, dall'articolo 6 al 20, specie con gli articoli 7, 8, 10 e 13; e dell'adempimento scrupoloso di esse mi sono garanzia lo zelo e l'intelligenza della S. V.

La stessa fiducia ripongo nei signori insegnanti ed incaricati delle varie direzioni, ai quali la S, V. vorrà raccomandare l'attenta osservanza dell'intiero titolo II del regolameto, dall'art. 36 al 75.

Interesso vivamente la S. V. ed i capi d'istituto per l'applicazione degli articoli 82, 83 ed 89, riguardanti il pagamento delle tasse scolastiche, l'acquisto dei libri di testo e degli oggetti scolastici, le vacanze settimanali nelle scuole elementari e le piccole vacanze straordinarie durante l'anno.

L'articolo 94 del regolamento deve intendersi che ciascun candidato ha diritto a due prove, e quindi chi si presenta agli esami di ammissione ha diritto, se vuole, di presentarsi tanto nella sessione estiva come in quella autunnale.

Sull'articolo 115, la S. V. vorrà avvertire le signore direttrici che il Ministero ne attende l'esecuzione più rigorosa.

Riguardo alle scuole serali e festive, facoltative non obbligatorie, la S. V. ed i signori incaricati di direzione vorranno uniformarsi agli articoli 119, 120, 121 e 122 del regolamento; e, se lo crederanno, faranno al Ministero l'istanza per la loro istituzione, ma solamente nel mese di ottobre.

Finalmente prevengo la S. V. che il Ministero intende che per le scuole sussidiate non si debba derogare di una linea agli articoli 136, 137, 139, 141 e 142 del nuovo regolamento, quasi conformi del resto agli articoli corrispondenti del regolamento antico.

Le sarò grato se vorrà comunicare l'odierna circolare ai signori insegnanti.

A. Blanc.

---

## 506.

**Roma, 6 settembre 1894.**

**Corrispondenza postale e telegrafica, con cui i r. Agenti all'estero chiedono istruzioni al Ministero.**

Interviene non di rado che i r. Agenti all'estero, con una insufficiente coscienza delle responsabilità che debbono assumersi per gli affari di loro ordinaria competenza, ricorrano al r. Ministero con telegrammi o con rapporti per chiedere istruzioni intorno a simili affari, dispensandosi così dall'agire opportunamente, come dovrebbero *sub spe rati*, laddove non vi ha motivo di credere che debbano intervenire scopi politici estranei agli affari stessi.

Se si considera:

che nessuno è o dovrebbe essere miglior giudice, in una data questione locale, di colui sotto i cui occhi essa si svolge, che conosce o

dovrebbe conoscere le persone interessatevi, l'opinione portata sopra di essa, le varie circostanze e i particolari, infine, su cui troppo lungo o malagevole e bene spesso confuso riuscirebbe il riferire per iscritto;

che la prontezza nel disbrigo degli affari è tra i più efficaci elementi per la loro buona riuscita, e talora anche l'unico;

che l'autorità di un r. Agente non consta solamente del grado e carattere di cui il r. Governo l'abbia rivestito, ma bensì ancora dell'ascendente personale ch'egli sappia acquistarsi, al che molto conferisce l'agire d'iniziativa propria e l'accaparrarsi senza tramiti gerarchici la fiducia e la simpatia dei connazionali, come dei magistrati locali;

che l'azione manifestamente individuale del r. Agente, qualora impiegata con prudenza, non essendo impegnativa pel Governo, questo, nel caso di divergenza di vedute, è in grado di scegliere altra via per ottenere l'intento, senza transazioni per la propria dignità e per gl'interessi della causa protetta; — non si potrà disconoscere che nessuno di questi vantaggi potrà essere raggiunto in pro del servizio, perseverando a seguire un sistema di responsabilità indebitamente evitata, mentre i danni e i pericoli ne risultano d'altra parte evidenti: vertenze dirimibili in poco tempo, trascinate all'infinito, il detrimento del r. Erario, le immancabili intromissioni d'intrighi esterni ed interni, il decoro stesso del Governo compromesso o pregiudicato. E tutto ciò, mentre a gran voce si stanno invocando i beneficî del discentramento amministrativo.

Vero è che, eccezion fatta della distinzione dei negozî inpolitici e ordinarî, non è facile farne un'altra *a priori* e con limite netto tra quelli di competenza diretta del r. Agente e quelli che richiedono l'intervento ministeriale; ma non è difficile il praticarla caso per caso, come è in grado di compiere il r. Agente, al cui savio criterio questo Ministero si rimette con legittimo affidamento, non senza prevenirlo fin d'ora che telegrammi o rapporti corrispondenti alla categoria sopra indicata verranno da esso ritenuti come d'indole puramente informativa, ed ai quali perciò risponderà, se sarà del caso, con semplice annunzio di ricevimento, per via postale.

A. Blanc.

---

## 507.

Roma, 22 settembre 1894.

**Lezioni private degli insegnanti governativi all'estero. Ufficî dei medesimi fuori della scuola.**

L'articolo 38 del r. Decreto organico 23 agosto 1894 sulle scuole italiane all'estero dispone che, nei casi ai quali non provvedono il Decreto organico o il regolamento per le scuole all'estero, si applicano le leggi e i regolamenti sulla pubblica istruzione vigenti nel Regno.

Sulla materia, quindi, delle lezioni private degl'insegnanti all'estero hanno pieno vigore le disposizioni emanate dal Ministro dell'istruzione pubblica nel Regno.

È rigorosamente proibito agl'insegnanti delle scuole secondarie, ai maestri ed alle maestre delle scuole elementari, d'impartire lezioni private agli alunni od alle alunne degl'istituti governativi dove essi insegnano.

È dato obbligo agl'insegnanti secondarî od elementari di comunicare al r. Agente, per mezzo del capo dell'istituto, i nomi degli alunni appartenenti ad altri istituti, ai quali essi impartissero lezioni private.

E, poichè il Governo del Re desidera ed esige che gl'insegnanti di ogni grado delle scuole all'estero non sprechino la loro attività in opere estranee all'istruzione ed all'educazione nazionale, non partecipino per nessuna ragione a lotte e dissidî locali, invito i r. Agenti ed i capi d'istituto ad ordinare che nessun insegnante accetti ed eserciti ufficî estranei alla r. scuola, anche puramente onorifici, senza averne chiesta ed ottenuta preventiva autorizzazione dall'Ispettorato generale.

Non esiterò a procedere contro gl'insegnanti che non adempiranno alle disposizioni suddette, alla cui esecuzione vigileranno i r. Agenti ed i capi d'istituto sotto la loro diretta responsabilità.

A. Blanc.

---

## 508.

Roma, 20 ottobre 1894.

### Depositi nelle casse postali di risparmio del Regno per parte d'Italiani residenti all'estero.

Con r. Decreto del 7 novembre 1889, com'è noto a V. S., furono autorizzati i nostri connazionali all'estero a far depositi nelle casse postali di risparmio, colle modalità in esso Decreto stabilite.

Accade ora, di frequente, che questi nostri connazionali, che hanno depositi in dette casse, debbono rivolgersi ai r. Consolati all'estero per far legalizzare le firme da loro apposte sopra domande di rimborso o procure di pagamento a terzi, sottostando così al pagamento del relativo diritto consolare, che assorbe, non di rado, in gran parte, se non in tutto, gl'interessi loro dovuti.

Il mio on. Collega delle poste e telegrafi mi ha pertanto pregato di cercare il modo di ovviare a siffatto inconveniente; ed io, valendomi del disposto del § 5 dell'articolo 170 della vigente Legge consolare, ho sottoposto alla firma di S. M. il Re il Decreto col quale è stabilito che, d'ora innanzi, saranno fatte gratuitamente dai r. Agenti all'estero le vidimazioni tanto delle firme apposte dai r. sudditi all'estero sopra le dette

procure o domande di rimborso, quanto delle firme dei notai o di altre autorità locali, le quali abbiano precedentemente autenticato le firme dei r. sudditi, sui documenti medesimi.

Il Decreto è stato sottoscritto da Sua Maestà il 19 ottobre corrente, ed i suoi effetti avranno decorrenza dal 1°. novembre p. v.

A. Blanc.

---

509*.

Roma, 7 novembre 1894.

**Doveri di rappresentanza pei r. agenti all'estero.**

(*Sunto*). — Si rammenta la circolare 25 novembre 1890 (cfr. *n. 440*), e se ne raccomanda ai r. Agenti diplomatici e consolari la fedele esecuzione.

---

510.

Roma, 15 novembre 1894.

**Numerazione della corrispondenza.**

Per facilitare e abbreviare maggiormente il lavoro di registrazione e d'archivio, ho disposto perchè, d'ora innanzi, nella corrispondenza ministeriale al numero generale e speciale si aggiunga anche quello di *posizione*.

Rivolgo, pertanto, calda preghiera a tutti indistintamente i r. Agenti diplomatici e consolari perchè ne' loro rapporti indichino sempre, e con la maggiore esattezza, la data, la Divisione e Sezione, o Ufficio, i numeri generale, speciale, e di posizione de' dispacci ministeriali ai quali rispondono.

Terrò il debito conto della diligenza o negligenza con la quale i r. Agenti all'estero applicheranno le presenti istruzioni e quelle sullo stesso o analogo argomento emanate in passato.

A. Blanc.

---

## 511.

Roma, 27 novembre 1894.

**Leggi straniere di competenza de' Ministeri di giustizia.**

Con Decreto ministeriale del 16 ottobre u. s., S. E. il guardasigilli ha istituito presso il proprio gabinetto un Ufficio di legislazione, provvedendo così ad un bisogno lungamente sentito, e corrispondendo ad un voto più volte espresso nel Parlamento nazionale.

Tra le attribuzioni assegnate a tale Ufficio si annoverano gli studî sul movimento legislativo estero e la raccolta di leggi straniere, nelle materie che sono di competenza dei Ministeri di giustizia.

Or, a raggiungere l'intento, l'on. guardasigilli mi prega di rivolgermi ai r. Agenti diplomatici e consolari per interessarli a chiedere ai Ministri della giustizia degli Stati presso i quali sono accreditati un esemplare dei progetti di legge che i Ministri stessi presentassero, o che fossero presentati d'iniziativa parlamentare alle Camere estere, nonchè una copia delle leggi che in seguito ai detti progetti fossero promulgate, sempre però, beninteso, nelle materie che sono di competenza dei Ministeri di giustizia.

Dal canto suo, l'on. guardasigilli s'impegna di contraccambiare tali invii col trasmettere ai Dicasteri di giustizia all'estero una copia de' disegni di legge nelle materie su mentovate, che saranno presentati al Parlamento, nonchè delle leggi che venissero promulgate in seguito alla presentazione dei progetti.

*Il sotto-segretario di Stato*
G. ADAMOLI.

---

## 512*.

(*Consiglio di Stato*). Roma, 20 dicembre 1894.

**Parere del Consiglio di Stato circa l'interpretazione dell'articolo XII del trattato di Zurigo del 10 novembre 1859 (nazionalità) (1).**

La Commissione, vista la lettera 1.° dicembre 1894, n. $\frac{45004}{138}$, con la quale il Ministero degli affari esteri richiede il Consiglio di Stato, a proposito del caso di certo dottore Enrico Rosanelli, di dar parere sopra la retta interpretazione dell'articolo XII del trattato stipulato a Zurigo, nel 10 novembre 1859, tra la Sardegna, la Francia e l'Austria;

Vista la relazione annessa alla lettera stessa;

Sentito il relatore;

---

(1) Cfr. *Bollettino del Ministero*, gennaio 1895. Il parere fu pronunziato da una *Commissione speciale* del Consiglio di Stato.

Premesso che il precitato articolo XII del trattato di Zurigo è così concepito:

" Les sujets lombards domiciliés sur le territoire cédé jouiront, " pendant l'espace d'un an à partir du jour de l'échange des ratifica- " tions, et moyennant une déclaration préalable à l'autorité compétente, " de la faculté pleine et entière d'exporter leurs biens meubles en fran- " chise de droits, et de se retirer avec leurs familles dans les Etats de " S. M. I. et R. Apostolique, auquel cas la qualité de sujets autrichiens " leur sera maintenue. Ils seront libres de conserver leurs immeubles " situés sur le territoire de la Lombardie.

" La même faculté est accordée réciproquement aux individus origi- " naires du territoire cédé de la Lombardie, établis dans les Etats de " Sa Majesté l'Empereur d'Autriche.

" Les lombards qui profiteront des présentes dispositions ne pourront " être, du fait de leur option, inquiétés, de part ni d'autre, dans leurs " personnes ou dans leurs propriétés situées dans les Etats respectifs.

" Le délai d'un an est étendu à deux ans pour les sujets originaires " du territoire cédé de la Lombardie qui, à l'époque de l'échange des " ratifications du présent traité, se trouveront hors du territoire de la " Monarchie autrichienne. Leur déclaration pourra être reçue par la " mission autrichienne la plus voisine ou par l'autorité supérieure d'une " Province quelconque de la Monarchie ";

Ritenuto, in fatto, che il dottore Enrico Rosanelli, nato nel 1827 a Tenna, frazione del comune di Pergine (Trento), trovavasi, nel 1859, regolarmente iscritto sulle liste degli abitanti di Pavia, essendo stato anche radiato, in seguito a comunicazione del magistrato civico pavese, dalle liste degli abitanti di Pergine. Il dottore Rosanelli aveva, insomma, nel 1859, già dismesso l'*incolato* in Pergine ed acquistato l'*incolato* in Pavia;

Ritenuto che, dovendosi stabilire la presente nazionalità del dottore Enrico Rosanelli — su di che, stando agli atti, il Governo austro-ungarico sembra rimettersene al giudizio del Governo italiano, — il Ministero degli affari esteri non esita a dichiarare che il dottore Rosanelli è cittadino italiano, essendo egli divenuto cittadino sardo per essersi trovato, nel 1859, all'atto dell'annessione della Lombardia, regolarmente e legalmente domiciliato in Pavia, mentre invece il Ministero dell'interno ravvisa una ragione di dubbio nel fatto che il dottore Rosanelli, quantunque domiciliato, al momento dell'annessione, nel territorio ceduto, era però nativo di Comune non compreso nella cessione; ed il Consiglio di Stato è ora richiesto di dar parere su questo punto in confronto col disposto del precitato articolo XII del trattato austro-franco-sardo di Zurigo;

Ciò premesso e ritenuto, la Sezione ha considerato:

Che, per antica massima del diritto delle genti, ogni cessione territoriale implica, per la popolazione del territorio ceduto, il passaggio dal-

l'antica alla nuova sudditanza, e codesta massima ha avuto costante conferma negli atti costituenti il moderno diritto positivo internazionale, i quali ne hanno solo temperato il rigore col concedere ai singoli individui od alle singole famiglie una facoltà di opzione da esercitarsi in prefissi termini e modi;

Che, volendo tradurre in atto siffatti principî di diritto, il trattato austro-franco-sardo di Zurigo, disponeva, mercè l'articolo XII più sopra trascritto, che " *les sujets lombards domiciliés sur le territoire cédé* „ avessero, entro l'anno dal dì dello scambio delle ratifiche, la facoltà di esportare in franchigia i loro beni mobili, e di ritirarsi colle loro famiglie negli Stati di S. M. I. e R. Apostolica, *nel quàle caso la qualità di sudditi austriaci loro sarebbe mantenuta*. In altri termini, i *sudditi lombardi*, domiciliati nel territorio ceduto, di pien diritto passavano, mercè codesti patti, alla sudditanza sarda, a meno che entro l'anno, e previa dichiarazione della loro volontà, si fossero ritirati, con le loro famiglie, al di là del nuovo confine;

Che le dizioni *sujets lombards* e *territoire lombard* più volte ricorrenti nel trattato austro-franco-sardo del 10 novembre 1859, traggono la loro ragion d'essere dal fatto che, in virtù dei trattati austro-francese e franco-sardo, entrambi stipulati a Zurigo in quel medesimo giorno 10 novembre 1859, veniva a passare sotto il dominio del Re di Sardegna la quasi totalità di quel Regno lombardo-veneto che, nella Monarchia austriaca, aveva esistenza propria ed amministrativamente autonoma. Appunto perchè il *territorio lombardo* cedevasi, dovevano, salvo facoltà di ritrarsene, passare alla nuova sudditanza coloro che col territorio medesimo avevano il nesso giuridico espresso con la appellazione di *sudditi lombardi*, ed ivi avessero in quel momento domicilio. E poichè, nel diritto pubblico della Monarchia austriaca, il nesso giuridico tra il territorio ed i suoi abitatori trova nell'istituto dell'*incolato* una figura rigorosamente definita e disciplinata, così vuolsi ritenere che l'*incolato* in uno dei Comuni del territorio ceduto dovesse, nella mente dei negoziatori in Zurigo, costituire il criterio per la dizione *sujets lombards* da essi adoperata;

Che, trattandosi, invece, nei successivi capoversi dell'art. XII, di persone non residenti nel territorio ceduto e non sempre aventi conservato il possesso dell'*incolato* locale, ben si comprende che la facoltà di opzione siasi voluta estendere a tutti gli *oriundi* (*originaires*), i quali, se stabiliti nel rimanente territorio della Monarchia, potevano esercitarla entro l'anno per divenire sudditi sardi, e, se stabiliti all'estero, potevano esercitarla entro due anni per restare austriaci;

Che, in quanto più propriamente concerne gli incoli lombardi domiciliati nel territorio ceduto (primo alinea dell'articolo), la condizione della nascita avvenuta entro il territorio ceduto, nè figura nel testo della stipulazione, mentre sarebbe stato ovvio di farla figurare se tale fosse stata la volontà delle Parti contraenti, nè si concepisce perchè la si debba sottointendere, dal momento che, secondo le discipline austriache, l'*incolato*

trae titolo da agnazione, da matrimonio, o da dichiarazione regolarmente accolta e susseguita da fissa dimora, e la circostanza della nascita avvenuta nel luogo stesso dell'*incolato* può indifferentemente verificarsi, o non verificarsi, senza che ne sia menomamente turbato il diritto altrimenti acquisito;

Che, in conseguenza, il dottore Enrico Rosanelli, il quale, nel 1859, all'atto della cessione della Lombardia, già godeva dell'*incolato* nel comune di Pavia, dove era domiciliato, non avendo fatto dichiarazione alcuna, e non essendosi ritirato entro l'anno al di là del nuovo confine, diveniva di pien diritto, e per gli effetti dell'art. XII del trattato austro-franco-sardo di Zurigo, suddito sardo, punto non importando che egli fosse nato in un Comune non faciente parte del Regno lombardo-veneto.

Nelle considerazioni e conclusioni che qui precedono sta il parere della Commissione.

---

## 513.

**Roma, 20 dicembre 1894.**

### Invio al Ministero di estratti e ritagli di giornali esteri concernenti l'Italia.

V. S. non ignora come sia in uso nelle Rappresentanze diplomatiche e consolari di altre Potenze il mandare ai rispettivi Governi, in semplici ritagli, gli articoli o le corrispondenze di eccezionale interesse per essi. Non stimo necessaria alcuna speciale indicazione al riguardo, nel pregarLa di non omettere d'ora innanzi tali invii, la scelta degli articoli da segnalarsi essendo questione di apprezzamento per ciascun Agente.

A. Blanc.

---

## 514.

**Roma, 21 dicembre 1894.**

### Diretta corrispondenza de' r. Ufficî all'estero coi Ministeri di agricoltura, industria e commercio e delle finanze. — Divieto di corrispondenza commerciale con privati.

Il naturale sviluppo dei nostri scambî internazionali ed il còmpito che al riguardo spetta ai r. Agenti all'estero hanno notevolmente accresciuto i casi in cui il r. Ministero di agricoltura, industria e commercio, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, ha d'uopo della cooperazione degli Ufficî diplomatici e consolari, specialmente per procurarsi informazioni che interessano la vita economica della Nazione. Ma con tali Ufficî non corrispondendo esso che mediante il tramite di questo Dicastero, si fa

luogo necessariamente ad un inutile aumento di lavoro nonchè ad inevitabili dannosi indugi. Non dar frequentemente notizie particolareggiate sull'andamento delle produzioni, degli scambî e dei mutevoli bisogni dei mercati forastieri, od il darle con ritardo, così da farle riescire di fatto inutili o poco proficue, riesce di danno all'economia nazionale e pone il r. Ministero suddetto nella condizione di non poter seguire, com'è suo ufficio e come gli interessi nostri esigono, le vicende delle industrie e dei traffici all'estero. E giova qui far particolare menzione degli appalti all'estero, rispetto ai quali è spesso succeduto che i nostri produttori, con grave loro scapito, non hanno potuto concorrere a gare pubbliche, perchè la notizia dell'appalto era giunta dopo scaduto il termine per essere ammessi al concorso.

Coll'intendimento di ovviare a siffatti inconvenienti, d'accordo coll'on. mio Collega dell'agricoltura, industria e commercio, autorizzo ora tutti i r. Ufficî diplomatici e consolari a corrispondere direttamente, nelle materie commerciali e delle industrie, col detto competente Ministero. Dovranno poi continuar pur sempre a riferire, colla maggior diligenza, al Ministero degli affari esteri su tutto ciò che interessa l'andamento generale del commercio nazionale e la politica economica del Governo.

Si troverà così semplificato un servizio che, reso più spedito giusta le speciali esigenze dell'indole sua, permetterà che si ottengano quei maggiori frutti cui il paese ha il diritto di attendersi dall'opera solerte ed illuminata dei r. Agenti all'estero.

Del pari, essendosi non di rado manifestata la necessità, che il Ministero delle finanze e talvolta le stesse dipendenti Intendenze ricevano dai nostri Agenti diplomatici e consolari avvisi ed informazioni di carattere urgente, come, ad esempio, nei casi di tentativi di frodi doganali, autorizzo altresì gli Agenti medesimi a corrispondere direttamente, quando occorra, con quel Dicastero e colle Intendenze di finanza, salvo ad informarne contemporaneamente il Ministero degli affari esteri.

A questo Ministero da quelli dell'agricoltura, industria e commercio e delle finanze sarà reso noto il modo con cui ogni singolo Ufficio disimpegnerà i proprî doveri in siffatto ramo del servizio. E mi compiaccio nell'aver piena fiducia, che per parte d'ogni Agente si darà continua prova di zelante operosità.

Con questa circostanza, stimo frattanto opportuno di raccomandare la stretta osservanza dell'art. 275 del Regolamento consolare in quanto vieta ai Consoli di corrispondere direttamente con privati (1).

È a mia notizia che molti Consolati, in argomenti di commercio, sogliono mantenere diretta corrispondenza coi privati che ad essi si rivolgono, per avere informazioni o per far disimpegnare incarichi di loro particolare interesse. Desidero, che ciò più non succeda, potendo siffatto

(1) Questa parte della presente circolare fu successivamente confermata e chiarita con istruzioni pubblicate più innanzi sotto la data del 31 maggio 1898.

sistema dar luogo ad inconvenienti; tanto più che nella maggior parte dei casi non sono note ai r. Agenti le persone che loro si rivolgono per informazioni e notizie, le quali debbono, d'ora innanzi, essere chieste ed ottenute esclusivamente col tramite del Ministero del commercio.

Si aggiunga che informazioni d'indole commerciale, date ai privati, impegnano spesso la responsabilità dell'Ufficio che le fornisce; spesso ancora, mentre si giova ad un interessato, si reca danno ad altri. Chi dal Regno, per i proprî affari, vuol valersi dell'opera di una Legazione o d'un Consolato, o direttamente, se è persona conosciuta, o per mezzo della Camera di commercio del rispettivo domicilio, deve rivolgersi al Ministero d'agricoltura, industria e commercio, che è l'autorità competente per giudicare se e come la domanda possa essere soddisfatta.

I r. Agenti all'estero non devono mai dimenticare, che è loro alto còmpito servire gl'interessi generali del paese, ai quali ha da rimaner subordinato l'interesse particolare del privato.

A. Blanc.

---

## 515.

Roma, 26 dicembre 1894.

**Spese di cancelleria de' r. Ufficî consolari all'estero.**

Trasmetto colla presente due specchi intesi a conoscere quale è l'ammontare delle spese di cancelleria in codesto Ufficio.

Quegli specchi non hanno bisogno di spiegazioni. Avvertirò solo, per quanto concerne la pigione dei locali, che trattasi unicamente di quelli destinati per uso d'ufficio, non per abitazione, eccetto quella dell'inserviente od usciere, ove ne sia il caso. La S. V. dovrà però indicare il numero degli ambienti adibiti per uso di cancelleria.

Per gli inservienti si intende che trattasi di persone addette esclusivamente all'ufficio e non a servizî domestici.

Analoga avvertenza deve farsi per le spese di riscaldamento ed illuminazione.

Quanto ai commessi, occorrono maggiori indicazioni; e perciò la S. V. si compiacerà di fornire tutte quelle che si richiedono collo specchio *B*.

Le notizie domandate cogli specchi *A* e *B* debbono riferirsi all'anno 1894, e non è d'uopo avvertire che debbono corrispondere rigorosamente alla realtà delle cose.

A. Blanc.

ALLEGATO A.

*R. Consolato in*

---

## Spese di cancelleria.

ANNO 1894.

| TITOLO DELLA SPESA | SOMMA | | *OSSERVAZIONI* |
|---|---|---|---|
| | Lire | Cent. | |
| 1.° Pigione dei locali. . . . . . . . . . . | | | |
| 2.° Stipendio dei commessi . . . . . . . . | | | |
| 3.° Paghe degl' inservienti . . . . . . . . | | | |
| 4.° Spese di cancelleria (registri, carta, stampati, ecc.) . . . . . . . . . . . . . | | | |
| 5.° Spese d'illuminazione e riscaldamento . | | | |
| 6.° Spese di conservazione e riparazione dei mobili di proprietà dello Stato. . . . | | | |
| 7.° Spese di conservazione e riparazione della Bandiera, dell'asta o albero per la Bandiera e dello Stemma nazionale . . . | | | |

ALLEGATO B.

*R. Consolato in* ______________

**Elenco dei commessi ed inservienti che prestano servizio nell'Ufficio.**

ANNO 1894.

| N. | COGNOME E NOME | LUOGO E DATA DI NASCITA | | | | NAZIONALITÀ | QUALITÀ | DATA della nomina | | | STIPENDIO annuo | *Osservazioni* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Anno | Mese | Giorno | | | Anno | Mese | Giorno | | |
| | | | | | | | | | | | | |

## 516.

Roma, 8 marzo 1895.

**Domanda di dispensa da impedimento civile per contrarre matrimonio.**

Credo utile ricordare alla S. V. che i documenti, prodotti in appoggio alle domande di dispensa da impedimento civile per contrarre matrimonio, debbono esser sempre legalizzati a pagamento, quante volte non sia comprovata, con regolare certificato, la indigenza dei richiedenti, e che la S. V., nel farli pervenire a questo Ministero per l'ulteriore corso, dovrà avvertire se sia stato fatto presso l'Ufficio consolare un congruo deposito per il pagamento delle tasse di bollo e della legalizzazione di questo Ministero, e non mancare di manifestare il Suo parere sulla convenienza di accogliere, o meno, la domanda, in quanto Le risultino fondati ed ammessi dalla pubblica opinione i motivi addotti in appoggio alla medesima.

*Il sotto-segretario di Stato*
G. Adamoli.

---

## 517.

Roma, 22 aprile 1895.

**Invio trimestrale degli elenchi di atti traslativi di proprietà immobiliari, rogati all'estero.**

L'on. Ministro delle finanze ha constatato che parecchi Consolati, non attenendosi al disposto dell'art. 199 del Regolamento per l'esecuzione della Legge sull'ordinamento del servizio consolare, omettono di redigere o, quanto meno, di trasmettere regolarmente gli elenchi degli atti da essi ricevuti e che importano trasferimenti di proprietà, uso o godimento di immobili nello Stato, o imposizioni sui medesimi di servitù, ipoteche od altri pesi, affitti o subaffitti.

Tali invii, aventi il duplice intento di assicurare allo Stato la riscossione delle tasse dovute per queste contrattazioni, e di tutelare gli stessi contraenti colla trascrizione od iscrizione dell'atto che ne rende notoria ai terzi la stipulazione, raggiungono completamente lo scopo quando siano regolarmente mandati da tutti gli Uffici, non potendo altrimenti l'amministrazione finanziaria esercitare con utilità quella sorveglianza che, solo in questo modo, può condurre al ricupero delle tasse, ed a porre in avvertenza i contraenti della necessità di tutelare i diritti derivanti da queste contrattazioni.

Per tali considerazioni, cui mi associo anch'io, stimo utile di racco-

mandare l'esatta osservanza delle disposizioni dell'art. 199 del Regolamento sopra menzionato, affinchè il r. Governo sia tenuto in giorno delle stipulazioni concernenti immobili nel Regno, le quali avvengono fra nazionali presso i r. Ufficî consolari.

*Il sotto-segretario di Stato*
G. ADAMOLI.

---

518.

Roma, 19 maggio 1895.

**Ordini cavallereschi stranieri.**

Accade sovente che, in occasione di trattati o convenzioni con gli Stati esteri, abbia luogo uno scambio di decorazioni, e che sia in conseguenza necessario di conoscere esattamente la correlazione di valore dei varî gradi di ciascun Ordine estero coi gradi degli Ordini italiani.

Le sarei perciò assai grato se Ella mi trasmettesse l'elenco degli Ordini cavallereschi che si conferiscono costì, indicandomene la precedenza fra loro, ed i loro varî gradi, in corrispondenza con quelli specialmente dei due nostri Ordini Mauriziano e Corona d'Italia.

Mi sarebbe gradito, altresì, di avere una copia dello statuto di ciascun Ordine cavalleresco, e quelle maggiori indicazioni che credesse fornirmi a tale riguardo per lo scopo suindicato.

*Il sotto-segretario di Stato*
G. ADAMOLI.

---

519*.

Roma, 27 maggio 1895.

**Abolizione delle franchigie daziarie a favore dei Consoli esteri nella città di Roma.**

(*Sunto*). — Il Ministero degli affari esteri notifica ai Capi delle missioni diplomatiche estere accreditate in Roma presso S. M. il Re d'Italia, perchè ne diano notizia ai rispettivi Consoli, che il Ministro delle finanze, nel riorganizzare l'amministrazione del dazio consumo della città di Roma — (amministrazione assunta dallo Stato), — ha soppresso le franchigie delle quali avevano fin qui goduto gli Agenti consolari stranieri in Roma.

---

## 520.

Roma, 29 maggio 1895.

**Congedi e permessi di temporanee assenze che i r. Agenti all'estero chiedono per telegramma.**

Sovente i r. Agenti diplomatici e consolari chiedono per telegrafo il congedo per essi e pei loro dipendenti, o il permesso di assentarsi temporaneamente dal posto.

Debbo prevenire la S. V. che la spesa per quei telegrammi e per le risposte verrà posta a carico Suo o dell'ufficiale nel cui interesse quei telegrammi furono spediti.

Ciò che viene stabilito pei telegrammi riguardanti congedi od assenze, a più forte ragione sarà osservato per qualunque altro telegramma riguardante affari personali Suoi o dei suoi dipendenti.

*Il sotto-segretario di Stato*
G. Adamoli.

---

## 521.

Roma, 2 giugno 1895.

**Borse di studio agli alunni licenziati con onore dalle r. scuole italiane all'estero.**

A meglio incoraggiare gli alunni studiosi delle nostre scuole all'estero, questo Ministero ha stabilito di assegnare, a cominciare dall'anno scolastico p. v., tante borse di studio quanti sono gl'Istituti governativi completi di grado secondario nelle colonie italiane.

Le borse o posti di studio gratuiti nell'anno 1895-96 sarebbero dunque 10, di 800 lire ciascuno per coloro che frequenteranno regolarmente i r. Licei od i r. Istituti tecnici e professionali nel Regno, di 1000 lire per coloro che frequenteranno, regolarmente inscritti, le r. Università del Regno o le Scuole superiori di commercio di Venezia, Genova e Bari.

La borsa sarà pagata direttamente a chi l'ha conseguita, in quattro rate bimestrali posticipate ed in seguito a certificato legale del capo dell'Istituto frequentato, che attesti la frequenza non solo, ma anche la buona condotta ed il profitto negli studî dei giovani beneficati.

La borsa o posto di studio si prolunga sino alla laurea o licenza dall'Istituto al quale i giovani provenienti dalle scuole secondarie all'estero saranno stati regolarmente inscritti, nell'intesa che la promozione da un corso all'altro sia costante ciascun anno — e si perde per l'allontanamento, qualunque possa esserne la causa, dall'Istituto suddetto, o per negligenza allo studio o per cattiva condotta.

Potranno concorrere al conferimento del posto di studio del Ministero degli affari esteri solamente i licenziati con onore dagli Istituti liceali, ginnasiali e tecnico-commerciali governativi all'estero, purchè la licenza sia stata conseguita nell'ultimo biennio a contare dalla data dell'istanza del candidato.

Il concorso sarà indetto nella quindicina susseguente alla chiusura dell'anno scolastico, ed avrà luogo nella sede dell'Istituto dove si conseguì la licenza, e consisterà nelle prove scritte ed orali che saranno determinate dal Ministero, dovendosi nel concorso rigorosamente osservare le stesse norme fissate per gli esami di licenza.

La Comminsione esaminatrice sarà nominata dall'Ispettore generale delle scuole all'estero, tra gli insegnanti locali che non andranno in congedo nelle vacanze estive, e sarà presieduta in ogni sede dal r. Agente.

Le prove scritte saranno spedite nel giorno dopo il risultato finale del concorso, insieme coi relativi verbali, al Ministero degli esteri, che si riserva di sottoporle al riesame d'una Commissione centrale in Roma, prima di procedere al conferimento ai più meritevoli delle borse di studio relative.

La prego di comunicare ciò agl'insegnanti ed alle scolaresche, e di volermi accusare ricevuta della presente.

L'Ispettore generale delle scuole all'estero curerà, in conformità al disposto dell'odierno dispaccio, di impartire a suo tempo le complementari istruzioni e disposizioni a cotesti Istituti secondarî.

BLANC.

---

## 522.

Roma, 10 giugno 1895.

**Marche consolari da applicarsi agli atti per la riscossione de' diritti.**

Con r. Decreto in data 28 aprile 1895, venne stabilito che i diritti consolari, regolati dal r. Decreto del 10 agosto 1890, saranno per l'avvenire riscossi mediante applicazione sui singoli atti di speciali marche (denominate *marche consolari*), provvedute dall'officina governativa di carte e valori (1).

In attesa che l'officina suddetta sia in grado di poter fornire le marche ordinate, trasmetto un modulo di richiesta con preghiera di volere, il più sollecitamente che sia possibile, rinviarlo munito dell'indicazione del numero di marche consolari che per ogni taglio possano occorrere a cotesto r. Ufficio e Ufficî dipendenti per un semestre.

BLANC.

(1) Cfr. le *istruzioni* al susseguente n. 523. Si avverte che le marche consolari furono soppresse.

## 523.

Roma, 10 giugno 1895.

**Istruzioni per l'applicazione delle marche consolari** (1).

1. Per la esazione dei diritti consolari è prescritto l'uso di speciali marche, da apporsi ad ogni atto, possibilmente presso la firma oppure in capo al margine della prima pagina.

2. Quando non lo consenta la natura dell'atto, le marche equivalenti al diritto riscosso si apporranno alla ricevuta relativa.

3. In ogni caso gli Ufficiali consolari avranno cura, prima di consegnare agli interessati il documento o la ricevuta, di annullarne le marche col bollo d'Ufficio e con un'impronta indicante la data (che potrà anche iscriversi a mano) in cui siano state emesse.

4. Le marche sono di 21 tagli o valori differenti, cioè: marca gratuita, marche da L. 0,50 — L. 1 — L. 2 — L. 3 — L. 4 — L. 5 — L. 6 — L. 7 — L. 8 — L. 9 — L. 10 — L. 20 — L. 30 — L. 40 — L. 50 — L. 60 — L. 70 — L. 80 — L. 90 — L. 100.

Per le frazioni di lira da 25 a 50 centesimi si percepirà sempre la tassa di 50 centesimi usando a tal uopo la marca equivalente; delle frazioni inferiori a centesimi 25 non si terrà conto nella percezione dei diritti.

5. Gli atti che, a norma delle disposizioni vigenti, possono o debbono spedirsi esenti da spesa, verranno muniti d'una marca apposita, *senza valore*, a lato della quale si indicherà il motivo del loro gratuito rilascio.

6. I diritti consolari dovranno esigersi integralmente prima che siano annullate le relative marche.

7. Un primo invio di marche verrà fatto dal r. Ministero ai singoli Consoli per gli Ufficî compresi nei rispettivi distretti, in quantità tale che possa equivalere, a un dipresso, alla media dei diritti ordinariamente percepiti dagli Ufficî stessi nel periodo di sei mesi.

Vi sarà unita una nota o distinta delle marche provvedute (modulo *A*), ed una ricevuta (modulo *B*), la quale ultima dovrà dai r. Consoli firmarsi e con tutta sollecitudine restituirsi al Ministero.

8. Successivamente ogni Capo di distretto sarà tenuto ad indicare il numero ed il valore delle marche rilasciate e di quelle che possano occorrergli, mediante uno stato speciale (modulo *C*), da trasmettersi, con la contabilità dell'Ufficio, alla fine d'ogni trimestre, o ad intervalli più brevi quando sia necessario.

9. Nel caso in cui un Ufficiale consolare qualsiasi rimanga sprovvisto di marche, dovrà iscrivere sopra ogni documento l'importo dei re-

---

(1) Non sono più vigenti, essendo stato abrogato il sistema delle marche consolari, come fu avvertito già al precedente n. 522.

lativi diritti, e nel registro come nello stato trimestrale delle percezioni, un'annotazione per ciascuna somma esatta in tal modo.

10. I Consoli sono responsabili di tutte le marche che ricevono dal r. Ministero; epperò, nel provvederne gli Ufficî dipendenti, adotteranno le cautele che riterranno necessarie allo scopo di assicurare il regolare impiego delle marche stesse ed il ricupero del loro importo.

La trasmissione delle marche da un Ufficio all'altro dovrà sempre farsi con piego raccomandato o con mezzo egualmente sicuro.

11. Qualora i Capi dei distretti consolari abbiano motivo di ritenere che in qualche Ufficio di loro dipendenza siano occorse delle irregolarità nella percezione dei diritti e nel rilascio delle relative marche, ne dovranno accertare le cause e riferire al r. Ministero.

È pure obbligo dei Consoli di denunciare al Ministero stesso gli errori di tassazione, che abbiano potuto riscontrare in atti rilasciati da qualsiasi altro r. Ufficio all'estero.

12. Le marche che siano divenute inservibili, per lacerazione od altra causa accidentale, potranno restituirsi al r. Ministero, che le accetterà a discarico dei Consoli da cui provengano.

E ammessa pure la restituzione ed il discarico di quelle marche, che siano state annullate per errore non imputabile a negligenza o colpa di alcun Ufficiale consolare.

In entrambi i casi, però, occorrerà che sia giustificato con apposita annotazione nello stato trimestrale, a cui dette marche inutilizzate verranno annesse, il motivo del loro rinvio.

13. È vietato agli Ufficiali consolari di vendere o di porre in circolazione marche non annullate, come pure di accettarne in pagamento dei diritti d'ufficio, essendo essi tenuti a non adoperare altre marche che quelle rispettivamente loro fornite dal r. Ministero o dal Capo del distretto.

14. Quando avvenga il cambiamento del titolare d'un Ufficio qualsiasi all'estero, l'Ufficiale cessante rimetterà le marche di cui sia depositario al suo successore o supplente, mediante un verbale di consegna, firmato da entrambi e contenente la enumerazione precisa e l'indicazione del valore delle marche stesse.

Di questo verbale di consegna dovranno redigersi tre originali: dei quali uno rimarrà in Ufficio, il secondo sarà trasmesso al r. Ministero, ed il terzo verrà ritirato dall'Ufficiale cessante per suo discarico personale.

In modo identico avrà luogo la consegna delle marche fra il titolare d'un Ufficio, quando debba lasciare temporaneamente la sua residenza per congedo od altro motivo, ed il reggente l'Ufficio medesimo; e così pure la riconsegna dal reggente al titolare, tostochè questi torni ad assumere le sue funzioni.

15. Qualora un Consolato venga soppresso o debba rimanere per qualche tempo vacante, l'ultimo suo tilolare o reggente spedirà al r. Mi-

nistero tutte le marche affidategli, accompagnate da un finale resoconto; salvo il caso in cui abbia avuto l'autorizzazione di rimetterle invece ad altro r. Ufficio, o di lasciarle in deposito presso una banca locale, ovvero presso un Consolato estero.

Le marche dei Vice-Consolati e delle Agenzie soppresse o vacanti verranno ritirate dai Capi dei distretti rispettivi.

16. Gli Ufficiali consolari, quando abbiano a riscuotere (all'infuori dei diritti d'ufficio) qualsiasi somma in rimborso di spese anticipate od accessorie ad atti compiuti, ne rilascieranno semplice e separata ricevuta, senza apporvi alcuna marca.

17. È necessario che i r. Consoli non omettano alcuna delle precauzioni e diligenze, che lo stesso loro interesse può consigliare, per la conservazione delle marche di cui vengono forniti, dovendo rispondere dell'intero valore che esse rappresentano, fino a che non ne avranno giustificato il regolare impiego.

**Istruzioni per l'applicazione dei segnatasse.**

1. Finchè l'officina di carte e valori non sia in grado di fornire le marche consolari, secondo i tagli di che nell'articolo 4 delle istruzioni che precedono, sarà fatto uso di segnatasse postali del seguente valore: da L. 0,05 — L. 0,10 — L. 0,20 — L. 0,30 — L. 0,40 — L. 0,50 — L. 1 — L. 5 — L. 10 — L. 50 — L. 100.

2. Salvo il disposto del capoverso dell'articolo 4, dell'articolo 5, dell'articolo 7 e dell'articolo 8, le istruzioni per l'applicazione delle marche consolari sono comuni a quelle per i segnatasse.

3. Per la mancanza del relativo segnatasse, nel caso di rilascio di atti gratuiti, sarà fatta a mano la indicazione della gratuità.

4. Allorquando si sarà provveduto all'invio delle marche consolari, i r. Ufficî, prima di applicarle, esauriranno i tagli dei segnatasse di cui fossero stati provvisti.

---

## 524.

Roma, 12 luglio 1895.

### Rimpatrio di operai in comitiva.

Colla circolare 22 gennaio 1892, questo Ministero faceva note ai r. Ufficî diplomatici e consolari in Europa le norme che dovevano regolare il trasporto a prezzo ridotto, sulle ferrovie italiane, degli operai e braccianti che rimpatriavano in comitiva non minore di dieci persone, od in massa.

Il r. Ispettorato delle strade ferrate mi partecipa ora che, nell'intento di agevolare il movimento degli operai e braccianti, e di sopprimere gli

abusi cui dava luogo l'opera d'intermediarî e di agenzie, che procuravano il mezzo di fruire del suddetto favore anche a chi non aveva titolo per goderne, si è, d'accordo colle Società ferroviarie, provveduto per una completa riforma della concessione n. XI, che riguarda appunto l'indicata categoria di viaggiatori.

Ecco il testo della nuova disposizione, la quale andrà in vigore il 1.° agosto prossimo:

" *Operai e braccianti in comitiva.*

" Alle comitive di *operai* e di *braccianti* d'ambo i sessi, che si recano a lavorare in una stessa località, o ne ritornano, *partendo da una stessa stazione e diretti ad una medesima destinazione*, in numero di *almeno cinque o paganti per tali*, è accordato il ribasso del *sessanta per cento* sulla tariffa ordinaria dei biglietti di *terza* classe, ossia il prezzo ridotto di lire 0,0215 *per viaggiatore e chilometro.*

" I *ragazzi* di età inferiore ai *tre* anni sono trasportati gratuitamente; quelli di età dai *tre* ai *sette* inclusivamente pagano la metà del prezzo suddetto, e, per il computo del numero minimo di cui sopra, due di essi contano per un viaggiatore.

" Sono esclusi dalla riduzione gli operai e braccianti *che emigrano all'estero*, nonchè quelli che fossero diretti a località porti di mare, a punti di frontiera od a località estere per esser poi avviati in America od oltre il continente europeo, oppure alle isole mediterrane e adriatiche. La riduzione è però concessa a quelle comitive di operai e braccianti che fossero dirette alle isole mediterranee e adriatiche od all'estero, limitatamente al continente europeo, *per rimanervi temporaneamente a lavorare*, semprechè dai certificati di cui all'articolo 1.° delle seguenti *condizioni e norme* risulti accertata siffatta circostanza. Anche in questi casi, la riduzione s'intende applicabile pure ai viaggi di ritorno.

" Per gli effetti della concessione si considerano *operai* e *braccianti* coloro i quali lavorano *manualmente a servizio altrui* — per mercede giornaliera — nelle imprese di lavori pubblici, di costruzioni edilizie o di trasporti; nelle miniere; negli opificî industriali, nelle officine, e simili.

" I *campagnuoli*, cioè gli *agricoltori* e tutti coloro che sono *addetti a lavori campestri* — sempre a servizio altrui — vengono pure ammessi a fruire della presente concessione ".

L'articolo 1.° delle condizioni, cui qui si allude, prescrive che gli operai e braccianti debbano presentare alla stazione italiana di confine un certificato individuale o per famiglia, stampato o manoscritto, ed *in duplice copia*, conforme al modello che Le spedisco.

Una di esse copie viene ritirata dal bigliettario della stazione di partenza, l'altra restituita al titolare.

Il certificato deve contenere, per esser valido, le seguenti essenziali indicazioni:

Nome, cognome, paternità, mestiere, e, pei ragazzi, anche l'età;

Motivo del viaggio: se, cioè, gli operai o braccianti fanno ritorno dai lavori, con indicazione dell'impresario o della ditta, presso cui hanno prestato servizio;

Precisa località dalla quale fanno ritorno;

Stazione di partenza e stazione d'arrivo.

I *certificati* sono valevoli per *quindici* giorni da quello del rilascio, questo compreso. La scadenza ha luogo alla mezzanotte dell'ultimo giorno di validità.

I documenti incompleti, o non compilati regolarmente, o portanti raschiature, cancellature, correzioni od aggiunte, o comunque alterati o falsificati, e così pure quelli presentati ad una stazione diversa dalla stazione di partenza su di essi indicata, o scaduti di validità, sono nulli e di nessun valore.

Per ottenere i biglietti a prezzo ridotto, i certificati debbono — da uno della comitiva — essere presentati ai bigliettarî, e con maggiore anticipazione, sull'ora della partenza del treno, di quella stabilita per l'acquisto dei biglietti ordinarî.

Quando il numero degli *operai* e *braccianti* sia di 20 o più, il documento di viaggio deve essere presentato almeno *sei* ore prima della partenza del treno nelle stazioni principali, e *dodici* ore prima nelle secondarie, ed i viaggiatori devono presentarsi riuniti alla stazione un'ora prima della partenza del convoglio, od anche più presto se così è domandato dal capo stazione.

Inoltre, in questi casi, all'atto della consegna del documento, deve esser pagata la somma di *lire dieci* per ogni carrozza che il capo stazione ritenga necessaria pel trasporto. Questa somma rimane di pieno diritto acquisita all'amministrazione, qualora la carrozza non sia utilizzata nel giorno e nel convoglio convenuti.

Il duplicato del *certificato* posseduto dagli *operai* e *braccianti* deve esser conservato durante il viaggio, ed esibito — insieme ai biglietti — ad ogni domanda del personale ferroviario.

*A viaggio compiuto deve essere consegnato a chi ritira i biglietti in arrivo insieme ai biglietti stessi.*

Gli *operai* e *braccianti* debbono viaggiare esclusivamente in *terza* classe, e non è quindi ammesso il loro passaggio in classe superiore.

Essi possono prender posto in tutti indistintamente i convogli diretti, omnibus e misti, aventi vetture della classe suddetta, ferme stanti però, in ogni caso, le eccezioni e le limitazioni di servizio stabilite per determinati treni nelle avvertenze degli orarî ufficiali.

Tutti gli *operai* e *braccianti* debbono sempre viaggiare *riuniti fino a destinazione*, e non possono fare fermate intermedie. Inoltre, nessun componente la comitiva, e neppure tutta la comitiva medesima, può scendere in una stazione diversa da quella per la quale è stato rilasciato il biglietto.

Alle comitive di *operai* o *braccianti* i biglietti si rilasciano — di re-

gola — per la via chilometricamente più breve. È, peraltro, ammesso il rilascio per una via diversa, quando questa offra maggiore celerità di viaggio. In tal caso, il prezzo di trasporto deve essere pagato in base all'effettiva distanza da percorrersi.

I trasporti favoriti dalla predetta concessione speciale possono aver luogo in servizio cumulativo — oltrechè fra le tre reti Adriatica, Mediterranea e Sicula — anche fra le dette reti e le seguenti altre amministrazioni minori:

*Ferrovie venete* (linee: Treviso-Cittadella-Vicenza, Vicenza-Schio, Padova-Cittadella-Bassano, Camposampiero-Montebelluna, Conegliano-Vittorio, Udine-Cividale, Udine-Portogruaro, Parma-Guastalla-Suzzara, Bologna-Porto Maggiore, Budrio-Massa Lombarda e Arezzo Pratovecchio-Stia);
*Ferrovie di Reggio Emilia*;
*Ferrovia Suzzara-Ferrara*;
*Ferrovia Santhià-Biella* (esercitata dalla Società delle ferrovie del Ticino);
*Ferrovia Roma-Viterbo* (esercitata dalla Società della rete Mediterranea);
*Ferrovia Varese-Porto Ceresio* (esercitata dalla Società della rete Mediterranea).

Per il percorso riguardante qualunque altra amministrazione che fosse interessata nel trasporto debbono essere rilasciati separati documenti.

Quando una comitiva, o taluna delle persone che la compongono, sia trovata a viaggiare in classe superiore alla terza, i contravventori debbono pagare, a forma dell'art. 34 delle tariffe e condizioni pei trasporti, la differenza fra il prezzo ridotto già pagato e la tariffa intera della classe abusivamente occupata, più una sopratassa eguale alla differenza stessa.

Se durante il viaggio od all'arrivo non vengono esibiti i certificati, i contravventori incorrono, a forma dell'art. 34 suddetto, nel pagamento — per tutto il percorso fatto ed accertato — della differenza fra il prezzo ridotto già pagato e quello a tariffa intera di terza classe, più di una sopratassa eguale alla differenza stessa.

Chi è trovato a viaggiare su una linea diversa da quella indicata nel biglietto, deve pagare l'importo a tariffa intera pel percorso fatto irregolarmente.

I *certificati* debbono essere, in modo debito, adoperati *esclusivamente* da coloro a favore dei quali sono stati emessi. Chi ne fa cessione e chi in questa si intromette, e così pure chi se ne serve illecitamente, incorre nelle penalità comminate dalle leggi e dai regolamenti in vigore.

Coloro cui siano trovati documenti o biglietti di non legittimo possesso, oppure alterati o falsificati, sono soggetti al pagamento — a forma dell'art. 34 delle tariffe e condizioni pei trasporti — del prezzo a tariffa intera per tutto il percorso fatto ed accertato, più di una sopratassa eguale a *tre* volte il prezzo stesso, ed inoltre sono passibili delle penalità stabilite dal regolamento di polizia e sicurezza delle strade ferrate, approvato con r. Decreto 31 ottobre 1873.

Chi scende prima della stazione di destino, deve pagare l'importo del biglietto di terza classe a tariffa intera per tutto il percorso eseguito, ed incorre, inoltre, in una multa eguale a tale importo, nonchè nelle altre penalità sancite dal regolamento di polizia e sicurezza delle strade ferrate.

Chi rilascia e sottoscrive i *certificati* e le *richieste* risponde *personalmente* della irregolarità del rilascio di siffatti documenti; è quindi responsabile del pagamento delle differenze di prezzo, e relative sopratasse o multe, dovute alle amministrazioni ferroviarie in ogni caso in cui il pagamento stesso sia motivato da irregolare rilascio dei suddetti documenti, senza pregiudizio delle penalità sancite dal vigente Codice penale.

Rimane adunque stabilito che vengono abolite le richieste delle quali era cenno nella circolare ministeriale sopra ricordata, e che alle medesime sono sostituiti i certificati, di cui unisco un esemplare (1).

La S. V. vorrà compiacersi di farmi conoscere, tenuto conto dell'importanza che ha in codesta circoscrizione la nostra emigrazione temporanea, se le occorrerà di far uso dei certificati medesimi, ed, in caso affermativo, qual numero di essi Le dovrà essere spedito come prima provvista.

*Il sotto-segretario di Stato*
G. Adamoli.

---

525.

Roma, 30 luglio 1895.

**Relazioni semestrali al Ministero dell'interno sull'emigrazione italiana all'estero.**

Con circolare del 15 gennaio 1889, il r. Ministero dell'interno dava istruzione ai r. Consoli di trasmettergli ad ogni semestre, e precisamente nei mesi di giugno e di dicembre di ciascun anno, una relazione sui seguenti punti, concernenti l'emigrazione italiana all'estero:

1.° condizioni fisiche, igieniche, culturali, di colonizzazione e di popolazione del rispettivo distretto;

2.° importanza della colonia italiana in esso esistente;

3.° industrie, mestieri e lavori, in cui i nostri emigranti sono di preferenza occupati;

4.° quali siano le loro condizioni rispetto alla legislazione, alle autorità, ai proprietarî di terre, agli imprenditori di lavori;

---

(1) Il modulo di *certificato* ch'era annesso alla presente circolare fu annullato con la successiva circolare del 29 maggio 1896. Più tardi, con la circolare 31 agosto 1898, si notificarono ulteriori innovazioni in materia.

5.° quali siano i salarî che ricevono, e quali i prezzi dei generi di sussistenza;

6.° se siano facili i mezzi di comunicazione, se vicini ed imporanti i centri di smercio dei prodotti;

7.° se esistano imprese di colonizzazione, o organizzate o in progetto;

8.° se si diano terreni in colonia agli emigranti, ed a quali condizioni, e se, facilmente e a quale prezzo o a quali patti, in proprietà;

9.° se i nostri emigranti, volendo rimpatriare, trovino ostacoli alla partenza, o nella difficoltà delle comunicazioni col mare, o nella lontananza dei porti d'imbarco, o nei patti di colonìa, di lavoro o altri, o nelle leggi e ordinanze locali.

Il prefato Ministero mi fa ora conoscere non essersi mai i r. Ufficî all'estero uniformati a quanto disponeva la predetta circolare; ond'io prego la S. V. di volersi attenere alle istruzioni medesime, avvertendo che i rapporti semestrali di cui si tratta dovranno essere inviati, a suggello alzato, a questo Ministero, che li farà poi pervenire a destinazione.

*Il sotto-segretario di Stato*
G. ADAMOLI.

---

526.

Roma, 6 agosto 1895.

**Pagamento degli assegni ai danneggiati politici residenti all'estero.**

Il sistema di pagare gli assegni fissi e continuativi ai danneggiati politici, mediante *chèques* su piazze estere, diede sempre luogo a serî inconvenienti, e sovrattutto a soverchi ritardi nei rimborsi a favore del r. Ministero dell'interno.

Il detto Ministero, d'accordo con quello del tesoro, d'ora innanzi non provvederà perciò più, per mezzo di *chèques*, a siffatti pagamenti, e gli interessati, per riscuotere le loro quote di assegno, dovranno eleggersi uno speciale procuratore nello Stato, come è prescritto per tutti gli altri pensionati.

Il pagamento a mezzo di *chèques* continuerà soltanto a farsi pei sussidî straordinarî.

Prego V. S. di volere portare quanto precede a conoscenza dei danneggiati politici residenti nel Suo distretto.

*Il sotto-segretario di Stato*
G. ADAMOLI.

---

## 527.

Roma, 18 agosto 1895.

**Restituzione di depositi a privati per atti di stato civile dall'America.**

Come è noto, il Ministero, prima di invitare i r. Agenti in America a mandargli atti di stato civile, fa eseguire dai richiedenti un deposito che varia dalle lire 10 alle 30.

Ora avviene spesso che tali domande non possono essere soddisfatte per l'irreperibilità dell'atto, e che i r. Agenti, dando di ciò avviso a questo Ministero, non dicono se essi proseguano o no nelle indagini e, quindi, se possa o no essere restituito il deposito. Deriva da ciò che le domande (il più delle volte fatte da gente povera) di restituzione non possono essere accolte, se non dopo che il Ministero abbia chiesto al Console ed avuta da lui l'assicurazione che l'atto non fu trovato, e che non vi sono spese da rimborsare.

I depositi di cui si tratta sono dunque sempre restituiti uno, due ed anche tre mesi dopo che tale restituzione fu reclamata.

Ad ovviare a tale inconveniente avverto i r. Agenti negli Stati d'America che il Ministero, dal 1.° dicembre in poi, considererà come disponibili, per essere restituite agli aventi diritto, le somme depositate per atti dei quali le ricerche siano riuscite infruttuose. Con ciò i suddetti r. Agenti non restano punto dispensati dall'obbligo che hanno di continuare nelle indagini; ma, qualora queste avessero esito felice, non dovranno più farsi rilasciare ed inviare l'atto, se prima non abbiano ottenuto nuovamente dal Ministero l'autorizzazione di anticipare le spese necessarie.

*Il sotto-segretario di Stato*
G. Adamoli.

---

## 528.

Roma, 21 agosto 1895.

**Ordinamento delle cancellerie consolari presso le r. Ambasciate e Legazioni** (1).

Con circolare 12 agosto 1889, vennero comunicate ai r. Agenti diplomatici alcune norme generali circa il progetto d'ordinamento delle cancellerie consolari nelle Legazioni ed Ambasciate di Sua Maestà.

Le misure di già adottate a Pietroburgo e Vienna avendo fatto buona prova, ed essendosi ora instituite altre cancellerie consolari a Costantinopoli, Parigi, Buenos Ayres e Rio Janeiro, credo giunto il momento di fornire ai r. Agenti diplomatici più precisi schiarimenti, che valgano a

(1) Attualmente non esiste che la Cancelleria consolare presso la r. Ambasciata in Parigi.

dissipare i dubbî ed eliminare le difficoltà che vennero opportunamente rilevate.

Giova, infatti, avvertire che il disimpegno d'alcune funzioni ed atti consolari può ingenerare responsabilità giuridica di fronte alle leggi e magistrature estere, responsabilità che sarebbe incompatibile coll'immunità diplomatica, che pur non si deve in alcun modo pregiudicare.

Inoltre, è sembrato conveniente di ben delineare le attribuzioni del cancelliere, allo scopo d'esonerare il Capo missione dalle responsabilità quotidiane delle percezioni e delle spese, del maneggio dei fondi, dell'entrata e sortita dei depositi, come del pari dall'obbligo di attendere ad affari di minuta importanza, acciocchè non ne sia inceppato lo svolgimento della sua attività e studio nella tutela dei grandi interessi che gli sono affidati.

Ho pertanto creduto opportuno di revocare la circolare del 1889, fornendo, invece, colla presente le istruzioni che seguono:

L'Ufficiale consolare addetto alla r. Rappresentanza assumerà il titolo di *Cancelliere.*

Appartenendo alla categoria degli impiegati di concetto, l'Ufficiale consolare fa parte integrante del personale della missione e, come ha tutti i doveri, così ha tutti i diritti che il suo grado gli assicura, in confronto agli altri Ufficiali dell'Ambasciata o Legazione.

Fino a che non siasi provveduto (come è mio intendimento provvedere) a stabilire una tavola di equiparazione dei gradi delle varie carriere dipendenti dal Ministero degli affari esteri, si dovranno seguire in questa materia le norme fissate col r. Decreto del 19 aprile 1868, per la precedenza fra le varie cariche e dignità a Corte e nelle funzioni pubbliche.

Questa disposizione si applica tanto per le presentazioni alle autorità centrali e locali, quanto in occasione di feste, funzioni o ricevimenti, siano essi presso la r. Rappresentanza o presso le autorità dello Stato nel quale la missione è accreditata, per quanto lo consentano gli usi locali.

Le r. Rappresentanze, alle quali sono attribuite funzioni diplomatiche e consolari, dividono il loro lavoro in due sezioni: la prima, diplomatica, a cui appartiene la trattazione di tutti gli affari d'indole politica, l'uso e la conservazione dei cifrarî; la seconda, consolare, che tratta tutti gli affari attualmente attribuiti agli Ufficiali consolari.

A capo della prima sezione trovasi il Consigliere o 1° Segretario; a capo della seconda il Cancelliere.

Essendo, però, nello spirito della riforma che anche gli Ufficiali diplomatici facciano pratica del servizio consolare, il Capo-missione si varrà anche di essi pei lavori della sezione consolare, segnatamente in quegli atti che non ingenerano responsabilità giuridica di fronte alle leggi del paese, come si dirà in appresso. E così pure il Capo-missione potrà valersi del personale consolare per il servizio politico dell'Ambasciata o Legazione, sempre che egli lo creda opportuno.

Ambedue le sezioni disimpegnano gli affari di loro competenza sotto l'alta direzione del r. Rappresentante, il quale firma i rapporti, i telegrammi od altri atti di maggiore importanza e che in qualsivoglia modo impegnino l'azione del r. Governo.

Il Consigliere o 1.° Segretario ed il Cancelliere possono essere delegati a firmare le carte della rispettiva sezione, aventi per oggetto le trasmissioni, le sollecitazioni, le domande di informazioni e gli affari di minore momento.

Quanto alla distribuzione del lavoro, senza volere stabilire una massima cui i r. Uffici debbano strettamente attenersi, si avrà presente che tutto ciò che ha tratto alla navigazione, al commercio, alle industrie, alla sanità, all'assistenza delle persone ed alla protezione degli interessi nazionali, alla tenuta del registro dei cittadini italiani, al rilascio dei passaporti, alle copie degli atti, alle traduzioni e legalizzazioni, al protocollo, all'archivio, al carteggio generico degli affari correnti di cancelleria tanto colle autorità locali che colle nazionali, ed alle attribuzioni contemplate negli articoli 58, 59 e 60 della vigente Legge consolare, può essere promiscuamente affidato al personale addetto al servizio diplomatico ed al Cancelliere. A quest'ultimo, invece, saranno da attribuirsi gli atti conservatorî in caso di decesso di nazionali, le successioni, gli atti di stato civile, i certificati di vita, il rogito dei pubblici istrumenti, le dichiarazioni di indole notarile, i depositi di somme e valori, la tassazione dei diritti a percepirsi secondo la tariffa, la giurisdizione volontaria, le tutele, le cure, ecc., ed, in generale, tutti gli atti che ingenerino responsabilità giuridica, che dovrà gravare esclusivamente su di lui, purchè portanti la sua firma.

In caso d'impedimento, assenza o congedo del Consigliere o 1° Segretario o del Cancelliere, spetterà al r. Rappresentante di affidare le funzioni di Capo di una delle sezioni al Capo dell'altra, o di delegarle invece ad altro Ufficiale della missione, informando di ciò il Ministero.

La contabilità è una per tutta la r. Rappresentanza: e sarà tenuta secondo le prescrizioni del Regolamento consolare.

Il Cancelliere ha la custodia e la gestione della cassa ed è tenuto a presentare al Capo missione i depositi e lo stato delle percezioni ad ogni sua richiesta. La verifica della situazione della cassa dovrà però essere fatta almeno ogni tre mesi, ed il relativo verbale sarà firmato dal Capo missione e dal Cancelliere.

Tutte le spese di cancelleria essendo a carico dell'Erario, il Cancelliere avrà cura di conservare le ricevute ed i documenti giustificativi all'appoggio dei pagamenti, ed il Capo missione darà le disposizioni per le spese stesse, nei limiti che gli saranno fissati annualmente, anticipando le somme occorrenti, ovvero disponendo, a tale scopo, dei proventi di Ufficio, con ordine scritto diretto al Cancelliere.

Il Cancelliere è responsabile dell'esatta applicazione della tariffa e del versamento dei diritti riscossi.

Egli avrà cura di preparare od ogni trimestre gli stati della contabilità attiva e passiva della r. Rappresentanza e degli Ufficî dipendenti, certificandone la conformità ai registri originali, e li rimetterà al Capo missione corredati dei documenti d'appoggio, unitamente al saldo attivo delle percezioni che risulterà dal conto di cassa, ritirandone ricevuta a suo discarico.

Il Capo missione apporrà il suo visto agli stati, e, con speciale rapporto, da lui firmato, li trasmetterà al Ministero, per l'opportuna verifica ed approvazione.

Il Ministero addebiterà al conto-corrente del Capo missione in una sola cifra l'importo totale delle percezioni della cancelleria, e lo accrediterà delle spese rimborsabili, risultanti dagli stati di contabilità.

Eguale metodo verrà adottato per i pagamenti relativi alle scuole all'estero; il Cancelliere preparerà gli stati e li rimetterà al Capo missione affinchè li trasmetta al Ministero per gli opportuni rimborsi.

Con questo sistema, pur mantenendo intatto il principio che ha indotto il Ministero a concentrare, in un solo, i due Ufficî che esistevano nelle residenze delle Ambasciate e Legazioni, si ottiene che il Capo missione non sia aggravato dalle preoccupazioni giornaliere relative al movimento dei fondi di cassa e delle percezioni di cancelleria, responsabilità che resterà esclusivamente a carico del Cancelliere.

Per l'invio dei fondi, titoli ed oggetti preziosi derivanti dalle successioni, o pel versamento di esse ai nazionali residenti all'estero, così del pari per le anticipazioni di denaro relative ad atti da acquistarsi o da legalizzarsi, per le restituzioni dei residui delle somme sborsate per ottenere documenti o certificati di pubblicazioni matrimoniali, come del pari per qualsivoglia pagamento che il Ministero debba fare all'estero, il conteggio relativo sarà tenuto esclusivamente col Cancelliere. Due saranno quindi i conti-correnti colla r. Rappresentanza, il primo col Capo missione pel suo stipendio, assegni, anticipazioni di fondi, rimborsi di spese d'ufficio, e versamenti di percezioni; il secondo col Cancelliere per tutte le piccole partite sopra menzionate.

Il Capo missione avrà cura di collocare la cancelleria in sito conveniente, arredandola col decoro conciliabile colla somma che verrà posta a sua disposizione.

Per il collocamento dello stemma sulla porta della cancelleria consolare si seguiranno gli usi locali. Se non è d'uso che si collochi lo stemma all'esterno della cancelleria, dovrà sempre essere apposta, in luogo facilmente visibile dal pubblico, una targa di conveniente grandezza coll'indicazione: *Cancelleria dell'Ambasciata* (*o Legazione*) *d'Italia.*

Unico sarà l'archivio, salvo per quelle carte d'indole riservata o di importanza, delle quali è custode il solo r. Rappresentante.

Gli atti di natura consolare saranno intestati: *Noi Cancelliere dell'Ambasciata* (*o Legazione*) *d'Italia in* . . . . . . . .

Parimenti, negli atti emessi dal Cancelliere, la sottoscrizione sarà preceduta dalla formula: *Il Cancelliere dell'Ambasciata (o Legazione).*

Il sigillo di cui si farà uso in questi atti porterà la stessa leggenda: *Cancelleria dell'Ambasciata (o Legazione) d'Italia.*

*Il sotto-segretario di Stato*
G. ADAMOLI.

---

529.

Roma, 26 agosto 1895.

**Fitti di locali per cancelleria ed abitazione.**

Prego la S. V. d'inviarmi, con sollecitudine, una copia, da Lei autenticata, del contratto o dei contratti d'affitto in corso, tanto per il locale ove ha sede codesta cancelleria, quanto per l'appartamento da Lei occupato come alloggio personale. In mancanza di contratto scritto, si compiaccia d'indicarmi le condizioni alle quali Ella tiene i locali stessi, con dichiarazione, da Lei firmata, che ne affermi la verità.

Avverto, ad ogni buon fine, che i suddetti dati non sono richiesti per semplici studî statistici, ma che essi potranno avere conseguenze per il bilancio dello Stato, e che sarebbe quindi grave la responsabilità nella quale i r. Agenti incorrerebbero, quando le indicazioni fornite avessero a risultare inesatte.

*Il sotto-segretario di Stato*
G. ADAMOLI.

---

530.

Roma, 4 settembre 1895.

**Onorificenze a cittadini italiani residenti all'estero e a stranieri.**

Le proposte dei r. Consoli e Vice-Consoli pel conferimento di onorificenze a favore di cittadini italiani residenti all'estero, o di stranieri che si sieno resi benemeriti verso le colonie, le autorità consolari, od il nostro paese, dovranno, d'ora innanzi, sempre essere inviate al r. Ministero per il tramite delle r. Ambasciate o Legazioni da cui i r. Consolati e Vice-Consolati dipendono.

Le r. Missioni daranno alle proposte il seguito che crederanno conveniente.

*Il sotto-segretario di Stato*
G. ADAMOLI.

---

## 531.

Roma, 5 settembre 1895.

### Carteggi che non si numerano col sotto-numero speciale, nè si registrano.

Per abbreviare il lavoro dell'Ufficio di registrazione, prego i r. Agenti diplomatici e consolari di disporre perchè, d'ora in poi, i rapporti con i quali si segna semplice ed esclusiva ricevuta di circolari ministeriali, si annunzia unicamente l'arrivo di spedizioni o trasmissioni, si chiedono o si propongono rettifiche di numerazioni di corrispondenze, si segnalano dispacci mancanti o se ne domandano i duplicati, sieno numerati col solo numero generale della corrispondenza in partenza dei r. Uffici, e non prendano il numero speciale di rapporto.

Tali carteggi d'ora in poi non saranno più registrati: ma, dopo essersi provveduto a tenore del loro contenuto, o dopo averne preso nota, si collocheranno senz'altro nelle relative posizioni d'archivio: epperciò è necessario che non siano *numerati* col sotto-numero speciale, perchè non restino lacune ne' registri di questo Ministero.

S'intende, tuttavia, che saranno sempre eccettuati da questa disposizione i carteggi in cui, nel segnare ricevuta di circolari, spedizioni o trasmissioni, si entri nel merito delle medesime, e i singoli casi in cui, a sollievo di responsabilità, o per altre ragioni, importi la formalità della registrazione, e per conseguenza anche quella della numerazione.

Dette comunicazioni non numerate, o contrassegnate col solo numero generale, a forma di avvisi o di *memorandum*, si dovranno altresì inviare in mezzi fogli di carta sottile, e spedire inseriti nei pieghi della corrispondenza d'ufficio.

*Il sotto-segretario di Stato*
G. Adamoli.

---

## 532.

Roma, 6 settembre 1895.

### Stampati e registri di stato civile.

Invito i r. Agenti diplomatici e consolari ad indicare complessivamente sopra l'unito modulo il numero dei fogli occorrenti per la formazione dei diversi registri dello stato civile, i quali per legge si devono tenere presso l'Ufficio principale, i Vice-Consolati, e le Agenzie consolari abilitate al servizio dello stato civile.

La richiesta dovrà essere limitata ai registri di quelli atti, che i r. Agenti sono autorizzati a ricevere in virtù di stipulazioni internazionali o di disposizioni legislative locali.

Essa sarà altresì limitata alla quota minima (un frontispizio per le

pubblicazioni di matrimonio parte I e parte II, e due frontispizî per tutti gli altri registri) per quegli Ufficî i quali risiedano in regioni ove sia scarsa o nulla l'emigrazione italiana, e dove tuttavia le leggi locali riconoscano ai r. Agenti la facoltà di ricevere atti di stato civile.

I fogli detti *registro degli allegati*, non costituendo un vero modulo, ma semplici copertine, in cui si annotano e si racchiudono i documenti occorsi per la formazione di ciascun atto, non saranno più forniti dal Ministero, potendosi sostituirli con carta semplice, a cura dei r. Agenti.

Si raccomanda la maggior possibile riduzione nel numero dei fogli nei registri, onde evitare le rimanenze di fogli *in bianco*, le quali arrecano soverchio ingombro negli archivî. Inoltre, conviene tener presente che, qualora prima del chiudersi dell'anno si esaurissero gli stampati, si può annettere un supplemento ai registri, a norma del regolamento sullo stato civile.

Gradirò che con la maggiore sollecitudine mi si restituisca, munito delle richieste indicazioni, l'unito modulo, che dovrà servire anche per gli anni prossimi, quando si rendessero necessarie innovazioni.

Questo Ministero provvederà, frattanto, all'invio, in tempo utile, degli stampati di stato civile per i registri dell'anno 1896 agli Ufficî principali, i quali ne cureranno la ripartizione fra gli Ufficî dipendenti.

*Il sotto-segretario di Stato*
G. ADAMOLI.

**Elenco degli stampati** *necessari al R.* *d'Italia in per la formazione dei registri di stato civile per l'anno* 189

| QUALITÀ DI REGISTRI | Numero di fogli di | | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|
| | frontispizio | intercalari | |
| Atti di nascita . . . . . . — Parte I.ª | ............ | ............ | Abbiasi presente che, secondo il r. Decreto 15 novembre 1865, i registri devono essere tenuti in duplice esemplare, eccettuati quelli per le pubblicazioni di matrimonio che devono constare di un unico esemplare. |
| Id. . . . . . . — „ II.ª | ............ | ............ | |
| Atti di morte . . . . . . — Parte I.ª | ............ | ............ | |
| Id. . . . . . . — „ II.ª | ............ | ............ | |
| Atti di matrimonio . . . — Parte I.ª | ............ | ............ | |
| Id. . . . — „ II.ª | ............ | ............ | |
| Pubblicazioni di matrimonio — Parte I.ª | ............ | ............ | |
| Id. — „ II.ª | ............ | ............ | |
| Atti di cittadinanza (Parte unica) . . . | ............ | ............ | |
| Indici annuali e decennali. . . . . . . | ............ | ............ | |

533.

Roma, 7 settembre 1895.

**Avvertenze per l'invio al Ministero degli atti e registri di stato civile.**

Nell'inviare a questo Ministero gli atti di stato civile (che ora giungono sovente tanto incompleti, da non potersene operare la trascrizione nel Regno, e da dover essere respinti richiedendone il completamento, che riesce tanto più difficile dopo trascorso un maggior lasso di tempo), invito i r. Agenti a tener presenti le seguenti norme:

Non deve mancare mai, nè essere errata o oscura, l'indicazione del *luogo di nascita*, che è requisito essenziale.

Qualora sia riuscito assolutamente impossibile il raccogliere tutti i dati voluti dalla legge, si deve menzionare espressamente in calce al documento che si sono esauriti i mezzi presso le autorità locali onde ottenere le indicazioni mancanti. Nel qual caso, il Ministero di grazia e giustizia provvederà all'annuncio nel *Bollettino*, onde non lasciar intentato ogni mezzo per raggiungere il completamento degli atti stessi.

Parimenti, nell'invio annuo de' registri di stato civile, si osservino le seguenti disposizioni:

All'originale de' registri deve sempre unirsi l'indice annuale.

Non si deve trasmettere al Ministero il duplicato dei registri delle pubblicazioni matrimoniali, i quali sono tenuti in unico esemplare conservato nell'archivio consolare.

Invece dei registri rimasti *in bianco*, nei quali non venne inscritto alcun atto, basta inviare al Ministero un certificato negativo complessivo (1).

I r. Agenti dovranno, oltre al verbale di apertura, firmare anche quello di chiusura dei registri, nel quale si deve menzionare il numero

---

(1) La presente disposizione fu ricordata, ancora una volta, ai r. Consoli con il seguente *avviso* pubblicato nel *Bollettino del Ministero*, ottobre, 1899:

" Roma, 27 ottobre 1899.

" Non pochi dei r. uffici all'estero continuano ad inviare, in fine d'ogni anno, a questo Ministero i registri di stato civile *in bianco*, sui quali non venne trascritto alcun atto.

" Allo scopo di evitare inutili ingombri e non lievi spese di posta, si pregano i r. Agenti diplomatici e consolari di volersi limitare — nei casi di nessuna iscrizione d'atto — all'invio del semplice certificato negativo, com'era tassativamente indicato nella circolare del 7 settembre 1895. "

degli atti contenuti nei registri stessi, ovvero dichiarare che non ne contengono alcuno.

Nei fogli intercalari non deve mancare la numerazione progressiva e la vidimazione con firma o parafrasi della firma.

Il sigillo d'Ufficio non è necessario nei fogli intercalari, ma basterà apporlo nei verbali di apertura e di chiusura.

*Il sotto-segretario di Stato*
G. ADAMOLI.

---

## 534.

Roma, 8 settembre 1895.

**Corrispondenza dei r. Consolati all'estero colle Rappresentanze diplomatiche dalle quali dipendono.**

Ricordo ai r. Agenti titolari all'estero di un Ufficio consolare che per tutte quelle materie che o sono d'indole politica, od interessano le relazioni generali (commerciali, sanitarie, di emigrazione, ecc.) del nostro paese con lo Stato in cui l'Ufficio risiede, essi devono riferire direttamente alla r. Rappresentanza diplomatica (Ambasciata, Legazione, od Agenzia politica), dalla quale ciascuno di essi dipende, inviando contemporaneamente a questo Ministero copia dei loro rapporti.

*Il sotto-segretario di Stato*
G. ADAMOLI.

---

## 535*.

Roma, 22 ottobre 1895.

**Importazione del « mais » in Italia** (1).

(*Sunto*) — Si trasmette la seguente circolare del Ministero dell'interno, nella quale sono prescritte le norme da seguirsi, tanto nel Regno dai signori Prefetti, quanto all'estero dai r. Consoli, per l'importazione del *mais* in Italia, e ciò allo scopo d'impedire, per la tutela della salute pubblica, l'introduzione del *mais* guasto od avariato.

---

(1) Cfr. le successive innovazioni, notificate con la circolare 26 febbraio 1904. I certificati consolari d'origine non sono ora più necessarî.

" Roma, 15 ottobre 1895.

« *Alle r. Prefetture.*

" L'importazione ognora crescente di *mais* guasto od avariato verificantesi in Italia durante questi ultimi mesi, e la impossibilità in cui si trovano le autorità locali d'impedire i gravi danni alla sanità pubblica, che dal diffondersi di esso nel minuto commercio si hanno a temere, ha obbligato questo Ministero a emettere l'ordinanza in data 27 settembre corrente anno, con cui detta importazione viene proibita.

" Interessando ora, in conseguenza di tale ordinanza, di convenientemente regolare l'introduzione del *mais* sano, acciò, colla voluta salvaguardia della pubblica salute, siano in modo equo protetti il commercio e l'industria, che hanno per principale elemento di vita tale prodotto, questo Ministero prescrive:

" 1.° Nessun carico di *mais*, proveniente dall'estero, sarà ricevuto nei nostri porti o alla frontiera doganale, se non sia accompagnato da un certificato di origine, rilasciato dal r. Console locale, in cui si attesti che il *mais* spedito è di buona qualità, non avariato, nè guasto, e in stato di sufficiente secchezza per poter sostenere il trasporto, in condizioni normali, senza alterarsi;

" 2.° Ogni carico di *mais* sarà, al suo arrivo alle dogane nazionali, esaminato da periti, e, ove si riscontri parte di questo avariato o guasto, sarà ammesso nel Regno, solo quando risulti che l'alterazione è dovuta a cause accidentali e indipendenti dagli interessati speditori o acquistatori.

" Tale *mais* alterato sarà però trasferito alle distillerie di alcool, ed ivi impiegato, sempre sotto la vigilanza degli agenti di finanza;

" 3.° I signori Consoli e i signori Prefetti, per mezzo di periti da essi designati, ed a spese degli interessati, cureranno l'esatta esecuzione delle presenti disposizioni.

" Prego V. S. a voler curare che le suesposte prescrizioni siano portate a cognizione degli Uffici doganali e di porto, nonchè del pubblico che vi possa avere interesse.

" *Il Ministro*
" CRISPI. „

---

536.

Roma, 14 dicembre 1895.

**Sussidî ad Italiani all'estero e loro rimpatrio a spese dello Stato.**

Richiamo i r. Agenti all'estero alla stretta osservanza degli articoli 81 e seguenti del Regolamento consolare, in quanto riguarda la concessione de'sussidî e dei rimpatrî a spese dello Stato. Oltre allo invigilare la rigorosa applicazione di quelle disposizioni, i Capi dei r. Ufficî diplomatici e consolari avranno presente che, quand'anche ne sia stata ottenuta preventivamente l'autorizzazione dal Ministero, essi non debbono accordare un sussidio o procedere ad un rimpatrio, pel quale sia venuta a mancare qualcuna delle condizioni che avevano determinato quella

autorizzazione, o quelle condizioni non siano più tali quali le esige il predetto articolo 81.

A sanzione della rigorosa osservanza degli articoli del Regolamento consolare in tale materia, la ragioneria di questo Ministero porrà a debito dei titolari dei r. Ufficî all'estero ogni somma spesa per sussidî o per rimpatrî, qualora non siano giustificati gli estremi voluti dal Regolamento suddetto.

Colla presente circolare non si deroga a quanto fu stabilito circa il rimpatrio degli indigenti, fatto in base alle convenzioni vigenti colle Compagnie di navigazione italiane, quando gli indigenti stessi o chi per essi abbiano fatto il preventivo deposito della somma necessaria, in modo da escludere ogni dubbio di spesa per parte di questo Ministero.

*Il sotto-segretario di Stato*
G. ADAMOLI.

---

## 537.

Roma, 12 gennaio 1896.

**Indagini nel Regno relative a cittadini italiani residenti all'estero.**

Ogni qualvolta Le occorra dirigersi alle autorità del Regno per sapere se nulla osta alla concessione del passaporto a cittadini dimoranti all'estero, o per accertarne la pertinenza, La prego di voler procurare che le persone di cui si tratta siano prima sottoposte, nei modi più opportuni, a un interrogatorio, e di raccogliere le maggiori indicazioni possibili sul conto loro, sui loro precedenti, e sulla dimora da loro tenuta nel Regno. Le indagini che alle dette autorità spetta di compiere potranno così riescire assai più spedite e più facili di quanto in simili casi attualmente non avvenga.

*Il sotto-segretario di Stato*
G. ADAMOLI.

---

## 538.

Roma, 4 febbraio 1896.

**Delegazioni della Croce Rossa Italiana all'estero.**

*Ai r. Agenti diplomatici.*

Il Comitato centrale della Croce Rossa Italiana, riconosciuta la opportunità di aumentare il numero delle delegazioni che la benefica istituzione conta di già all'estero, mi ha pregato di indicargli in quali località

più precisamente sia consigliabile di costituire in codesto Stato una delegazione, e di procurargli un elenco delle persone cui potrebbesi eventualmente affidare l'incarico di costituirla.

La prego di voler assecondare le domande del sullodato Comitato centrale, per quanto concerne codesto Stato, e di mettermi in grado di fornirgli le informazioni che desidera avere.

Le trasmetto, all'uopo, un esemplare del regolamento organico della Croce Rossa Italiana, nel quale, al capo II, sono indicate le norme relative alle delegazioni dell'Associazione all'estero; ed aggiungo, ad ogni buon fine, che la Croce Rossa Italiana ha attualmente una delegazione nelle città qui sotto indicate e cioè:

*Europa* — Monaco di Baviera; Tarragona.

*Africa* — Alessandria, Cairo, Porto Said, Suez; Tripoli.

*America* — Buenos Aires, Cordova, Rosario, San Carlos (Argentina) — Rio Janeiro, San Paulo (Brasile) — Valparaiso (Cili) — Lima, Callao (Perù) — Nuova York, San Francisco (Stati Uniti) — San Salvador (Salvador) — Montevideo, Carmelo, Independencia, Paysandù, San Josè de Majo, Tacuarembo (Uruguay) — Caracas (Venezuela).

*Il sotto-segretario di Stato*
G. Adamoli.

---

539.

Roma, 17 marzo 1896.

**Vidimazione de' certificati sanitarî per l'importazione del bestiame ed avanzi di bestiame nel Regno.**

Nel *Bollettino* di questo Ministero del dicembre dello scorso anno è stata pubblicata, fra le altre, l'ordinanza di sanità interna e marittima n. 13, del Ministero dell'interno, nella quale sono riassunte le norme vigenti per l'importazione nel Regno del bestiame ed avanzi di bestiame, ed è confermato l'obbligo della vidimazione consolare sui certificati sanitarî di origine che debbono accompagnare tali prodotti.

Ora stimo opportuno avvertirLa, per quanto può riguardare codesto r. Ufficio, che tale vidimazione, nei paesi uniti all'Italia da trattati o convenzioni di commercio, deve farsi gratuitamente. Infatti, l'articolo 8 del vigente trattato di commercio italo-germanico prescrive che i certificati d'origine, come pure tutti gli altri richiesti per uno scopo fiscale *o d'igiene*, sieno rilasciati e vidimati senza percezione di tassa; ora di tale disposizione usufruiscono, non solo la Germania, ma tutti quei paesi che, avendo

con noi accordi commerciali, hanno diritto al trattamento della Nazione più favorita (1).

Le presenti istruzioni valgono non solo per l'applicazione dell'ordinanza in questione, ma per qualunque altro caso, in cui possa, ora ed in avvenire, esserLe richiesto il rilascio o la vidimazione di certificati sanitarî; e ciò fino a tanto che sarà in vigore il citato trattato italo-germanico del 6 dicembre 1891, e sempre subordinatamente alla condizione che lo Stato in cui Ella risiede sia con noi vincolato da accordi di commercio.

CAETANI.

---

## 540*.

(*Ministero dell'istruzione pubblica*). Roma, 19 marzo 1896.

**Prestito internazionale de' libri e manoscritti.**

Allo scopo di semplificare il servizio relativo al prestito internazionale de' libri e de' manoscritti, ho, d'accordo con S. E. il Ministro degli affari esteri, stabilito che, d'ora innanzi, si tenga il seguente sistema nella spedizione de' codici e de' libri:

1.° In caso di prestito a Biblioteche straniere, V. S. invierà il libro o il manoscritto, indicatoLe da questo Ministero, direttamente al Ministero degli affari esteri, con le cautele consuete, informandomi contemporaneamente dell'invio eseguito. E quando poi il Ministero degli affari esteri avrà rimandato a codesta Biblioteca il libro o manoscritto prestato, Ella m'informerà subito dell'avvenuta restituzione;

2.° In caso di prestito da Biblioteche dell'estero a favore di codesta Biblioteca, il Ministero degli affari esteri invierà a V. S. direttamente il libro o il manoscritto prestato; ed Ella mi darà notizia del ricevimento. E quando il libro od il manoscritto avrà ad essere restituito, Ella lo manderà al Ministero degli affari esteri, avvertendo questo Ministero dell'eseguita restituzione.

Resta tuttavia in vigore la disposizione che le domande di prestito di libri o manoscritti, appartenenti a Biblioteche straniere, devono essere indirizzate a questo Ministero.

*Per il Ministro*
GALIMBERTI.

(1) Il trattato di commercio italo-germanico del 6 dicembre 1891 è scaduto: già ne fu testè stipulato altro in sostituzione, che andrà prossimamente in vigore.

## 541*.

(*Ministero di grazia, giustizia e culti*). Roma, 28 marzo 1896.

**Atti di stato civile distrutti negli incendî della Comune nel 1871.**

Durante i rivolgimenti politici del 1871 vennero distrutti tutti gli atti di stato civile ricevuti anteriormente al 1.° gennaio 1860 nelle *Mairies* di Parigi e dei Comuni compresi nella cinta fortificata di quella città, nonchè gli atti di stato civile ricevuti dal 1.° gennaio 1870 al 25 maggio 1871 nella *Mairie* del 12.° circondario (Bercy). Per provvedere alla ricostituzione di tali atti fu istituita un'apposita Commissione che ha sede in Parigi, Quai Henry, n. 30.

Ora il r. Ambasciatore nella detta città ha fatto conoscere che le funzioni dell'indicata Commissione cesseranno col 6 giugno p. v., e che perciò coloro, che prima di tale epoca non avessero avuto cura di indirizzare alla Commissione medesima, coi relativi documenti, le domande per ricostituzione degli atti di stato civile che rispettivamente li riguardano, dovrebbero poi rivolgersi alla competente autorità giudiziaria e sopportare quindi le spese d'un giudizio.

Rendo di ciò informate le SS. LL. per opportuna norma, e, al tempo medesimo, perchè possano più agevolmente averne notizia coloro ai quali interessa, stimo conveniente di prescrivere che ciascun Pretore, appena ricevuta la presente, la comunichi in copia agli ufficiali di stato civile dei Comuni del rispettivo mandamento, con invito a darle la massima pubblicità, e che i Procuratori del Re invigilino da parte loro che a siffatta prescrizione i Pretori ottemperino con ogni diligenza e sollecitudine.

*Per il Ministro*
RONCHETTI.

---

## 542.

Roma, 14 aprile 1896.

**Pieghi di corrispondenza che i r. Ufficî all'estero mandano ad Amministrazioni nel Regno per mezzo del Ministero esteri.**

Alcuni de' r. Ufficî diplomatici e consolari sogliono trasmettere a questo Ministero la corrispondenza diretta ad altre Amministrazioni del Regno, accompagnandola ogni volta, e spesso piego per piego, con singoli rapporti di trasmissione.

Per maggiore semplificazione di servizio, prego di voler, d'ora in poi, tralasciare la redazione e l'invio di detto rapporto, bastando l'inserzione pura e semplice ne' pieghi di corrispondenza diretti a questo Ministero.

*Pel Ministro*
MALVANO.

543*.

Roma, 27 maggio 1896.

**Conti delle spese fatte dai r. Agenti all'estero nell'interesse dei varî Ministeri del Regno.**

(*Sunto*). — Non si includano mai nella ordinaria contabilità trimestrale dell'Ufficio le spese che devono essere soddisfatte da altri Ministeri.

Le contabilità e spese rimborsabili da altri Dicasteri e Ufficî devono formare sempre oggetto di speciali comunicazioni a parte.

544.

Roma, 28 maggio 1896.

**Norme pei certificati d'origine.**

Trasmetto a codesto r. Ufficio, per sua norma, l'estratto della puntata X del *Bollettino ufficiale delle gabelle* (anno corrente), nel quale sono riassunte, con qualche variante, le disposizioni sin qui emanate dal r. Ministero delle finanze, per quanto concerne il servizio dei certificati d'origine.

*Pel Ministro*
MALVANO.

Roma, 6 maggio 1896.

CERTIFICATI D'ORIGINE

**per la applicazione dei dazî convenzionali alle merci che s'importano dall'estero.**

In virtù delle disposizioni contenute nell'articolo 161 del regolamento doganale, per ciò che riguarda l'applicazione dei diritti convenzionali alle merci, si prescrive quanto segue:

§ 1. La domanda per l'applicazione del trattamento convenzionale alle

merci che si importano s'intende fatta con la semplice indicazione, nella dichiarazione, della provenienza delle merci da un paese ammesso a godere del detto trattamento.

§ 2. Per l'applicazione dei dazi convenzionali alle merci che si importano, è necessario, salve le eccezioni indicate nel seguente paragrafo, la presentazione di un certificato che attesti l'origine delle merci stesse da uno dei paesi ammessi al trattamento della nazione più favorita.

Si considera come paese di origine quello nel quale le merci sono state prodotte o hanno subita l'ultima trasformazione industriale, qualunque sia, in quest'ultimo caso, l'origine delle materie prime impiegate.

Le merci originarie dei paesi ammessi al trattamento della nazione più favorita, le quali siano entrate nel libero commercio o nei depositi pubblici o doganali di un paese non ammesso a tale trattamento, perdono il diritto all'applicazione dei dazi convenzionali.

§ 3. Si ammettono al trattamento più favorevole, senza obbligo della presentazione di certificato d'origine:

*a*) le merci che provengono direttamente da paesi extra-europei situati al di là degli stretti di Suez e di Gibilterra, a condizione che, per queste merci, siano presentate le polizze originarie con destinazione per l'Italia;

*b*) le merci importate in pacchi postali spediti, con destinazione per l'Italia, da un paese ammesso al trattamento della nazione più favorita;

*c*) le merci importate in pacchi trasportati dalle Messaggerie svizzere ed austro-ungariche, per le quali si riconoscono come certificati di origine i bollettini di spedizione, anche quando, dalle dogane di confine, le merci stesse siano fatte proseguire, con spedizione ordinaria sulle ferrovie, per altra dogana;

*d*) le merci che escono dai depositi franchi, eccetto il caso in cui, secondo le facoltà concesse dall'articolo 14 del regolamento sui depositi franchi, siano state introdotte nel deposito merci della stessa specie non ammesse al trattamento convenzionale;

*e*) le piccole quantità di merci portate dai viaggiatori coi rispettivi bagagli e dalle persone componenti gli equipaggi delle navi arrivate nei porti dello Stato;

*f*) le merci nazionali in cabotaggio che si reintroducono nello Stato con lasciapassare irregolare, o che sono trovate di qualità od in quantità diverse da quelle indicate nel lasciapassare;

*g*) le merci dirette agli arsenali o ad altri stabilimenti militari o marittimi dello Stato, quando dalla polizza di carico o dalla lettera di porto non risultino di provenienza da un paese escluso dal trattamento della nazione più favorita,

*h*) i recipienti delle merci che debbano essere sottoposti al dazio loro proprio, quando non sia richiesta la presentazione di certificato d'origine per lo sdoganamento delle merci che contengono e non risulti che le merci stesse provengano da paese escluso dal trattamento della nazione più favorita;

*i*) le merci nazionali esportate, quando, per qualsiasi causa, ritornino nel Regno e siano accompagnate da documenti che attestino della loro indubbia origine nazionale;

*l*) le provviste di bordo sopravvanzate ai bastimenti, che non possano ammettersi in esenzione da dazio secondo le disposizioni preliminari alla tariffa, e non presentino caratteri i quali ne dimostrino evidentemente l'origine da paesi esclusi dal trattamento della nazione più favorita.

Per il bestiame possono riconoscersi come certificati di origine i certificati sanitari.

È data, inoltre, facoltà ai capi delle dogane di dispensare dalla presentazione del certificato di origine gli importatori di quelle merci che costituiscono una specialità della produzione di un dato paese (1).

§ 4. I certificati di origine non sono validi se non sono rilasciati da una delle autorità qui sotto indicate:

*a*) Uffici consolari italiani;

*b*) Camere di commercio italiane all'estero;

*c*) Autorità municipali (2);

*d*) Camere di commercio estere;

*e*) Dogane estere (3);

*f*) Altre autorità specialmente designate dal Ministero delle finanze (4).

§ 5. Non sono riconosciuti validi i certificati di origine, rilasciati dalle autorità indicate nel precedente paragrafo, per merci di produzione di un paese diverso da quello nel quale le autorità stesse risiedono.

Sono fatte, tuttavia, a questa regola, le seguenti eccezioni:

1.° Per le merci depositate nei grandi centri commerciali situati nel territorio di uno Stato ammesso al trattamento della nazione più favorita si possono accettare, con speciale autorizzazione del Ministero delle finanze e con l'osservanza delle norme e restrizioni da questo stabilite, i certificati rilasciati dalle autorità residenti nel luogo di deposito per merci originarie da altro paese (5);

---

(1) Si può prescindere dal richiedere la presentazione del certificato di origine per il legno comune rozzo o segato proveniente direttamente dall'Austria-Ungheria, tanto per via di terra quanto per via di mare, e per lo stesso legname, proveniente dalla Svizzera, importato per una delle dogane del confine italo-svizzero situate nella provincia di Sondrio.

(2) Per le regioni d'Oriente e per la Tunisia, ove non esistono autorità municipali, i certificati devono essere rilasciati esclusivamente dagli Uffici consolari italiani, ovvero dalle Camere di commercio italiane.

(3) Per le merci provenienti dalla Germania sono validi i certificati rilasciati dagli Uffici delle imposte (*Steueramt*).

(4) Per le merci che escono dai depositi pubblici delle città di Trieste e di Fiume, i certificati di origine possono essere rilasciati anche dalle Amministrazioni dei detti depositi.

Per le merci provenienti dalla Gran Bretagna e dalla Svezia e Norvegia sono riconosciute come veri e propri certificati di origine le dichiarazioni giurate fatte, secondo le leggi del luogo, avanti a pubblico notaio od avanti all'autorità giudiziaria.

Sono parimenti validi i certificati di origine rilasciati dagli Uffici di polizia germanici per le merci di origine tedesca.

(5) Per le merci che escono dai depositi pubblici delle città di Trieste e di Fiume sono riconosciuti validi i certificati rilasciati dalle dogane austriache, dalle Amministrazioni dei magazzini generali delle dette città e dal Console italiano ivi residente, anche se attestano l'origine delle merci da altro paese che non sia l'Austria-Ungheria, a condizione che nei certificati medesimi, oltre a quanto è stabilito dal § 6, siano indicati: la provenienza originaria diretta della merce, il giorno dell'arrivo e dell'entrata nei detti depositi e, nei casi di trasporto per via di mare, il nome del bastimento dal quale la merce fu sbarcata a Trieste o a Fiume e quello del bastimento nel quale fu imbarcata per la spedizione in Italia.

Per le merci di origine extra-europea e provenienti dai depositi di *Amburgo*, *Amsterdam*, *Anversa*, *Brema*, *Liverpool*, *Londra e Rotterdam* sono riconosciuti validi i certificati rilasciati dalle Camere di commercio del luogo di deposito o dal Console italiano ivi residente.

Per i legnami di origine austro-ungherese, imbarcati con destinazione per l'Italia

2.° Per le merci che escono dai depositi doganali di un paese ammesso al trattamento della nazione più favorita, possono essere accettati, con speciale autorizzazione del Ministero delle finanze, i certificati rilasciati dalla dogana estera nella cui giurisdizione si trova il deposito, dai quali risulti che le merci stesse sono originarie di altro paese convenzionato (1).

§ 6. La formula dei certificati di origine deve essere tale che l'attestazione dell'origine della merce emani dall'autorità che rilascia il certificato, e non dal mittente o da altro interessato (2).

Per la validità dei certificati d'origine è necessario che essi siano muniti della firma autografa dell'autorità che li ha emessi, e che vi siano indicati:

*a*) il nome dello speditore della merce e il luogo della sua residenza;

*b*) il nome e la residenza del destinatario;

*c*) la quantità, le marche e i numeri dei colli;

*d*) la qualità della merce secondo le denominazioni commerciali;

*e*) il peso lordo dei colli o altri dati sufficienti a precisare la quantità della merce;

*f*) il mezzo di trasporto col quale è fatta la spedizione;

*g*) la data del rilascio del certificato.

Si può prescindere dall'indicare nel certificato la qualità e la quantità delle merci, quando al certificato stesso venga unita, col bollo di ufficio, la fattura e questa venga pure autenticata col bollo della stessa autorità che rilascia il certificato.

La firma dell'autorità che rilascia il certificato deve essere autenticata col timbro d'ufficio, e deve essere posta immediatamente dopo la descrizione delle merci.

Nei certificati rilasciati da autorità estere e dalle Camere di commercio italiane all'estero, non è necessario che la firma delle autorità stesse sia autenticata dai Consoli.

I certificati d'origine rilasciati dagli Uffici consolari, firmati da un semplice commesso o da altro impiegato non appartenente al personale ufficiale delle r. Cancellerie all'estero, non sono validi, se non quando la facoltà di firmare sia stata regolarmente delegata con l'annuenza del Ministero degli affari esteri.

§ 7. I certificati d'origine possono accettarsi, anche se sono rilasciati con data posteriore a quella dell'arrivo delle merci, purchè non sorga dubbio sulla loro veridicità, e sia in essi indicata la data della partenza della merce dal luogo d'origine.

§ 8. Non sono validi i certificati d'origine cumulativi, comprendenti, cioè,

---

nei porti del Mar Nero, sono validi i certificati rilasciati dal Console austro-ungarico residente nel porto d'imbarco.

Sono parimenti riconosciute valide le dichiarazioni giurate fatte nella Gran Bretagna innanzi a pubblico notaio o all'autorità giudiziaria, le quali attestino l'origine della merce da paese extra-europeo.

(1) Sono attualmente ammessi i certificati di origine rilasciati dalle dogane della Germania per le merci originarie d'altro paese che escono dai depositi doganali dell'Impero. Però, per le merci di origine svizzera che escono dai detti depositi, deve essere presentato, insieme col certificato della dogana tedesca, quello rilasciato dalla autorità del luogo di origine della merce.

(2) Fatta eccezione per quelli compilati nella Gran Bretagna e nella Svezia e Norvegia, in base a dichiarazione giurata (V. nota al § 4, lettera f).

più partite di merci dirette a diversi destinatarî, benchè giunte contemporaneamente.

Non possono del pari accettarsi certificati per diverse spedizioni che giungono a riprese. A questa regola è fatta solo eccezione:

*a*) per le macchine che possono importarsi scomposte e a più riprese, per le quali è sufficiente che il certificato d'origine sia presentato insieme con la prima spedizione dei varî pezzi destinati a costituire le macchine;

*b*) per i colli i quali, per causa di forza maggiore, non abbiano potuto essere imbarcati nel porto di partenza, per i quali è in facoltà dei capi delle dogane di riconoscere valido il certificato presentato insieme con la parte del carico giunta precedentemente.

§ 9. I certificati d'origine possono essere compilati anche in lingua straniera.

Per quelli redatti in lingua straniera, che non sia la francese, le dogane hanno, però, sempre il diritto di esigere che ne sia fatta la traduzione ufficiale in lingua italiana, a cura e spese dei proprietarî delle merci.

§ 10. Il certificato d'origine delle merci, per le quali sia invocato il trattamento convenzionale, dev'essere presentato all'atto dello sdoganamento delle merci stesse.

Per le merci destinate al deposito esso deve essere sempre presentato prima dell'introduzione delle merci nei magazzini: per quelle che si spediscono colla bolletta di cauzione ad altra dogana, può essere presentato alla dogana di destinazione.

Il certificato può essere accettato e ritenuto valido, quando soddisfaccia alle condizioni stabilite dai precedenti paragrafi, anche nel caso in cui la dichiarazione di sdoganamento sia fatta da persona diversa da quella indicata nel certificato stesso come destinataria delle merci.

L'impiegato che riceve il certificato, riconosciutane la regolarità e validità, deve unirlo alla matrice della dichiarazione ed apporre, tanto sulla stessa matrice, quanto sulla figlia, l'attestazione dell'accertamento dell'origine della merce, con la formola: " *Accertata provenienza da* ......... " seguita dalla firma.

Questa attestazione dev'essere sempre apposta sulla matrice e sulla figlia delle dichiarazioni, anche quando si tratti di merci per le quali la dogana abbia rinunciato alla presentazione del certificato di origine, secondo le eccezioni stabilite dal § 3, alle lettere *a*), *g*) e all'ultimo capoverso.

Quando le merci siano coperte da bollette doganali già munite delle attestazioni comprovanti il diritto al trattamento convenzionale, basta che sulla dichiarazione presentata la dogana riporti tali attestazioni.

Se un certificato riguarda merci daziate con più bollette deve essere unito ad una di queste, facendo sulle altre annotazione di riferimento alla bolletta alla quale fu unito.

L'esistenza sulle bollette delle attestazioni di accertata origine delle merci è la sola prova che i proprietarî di queste possono produrre, in caso di rilievi di revisione, per giustificare l'applicazione dei dazî convenzionali alle merci stesse.

§ 11. Dopo uscite le merci dalla dogana, non è ammessa la presentazione dei certificati di origine allo scopo di ottenere la restituzione del maggior dazio pagato.

Il certificato può essere, però, accettato, prima che le merci escano dalla dogana, anche se sono stati liquidati i diritti in base alla tariffa generale. In

questo caso si procede alla rettificazione della liquidazione, come nei casi di erronea applicazione dei dazi.

Per le merci importate temporaneamente, e non riesportate, non è ammessa la presentazione di certificato di origine, quando questo non sia stato presentato al momento della temporanea importazione.

§ 12. Nei casi di controversia di tariffa per la classificazione di merci, le quali siano state dichiarate come di qualità che non richieda la presentazione di certificato di origine, e debbano invece essere classificate, secondo la decisione ministeriale, sotto una voce di tariffa per la quale sia stabilito un dazio di favore, è ammessa la presentazione del certificato di origine, anche dopo la risoluzione della controversia, ed anche se le merci furono asportate dalla dogana. Ciò, per altro, a condizione che nel verbale di controversia il dichiarante abbia fatta espressa riserva di produrre il certificato nel caso di risoluzione ad esso sfavorevole.

Il certificato deve, in questo caso, essere presentato entro il termine massimo di un mese dalla data della notificazione della risoluzione della controversia, e, se è di data posteriore alla partenza delle merci dal luogo d'origine, deve indicare, oltre quanto è stabilito dal § 6, il giorno della spedizione delle merci.

§ 13. Alle merci originarie dei paesi ammessi a godere del trattamento convenzionale, le quali abbiano toccato, *per transito diretto o per trasbordo*, il territorio di uno Stato non ammesso al detto trattamento, si applicano egualmente i dazi convenzionali, quando siano soddisfatte le seguenti condizioni:

*a*) Se si tratta di spedizione diretta per via di terra, devono essere presentati, insieme col certificato d'origine, i documenti ferroviari dai quali risulti che la merce è partita da una stazione di un paese convenzionato, con destinazione per l'Italia;

*b*) Se la merce deve attraversare in transito uno Stato non convenzionato, per essere poi imbarcata in un porto dello stesso Stato, onde raggiungere per via di mare la sua destinazione in Italia, ciò deve risultare dal certificato di origine, sul quale occorre sia indicata la via che la merce deve percorrere. In difetto di tale indicazione il certificato di origine non è ritenuto valido;

*c*) Se le merci spedite per via di mare, con destinazione per l'Italia, sono state trasbordate nei porti di uno Stato non convenzionato, deve essere presensato, oltre il certificato di origine, un certificato della dogana estera del luogo di trasbordo, vidimato dal Console italiano, nel quale sia attestato che la merce fu trasbordata senza entrare nei depositi. Non occorre il certificato di trasbordo, quando per le dette merci sia presentata alla dogana la polizza di carico creata al luogo di origine.

§ 14. Riscontrandosi irregolarità nei certificati, la dogana deve procedere come segue:

*a*) se si tratta di lievi irregolarità di forma, le quali non lascino dubitare della autenticità del certificato, e dalle quali non resti menomata la corrispondenza che deve esistere fra le merci presentate e quelle indicate nel certificato medesimo, può dar sanatoria il capo della dogana, facendone annotazione sul documento;

*b*) se il certificato manca della firma autografa dell'autorità che lo ha emesso, deve essere respinto, lasciando però il proprietario delle merci in facoltà di ripresentare il documento debitamente firmato. In questo caso le merci possono essere rilasciate a daziato in sospeso, fissando un congruo termine per la ripresentazione del certificato;

*c)* se il certificato è munito della firma, ma questa non è autenticata dal bollo, è in facoltà del capo della dogana di accettarlo egualmente quando non sorga dubbio sulla autenticità della firma; in caso contrario, si deve procedere come per i certificati non firmati;

*d)* se i caratteri esterni dei colli e la qualità delle merci presentate allo sdoganamento non corrispondono con le indicazioni del certificato, questo deve essere respinto senza facoltà di ripresentarne un altro, eccettochè il capo della dogana riconosca trattarsi di un involontario errore, nel qual caso è in sua facoltà di procedere come è indicato alla lettera *b)*;

*e)* se vi ha differenza fra il peso delle merci e quello indicato nel certificato, questo deve essere respinto, senza facoltà di ripresentarlo, quando trattisi di merci in colli e la differenza sia tale da lasciar credere che i colli da daziare non siano quelli ai quali si riferisce il certificato. Per le lievi differenze di peso rispetto alle merci in colli, può dar sanatoria il capo della dogana. Se si trova eccedenza nel peso delle merci alla rinfusa, in confronto con la quantità per la quale venne rilasciato il certificato, questo si considera valevole per l'intera partita, quando l'eccedenza non superi il 5 per cento; nel caso contrario, il certificato si ritiene valido per la sola quantità in esso indicata.

§ 15. Non sono validi i certificati che portino alterazioni o cancellature, le quali possano lasciar supporre che dall'autorità competente il documento non sia stato rilasciato per la merce con la quale è presentato.

Quando sorgano dubbî sulla autenticità della firma o dei bolli, e in generale, sulla genuinità dei certificati, questi devono essere dalle dogane trasmessi al Ministero per le occorrenti indagini.

§ 16. Le disposizioni che precedono, in quanto siano più restrittive di quelle osservate fin qui, non saranno applicate alle merci partite dal luogo d'origine prima del 1.° agosto prossimo veniente.

*Pel Ministro*
BUSCA.

---

## 545.

Roma, 29 maggio 1896.

### Rimpatrio di operai in comitiva.

La circolare ministeriale 12 luglio 1895, tracciava le norme, cui dovevano attenersi i r. Ufficî diplomatici e consolari in Europa per l'applicazione della concessione ferroviaria n. XI, concernente il trasporto, a prezzo ridotto, sulle ferrovie italiane, di operai e di braccianti d'ambo i sessi, rimpatrianti in comitiva non minore di cinque persone, ed aventi un medesimo punto di partenza ed una medesima destinazione.

---

(1) Con successiva circolare 31 agosto 1897 venne consentita qualche provvisoria larghezza nell'accettazione dei *certificati* mancanti delle richieste indicazioni. Con la circolare 31 agosto 1898 si notificarono le innovazioni in materia.

Essendosi però riconosciuto che un soverchio lavoro derivava agli Ufficî diplomatici e consolari dall' obbligo di munire ciascun rimpatriando d'un certificato (in duplo esemplare), il r. Ispettorato generale delle strade ferrate ha stabilito, d'accordo colle amministrazioni ferroviarie del Regno, che d'ora innanzi un solo certificato debba essere valido per ogni comitiva di operai e di braccianti che rimpatriano nelle condizioni suenunciate.

Il certificato dovrà essere concesso *in duplice copia* e consegnato al capo della comitiva, il quale lo presenterà alla stazione italiana di confine.

Un esemplare sarà ritirato dal bigliettario della stazione medesima, l'altro sarà conservato dal capo della comitiva, il quale dovrà esibirlo durante il viaggio, insieme coi biglietti, ad ogni domanda del personale ferroviario.

Ho disposto perchè vengano trasmessi a codesto Ufficio alcuni esemplari del certificato di cui si tratta, e gradirò che di essi mi si accusi ricevuta.

Raccomando la massima esattezza nella compilazione di detti documenti, senza di che verrebbero, dalla stazione italiana di confine, irremissibilmente respinti.

*Il sotto-segretario di Stato*
BONIN.

# CERTIFICATO DI IDENTITÀ PERSONALE

per gli operai braccianti viaggianti in comitiva non minore di 5 persone ed in vetture ordinarie di III classe.

**(Concessione speciale XI)**

**R. Consolato d'Italia in ..................................**

*Il sottoscritto certifica constargli da* (1) ............................................................ *che le N.* (2) .................................... *persone nominate a tergo del presente certificato sono tutte residenti a* (3) ...................................., *esercitano i mestieri pure a tergo indicati, e debbono partire dalla stazione di* ............................................... *per quella di* ...................................., *seguendo la via di* ...................................., *onde far ritorno dai lavori prestati nelle località e nei modi risultanti qui a tergo.*

(4) .................................... *li* .................................... 18..........

(6)

*Il* (5) ............................................

**NB. — La validità del presente certificato cessa alla mezzanotte del quindicesimo giorno da quello del rilascio, questo compreso.**

---

(1) Indicare " *scienza propria* ", oppure " *testimonianze offerte* ", oppure " *documenti esibiti* ".
(2) Indicazione da inscriversi *in tutte lettere*.
(3) Indicare il comune di residenza nel Regno.
(4) Indicare il luogo e la data del rilascio del certificato.
(5) Qualifica e firma di chi rilascia il certificato.
(6) Apporre in questo luogo il bollo del Consolato.

| Num. d'ordine | COGNOMI E NOMI (*)<br>*NB.* Dei ragazzi indicare l'età. | MESTIERE | LAVORO PRESTATO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Specie | Località | Impresario | Periodo | |
| | | | | | | dal | al |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | |

(*) Se la comitiva componesi di più di 20 persone, i cognomi, i nomi, ecc., di quelle oltre le prime 20, debbonsi inscrivere su foglio a parte da unirsi al presente documento.

## 546.

Roma, 30 maggio 1896.

**Invio al Ministero di due esemplari degli atti internazionali varî.**

Interessa a questo Ministero di conservare un esemplare di quegli atti internazionali, di varia natura ed importanza, che, quando sono resi di pubblica ragione, i r. Uffici all'estero sogliono inviare per informazione del r. Governo.

Prego, quindi, cotesto r. Ufficio di volermene d'ora innanzi trasmettere *non meno di due esemplari*, affinchè se ne possa dare comunicazione alle amministrazioni competenti, senza che questo Ministero ne rimanga sprovvisto.

Di questa raccomandazione dovrà poi essere tenuto particolare conto quando si tratti di accordi o convenzioni commerciali.

*Pel Ministro*
MALVANO.

---

## 547.*

Roma, 1.° giugno 1896.

**Somme, valori e oggetti di successioni de' nazionali defunti all'estero.**

(*Nota*). — Per accordi fra i competenti Ministeri e dipendenti Uffici si stabilì che le somme, i valori e gli oggetti pertinenti alle successioni de' nazionali morti all'estero non sarebbero, d'ora in poi, più spediti dal Ministero affari esteri a quello di grazia, giustizia e culti, ma bensì direttamente alle Procure generali competenti.

E di ciò fu data notizia agli Uffici incaricati di ricevere e spedire siffatti oggetti e valori di successioni all'estero.

---

## 548.*

Roma, 9 giugno 1896.

**Gli atti redatti all'estero, che richiederebbero la carta bollata, si regolarizzeranno nel Regno mercè l'applicazione delle congrue marche da bollo.**

(*Nota*). — Per il combinato disposto dagli articoli 1, 2, n. 4 e 23 della legge 13 settembre 1874 sugli atti e scritti provenienti dal territorio estero, si rende applicabile la tassa di bollo mediante apposi-

zione delle prescritte marche, quando gli atti medesimi essendo tali che nello Stato dovrebbero essere compilati in carta bollata, si presentino ad un funzionario o ad un Ufficio pubblico per farli valere, od in qualunque modo ne avvenga nello Stato la consegna o la trasmissione giuridica fra privati.

Il che esclude che si possa pretendere che gli atti e scritti in discorso vengano compilati all'estero, fin dall'origine, sopra la carta filigranata prescritta dalla citata legge, e quindi gli atti medesimi potranno, prima che se ne faccia il detto uso nel Regno, essere messi in regola nei rapporti del bollo a cura delle parti interessate, ed a cura dell'autorità cui verranno presentati, sempre quando gli interessati abbiano provveduto per l'invio dell' importo corrispondente alle tasse di bollo dovute (1).

---

## 549.*

Roma, 17 giugno 1896.

### Esenzioni doganali per il Corpo diplomatico estero (2).

(*Nota*). — Il Ministero delle finanze inviò le seguenti *Istruzioni* per l'esenzione doganale a favore dei membri del Corpo diplomatico, assicurando di avere emanati ordini, in conformità, a tutte le dogane del Regno, e chiedendo che fossero recate a cognizione del Corpo diplomatico, sopratutto la parte che riguarda le modalità da osservarsi.

Le *Istruzioni* che seguono fanno parte di quelle per *l'applicazione delle disposizioni preliminari della tariffa doganale* vigente. Ma, per la migliore loro intelligenza, occorre avere presenti i seguenti due articoli delle predette *Disposizioni preliminari* premesse al *testo unico* della tariffa, approvato con r. Decreto 24 novembre 1895:

" Art. 7. Sono esenti dal pagamento dei dazî di entrata e di uscita gli oggetti spettanti ai Sovrani, Capi di Governi esteri e Principi del sangue delle Famiglie Regnanti, i quali vengono a soggiornare nel Regno, a condizione di reciprocità per parte dei loro Governi.

" Ne sono pure esenti gli oggetti spettanti ai Capi di missione del Corpo diplomatico accreditati in Italia, a condizione però di reciprocità per parte dei rispettivi Governi a favore dei Capi di missione italiani accreditati presso di quelli.

" Art. 8. Sono esenti dal pagamento dei dazî di entrata e di uscita gli

---

(1) La presente *massima* risulta dalla soluzione data dal Ministero delle finanze al quesito in materia propostogli dal Ministero degli affari esteri.

(2) Cfr. *Bollettino Ufficiale delle Gabelle*, anno 1896, puntata XII.

effetti ed i mobili di primo impianto spettanti ai Consoli stranieri, sotto l'osservanza della condizione accennata nel precedente articolo.

" Questa esenzione non si estende agli oggetti di consumo, come derrate coloniali, generi di privativa, vini, liquori e simili ".

### *Esenzioni dal pagamento dei diritti di entrata e di uscita.*

§ 6. L'autorizzazione di rilasciare in esenzione dal pagamento dei diritti di confine gli oggetti spettanti ai Sovrani, ai Capi di Governi esteri e ai Principi del sangue delle Famiglie Regnanti, i quali vengano a soggiornare nel Regno, è dato di volta in volta dal Ministero delle finanze, in seguito a richiesta fatta, o direttamente o col mezzo del Ministero degli affari esteri, dall'Agente diplomatico della rispettiva Corte accreditato presso il Governo italiano.

Alla richiesta occorre sia unita una dichiarazione contenente la indicazione sommaria della qualità e quantità degli oggetti da introdursi in esenzione.

La dichiarazione può essere sottoscritta o dall'Agente diplomatico che fa la richiesta o da un funzionario addetto al seguito degli augusti viaggiatori, a ciò delegato.

Nella richiesta di esenzione devono essere indicati la dogana alla quale gli oggetti sono stati o saranno presentati e il funzionario incaricato di ritirarli.

Nella verificazione degli oggetti da ammettere in esenzione la dogana deve procedere coi più grandi riguardi e, in massima, deve limitarsi a riconoscere che quelli presentati corrispondano con quelli dichiarati.

L'esenzione da dazio non si estende agli oggetti spettanti alle persone che sono al seguito dei Sovrani, Capi di Governi esteri o Principi del sangue.

§ 7. Gli oggetti inviati al Sommo Pontefice, i quali occorrono all'esercizio del culto, o giovano ad accrescere lo splendore e l'estrinseco apparato della dignità pontificale, sono ammessi all'importazione in esenzione da dazio, in virtù dell'articolo 12 della legge del 13 maggio 1871, n. 214 (serie 2.ª), sulle prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede, giusta deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri il 27 giugno 1871.

L'importazione dei detti oggetti in esenzione da dazio è concessa dalla dogana di Roma, in seguito a richiesta fatta di volta in volta dal Maestro di Casa dei SS. PP. Apostolici.

Ove gli oggetti destinati al Sommo Pontefice vengano presentati ad una dogana di confine, devono essere da questa osservate le norme di cui al primo capoverso del paragrafo seguente.

§ 8. L'esenzione da dazio per gli oggetti spettanti ai Capi di missione del Corpo diplomatico accreditati in Italia, è per regola accordata esclusivamente dalla dogana di Roma, alla quale le dogane di confine devono spedire i detti oggetti con bolletta di cauzione, emessa su documento di ufficio e in esenzione da visita.

Qualora sia presentata a una dogana di confine, o ad una dogana interna, dichiarazione per sdoganamento di oggetti indirizzati a taluno dei Capi di missione del Corpo diplomatico, le anzidette dogane devono avvertire il dichiarante che tali oggetti devono essere spediti alla dogana di Roma, e non possono essere prestarsi allo sdaziamento, se non nel caso in cui il dichiarante presenti apposita autorizzazione scritta del Capo di missione.

Le domande di esenzione da dazio per i detti oggetti sono, dai Capi di missione del Corpo diplomatico, presentate al competente ufficio del Ministero delle finanze, Direzione generale delle gabelle.

Queste domande sono formulate su appositi stampati, un certo numero dei quali viene rilasciato ai Capi di missione, ad ogni richiesta che ne facciano al Ministero degli affari esteri.

Le domande di esenzione devono indicare che gli oggetti ai quali si riferiscono sono di spettanza del Capo di missione, del quale le domande stesse devono portare la firma, autenticata col bollo dell'Ambasciata o della Legazione. In esse si devono, inoltre, indicare la qualità e la quantità degli oggetti contenuti nei colli, e tale indicazione non deve essere omessa nemmeno nel caso in cui alla domanda sia unita la polizza di carico, o altro documento di natura analoga.

Per godere della esenzione, i colli devono essere all'indirizzo del Capo di missione che fa la domanda.

Ricevuta la domanda di esenzione, l'ufficio competente del Ministero delle finanze fa pervenire alla dogana di Roma, in piego suggellato, un buono per esenzione, il quale dà diritto a ritirare i colli, dopo ottenuto lo svincolo dalla ferrovia e adempiute le formalità prescritte.

La dogana deve procedere senza indugio, in presenza dell'incaricato del Capo di missione, alla verificazione interna dei colli, per accertarsi che le merci in essi contenute corrispondano approssimativamente a quelle indicate nel buono, e in tale caso emette la bolletta di esenzione sopra documento d'ufficio, senza bisogno di altra indicazione o formalità di qualsiasi sorta. Quando fra le indicazioni del buono e le merci contenute nei colli si riscontri tale differenza, da far ritenere che a queste merci non si riferisca la richiesta, o quando i colli siano indirizzati a persona che non sia il Capo di missione a favore del quale è stato rilasciato il buono, la dogana deve sospendere la spedizione, avvisandone tosto il Ministero, che a sua volta ne rende informato il Capo di missione. Nel frattempo, gli oggetti devono essere rigorosamente custoditi sotto la personale responsabilità del capo della dogana.

I divieti portati dalle leggi e dai regolamenti sulla fillossera, e da altri provvedimenti di natura analoga, sono applicabili anche agli oggetti destinati ai Capi di missione del Corpo diplomatico.

§ 9. In virtù dell'articolo 11 della legge del 13 maggio 1871, n. 214 (serie 2.ª), sulle prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede, l'esenzione da dazio concessa dall'articolo 7 delle disposizioni preliminari alla tariffa, per gli oggetti spettanti ai Capi di missione del Corpo diplomatico accreditati in Italia si estende agli oggetti spettanti agli inviati dei Governi esteri presso la Santa Sede e a quelli spettanti agli inviati di Sua Santità presso i Governi esteri.

Per gli oggetti spettanti agli inviati dei Governi esteri presso la Santa Sede, sono da osservare interamente le norme stabilite nel precedente paragrafo.

Per quelli spettanti agli inviati di Sua Santità presso i Governi esteri, l'esenzione è accordata soltanto nella circostanza in cui gli inviati stessi si recano al luogo di loro missione, o ne ritornano.

L'autorizzazione è data, anche in questi casi, di volta in volta, dal Ministero delle finanze, al quale deve essere indirizzata domanda di esenzione con l'indicazione della qualità e quantità degli oggetti da importare o esportare in franchigia.

§ 10. I pacchi postali contenenti oggetti sottoposti a dazio diretti al Sommo Pontefice, ai Capi di missione del Corpo diplomatico accreditati presso la Reale Corte o agli Inviati dei Governi esteri presso la Santa Sede, devono essere, dalle dogane alle quali siano presentati, spediti a quella di Roma con bolletta di cauzione in esenzione da visita (1).

L'esenzione da dazio è concessa con le norme stabilite, secondo i casi, dai §§ 7, 8 e 9, con l'avvertenza che la dogana di Roma, dopo compiute le verificazioni e formalità prescritte, deve rimettere i pacchi al rappresentante dell'Amministrazione postale.

§ 11. Le corrispondenze diplomatiche, le quali vengano per corriere, sieno esse dirette al Corpo diplomatico accreditato presso la Reale Corte, o a quello accreditato presso la Santa Sede, devono, dalla dogana di frontiera, essere lasciate proseguire in esenzione da visita e da dazio, senza previa autorizzazione superiore, tanto se contenute in pieghi, quanto se chiuse in borse, casse o valigie, purchè suggellate dal Ministero degli affari esteri dello Stato che le spedisce.

§ 12. Giungendo alla dogana di Roma, all'indirizzo di un Capo di missione del Corpo diplomatico accreditato in Italia, piccoli colli, chiusi con suggelli del Ministero degli affari esteri dello Stato da cui dipende il Capo di missione al quale sono diretti, in modo da fare ritenere con certezza che contengano decorazioni, valori, carte o libri, la dogana deve darne tosto avviso per lettera al Capo di missione e — verso presentazione della stessa lettera vidimata da quest'ultimo — rilasciarli in esenzione da visita e da dazio (2). Qualora i detti colli giungessero con uno o più sigilli infranti, la dogana di frontiera e quella di Roma devono accertare, mediante processo verbale, siffatta alterazione, in confronto dell'Amministrazione che presenta i colli, sia quella delle strade ferrate, sia quella delle poste.

§ 13. Le dogane devono astenersi dall'aprire i pacchi di poco volume, contenenti libri o carte, indirizzati al Ministero degli affari esteri.

Quando sorga il dubbio che detti piccoli pacchi contengano oggetti sottoposti a dazio, le dogane di confine devono spedirli con bolletta di cauzione, in esenzione di visita, alla dogana di Roma, la quale, a sua volta, deve chiedere istruzioni al Ministero delle finanze sulle formalità da compiere per la consegna dei detti pacchi.

§ 14. L'autorizzazione di ammettere in esenzione di dazio gli effetti ed i mobili di primo impianto spettanti ai Consoli stranieri, in conformità al disposto dell'articolo 8 delle disposizioni preliminari alla tariffa, è data, di volta in volta, dal Ministero delle finanze, al quale la richiesta può esserne fatta dai detti Consoli o direttamente, o col mezzo del rappresentante del rispettivo Governo presso la Real Corte.

Nella richiesta occorre siano sommariamente indicate la qualità e la quantità degli effetti da importare e la dogana alla quale devono essere presentati.

---

(1) La bolletta di cauzione deve essere emessa in esenzione dalla tassa di bollo di lire 1.20, ancorchè i pacchi vengano trasmessi alla dogana di Roma isolatamente e non in spedizione ordinaria.

(2) Per i colli indirizzati dal Governo di Berna alla Legazione svizzera in Italia, sono equivalenti al bollo del Ministero degli affari esteri, agli effetti delle presenti disposizioni, i bolli del Dipartimento politico federale e quelli della Cancelleria incaricata di dare esecuzione agli atti del Consiglio federale.

## 550.

Roma, 24 luglio 1896.

**Inventario degli oggetti mobili di proprietà dello Stato, esistenti presso i r. Ufficî all'estero.**

Questo Ministero, dovendo accertare il valore dei mobili di proprietà dello Stato attualmente esistenti presso i r. Ufficî diplomatici e consolari all'estero, prega la S. V. di provvedere, non appena ricevuta la presente circolare, affinchè in cotesto Ufficio e negli Ufficî dipendenti sia redatto l'inventario dei suddetti mobili seguendo le norme qui accluse (1).

Le invio pertanto un congruo numero di esemplari di tali norme per comunicarle agli Ufficî dipendenti.

Nell'intento di facilitare e rendere uniforme la compilazione degli inventarî ho stabilito che agli stemmi, bandiere e sigilli che vengono ordinariamente forniti dal Ministero per il corredo dei r. Ufficî all'estero, si attribuisca il valore risultante dalla seguente tabella:

| Indicazione degli oggetti. | | Valore |
|---|---|---|
| Stemma da Ambasciata, Legazione, Consolato e Vice Consolato (misura centimetri 90 × 75) . . . . . . . . . | L. | 25 — |
| Stemma da Agenzia consolare (misura centimetri 80 × 65) | „ | 21 — |
| Bandiera (non compresa l'asta) da Ambasciata, Legazione, Consolato e Vice Consolato (misura metri 4.80 × 3.20) | „ | 61 50 |
| Bandiera da Agenzia consolare (misura metri 2. 70 × 1. 80 | „ | 22 75 |
| Id. piccola misura (metri 1. 65 × 1. 25) . . . . . . | „ | 13 75 |
| Id. da imbarcazione . . . . . . . . . . . . . . . . | „ | 9 75 |
| Fiamma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | „ | 4 95 |
| Sigillo ad umido od a secco . . . . . . . . . . . . . | „ | 6 — |

L'inventario di cotesto Ufficio e degli Ufficî dipendenti, compilato in conformità all'articolo 3 delle norme, ed il relativo riepilogo, di cui al successivo articolo 5, dovranno trasmettersi a questo Ministero con possibile sollecitudine.

*Il sotto-segretario di Stato*
BONIN.

---

(1) Le norme e i moduli sono, con lievissime varianti, identiche a quelle pubblicate sotto la data 15 marzo 1873. Cfr. n. 135.

551.

Roma, 4 settembre 1896.

**Viaggi degli ufficiali consolari e delle loro famiglie per ragioni di servizio.**

Colla legge 14 maggio 1894 che modifica la Legge consolare del 28 gennaio 1866, fu stabilito che all'Ufficiale consolare, il quale viaggia per *ragioni di servizio*, alla sua famiglia ed alle persone di servizio, sarà pagato il viaggio a prezzo intero.

Rimane perciò vietato agli Ufficiali consolari ed alle loro famiglie di far uso, *per quei viaggi*, dei libretti e delle dichiarazioni per ottenere la riduzione sulle strade ferrate del Regno, che è accordata soltanto per i *viaggi di congedo*.

I funzionarî consolari dovranno anzi comprovare, nelle note delle spese di viaggio che presenteranno al Ministero per il rimborso, l'acquisto dei biglietti a tariffa ordinaria, valendosi per ciò degli scontrini che Le vengono trasmessi a parte.

Prego di voler informare di ciò gli Ufficiali da Lei dipendenti, e di rimettere a ciascuno di essi uno dei fascicoli di scontrini che Le faccio spedire.

*Pel Ministro*
MALVANO.

---

552.

Roma, 16 ottobre 1896.

**Legalizzazione e trasmissione di atti di stato civile.**

*Ai Procuratori generali del Re*
*presso le Corti d'appello del Regno.*

Per la regolare osservanza ed esecuzione delle nuove norme impartite alle SS. LL. dal Ministero di grazia e giustizia con circolare del 23 settembre u. s., concernente le *richieste di pubblicazioni pel matrimonio dei cittadini all'estero* — valendomi della facoltà concessa a questo Ministero dall'articolo 179 della Legge 28 gennaio 1866 — pregiomi delegare, con la presente, le SS. LL. alla legalizzazione che questo Ministero, a termini del detto articolo di legge, deve apporre sui certificati di pubblicazioni eseguite e, in genere, su qualunque attestato, copia od estratto concernente lo stato civile, spedito nel Regno a richiesta dei r. Consoli.

Affinchè i r. Consoli possano riconoscere facilmente le firme che, in

seguito a questa mia delegazione, saranno apposte alle legalizzazioni di cui trattasi, prego le SS. LL. di far sì che l'autenticità di tali firme risulti sempre dalla lettera che accompagnerà i documenti legalizzati, quando non consti loro che il Console abbia già modo di accertarsene dai precedenti d'ufficio. A tal uopo potrà giovare che sia trasmessa in foglietto a parte (come e quando le SS. LL. stimeranno più opportuno), a quei r. Uffici all'estero dai quali giungeranno loro più di frequente simili richieste, la firma di ogni nuovo funzionario destinato a compiere tali legalizzazioni, onde il Console possa tenerla sempre presente, inserendola in un registro speciale.

Non ho che da riferirmi, per tutto il resto, alle istruzioni impartite loro dal Ministero di grazia e giustizia, d'accordo con questo degli affari esteri, con la circolare suddetta.

VISCONTI VENOSTA.

---

553.

Roma, 16 ottobre 1896.

**Legalizzazione e trasmissione di atti di stato civile.**

Ho l'onore di informare la S. V. che, per rendere sempre più semplice e più sollecita, nell'interesse del pubblico servizio e dei privati, la spedizione dei certificati di pubblicazioni da eseguire nel Regno per i matrimonî dei cittadini all'estero, come d'ogni attestato, copia od estratto concernente lo stato civile, richiesto dai r. Consoli alle autorità del Regno, questo Ministero e quello di grazia e giustizia — valendosi della facoltà concessa loro dagli articoli 179 della Legge consolare e 121 del regolamento generale giudiziario — hanno delegato rispettivamente i Procuratori generali del Re e i Primi Presidenti delle Corti d'appello alla legalizzazione ministeriale dei documenti di cui trattasi.

In seguito a questo nuovo provvedimento, d'accordo fra i due Ministeri, si è stabilito che i r. Consoli manderanno d'ora innanzi le richieste di tali pubblicazioni e di tali attestati, copie od estratti al Procuratore Generale del Re presso la Corte d'appello del distretto nel quale devono essere eseguite le pubblicazioni, o spediti i documenti, insieme con la somma che si reputerà, volta per volta, necessaria per tutte le spese relative, salvo il caso di provata indigenza delle parti.

I Procuratori Generali trasmetteranno, quindi, direttamente ai Consoli, nel più breve tempo possibile — muniti della propria legalizzazione — i certificati delle pubblicazioni eseguite e i documenti richiesti, restituendo loro il residuo eventuale della somma ricevuta. Ed affinchè i Consoli possano riconoscere facilmente le firme dei funzionarî che avranno legalizzato l'atto, i Procuratori Generali del Re avranno cura

che l'autenticità di tali firme resulti sempre dalla lettera che accompagnerà gli atti trasmessi, quando non consti loro che il Console abbia già modo di accertarsene dai precedenti d'ufficio. A tal uopo, ho suggerito loro di trasmettere in foglietti a parte, come e quando stimeranno più opportuno, a quei r. Ufficî all'estero dai quali riceveranno più di frequente simili richieste, la firma di ogni nuovo funzionario destinato a compiere tali legalizzazioni; sarà in tal caso cura della S. V. di inserire queste firme in un registro speciale, per averle all'occorrenza sempre presenti.

Per tutto quanto concerne la richiesta e spedizione di simili certificati e documenti, semprechè si tratti di semplici sollecitazioni, di facili dubbî da risolvere, o schiarimenti da fornire, Ella pertanto potrà corrispondere direttamente con le r. Procure Generali, rivolgendosi a questo Ministero soltanto nei casi più gravi e straordinarî.

Quando le richieste di pubblicazioni provengano da un ufficio straniero, dovranno essere dalla S. V. tradotte in italiano, a meno che non sieno redatte in francese o in latino; per questa traduzione Ella esigerà i diritti dovuti, secondo le norme consuete. Le richieste stesse, e la loro trasmissione, non potranno però dar luogo a percezione d'altri diritti di sorta.

Le invio, con questo stesso foglio, l'elenco delle Corti d'appello del Regno e quello dei Tribunali che risiedono nelle rispettive circoscrizioni.

La prego di attenersi, dal giorno stesso in cui Le giungerà questa circolare, alle norme in essa contenute, e di vigilare con ogni cura, in quanto le spetta, per la buona osservanza delle medesime. Con la presente circolare si intendono abrogate le altre anteriori relative a questa stessa materia.

Visconti Venosta.

## Elenco delle Corti d'appello e dei Tribunali dipendenti

---

**Ancona:** Ancona — Ascoli Piceno — Camerino — Fermo — Macerata — Orvieto — Perugia — Pesaro — Rieti — Spoleto — Urbino.

**Aquila degli Abruzzi:** Aquila degli Abruzzi — Avezzano — Chieti — Lanciano — Solmona — Teramo.

**Bologna:** Bologna — Ferrara — Forlì — Ravenna.

**Brescia:** Bergamo — Bozzolo — Breno — Brescia — Castiglione delle Stiviere — Crema — Cremona — Mantova — Salò.

**Cagliari:** Cagliari — Lanusei — Nuoro — Oristano — Sassari — Tempio Pausania.

**Casale Monferrato:** Acqui — Alessandria — Asti — Bobbio — Casale Monferrato — Novi Ligure — Tortona — Vigevano — Voghera.

**Catania:** Caltagirone — Catania — Modica — Nicosia — Siracusa.

**Catanzaro:** Castrovillari — Catanzaro — Cosenza — Gerace — Monteleone di Calabria — Nicastro — Palme — Reggio di Calabria — Rossano.

**Firenze:** Arezzo — Firenze — Grosseto — Montepulciano — Pistoia — Rocca San Casciano — San Miniato — Siena.

**Genova:** Castelnuovo di Garfagnana — Chiavari — Finalborgo — Genova — Massa — Oneglia — Pontremoli — San Remo — Sarzana — Savona.

**Lucca:** Livorno — Lucca — Pisa — Portoferraio — Volterra.

**Messina:** Messina — Mistretta — Patti.

**Milano:** Busto Arsizio — Como — Lecco — Lodi — Milano — Monza — Pavia — Sondrio — Varese.

**Napoli:** Ariano di Puglia — Avellino — Benevento — Campobasso — Cassino — Isernia — Lagonegro — Larino — Matera — Melfi — Napoli — Potenza — Sala Consilina — Salerno — Sant'Angelo dei Lombardi — Santa Maria Capua Vetere — Vallo della Lucania.

**Palermo:** Caltanissetta — Girgenti — Palermo — Sciacca — Termini Imerese — Trapani.

**Parma:** Borgotaro — Modena — Parma — Pavullo nel Frignano — Piacenza — Reggio nell'Emilia.

**Roma:** Civitavecchia — Frosinone — Roma — Velletri — Viterbo.

**Torino:** Alba — Aosta — Biella — Cuneo — Domodossola — Ivrea — Mondovì — Novara — Pallanza — Pinerolo — Saluzzo — Susa — Torino — Varallo — Vercelli.

**Trani:** Bari delle Puglie — Lecce — Lucera — Taranto — Trani.

**Venezia:** Bassano Vicentino — Belluno — Conegliano — Este — Legnago — Padova — Pordenone — Rovigo — Tolmezzo — Treviso — Udine — Venezia — Verona — Vicenza.

---

## 554.

**Roma, 26 novembre 1896.**

**Raccolta generale de' moduli ad uso degli Ufficî diplomatici e consolari.**

A cura di questo r. Ministero è stata pubblicata la *Raccolta generale dei moduli*, ad uso degli Ufficî diplomatici e consolari, per i registri, prospetti verbali e documenti diversi contemplati dal Regolamento consolare e dalle disposizioni successivamente emanate.

In piego separato ne verranno spediti alla S. V., per uso di codesto Ufficio ed Ufficî dipendenti, alcuni esemplari, dei quali vorrà compiacersi di segnare ricevuta e prendere nota nell'inventario, attribuendovi il prezzo unitario di lire una.

*Pel Ministro*
MALVANO.

---

## 555*.

(*Ministero di grazia, giustizia e culti*). Roma, 4 dicembre 1896.

### Legalizzazione e trasmissione di atti di stato civile.

Da reclami fatti, per mezzo del Ministero degli affari esteri, da alcuni r. Consoli, mi risulta che nel legalizzare, in conformità della circolare del 23 settembre u. s., i certificati delle pubblicazioni per matrimonî di italiani all'estero, sia invalso presso qualche Corte d'appello un sistema che non è conforme alla costante interpretazione data alla disposizione contenuta nei nn. 43 e 44 della tabella annessa alla legge sulle concessioni governative.

Per togliere ogni incertezza ed irregolarità, stimo opportuno far presente alle SS. LL. che, d'accordo col Ministero delle finanze, è stato sempre ritenuto che la tassa di lire 3 stabilita dal n. 43 della mentovata tabella, è dovuta esclusivamente per la legalizzazione che si esegue dal Ministero degli affari esteri o dagli Ufficî da esso delegati; e che per tutte le altre legalizzazioni che sullo stesso atto precedono quella sopra indicata, è da applicarsi la disposizione del susseguente n. 44 della tabella, che stabilisce la tassa di lire 1.

In conseguenza, la marca da apporsi ai certificati di eseguite pubblicazioni di matrimonio, e ad ogni altro atto di stato civile, per la legalizzazione che il Primo Presidente esegue per delegazione del Ministero di grazia e giustizia, deve essere di lira 1; e per la legalizzazione che viene eseguita dal Procuratore generale per delegazione del Ministero degli affari esteri, deve applicarsi la marca di lire 3; nulla essendo stato su ciò innovato dalla circolare succitata, come nella medesima espressamente è detto.

In questa occasione devo pure, a preghiera dello stesso Ministero degli affari esteri, raccomandare ai signori Procuratori generali di fare, nei certificati in discorso, firme chiaramente leggibili; e ciò perchè dai medesimi possano i r. Consoli rilevare con esattezza il nome del funzionario che ha eseguita la legalizzazione.

Da ultimo, avendo qualche r. Console chiesto che le somme che avanzano dopo fatte tutte le spese, siano loro restituite in moneta metallica, ricevendo così in tale specie il deposito dagli interessati, sembrami conveniente che anche i Procuratori generali debbano, alla lor volta, restituire l'avanzo in moneta metallica; a meno che non lo impedisca l'esiguità della somma da rinviare, e non riesca difficile procurarsi l'occorrente valuta metallica.

*Il Ministro*
G. COSTA.

556.

Roma, 14 dicembre 1896.

**Asilo per gli orfani dei marinai italiani** (1).

È certamente noto alla S. V. che, in occasione delle nozze d'argento degli Augusti nostri Sovrani, fu istituito in Firenze (per poi trasferirlo in una città marittima) un asilo per gli orfani dei marinai italiani, di cui è presidente il duca Leone Strozzi (2).

Sebbene tale caritatevole istituzione abbia trovato ovunque plauso ed incoraggiamento, pure le sue risorse sono sempre insufficienti perchè possa prendere quello sviluppo che sarebbe desiderabile per sopperire, come dovrebbe, all'assistenza della classe che intende soccorrere, e che, nel nostro paese di coste marittime tanto estese, è numerosissima.

Nell'intento, quindi, di darle un incremento adeguato al bisogno, il Consiglio direttivo vorrebbe fare anche appello ai patriottici sentimenti dei connazionali all'estero, i quali, in ogni occasione, hanno dato prova del loro affetto per la patria lontana, e di promuovere nelle nostre colonie una sottoscrizione per l'acquisto, a favore dell'asilo in discorso, di un *libro* ad *album*, il quale rappresenti, illustrandolo, l'asilo stesso, con un compendio storico della marina militare e i disegni dei tipi delle nostre navi.

A questo scopo il duca Leone Strozzi domanda la cooperazione dei r. agenti all'estero, affinchè vogliano farsi promotori della sottoscrizione stessa, avvertendo che le offerte non dovrebbero essere inferiori a lire *due* per ogni esemplare della pubblicazione che si offrirebbe in ricambio.

Siccome però la stampa di quel volume, invece di recare all'asilo il beneficio che se ne ripromette, risulterebbe rovinosa qualora fosse intrapresa senza che fossero assicurati preventivamente i mezzi per farvi fronte e coprirne le spese, così la sottoscrizione dovrebbe precederne la ordinazione.

Desideroso di potere, in qualche modo, contribuire all'incremento di quell'utile e caritatevole istituzione, mi reco a premura di portare quanto precede a notizia della S. V., e La prego di voler esaminare, e riferire direttamente al duca Leone Strozzi in Firenze, se la progettata sottoscrizione possa promuoversi in modo proficuo, nel qual caso alle preghiere della presidenza dell'asilo, aggiungo le migliori mie raccomandazioni.

---

(1) La presente fu semplicemente ricordata nel volume G. GORRINI, *Legislazione marittima-consolare vigente*, pagina 663; perciò se ne pubblica qui il testo completo.

(2) L'*Asilo nazionale per gli orfani de' marinai italiani* (sia della marina militare, che della mercantile) è sorto nel 1893: conserva tuttora la sede centrale in Firenze, ed ha una succursale o sezione in Livorno. Esso " ricovera, educa, istruisce e addestra gli orfani ad una vita onesta, operosa, e, in particolar modo, a quella del marinaio ".

In caso affermativo le offerte dovrebbero essere segnate in appositi elenchi da spedirsi, poi, col denaro (dedotte le spese, e col mezzo più economico) all'amministrazione dell'asilo, che ne curerebbe la pubblicazione su di un bollettino da mandarsi al r. Ufficio consolare per suo discarico verso gli oblatori.

VISCONTI VENOSTA.

---

557.

Roma, 23 dicembre 1896.

**Accordi con l'Austria-Ungheria per il rimpatrio degli indigenti dei due paesi.**

*Ai r. Consolati in Austria-Ungheria.*

Trasmetto a codesto Ufficio il testo delle note scambiate il 12-16 corrente tra questo Ministero e l'Ambasciata austro-ungarica in Roma, colle quali è stipulato un accordo pel rimpatrio, in ferrovia, degli indigenti dei due paesi, con un ribasso del 50 °/o sui prezzi di tariffa (1).

Le condizioni pel rimpatrio di sudditi italiani, dimoranti sul territorio austriaco od ungherese, essendo chiaramente indicate nella nota della suddetta Ambasciata, non mi rimane che raccomandare la massima vigilanza, affinchè del favore del ribasso fruiscano soltanto coloro i quali si trovino in stato di assoluta indigenza.

Nutro fiducia che, mediante il presente accordo, ed in vista della importante riduzione accordata, debba derivare qualche sensibile economia all'Erario dello Stato, essendo ormai reso più facile a molti il ritornare in patria, senza bisogno di ricorrere al materiale aiuto dei r. Ufficî diplomatici e consolari.

Invio a codesto Ufficio alcuni registri, contenenti 50 richieste ciascuno, stampate nelle due lingue italiana e tedesca, per uso di codesta r. cancelleria e delle cancellerie dipendenti.

*Il sotto-segretario di Stato*
BONIN.

(1) Le due note sono pubblicate in *Trattati e convenzioni*, vol. XIV, pag. 396 e seg.

---

558.

Roma, 31 gennaio 1897.

**Rimpatrio d'indigenti per mare.**

Con circolare 5 giugno 1894, questo Ministero dava istruzioni ai r. Agenti diplomatici e consolari circa le norme da seguirsi nella concessione del viaggio marittimo di rimpatrio a nazionali, che possano invocare a loro favore il disposto dell'articolo 81 del Regolamento consolare.

Essendo però invalso l'uso, presso taluni r. Uffici, di rilasciare una sola richiesta pel trasporto di più indigenti, io debbo pregare i r. Agenti diplomatici e consolari di munire, d'ora innanzi, i rimpatriandi di richiesta individuale, e di concedere la richiesta collettiva solo nel caso in cui si tratti di componenti una famiglia.

*Il sotto-segretario di Stato*
BONIN.

---

559.

Roma, 24 marzo 1897.

**Società italiane all'estero.**

Il Comitato esecutivo dell'Esposizione generale italiana, che si terrà in Torino nel 1898 per il 50.° anniversario della proclamazione dello Statuto, ha disposto affichè la Divisione IX dell'esposizione medesima, destinata alla mostra di oggetti inviati da nazionali residenti all'estero, si arricchisca anche di scritti e di statistiche concernenti lo sviluppo morale e materiale delle diverse colonie italiane.

Ed io rivolgo preghiera ai r. Agenti diplomatici e consolari di contribuire, per quanto sarà loro possibile, ad accrrescere interesse alla mostra, col trasmettere a questo Ministero (che ne curerà poi l'invio al Comitato Generale) qualche loro studio sulle condizioni dell'emigrazione italiana nelle rispettive circoscrizioni, quando l'emigrazione stessa sia tale, per numero e per importanza, da fornire materia ad uno speciale lavoro critico.

Questi lavori sono, naturalmente, facoltativi. Qualunque però possa essere, in proposito, la decisione dei r. Agenti diplomatici e consolari, io li prego d'inviarmi, ad ogni modo, un elenco delle Società italiane stabilite nella circoscrizione rispettiva, compilato secondo il modulo qui unito, includendo in esso, oltre le Società d'assistenza ospitaliera, di be-

neficenza, di rimpatrio, d'istruzione, di mutuo soccorso, anche le musicali, le filodrammatiche e quelle, in genere, che hanno per fine l'onesto divertimento.

Gradirò che l'elenco mi pervenga al più presto, e, in ogni caso, non più tardi della fine dell'anno in corso; e che ad esso sia unito un esemplare dello statuto di ciascun sodalizio (1).

VISCONTI VENOSTA.

---

(1) Dal Ministero degli affari esteri fu poi compilato, in base alle notizie e rapporti pervenuti dai r. Agenti diplomatici e consolari, e pubblicato il fascicolo *Le Società italiane all'estero*, in *Bollettino del Ministero degli affari esteri*, aprile 1898, n. 124.

*R.* .................................................. *d'Italia in* ..................................................

**Società italiane esistenti nella circoscrizione.**

| DENOMINAZIONE | ANNO di fondazione | NUMERO dei soci | RESIDENZA | SCOPI della società | ANNO 1896 | | PATRIMONIO sociale al 31 dicembre 1896 | *Osservazioni* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Entrata | Uscita | | |
| | | | | | | | | |

*NB.* — Le somme di danaro dovranno essere indicate in lire italiane. — Un'annotazione a piè dell'elenco darà l'unità di moneta locale e la misura di ragguaglio colla moneta italiana.

## 560.

Roma, 8 aprile 1897.

**Disposizioni sanitarie in genere in Italia** (1)

È noto a codesto r. Ufficio come, con R. D. 9 luglio 1896, il servizio di polizia sanitaria del bestiame sia passato dalla dipendenza del Ministero dell'interno a quella del Ministero di agricoltura, industria e commercio, il quale, quindi, provvede, con l'emanazione di appositi Decreti, a regolare tale servizio, sia per quanto concerne la sorveglianza sanitaria nell'interno del Regno, sia per ciò che riguarda le importazioni dall'estero.

Ora, per dare sempre migliore assetto al servizio medesimo, e perchè i r. Agenti all'estero siano costantemente tenuti al corrente di tutte le disposizioni che ad esso si riferiscono, d'accordo col mio on. collega dell'agricoltura, industria e commercio, ho disposto che, d'ora innanzi, nel *Bollettino* di questo Ministero degli affari esteri (parte amministrativa e notiziario) vengano sempre pubblicate, non solo le ordinanze di sanità del Ministero dell'interno, come si è fatto finora, ma anche i Decreti sanitarî emanati da quello di agricoltura e commercio. Di modo che, al giungere di ogni nuovo numero del *Bollettino*, Ella dovrà, con particolar cura, esaminare se contenga alcuna disposizione d'indole sanitaria cui codesto Ufficio debba uniformarsi, o di cui esso debba dar notizia alle autorità locali, senza che occorra, salvo casi eccezionali, di diramare apposite circolari ad ogni nuova ordinanza dell'uno o dell'altro Ministero.

Intanto, Le trasmetto copia del Decreto, emanato il 26 gennaio scorso, nel quale, sono riassunte tutte le disposizioni vigenti, per quanto concerne l'importazione nel Regno di animali od avanzi di animali. Ad ogni buon fine, aggiungo che, come ebbi già ad avvertirLa in altra occasione, la vidimazione di cui è cenno nell'articolo VI di questo Decreto, deve essere fatta gratuitamente negli Stati aventi diritto, da parte dell'Italia, al trattamento della Nazione più favorita.

Infine faccio notare alla S. V. che, tanto le ordinanze di sanità del Ministero dell'interno, quanto i Decreti sanitarî del Ministero del commercio, sebbene tendenti a scopi diversi, spesso contemplano i medesimi oggetti e contengono disposizioni analoghe. In tali casi può avvenire, come è già accaduto, che sorga qualche incertezza nella interpretazione; ma non è d'uopo che io L'avverta che debbono sempre avere la premi-

---

(1) Cfr. circolare 6 giugno 1897. Successive modificazioni furono notificate con le circolari 24 aprile 1898, 8 aprile e 19 ottobre 1899. Avvertasi poi che dal 1.° luglio 1901 il servizio veterinario ritornò definitivamente alla dipendenza del Ministero dell'interno, come risulta dalla circolare 2 luglio 1901.

nenza quelle misure che racchiudono maggiori cautele, e sono più rigorose, qualunque sia l'amministrazione da cui emanano, salvo espressa disposizione in contrario.

*Il sotto-segretario di Stato*
BONIN.

---

561.

Roma, 15 aprile 1897.

**Associazione nazionale per soccorrere i missionarî cattolici italiani.**

Da un decennio fu fondata in Firenze ed ha vita fiorente la *Associazione nazionale per soccorrere i missionarî cattolici italiani.*

Tale associazione, che è principalmente diretta a promuovere la diffusione all'estero della lingua e della cultura italiana, mercè l'opera dei missionarî, ha fatto ottima prova e, mantenendosi sempre estranea a gare politiche ed ispirandosi a sensi civili e patriottici, ha contribuito non poco a mantenere viva ed affermare l'italianità in paesi stranieri, sopratutto col creare e sussidiare scuole e altri benefici istituti.

L'Associazione nazionale vorrebbe ora, seguendo l'esempio di analoghe società straniere, avviare più strette relazioni colle nostre colonie, per ottenere una più larga cooperazione morale e materiale, e dare, così, un'estensione sempre maggiore alla sua sfera d'azione; ed a tale scopo desidera anche di mettersi in diretta corrispondenza coi r. Agenti diplomatici e consolari.

Questo Ministero, che ha sempre visto con favore l'Associazione fin dal suo nascere, e che, apprezzandone l'opera civile e nazionale, le prestò e le presta, anche pecuniariamente, il suo concorso, si compiace nel rilevare che essa tende a prendere uno sviluppo sempre maggiore.

Informo perciò la S. V. degli intendimenti dell'Associazione stessa, e La prego di volerla, all'occasione, favorire per quanto Le sarà possibile, accordandole il Suo appoggio, contribuendo a far conoscere costà il suo programma ed i suoi intenti, cercando di procurarle adesioni nella colonia, fornendo alla sua presidenza le notizie e le direzioni che potrà richiederLe.

*Il sotto-segretario di Stato*
BONIN.

---

## 562*.

Roma, 20 aprile 1897.

**Legalizzazione di atti che debbono avere effetto in Bulgaria** (1).

Il Ministero degli affari esteri porta a conoscenza di chi può avervi interesse che tutti gli atti notarili, procure, contratti od altri documenti, redatti in Italia e destinati ad avere effetto in Bulgaria, dovranno essere legalizzati da questo Ministero e successivamente dall'Agente diplomatico bulgaro, od in mancanza di questo dal r. Agente e Console Generale d'Italia in Sofia.

I documenti non rivestiti di tali legalizzazioni non sono validi nel Principato di Bulgaria.

---

## 563.

Roma, 6 giugno 1897.

**Disposizioni sanitarie in genere in Italia** (2).

Con riferimento alla circolare dell'8 aprile u. s.. riguardante le disposizioni sanitarie in genere in Italia, mi pregio, a richiesta del r. Ministero di agricoltura e commercio, trasmetterne un'altra che il Ministero stesso Le dirige sullo stesso argomento, e che conferma, con maggior copia di considerazioni, il contenuto della mia sovra citata.

Con questa nuova circolare il predetto Ministero del commercio notifica, infatti, il passaggio alla sua dipendenza del servizio epizootico (3), determinando nettamente il limite fra le attribuzioni sue e quelle rimaste al r. Ministero dell'interno, in ordine all'emanazione di provvedimenti sanitarî.

*Il sotto-segretario di Stato*
BONIN.

*(Ministero d'agricoltura, industria e commercio).* Roma, 10 aprile 1897.

“ In forza del r. Decreto 9 luglio 1896, il servizio veterinario e delle epizoozie è passato dal Ministero dell'interno alla dipendenza di questo dell'agricoltura. La nuova funzione, oltre al dovere della vigilanza zooiatrica, in tutte le

---

(1) La presente notificazione fu inserita nel *Bollettino del Ministero affari esteri*, aprile, 1897.

(2) Cfr., per le successive modificazioni, la circolare 24 aprile 1898.

(3) Rammentisi a questo proposito quanto fu avvertito già in nota al n. 560.

Provincie del Regno, fa altresì obbligo a quest'Amministrazione di adoperarsi a difendere la produzione zootecnica nazionale contro le epizoozie, che dall'estero potessero essere importate. Provvedesi a ciò col servizio veterinario ai confini e nei porti, e col vietare l'importazione nel Regno di animali, prodotti od avanzi d'animali da quei paesi dove siano in permanenza o facili a manifestarsi le malattie infettive, o le epizoozie di peste bovina, carbonchio, malrossino, ecc. Al conseguimento di questo scopo mira appunto il Decreto ministeriale del di 26 gennaio 1897, il quale riassume, per così dire, le ordinanze che, in argomento, aveva emanato il Ministero dell'interno.

" Il Ministero dell'interno, che veglia alla tutela dell'igiene pubblica, quando teme che qualche malattia infettiva od epidemica possa essere importata all'estero, adotta le misure ritenute atte ad allontanare il pericolo. Se possa temersi che gli animali, o gli avanzi di questi, possano essere veicolo di qualche malattia, il Ministero dell'interno impone i divieti che sieno del caso. Da ciò la ragione di essere dell'articolo 4 dell'ordinanza del Ministero dell'interno, in data 29 dicembre 1896, modificata dall'altra del 14 gennaio 1897, suggerita dal pericolo d'importare la peste bubonica.

" Si è creduto di riscontrare, fra il Decreto 26 gennaio 1897 di questo Ministero e le dette ordinanze del Ministero dell'interno qualche divergenza in ordine ai certificati sanitari di origine; ma, se si avverte che trattasi di ordinanze emesse a scopi diversi, tosto si comprende che divergenze non vi sono. Le ordinanze del Ministero dell'interno sono dirette a difendere il paese dalla peste bubonica: dapprima con esse si vietava l'importazione di animali o avanzi di animali provenienti da tutti i paesi al di là dello stretto di Bab-el-Mandeb; in seguito, quando cioè i rapporti dei r. Rappresentanti all'estero precisarono meglio le località infette, si è limitato il divieto all'Indostan. Il Decreto, invece, del 26 gennaio 1897 di questo Ministero, vieta l'importazione di animali ed avanzi di animali da paesi ne' quali il bestiame è spesso travagliato da malattie infettive e da epizoozie, che facilmente potrebbero essere importate nel Regno. Chiaro emerge da ciò che un'ordinanza non distrugge l'altra e che ambedue devono essere osservate ".

" *Per il Ministro*
" G. Suardi ".

---

## 564.

**Roma, 30 luglio 1897.**

### Matricole del personale.

Si è avuto, più volte, occasione di lamentare che i signori Ufficiali diplomatici e consolari non avessero fornito al Ministero le variazioni avvenute nel loro stato civile e di famiglia.

Importa al Ministero di essere tenuto al corrente di tali notizie, oltrechè nell'interesse del servizio, anche in quello dello stesso impiegato.

Nel rinnovare ai signori Ufficiali diplomatici e consolari l'invito di far pervenire, di volta in volta, al Ministero notizia di quelle variazioni, tras-

metto uno specchio nel quale le notizie stesse dovranno, per questa volta, essere riportate.

Nel pregare la S. V. di restituirmi con sollecitudine lo specchio stesso, La prevengo che, d'or innanzi, non si darà corso alla domanda di biglietti a prezzo ridotto per quei membri della Sua famiglia che non risultassero inscritti nella matricola.

*Il sotto-segretario di Stato*
BONIN.

---

## 565.

Roma, 31 agosto 1897.

### Rimpatrio di operai in comitiva per ferrovia.

Colla circolare 29 maggio 1896 (1) questo Ministero fece conoscere ai r. Agenti diplomatici e consolari in Europa le modificazioni introdotte nella richiesta, di cui devono andar muniti gli operai rimpatrianti in comitiva non minore di 5 persone, per fruire del ribasso consentito dalla concessione ferroviaria n. XI.

Siccome però l'esperienza ha dimostrato riuscir talora difficile e gravoso, ai r. Ufficî, il procurarsi le indicazioni da inscriversi a tergo del certificato e concernenti i singoli operai, le amministrazioni ferroviarie italiane esaminarono testè, dietro analoga domanda per parte di questo Ministero, se qualche semplificazione potesse apportarsi alle richieste medesime.

Ed esse, pur osservando che, in massima, le indicazioni di cui sopra è cenno sono necessarie, senza di che mancherebbe loro ogni garanzia diretta a stabilire che trattasi veramente di *operai italiani recatisi temporaneamente a lavorare all'estero*, deliberarono di rendere più agevole ai r. Ufficî diplomatici e consolari il servizio, ed emanarono a tal fine un ordine del tenore seguente:

" Fino a nuova disposizione in contrario, le stazioni accetteranno i " certificati consolari d'identità personale (concessione n. XI), *anche se* " *mancanti di talune indicazioni che dovrebbero figurarvi, a tergo, di contro* " *ai nomi dei viaggiatori* ".

Le amministrazioni predette si riservano, poi, di esaminare in una conferenza, che deve tenersi prossimamente pel riordinamento delle *concessioni speciali*, se altri provvedimenti si possano adottare per meglio disciplinare questa materia.

---

(1) Cfr. n. 545. — Vedasi poi, più avanti, per le innovazioni in materia, la circolare 31 agosto 1898.

Dando di ciò avviso ai r. Agenti diplomatici e consolari, li prego di tener presente essere loro obbligo, fin a quel giorno, di apporre sui certificati quelle maggiori indicazioni che riesca loro di procurarsi; e ciò allo scopo di evitare ogni possibile abuso.

*Per il Ministro*
MALVANO.

---

## 566*.

Firenze, 29 dicembre 1897.

### Ufficiali esteri in transito nel Regno.

(*Sunto*). — D'accordo fra i Ministeri degli affari esteri, della guerra, della marina e delle finanze si stabilì che agli Ufficiali esteri, che viaggiano in transito nel Regno, portando con sè l'uniforme, sia fatta facoltà di trasportare anche le armi di ordinanza, senza necessità di richiedere per ciò il preventivo permesso dell'autorità di pubblica sicurezza (1).

---

## 567.

Roma, 17 gennaio 1898.

### Società « Dante Alighieri ».

Il senatore Pasquale Villari, Presidente della Società *Dante Alighieri* si è rivolto a questo Ministero, esprimendo il desiderio di estendere in America, fra le numerose nostre colonie, l'azione di quel patriottico sodalizio, ed invocando l'intervento ed il patrocinio dei r. Agenti per la fondazione di comitati locali, ai quali spetterebbe il compito di mantenere vivo il culto della lingua e letteratura nazionale ed insieme ad esso l'affetto per la patria lontana, raffermando così nell'animo degli emigrati il sentimento dell'italianità.

Il r. Governo apprezza altamente lo scopo e l'opera della *Dante Alighieri*, ed è disposto ad accordarle quell'appoggio che ad Associazioni consimili si concede da altri Stati.

Accolgo quindi di buon grado la richiesta del senatore Villari, e prego la S. V. di volersi adoperare con ogni impegno, perchè sia costì promossa, quanto prima sarà possibile, la fondazione, sopra seria e salda base, di

---

(1) Questa concessione, infatti, con *foglio di modificazioni* n. 6, in data 20 giugno 1898, fu inserita anco nell'Appendice XVIII, alla fine del § 7, della vigente *Tariffa dei dazî doganali del Regno d'Italia*.

un Comitato locale della Società in discorso, il quale Comitato dovrà, appunto, essere un centro d'unione tra gli Italiani residenti costì, nell'intento di stabilire rapporti d'ordine morale più frequenti tra essi e la madre patria.

Sull'indirizzo e gli scopi che dovrà prefiggersi il Comitato stesso la S. V. troverà particolareggiate indicazioni nelle pubblicazioni sociali, che Le saranno prossimamente inviate dal Consiglio centrale della *Dante Alighieri.*

E con quel Consiglio La autorizzo, in via eccezionale, a corrispondere direttamente per quanto riguarda la formazione del Comitato locale, e per tutto quanto potrà occorrere, in seguito, per favorirne lo sviluppo, salvo a darmi avviso della costituzione del Comitato medesimo.

*Il sotto-segretario di Stato*
BONIN.

---

568.

**Roma, 22 gennaio 1898.**

**Esposizione nazionale di Torino — Partecipazione delle r. scuole all'estero.**

Questo Ministero ha preso la determinazione di far partecipare alla prossima Esposizione Nazionale di Torino le r. scuole all'estero.

Perchè gli oggetti da esporsi siano tali da dare un'idea abbastanza completa del lavoro educativo di dette scuole, e non sorpassino per numero e per mole lo spazio accordato, si dovrà fare dai signori direttori e insegnanti una scelta opportuna conformandola possibilmente alla nota seguente:

1. Un dettato per le classi elementari inferiori e un componimento per le superiori fatto in scuola, che servano come saggio di calligrafia e di comporre.

2. Un campionario dei lavori femminili fatti nel corrente o negli anni scolastici passati.

3. Un campionario dei disegni eseguiti dagli alunni in questo e nei passati anni.

4. Un saggio del banco modello.

5. Una fotografia o un disegno del locale scolastico.

6. Una breve relazione del direttore della scuola, con dati statistici, nella quale siano indicati l'anno in cui fu fondata la scuola, il suo progressivo sviluppo, il numero degli insegnanti, degli alunni, il numero e l'ampiezza delle aule, le materie d'insegnamento, i bisogni a cui risponde e, in generale, ciò che la scuola offre di interessante. Detta

relazione dovrà essere inviata, nel più breve tempo possibile, all'Ispettorato generale delle scuole per essere raccolta in volume.

Per opportuna norma della S. V. e dei signori direttori, trascrivo le disposizioni del regolamento della Esposizione riguardanti il modo con cui devono essere fatte le spedizioni.

Gli oggetti devono essere raccolti in casse comuni, ma separati da tramezzi, in modo che risulti chiaramente la scuola a cui appartengono, e devono essere inviati con una sola spedizione, in modo che giungano a destinazione non prima del 15 e non dopo il 30 marzo prossimo.

Se l'invio sarà di una sola cassa esso porterà il numero 1; se di più casse, ciascuna porterà scritta in modo chiaro e appariscente una frazione il cui numeratore sarà il numero delle casse e il denominatore il numero progressivo; se fosse, per es., di tre casse, queste porteranno le marche 3/1, 3/2, 3/3, ecc.

I coperchî delle casse dovranno essere assicurati con viti e non mai con chiodi.

Le casse porteranno l'indirizzo seguente scritto su tre lati:

***Comitato Esecutivo***
***Esposizione Nazionale — TORINO***

---

DIV. IX — SEZ. II — CATEG. IV

---

*R. Scuole italiane all'estero.*

Della avvenuta spedizione si darà avviso a questo Ispettorato generale, indicando il vapore su cui furono spedite le casse e il porto di arrivo, al Comitato Esecutivo della Esposizione Nazionale in Torino e al capitano del porto di sbarco, perchè curi il sollecito inoltro delle casse a spese di questo Ministero.

*Il sotto-segretario di Stato*
BONIN.

---

569.

**Roma, 28 gennaio 1898.**

**Istituto internazionale italiano in Torino.**

Nel 1866 fu fondato in Torino, per iniziativa di questo Ministero, col concorso di quel Municipio, della locale camera di commercio e di egregi cittadini, un collegio-convitto, che prese il nome di " r. Istituto internazionale italiano ", destinato, sopratutto, ad accogliere figli di Italiani re-

sidenti all'estero e giovani stranieri, che desiderassero di compiere la loro istruzione in Italia.

Tale istituto, sul quale sin d'allora il Ministero richiamò l'attenzione dei r. Agenti, è stato in questi ultimi tempi riorganizzato, ampliato, migliorato. Esso offre ogni garanzia pel benessere dei convittori, porge ogni agevolezza per assicurarare loro non solo una buona educazione, ma anche i mezzi migliori per seguire ogni genere di studî, classici, tecnici, commerciali, ed è assai desiderabile che nuovi alunni vi affluiscano, sieno essi Italiani delle colonie, per rafforzare così i legami che uniscono queste alla madre patria, sieno stranieri, per contribuire poi a diffondere nei rispettivi paesi il rispetto e l'amore al nome italiano, a stabilire tra la loro Nazione e la nostra rapporti d'ordine morali, ad accrescere le relazioni commerciali, ecc.

L'interesse che ciò presenta non sfuggirà, per certo, alla S. V.; e prevenendola che la Direzione dell'istituto Le invierà i suoi statuti, regolamenti, programmi, condizioni di ammissione, La prego di volersi adoperare per far conoscere in codesta regione l'esistenza e l'importanza dello istituto medesimo, per farlo apprezzare dalle famiglie agiate italiane che costì risiedono, e da quelle straniere che sembrano desiderose di inviare i loro figli in educazione in Europa.

Della presente circolare Le trasmetto, intanto, alcune copie, perchè Ella possa farle pervenire agli Agenti da Lei dipendenti, cui stimerà utile darne conoscenza.

*Il sotto-segretario di Stato*
BONIN.

---

570.

**Roma, 22 marzo 1898.**

**Emigrazione operaia per l'Eritrea.**

Mi pregio di comunicare a V. S. copia a stampa dell'ordinanza emanata il 22 febbraio u. s. dal r. Commissario civile dell'Eritrea, con preghiera di darvi la maggiore pubblicità nel modo che Ella stimerà più conveniente, per norma degli emigranti e della Società di navigazione (1).

*Il sotto-segretario di Stato*
BONIN.

---

(1) È pubblicata più avanti, con altri analoghi documenti, come allegato alla circolare 6 agosto 1900.

---

571.

Roma, 29 marzo 1898.

**Appalti all'estero.**

Molte opere di costruzioni edilizie e ferroviarie all'estero vennero in questi ultimi anni appaltate a Ditte italiane, le quali sempre condussero a buon fine i lavori con soddisfazione dei Governi stranieri.

Così pure a varie aste per forniture di prodotti industriali concorsero e rimasero deliberatarie Ditte italiane, con evidente beneficio della nostra industria.

Senonchè, presentemente o non giungono affatto al r. Ministero della agricoltura, industria e commercio, ovvero giungono senza la dovuta regolarità, le notizie relative ad appalti ed opere pubbliche.

Affine di dare efficace svolgimento a un servizio di grande importanza pel nostro paese, ed in seguito ad analoga richiesta del predetto r. Dicastero, prego di volere, da ora in poi, porre il massimo impegno nel procurare al medesimo il maggior numero di notizie sugli appalti che si aprono all'estero, sia per concessioni di lavori, sia per forniture di merci, facendo sapere se a tali appalti e forniture abbiano concorso Ditte italiane e con quali risultati.

Ed anche quando Ditte nostre non riescano vincitrici delle gare, sarebbe sommamente utile di conoscere il nome delle Ditte deliberatarie delle aste, e le condizioni fatte ai deliberatarî.

La invito, pertanto, in conformità al desiderio espresso dal prefato r. Ministero, a fornire le dette notizie, anche quando riguardino soltanto progetti di lavori da appaltarsi, e di trasmetterle *direttamente* al medesimo colla maggiore sollecitudine, affinchè vi sia sempre il tempo occorrente perchè le nostre Ditte possano concorrere alle aste.

Avviene, ora, in non pochi casi che, pel ritardo con cui le notizie sono fornite allo stesso Ministero, esso non sia più in grado di dar comunicazione degli appalti a Ditte nazionali. A rimuovere questo grave inconveniente, autorizzo la S. V. di comunicare, anche con telegramma (quando il tempo fosse ristrettissimo) al detto Ministero del commercio, i dati più importati relativi a ciascun appalto, salvo a mandare poi i relativi capitolati.

*Il sotto-segretario di Stato*
BONIN.

---

## 572*.

Roma, 31 marzo 1898.

**Arresto di cittadini italiani a bordo di bastimenti italiani nei porti greci per parte delle autorità locali (1).**

La r. Legazione in Atene ha chiesto istruzioni per conoscere se a bordo de' bastimenti italiani da guerra, ancorati nei porti di Grecia, le autorità locali possano procedere all'arresto di cittadini italiani per reati comuni, commessi fuori bordo, in territorio ellenico.

Il Ministero degli affari esteri ha risposto in senso affermativo, sotto la riserva che l'arresto sia eseguito colle cautele e colle formalità stabilite dalla vigente convenzione consolare.

---

## 573.

Roma, 24 aprile 1898.

**Importazione nel Regno di animali, prodotti ed avanzi di animali.**

Mi pregio di trasmettere un esemplare del Decreto emanato dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio, in data 31 marzo u. s., col quale si regola l'importazione nel Regno di animali, prodotti ed avanzi di animali, modificando le disposizioni date coi Decreti 26 gennaio, 13 aprile e 18 giugno 1897 (2), che rimangono così abrogati.

La prego di voler tenere presenti queste disposizioni, e di informarne le competenti autorità locali, per opportuna norma del commercio di esportazione di cotesto Stato.

*Il sotto-segretario di Stato*
BONIN.

---

## 574.

Roma, 26 aprile 1898.

**Neutralità dell'Italia nella guerra tra la Spagna e gli Stati Uniti d'America.**

Nel n. 96 della *Gazzetta ufficiale* del Regno, in data del 25 corrente, fu pubblicata, nella parte ufficiale, una notificazione in cui, premesso che

---

(1) Cfr. *Bollettino del Ministero degli affari esteri*, marzo 1898.

(2) Il Decreto ministeriale 18 giugno 1897 non fu comunicato con circolare ai r. Agenti diplomatici e consolari, ma fu pubblicato nel *Bollettino del Ministero degli affari esteri*, giugno 1897. Cfr., a complemento, quant'è riferito al n. 584, in data 8 aprile 1899.

l'Italia rimane neutrale nello stato di guerra esistente fra la Spagna e gli Stati Uniti d'America, è ricordato l'obbligo che hanno i cittadini italiani di osservare scrupolosamente i doveri della neutralità, conformemente alle leggi in vigore ed ai principî generali del diritto delle genti.

Per norma opportuna della S. V., e perchè l'avvertimento di cui si tratta sia portato a conoscenza dei nostri nazionali costì dimoranti, Le trasmetto alcune copie, così del predetto comunicato, come del testo (che fu riprodotto nella parte non ufficiale dello stesso numero della *Gazzetta*) delle disposizioni di legge presentemente in vigore circa la neutralità dei porti e circa le pene comminate per la trasgressione agli obblighi della neutralità, alle quali nel comunicato ufficiale si allude (1).

Di queste pubblicazioni ed avvertenze importa che sia data la più larga notizia ai nostri connazionali, acciocchè questi siano conscî degli obblighi che ad essi incombono, e delle gravi conseguenze a cui si esporrebbero venendo meno agli obblighi stessi, tra i quali è principalmente l'astensione dal prendere, come che sia, servizio militare presso l'uno o l'altro belligerante.

Gradirò l'assicurazione che, nei modi opportuni, è stato provveduto alla desiderata maggiore pubblicità della notificazione di cui si tratta.

VISCONTI VENOSTA.

---

575.

Roma, 6 maggio 1898.

**Notizie di lavori all'estero per gli operai italiani.**

È lodevole abitudine di molti tra i r. Agenti diplomatici e consolari all'estero di informare questo Ministero delle crisi economiche e industriali, che si producono nel luogo ove essi risiedono, e di ogni altro fatto che tornerebbe a danno dei nostri emigranti, quando questi si decidessero a cercare nel luogo medesimo un'occupazione.

Tali notizie riescono utili, non v'ha dubbio, all'intento di evitare agglomerazioni pericolose ed un conseguente maggior deprezzamento della mano d'opera; ma sarebbe desiderabile del pari che i r. Agenti diplomatici e consolari non omettessero di dare a questo Ministero avviso dei casi opposti: dei casi, cioè, in cui, per l'iniziarsi di opere pubbliche, per l'accelerarsi del movimento economico e industriale del paese, per lo svilupparsi d'intraprese edilizie, od agricole, o d'altra qualsiasi specie, sarebbe dato all'emigrante italiano, giornaliere, agricoltore od operaio, di trovare all'estero un campo proficuo di lavoro.

---

(1) Omettesi l'allegato, riferito identicamente più avanti, anno 1904, circolare 12 febbraio, per la guerra fra la Russia e il Giappone. Cfr. n. 723.

Per un complesso di circostanze, che è superfluo enumerare, importa che ai nostri emigranti, l'attività dei quali, la sobrietà, la disciplina, sono note, si aprano nuove vie, perchè sia loro facilitato il modo di provvedere alla propria sussistenza in regioni salubri, pacifiche, ospitali, ove le loro ammirabili doti trovino un compenso equamente remunerativo.

Io faccio, adunque, viva preghiera ai r. Agenti diplomatici e consolari di segnalare a questo Ministero ogni occasione che sia favorevole all'impiego di Italiani nelle circoscrizioni rispettive, indicando la durata e la qualità del lavoro da compiersi, il numero di persone occorrente, il livello delle mercedi, ed aggiungendo quelle altre notizie che possano servire di norma a coloro che sono disposti ad emigrare.

Sarebbe poi còmpito del r. Governo di usare colla massima prudenza di tali notizie, per non dar luogo a movimenti migratorî oltre i limiti del bisogno, e per scongiurare, possibilmente, il pericolo che al luogo di lavoro giungano elementi inadatti o disordinati.

*Il sotto-segretario di Stato*
BONIN.

---

## 576.

**Roma, 23 maggio 1898.**

### Viaggi di missionarî e di suore di carità (1).

Essendo sorto qualche dubbio sull'interpretazione da darsi agli articoli 56 del quaderno d'oneri *A* e 57 del quaderno d'oneri *B*, annessi alla vigente convenzione pei servizî postali e commerciali marittimi, in quanto concerne il trasporto gratuito, escluso il vitto, di *missionarî* e di *suore di carità*, fu recentemente stipulato un accordo tra il r. Ministero delle poste e dei telegrafi e la Società di navigazione generale italiana, secondo il quale il trasporto sarà, per le linee contemplate nella convenzione medesima, concesso:

1.° fra un porto italiano ed un porto estero e viceversa;

2.° fra porti esteri, considerando come tali i porti coloniali (Assab e Massaua).

Resta poi inteso che più di una persona non dovrà viaggiare, alle suddette condizioni, a bordo d'un piroscafo; e che, ove ad uno scalo intermedio avvenisse lo sbarco del missionario o della suora di carità, si potrà imbarcare un missionario od una suora, in surrogazione della persona sbarcata.

E siccome importa, altresì, chiarire il senso preciso delle parole *suora*

---

(1) Cfr. sull'argomento, più avanti, la circolare 27 settembre 1900.

*di carità*, fu deciso che, per ora, si debbano comprendere sotto tale denominazione le suore dell'ordine di San Vincenzo de' Paoli e quelle dell'Immacolata Concezione d'Ivrea.

Quando, però, la S. V. creda che altri ordini di suore possano venir ammessi ad esercitare un identico diritto, perchè dediti, in codesta circoscrizione, non alla sola propaganda religiosa, ma altresì ad opere di carità, io mi riservo, in base alle di Lei indicazioni, di far le pratiche opportune presso il prefato Ministero, allo scopo di ottenere che sia loro riconosciuto il diritto medesimo.

*Il sotto-segretario di Stato*
BONIN.

---

## 577*.

Roma, 31 maggio 1898.

### Corrispondenza tra r. Ministri o Consoli all'estero e commercianti nel Regno (1).

(*Avvertenza*). — Succede di frequente che ufficî commerciali, ufficî d'informazioni, ditte commerciali, o commmercianti nel Regno si rivolgano a r. Ministri o Consoli all'estero, per avere informazioni, spesso di indole delicata, sopra istituti, case di commercio, o commercianti stabiliti nella città, ov'hanno sede il Ministro od il Console; e i richiedenti non si facciano scrupolo di affermare, nelle lettere inviate ai predetti funzionarî, avere essi previamente ottenuto, per tale diretta corrispondenza, autorizzazione dal r. Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Ora, è opportuno si sappia che il predetto Ministero non ha mai autorizzato chicchessia a trattare direttamente coi r. Ufficî diplomatici e consolari; e che esso ha, pel contrario, mantenuto, sempre inalterata la massima di volersi fare intermediario per la domanda e per la comunicazione di simili informazioni, sia per dare regolarità ed unità a questo servizio, sia per non favorire speculazioni di mediatori, sia per ben constatare l'interesse personale e la serietà di chi chiede le notizie, sia, infine, per esaminare se queste non siano per avventura tali da implicare eccessive responsabilità per parte di chi le fornisce.

Ciò posto, si raccomanda vivamente ai r. Agenti diplomatici e consolari di non dar corso a domande che non siano loro trasmesse per la via ufficiale: oppure, avvenendo un caso d'indiscutibile importanza, di inviare la risposta al r. Ministero d'agricoltura, industria e commercio per la comunicazione che se ne dovesse fare agli interessati.

---

(1) Cfr. *Bollettino del Ministero*, maggio 1898. — Vedasi anco, per correlazione, la precedente circolare 21 dicembre 1894.

---

## 578.

**Roma, 10 giugno 1898.**

### Viaggi degli impiegati civili dello Stato sui piroscafi delle Società di navigazione sovvenzionate (1).

Il Ministero delle poste e dei telegrafi ha chiamato la mia attenzione sulla inesatta osservanza, da parte di taluni funzionarî civili dello Stato, delle norme da seguirsi per i viaggi sui piroscafi delle Società sovvenzionate: oggetto della circolare di questo Ministero in data 6 agosto 1894, e delle istruzioni annesse alla circolare stessa.

La Società di *Navigazione generale italiana* ha sovratutto osservato che da qualche tempo affluiscono domande di rimborso di differenze fra il prezzo della tariffa " Impiegati governativi " e quello della tariffa comune, effettivamente pagato per il passaggio sui piroscafi degli impiegati dello Stato, i quali omettono di esibire, all'atto dell'imbarco, i documenti prescritti.

Poichè tali irregolarità recano un vero intralcio al funzionamento di questo servizio, producendo un eccessivo ed ingiustificato lavoro, la precitata Società ha dichiarato che, ove l'inconveniente continui, si vedrà costretta a non dar più corso alle domande di rimborso.

Per evitare questo provvedimento, prego vivamente la S. V. a volere attenersi strettamente alle istruzioni impartite, richiamando, ove d'uopo, i dipendenti ufficî all'esatta osservanza delle medesime.

*Il sotto-segretario di Stato*
BONIN.

---

## 579.

**Roma, 18 giugno 1898.**

### Ordinamento delle Cancellerie Consolari presso le r. Ambasciate e Legazioni all'estero.

*Ai r. Ufficî diplomatici.*

Colla circolare del 21 agosto 1895, relativa all'ordinamento delle cancellerie presso le r. Ambasciate e Legazioni, fu disposto che il Cancelliere abbia la custodia e la gestione della cassa, e sia tenuto a presentare al Capo missione i depositi e lo stato delle percezioni ad ogni sua richiesta.

---

(1) Le norme definitive, ora vigenti, sono riferite più avanti, sotto la data 1.° marzo 1903.

Fu poi prescritto che la verifica della situazione della cassa debba essere fatta almeno ogni tre mesi, e che il relativo verbale debba essere firmato dal Capo missione e dal Cancelliere.

Ho motivo di dubitare che questa ultima prescrizione non sia sempre eseguita. Nel richiamare pertanto in vigore quella disposizione, aggiungo che una copia del verbale deve essere subito rimessa al Ministero.

*Il sotto-segretario di Stato*
BONIN.

---

580.

**Roma, 6 agosto 1898.**

**Legislazione marittima-consolare vigente al 1.° dicembre 1897.**

Con l'approvazione e incoraggiamento di questo Ministero, il signor comm. Giacomo Gorrini, direttore degli archivî, ha iniziato la pubblicazione di una *Biblioteca di legislazione diplomatica e consolare* ad utilità del servizio del Ministero degli affari esteri, delle Ambasciate, Legazioni e Consolati.

Di tale raccolta è stato edito il volume I, che contiene la legislazione marittima e consolare vigente al 1.° dicembre 1897.

È una pregevole collezione, completa e sistematicamente distribuita, delle leggi, regolamenti, decreti, attualmente in vigore, nonchè delle circolari de' varî Ministeri, istruzioni, disposizioni di massima, accordi internazionali, pareri del Consiglio di Stato, del Consiglio del contenzioso diplomatico, della r. Avvocatura generale erariale, sentenze delle Corti di cassazione, d'appello e dei tribunali, con l'aggiunta di studî, illustrazioni e commenti dell'autore.

Un simile lavoro è stato sempre insistentemente desiderato e reclamato, sopratutto dai r. Consoli e dal Ministero della marina. Stimo pertanto di fare cosa utile e grata alla S. V., trasmettendo un esemplare di detta pubblicazione, la quale per essere stata condotta con severi criteri, per le fonti sicure e quasi sempre di carattere ufficiale alle quali ha attinto, merita di essere considerata e apprezzata come utile manuale di servizio, con l'avvertenza che, nessuna essenziale innovazione in materia avendo avuto luogo posteriormente al 1.° dicembre 1897, almeno per quanto concerne i r. Ufficî diplomatici e consolari, la legislazione e le norme ivi raccolte devono ritenersi in vigore fino alla data d'oggi.

Prego la S. V. di voler inscrivere il volume nell'inventario d'Ufficio

*Il Ministro*
N. CANEVARO.

---

## 581.

Roma, 31 agosto 1898.

**Rimpatrio di operai per ferrovia** (1).

Colle circolari ministeriali 12 luglio 1895, 29 maggio 1896 e 31 agosto 1897, questo Ministero forniva istruzioni ai r. Agenti diplomatici e consolari in Europa circa l'applicazione della concessione ferroviaria n. XI concernente il rimpatrio d'operai italiani in comitiva.

Senonchè, il rilascio delle relative richieste, come pure di quelle consentite dalla concessione n. XII, cui ricorrevasi nel caso di rimpatrio di operai isolati, divenne talmente gravoso per taluni r. Ufficî all'estero, che si rese necessario un nuovo assetto di questo importante servizio.

Tale nuovo assetto, risultante da un accordo intervenuto tra i Ministeri degli affari esteri, dell'interno, dei lavori pubblici e le amministrazioni ferroviarie del Regno, poggia sulle basi seguenti, ed avrà vigore dal giorno 1.° ottobre 1898.

Ogni operaio italiano che rechisi, *solo* od *in comitiva*, a compiere un lavoro all'estero (limitatamente ai paesi d'Europa) potrà, nel viaggio di rimpatrio, fruire del ribasso del 50 °/₀ sul biglietto ferroviario normale, dalla frontiera fino al comune di domicilio, purchè si munisca, prima della partenza dal Regno, di speciale richiesta, valida per un anno, al rilascio della quale è autorizzato il rispettivo sindaco.

I r. Agenti diplomatici e consolari in Europa restano, pertanto, esonerati dal servizio del rilascio delle richieste ai detti operai dipendentemente dalla concessione n. XI. Essi continueranno, però, a dare esecuzione alla concessione ferroviaria n. XII (*emigrati italiani che rimpatriano*), le cui richieste potranno essere rilasciate, oltrechè ad *ogni categoria di nazionali poveri*, anche agli operai dimoranti all'estero da più di un anno.

In via transitoria, avuto riguardo che un numero rilevante d'operai già si recarono all'estero, e che altri vi si recheranno prima dell'entrata in vigore delle nuove norme, gli operai stessi potranno, per tutto l'anno corrente, chiedere ed ottenere dal proprio Sindaco, per la via postale, la richiesta per fruire della concessione n. XI, restando inteso che, quando non fossero in caso di procurarsi in tal guisa la richiesta medesima, provvederanno i r. Agenti diplomatici o consolari, rilasciando loro quella di cui alla concessione n. XII.

*Pel Ministro*
G. MALVANO.

(1) È stata modificata con la successiva circolare 30 maggio 1902, che abolì la concessione XII, sostituendo la X.

## 582.

Roma, 6 marzo 1899.

### Anticipazioni agli Ufficiali consolari sulle indennità di viaggio e di primo stabilimento.

Mentre la legge 14 maggio 1894 fissa i criterî e la cifra delle indennità di viaggio e di primo stabilimento, dovute ai r. Ufficiali consolari, l'articolo 22 del relativo regolamento consente che siano, in una determinata misura, anticipate anche quelle di tali indennità che l'Ufficiale consolare è poi tenuto a giustificare.

In applicazione di questa disposizione, ordinariamente si usa di anticipare, al momento della destinazione del funzionario, l'una e l'altra delle indennità predette; ma non essendo, nè dalla legge nè dal regolamento, fissato un termine utile per la presentazione dei conti, è talvolta avvenuto che questi fossero esibiti con tale ritardo da turbare le operazioni di contabilità nel Ministero, e da mettere lo stesso funzionario nell'imbarazzo di giustificare, dopo lungo tempo, le spese effettivamente incontrate.

Ad evitare pertanto siffatti inconvenienti, nel comune interesse dell'Amministrazione e dei suoi dipendenti, importa che gli Ufficiali consolari presentino la nota documentata delle spese di viaggio e di primo stabilimento, entro un termine che ho risoluto di fissare a sei mesi dalla data del loro arrivo a destinazione. Passato quel termine, il Ministero ritirerà le somme anticipate, prelevandole dal conto corrente del funzionario. integro rimanendo, peraltro, il diritto di questo ad ulteriore rimborso.

N. Canevaro.

---

## 583.

Roma, 4 aprile 1899.

### Abolizione dell'obbligo de'certificati d'origine per le merci importate in Italia.

In seguito alla stipulazione del recente accordo commerciale colla Francia (1), col quale è venuta a cessare (eccezion fatta per ciò che riguarda le sete e seterie) ogni diversità di trattamento doganale in Italia fra le merci francesi e quelle provenienti dai paesi che hanno diritto da parte nostra al trattamento incondizionato di favore, il r. Ministero delle finanze ha emanato le seguenti nuove disposizioni per ciò che riguarda l'obbligo dei certificati d'origine.

Alle merci che non risultino, dai documenti che le accompagnano, provenienti dalla Spagna e dal Portogallo (escluse le sete e seterie) sarà

(1) Accordo commerciale 21 novembre 1898: pubblicato in *Trattati e convenzioni*, XV, 441.

applicata dalle nostre dogane la tariffa convenzionale, comprendente anche le riduzioni testè accordate alla Francia, *anche se non sono munite di certificato d'origine.*

Alle merci che risultino di provenienza spagnuola, dovranno applicarsi soltanto le nuove modificazioni di repertorio, nonchè il trattamento convenzionale finora ad esse applicato, con esclusione delle ulteriori riduzioni concesse alla Francia; e ciò pei termini dell'accordo italo-spagnolo del 29 giugno 1892 (V. pag. 138 del vol. XIII della *Raccolta dei trattati del Regno*).

Alle merci portoghesi, in mancanza di un trattato di commercio fra i due Stati, continuerà, fino a nuovo ordine, ad essere applicata la tariffa generale.

CANEVARO.

---

## 584.

Roma, 8 aprile 1899.

### Certificati sanitarî d'origine per animali, prodotti e avanzi di animali importati nel Regno (1).

L'articolo 6 del Decreto del r. Ministero d'agricoltura, industria e commercio del 31 marzo 1898 (pubblicato nel *Bollettino* di questo Ministero dell'aprile 1898 - parte amministrativa), prescrive che (salva la disposizione di cui all'articolo 3 del Decreto stesso, concernente l'importazione delle carni suine) gli animali e i prodotti ed avanzi di animali, per essere introdotti nel Regno, debbano essere accompagnati da certificati sanitarî di origine, rilasciati dalle autorità locali, e vidimati dal r. Console od Agente consolare, avente giurisdizione nei luoghi dai quali gli animali e i prodotti od avanzi di animali sono originariamente spediti.

Sovente accade, invece, che le merci stesse non possano, dalle dogane e dalle capitanerie di porto, essere ammesse a libera pratica, perchè scortate da certificati incompleti o irregolari, mancanti, cioè, o del visto consolare, o della indicazione del luogo di origine, o della dichiarazione di immunità, ecc., e, il più delle volte, perchè i certificati stessi sono rilasciati dai r. Consoli, anzichè dalle autorità del luogo di origine.

Al fine di risparmiare, per quanto possibile, molestie al commercio, si è fino ad ora, su domanda degl'interessati, permessa la introduzione delle merci anzidette — se provenienti da paesi non colpiti da divieto — ancorchè scortate da certificati incompleti.

Ma ciò, a lungo andare, infirmerebbe la disposizione stabilita dal pre-

---

(1) Cfr., a spiegazione e rettifica, la successiva circolare 19 ottobre 1899.

detto Decreto: l'obbligo, cioè, dei certificati sanitarî di origine redatti nel modo prescritto.

Occorre, quindi, che codesto r. Ufficio tenga ben presente:

1.° Che i certificati di cui è parola devono:

*a*) essere rilasciati dalle autorità dei luoghi da cui originariamente provengono gli animali e i prodotti ed avanzi di animali (lana, pelli, ossa, crini, ecc.);

*b*) indicare esattamente il detto luogo di origine;

*c*) attestare che questo è immune da epizoozie;

*d*) specificare a quali prodotti od avanzi di animali i certificati si riferiscono.

2.° Che i Consoli od Agenti consolari devono semplicemente vistare tali certificati, dopo essersi accertati che sieno redatti nel modo prescritto, e che i prodotti od avanzi di animali provengono effettivamente da località o paesi immuni da epizoozie.

Spesso accade anche che gli importatori non facciano direttamente acquisto delle merci, di cui è parola, nel luogo di origine della merce stessa o nei paesi vicini, bensì in altri paesi o porti ove la merce trovasi depositata, come Londra, Liverpool, Amburgo, Marsiglia, ecc. Essendo ivi la merce pervenuta in grosse partite, scortate, ognuna, da un solo certificato sanitario di origine, è evidente come non sia possibile, a chi non acquisti una partita intera, di avere certificati rilasciati dalle autorità del luogo di origine.

In tali casi i r. Consoli potranno vistare i certificati che, in base a quelli di origine, saranno rilasciati dalle autorità del luogo ove le merci trovansi depositate, purchè però i certificati stessi contengano le indicazioni di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*).

CANEVARO.

---

## 585.

Roma, 14 aprile 1899.

### Commercio dei prodotti esteri.

*Ai r. Agenti diplomatici.*

La Giunta generale del bilancio ha chiesto al r. Ministero del commercio di far conoscere ad essa quanto si spende dagli Stati d'Europa e delle Americhe per incoraggiare il commercio dei prodotti indigeni, nonchè il numero delle agenzie commerciali e le somme stanziate dai varî Governi per sussidiarle.

La prego, pertanto, di volermi mettere in grado di dare, con la possibile sollecitudine, una risposta al predetto Dicastero.

*Pel Ministro*
MALVANO.

---

## 586.

Roma, 1.° maggio 1899.

### Informazioni commerciali.

Il Ministero dell'agricoltura, industria e commercio mi ha comunicato il prospetto, compilato ai termini dell'articolo 2 del Decreto ministeriale 28 dicembre 1894, dei rapporti pervenutigli dai r. Ufficî diplomatici e consolari durante l'anno 1898, intorno ad argomenti di industrie e di commercio.

Ed il Ministero suddetto esprime il suo compiacimento che le notizie contenute nei rapporti dei r. Agenti abbiano molto contribuito all'aumento degli scambî tra l'Italia ed i paesi esteri, e segnala, in special modo, la solerzia commendevole dei r. Agenti in Amsterdam, Cairo, Liverpool, Belgrado, Calcutta, Londra, Tokio, Bucarest, Beirut, Batum, Odessa, Buda-Pest, Galatz, Glasgow, Malta e Rustciuk, i quali si sono mostrati premurosi e diligenti nel soddisfare alle domande loro rivolte dalla detta Amministrazione, e, di propria iniziativa, hanno trasmesso ad essa importanti notizie d'indole commerciale.

Alcuni r. Agenti, invece, non corrisposero completamente ai bisogni dell'importante servizio, poichè, per avere le notizie desiderate, il Ministero dell'agricoltura e commercio ha dovuto sollecitarli due o tre volte, ottenendone poi risposte sovente incomplete. Il ritardo e l'insufficienza delle attese informazioni hanno dato luogo a rimostranze degli interessati e nociuto al servizio di cui si tratta.

Benchè io non disconosca che spesse volte il compito dei r. Agenti è reso malagevole da consuetudini e da difficoltà locali, pure il vantaggio che può venire all'Italia da un esatto e ben ordinato servizio di informazioni commerciali è tale, che nutro fiducia che tutti i r. Agenti diplomatici e consolari vorranno assumere con ogni cura, e fornire con la massima sollecitudine al Ministero di agricoltura, industria e commercio tutte quelle notizie che possono riescire proficue al nostro commercio.

Canevaro.

---

## 587.

Roma, 2 maggio 1899.

### Istituto nazionale per gli orfani degli impiegati civili dello Stato.

La Presidenza del Consiglio di amministrazione dell'Istituto per gli orfani degl'impiegati civili dello Stato mi ha interessato a recapitare e raccomandare ai funzionarî dipendenti da questo Ministero l'unita circo-

lare, che fa appello a tutti gl'impiegati governativi, perchè prestino il loro valido appoggio a quella nobilissima istituzione.

Lo scopo altamente morale e filantropico, che essa si è proposto, mi affida che la S. V. vorrà efficacemente contribuire all'incremento ed alla prosperità del benefico sodalizio.

N. CANEVARO.

---

588.

Roma, 10 giugno 1899.

**Norme suppletive circa l'abolizione dei certificati d'origine.**

A complemento delle informazioni contenute nella circolare ministeriale del 4 aprile u. s., riguardo all'abolizione, in massima, dell'obbligo dei certificati d'origine per le merci da importarsi nel Regno, Le notifico che, avuto riguardo al regime doganale speciale vigente colla Spagna ed alla mancanza di un trattato commerciale col Portogallo, nonchè alla natura delle importazioni di quei due paesi in Italia, il r. Ministero delle finanze, al fine di evitare che s'introducano nel Regno merci che non avrebbero diritto al trattamento di favore, ha deliberato che il certificato d'origine sia ancora richiesto, oltrechè per le *sete e seterie* (come già Le partecipai), anche pel *vino*, per i *pesci in salamoia* e i *pesci sott'olio*.

Nella imminenza della cessazione degli effetti del nostro trattato di commercio colla Grecia, tale obbligo era stato dapprima esteso anche ai cognac, al formaggio, all'olio d'oliva, e ai legni per tinta e concia macinati; ma, prorogato tale trattato sino alla fine dell'anno in corso, si è creduto opportuno dispensare dalla presentazione del certificato d'origine gl'importatori di siffatte merci.

*Pel Ministro*
MALVANO.

---

589.

Roma, 22 giugno 1899.

**Pagamento del trasporto dei detenuti dall'estero** (1).

La Società di navigazione generale ha rappresentato al mio onorevole collega Guardasigilli le difficoltà sopravvenute nella liquidazione di

(1) Cfr. più innanzi, a complemento, la circolare 12 febbraio 1901.

trasporti marittimi per conto dello Stato, stante le svariate formalità a cui è soggetta.

Nell'intento di semplificare tale servizio, essa propone che, per il trasporto, a richiesta dei r. Consoli, dei detenuti dall'estero in Italia, la cui spesa grava sul bilancio di quel Ministero, si adotti il sistema del pagamento del nolo all'atto dell'imbarco, sistema già accettato dal Ministero dell'interno sin dal maggio 1897, pei trasporti fatti per suo conto. Ciò importerebbe che tali spese siano anticipate dai Consoli, salvo a ottenere il rimborso nello stesso modo ora praticato per le altre spese di giustizia.

Tale anticipazione, essendo anche preveduta nell'articolo 267 del Regolamento consolare, non sembra che, in massima, possa incontrare difficoltà; però io mi rivolgo anche alla S. V. con preghiera di favorirmi il Suo parere in proposito.

*Pel Ministro*
MALVANO.

---

## 590*.

**Roma, 14 luglio 1899.**

### Liquidazione di « prorata » di assegni fissi (1).

(*Avviso*). — Si partecipa a tutti i r. funzionarî di ruolo dipendenti da questo Ministero che, a decorrere dal 1.° maggio 1899, in seguito a disposizioni del Ministero del tesoro, d'accordo colla Corte de' conti, la liquidazione dei *prorata* di stipendî o di altri assegni fissi viene effettuata calcolando il mese per il numero dei giorni di cui sia effettivamente composto.

Ad esempio, il *prorata* di un assegno di lire 750 mensili dal 1.° a tutto il 14 maggio risulterà dal seguente calcolo:

$$\frac{14 \times 750}{30} = \text{L. } 338.70.$$

Invece lo stesso *prorata* dal 1.° a tutto il 14 giugno sarà:

$$\frac{14 \times 750}{31} = \text{L. } 350.$$

(1) Cfr. *Bollettino del Ministero affari esteri*, giugno-luglio, 1899.

591*.

(*Ministero dell'istruzione pubblica*). **Roma, 30 luglio 1899.**

**Entrata gratuita nei musei, negli scavi, nelle gallerie e nei monumenti nazionali** (1).

Per evitare inconvenienti, e per la perfetta esecuzione delle disposizioni di legge, relative alla entrata gratuita negli scavi d'antichità, nelle gallerie e nei monumenti nazionali, richiamo nuovamente l'attenzione delle SS. VV. sulla esatta osservanza dell'articolo 9 del regolamento approvato col r. Decreto 11 giugno 1885. Quindi, coloro che sono compresi in qualcuna delle categorie indicate dall'articolo 3 della legge 27 maggio 1875, ed hanno i titoli prescritti dal predetto regolamento per ottenere la esenzione dalla tassa d'ingresso, debbono farne domanda ad ogni singola Direzione degli istituti, dei luoghi e dei monumenti che desiderano visitare.

Cessano di aver valore le tessere speciali di riconoscimento personale attualmente in corso. Questo Ministero potrà rinnovarle soltanto a coloro che ne hanno diritto, a termini del penultimo comma dell'articolo 9, lettera *G*, del citato regolamento.

Cessano altresì di aver valore tutti i permessi finora conceduti a qualsiasi persona per l'entrata gratuita nei musei, nelle gallerie, nei luoghi di scavo e nei monumenti nazionali di Roma e provincia. E pei nuovi permessi, da concedersi a stretto tenore di legge, le Direzioni degli istituti artistici ed archeologici governativi di Roma, non potranno, da ora in poi, rilasciarne alcuno di propria autorità, ma dovranno inoltrare le domande al Ministero, corredate dei necessarî documenti, per venir muniti, siffatti permessi, della firma personale del Ministro.

*Il Ministro*
BACCELLI.

---

592.

**Roma, 31 luglio 1899.**

**Ripartizione dei proventi ne' casi di provvisoria reggenza di Ufficî consolari di 1.ª categoria, affidata a persona estranea alla carriera.**

È talvolta occorso che persone, chiamate a reggere provvisoriamente r. Ufflci consolari di carriera, abbiano creduto di potere ripartire le percezioni secondo le norme fissate per gli Ufficî di seconda categoria.

(1) Si ritiene utile pubblicare la presente per le molte richieste di notizie in merito che gli stranieri desiderosi di visitare l'Italia rivolgono in proposito ai r. Agenti diplomatici e consolari.

Non essendo tale ripartizione consentita dalla legge, il Ministero è obbligato a rettificarla, il che ritarda e, in certe condizioni, intralcia il regolare andamento dell'amministrazione.

Ad evitare siffatti inconvenienti, si pregano i r. Consoli e Vice-Consoli Capi d'ufficio di non mancare, nel caso che, cessando di essere titolari di un posto, avvenisse loro di lasciarne la provvisoria reggenza a persona estranea alla carriera, di farle presente il modo secondo il quale dovranno ripartirsi i diritti d'Ufficio, avvertendo che, se la quota assegnata al reggente fosse insufficiente a far fronte alle spese di ufficio non rimborsabili, dovranno riferirne al Ministero.

*Pel Ministro*
MALVANO.

---

## 593*.

Roma, 30 settembre 1899.

**Obbligo de' r. Agenti all'estero di comunicare al Ministero il loro indirizzo durante i congedi, le aspettative, ecc.** (1).

(*Avviso*). — Accade spesso che il Ministero ignori il luogo di residenza degli Ufficiali diplomatici e consolari che trovansi in congedo, in aspettativa, ecc.

Ad ovviare a tale inconveniente, si pregano gli Ufficiali diplomatici e consolari di far conoscere al Ministero il loro indirizzo durante il congedo, l'aspettativa, ecc., e di tenerlo al corrente d'ogni cambiamento.

---

## 594.

Roma, 14 ottobre 1899.

**Norme per la ripartizione dei proventi consolari durante le reggenze e i congedi.**

Taluni Ufficiali consolari hanno, in questi ultimi tempi, sollevato dubbî intorno all'interpretazione a darsi agli articoli 35 e 36 del Regolamento consolare, dubbî che importa risolvere.

Circa l'art. 35 è parso a taluni che nei Consolati dove vi sono due Vice-Consoli, quando il più anziano assume la reggenza dell'Ufficio,

---

(1) Cfr. *Bollettino del Ministero affari esteri*, agosto-settembre, 1899.

spetti al secondo la quota dei proventi fissata pel Vice-Console anziano, e ciò in compenso del maggior lavoro che per l'assenza del titolare ridonda anche su lui.

Se non che, diverso è sembrato sia il concetto al quale si è informato il Regolamento, il quale, conservando al Vice-Console, che assume la reggenza, il suo assegno e la quota parte dei proventi che gli spettano, gli ha poi dato la metà dell'assegno locale e la quota dei proventi spettante al titolare, in compenso non solo del maggior lavoro che gli incombe, ma anche in vista della cresciuta responsabilità, e sopratutto delle spese d'ufficio cui deve provvedere.

Che se, nello stato attuale della legislazione, il Ministero non poteva venire in differente avviso, non mancherà però di tener conto, quando si tratterà della riforma del Regolamento consolare, delle osservazioni fatte, le quali, in linea di equità, hanno forse qualche fondamento.

Per quanto concerne l'articolo 36, altri ha creduto vedere una contraddizione fra le disposizioni nel medesimo contenute e quelle del settimo capoverso dell'articolo 2 del r. Decreto 10 agosto 1890, che approva la tariffa consolare; e se ne è voluto dedurre che nei Consolati dove vi è più di un Vice-Console, durante il congedo del Vice-Console anziano, spetti al secondo Vice-Console, e non al Console, la quota dei proventi che la legge assegna al Vice-Console anziano.

Non si è però considerato che il r. Decreto del 10 agosto 1890, il quale sostituisce l'articolo 6 della Legge consolare, regola la ripartizione dei proventi in tempo normale, senza punto avere riguardo all'epoca dei congedi.

Pel congedo e, quindi, per la distribuzione dei proventi consolari durante l'epoca dei congedi, la Legge (art. 19) si rimette al Regolamento, il cui articolo 36 non fu mai abrogato.

Per questi motivi rimane stabilito:

1.° che al Vice-Console anziano, il quale assume la reggenza del Consolato durante il congedo del titolare, oltre lo stipendio ed assegno locale proprî e la quota parte di proventi per esso fissata, spetta anche la metà dell'assegno del titolare e la quota parte al medesimo attribuita sui proventi d'ufficio.

2.° che nel caso di congedo del Vice-Console anziano, nei Consolati dove vi è più di un Vice-Console, la quota dei proventi assegnata al Vice-Console anziano spetta al titolare dell'Ufficio e non all'altro Vice-Console.

*Il sotto-segretario di Stato*
G. Fusinato.

---

## 595.

Roma, 19 ottobre 1899.

**Certificati sanitarî d'origine per la importazione nel Regno di animali, avanzi e prodotti di animali.**

A spiegazione e rettifica della circolare di questo r. Ministero, in data 8 aprile 1899, e delle altre precedenti relative tutte ai certificati sanitarî per la importazione nel Regno di animali, avanzi e prodotti di animali, ed a determinare in modo esatto la natura dell'intervento che i r. rappresentanti all'estero sono chiamati ad avere nella materia, ho il pregio di informarLa che, in seguito ad accordi presi col mio onorevole collega dell'agricoltura e commercio, è stato deciso che l'intervento medesimo debba concretarsi non in una vidimazione, come prima era detto, ma in una semplice legalizzazione; cioè, nello accertare la identità delle sottoscrizioni apposte dalle autorità estere o da altre persone, a ciò abilitate, sui certificati in discorso.

Tale conclusione è, del resto, conforme all'articolo 8 del trattato di commercio italo-germanico, del 6 dicembre 1891, il quale parla appunto di semplice legalizzazione (1).

Pel rimanente, rimangono invariate le disposizioni già date con le circolari precedenti.

*Pel Ministro*
MALVANO.

---

## 596*.

Roma, 27 ottobre 1899.

**Pieghi di corrispondenza che i r. Ufficî all'estero dirigono ai r. Ministeri e alle varie autorità nel Regno (2).**

I Ministeri e le autorità nel Regno hanno la consuetudine di respingere i pieghi di provenienza non ufficiale che giungono gravati di sovratasse postali.

Sono perciò vivamente pregati i r. Agenti diplomatici e consolari di volersi dare cura che tutti i pieghi di corrispondenza, da essi diretta ai diversi Ministeri in Roma o alle varie autorità nel Regno, non manchino mai, all'esterno e in modo visibile, del *contrassegno o timbro dell'ufficio mittente.*

---

(1) Come fu avvertito già in nota al n. 539, il trattato del 1891 è in scadenza, e sarà prossimamente sostituito da altro già conchiuso.

(2) Cfr. *Bollettino del Ministero degli Affari Esteri*, ottobre 1899.

597.

Roma, 12 novembre 1899.

**Commissione permanente dei trattati di commercio.**

Con Decreto del 25 ottobre u. s., il mio onorevole collega dell'agricoltura e commercio, di concerto con quello delle finanze e con me, ha istituito una Commissione permanente amministrativa per lo studio di quanto concerne il nostro regime economico-doganale, in rapporto colle condizioni della produzione agraria e manifatturiera, e colla scadenza dei nostri trattati di commercio a tariffe, come pure con la politica commerciale dei paesi con i quali l'Italia ha maggiori traffici.

Il lavoro di questa Commissione dovrà essere un lavoro accurato e continuato d'indagine, che, fra l'altro, si esplicherà, in particolare, nell'esame dei rapporti commerciali fra il nostro paese ed i singoli Stati esteri, ed, in generale, nello studio del campo che i mercati esteri possono offrire alla nostra espansione commerciale e dell'influenza che la produzione straniera e le correnti dei traffici possono esercitare sul nostro sviluppo economico. Tornerà, quindi, assai utile la cooperazione intelligente ed assidua che i r. Agenti all'estero porteranno alla Commissione, coll'invio di tutte le notizie concernenti tale argomento e riguardanti i paesi di loro rispettiva residenza.

Più che elaborati rapporti, gioverà agli studî della Commissione che i r. Agenti segnalino subito, anche brevemente, di volta in volta, a questo Ministero (che ne informerà tosto la Commissione) tutti quei fatti e tutte quelle manifestazioni che essi avranno occasione di rilevare, e che ritengono possano costituire materiale utile per gli studî medesimi: sarà anche opportuno l'invio di pubblicazioni ufficiali e non ufficiali, di carattere dottrinale o pratico, od anche di semplici articoli di giornali autorevoli, che valgano a gettare luce sulle condizioni della produzione e del commercio locale, sulle tendenze dell'opinione pubblica in fatto di politica doganale, nonchè sui propositi dei varî Governi in argomento.

Già ebbi altre volte a richiamare l'attenzione dei r. Agenti su questo importante ramo del loro servizio; ma specialmente mi occorre di farlo ora che, in vista del particolare periodo economico che traversiamo, fa d'uopo che essi vi si dedichino con particolare assiduità e diligenza.

Confido, quindi, che Ella, tenendo costantemente presenti queste istruzioni, vorrà prestare alla predetta Commissione quell'efficace concorso che essa da Lei si ripromette.

Visconti Venosta.

598.

Roma, 30 dicembre 1899.

**Numerazione progressiva della corrispondenza telegrafica tra il Ministero e i r. Ufficî all'estero.**

Per maggiore regolarità nella corrispondenza telegrafica, e per evitare possibili inconvenienti, ho disposto che, a datare dal primo del prossimo anno, tutti i telegrammi, così in chiaro, come in cifra, in partenza da questo Ministero, siano contrassegnati con un numero progressivo. Questo numero progressivo, che sarà però di serie unica per tutti gli Ufficî, figurerà come primo gruppo nel testo del telegramma.

Questa innovazione faciliterà anche eventualmente il riferimento al telegramma ministeriale, cui codesto Ufficio avesse a rispondere.

VISCONTI VENOSTA.

---

599.

Roma, 25 febbraio 1900.

**Congedi ai funzionarî dipendenti dal Ministero Esteri.**

Ho dovuto notare con rincrescimento che, nella materia dei congedi, sia per il modo di ottenerli, sia per il modo di computarli e di regolarli, si sono introdotte irregolarità, incertezze ed abusi, che è necessario di eliminare nell'interesse dei servizî e della disciplina.

A tale uopo, saranno, d'ora innanzi, rigorosamente applicate le norme seguenti:

1.° Nessuna domanda di congedo sarà tenuta in considerazione, se non fatta in iscritto, e contenente l'indicazione precisa dello spazio di tempo per il quale il congedo viene domandato;

2.° Le eventuali domande di prolungamento di congedo dovranno egualmente essere fatte sempre ed esclusivamente per iscritto, e con lettera ufficiale al Ministero. Dovranno altresì venir fatte in tempo utile, perchè la risposta possa giungere prima della scadenza del termine dell'ottenuto congedo, e dovranno contenere l'enunciazione dei motivi e l'indicazione precisa del tempo per il quale il prolungamento viene chiesto;

3.° A coloro che, per qualunque ragione, si trovino in congedo in disobbedienza delle regole qui sopra stabilite, sarà rigorosamente applicata la disposizione dell'articolo 14 delle norme di disciplina, approvate con r. Decreto 24 gennaio 1888, ed eventualmente la disposizione dell'articolo 2 delle norme medesime;

4.° Si richiamano, in pari tempo, gli Ufficiali diplomatici e consolari alla stretta osservanza delle prescrizioni contenute nell'articolo 13 del Regolamento diplomatico e nell'articolo 15 del Regolamento consolare.

La prego di voler portare a conoscenza degli impiegati da Lei dipendenti quanto precede.

*Il sotto-segretario di Stato*
G. FUSINATO.

---

## 600.

Roma, 25 marzo 1900.

### Norme per le trasmissioni all'estero (1).

Ho osservato che con eccessiva frequenza, e quasi sempre senza preventivi accordi, giungono da varî Ministeri o da altre autorità, pieghi di corrispondenza, involti, oggetti, casse, ecc., da trasmettere o spedire all'indirizzo di privati o di Ufficî all'estero, dando luogo ad abbondanti carteggi e scritturazioni, nonchè ad inutili tramiti, e cagionando, oltre a ciò, non lievi dispendî a carico del bilancio di questo Ministero.

Prego, pertanto, di voler tenere come regola che le trasmissioni all'estero possono e debbono avvenire col tramite di questo Ministero, ogni qualvolta si tratti di trasmissioni ufficiali tra Ufficî non aventi fra di loro corrispondenza diretta, o quando la partecipazione dei r. Agenti alla trasmissione sia richiesta per la convenienza di dare alla trasmissione medesima carattere legale ed ufficiale; e in altre circostanze eccezionali, il cui apprezzamento rimetto all'equo criterio dei signori Capi di divisione o d'Ufficio. Negli altri casi, tali domande di trasmissione dovranno essere, d'ora in poi, senz'altro respinte.

*Il sotto-segretario di Stato*
G. FUSINATO.

---

## 601.

Roma, 24 aprile 1900.

### Informazioni commerciali.

Il r. Ministero d'agricoltura, industria e commercio mi ha comunicato il prospetto, compilato a termini dell'articolo 2 del Decreto ministeriale 28 dicembre 1894, dei rapporti pervenutigli dai r. Ufficî diplomatici

---

(1) Emanato come *ordine del giorno* per norma di servizio degli ufficî del Ministero.

e consolari durante l'anno 1899, intorno ad argomenti attinenti alle industrie ed ai commerci.

Manifestando la sua soddifazione per il considerevole numero dei rapporti interessanti che, a richiesta o di propria iniziativa, i r. Agenti diplomatici e consolari gli hanno inviato nel decorso anno 1899, il mio onorevole collega mi fa notare, con speciale soddisfazione, che l'azione dei r. Rappresentanti ha molto influito sull'aumento e sul miglioramento delle nostre relazioni commerciali coi mercati stranieri. Egli mi addita, come meritevoli di speciale menzione, per diligenza e solerzia nel raccogliere e comunicare le notizie loro domandate, o per l'interessamento nel riferire di propria iniziativa su argomenti commerciali od industriali, i r. Rappresentanti in Parigi, Vienna, Belgrado, Bruxelles, Bucarest, Rio Janeiro, Berlino, Londra, Costantinopoli, Batum, Cairo, Algeri, Amburgo, Amsterdam, Beirut, Bordeaux, Budapest, Calcutta, Canea, Chicago, Galatz, Lione, Lipsia, Liverpool, Malta, Marsiglia, Odessa, Rotterdam, Salonicco, Shangai, Smirne, Trieste, Tripoli, Zurigo, Bengasi e Rustciuck. Nei riguardi del commercio d'Italia con la Turchia ha prestato pure opera lodevole il professore signor Carmelo Melia, delegato commerciale presso la r. Ambasciata in Costantinopoli.

Io mi compiaccio grandemente degli encomî tributati ai predetti signori Agenti diplomatici e consolari di Sua Maestà; e, lieto di darne loro partecipazione, esprimo la speranza che, anche in avvenire, essi vorranno assumere con ogni cura, e trasmettere colla maggior sollecitudine al Ministero di agricoltura, industria e commercio tutte quelle notizie che possano riuscire proficue al nostro commercio cogli Stati esteri.

VISCONTI VENOSTA.

---

## 602.

Roma, 3 maggio 1900.

**Misure sanitarie in Italia per l'importazione di avanzi di animali** (1).

Si è dato talvolta il caso che qualche r. Agente all'estero, richiesto da interessati del luogo d'informazioni sulle misure sanitarie vigenti nel Regno, per quanto riguarda l'importazione di avanzi animali, come carni, pelli, lane, crini, ossa, ecc., abbia fornito notizie erronee, per aver tenuto presenti soltanto le disposizioni emanate dal Ministero di agricoltura e commercio, o soltanto quelle, invece, emanate dal Ministero dell'interno colle così dette *ordinanze di sanità marittima*.

(1) Cfr., più avanti, a complemento, la circolare 2 luglio 1901.

Stimo quindi opportuno richiamare nuovamente la loro attenzione sulle circolari diramate da questo Ministero l'8 aprile e 6 giugno 1897.

Come da esse risulta, dacchè il servizio epizootico è passato dal Ministero dell'interno a quello dell'agricoltura e commercio (1), duplice è la serie dei provvedimenti sanitarî che si adottano nel Regno, due essendo le Amministrazioni da cui emanano. Ora questi provvedimenti, pur riguardando talvolta la medesima merce, possono presentare qualche divergenza fra loro, essendo diversi i criterî secondo i quali l'una o l'altra Amministrazione li ha prescritti; poichè, mentre il Ministero dell'interno ha in mira solo le conseguenze che l'importazione di una determinata merce può esercitare sulla salute umana, il Ministero dell'agricoltura e commercio veglia soltanto a che non venga danneggiato lo stato sanitario del bestiame.

Così, p. e., presentemente, mentre il Ministero dell'interno, il quale con ordinanza di sanità marittima aveva tempo addietro vietato, fra l'altro, come Le è noto, l'introduzione dei crini e delle lane provenienti da paesi infetti da peste, ha ora creduto di poter revocare tale divieto; sussiste per contro, sempre per alcuni paesi, il divieto di introduzione di quegli stessi prodotti, stabilito per ragioni sanitarie concernenti il bestiame, dal Ministero del commercio col Decreto del 31 marzo 1898.

Quindi raccomando ai signori r. Agenti, sia per norma della loro eventuale azione, sia pel caso che debbano fornire informazioni al riguardo, di tener presenti tutte le varie disposizioni sanitarie che dall'uno e dall'altro dei due Ministeri sopra citati vengono adottate, e che sono costantemente pubblicate nel *Bollettino* di questo Ministero degli affari esteri, attenendosi, in caso di disaccordo, alle misure più restrittive, come era indicato nelle circolari sopra menzionate.

*Il sotto-segretario di Stato*
FUSINATO.

---

## 603.

**Roma, 5 maggio 1900.**

**Uso della lingua italiana nelle intestazioni di lettere, soprascritte ecc.**

È desiderio di questo Ministero che i r. Ufficiali diplomatici e consolari facciano regolarmente uso, nelle intestazioni e nelle soprascritte delle loro comunicazioni, della lingua italiana, servendosi, solo quando

---

(1) Come fu avvertito già in nota al n. 560, e come risulterà dalla successiva circolare 2 luglio 1901, il servizio veterinario, dal 1° luglio 1901, è ritornato definitivamente alla dipendenza del Ministero dell'interno.

considerazioni speciali lo rendano opportuno, della lingua del paese in cui esercitano le loro funzioni, ed escludendo per tali scopi l'uso di altre lingue.

Voglia dar conoscenza di queste istruzioni agli Ufficî da Lei dipendenti.

*Il sotto-segretario di Stato*
FUSINATO.

---

604.

Roma, 26 maggio 1900.

**Denunzia di malattie infettive esotiche** (1).

Il Ministero dell'interno mi ha espresso il desiderio che le comunicazioni, che gli vengono fatte dai r. Rappresentanti all'estero, sopra i primi casi manifestatisi nelle rispettive loro residenze di malattie contagiose esotiche, siano d'ora innanzi formulate secondo talune norme, che qui sotto verrò enunciando. Lo scopo che si conseguirebbe, osservandole, sarebbe di risparmiare a quel Ministero la spesa rilevante in telegrammi per chiedere notizie complementari e schiarimenti, e di fornirgli più pronte indicazioni per quelle disposizioni che, secondo il caso, esso Ministero suol prendere.

Ed ecco le prescrizioni alle quali si prega di attenersi:

*A*. Quando la denunzia viene fatta per mezzo di telegramma, indicare:

1.° la natura della malattia, la località ove si è manifestata, il numero dei malati e dei decessi, la data di denunzia del primo caso e del primo decesso;

2.° se i casi di malattia siano autoctoni oppure importati, cioè se gli individui affetti abbiano contratto l'infezione nel luogo di residenza, oppure provengano da altre località e da quali, a norma dell'ultimo comma del titolo II, capitolo II, della convenzione sanitaria di Venezia del 17 marzo 1897.

*B*. Quando le notizie vengano fornite a mezzo postale, oltre ai dati enumerati nel paragrafo precedente, indicare possibilmente:

1.° nome, cognome ed età di tutti i malati o decessi;

2.° data di guarigione o di morte dei singoli malati;

3.° provvedimenti adottati dal Governo locale per impedire la diffusione delle malattie, o da altri Governi per impedirne l'importazione nei loro Stati, e tutte le altre notizie che si ritengono utili per dare un esatto concetto della gravità ed estensione del morbo;

---

(1) Cfr. sull'argomento le successive circolari 17 luglio 1900 e 12 marzo 1902.

4.° parere del r. Rappresentante circa l'opportunità di adottare misure di profilassi, tenuto conto dell'azione di vigilanza o di repressione esercitata dal Governo locale per combattere e circoscrivere la malattia.

Sono convinto che la S. V. continuerà, con l'usata diligenza, a trasmettere al Ministero dell'interno i suoi rapporti sulle condizioni sanitarie di codesta residenza, e vorrà per l'innanzi anche soddisfare al desiderio suespresso circa la forma di quei rapporti.

*Il sotto-segretario di Stato*
FUSINATO.

---

605.

**Roma, 31 maggio 1900.**

**Convenzione con la Società di navigazione generale italiana pei trasporti militari sul mare (1).**

Trasmetto alla S. V. un esemplare della Convenzione pei trasporti militari, stipulata addì 6 dicembre 1899 tra i r. Ministeri della guerra e della marina e la Società di navigazione generale italiana.

Il fascicolo contiene altresì le istruzioni emanate in proposito dai suddetti Ministeri, ed in esse sono riprodotte le norme cui i r. Consoli devono attenersi nel concedere le richieste, affinchè gli inscritti di leva ed i militari in congedo possano (a proprie spese ed a prezzo ridotto) far ritorno nel Regno per compiervi i loro obblighi di servizio.

Gli stampati per le richieste saranno forniti direttamente alla S. V. dal Reclusorio militare di Savona, cui dovranno essere in seguito rivolte le domande relative.

Raccomando vivamente alla S. V. di bene accertare, prima di concedere la richiesta, che il rimpatriando possegga giusto titolo a fruire dei vantaggi consentiti dalla Convenzione.

Per quanto concerne gli inscritti di leva ed i militari *indigenti*, occorre fare distinzione tra quelli che debbano viaggiare su linee sovvenzionate (art. 4 della Convenzione e paragrafo 3.° delle istruzioni) e quelli che debbano viaggiare su altre linee percorse da piroscafi della Società di navigazione generale italiana.

I primi hanno diritto al viaggio gratuito escluso il vitto, ed il precitato paragrafo 3.° delle istruzioni indica i casi in cui il vitto potrà essere messo a carico del Ministero della guerra o del Ministero della marina.

I secondi possono viaggiare a 2 lire al giorno, compreso il vitto, pur-

---

(1) Più avanti, sotto la data 15 maggio 1903, sono riferite le nuove convenzioni [illegible] facilitazioni di viaggio, ora vigenti.

chè facciano parte del gruppo di *indigenti* che la Società è obbligata a trasportare, in numero non superiore a dieci, in forza degli articoli 54 e 60 del quaderno d'oneri *A* e 55 e 61 del quaderno d'oneri *B*, annessi alla Convenzione del 1893 pei servizî postali e commerciali marittimi. Il nolo dovrà essere pagato all'atto dell'imbarco, tenuto calcolo della presunta durata del viaggio, ed andrà *a carico dell'indigente*, eccettuato il solo caso in cui egli possa invocare il benefizio consentito dall'articolo 81 del Regolamento consolare, per cui la spesa andrebbe invece a carico dello Stato, e sarebbe liquidata secondo il sistema in vigore. La richiesta relativa deve fare espressa menzione delle circostanze, in base alle quali essa viene rilasciata, e sopratutto indicare, in modo esplicito, se il nolo sia stato pagato anticipatamente, oppure se debba essere soddisfatto da questo Ministero in ragione di lire 2 per ogni giorno di viaggio compreso il vitto, a sensi dell'articolo 81 del Regolamento consolare e della vigente Convenzione pei servizî postali e commerciali marittimi.

*Il sotto-segretario di Stato*
G. Fusinato.

---

606.

Roma, 30 giugno 1900.

**Opera d'assistenza degli emigrati italiani.**

Sotto la presidenza generale di Sua Ecc. Rev.ma monsignor Geremia Bonomelli, vescovo di Cremona, e gli auspicî dell'Associazione nazionale per proteggere i missionarî cattolici italiani, si è testè fondata nel Regno un'istituzione *coll'intento di assistere, con opere di religione e di educazione, di previdenza, cooperazione e carità, gli operai italiani emigrati in Europa e nel Levante.*

La sede centrale dell'Opera è in Milano, via Bossi, n. 2, presso il Circolo " Alessandro Manzoni ".

Per raggiungere il benefico fine, il Consiglio direttivo invierà delegati proprî nei punti dell'estero ove affluiscono più numerosi gli operai italiani, ed ove è presumibile che l'azione del sodalizio possa più efficacemente esplicarsi.

Portando ciò a notizia dei r. Agenti diplomatici e consolari, io rivolgo loro viva preghiera di interessarsi allo sviluppo della pia Opera nella rispettiva circoscrizione, e di accordare ai suoi delegati, i quali verranno muniti di lettera di riconoscimento firmata dalla Presidenza generale, lo appoggio che per essi si potrà maggiore.

*Il sotto-segretario di Stato*
Fusinato.

---

## 607*.

Roma, 1.° luglio 1900.

**Commendatizie richieste da privati cittadini per i r. Agenti all'estero.**

(*Massima*). — Il Ministero degli affari esteri, per costante consuetudine, non rilascia mai " *brevi manu* „ ad alcuno, che si rechi in paesi stranieri, commendatizie per i r. Agenti diplomatici e consolari; ma, quando ravvisi l'opportunità di rilasciarle, le spedisce loro direttamente.

---

## 608.

Roma, 17 luglio 1900.

**Denunzia di malattie infettive esotiche** (1).

Con la circolare 26 maggio u. s., questo Ministero indicava ai r. rappresentanti all'estero alcuni inconvenienti occorsi e le norme da seguire nella denunzia delle malattie infettive esotiche, manifestatesi nelle rispettive regioni di residenza.

Ora debbo segnalare, allo stesso proposito, un altro inconveniente che ruò avere conseguenze gravi, sia per la salute pubblica che per gl'intepessi del commercio.

Accade infatti che molti fra i r. Rappresentanti, dopo avere denunziato la comparsa di una malattia, non si curino più di trasmettere periodiche notizie sul suo decorso. Talvolta la malattia ha invaso successivamente altre località della stessa regione, le quali, non essendo state incluse nelle ordinanze sanitarie, continuano ad essere considerate come immuni, perchè il Ministero dell'interno ne ignora le nuove condizioni: tal'altra, la malattia è cessata in luoghi già dichiarati infetti, e le ordinanze relative continuano a rimanere in vigore, finchè il Ministero predetto non venga a conoscenza del fatto per accidentali notizie, od in seguito a domande che è costretto a fare, di sua iniziativa, ai r. Agenti.

Qualche volta è anche accaduto che questi ultimi abbiano trasmesso notizie a loro pervenute, senza verificarne l'esattezza.

Non occorre dimostrare quali conseguenze dannose possano derivare dai fatti su accennati. Per ciò, prego vivamente la S. V. di voler avere, per l'avvenire, la maggior cura e la maggiore diligenza nel raccogliere, verificare e trasmettere sollecitamente al Ministero precitato tutte le notizie che possano interessare la salute pubblica.

---

(1) Cfr. la precedente circolare 26 maggio 1900 e la susseguente 12 marzo 1902.

Occorre sopratutto curare:

1.° che venga data al Ministero dell'interno notizia immediata e telegrafica del primo caso di peste, colera, o febbre gialla, secondo le norme dettate dal paragrafo *A*, della circolare 26 maggio 1900;

2.° che, ove la malattia continuasse, venga trasmesso settimanalmente, e fino a cessazione completa della medesima, il bollettino dei casi nuovi, con le indicazioni prescritte ai numeri 1, 2 e 3 del paragrafo *B* della stessa circolare, notando, specialmente, le eventuali successive manifestazioni del male in altre località;

3.° che venga adottata la maggiore cura nel verificare, per quanto è possibile, l'esattezza delle notizie da trasmettere, anche quando esse vengano fornite dalle autorità governative locali;

4.° che, infine, venga comunicata l'esistenza di qualunque altra malattia avente carattere diffuso od epidemico, descrivendone periodicamente il decorso.

*Il sotto-segretario di Stato*
FUSINATO.

---

## 609.

Roma, 6 agosto 1900.

### Emigrazione di operai in Eritrea.

Mi riferisco alla circolare del 22 marzo 1898.

La notizia della costituzione in Eritrea della *Società per la esplorazione di miniere aurifere* farà affluire nella Colonia gran numero di operai non necessarî e di spostati che vanno in cerca, più che di lavoro, di avventure.

Sta, inoltre, in fatto che, nonostante le ordinanze commissariali del 22 febbraio 1898 e del 1.° dicembre 1898, qui unite, hanno continuato e continuano a giungere in Eritrea operai in cerca di lavoro, sforniti dei necessarî certificati ed impossibilitati, per mancanza di mezzi, a costituire il prescritto deposito di lire 250 a garanzia del loro rimpatrio.

Ciò dimostra che si continuano a rilasciare con facilità permessi e *nulla osta* per l'imbarco di operai diretti in Eritrea, mentre dovrebbe essere usata la massima vigilanza sulle partenze di quegli operai, non rilasciando *nulla osta*, se non a coloro che possono fare il deposito prescritto.

La prego pertanto di voler dare la maggior pubblicità, nel modo che stimerà più conveniente, per norma degli emigranti, alla ordinanza 22 febbraio e a quella del 1.° dicembre 1898.

*Il sotto-segretario di Stato*
FUSINATO.

## GOVERNO DELL'ERITREA

IL R. COMMISSARIO CIVILE PER LA COLONIA ERITREA

allo scopo di fermare l'emigrazione delle persone che, giunte nella Colonia Eritrea senza occupazione e prive di mezzi di sussistenza, si trovino a mal partito, con grave loro danno e dell'Amministrazione che, a proprie spese, deve provvedere al loro rimpatrio; considerando che per i lavori della Colonia, oramai quasi ultimati, la richiesta della mano d'opera andrà sempre più diminuendo: visto che gli operai, non ostante i consigli e le disposizioni proibitive del Governo Centrale, eludendo le misure prese, seguitano ad affluire in gran numero nella Colonia; volendo far cessare questo stato anormale di cose

Ordina:

Tutti coloro che sbarcheranno nella Colonia Eritrea debbono essere muniti di un certificato del Prefetto o del Sindaco del luogo di origine, oppure del Console del luogo d'imbarco, comprovante che l'emigrante può trasferirsi in Eritrea, sia perchè provvisto di sufficienti mezzi di sussistenza, tali da assicurargli una non breve permanenza nella Colonia e l'eventuale ritorno in patria, o il viaggio per altra regione, senza l'aiuto pecuniario dell'Amministrazione coloniale, sia perchè abbia presentata la prova (contratto di lavoro od altra assicurazione attendibile) che troverà in Eritrea *con certezza* occupazione permanente e rimunerativa.

Coloro che sono sprovvisti di tale certificato, ovvero presentino certificato incompleto, non saranno lasciati sbarcare, a meno che non depositino l'importo dell'intero viaggio di ritorno al luogo d'origine.

Massaua, 22 febbraio 1898.

*Il r. Commissario civile straordinario per l'Eritrea*
F. MARTINI.

---

## GOVERNO DELL'ERITREA

IL R. COMMISSARIO CIVILE PER LA COLONIA ERITREA

allo scopo di regolare con norme fisse i rimpatrî degli operai che giungono in Colonia,

Ordina:

1. Gli operai al loro giungere in Colonia sono, per cura dell'ufficio di P. S., provvisti di un libretto sul quale, oltre alle notizie personali, vengono, a mano a mano, inscritte le ritenute eseguite sulla mercede giornaliera come nei seguenti articoli è stabilito. Nel libretto stesso sono, dal direttore dei lavori, dall'impresario, dal capo officina o stabilimento, apposte annotazioni, all'atto del licenziamento dell'operaio, circa il servizio prestato e circa la sua moralità e condotta.

2. I direttori di stabilimenti, i capi officina, gl'impresarî, i proprietari

di cave e miniere e gli esercenti delle medesime, ecc. ecc., devono trasmettere alle autorità locali di pubblica sicurezza la nota degli operai che tengono al lavoro, col nome, cognome, età e comune di origine e, nei primi cinque giorni di ogni mese, le variazioni sopravvenute.

3. Tutti gli operai europei che lavorano per conto dell'Amministrazione coloniale direttamente od indirettamente, sono sottoposti alla ritenuta di un decimo del loro salario fino a che non abbiano costituito un fondo di lire 250 per le spese del loro eventuale rimpatrio.

4. I capi delle pubbliche amministrazioni della Colonia, non che gl'impresarî o cottimisti che lavorano per conto dell'Amministrazione coloniale sono personalmente responsabili delle ritenute sul salario degli operai dipendenti, che invieranno quindicinalmente a mezzo di vaglia postale di servizio all'Ufficio tecnico coloniale di Asmara. Ogni contratto stipulato dall'Amministrazione coloniale con impresarî, cottimisti, ecc., farà loro l'obbligo delle ritenute, sotto pena, in caso di negligenza, di una multa estensibile fino a lire 500.

5. L'Ufficio tecnico coloniale dell'Asmara tiene un registro dei conti individuali degli operai, nel quale nota a credito di ciascuno le somme quindicinalmente ritenute, fino a che non sia completata la somma predetta di lire 250, raggiunta la quale l'operaio, dietro presentazione del libretto, resta esente da ogni ulteriore ritenuta.

6. Il fondo rimpatrio è dall'Ufficio tecnico quindicinalmeute versato alla tesoreria coloniale (contabilità-depositi), accompagnato da un elenco nominativo dei varî depositi.

7. Il fondo depositato sarà convertito in cartelle di rendita al portatore ogni trimestre. L'ammontare degli interessi, diminuito ed aumentato dalla perdita o dal lucro prodotti dalla variazione di prezzo delle cartelle, al 30 giugno di ogni anno, sarà erogato in sussidî ad operai ammalati o resi inabili al lavoro per qualche infortunio.

8. Quando un operaio desideri rimpatriare o passare in altro paese, la somma a suo credito viene trasmessa al Commissario regionale di Massaua, che provvede all'acquisto del biglietto di passaggio od alla restituzione della rimanenza. Di tale restituzione sarà fatto cenno sul libretto personale dell'operaio.

9. Se il credito dell'operaio non raggiunge il prezzo del biglietto di viaggio domandato, l'operaio stesso dovrà completare la somma mediante apposito versamento al Commissariato regionale di Massaua.

10. Nessun europeo, eccezione fatta per i militari e per gli impiegati governativi e coloniali, puó partire dalla Colonia per la via di mare, senza essere provvisto di passaporto, il quale è rilasciato dal Comando dei r. Carabinieri in Massaua e in Assab. Chi possiede già il passaporto deve, prima di partire, farvi apporre dai detti Comandi il *visto* coll'indicazione della località ove è diretto.

11. Gli operai che partono da un porto della Colonia per recarsi in altra dipendenza marittima della Colonia stessa, e gli indigeni che partono per via di mare diretti a qualsiasi località, sono obbligati a munirsi di un foglio di via che è parimente rilasciato dai Comandanti dei r. Carabinieri di Massaua e di Assab. Da tale obbligo sono esenti i militari e gli impiegati governativi e coloniali, tanto europei che indigeni.

12. Il passaporto è soggetto alla tassa di lire 10 ed il *visto* a quella di centesimi 50. Pei fogli di via rilasciati, sia agli europei che agli indigeni, per

qualsiasi località è fissata la tassa di lire 1. Il foglio di via è valevole per un sol viaggio.

13. Alle agenzie marittime è proibito rilasciare biglietti di passaggio sui piroscafi senza la presentazione del passaporto o del foglio di via, i quali documenti, o il visto appostovi, devono aver una data non anteriore di dieci giorni. Le dette agenzie devono rilasciare il biglietto di passaggio solo per la località indicata dal foglio di via, dal passaporto o dal visto suddetto. Ai Comandanti di piroscafi, ai nacuda, ai padroni di sambuchi e di qualsiasi altra imbarcazione è fatta proibizione di dare passaggio a chi è sprovvisto di foglio di via o di passaporto, o che abbia tali documenti con data anteriore di 10 giorni.

14. Gli agenti marittimi, i Comandanti dei piroscafi, i nacuda ed i padroni di qualsiasi altra imbarcazione, che contravvengano a tali prescrizioni, sono passibili di multa fino a lire 100, salvo, s'intende, ad essere denunziati all'autorità giudiziaria, qualora la contravvenzione alle presenti disposizioni assumesse il carattere di favoreggiamento di rei.

Massaua, 1.° novembre 1898.

*Il r. Commissario civile straordinario per l'Eritrea*
F. MARTINI.

---

## GOVERNO DELL'ERITREA

IL R. COMMISSARIO CIVILE PER LA COLONIA ERITREA

alla scopo di regolare con norme fisse l'emigrazione e la dimora degli operai europei nella Colonia;

Visto l'ordine del giorno 29 agosto 1889 del Comando superiore delle r. truppe e l'ordine del giorno 11 marzo 1892 del Governatore generale della Colonia,

Viste le ordinanze 22 febbraio e 1.° novembre 1898 sulla stessa materia;

**Ordina:**

1. Non è permesso lo sbarco nella Colonia a chi non sia munito, oltrechè del passaporto, di un certificato del Prefetto o del Sindaco del luogo di origine, o del Console del luogo d'imbarco, comprovante che l'immigrante è provvisto di mezzi di sussistenza tali, da assicurargli una non breve permanenza nella Colonia e l'eventuale ritorno in patria o il viaggio per altra regione, senza bisogno dell'Amministrazione coloniale.

2. All'atto dello sbarco, l'immigrante dovrà, contro la consegna del libretto di lavoro prescritto dall'ordinanza 1.° novembre 1898, depositare la somma di lire 250 presso l'autorità di pubblica sicurezza che la trasmetterà all'Ufficio tecnico coloniale, il quale, presa che ne abbia nota, la verserà alla tesoreria coloniale a termini dell'ordinanza medesima.

3. È dispensato da tale deposito l'operaio il quale dimostri, per mezzo di un regolare contratto di lavoro o per mezzo di altra prova attendibile, che ha trovato in Eritrea occupazione permanente e remunerativa presso persone che

si rendano garanti della ritenuta quindicinale del decimo del salario pattuito fino a costituzione completa del fondo-rimpatrio.

4. I soldati che desiderano ottenere congedo in Colonia ne faranno domanda, specificando il mestiere che intendono esercitare e presso chi; depositeranno presso l'Ufficio tecnico coloniale la somma di lire 250, e ritireranno dall'autorità di pubblica sicurezza il libretto di lavoro.

Da questo deposito sono dispensati i militari assunti in servizio come impiegati ordinarî e straordinarî dell'Amministrazione coloniale.

5. Il fondo di rimpatrio sarà restituito a coloro che, o per essersi costituito una qualche proprietà immobiliare, o per aver migliorato sensibilmente una concessione ottenuta, o per aver bene avviato un qualche traffico, diano sufficiente garanzia che non avranno da ricorrere ad aiuti dell'Amministrazione coloniale per rimpatriare.

La domanda per ottenere la restituzione del fondo-rimpatrio, corredata dei necessarî documenti, dovrà essere presentata all'Ufficio tecnico coloniale che provvederà su di essa, assunte le necessarie informazioni e presi gli ordini di Sua Eccellenza.

Massaua, 1.° dicembre 1898.

*Il r. Commissario civile straordinario per l'Eritrea*
F. Martini.

---

## 610.

Roma, 18 agosto 1900.

### Lutto per la morte di S. M. il Re Umberto I.

La *Gazzetta Ufficiale* del 13 corrente reca che Sua Maestà il Re Vittorio Emanuele III ha prescritto un lutto di sei mesi per la morte dell'Augusto suo Genitore.

In base alle norme fissate dal regolamento approvato con r. Decreto 15 giugno 1881, il lutto decorrerà dal giorno in cui giunse costà la notizia ufficiale del doloroso avvenimento. La durata complessiva sarà divisa in tre periodi: il primo di giorni novanta, il secondo ed il terzo di giorni quarantacinque ciascuno.

Al predetto regolamento, che figura negli annuarî diplomatici degli anni 1886 e 1890, rispettivamente a pagine 399 e 514, mi riferisco per ogni particolare concernente l'abito civile e la divisa d'uniforme.

La prego di provvedere affinchè di quanto precede abbiano notizia i funzionarî da Lei dipendenti.

Visconti Venosta.

---

## 611*.

Roma, 31 agosto 1900.

**Denunzie e querele che i nazionali residenti all'estero presentano ai r. Consoli per reati di competenza dell'autorità giudiziaria del Regno (1).**

Fu testè proposto a questo Ministero il quesito se i Consoli, anche nei paesi dove non hanno giurisdizione, possano legalmente ricevere denunzie e querele per reati di competenza dell'autorità giudiziaria del Regno.

Esaminata la questione, il Ministero ha riconosciuto che i r. Consoli possono ricevere querele e denunzie per parte di nazionali residenti all'estero.

Trattandosi, però, di cosa sulla quale spetta unicamente all'autorità giudiziaria di pronunziarsi in merito, è necessario che i Consoli, nel ricevere specialmente querele per reati di azione privata, non trascurino di avvertire gli interessati che, sulla legalità ed efficacia della presentazione di esse querele, è chiamata a decidere l'autorità giudiziaria, e che il Console non può farsene quindi in alcun modo mallevadore. Può, infatti, verificarsi che la presentazione della querela venga dall'autorità giudiziaria dichiarata inefficace, quando l'azione penale sia già prescritta.

---

## 612.

Roma, 27 settembre 1900.

**Viaggi di missionari e di suore di carità (2).**

*Ai r. Agenti all'estero e ai Prefetti del Regno.*

Gli articoli 52 e 56 del quaderno d'oneri *A* e gli articoli 53 e 57 del quaderno d'oneri *B*, annessi alla convenzione colla Società di navigazione generale italiana, cui si riferisce la legge 22 aprile 1893, regolano le condizioni di trasporto dei missionarî e delle suore di carità.

Gli articoli 52 (*A*) e 53 (*B*) accordano ai missionarî ed alle suore di carità, per qualunque viaggio (comprese, perciò, le linee d'America), il ribasso del 50 per cento sui massimi, escluso il vitto, che deve pagarsi a prezzo normale; e gli articoli 56 (*A*) e 57 (*B*) accordano che su ogni piroscafo *delle linee sovvenzionate* possa viaggiare un missionario, od una suora di carità, mediante pagamento del solo vitto.

---

(1) Cfr. *Bollettino del Ministero Affari Esteri*, agosto 1900.

(2) Fu parzialmente modificata con la successiva circolare 30 novembre 1903.

A chiarir bene il senso e la portata degli articoli medesimi venne ora, tra questo Ministero e la Direzione generale della predetta Società, convenuto quanto segue:

***Suora di carità***, *per gli effetti di detti articoli, è ogni religiosa che, a giudizio del Ministero degli affari esteri, o d'una r. Prefettura, o d'un r. Ufficio diplomatico o consolare, si dedica, all'estero, ad opere di umanità;*

*Ad esse autorità compete di rilasciare le richieste di viaggio dirette alla Società od alle sue agenzie;*

*Tanto le suore di carità, quanto i missionarî muniti di richiesta, possono viaggiare non solo tra porti italiani e porti esteri, e viceversa, ma anche tra porti esteri;*

*Il posto gratuito, escluso il vitto, accordato ad una suora di carità o ad un missionario, in forza degli articoli* 56 (A) *e* 57 (B), i quali riguardano le sole linee sovvenzionate (*con esclusione, perciò, delle linee d'America*), *sarà di terza classe; ma il missionario, o la suora di carità, potrà ottenere il passaggio:*

a) *alla prima classe, nel qual caso il nolo sarà così calcolato: intero prezzo del vitto corrispondente alla classe prima, sommato colla differenza tra il prezzo di viaggio che sarebbe dovuto per la classe medesima (ridotto, ben inteso, del* 50 *per cento in virtù degli articoli* 52 (A) *e* 53 (B) *delle convenzioni), ed il prezzo di viaggio di terza classe a tariffa intera;*

b) *alla seconda classe, nel qual caso incomberà al missionario od alla suora il pagamento del solo vitto corrispondente alla classe medesima, dovendosi considerare il trasporto come gratuito;*

*Tali concessioni saranno naturalmente subordinate alla condizione che nella prima e nella seconda classe siano posti disponibili.*

Dando di ciò notizia ai signori Prefetti ed ai signori Uffiziali diplomatici e consolari, raccomando loro di non rilasciare richieste a religiosi od a religiose, se non consti che questi devono viaggiare in qualità di missionarî per scopi di umanità; e, nei casi dubbî, di domandare la presentazione d'un attestato del superiore dal quale essi dipendono.

*Il sotto-segretario di Stato*
FUSINATO.

---

## 613.

**Roma, 11 ottobre 1900.**

### Provvedimenti legislativi all'estero in materia di colonizzazione.

*Ai r. Agenti diplomatici.*

Al r. Ministero di agricoltura, industria e commercio occorrerebbe, per taluni studî che sta compiendo, avere il testo delle leggi e dei regolamenti stranieri, in materia di colonizzazione all'interno, nonchè il testo

delle relazioni sui risultati cui condussero le leggi ed i regolamenti medesimi.

Di tali documenti il prefato Ministero desidererebbe avere, se possibile, la traduzione in italiano, od in francese.

Io rivolgo, adunque, preghiera ai r. Agenti diplomatici all'estero di volermi procurare gli stampati di cui si tratta, avvertendo che le spese occorrenti, per quelli tra essi che non si possano ottenere gratuitamente, saranno rimborsate dalla suindicata amministrazione.

*Il sotto-segretario di Stato*
FUSINATO.

---

## 614.

Roma, 16 ottobre 1900.

### Rimpatrio d'indigenti per mare (1).

Addì 26 settembre p. p. venne stipulato, tra questo Ministero e la Società di navigazione generale italiana, un accordo, inteso a regolare il servizio di rimpatrio d'indigenti nazionali. Esso andrà in vigore il giorno 11 novembre p. v. pei porti del Mediterraneo, del Mar Nero e del Mar Rosso, ed il giorno 11 dicembre per tutti gli altri porti.

Richiamando vivamente l'attenzione dei r. Uffiziali diplomatici e consolari sulle clausole dell'accordo, di cui è qui unito un esemplare, avverto in modo speciale quanto segue:

Il nolo di rimpatrio dell'indigente dovrà sempre pagarsi anticipatamente; quando esso debba andare a carico dello Stato, l'uffiziale che ne sborserà l'ammontare inscriverà la spesa negli stati trimestrali di contabilità, unendo ad essi la ricevuta, da lui vidimata.

È assolutamente vietato ai r. Uffiziali diplomatici e consolari d'imbarcare, a spese dello Stato, indigenti in soprannumero (cioè oltre il numero di dieci), se non ai prezzi indicati nella prima colonna del prontuario annesso all'accordo, e semprechè intervenga l'autorizzazione di cui tratta l'articolo 5 dell'accordo medesimo. In mancanza di tale autorizzazione, il rimpatrio di indigenti in soprannumero deve avvenire esclusivamente a spese di essi indigenti, o di società filantropiche, o di privati benefattori, ma non mai del r. Governo. Resta dunque inteso che questo Ministero non ammetterà a rimborso alcun rimpatrio effettuato in base alle cifre della seconda colonna del prontuario, e che il rimpatrio stesso andrà a carico dell'Uffiziale concedente, tolto l'eccezionalissimo caso in cui il Ministero abbia previamente autorizzata la spesa.

---

(1) Cfr., a complemento, le circolari 20 novembre e 10 dicembre 1900, che recano l'aggiunta di nuovi accordi e di nuovi percorsi.

Essendosi qualche volta verificato che individui poco scrupolosi hanno sorpreso la buona fede dei r. Funzionarî all'estero, ed ottenuto il rimpatrio a spese dello Stato, od a prezzo ridotto, mentre avrebbero potuto viaggiare a tariffa normale, rinnovo ai r. Uffiziali diplomatici e consolari la raccomandazione di bene accertare la condizione economica dei postulanti, prima di ammetterli al godimento di alcuno dei favori consentiti dall'accordo.

*Pel Ministro*
MALVANO.

L'anno millenovecento, addì ventisei settembre, in Roma;

Il Ministero degli affari esteri, rappresentato da S. E. il Professore Comm. Guido Fusinato, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, e la Società di navigazione generale italiana, rappresentata dal signor Comm. Renzo Sabbadini, Segretario generale della Società medesima, in virtù di delegazione del signor amministratore delegato On. Comm. Erasmo Piaggio, in data diciannove del corrente mese;

volendo stabilire il modo di esecuzione degli articoli 54 del quaderno di oneri *A* e 55 del quaderno d'oneri *B*, annessi alla convenzione pei servizi postali e commerciali marittimi, cui si riferisce la legge n. 195 del 22 aprile 1893, in quanto essi articoli concernono il rimpatrio d'indigenti nazionali,

hanno concordato quanto segue:

1.° Il nolo pel trasporto d'indigenti sarà pagato nel luogo d'imbarco, in moneta italiana o in moneta ivi corrente, e fatto il debito ragguaglio con la lira italiana, dal r. Rappresentante o dal sodalizio cui il r. Governo abbia deferito, o deferisca il servizio del rimpatrio d'indigenti nazionali, all'agenzia della Società di navigazione generale italiana, la quale ne rilascierà ricevuta. Il trasporto dovrà sempre effettuarsi in base a richiesta scritta d'un r. Ufficiale diplomatico o consolare.

2.° L'obbligo del pagamento anticipato del nolo è assoluto, salvi accordi speciali fra il Ministero e la Società relativamente a punti determinati od a determinate circostanze: per cui, all'infuori di tali accordi eccezionali, nessun nolo posticipato potrà essere domandato dalla Società al Ministero, anche se la domanda si appoggi a richieste consolari.

3.° I noli pel rimpatrio di ciascun indigente fino a dieci, sono indicati nella prima colonna, e quelli pel rimpatrio di ciascun indigente oltre i dieci, sono indicati nella seconda colonna dell'annesso prontuario. Nei noli è compreso il prezzo del vitto. I fanciulli tra gli anni tre e gli anni dieci pagheranno la metà; nulla i bambini al disotto di tre anni.

4.° I noli indicati nelle due colonne del prontuario sono fissi, qualunque sia la durata del viaggio, anche in seguito a variazioni d'itinerario, e qualunque ritardo si verifichi per avaria, quarantene od altro, dovendo ogni spesa relativa andare a carico della Società. Quando, però, prima dell'imbarco dell'indigente sia noto esistere un'ordinanza, per cui il piroscafo sarà sottoposto a misure contumaciali nel Regno, la Società avrà diritto di esigere, insieme col nolo, il prezzo del vitto dell'indigente per tutto il tempo della quarantena fissato nell'ordinanza, in ragione di lire 1,20 al giorno. La Società restituirà la somma

così riscossa, o parte proporzionale di essa, quando all'arrivo del piroscafo la misura contumaciale sia soppressa, oppure ridotta ad una minore durata.

5.° La Società consente a trasportare indigenti oltre il numero di dieci, in relazione colle esigenze del traffico, al prezzo indicato nella prima colonna del prontuario, purchè concorranno le seguenti due condizioni:

*a*) si presentino casi veramente eccezionali;

*b*) l'autorizzazione parta dalla sua Direzione generale.

6.° Quando un r. Uffiziale spicchi una richiesta, ed il numero di dieci indigenti già sia raggiunto a bordo, l'agente della Società od il Comandante del piroscafo avranno, salvi i casi previsti dall'art. 5, facoltà di respingerla, se non sia anticipatamente pagato il nolo stabilito dalla seconda colonna del prontuario: ma se l'indigente venga accettato a bordo a minor prezzo, la Società non avrà diritto a pretendere da chicchessia alcun supplemento di nolo.

7.° Avvenendo la reiezione d'una richiesta, l'agente della Società od il Comandante dovranno annotare, in calce ad essa, il motivo della reiezione.

8.° Essendo i prezzi della seconda colonna del prontuario calcolati in base alla convenzione pei trasporti militari, stipulata il 6 dicembre 1899 tra la Società ed i Ministeri della guerra e della marina, resta inteso che ogni ulteriore facilitazione che venisse accordata ad essi Ministeri andrà altresì a favore degli indigenti da imbarcarsi dopo raggiunto il numero di dieci.

9.° Pei viaggi dal mar Rosso, la tassa di passaggio del canale, e, pei viaggi dalla Tunisia, la tassa colà stabilita per l'imbarco di passeggieri, dovrà sempre essere pagata anticipatamente all'agenzia della Società, insieme col nolo. Lo stesso avverrà pei diritti eventualmente percetti dalle autorità di altri porti esteri, quando siano applicabili agli indigenti imbarcati.

10.° Il presente accordo avrà vigore finchè una delle Parti ne chieda la revisione totale o parziale, avvisandone l'altra Parte almeno due mesi prima del giorno in cui l'accordo debba totalmente o parzialmente cessare di avere effetto. Esso è indipendente da qualsiasi maggiore concessione che la Società avesse già fatto, o intendesse fare, a sodalizi filantropici italiani stabiliti all'estero, pel rimpatrio d'indigenti.

11.° Il presente accordo sarà approvato con Decreto ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti, ed andrà in vigore: pei porti del Mediterraneo, del mar Nero e del mar Rosso, un mese dopo tale registrazione; due mesi dopo per tutti gli altri porti.

12.° Il presente accordo, inteso a stabilire le modalità di esecuzione degli articoli 54 del quaderno d'oneri *A* e 55 del quaderno d'oneri *B*, annessi alla convenzione cui si riferisce la legge 22 aprile 1893, n. 195, sarà registrato colla tassa fissa di una lira, stabilito dall'articolo 5 della convenzione medesima.

*Firmati* { G. Fusinato.<br>Sabbadini R.

# PRONTUARIO

## dei prezzi pel rimpatrio d'indigenti

*NB.* — Nei prezzi indicati dal presente *Prontuario* è compreso il mantenimento degli indigenti per le soste anche nei porti di trasbordo, sempre quando però l'indigente possa restare a bordo dei piroscafi della Società.

Quando ciò non sia possibile, la Società non sarà tenuta al mantenimento dell'indigente durante la sosta, ma si obbliga a rimborsare la maggior somma eventualmente percepita.

| Porto di | | Prezzo del trasporto | | Osservazione |
|---|---|---|---|---|
| imbarco | destinazione | per ciascun indigente, fino a dieci | per ciascun indigente, in soprannumero | |
| | | Lire | Lire | |
| Aden | Genova | 26 | 100.95 | Oltre fr. 10 per tassa canale di Suez. |
| Id. | Messina | 20 | 82.15 | Idem. |
| Alessandria | Ancona | 10 | 34.40 | |
| Id. | Brindisi | 6 | 26.50 | |
| Id. | Genova | 14 | 48.20 | |
| Id. | Messina | 6 | 29.10 | |
| Id. | Napoli | 8 | 34·50 | |
| Id. | Venezia | 10 | 38.55 | |
| Barcellona | Genova | 2 | 11.70 | |
| Bastia | Id. | 2 | 5.90 | Oltre l. it. 3 per spese imbarco e sbarco e tassa camerale. |
| Id. | Livorno | 2 | 3.30 | Idem. |
| Id. | Porto Torres | 2 | 5.05 | Idem. |
| Bombay | Genova | 38 | 132.45 | Oltre fr. 10 per tassa canale di Suez. |
| Id. | Messina | 32 | 116.50 | Idem. |
| Id. | Napoli | 34 | 121.95 | Idem. |
| Braila | Brindisi | 18 | 43.60 | |
| Buenos Ayres | Genova | 36 | 130.— | |
| Corfù | Ancona | 6 | 14.20 | |
| Id. | Bari | 4 | 7.30 | |
| Id. | Brindisi | 2 | 4.20 | |
| Id. | Venezia | 8 | 18.05 | |

| Porto di | | Prezzo del trasporto | | Osservazioni |
|---|---|---|---|---|
| imbarco | destinazione | per ciascun indigente, fino a dieci | per ciascun indigente, in soprannumero | |
| | | Lire | Lire | |
| Costantinopoli | Ancona | 14 | 39. — | |
| Id. | Brindisi | 10 | 29. 60 | |
| Id. | Genova | 24 | 55. 90 | |
| Id. | Messina | 12 | 33. 30 | |
| Id. | Napoli | 18 | 44. 20 | |
| Id. | Venezia | 16 | 42. 85 | |
| Dardanelli | Catania | 12 | 32. 30 | |
| Gabes | Genova | 14 | 33. — | Oltre la tassa di fr. 1. 50 stabilita in Tunisia per l'imbarco di ogni passeggiero. |
| Id. | Livorno | 14 | 29. 80 | Idem. |
| Id. | Napoli | 12 | 26. 25 | Idem. |
| Id. | Siracusa | 6 | 17. 35 | Idem. |
| Galatz | Venezia | 22 | 55. 50 | |
| Id. | Brindisi | 16 | 42. 20 | |
| Hong-Kong | Id. | 96 | 250. — | Oltre fr. 10 per tassa canale di Suez. |
| Id. | Genova | 102 | 264. 10 | Idem. |
| Id. | Messina | 96 | 248. 20 | Idem. |
| Id. | Napoli | 98 | 253. 65 | Idem. |
| Id. | Venezia | 102 | 261. 15 | Idem. |
| Malta | Catania | 2 | 5. — | |
| Id. | Genova | 10 | 23. 95 | |
| Id. | Messina | 4 | 7. 75 | |
| Id. | Napoli | 6 | 13. 80 | |
| Id. | Reggio | 4 | 7. 55 | |
| Id. | Siracusa | 2 | 4. — | |
| Marsiglia | Genova | 2 | 7. 65 | |
| Massaua | Napoli | 24 | 75. 60 | Oltre fr. 10 per tassa canale di Suez. |
| Mehdia | Livorno | 10 | 23. 20 | Oltre la tassa di fr. 1. 50 stabilita in Tunisia per l'imbarco di ogni passeggiero. |
| Montevideo | Genova | 34 | 130. — | Escluso imbarco e sbarco. |

| PORTO DI | | PREZZO del trasporto | | Osservazioni |
|---|---|---|---|---|
| imbarco | destinazione | per ciascun indigente, fino a dieci | per ciascun indigente, in soprannumero | |
| | | Lire | Lire | |
| Odessa | Brindisi | 20 | 48 60 | |
| Id. | Genova | 34 | 75. — | |
| Id. | Livorno | 32 | 72. 15 | |
| Id. | Napoli | 28 | 63. 30 | |
| Nuova York | Genova | 34 | 100. — | |
| Patrasso | Brindisi | 4 | 9. 10 | |
| Id. | Venezia | 10 | 22. 50 | |
| Pireo | Ancona | 10 | 27. 20 | |
| Id. | Brindisi | 6 | 18. 40 | |
| Id. | Genova | 20 | 44. 80 | |
| Id. | Messina | 8 | 22. 20 | |
| Id. | Napoli | 14 | 30. 35 | |
| Id. | Palermo | 10 | 26. 35 | |
| Id. | Venezia | 12 | 31. 65 | |
| Porto Said | Brindisi | 6 | 29. 20 | |
| Id. | Genova | 12 | 54. 05 | |
| Id. | Messina | 6 | 35. 20 | |
| Id. | Napoli | 8 | 40. 55 | |
| Rio de Janeiro | Genova | 38 | 100. — | Escluso imbarco e sbarco. |
| Salonicco | Ancona | 14 | 35. 40 | |
| Id. | Brindisi | 10 | 26 05 | |
| Id. | Genova | 24 | 52. 40 | |
| Id. | Messina | 12 | 29. 80 | |
| Id. | Napoli | 14 | 35. 25 | |
| Id. | Venezia | 16 | 39. 35 | |
| Santos | Genova | 40 | 100. — | Escluso imbarco e sbarco. |
| Sfax | Messina | 12 | 22. 35 | Oltre la tassa di fr. 1. 50 stabilita in Tunisia per l'imbarco di ogni passeggiero. |
| Id. | Napoli | 14 | 28 05 | Idem. |
| Singapore | Ancona | 80 | 212. 35 | Oltre fr. 10 per tassa canale di Suez. |

| Porto di | | Prezzo del trasporto | | Osservazioni |
|---|---|---|---|---|
| imbarco | destinazione | per ciascun indigente, fino a dieci | per ciascun indigente, in soprannumero | |
| | | Lire | Lire | |
| Singapore | Genova | 82 | 219. 10 | Oltre fr. 10 per tassa canale di Suez. |
| Id. | Napoli | 78 | 208. 60 | Idem. |
| Id. | Brindisi | 76 | 204. 10 | Idem. |
| Smirne | Id. | 8 | 25. — | |
| Suez | Genova | 16 | 57. 75 | Oltre fr. 10 per tassa canale di Suez. |
| Id. | Messina | 10 | 38. 95 | Idem. |
| Id. | Napoli | 12 | 44. 35 | Idem. |
| Susa | Cagliari | 6 | 11. 20 | Oltre la tassa di fr. 1.50 stabilita in Tunisia per l'imbarco di ogni passeggiero. |
| Id. | Livorno | 10 | 20. 90 | Idem. |
| Id. | Siracusa | 10 | 25. 40 | Idem. |
| Trieste | Ancona | 8 | 10. 10 | |
| Id. | Venezia | 2 | 2. 70 | |
| Tripoli | Cagliari | 12 | 24. 80 | |
| Id. | Livorno | 16 | 34. 30 | |
| Id. | Messina | 8 | 14. 30 | |
| Id. | Napoli | 10 | 20. 05 | |
| Tunisi | Cagliari | 2 | 6. 55 | Oltre la tassa di fr. 1. 50 stabilita in Tunisia per l'imbarco di ogni passeggiero. |
| Id. | Favignana | 2 | 4. 90 | Idem. |
| Id. | Genova | 6 | 19. 45 | Idem. |
| Id. | Girgenti | 4 | 14. 70 | Idem. |
| Id. | Livorno | 6 | 16. 30 | Idem. |
| Id. | Marsala | 2 | 5. 60 | Idem. |
| Id. | Napoli | 4 | 11. 75 | Idem. |
| Id. | Palermo | 2 | 6. 65 | Idem. |
| Id. | Trapani | 2 | 4. 65 | Idem. |

*Firmati* { G. Fusinato.
Sabbadini R.

---

Registrato a Roma, li 8 ottobre 1900, a reg. 183, serie 3.ª, n. 5196, Atti privati.

615.

Roma, 20 novembre 1900.

**Rimpatrio d'indigenti per mare.**

Colla circolare 16 ottobre p. p. (1) ho trasmesso a codesto Ufficio copia dell'accordo stipulato da questo Ministero con la *Società di navigazione generale italiana* per regolare il rimpatrio d'indigenti nazionali.

Mi pregio, ora, di far noto alla S. V. che il pagamento anticipato dei noli, cui si riferisce l'accordo medesimo, dovrà effettuarsi:

*a*) in lire italiane in carta, od in moneta locale, fatto il debito ragguaglio colla *lira italiana in carta*, se trattisi dei rimpatrî indicati nella prima colonna del prontuario, oppure di quelli previsti dall'articolo 5 dell'accordo;

*b*) in lire italiane in oro, od in moneta locale ragguagliata alla *lira italiana in oro*, se trattisi dei rimpatrî indicati nella seconda colonna del prontuario.

*Il sotto-segretario di Stato*
FUSINATO.

---

616.

Roma, 24 novembre 1900.

**Rapporti d'indole agraria.**

A richiesta del Ministero di agricoltura, industria e commercio, il quale lamenta che talvolta le comunicazioni d'indole agraria giungono ad Ufficio diverso da quello cui dovrebbero giungere per competenza, La prego di voler disporre affinchè, da qui innanzi, tutti i rapporti di carattere agrario, e specialmente se riguardano le previsioni o l'esito dei raccolti e le condizioni delle classi agricole, siano diretti, in modo ben specificato, al Ministero dell'agricoltura, " Direzione generale dell'agricoltura „ Div. V, Sez. III.

*Pel Ministro*
MALVANO.

---

(1) Cfr. numero precedente.

617.

Roma, 28 novembre 1900.

**Insegnamento della lingua italiana all'estero.**

Questo Ministero può seguire, e segue con ogni attenzione, mercè i rapporti e le relazioni che riceve dai r. Agenti e dai capi d'istituto, l'andamento delle r. scuole e di quelle coloniali confessionali e private all'estero, le quali ricevono sussidî governativi.

Poco o nulla, invece, gli risulta rispetto ad altre scuole italiane o straniere, appartenenti a pubbliche Amministrazioni, ad Associazioni, od a particolari, che non rientrano nelle due categorie sopraccennate, e nelle quali la nostra lingua forma pure oggetto di studio, sia come base della istruzione, sia come materia di corsi speciali.

Interesserebbe vivamente al Ministero, per essere pienamente informato di quanto concerne lo studio e la diffusione all'estero della lingua e della cultura italiana, di avere notizie anche su tali istituti scolastici, conoscerne il numero e il carattere, sapere quale estensione ed importanza abbia in esse il detto insegnamento.

Sarò, perciò, grato alla S. V. se vorrà fornirmi informazioni, per quanto sia possibile particolareggiate, su questo arnomento, per quello che si riferisce a codesto distretto consolare, premendo, tra l'altro, di rispondere ai quesiti indicati nel modulo che Le invio, e che gradirò di avere, poi, in restituzione.

In questa occasione, La prego pure di esaminare e farmi conoscere se vi sarebbe modo di secondare e favorire, da parte nostra, l'insegnamento della lingua italiana in codesto distretto, contribuendo a far sì che gli sia dato incremento in quella delle predette scuole in cui è gia impartito, o che venga introdotto in altre nelle quali ora non sussiste. Ed in caso affermativo, vorrà indicarmi quali, appunto, sarebbero i mezzi che riterrebbe più adatti allo scopo.

*Il sotto-segretario di Stato*
FUSINATO.

---

618.

Roma, 29 novembre 1900.

**Emigrazione e colonie.**

In febbraio del 1901 si procederà al censimento della popolazione del Regno; ed è mio desiderio che complemento dell'importante indagine sia un'altra indagine, non meno utile, da compiersi, contemporaneamente all'estero, per parte dei r. Uffiziali diplomatici e consolari.

Il favore con cui fu accolto il libro intitolato " Emigrazione e colonie ", pubblicato nel 1893 per cura di questo Ministero, e contenente pregevolissime monografie di r. Uffiziali diplomatici e consolari sulle condizioni delle rispettive circoscrizioni nei rapporti coll'emigrazione italiana, è indice del successo che non potrà mancare ad una nuova, identica pubblicazione.

Adesso, come allora, non trattasi, nè sarebbe fattibile, di compiere un censimento degli Italiani dimoranti all'estero; ma, come era detto nella circolare ministeriale del 24 febbraio 1891, occorrerà che i r. Uffiziali diplomatici e consolari, pur non trascurando le ricerche per la determinazione di cifre per quanto possibile prossime alla verità, curino in special modo la raccolta di dati e di fatti che valgano a delineare, e nel bene e nel male, la fisionomia e l'organismo di ciascuna corrente migratoria e di ciascuna colonia.

Così, quanto alle indagini statistiche, essi vorranno procurarsi informazioni:

1.° attingendo ai censimenti di data vicina al nostro ed interessando i locali Governi, mediante offerta di reciprocità, a compiere stralci dai censimenti medesimi, per sceverare le cifre che riguardano gli Italiani, senza che per ciò siano da farsi elenchi nominativi degli Italiani in essi registrati;

2.° ricorrendo all'opera dei r. Uffici dipendenti, delle Società italiane, dei nostri connazionali più colti, residenti nelle varie frazioni amministrative della circoscrizione, perchè raccolgano notizie statistiche e le confortino con opportune considerazioni;

3.° chiedendo alle Società ferroviarie ed alle imprese di qualsiasi genere, che hanno lavori in corso in luoghi distanti dai centri abitati, il numero d'Italiani da esse assoldato;

4.° tenendo conto degli studî demografici che fossero pubblicati da autorità o da privati, dai quali si possano trarre argomenti atti ad accertare il numero degli Italiani, avuto riguardo, ben inteso, alle differenze che siano il portato delle legislazioni locali sulla nazionalità e sulla naturalizzazione.

Quanto, poi, alla parte descrittiva e critica del lavoro, che i r. Uffiziali diplomatici e consolari sono chiamati a redigere, è mio intendimento che tutti diano succinto, ma accurato svolgimento alle seguenti materie:

Organizzazione politica, estensione, popolazione, monete, pesi, misure dello Stato o del Possedimento di rispettiva residenza. (Questo punto sarà svolto soltanto dalla r. Autorità diplomatica o consolare avente sede nella capitale dello Stato o del Possedimento).

Storia, nei fatti più salienti, dell'immigrazione italiana nell'ultimo decennio.

Se questa abbia carattere di permanente o di temporanea, e da quali Provincie d'Italia sia specialmente fornita.

Crisi politiche ed economiche nei loro rapporti coll'immigrazione;

rigurgiti, spostamenti, accrescimenti e diminuzioni dell'immigrazione italiana, e cause principali.

Legislazione e regolamenti locali in materia d'immigrazione; questioni di nazionalità e di naturalizzazione.

Come l'immigrante sia accolto, ricoverato, avviato ai lavori.

A quali occupazioni si dia l'immigrazione libera, a quali l'immigrazione introdotta per conto del Governo, delle Provincie, di Società, di privati.

Norme per la concessione di terreni; prezzi secondo le località e la produttività.

Mercedi per gli agricoltori-giornalieri.

Comunicazioni, vitto, assistenza medica, istruzione nelle varie colonie.

Rapporti tra i profitti e le spese del colono concessionario di terre, e rapporti tra i profitti e le spese del colono-giornaliere.

Numero, anche approssimativo, degli Italiani proprietarî e dei coltivatori per conto proprio; valore delle proprietà rustiche italiane.

Condizioni delle colonie urbane; caratteri dominanti; professioni, arti, mestieri.

Mercedi; rapporti fra queste e le condizioni di esistenza.

Istituti italiani di credito, istruzione, assistenza e previdenza.

Camere di commercio.

Proprietà immobiliari italiane; depositi nelle banche.

Relazioni tra la ricerca e l'offerta della mano d'opera.

Tendenze del Governo locale ad incoraggiare od a restringere l'immigrazione italiana.

Se siano in vigore provvedimenti governativi o municipali, in forza dei quali gli stranieri siano esclusi dal prender parte a determinati lavori.

Di quali documenti debba essere munito l'Italiano per essere ammesso ad entrare in paese, a risiedervi ed a lavorare.

Leggi e regolamenti locali in materia d'assicurazione contro gli infortunî del lavoro, e contro le malattie, in quanto siano applicabili agli operai stranieri. Restrizioni, in determinati casi, a danno di operai stranieri e delle rispettive famiglie.

Leggi protettrici delle donne e dei minorenni ammessi a lavoro in fabbriche, opificî, fornaci, vetrerie, ecc.

Condizioni, affinchè medici, ingegneri, farmacisti, avvocati, ecc. italiani siano ammessi ad esercitare la loro professione.

Linee marittime o ferroviarie in comunicazione coll'Italia: distanze: durata dei viaggi; prezzi per trasporto di passeggieri; vie da percorrersi preferibilmente, per ragioni di comodità e di economia.

Proporzioni fra i trasporti d'Italiani effettuati da navi nazionali e quelli effettuati da navi straniere.

Proporzioni fra il numero d'Italiani provenienti da porti italiani e quello d'Italiani provenienti da porti stranieri.

Quadri statistici secondo le norme ed in base ai criterî sopra manifestati.

I r. Ufficiali diplomatici e consolari vorranno farmi pervenire i loro rapporti non più tardi del 30 settembre 1901 (1).

VISCONTI VENOSTA.

---

619.

Roma, 3 dicembre 1900.

**Scuole italiane all'estero.**

Questo Ministero vede con rincrescimento che assai sovente notabili delle colonie italiane, nelle località ove esistono r. scuole, invece di inscrivere ad esse i proprî figli, li inviano ad istituti stranieri corrispondenti.

Ciò nuoce, necessariamente, al prestigio ed allo sviluppo di quelle scuole, a cui il r. Governo dedica tante cure e tante spese, e diminuisce la loro efficacia pel raggiungimento degli alti fini patriottici e politici ai quali esse sono rivolte.

Richiamo, adunque, tutta l'attenzione della S. V. su questo argomento, interessandoLa vivamente ad adoperarsi col maggiore impegno per cercare di eliminare o ridurre sì grave inconveniente, e ricordandoLe che in questo, come in ogni altro consimile argomento, il primo esempio deve partire dai r. funzionarî, diplomatici e consolari.

Il Ministero non intende, con ciò, di volersi ingerire sull'istruzione che i detti r. Agenti credano opportuno di dare ai loro figli, nè di menomare l'autorità paterna in così delicata materia. Si vuole bensì evitare, con ciò, il discredito e il danno che inevitabilmente deriverebbero alle nostre scuole, se coloro che sono a capo della colonia, ed ai quali è affidata la tutela e la sorveglianza delle r. scuole, dimentichi dei doveri che loro impongono la posizione che occupano e le attribuzioni loro affidate, ricorressero a scuole straniere locali, di eguale natura e di egual grado.

In tali casi, e quando, per qualunque ragione, quei funzionari non credessero di poter profittare delle r. scuole esistenti nelle rispettive residenze, non rimarrebbe ad essi altro modo conveniente per provvedere all'istruzione dei loro figli, fuorchè quello dell'insegnamento privato.

VISCONTI VENOSTA.

(1) Le risposte alla presente furono sollecitate con successiva circolare 24 settembre 1901, che si omette.

---

## 620.

Roma, 10 dicembre 1900.

### Rimpatrio d'indigenti per mare.

Con riferimento alle circolari 16 ottobre e 20 novembre u. s., ho il pregio di partecipare a codesto r. Ufficio che la Direzione della Società di navigazione generale italiana ha trasmesso alle proprie agenzie all'estero, in seguito ad accordi presi con questo Ministero, le seguenti istruzioni:

" Portiamo a vostra conoscenza che in ampliazione dell'accordo 26 settembre a. c., intervenuto col Ministero degli affari esteri relativamente al rimpatrio d'indigenti italiani, e di cui tratta la nostra circolare n. 871 (*Bollettino Ufficiale*, n. 24, del 30 ottobre), si debbono aggiungere al prontuario dei prezzi per i rimpatrî stessi, i percorsi seguenti:

| Porto di | | Prezzo del trasporto | | *Osservazioni* |
|---|---|---|---|---|
| imbarco | destinazione | per ciascun indigente, fino a dieci | per ciascun indigente, in soprannumero | |
| | | Lire | Lire oro | |
| Beirut | Messina | 16 | 41.75 | |
| Id. | Napoli | 18 | 46.30 | |
| Bengasi | Siracusa | 8 | 21.15 | Non comprese le soste a Malta a carico del r. Consolato. |
| Id. | Napoli | 12 | 29.05 | Idem. |
| Caifa | Messina | 14 | 39.10 | |
| Id. | Napoli | 16 | 43.65 | |
| Canea | Catania | 4 | 15.35 | |
| Id. | Napoli | 12 | 28.35 | |
| Giaffa | Messina | 14 | 36.60 | |
| Id. | Napoli | 16 | 41.15 | |
| Larnaca (Cipro) | Messina | 20 | 46.85 | |
| Id. | Napoli | 22 | 51.40 | |
| Susa | Id. | 6 | 14.85 | Non comprese le soste a Tunisi a carico del r. Consolato. |
| Id. | Palermo | 4 | 9.80 | Idem. |
| Id. | Trapani | 4 | 8.20 | Idem. |
| Tripoli (Soria) | Messina | 18 | 43.93 | |
| Id. | Napoli | 20 | 48.50 | |

" Piacciavi inoltre prendere nota che, d'intesa col Ministero sopraddetto, si è concordato:

" *a*) che i prezzi di passaggio portati dalla prima colonna del prontuario per ciascun indigente fino a dieci, applicabili anche nei casi previsti dall'art. 5 dell'accordo suddetto, si devono percepire in *lire italiane* o in moneta corrente sulla piazza, fatto il debito ragguaglio con la lira italiana, sia che l'imbarco avvenga con richiesta consolare o delle Società di beneficenza; mentre invece i prezzi della seconda colonna del prontuario medesimo devono essere sempre percepiti *in oro;* ed in questo senso dovranno regolarsi i pagamenti dall'11 corrente per i porti del Mediterraneo, del Mar Nero e Mar Rosso, e dall'11 dicembre per tutti gli altri;

" *b*) che le annotazioni relative alle tasse d'imbarco, poste a fianco degli scali di *Gabes*, *Mehdia*, *Sfax*, *Susa* e *Tunisi*, nel prontuario dei prezzi di passaggio per indigenti, pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* anzidetto, si intendono *annullate*, richiamandosi i signori Agenti e Comandanti alla disposizione di massima per tutti gli scali, di cui al penultimo capoverso della nostra circolare n. 871 ed all'art. 9 dell'accordo 26 settembre u. s., e, cioè, che le tasse dovute in porti esteri e le spese di imbarco e sbarco devono essere pagate al reale;

" *c*) che in seguito ad analoga riduzione fatta per i passaggi di militari ed impiegati dipendenti dall'amministrazione della guerra e della marina dall'Italia al Plata, Brasile e New York o viceversa, in relazione all'art. 8 dell'accordo, il prezzo di fr. 130 portato dalla seconda colonna del prontuario pei rimpatrî da Buenos Ayres e da Montevideo a Genova, rimane ridotto a fr. *oro* 120, e quello di fr. 100 pei rimpatrî da New York, da Rio Janeiro e da Santos a fr. *oro* 90;

" *d*) che nei prezzi da Buenos Ayres e New York s'intende escluso l'imbarco e sbarco ed ogni altra spesa che dovrà calcolarsi a parte come nei prezzi da Montevideo e porti del Brasile. "

Avverto, per quanto concerne le spese di sosta degli indigenti a Tunisi ed a Malta, che le spese medesime andranno di regola a carico dell'indigente, e che soltanto in via eccezionale esse potranno essere sostenute dal r. Consolato.

*Il sotto-segretario di Stato*
G. FUSINATO.

---

621.

**Roma, 4 febbraio 1901.**

**Cornice per il ritratto di S. M. il Re Vittorio Emanuele III.**

Alcuni titolari di Ufficî all'estero mi hanno domandato l'autorizzazione di acquistare la cornice per il ritratto di S. M. il Re Vittorio Ema-

nuele III, spedito da questo Ministero a tutti i r. Ufficî diplomatici e consolari all'estero.

Accordo la chiesta autorizzazione, purchè la spesa sia contenuta nel limite di lire 15 per il ritratto grande provvisto a ciascun Ufficio diplomatico, e di lire 6 per il ritratto più piccolo fornito a ciascun Ufficio consolare.

La detta spesa sarà compresa fra quelle del trimestre in corso, citando la presente circolare ed unendo la relativa ricevuta, con la dichiarazione che il quadro completo col ritratto di S. M. il Re venne iscritto fra gli oggetti mobili di proprietà dello Stato esistenti presso codest'Ufficio, pel valore complessivo di lire 23 per il quadro grande e di lire 9 per il meno grande.

Quanto precede valga anche per il ritratto di S. M. la Regina Elena, che sarà spedito tra qualche mese.

*Il sotto-segretario di Stato*
FUSINATO.

---

## 622.

Roma, 12 febbraio 1901.

**Pagamento di trasporti di detenuti e scorte sui piroscafi della Navigazione generale italiana** (1).

La Società della navigazione generale italiana, nello scopo di semplificare il sistema di contabilità, ha espresso il desiderio che anche pel trasporto di estradati, detenuti e minorenni, dall'estero nel Regno, e delle scorte che li accompagnano, venga d'ora innanzi corrisposto il prezzo all'atto dell'imbarco, e, per mezzo del Ministero dell'interno, ha fatto preghiera a questo degli affari esteri, di voler dare ai r. Consoli le istruzioni opportune, invitandoli ad anticipare l'importo delle spese stesse.

A tale domanda fu risposto che, visto il disposto degli articoli 154 e 155 della Legge consolare, questo Ministero non potrebbe dare ai r. Consoli istruzioni perentorie nel senso che la Società di navigazione desiderava; ma che però non avrebbe avuto difficoltà ad informarli della domanda stessa, esortandoli a soddisfarla, semprechè il rimborso della fatta anticipazione fosse poi immediatamente eseguito dal Ministero competente, sulla presentazione dei relativi documenti.

Il Ministero dell'interno ha replicato, dandomi le più ampie assicurazioni che, appena gli perverranno, pel tramite di questa amministrazione, i conti regolarmente documentati, sarà subito provveduto al rimborso della somma anticipata.

Non esito, quindi, ulteriormente ad accogliere, per parte mia, la preghiera della Società italiana di navigazione generale, e, nel darne par-

---

(1) Cfr. precedente circolare 22 giugno 1899, n. 589.

tecipazione a V. S., La interesso a volerla compiacere in quanto essa domanda, anticipando, all'atto dell'imbarco, anche le spese di cui sopra è parola, come già viene fatto pel rimpatrio degli indigenti.

*Il sotto-segretario di Stato*
FUSINATO.

---

## 623.

Roma, 23 febbraio 1901.

**Decreto reale 21 gennaio 1901 circa i passaporti per l'estero nuovo modello e nulla osta.**

Mi reco a premura di parteciparle, che ho fatto spedire alla S. V., per uso di cotesto r. Ufficio e degli Uffici dipendenti, un conveniente numero di esemplari del r. Decreto 31 gennaio scorso, pel rilascio di passaporti per l'estero, di libretti-passaporti nuovo modello, e di moduli per *nulla osta.*

*Per il Ministro*
MALVANO.

---

## 624.

Roma, 25 marzo 1901.

**Appalti all'estero** (1).

Il r. Ministero d'agricoltura industria, e commercio ha richiamato la mia particolare attenzione sull'importanza, non solo materiale, ma anche morale, che hanno per il nostro commercio le gare aperte all'estero per appalti di forniture di materiali o per costruzione di opere pubbliche, a cui potrebbero concorrere le ditte italiane, ogni qualvolta venissero in tempo utile avvertite della loro apertura.

Il predetto Dicastero, che, per mezzo del suo *Bollettino* e delle Camere di commercio, ha sempre cercato di mettere le industrie italiane in grado di concorrere a siffatte forniture ha, però, dovuto, con rincrescimento, notare che, ad eccezione degli appalti che si aprono in Rumania, Serbia. Bulgaria ed Egitto, ben di rado gli pervenne dai r. Agenti notizia delle gare aperte negli altri Stati. Nè pare che ai r. Agenti debba essere mancato il modo di venire a conoscenza degli appalti, poichè gli Agenti diplomatici e consolari di Francia, Inghilterra e Belgio riescono ad assumere

---

(1) Cfr. più avanti la circolare 21 novembre 1901.

pronte informazioni che comunicano con sollecitudine ai rispettivi Governi. Ed in prova basta leggere il *Board of Trade Journal*, il *Moniteur officiel du commerce* ed il *Bulletin commercial* (del Museo commerciale di Bruxelles), nei quali, quasi ad ogni numero, si trovano annunzi di appalti all'estero.

Mi pare, quindi, necessario che anche i r. Agenti, imitando quanto lodevolmente fanno i loro colleghi, si facciano premura di raccogliere le notizie che si riferiscano ad appalti e forniture, e ne informino con sollecitudine il r. Ministero d'agricoltura, industria e commercio. Ed, affinchè le notizie riescano utili o complete, è d'uopo di conoscere:

1.° lo scopo dell'appalto, cioè se si tratta di provvista di merci o di costruzioni di opere edilizie, ferrovie, ecc.;

2.° l'ammontare dell'appalto e le condizioni di pagamento;

3.° i termini e le condizioni per presentare le offerte.

Inoltre, è pur necessario di ottenere i campioni, qualora si tratti di forniture di merci, e di avere i piani ed il preventivo, almeno di massima. nel caso che si tratti di costruzione d'opere.

In via subordinata riuscirebbe anche giovevole il conoscere se lo Stato in cui ha luogo l'appalto concede speciali facilitazioni di trasporto e doganali per il materiale che viene importato per la costruzione dell'opera.

*Il sotto-segretario di Stato*
G. De Martino.

---

625.

**Roma, 5 aprile 1901.**

### Esposizione internazionale di arte decorativa moderna nel 1902 a Torino.

La città di Torino ha preso l'iniziativa di tenere, nel 1902, un'esposizione internazionale di arte decorativa moderna.

S. M. il Re si è degnato di accordare alla futura esposizione il suo alto patronato, e S. A. R. il Duca d'Aosta si compiacque di accettare l'ufficio di Presidente della Commissione generale ordinatrice; S. E. l'onorevole Villa, presidente della Camera dei Deputati, presiede il Comitato amministrativo.

Con sì lieti ed alti auspicî, non è lecito dubitare dell'esito finale della detta esposizione. Ma, affinchè la medesima possa assumere un'importanza artistica ed economica adeguata agli scopi per cui fu bandita, è necessario che vi prendano parte, nel maggior numero possibile, i più valenti artisti ed i principali stabilimenti di industrie artistiche stranieri. E, ad ottenere questo scopo, potrà efficacemente giovare l'opera intelligente e volonterosa dei r. Rappresentanti all'estero.

Pertanto io prego la S. V. a favorire in ogni modo, con l'autorità che Le deriva dal nome e dall'ufficio, il più largo concorso di artisti e di industriali alla prossima esposizione di Torino, promovendo la costituzione di speciali Comitati, curando la diffusione delle notizie, delle circolari e degli stampati relativi alla mostra, suggerendo, infine, ed aiutando tutte le iniziative utili per assicurare all'ardua impresa un esito veramente rispondente al decoro nazionale ed agli alti interessi artistici ed economici per cui si è iniziata.

E poichè un anno appena ci separa dall'epoca fissata per l'apertura della mostra — tempo invero molto breve per il molteplice lavoro di preparazione e di ordinamento da eseguirsi, — nell'intento di rendere più rapide le comunicazioni tra il Comitato amministrativo e gli Agenti di Sua Maestà, ho aderito alla domanda del Comitato stesso che le corrispondenze si facciano direttamente tra la Presidenza del detto Comitato ed i r. Rappresentanti, senza passare pel tramite di questo Ministero.

Ho fiducia che la S. V. vorrà favorire col Suo autorevole appoggio il buon esito della più volte menzionata esposizione in Torino.

*Il sotto-segretario di Stato*
G. De Martino.

---

626*.

(*Ministero dell'interno*). Roma, 11 aprile 1901.

**Nuova legge 31 gennaio 1901 sull'emigrazione.**

Come è noto, la nuova legge sull'emigrazione del 31 gennaio 1901, inspirata alle più alte ragioni della vita nazionale, ha per iscopo la tutela degli emigranti, sia nei luoghi di origine del movimento, sia nei luoghi di destinazione.

Ma, mentre per la sua attuazione imminente si sta preparando da apposita Commissione il relativo regolamento, in questo periodo di transizione fra l'impero della legge 1888 e la nuova, lo acuirsi dei gravi inconvenienti ai quali la nuova legge intende riparare, impone al Governo il dovere della massima vigilanza per tutte quelle opportune disposizioni che fossero richieste dall'urgenza e dalla gravità del complesso problema.

Una concatenazione momentanea di cause diverse — dalle condizioni disagiate delle nostre classi proletarie alle condizioni di lavoro migliorate in talune regioni dell'America, dagli incitamenti locali alle facilitazioni di viaggi marittimi sussidiati o gratuiti — ha dato in questo momento all'esodo dei nostri connazionali un vivo e straordinario impulso, che accenna piuttosto ad aumentare che a decrescere.

Dinnanzi a questo fenomeno importante, che implica in sè gravi e molteplici interessi, in attesa che la nuova legge entri in funzione, occorre che l'azione governativa si spieghi colla massima oculatezza ed energia a tutela degli emigranti.

Come si sa, finchè non siano pubblicati i regolamenti per l'esecuzione della suddetta legge, sono sempre in vigore le disposizioni di quella del 30 dicembre 1888 e del regolamento approvato col r. Decreto 21 gennaio 1892.

Però il Governo ha già provveduto alla nomina del Commissario generale della emigrazione, iniziando un'opera di preparazione che si andrà man mano intensificando col far convergere gradatamente i varî servizi per l'emigrazione nel Commissariato, in cui debbono poi definitivamente accentrarsi con unità d'intenti e di lavoro.

A questo fine i signori Prefetti, Sottoprefetti e Sindaci del Regno sono autorizzati, sin d'ora, a corrispondere direttamente col " Commissario generale della emigrazione " presso il Ministero degli affari esteri, nell'interesse degli emigranti delle loro rispettive località (1).

Mentre perciò si continua l'applicazione e la esecuzione della legge (come si è detto ancora vigente) del 30 dicembre 1888 e del relativo regolamento, dovranno i signori Prefetti, Sottoprefetti e Sindaci rivolgersi al detto Commissario generale, sia per le difficoltà che possono presentarsi nel passaggio dalla legge suaccennata alla nuova o per le questioni riferentisi alla interpretazione ed attuazione di quest'ultima, sia per tutto ciò che riguarda il rilascio dei passaporti degli emigranti in dipendenza delle disposizioni del nuovo e già vigente regolamento 31 gennaio ultimo scorso.

Saranno pure posti alla diretta dipendenza del Commissario generale speciali funzionarî incaricati provvisoriamente delle mansioni d'Ispettore d'emigrazione nei porti d'imbarco, affinchè così la tutela del Governo verso gli emigranti si esplichi contemporaneamente ove maggiore è la loro affluenza e più facile il verificarsi dei deplorati inconvenienti, sia per quanto si riferisce alla loro temporanea permanenza in quei luoghi prima dell'imbarco, sia per tutto ciò che riflette la loro partenza.

Il Ministro della marina, d'accordo col Commissario generale, provvederà perchè sui piroscafi che si apparecchiano a salpare dai porti di Napoli e di Genova per le due Americhe gli emigranti vengano accompagnati da un Commissario governativo, che vegli durante il viaggio allo esatto adempimento delle provvidenze igieniche prescritte dal legislatore a loro tutela.

E, finalmente, in attesa che possano tradursi in atto le disposizioni

---

(1) Con speciale disposizione del Ministro delle poste e telegrafi fu poi provveduto alla franchigia postale e telegrafica per la corrispondenza del Commissariato e degli Ispettori dell'emigrazione tra loro e con tutte le Autorità del Regno, governative e comunali, nonchè coi Presidenti dei Comitati mandamentali e comunali.

della nuova legge per la istituzione di ufficî di protezione, d'informazione e di avviamento al lavoro negli Stati ove si dirige a preferenza l'emigrazione italiana, il Ministro degli affari esteri ha fatto già viva raccomandazione alle Rappresentanze italiane in quei paesi, affinchè raddoppino di vigilanza e di cure verso i nostri connazionali che là si dirigono in cerca di lavoro, e che purtroppo sono vittime di abili ed ingordi raggiratori.

In armonia con queste varie disposizioni, debbo intanto richiamare l'attenzione dei signori Prefetti intorno a due altri argomenti:

Il Governo dello Stato di San Paolo (Brasile), che aveva concessa l'introduzione con trasporto gratuito di ventimila immigranti, la maggior parte Italiani, da effettuarsi da qualsiasi armatore durante il corrente anno, ha concluso più recentemente speciali contratti con varie imprese per il trasporto gratuito di altri trentamila immigranti, quasi tutti dall'Italia.

Questa forma di emigrazione è una di quelle che per il passato diede luogo sovente ad esodi incomposti o non abbastanza protetti contro avide speculazioni. E, mentre il Governo si augura che queste ravvivate correnti migratorie verso una delle migliori regioni del Brasile costituiscano, nel campo del lavoro, nuovi vincoli di reciproca solidarietà fra i due paesi, sente dall'altro il debito di vegliare a che esse si svolgano in modo fecondo per le classi lavoratrici italiane. E invita i signori Prefetti ad informare con sollecitudine il Commissariato generale della emigrazione di ogni inconveniente, perchè possa prender in tempo quei provvedimenti che reputasse opportuni.

Giova altresì avvertire che, a guarentigia ed in beneficio degli emigranti, sono state affidate alle Autorità municipali le operazioni preliminari per il rilascio dei passaporti, a norma delle istruzioni 1.° febbraio 1901, date dal Ministero degli affari esteri per l'esecuzione del r. Decreto 31 gennaio scorso.

Raccomando intanto ai signori Prefetti, Sottoprefetti e Sindaci di dare la massima pubblicità alla presente, e di comunicare con sollecitudine al detto Commissario generale della emigrazione tutte quelle informazioni che potranno contribuire alla più completa e rapida applicazione della nuova legge.

*Il Ministro*
GIOLITTI.

---

## 627.

Roma, 12 aprile 1901.

**Nuova legge 31 gennaio 1901 sull'emigrazione.**

Richiamo l'attenzione dei r. Agenti all'estero sulla nuova legge per la emigrazione, inserita nel *Bollettino* del febbraio scorso, la quale viene a modificare grandemente il còmpito e le facoltà spettanti al r. Governo in

materia di emigrazione, e, per conseguenza, ad attribuire una non lieve responsabilità morale a questo Ministero, cui spetta di applicarla.

L'entrata in vigore della legge stessa si approssima, essendo già molto inoltrata la compilazione del relativo regolamento, ed avendo già il r. Governo incaricato delle funzioni di Commissario generale il comm. Luigi Bodio, consigliere di Stato, Senatore del regno.

Occorre, pertanto, che i r. Agenti si preparino, mediante uno studio accurato delle nuove disposizioni legislative, a facilitarne, per quanto li concerne, l'applicazione, chiedendo, ove d'uopo, al Commissario generale tutti quegli schiarimenti che ritenessero necessarî.

Essi dovranno, inoltre, esaminare se le speciali condizioni del paese cui si estende la rispettiva loro giurisdizione consiglino di prendere, fin d'ora, qualche provvedimento o di promuovere in proposito qualche intesa col Governo locale; nel qual caso si compiaceranno di avvertirmene con sollecitudine.

Colgo, infine, quest'occasione per segnalare eziandio alla speciale loro attenzione la eccezionale emigrazione che si sta svolgendo in questi mesi, facendo loro notare come, pur non essendo ancora in vigore la nuova legge, e non potendosi per ciò far uso delle facoltà e dei mezzi da questa consentiti, sia, tuttavia, necessario che essi raddoppino la loro vigilanza, onde evitare che si verifichino inconvenienti.

Confido, anche per questo, nel senno e nella diligenza dei r. Agenti.

PRINETTI.

---

## 628.

Roma, 17 aprile 1901.

### Elenco delle Ditte commerciali italiane all'estero.

Allo scopo di formarsi un concetto, per quanto possibile esatto, sulla situazione del commercio italiano all'estero, ed al fine di soddisfare molteplici domande di informazioni di case commerciali italiane, il r. Ministero di agricoltura e commercio ha stabilito che sia tenuto dai r. Agenti all'estero un elenco delle Ditte di commercio italiane esistenti nei loro rispettivi distretti, conforme al modello qui unito, di cui un esemplare dovrà essere ogni anno inviato al detto Ministero, accompagnato da quelle osservazioni che i r. Agenti avessero a farvi, specialmente per ciò che concerne le informazioni che, per la loro natura confidenziale, non dovessero essere portate alla conoscenza del pubblico.

Il r. Ministero dell'agricoltura e commercio inviterà, dal canto suo, le Camere di commercio italiane all'estero di coadiuvare i r. Agenti nella compilazione degli elenchi di cui è oggetto la presente.

Prego V. S. di volersi uniformare a questa disposizione, il cui adempimento gioverà molto all'aumento dei nostri scambî coll'estero.

*Il sotto-segretario di Stato*
G. DE MARTINO.

---

*R. Legazione d' Italia in* ..........................

o

*R. Consolato d' Italia in* ..........................

---

# REGISTRO

DELLE

**Ditte italiane commerciali, industriali ed agricole**

---

## 629*.

Roma, 1.° giugno 1901.

**Istruzione provvisoria per il servizio della leva all'estero.**

(*Nota*). — Essendo impossibile riferire qui la voluminosa *Istruzione* predetta, emanata, con la data sovra indicata, dal Ministero della guerra, si avverte che il relativo fascicolo fu spedito a tutti i r. Ufficî diplomatici e consolari incaricati del servizio della leva.

Si ricorda, inoltre, che tale *Istruzione* è semplicemente *provvisoria*, e dovrà essere sostituita da altra definitiva; e che di essa i capi XVI (norme per l'applicazione del r. Decreto di amnistia) e XVII (disposizioni transitorie) hanno cessato di essere in vigore.

Questo per la leva di terra. Per la *leva marittima* valgono le medesime *Istruzioni*, salvo quant'è più avanti riferito al n. 635*, sotto la data 9 ottobre 1901.

---

## 630.

Roma, 2 luglio 1901.

**Servizio veterinario in Italia.**

Con riferimento alle circolari dell'8 aprile e 6 giugno 1897, e specialmente a quella del 3 maggio 1900, e per eventuale norma di codesto r. Ufficio, partecipo che con r. Decreto del 5 maggio u. s. la direzione del servizio veterinario nel Regno, a partire dal 1.° corrente, è passata nuovamente dal r. Ministero di agricoltura e commercio a quello dell'interno (Ispettorato generale sanità).

In forza di questo passaggio, entra nella competenza del Ministero dell'interno tutto quanto concerne la vigilanza e l'assistenza zooiatrica e cioè: i veterinarî provinciali, di confine e di porto; il bollettino sanitario del bestiame; le condotte veterinarie; le importazioni di animali e di avanzi e prodotti animali, nei riguardi della polizia veterinaria: gli affari relativi all'alpeggio del bestiame italiano all'estero; la disinfezione di carri ferroviarî, e tutto ciò che riguarda i provvedimenti di polizia veterinaria diretti a combattere le epizoozie.

Rimane nelle attribuzioni del r. Ministero d'agricoltura, industria e commercio quanto ha tratto all'allevamento, al miglioramento e alla diffusione del bestiame, e tutto quanto concerne gli studî sperimentali d'ogni sorta sugli animali, le conferenze zootecniche, ecc.

Unificato, così, in una sola Amministrazione il servizio di sanità pubblica, sia per quanto si riferisce alla salute degli uomini, sia per

quanto riguarda lo stato sanitario del bestiame, è meno probabile che si verifichino le discrepanze di disposizioni accennate nella citata circolare del 3 maggio 1900; tuttavia sarà opportuno che i r. Agenti abbiano presenti sempre le istruzioni in tale circolare impartite.

In pari tempo, interesso i r. Agenti diplomatici a voler provvedere che ci venga continuato il regolare invio dei bollettini epizootici da quegli Stati che si sono impegnati a fornircelo, avvertendo solo che, in luogo che al r. Ministero dell'agricoltura e commercio, deve essere spedito direttamente al r. Ministero dell'interno (Ispettorato generale sanità).

PRINETTI.

---

## 631.

Roma, 2 luglio 1901.

### Affrancatura della corrispondenza in materia di leva e di servizio militare.

Per effetto delle nuove disposizioni di legge, il servizio della leva all'estero ha cambiato completamente carattere, poichè non si tratta più di concessioni di visite all'estero, fatte ad individui singoli su loro domanda, ma di molteplici attribuzioni affidate dalla legge alle autorità diplomatiche e consolari in modo permanente.

In base appunto a questo nuovo carattere del servizio della leva, si è anche disposto che la corrispondenza sia fatta periodicamente d'ufficio, mediante appositi elenchi (capo XII della istruzione diramata dal r. Ministero della guerra per il servizio della leva all'estero), salvo pochissimi casi eccezionali.

Ciò stante, non è più il caso che la corrispondenza venga affrancata a spese degli interessati, ma è evidente che essa debba compiersi come corrispondenza d'ufficio, tolti i casi sopra accennati, per i quali, trattandosi di concessioni singole, si è creduto di prescrivere che la corrispondenza debba essere, come prima, affrancata a spese dell'inscritto di leva (paragrafo 62, 63, ecc., della istruzione).

Gli Ufficî che debbono corrispondere in materia di leva e di servizio militare colle autorità del Regno sono le r. Ambasciate, le Legazioni, i Consolati e i Vice-Consolati, escluse, cioè, le r. Agenzie consolari, le quali faranno pervenire il risultato delle operazioni da loro compiute pel tramite dell'Ufficio da cui dipendono.

I r. Uffici diplomatici e consolari vorranno, perciò, d'ora innanzi, provvedere all'affrancatura della corrispondenza di cui si tratta, ed inscrivere la spesa nei rispettivi stati trimestrali di contabilità.

*Pel Ministro*
MALVANO.

---

## 632.

Roma, 24 agosto 1901.

**Nuova legge 31 gennaio 1901 sull'emigrazione e relativo regolamento.**

Con riferimento alla circolare ministeriale 12 aprile p. p., ho il pregio d'informare i r. Agenti diplomatici e consolari che da questo Ministero viene loro spedito il *Bollettino* contenente la legge e il regolamento sulla emigrazione, nonchè le altre disposizioni legislative e regolamentari concernenti tale materia (1).

Prego i r. Agenti diplomatici e consolari di esaminare con ogni cura le disposizioni di cui si tratta, e di tener presenti soprattutto quelle che hanno attinenza col servizio consolare, cioè gli articoli 8, 12, 14, 26 e 30 della legge sull'emigrazione, e gli articoli 7, 35, 62, 78, 83, 91, 163 e 164 del relativo regolamento.

Rinnovo ai r. Agenti diplomatici e consolari le raccomandazioni che già feci loro colla circolare sopra ricordata, avvertendoli che, per ogni affare di emigrazione, il quale non implichi la responsabilità del r. Governo di fronte a Governi stranieri, essi dovranno tenersi in diretta corrispondenza col Commissariato dell'emigrazione, stabilito in Roma, Piazza SS. Apostoli, n. 73.

I r. Agenti, ai quali occorressero altre copie del volume che ora invio, vorranno farne domanda all'Ufficio medesimo.

PRINETTI.

---

## 633.

Roma, 25 settembre 1901.

**Insegnanti incaricati e personale di servizio delle r. scuole italiane all'estero.**

Un mezzo efficace per imprimere sempre più nelle nostre scuole all'estero indirizzo e carattere nazionali, e per dar loro maggiore incremento, è certamente quello di far convergere a loro pro gl'interessi e le simpatie individuali e collettive delle colonie.

A tale scopo gioverebbe che tutti gli addetti a coteste scuole fossero Italiani; e perciò, nelle proposte degli insegnanti incaricati e nella scelta del personale di servizio, la S. V., quando ciò sia possibile, darà l'assoluta preferenza ai nostri connazionali.

*Il sotto-segretario di Stato*
ALFREDO BACCELLI.

---

(1) *Bollettino del Ministero degli affari esteri*, $\frac{204}{85}$, 14 agosto 1901.

## 634*.

(*Ministero della guerra*) Roma, 27 settembre 1901.

**Rassegne dei militari in congedo illimitato od in licenza, i quali dimorano regolarmente all'estero e sono divenuti inabili al servizio militare (1).**

Per effetto del disposto dell'articolo 33 della legge sull'emigrazione in data 31 gennaio 1901, e giusta le disposizioni contenute nella Istruzione provvisoria per il servizio della leva all'estero, stata pubblicata il 1.° giugno scorso, gli inscritti di leva residenti all'estero possono regolare la loro posizione verso la leva, facendo le occorrenti pratiche avanti le r. Autorità diplomatiche e consolari all'estero, e quindi quelli di essi che sono inabili al servizio militare, o divenuti tali dopo il loro arruolamento seguìtò all'estero, possono essere riformati o mandati rivedibili alla leva successiva in base al risultato della visita passata avanti le dette autorità, senza che siano obbligati a rientrare nel Regno.

Ora, per far sì che di consimile beneficio possano godere anche i militari in congedo illimitato od in licenza, i quali si trovano all'estero con regolare passaporto, e sono divenuti inabili al servizio militare, ho sul proposito determinato quanto segue:

I militari in congedo illimitato e quelli in licenza, i quali si trovano all'estero, regolarmente forniti di passaporto, qualora ritengano di essere divenuti inabili al servizio militare, possono, in seguito a loro domanda, essere sottoposti a visita avanti l'Autorità diplomatica o consolare italiana del luogo in cui dimorano ed essere poscia, in base al verbale di tale visita ed all'unitavi dichiarazione medica, sottoposti a rassegna di rimando, dalle competenti autorità militari del Regno, senza che siano per tal uopo obbligati a rimpatriare.

Le reclute della leva in corso, state dai Consigli di leva visitate ed arruolate, le quali, mentre erano in congedo illimitato provvisorio, siansi recate all'estero con regolare passaporto, e ritengano di essere divenute inabili al servizio militare, possono anch'esse venire, a loro domanda, sottoposte a visita avanti l'autorità diplomatica o consolare del luogo in cui dimorano per essere quindi sottoposte a rassegna speciale nel Regno, senza che debbano per tale scopo rimpatriare.

Per quanto riguarda le domande, le spese e l'esecuzione delle predette visite, si osserveranno le norme stabilite per le visite degli inscritti di leva all'estero nel § 28 e seguenti della istruzione provvisoria per il servizio della leva all'estero.

Se nella predetta visita il militare o la recluta di cui sopra è giudicato inabile al servizio militare, la r. autorità diplomatica o consolare

(1) Cfr. *Giornale militare ufficiale*, settembre 1901.

provvede onde ne sia fatto constare mediante apposito verbale e dichiarazione medica, conforme al modello n. 3 della mentovata istruzione, avvertendo che, secondo che trattasi di militari o di reclute, nel detto verbale alle parole: ***inscritto nelle liste di leva*** devesi sostituire la parola *militare* o quella di *recluta;* trasmette quindi il cennato verbale al Comandante del distretto militare a cui appartiene per fatto di leva l'individuo stato visitato.

Il Comandante del distretto, ricevuto il detto verbale di visita all'estero, verifica sollecitamente se le generalità ed i contrassegni personali, nel medesimo notati, corrispondano a quelli che sono indicati nel foglio matricolare del militare o della recluta cui si riferisce il verbale stesso.

Qualora non creda risulti accertata l'identità personale dell'individuo stato visitato all'estero col militare o colla recluta a cui si riferisce il verbale di visita, il Comandante del distretto militare rinvia all'autorità diplomatica o consolare il verbale ricevuto, pregandola di fare le verificazioni che stimerà opportune sul proposito, e di significargliene poscia il risultato, restituendogli, se del caso, il verbale di visita.

Constatata l'identità personale dell'individuo visitato all'estero, il Comandante del distretto militare compila il foglio di proposta (Modello n. 12 o 41 del catalogo, a seconda dei casi) per la relativa rassegna, inscrivendo nella seconda colonna del cennato foglio che l'individuo di cui trattasi fu visitato all'estero, come risulta dal verbale fatto dal r. Agente diplomatico o consolare in esso firmato, e che in tale visita fu giudicato inabile (in modo assoluto o temporaneo) al servizio militare per la infermità od imperfezione segnata nella dichiarazione unita al menzionato verbale, a senso dell'articolo dell'elenco delle infermità citato nella dichiarazione stessa.

Il Comandante del distretto militare trasmette quindi al Comandante della divisione militare il foglio di proposta di rassegna in due o tre esemplari, secondo che si tratta di rassegna speciale o di rimando, unendovi la copia del foglio matricolare del rassegnando ed il verbale della visita all'estero a questi relativa.

Il Comandante della divisione militare, ricevuti i detti atti, provvede onde abbia luogo la rassegna coll'intervento dell'ufficiale rassegnatore e di due ufficiali medici.

Gli ufficiali medici inscrivono nella terza colonna del foglio di rassegna e firmano il loro parere, formulato in base alle indicazioni risultanti dalla dichiarazione unita al verbale di visita all'estero.

L'ufficiale rassegnatore inscrive nella quarta colonna la sua proposta ed, in fine, il Comandante della divisione fa risultare nell'ultima colonna del foglio di rassegna la sua decisione.

Se il parere degli ufficiali medici, oppure la decisione del Comandante della divisione non concordassero col giudizio espresso nella dichiarazione unita al verbale di visita all'estero, il Comandante della divisione

trasmette tutti gli atti della rassegna al Ministero della guerra, il quale, sentito in proposito il parere dell'Ispettorato di sanità militare, pronuncia la sua risoluzione.

Compiuta la rassegna, il Comandante della divisione fa le comunicazioni prescritte, secondochè trattasi di rassegna speciale o di rassegna di rimando.

Il Comandante del distretto militare provvede, poi, per le occorrenti variazioni matricolari e per le debite comunicazioni ai Prefetti e Sottoprefetti, quando si tratta di rassegne speciali. In pari tempo, informa il r. Agente diplomatico o consolare che gli ha inviato il verbale di visita all'estero della decisione stata pronunziata nella rassegna, onde ne dia notizia all'interessato, ed, ove occorra, gli trasmette, per il relativo recapito, il foglio di congedo assoluto, se nella rassegna quegli fu dichiarato inabile al servizio e riformato, oppure il foglio conforme al modello 14 del catalogo, se fu mandato rivedibile alla leva successiva a quella a cui ha concorso.

*Il sotto-segretario di Stato*
B. Zanelli.

---

## 635*.

*(Ministero della marina).* Roma, 9 ottobre 1901.

**Servizio della leva di mare all'estero.**

Pel servizio della leva di mare all'estero le r. autorità diplomatiche e consolari si atterranno alle norme stabilite con l'istruzione provvisoria emanata dal Ministero della guerra in data 1.° giugno 1901 (1), salvo le particolari disposizioni qui appresso indicate:

I. — *Inscrizione nelle liste di leva marittima.* — Le autorità diplomatiche o consolari, quando abbiano proceduto alla iscrizione nelle liste della leva di terra dei nazionali nati o residenti all'estero, nei modi indicati nel capo II della istruzione provvisoria, avranno pure cura di avvertirli che, qualora avessero acquistato i requisiti per far parte della leva di mare a termini dell'articolo 3 della legge su questa leva, del 16 dicembre 1888, n. 5860, essi dovrebbero farli valere in tempo debito, cioè entro l'anno che precede quello della chiamata della leva di terra della loro classe, affinchè siavi il tempo sufficiente per avvertirne le capitanerie di porto dei compartimenti marittimi del Regno, nei quali, per ragione del loro domicilio, dovrebbero essere inscritti, dovendo poi le capitanerie stesse provvedere alla cancellazione di essi dalle liste della leva di terra ed inscrizione in quella della leva di mare.

---

(1) Cfr. precedente n. 629.

Coloro che abbiano domicilio, nel Regno, in un comune interno (non marittimo) dovranno essere dati in nota alla capitaneria di porto del compartimento marittimo più prossimo al luogo del domicilio.

L'acquisto dei requisiti per far parte della leva di mare deve provarsi nei seguenti modi:

*a*) l'esercizio della navigazione e della pesca in alto mare, compiuto su navi nazionali, mediante esibizione del libretto di matricolazione mercantile;

*b*) l'esercizio della navigazione e della pesca in alto mare, compiuto su navi estere, come anche l'esercizio di qualsiasi altra delle professioni marinaresche indicate all'articolo 3 della citata legge sulla leva di mare, dovrà provarsi con attestazioni che le stesse autorità diplomatiche o consolari rilasceranno, dopo gli opportuni accertamenti.

Tali documenti dovranno essere spediti alle capitanerie di porto nei primi dell'anno in cui gli inscritti compiono il 20.° di loro età, affinchè le capitanerie stesse possano riceverli anteriormente alla chiamata della leva di terra della classe a cui quegli inscritti appartengono.

Non appena, poi, siasi proceduto alla cancellazione dalle liste della leva di terra, e alla inscrizione in quelle di leva marittima, dei giovani aventi i requisiti per appartenere a questa leva, dovranno le capitanerie di porto riportare in elenchi separati, gli inscritti residenti all'estero, e spedire quegli elenchi alle rispettive autorità diplomatiche o consolari del luogo ove essi si trovano.

II. — *Registro-protocollo delle operazioni di leva.* — I nazionali nati e residenti all'estero e quelli che, quantunque nati in Italia, si trovano all'estero, qualora concorrano alla leva di mare, anzi che a quella di terra, dovranno essere egualmente compresi nel registro-protocollo delle operazioni di leva, modello n. 2, giusta quanto è prescritto al capo III dell'istruzione provvisoria; ma per essi dovrà farsi una speciale annotazione perchè risulti il loro concorso alla leva marittima, ed invece del circondario, dovrà indicarsi (dopo il comune di leva) il compartimento marittimo a cui l'inscritto appartiene.

Le operazioni della leva di mare si debbono eseguire entro l'anno in cui gl'inscritti compiono il 21.° di loro età, venendo nel gennaio di quell'anno pubblicato il manifesto contenente l'ordine di chiamata della leva di mare della loro classe, giusta il disposto dell'articolo 23 della vigente legge di leva marittima.

Agli inscritti di leva marittima, dovranno le autorità diplomatiche o consolari far presente che i diritti all'assegnazione in 3.ª categoria, stabiliti agli articoli 55, 57 e 58 della legge sulla leva di mare, debbono essere acquisiti e perfetti nel giorno della chiamata della leva stessa.

III. — *Visite degli inscritti di leva marittima residenti all'estero.* — Per le visite degli inscritti di leva marittima, residenti all'estero, le r. autorità diplomatiche e consolari si varranno dell'elenco delle infermità ed imperfezioni esimenti dal servizio militare nella r. marina, approvato col

r. Decreto del 10 dicembre 1896, n. 553, tenendo conto delle avvertenze speciali che sono annesse all'elenco stesso.

IV. — *Arruolamento degli inscritti di leva marittima in 3.ª categoria.* — L'arruolamento in 3.ª categoria degli inscritti marittimi, potrà sempre effettuarsi presso i Consigli di leva marittima nel Regno, in base ai documenti che ai Consigli medesimi saranno fatti pervenire, entro l'anno della leva di mare, o per mezzo delle autorità diplomatiche o consolari, ovvero anche direttamente, senza che sia indispensabile la loro visita: e ciò in conformità al disposto dall'articolo 38 della legge sulla leva di mare e agli articoli 104 e 200 del relativo regolamento.

V. — *Volontariato di un anno nella r. Marina.* — All'arruolamento volontario di un anno nella r. Marina possono essere ammessi soltanto coloro che abbiano i requisiti per concorrere alla leva di mare e che soddisfino inoltre alle condizioni speciali richieste con l'articolo 79 della legge sulla leva marittima del 16 dicembre 1888, n. 5860.

A coloro che già sieno stati arruolati di 1.ª categoria, nella leva marittima, è concesso di commutare la ferma ordinaria di 4 anni nell'altra di un solo anno, allorquando soddisfino a tutte le condizioni richieste per l'ammissione al volontariato di un anno nella r. Marina.

VI. — *Ammissione al ritardo del servizio sotto le armi, degli inscritti di 1.ª categoria della leva di mare.* — Gli inscritti di 1.ª categoria della leva di mare, possono ottenere il beneficio del ritardo alla presentazione alle armi, non solo se siano studenti di università o di istituti assimilati alle università, ma altresì se, da oltre un anno, sieno studenti di scuole nautiche, od attendano a studî privati per conseguire il grado di capitano marittimo, o di costruttore navale, o macchinista navale.

VII. — *Surrogazioni di fratello.* — Con le stesse norme stabilite nel capo X dell'istruzione provvisoria, sono ammesse le surrogazioni per gli inscritti di leva marittima e pei militari del Corpo r. equipaggi, avvertendo che il cittadino il quale abbia compiuto il 17.° anno di età, può, mediante il suo arruolamento nella r. Marina, surrogare anche un fratello militare di 1.ª categoria del r. Esercito.

VIII. — *Dispensa provvisoria e dispensa definitiva della presentazione alle armi.* — Sia nella dichiarazione di dispensa provvisoria, modello 10, sia nel registro modello 11, dovrà indicarsi, per gli inscritti della leva di mare, il compartimento marittimo a cui essi appartengono.

Pei militari di 1.ª categoria del Corpo r. equipaggi che, risiedendo all'estero, sieno stati ammessi alla dispensa provvisoria dalla presentazione alle armi, dovranno le capitanerie di porto tenere apposito registro e provvedere a quanto è stabilito, pei Comandi dei distretti militari del r. Esercito, nel capo XI dell'istruzione provvisoria.

Le capitanerie stesse dovranno, poi, al termine delle operazioni di ciascuna leva marittima, trasmettere tanto al Ministero, quanto al comando del Corpo r. equipaggi, un elenco dei militari marittimi di 1.ª categoria, residenti all'estero, dispensati provvisoriamente dalla presenta-

zione alle armi, con l'indicazione, per ciascuno di essi, del motivo per cui ottennero siffatto beneficio, e del luogo di residenza. Comunicheranno in seguito anche tutte le variazioni di residenza che saranno state loro partecipate dalle autorità diplomatiche o consolari.

I militari marittimi di 1.ª categoria dispensati provvisoriamente dalla presentazione alle armi, allorchè raggiungono i 32 anni di età, debbono essere dispensati definitivamente.

Le capitanerie di porto, quindi, provocheranno per essi, dal comando del Corpo r. equipaggi il foglio di congedo assoluto, non dovendo per i detti militari avvenire il passaggio nella milizia territoriale dell'esercito, stabilito con la legge 1.° febbraio 1900.

IX. — *Comunicazioni delle decisioni delle r. autorità diplomatiche o consolari alle autorità del Regno e provvedimenti conseguenti.* — Le decisioni pronunciate dalle autorità diplomatiche o consolari per gli inscritti di leva marittima, dovranno essere partecipate, entro l'anno della leva stessa, alle capitanerie di porto nel Regno, e possibilmente non più tardi del mese di ottobre, affinchè, prima del termine dell'anno, possano i Consigli di leva marittima prenderle in esame.

Allorquando, però, le capitanerie di porto venissero informate di tali decisioni dopo chiusa la leva di mare della classe a cui appartengono gli iscritti, pei quali quelle decisioni furono pronunciate, e gli inscritti medesimi fossero già stati dichiarati renitenti, dovranno i Consigli di leva marittimi revocare la decisione di renitenza, fare aggiungere gli inscritti nelle liste della leva di mare precedente, e prendere in esame le decisioni per essi pronunciate all'estero dalle r. autorità diplomatiche o consolari.

*Per il Ministro*
L. Serra.

---

## 636.

Roma, 22 ottobre 1901.

### Concessione ferroviaria n. XI per rimpatrio d'operai.

Da fonte attendibile viene riferito essere invalso tra gli operai braccianti, che si recano all'estero muniti della richiesta di ritorno pel ribasso del 50 °/o (circolare di questo Ministero ai r. Agenti diplomatici e consolari in Europa, 31 agosto 1898), l'uso di spedire alle rispettive famiglie, prima di rimpatriare, tutti i realizzati guadagni, e disfarsi della richiesta di ritorno per presentarsi poi alle r. Autorità diplomatiche e consolari o di confine e, qualificandosi indigenti, sprovvisti di mezzi, ottenere illecitamente il viaggio gratuito di rimpatrio.

Su questo fatto, che costituisce una frode a danno del r. Erario, richiamo la Sua attenzione perchè, con una rigorosa sorveglianza, procuri di evitarlo.

*Il sotto-segretario di Stato*
ALFREDO BACCELLI.

---

637.

Roma, 28 ottobre 1901.

**Invio periodico di notizie sul commercio.**

*Ai r. Agenti diplomatici.*

Perchè questo Ministero abbia, in ogni occasione, pronti gli elementi necessarî per dirigere la sua azione in argomenti commerciali, La prego di fornirmi periodicamente, ogni trimestre, le notizie sulla importazione ed esportazione di codesto paese in genere, e in ispecial modo verso l'Italia, raccolte nel modo che stimerà migliore. Non potendo inviare queste notizie ogni trimestre, vorrà compiacersi inviarle almeno semestralmente.

*Il sotto-segretario di Stato*
ALFREDO BACCELLI.

---

638.

Roma, 30 ottobre 1901.

**Riordinamento didattico e amministrativo delle r. scuole italiane all'estero.**

Non solo educare ed istruire i figli dei nostri emigrati, ma, ed ancor più, diffondere la notizia della lingua, del pensiero, della vita italiana fra i popoli, rinsaldare i vincoli spirituali coi nostri connazionali lontani, mantenere in essi acceso l'amore per la madre patria, renderli desiderosi e lieti di intrecciare con questa molteplici rapporti economici e commerciali, così che si avvantaggi dell'opera della prole italiana la floridezza d'Italia, sono gli alti fini ai quali debbono tendere le nostre scuole all'estero. Esse, insomma, conviene che mirino a far sempre meglio conseguire alla patria nostra quel grado di stima e di simpatia, quella diffusione e utilità di rapporti, al quale e alle quali le danno diritto l'antica civiltà e le opere nuove.

Nel giusto procedere dei pacifici ordinamenti che ci è dato di godere, le scuole sono fra i più validi e civili strumenti per ottenere, in correspettivo del lavoro fecondo, l'incremento del decoro e della prosperità.

Perchè, tuttavia, esse raggiungano il fine, debbono essere frequentate da molti, e la frequenza non si ottiene, se non ponendo le scuole in armonia con l'ambiente, e fornendo ai discepoli una istruzione che loro riesca anche praticamente utile nel luogo in cui si trovano.

Quindi, sia pei fini ai quali mirano, sia pei mezzi de' quali si debbono servire per raggiungere i fini stessi, le scuole italiane all'estero non debbono essere una copia fedele dei nostri istituti scolastici interni, che rispondono ad esigenze spesso diverse, e si svolgono in ben altre condizioni di vita, bensì debbono avere uno spiccato carattere proprio che le distingua e visibilmente insegni quale è l'opera loro.

È perciò fermo intendimento di questo Ministero ridurre quegli insegnamenti, che meno si adattano al fine che si propongono le scuole all'estero, ed ampliare o istituire quelli che a tal fine si addicono, affinchè in breve termine queste, abbandonato il tipo scolastico comune, si manifestino nel loro proprio carattere.

La S. V. curerà fin d'ora, appena la presente Le sia pervenuta, di dar opera, sia vigilando, sia consigliando e dirigendo insegnanti e direttori, affinchè nelle scuole, che da Lei dipendono, il carattere e l'indirizzo ordinati prendano vita, e si compiacerà rispondere con la maggiore sollecitudine, dopo averli sottoposti all'esame della deputazione scolastica e dei consigli degli insegnanti, ai quesiti che ora il Ministero Le invia.

Il Ministero, esaminate le risposte ai quesiti medesimi, provvederà poi sollecitamente con modificazioni concrete e con istruzioni speciali, perchè il nuovo assetto in tutti i suoi particolari praticamente e durevolmente funzioni.

*Il sotto-segretario di Stato*
ALFREDO BACCELLI.

1. Quale utile innovazione si può portare costà nell'assetto amministrativo delle scuole?

2. È possibile e conveniente la trasformazione di codeste scuole da regie in coloniali sussidiate, e, in caso affermativo, quale dovrebbe essere il contributo del Governo?

3. È possibile la istituzione di un patronato scolastico che assuma, a beneficio degli alunni meno abbienti, quella parte di spesa che nelle scuole ha carattere di beneficenza, come refezione scolastica, distribuzione gratuita di libri, ecc.?

4. È possibile di introdurre l'insegnamento dell'italiano nelle scuole indigene o di altre nazionalità, valendosi dell'opera dei nostri maestri o di altri insegnanti sussidiati dal Governo o da Società italiane, come, ad es., la Dante Alighieri e la Società Nazionale?

5. Ammessa la necessità di modificare i programmi delle r. scuole, su quali materie dovrebbe cadere la riduzione dell'orario attuale e su quali l'aumento, ovvero quali nuove materie sarebbero da introdurre?

6. I libri di testo rispondono alle esigenze didattiche e educative delle scuole all'estero?

7. L'insegnamento delle lingue straniere deve essere pratico o teorico, e deve impartirsi classe per classe, o gli alunni devono essere ripartiti in corsi speciali, a seconda della cognizione di ciascuno in una data lingua?

8. Quali risultati pratici dà l'insegnamento delle lingue indigene, segnatamente nelle scuole elementari?

9. Quali insegnamenti potrebbero introdursi e di quali mezzi ci si potrebbe servire per predisporre gli alunni alle relazioni economiche e commerciali con la madre patria, da avviarsi quando essi siano divenuti adulti?

---

## 639.

Roma, 11 novembre 1901.

### Certificati sanitari pel « mais » importato in Italia (1).

Riferendomi alla circolare ministeriale del 22 ottobre 1895, riguardo alle norme per l'importazione del *mais* in Italia, Le trasmetto un esemplare di una nuova circolare, diramata dal r. Ministero dell'Interno ai Prefetti del Regno, per ordinare che venga senz'altro respinta qualunque partita di tale prodotto che non sia accompagnata dal certificato sanitario consolare, anche se trovata in buone condizioni.

Per desiderio espresso dal predetto Ministero, L'informo di questa disposizione, per eventuale norma Sua e di quanti possono avervi interesse, raccomandandoLe, per quanto possa riguardarLa, il massimo rigore nel rilascio dei certificati in questione, il cui tenore è indicato nella circolare stessa.

*Il sotto-segretario di Stato*
ALFREDO BACCELLI.

(*Ministero dell' interno*). " Roma, 18 ottobre 1901.

" Con crescente frequenza giungono nei porti del Regno carichi di maiz non accompagnati dai prescritti certificati di origine dei r. Consoli, ovvero con certificati irregolari o di altre Autorità; il che non toglie che vengano poi sperimentate premure incessanti per ottenere, in via di eccezione, l'introduzione del cereale. Considerati i gravi inconvenienti di ogni maniera che da siffatti procedimenti derivano, questo Ministero dichiara ai signori Prefetti il suo fermo intendimento che sia data, e in ogni caso, la più rigorosa attuazione alle norme contenute nella circolare 15 ottobre 1895 sulla introduzione del maiz nel Regno.

" Per effetto di tali norme, il maiz proveniente dall'estero deve *sempre* essere accompagnato da certificato di origine del r. Console, e tale certificato deve esplicitamente attestare che il maiz spedito è di buona qualità, non avariato nè

---

(1) Cfr. le successive innovazioni notificate con la circolare 23 febbraio 1904. I certificati consolari d'origine non sono ora più necessarî.

guasto, ed in stato di sufficiente secchezza per poter sostenere il trasporto, in condizioni normali, senza avariarsi. Perciò ogni carico di maiz, che venga presentato alla introduzione, dovrà essere senz'altro respinto se manchi di tale certificato, quali si siano le condizioni del cereale, e prescindendo da qualunque esame delle stesse. E l'agevolezza dell'impiego nelle distillerie di alcools dovrà essere riservata ai soli carichi di maiz provveduti del certificato regolare, che all'arrivo alle dogane del Regno vengano riconosciuti guasti od avariati per alterazioni sopravvenute in viaggio.

" Vogliano i signori Prefetti assicurarsi della piena esecuzione di tali prescrizioni col concorso degli Uffici doganali e di porto. E procurino, nel tempo stesso, di recarle a conoscenza di quanti possano avervi interesse.

" *Il Ministro*
" GIOLITTI ".

---

## 640.

Roma, 15 novembre 1901.

### Rimpatrio d'indigenti per mare.

*Ai Vettori di emigranti.*

In relazione all'ultimo comma dell'art. 81 del regolamento per l'esecuzione della legge 31 gennaio 1901 sull'emigrazione, ed allo scopo di rendere più spedite le operazioni per il pagamento dei noli per il rimpatrio d'indigenti, gradirei che le compagnie, gli armatori e i noleggiatori muniti della patente di vettori d'emigranti mi inviassero senza indugio le loro proposte, intese a stipulare speciali accordi per il pagamento anticipato dell'atto dell'imbarco.

Gli importi dei diversi passaggi dovranno essere calcolati nella misura indicata dall'art. 25 della legge citata, in base al numero dei giorni di viaggio impiegati dai piroscafi celeri.

Il pagamento anticipato esclude, ben s'intende, il diritto di ripetere dall'amministrazione un supplemento di nolo, nel caso che la durata del viaggio abbia superato quella considerata negli stipulati accordi.

Qualora, poi, il vettore preferisse il pagamento posticipato, e non stimasse, quindi di sua convenienza gli speciali accordi contemplati dall'art. 81, ultimo comma, del regolamento, il rimborso del nolo sarà effettuato per mezzo di mandati emessi da questo Ministero sulle tesorerie del Regno, a favore dei legali procuratori del vettore, dietro esibizione delle richieste consolari d'imbarco, sulle quali il Capitano del porto di sbarco avrà apposto la dichiarazione della durata del viaggio.

*Il sotto-segretario di Stato*
ALFREDO BACCELLI.

## 641.

Roma, 21 novembre 1901.

### Corrispondenza diretta dei r. Agenti all'estero col Ministero di agricoltura e commercio.

Il r. Ministero di agricoltura, industria e commercio mi ha comunicato che durante l'anno 1900 il numero dei rapporti pervenutigli dai r. Agenti all'estero è stato uguale a quello del 1899, nel quale essi superarono di 600 quelli del precedente anno; ciò che dimostra come al continuo aumento delle correnti di traffico fra il nostro ed i paesi forastieri contribuisca efficacemente l'opera solerte dei r. Ufficî diplomatici e consolari. Tuttavia, il Ministero predetto lamenta come non tutti, e non sempre, i r. Agenti forniscano con la desiderata sollecitudine le informazioni e le notizie che esso domanda loro.

Nel portar quanto precede a cognizione dei r. Agenti diplomatici e consolari, raccomando loro nuovamente di aver la massima cura nel coadiuvare nel miglior modo il Ministero d'agricoltura, industria e commercio nella sua azione, diretta a dare sempre maggior incremento al commercio nazionale, provvedendo a rispondere colla massima cura e colla maggior sollecitudine possibile alle richieste di esso.

*Il sotto-segretario di Stato*
ALFREDO BACCELLI.

---

## 642.

Roma, 21 novembre 1901.

### Notizie sugli appalti all'estero.

Con riferimento alla circolare del 25 marzo u. s., richiamo nuovamente l'attenzione dei r. Agenti diplomatici e consolari sulle istruzioni in quella contenute, circa il sollecito invio degli avvisi di appalti che si bandiscono nei luoghi di loro residenza.

Uno dei mezzi più efficaci per affermare sempre più all'estero la potenzialità della nostra industria, in questi ultimi tempi così felicemente progredita, è appunto quello di darle modo di concorrere negli appalti internazionali colle industrie di altri paesi. Si rende, quindi, sempre più necessario che i r. Agenti stessi cerchino, con ogni mezzo, di tenersi informati di tali appalti, e ne riferiscano con la maggior sollecitudine al r. Governo, fornendo possibilmente tutte le indicazioni specificate nella circolare sovra menzionata, e servendosi, in caso di grande urgenza, anche del telegrafo. Noto ancora che l'invio di siffatte informazioni

rientra nel novero di quei casi in cui, secondo le istruzioni dell'altra circolare 21 dicembre 1894, è ammessa la corrispondenza diretta dei r. Agenti col r. Ministero di agricoltura, industria e commercio.

*Il sotto-segretario di Stato*
ALFREDO BACCELLI.

---

643.

Roma, 1.° dicembre 1901.

**Genetliaco di S. M. la Regina Madre.**

Credo opportuno di informare le r. Rappresentanze all'estero essere stato disposto che nel giorno 20 novembre, genetliaco di S. M. la Regina Madre, debbasi issare la Bandiera nazionale.

*Il sotto-segretario di Stato*
ALFREDO BACCELLI.

---

644.

Roma, 20 dicembre 1901.

**Nuovo « Bollettino » del Ministero di agricoltura, industria e commercio.**

Con Decreto del 1.° ottobre u. s., il r. Ministero dell'agricoltura, industria e commercio ha provveduto a fondere in un solo *Bollettino ufficiale* ebdomadario le diverse pubblicazioni di quella amministrazione, e ciò allo scopo di rendere più rapida ed utile la diffusione di tutte le notizie che possano interessare il nostro commercio e la nostra produzione. Anche i criterî di questa nuova pubblicazione riassuntiva saranno ispirati all'intento di renderla di importanza essenzialmente pratica, porgendo ai nostri agricoltori, industriali e commercianti una larga messe di notizie, indicazioni e suggerimenti, che possano spronarne l'attività e dare così maggior impulso alla nostra espansione commerciale.

È evidente che un tale scopo il nuovo *Bollettino* non può raggiungere senza la più accurata e assidua cooperazione dei r. Agenti diplomatici e consolari, dei quali una delle più importanti ed efficaci funzioni dei nostri tempi, in cui è così viva la gara fra i varî Stati per la conquista dei mercati internazionali, si è appunto quella di coadiuvare, coi mezzi che sono in loro potere, il movimento produttivo e commerciale del proprio paese, tenendo sopratutto sollecitamente informato il r. Governo di quanto si riferisce al problema economico ne' luoghi di loro residenza.

E però, rinnovandoLe le raccomandazioni già in più occasioni rivolte da questo Ministero ai r. Agenti all'estero, La prego di voler provvedere, oltre che all'invio dei consueti rapporti commerciali complessi e delle notizie periodiche sulle importazioni ed esportazioni del paese, anche alla sollecita e costante comunicazione di tutte le notizie, sia pure in forma breve e compendiosa, riguardanti il movimento delle industrie agricole e manifatturiere, i progressi dell'istruzione tecnica e professionale, l'evoluzione legislativa in materia economica e sociale, l'andamento dei mercati, sopratutto in rapporto agli interessi italiani.

Quando la serie di queste notizie fosse pubblicata con regolarità e prontezza, come è dato ottenere col *Bollettino* ordinato dal r. Ministero di agricoltura e commercio, è lecito attenderci che si promuoverebbe in Italia un più vivo movimento di studî, di prove e di emulazione.

Queste stesse notizie, per la loro indole essenzialmente tecnica, potranno essere trasmesse direttamente, per risparmio di tempo, al r. Ministero di agricoltura e commercio (Ufficio del *Bollettino ufficiale*), secondo quanto fu disposto dalla circolare ministeriale del 21 dicembre 1894; mentre, come in quella era prescritto, i rapporti complessi sull'andamento generale del commercio e la politica economica dei varî Stati dovranno continuare ad essere trasmessi a questo Ministero degli affari esteri, il quale si riserva di pubblicarli, se ne è il caso, nel proprio *Bollettino* o di trasmetterli, sia per intero sia in estratto, al Ministero di agricoltura e commercio.

Il Ministero stesso ha disposto che sia mandata gratuitamente una copia del *Bollettino* ai nostri r. Agenti diplomatici e consolari.

*Il sotto-segretario di Stato*
ALFREDO BACCELLI.

---

## 645.

**Roma, 21 dicembre 1901.**

### Lavoro dei minorenni.

Per opera dei r. Consoli e di benemeriti cittadini volontariamente ad essi associatisi, si poterono, in questi ultimi mesi, liberare da inumano trattamento, e restituire in patria non pochi fanciulli italiani, che ingordi speculatori avevano tratto a pernicioso lavoro nelle vetriere del mezzodì della Francia. In questa occasione potè pur troppo accertarsi che, non nel solo mezzodì della Francia, e non nella sola industria vetraria, ragazzi italiani sono oggetto di infame speculazione. Ond'è che, risoluti come siamo a provvedere che abbia completo raggiungimento lo scopo a cui mira la nuova legge sull'emigrazione (31 gennaio 1901) negli arti-

coli 2, 3 e 4, riguardanti lo sfruttamento del lavoro dei fanciulli emigranti, dobbiamo per stretto obbligo perseguire, con ogni mezzo e dove e sempre che ci sarà possibile, gli arruolatori di minorenni, e coloro che li conducano e impieghino all'estero nelle circostanze di età e di lavoro previste dai citati articoli.

Sarebbe perciò utile al r. Ministero possedere dati precisi sull'impiego de' fanciulli italiani, quale si verifica nei diversi paesi; e cioè: in primo luogo, sulla importanza numerica dell'emigrazione di minorenni in ciascuna circoscrizione, sul genere d'industrie in cui vengono impiegati, sulle condizioni e sul trattamento che subiscono, sulle provincie da cui generalmente provengono; in secondo luogo, sul modo in cui la legislazione del paese regola tale materia, sulle disposizioni dell'autorità locale e sull'appoggio che presta o presterebbe alla repressione anche delle contravvenzioni alla legge nostra; come pure sulla possibilità e sul modo di colpire gli sfruttatori; e finalmente su qualsiasi altro elemento di fatto che possa illuminare il r. Governo e dirigerne l'azione là ove ne sia sentito il bisogno.

Le sarò grato se si compiacerà di raccogliere con sollecitudine le informazioni accennate, per quanto concerne il distretto di Sua giurisdizione; e La prego di considerare che il còmpito per tal modo affidatoLe trae importanza, non solo da quanto la legge ed il regolamento sull'emigrazione prescrivono in tale materia, ma altresì e sopratutto dalle alte ragioni di umanità e di civiltà che vogliono la severa estirpazione di simile piaga.

PRINETTI.

---

646.

Roma, 7 gennaio 1902.

**Notizie sugli appalti all'estero.**

In seguito alla circolare ministeriale del 21 novembre u. s., circa gli appalti che si bandiscono all'estero, stimo opportuno (per offrire ai r. Agenti all'estero una traccia che li ponga in grado di dare, riguardo agli appalti medesimi, le notizie più praticamente utili) di significare quali sono i dati che essi debbono fornire.

Anzitutto, i r. Agenti debbono dare notizie solamente di quegli appalti pei quali:

1.° si giudica che, per i termini assegnati, i concorrenti italiani possano giungere in tempo a presentare le offerte;

2.° sia presumibile che, date le condizioni economiche delle industrie o dell'agricoltura italiana, i concorrenti possano aspirare all'aggiudicazione, in confronto ai concorrenti dello Stato in cui è indetto l'appalto.

Ciò premesso, ecco le indicazioni che per ciascun appalto debbono essere date:

1.° l'oggetto dell'appalto, cioè se si tratta di provvista di merci o di costruzioni edilizie, ferroviarie, ecc.;

2.° i termini e le condizioni per presentare le offerte;

3.° i documenti che deve presentare chi fa offerte, cioè, atto di nazionalità, di capacità tecnica, e simili;

4.° l'ammontare della cauzione prestabilita pei concorrenti, ed in quale moneta o divisa estera occorra depositare la somma per le cauzioni.

Occorre inoltre far conoscere:

se il ricorrente all'appalto può far offerte dirette, o deve farsi rappresentare da persona di fiducia, residente nella località ove sta l'ufficio che ha aperto la gara;

se l'accollatario potrà godere di esenzione o riduzione di tariffe doganali e di trasporto, e quali spese debba sopportare per diritti di scarico, di banchina o scalo, di deposito, ecc.;

se l'appaltante, qualunque esso sia, è solvibile, e, nel caso che esso paghi in titoli, indicare l'attuale valore venale di questi e quale garanzia offrano.

Tutte coteste indicazioni debbono essere corredate coll'invio, possibilmente, dei capitolati d'oneri in più d'un esemplare, e di un numero conveniente di *schede d'offerta*, qualora queste siano richieste di forma speciale tassativamente prescritta dall'ufficio appaltante; nonchè coll'invio di campioni, se si tratta di merci, o dei piani e del preventivo almeno di massima, se si tratta di costruzioni di opere.

Si avverta, infine, che i capitolati d'oneri od altri documenti debbono essere spediti, non come stampe, ma in busta chiusa e indirizzati al " r. Ministero di agricoltura e commercio (Divisione industria e commercio) ", e ciò per evitare smarrimenti o ritardi che potrebbero rendere inutile la comunicazione.

Sarà, inoltre, cura dei r. Agenti di far conoscere al Governo del Re, circa gli appalti che furono già aggiudicati, il nome e la nazionalità della ditta che rimase aggiudicatrice nella gara, le condizioni e i prezzi, ai quali la fornitura della merce o l'esecuzione del lavoro fu concessa, le ragioni, infine, per le quali la ditta vincitrice riuscì sulle concorrenti.

*Il sotto-segretario di Stato*
ALFREDO BACCELLI.

---

# 647*.

(*Ministero della guerra*). Roma, 30 gennaio 1902.

**Visite dei nazionali residenti all'estero. Stampati pel servizio della leva all'estero.**

1.° Allo scopo di dar modo al maggior numero possibile di nazionali residenti all'estero di regolare, senza dispendio, la loro posizione di fronte alla leva, questo Ministero, presi gli opportuni accordi con quello della marina, rende noto alla S. V. che è stato provveduto perchè i medici della r. Marina, imbarcati sulle r. Navi ovvero in servizio d'emigrazione, possano essere invitati dalle Autorità diplomatiche e consolari a visitare gratuitamente gli inscritti di leva, sia di terra sia di mare, nonchè gli omessi, renitenti, disertori e mancanti, perchè non risposero alla chiamata alle armi, i quali possano utilmente invocare il beneficio della amnistia stata concessa col r. Decreto del 31 marzo 1901; i militari divenuti inabili al servizio, e che intendono essere sottoposti a rassegna in base al risultato di visita all'estero; ed i membri delle famiglie degli inscritti che intendono sperimentare l'assegnazione od il passaggio alla 3.ª categoria, ai termini dell'articolo 93 o 94 della legge di leva.

Le r. Autorità diplomatiche e consolari, residenti in località toccate da r. Navi o da piroscafi che trasportano emigranti, favoriranno provvedere a che tale disposizione sia portata a conoscenza dei nazionali residenti all'estero, con le avvertenze necessarie a che essi possano profittarne.

2.° Questo Ministero prega poi la S. V., qualora fosse vicina ad essere esaurita la provvista degli stampati relativi al servizio della leva all'estero, di far pervenire la relativa richiesta al Comandante del Reclusorio militare in Savona abbastanza in tempo, affinchè, se del caso, possa provvedersi alla ristampa dei modelli medesimi ed alla loro spedizione prima del giorno 1.° maggio p. v., stabilito pel principio delle operazioni della leva all'estero.

3.° Si richiama infine l'attenzione delle Autorità diplomatiche e consolari sull'invito già loro rivolto da questo Ministero (1), di trasmettergli una dettagliata relazione sull'andamento del servizio della leva all'estero.

*Il Ministro*
C. di San Martino.

---

(1) Con circolare 15 giugno 1901 (omessa): la relazione doveva essere trasmessa entro il 31 gennaio 1902.

La *relazione sulla leva* si deve fare ogni anno: cfr., più avanti, il § 35 della circolare 22 marzo 1904, n. 727*.

## 648.

Roma, 20 febbraio 1902.

**Numerazione della corrispondenza telegrafica tra il Ministero e i r. Ufficî all'estero.**

Colla circolare in data 30 dicembre 1899, si è portato a conoscenza dei r. Agenti diplomatici e consolari il provvedimento adottatosi circa la numerazione della corrispondenza telegrafica in partenza dal Ministero.

Essendosi riconosciuto utile che una identica disposizione sia applicata anche alla corrispondenza telegrafica in partenza dai r. Uffici all'estero, raccomando ai r. Agenti diplomatici e consolari di volere, d'ora innanzi, contrassegnare ogni telegramma diretto a questo Ministero, così in chiaro, come in cifra, con un numero progressivo, da premettersi rispettivamente alle parole o ai gruppi cifrati del testo.

Tale numerazione, come quella dei telegrammi provenienti dal Ministero, sarà ricominciata al principio di ogni anno.

*Per il Ministro*
MALVANO.

---

## 649.

Roma, 20 febbraio 1902.

**Specchi caratteristici del personale.**

Non soltanto l'intelligenza, la cultura, la diligenza, l'onestà costituiscono le doti di un Agente all'estero. Per gli Agenti diplomatici l'accortezza congiunta con lo spirito di giustizia, il tatto, la correttezza e la cortesia delle forme congiunte con la decorosa saldezza nella sostanza sono requisiti essenziali. Per gli Agenti consolari l'esattezza, lo zelo, lo spirito d'umanità, l'interesse del bene altrui sono elementi preziosi. Insomma, quanto l'intelligenza, la cultura e l'onestà, valgono la disposizione naturalc e la formata educazione rispetto alle funzioni che si esercitano.

E poichè questa particolare educazione non è fornita dagli istituti didattici, dai quali escono i candidati agli Ufficî diplomatici e consolari, finchè non abbiano portato i frutti loro i corsi speciali di pratica diplomatica e consolare, che quanto prima si instituiranno per cura del Ministero degli Esteri a complemento della scuola diplomatico-coloniale già fondata, è necessario che i Capi di missione ne facciano oggetto, almeno nei primi due anni, di cura singolare verso i giovani, che, usciti vincitori nella prova intellettuale, si preparano a divenire Consoli o Ministri, e costituiscono la legione alla quale sarà un dì confidata una delle più gelose funzioni, quella di difendere fuori i legittimi interessi d'Italia. Essi, curando con paterno affetto lo svolgersi dei buoni germi,

e studiandosi di soffocare i cattivi, caso per caso, nella viva attività della pratica potranno agevolmente formare questa educazione, e, rendendosi utili ai giovani, si renderanno egualmente utili alla patria.

L'Ambasciata, la Legazione, il Consolato saranno così anche una bene intesa scuola di pratica, non diversamente da come avviene in altri rami di attività e di scienze, nei quali insieme si insegna e si opera.

Io credo che a ciò attendano già i Capi missione quando debbono curare il sano procedere degli affari; ma desidero che vi attendano più particolarmente, non solo rispetto alle pratiche da risolvere, ma anche rispetto alle coscienze da formare.

Ad ottenere poi che più chiaro e più esplicito risulti il giudizio che sul funzionario dà, per mezzo dell'annuo invio delle note caratteristiche, il Capo missione, dispongo che il foglio delle note sia redatto in termini assai più brevi e più semplici, riuscendo a riferire soltanto intorno a ciò che importa veramente; e di tal nuovo foglio comunico copia insieme con la presente.

Rammento ai signori Capi missione che il giudizio deve essere dato con la più scrupolosa cura, ed inviato con esatta sollecitudine ogni anno al Ministero, poichè su quello si fondano in particolar modo l'apprezzamento che il Ministero fa dei suoi funzionarî e i provvedimenti che di conseguenza sono presi intorno alla carriera di essi.

*Il sotto-segretario di Stato*
ALFREDO BACCELLI.

## SPECCHIO CARATTERISTICO

*del signor*

(grado)

1.° Cambiamenti importanti avvenuti nell'anno
- a) nel suo stato di famiglia,
- b) „ „ di salute,
- c) „ „ di fortuna.

2.° Quale fu la sua condotta
- a) nella vita privata,
- b) nel servizio (in qual grado abbia mostrato capacità, diligenza, tatto. serietà di carattere).

3.° Quali lingue conosce
- a) bene,
- b) a sufficienza.

4.° Se sarebbe in grado di esercitare funzioni di Capo ufficio.

5.° Se dal suo Capo meritò
- a) encomî speciali,
- b) censure: se queste sono tali da renderlo immeritevole della promozione per anzianità.

6.° Se è idoneo alla promozione per merito.

Giudizio complessivo.

*Per gli impiegati non residenti nel luogo ove dimora il Capo d'ufficio.*

1.° Se vi furono osservazioni e quali circa
 a) la sua vita privata,
 b) il modo di disimpegnare il servizio.
2.° Se consta che sia stimato e benvisto oppur no.
3.° Come ha disimpegnato gli incarichi ricevuti.
4.° Se convenga traslocarlo.
5.° Altre notizie ricevute sul suo conto.
6.° Giudizio complessivo.

**NB. — Il Ministero spedirà poi a parte ai r. Agenti i necessarî moduli conformi al presente.**

---

## 650.

Roma, 20 febbraio 1902.

**Celebrazione di ricorrenze nelle scuole italiane all'estero.**

Per mantenere vivo nei fanciulli e nei giovanetti il culto della Patria lontana giova, quando l'occasione sia propizia, richiamare alla loro mente e al loro cuore le vicende nostre, gli eroici sacrificî per l'unità e per la libertà della Patria, le virtù della Casa che regna in Italia, le benemerenze dei grandi Italiani; e giova richiamarveli con solennità di forma, atta a generare non caduca impressione in quegli animi ancora vergini alla vita e però più facilmente plasmabili. Ritengo quindi opportuno che nelle ricorrenze memorabili, di cui all'articolo 91 del regolamento e alle quali debbono aggiungersi il 20 novembre, il 9 gennaio e il 29 luglio, gli alunni vengano per breve tempo chiamati alla scuola e che gl'insegnanti tengano loro (massime ai maggiori di età, riunendo più classi nelle aule più ampie) discorsi in forma facile, piana ed atta a muovere il sentimento intorno all'evento o alla persona con cui la ricorrenza di quel giorno si collega.

Così i fanciulli e i giovanetti apprenderanno sempre meglio ad amare la Patria e ad ammirarne le virtù, e sentiranno il desiderio di stringersi ad essa.

*Il sotto-segretario di Stato*
ALFREDO BACCELLI.

---

651.

Roma, 12 marzo 1902.

**Servizio d'informazioni sanitarie all'estero.**

Nello intento di dare al servizio di informazioni sanitarie tutta la speditezza necessaria, perchè esso riesca di pratica efficacia, d'accordo col mio on. collega Ministro dell'interno, si è stabilito che, d'ora innanzi, le notizie d'indole sanitaria dovranno essere comunicate, sia per posta, sia per telegrafo, *sempre direttamente* al r. Ministero dell'interno — Ispettorato generale della sanità pubblica.

Allorchè, però, si tratti di fatti dei quali, a giudizio della S. V., potrebbe interessare anche a questa Amministrazione di avere diretta conoscenza, e che siano da comunicarsi per mezzo della posta, Ella vorrà redigere i suoi rapporti in doppio esemplare, e inviarli contemporaneamente ai due Ministeri. Se, invece, trattisi di fatti da annunziarsi per telegrafo, sarà cura del mio collega di farmi avere copia dei singoli telegrammi.

E perchè Ella possa averne norma, nel servirsi, a seconda dei casi, della posta o del telegrafo, Le aggiungo che, per desiderio del mio collega, dovranno, sempre, essere oggetto di comunicazioni *telegrafiche:*

*a*) il principio e la fine delle epidemie di morbi esotici, con riguardo speciale alla peste bubbonica, la quale costituisce, in questo momento, il pericolo maggiore;

*b*) le epidemie di morbi infettivi comuni, le quali abbiano assunto speciale gravità ed importanza, e costituiscano un pericolo prevedibile per il nostro paese, sia per la ubicazione e prossimità della regione colpita, sia per la frequenza e facilità delle comunicazioni e degli scambî.

Lo avere queste notizie con tutta la celerità possibile metterà le autorità competenti in grado di adottare, con maggiore prontezza, e, quindi, con maggior efficacia, le misure preventive; e gioverà anche non poco agli interessi del traffico e della navigazione internazionale, risparmiando notevoli spese e perdite di tempo.

Mi riferisco, del resto, alle istruzioni precedentemente impartite al riguardo, colle circolari del 26 maggio e 17 luglio 1900, non senza aggiungere che il mio collega, avendo osservato che, se la maggior parte dei r. Agenti all'estero compiono questo servizio d'informazioni con diligenza veramente lodevole, alcuni di essi non mostrano ancora di dedicarvi quella cura e sollecitudine che dalla sua gravità ed importanza sono richieste, ha fatto vive raccomandazioni perchè, costantemente, si esplichi da tutti la maggiore attività nel disimpegno del servizio stesso, procurando di superare, ove occorra, con abilità e prudenza, gli ostacoli che si possano talvolta incontrare nel raccogliere le informazioni.

*Il sotto-segretario di Stato*
ALFREDO BACCELLI.

---

## 652.

Roma, 21 marzo 1902.

**Autenticazione e legalizzazione gratuita delle firme apposte sugli atti occorrenti per il ritiro di somme dalle Casse postali di risparmio del Regno.**

Il Ministero delle poste e dei telegrafi mi ha fatto rilevare che parecchi Ufficî all'estero sottopongono a tassa quelle autenticazioni e legalizzazioni, che, a norma del r. Decreto 19 ottobre 1894, ne devono essere esenti, perchè richieste allo scopo di effettuare il ritiro di somme dalle Casse postali di risparmio nel Regno.

Per ovviare a tale inconveniente, gravosissimo al risparmio dei connazionali emigrati, richiamo tutti i r. Ufficî all'estero alla esatta osservanza delle seguenti disposizioni contenute nel citato r. Decreto:

" Art. 1.° L'autenticazione per parte dei r. Agenti all'estero delle firme " apposte dai nostri sudditi, residenti all'estero, su domande di rimborso, " o su procure per pagamenti a terzi, delle somme depositate nelle Casse " postali di risparmio del Regno, sarà fatta gratuitamente, a decorrere " dal 1.° novembre 1894.

" Art. 2.° Del pari gratuitamente sarà fatta dai r. Agenti all'estero la " vidimazione delle firme dei notai o di altre autorità locali, le quali ab" biano precedentemente autenticato le firme apposte dai nostri sudditi " sulle domande di rimborso o procure predette ".

Prego di dar comunicazione di quanto precede agli Ufficî dipendenti.

*Il sotto-segretario di Stato*
ALFREDO BACCELLI.

---

## 653.

Roma, 31 marzo 1902.

**Ordinanza di polizia veterinaria.**

*Ai r. Agenti diplomatici.*

Il r. Ministero dell'interno, in data del 20 dello scorso mese di febbraio, ha emanato la ordinanza di cui Le trasmetto due copie, nella quale sono riunite e coordinate le varie disposizioni, contenute nelle precedenti ordinanze, contro l'afta epizootica, il mal rossino ed il carbonchio, e circa le disinfezioni di carri e bastimenti destinati al trasporto degli animali.

Questa ordinanza, che attesta della cura e del rigore coi quali l'Am-

ministrazione italiana non cessa di combattere la diffusione delle malattie del bestiame, avrà vigore finchè non sia approvato dal Parlamento il disegno di legge, che già gli è stato presentato, per una nuova organizzazione del servizio veterinario (1).

La prego di voler cortesemente richiamare l'attenzione di codesto Governo su tale ordinanza, della quale ho mandato copie anche ai r. Consolati.

*Il sotto-segretario di Stato*
ALFREDO BACCELLI.

---

## 654.

Roma, 3 aprile 1902.

**Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai.**

Già da qualche anno funziona nel Regno la Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai, la cui benefica azione deve svolgersi anche per gli operai italiani che lavorano all'estero. affidandosi l'incarico ai r. Consoli, come è detto negli atti costitutivi della Cassa.

Perchè i r. Consoli possano formarsi un concetto esatto della istituzione, dello scopo cui tende e del modo con cui deve funzionare, trasmetto colla presente le leggi, i regolamenti e lo statuto della Cassa in discorso; ed invito i Consoli stessi di volere, sia direttamente, sia per mezzo delle Società di beneficenza e dei membri più volenterosi delle colonie, diffondere, quanto più è possibile, fra gli operai la notizia del benefico istituto e renderlo popolare.

Per quanto riguarda la esecuzione della legge, furono compilate le istruzioni che Le trasmetto, le quali serviranno di norma ai r. Consoli per l'esercizio delle attribuzioni loro affidate; nè occorrono altre spiegazioni.

Aggiungerò solo che tutti gli stampati occorrenti saranno forniti dal Ministero, e debbo perciò pregare i r. Consoli di farmi conoscere, con la maggior sollecitudine, il numero approssimativo dei moduli, ecc., che potranno loro occorrere.

La istituzione di codesto nuovo servizio importerà qualche maggior lavoro a taluni Consolati. Ma sono sicuro di non fare indarno appello alla cooperazione dei r. Consoli, per uno scopo così altamente filantropico.

---

(1) La nuova legge, che modifica alcuni articoli della precedente 22 dicembre 1888 sull'assistenza e vigilanza zooiatrica, fu poco dopo approvata dal Parlamento. e promulgata con la data 26 giugno 1902, n. 272. Cfr. più avanti il n. 674.

A tal proposito, avverto che il regolamento permetterebbe di affidare il servizio della Cassa Nazionale all'estero anche ad istituti designati dal Consiglio d'amministrazione della Cassa.

Se nelle città di residenza dei r. Consoli, od in altri luoghi della loro circoscrizione, esistano sodalizî italiani di beneficenza od altre istituzioni nazionali, che diano piena guarentigia di potere regolarmente esercitare le funzioni che ora vengono affidate ai Consolati, i r. Consoli vorranno riferirmene, perchè io sia in grado di esaminare se essi possano essere esonerati da codesto servizio nel luogo di loro residenza, e se possa estendersi la benefica azione della Cassa anche ad altri luoghi dove non esistono Ufficî consolari, o dove questi son troppo lontani dal luogo di residenza degli operai.

È mio vivissimo desiderio che i beneficî della Cassa Nazionale siano, al più presto, volti a profitto anche degli operai residenti all'estero, che non meno e forse più di quelli che risiedono in Italia ne hanno bisogno, e verso i quali deve essere vigile, sempre che si possa, la cura affettuosa della madre patria, come deve essere colta ogni occasione di mantenerne vivi i rapporti. Fo sicuro assegnamento sul provato zelo della S. V., perchè il mio desiderio divenga, per opera Sua, sollecitamente realtà.

*Il sotto-segretario di Stato*
ALFREDO BACCELLI.

---

## 655.

Roma, 9 aprile 1902.

**Provviste di oggetti di cancelleria di produzione italiana per i r. Ufficî all'estero.**

Nell'intento di favorire le industrie nazionali, il Governo del Re invita i suoi Agenti all'estero a dare, sempre che possano, la preferenza ai prodotti italiani nelle loro provviste di oggetti di cancelleria, nella produzione dei quali la nostra industria sostiene vantaggiosamente la concorrenza.

Sarà pertanto cura del Ministero di procurare al riguardo le opportune notizie a coloro che, conciliabilmente con le proprie convenienze, vorranno fornirsi degli anzidetti generi in Italia.

*Il sotto-segretario di Stato*
ALFREDO BACCELLI.

---

## 656.

Roma, 14 aprile 1902.

### Congedi dei r. Agenti all'estero.

Il Regolamento diplomatico e quello consolare fissano chiaramente la durata dei congedi che possono essere accordati ai signori Ufficiali diplomatici e consolari.

È mio fermo intendimento che quelle disposizioni siano rigorosamente osservate. Che se, per gravi e giustificate ragioni, un funzionario non potesse restituirsi al suo posto, alla scadenza del congedo, dovrà fare regolare domanda per un prolungamento della sua licenza.

Per quanto concerne poi la facoltà accordata ai signori Capi d'Ufficio all'estero dall'articolo 10 delle norme di disciplina, approvate con r. Decreto 24 giugno 1888, nulla viene mutato, ma rimane inteso che ogni assenza superiore ai 10 giorni dovrà essere autorizzata da S. E. il Ministro o da me.

Raccomando poi ai signori Ufficiali diplomatici e consolari di far conoscere al Ministero il loro indirizzo durante il congedo, e prego i signori Capi missione, Consoli generali e Consoli di portare quanto precede a conoscenza dei loro dipendenti.

*Il sotto-segretario di Stato*
ALFREDO BACCELLI.

---

## 657.

Roma, 9 maggio 1902.

### Istituzione di ricreatorî presso le r. scuole italiane all'estero.

Talvolta avviene che i figli dei nostri connazionali residenti all'estero, che pure con sacrificio della madre patria a spese dell'Erario furono educati ed istruiti nelle r. scuole, dopo aver conseguita la licenza elementare, o prima ancora, se prima abbandonano la scuola per l'officina o pel campo, scordino a poco a poco le ragioni di gratitudine e di amore verso la patria stessa e nei nuovi ambienti, fatti adulti, lascino cadere ogni vincolo con lei, per confondersi con le popolazioni fra le quali vivono.

A mantenere le tradizioni della scuola, i ricordi della patria, a rinsaldare i vincoli intellettuali e morali, varrebbe efficacemente la istituzione dei Ricreatorî, pei quali potrebbero servire gli stessi locali scolastici.

Il Ricreatorio, nei giorni di festa, raccoglierebbe a parche refezioni i fanciulli e i giovanetti che già frequentarono le scuole, li eserciterebbe,

per mezzo degli stessi insegnanti, con passeggiate e giuochi ginnastici, procurando vigore al loro corpo, e con dialoghi, conferenze e discorsi nutrendo il loro spirito, e manterrebbe sempre accesa la fiamma per la madre patria, della quale si dovrebbe continuare a dar notizie anche attinenti all'industria ed al commercio, al fine di agevolare i rapporti tra essa ed i figli lontani.

Alle tenui spese, che l'istituzione renderebbe necessarie, dovrebbero provvedere i Comitati locali, e, quando i Ricreatorî si dimostrassero rigogliosi e attivi e avessero vita sicura, qualche soccorso potrebbe provenire anche da altre parti.

A costituire i Comitati locali dovrebbero essero chiamati i più volonterosi ed i più agiati della colonia; e specialmente le signore, che, meno degli uomini affaticate dalle cure quotidiane del lavoro, e tratte dalla gentilezza dello spirito a ben fare a pro dei fanciulli e dei giovinetti, potrebbero assai utilmente essere persuase a prestare l'opera loro. La femminilità è un elemento prezioso in tutto quanto è opera di sentimento e di beneficenza: e si deve tenerne conto.

Per le ragioni esposte, io prego la S. V. di porre ogni studio affinchè presso la scuola che costì esiste, possa costituirsi un Comitato coloniale pel Ricreatorio: Comitato che potrebbe in seguito estendere la sua benefica azione, anche come patronato per gli alunni poveri.

*Il sotto-segretario di Stato*
ALFREDO BACCELLI.

---

658.

Roma, 10 maggio 1902.

**Libretti di viaggio per le famiglie degli impiegati** (1).

Con la legge 29 dicembre 1901, sono state apportate modificazioni e varianti alle norme che regolano la concessione dei viaggi a prezzo ridotto agli impiegati dello Stato sulle tre reti ferroviarie Adriatica, Mediterranea e Sicula, e tra le modificazioni stesse vi è quella della istituzione di un *libretto* per i viaggi delle famiglie degli impiegati.

In questo libretto dovendo essere indicate nominativamente tutte le persone della famiglia, conviventi ed a carico dell'impiegato, ammesse a fruire del beneficio della riduzione ferroviaria, invito i signori impiegati, che hanno diritto al libretto in discorso, a riempire con la massima esattezza l'annesso modulo ed a volerlo restituire con la maggiore sollecitu-

(1) Cfr. più avanti, sotto la data 30 giugno 1902, le *norme per i viaggi ferroviari degl'impiegati dello Stato.*

dine, avvertendo che le loro famiglie non potranno dal 1.° luglio godere della riduzione sui biglietti ferroviarî senza la presentazione del libretto in parola.

Avverto, ad ogni buon fine, che la concessione si estende:

ai Funzionarî dell'amministrazione centrale;

agli Ufficiali diplomatici;

agli Ufficiali consolari di prima categoria;

agli Interpreti di prima categoria;

ai Maestri e Maestre all'estero;

agli Ufficiali e Commessi coloniali;

agli Ufficiali dipendenti dal Commissariato per l'emigrazione, che siano impiegati dello Stato.

*Il sotto-segretario di Stato*
ALFREDO BACCELLI.

# MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DIVISIONE III — SEZIONE II

*Stato di famiglia di* (1) ..........................................................................

.......................... (2) ..........................................*residente a* ..........................................

| CASATO E NOME (3) | GRADO di parentela | ETÀ dei figli e fratelli | STATO CIVILE delle figlie e sorelle | DICHIARAZIONE di convivenza a carico dell'impiegato | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Dichiaro pienamente conformi al vero tutte le indicazioni fornite nel presente modulo, impegnandomi notificare in seguito ed appena avvenuto, ogni fatto che concorresse a modificarle.

.............................................. *il* .............................................. 1902.

**Visto si conferma la suestesa dichiarazione** — **Firma dell'impiegato**

(4) .......................................... — ..........................................................

*NB.* — Agli effetti della concessione dell'allegato *E* ai contratti per l'esercizio ferroviario approvati con legge 27 aprile 1885, sono considerati come facenti parte della famiglia: la moglie, i figli di età inferiore a 25 anni compiuti, le figlie nubili, i genitori, fratelli minorenni, sorelle nubili, figlie e sorelle vedove, purchè conviventi ed a carico dell'impiegato.

(1) Cognome e nome dell'impiegato. — (2) Grado. — (3) Comprendervi anche le persone di servizio. — (4) Firma del Capo d'ufficio.

## 659.

Roma, 12 maggio 1902.

**Informazioni commerciali. Corrispondenza diretta col Ministero del commercio.**

Il mio on. collega Ministro d'agricoltura e commercio, nell'inviarmi, come di consueto, l'elenco dei rapporti commerciali ricevuti dai r. Agenti diplomatici e consolari all'estero, durante il 1901, mi ha fatto rilevare come il loro numero superi di 350 quello dell'anno precedente, sebbene nel corso di detto anno, per risparmiar lavoro ad alcuni Ufficî consolari, molte notizie siano state richieste ai giovani muniti di borse commerciali, agli enotecnici ed alle rappresentanze commerciali italiane all'estero. Tale aumento denota sempre più quanto attivo sia il concorso che i r. Agenti all'estero prestano per l'incremento dei nostri scambî internazionali, concorso tanto più utile ed apprezzato, inquantochè essi, secondo che mi riferisce il mio collega, hanno dato prova, nel fornire le informazioni loro richieste, di maggior diligenza ed hanno spiegato maggior sollecitudine, che non pel passato.

Sono, pertanto, assai lieto di manifestar loro, a mia volta, il mio compiacimento, confidando che non trascureranno, neppur per l'avvenire, di dedicarsi con zelo e con speciale cura a questo ramo importante del servizio loro affidato.

S. E. il Ministro del commercio gradirebbe, poi, che tutti i r. Agenti, seguendo l'esempio di taluni loro colleghi, gli comunicassero direttamente, di loro iniziativa, particolareggiate notizie sull'andamento dei mercati posti nella loro giurisdizione, e segnalassero i prodotti nazionali che possono trovarvi collocamento. Richiamo su questo desiderio del mio collega l'attenzione di Lei, per quanto possa riguardarLa.

*Pel Ministro*
ALFREDO BACCELLI.

---

## 660*.

*(Ministero della guerra).* Roma, 15 maggio 1902.

**Regolarizzazione della posizione all'estero dei militari appartenenti a classi chiamate alle armi per istruzione entro il corso dell'anno.**

Sono pervenute a questo Ministero da parte di alcuni Comandanti di distretto militare richieste di istruzioni circa l'applicazione delle disposizioni contenute nel r. Decreto dell'11 giugno 1891 ai militari in congedo

appartenenti a classi e categorie chiamate alle armi per istruzione entro il corrente anno e che domandano, per mezzo delle autorità consolari italiane, di regolarizzare la loro posizione all'estero agli effetti del passaporto e di fruire, in conseguenza, della dispensa dall'obbligo di rispondere alle chiamate stesse.

Allo scopo di stabilire una norma precisa, da seguirsi nella risoluzione delle predette domande di regolarizzazione di posizione, questo Ministero reputa opportuno di rendere noto quanto appresso ai signori Comandanti di distretto.

I militari in congedo illimitato, che si trovino irregolarmente all'estero al momento in cui viene pubblicato nel Regno il Decreto di chiamata alle armi per istruzione della classe cui appartengono, possono regolarizzare la loro posizione, a mente del citato r. Decreto dell'11 giugno 1891, ed essere dispensati dall'obbligo di presentarsi alle insegne, non ostando a tale concessione il disposto del § 680 del regolamento sul reclutamento, dappoichè siffatta disposizione riguarda esclusivamente il divieto di espatrio dei militari residenti in Italia, che chiedono il permesso di recarsi all'estero dopo la pubblicazione del Decreto di chiamata alle armi della loro classe.

I militari nelle anzidette condizioni hanno facoltà di invocare in loro favore l'applicazione delle benevole disposizioni di cui sopra è cenno, sia prima, che dopo effettuata la chiamata della classe a cui rispettivamente appartengono, ed anche negli anni successivi a quello in cui dovrebbero rispondere alla chiamata stessa, giacchè, come è detto nel n. 24 delle norme speciali per l'esecuzione del Decreto reale del 31 gennaio 1901 (Atto 39 del Giornale Militare del 1901), non intervenendo condanna contumaciale a carico dei mancanti alla chiamata alle armi per istruzione, costoro si trovano sempre nelle condizioni volute dal r. Decreto dell'11 giugno 1891 per fruire della regolarizzazione della posizione all'estero.

A siffatto beneficio non possono, invece, aspirare quei militari che si fossero recati all'estero senza passaporto, quando, per la avvenuta pubblicazione del preavviso di chiamata, si debba ritenere che essi dovevano essere a cognizione dell'obbligo che avevano di prendere parte, entro il corso dell'anno, all'istruzione sotto le armi, perchè altrimenti, come è ovvio intendere, si renderebbe frustranea la prescrizione restrittiva del citato § 680 del regolamento, che sospende la concessione del passaporto ai militari richiamati per istruzione.

Laonde, prima di provvedere in merito alla domanda di regolarizzazione di posizione di un militare appartenente a classe e categoria chiamate entro il corso dell'anno alle armi per istruzione, i Comandanti di distretto dovranno accertarsi, per mezzo dell'arma dei r. Carabinieri o dell'autorità comunale, in qual tempo il militare stesso sia emigrato; ed ove risulti che egli sia partito clandestinamente, dopo la pubblicazione nel suo Comune di residenza del preavviso per la chiamata alle armi per

istruzione della sua classe e categoria, gli negheranno senz'altro il chiesto *Nulla-Osta* alla concessione del passaporto, e gliene faranno conoscere le ragioni per mezzo dell'autorità consolare italiana.

*Per il Ministro*
BUSCHETTI.

---

661.

Roma, 20 maggio 1902.

**Spese di beneficenza e patronati scolastici.**

L'incremento sempre maggiore della nostra emigrazione, massime nelle lontane Americhe, rende necessaria l'istituzione di scuole nuove là dove più numerosi si addensano i cittadini italiani. Coteste scuole debbono sorgere per cura delle colonie locali, è vero; ma non può il Governo lasciarle tutte senza un segno di cura e di aiuto, mentre in Levante esso mantiene a totali spese dell'Erario non poche scuole di Stato.

D'altra parte, le condizioni del bilancio non permettono assolutamente che le somme stanziate per le scuole all'estero si accrescano in proporzione del bisogno; e quindi, per sopperire alle nuove necessità, conviene che si conseguano risparmî là dove più generoso fu ed è il concorso economico e morale del Governo.

Nei luoghi dunque dove esistono scuole di Stato è necessario di porre a carico delle colonie tutto ciò che ha carattere di beneficenza. La beneficenza più che un dovere dello Stato è un dovere dei ricchi. Farà onore a questi il prestar soccorso ai figli dei concittadini sprovvisti di beni di fortuna (a somiglianza di quanto avviene nel Regno), dimostrando così un nobile spirito di fraternità ed, in pari tempo, un giusto interesse per istituti, che riescono di decoro e di utilità all'intera colonia, ed ai quali la madre patria dedica assidue cure e cospicue spese. Quindi, d'ora innanzi, le colonie dovranno incaricarsi delle refezioni gratuite nei r. asili e, possibilmente anche nelle altre r. scuole, agli alunni poveri e, similmente, della distribuzione agli alunni medesimi dei libri e degli oggetti scolastici; e compiranno un'opera generosa curando, poi, di fornir loro, quando occorra, vesti, calzature, farmachi e via dicendo.

Per raggiungere questi intenti, occorre formare dei patronati scolastici, o dove essi, con nobile esempio, sono già sorti, dar loro maggiore impulso ed estensione.

Le deputazioni scolastiche che esistono in tutti i luoghi ove si trovano scuole governative, sono naturalmente indicate per l'opera benefica; potranno costituirsi in patronati, aggregandosi altre persone, o potranno promuovere speciali comitati che, in qualche modo, da loro dipendano. A far parte di questi patronati, dovranno essere chiamati i più volenterosi ed i più agiati connazionali, e sarà, pure, opportuno giovarsi dell'o-

pera di associazioni italiane locali che abbiano scopi umanitarî o educativi; molto utilmente potrà essere chiesto il concorso delle signore, meno degli uomini affaticate dalle cure quotidiane del lavoro, e tratte dalla gentilezza dello spirito a ben fare a prò dei fanciulli e dei giovinetti.

La S. V., del resto, insieme con la deputazione esaminerà e determinerà, secondo le condizioni locali, quali siano i migliori mezzi per promuovere la costituzione e l'incremento di un patronato in codesta città, e per assicurare ad esso efficace funzionamento e regolare amministrazione. Avverto, intanto, per quanto riguarda la distribuzione degli oggetti scolastici, che questo Ministero è disposto a fornire al patronato i libri, i quaderni e quanto altro occorre per l'intera scolaresca con uno sconto del 50 °/₀ sui prezzi di catalogo. Così il patronato, rivendendo tali oggetti al costo normale agli alunni che sono in grado di pagarli, ed usufruendo della differenza, sarà in grado, col profitto di questa, di distribuirli gratuitamente agli indigenti con lieve aggravio, e forse senza aggravio alcuno.

Prego la S. V. di volersi adoperare, con sollecita cura, perchè gli espressi concetti e intendimenti possano essere attuati nel prossimo anno scolastico.

Confido che la colonia darà un'altra prova di amor patrio, di filantropia, di interesse alle istituzioni scolastiche, rispondendo sollecita all'invito, e provvedendo perchè l'azione del patronato sia quanto più è possibile efficace e completa.

*Il sotto-segretario di Stato*
ALFREDO BACCELLI.

---

## 662.

Roma, 20 maggio 1902.

### Modificazioni dei programmi delle r. scuole italiane all'estero.

Confermando gli intendimenti che ebbi ad esprimere e l'indirizzo che ebbi a tracciare nella circolare del 30 ottobre 1901, comunico alla S. V. le modificazioni agli attuali programmi da introdursi nelle r. scuole italiane all'estero.

Con questi nuovi programmi e con le ore che, secondo le disposizioni proposte, si dedicheranno agli insegnamenti di carattere locale, il Ministero crede si possa raggiungere il duplice fine di adattare la scuola italiana ai singoli ambienti, senza toglierle la sua impronta nazionale, e di rendere più intensa la sua azione educativa e patriottica, tendente a creare e ravvivare rapporti spirituali ed economici con la madre patria, senza trascurare quegli insegnamenti speciali, che sono necessarî ed utili agli alunni.

I nuovi programmi andranno in vigore nel prossimo anno scolastico, ed il Ministero avrà cura di fornire, a tempo opportuno, le singole scuole dei musei e dei libri occorrenti per la loro pronta ed efficace esecuzione.

Intanto i consigli degli insegnanti o le deputazioni scolastiche faranno al Ministero degli affari esteri le proposte per i mutamenti degli orarî, necessarî per sostituire i nuovi ai vecchi insegnamenti, e pel definitivo assetto di ciascuna scuola secondo il voluto indirizzo, e invieranno una nota dei campioni che, a loro avviso, debbono formare il museo scolastico locale, dando naturalmente la preferenza a quei prodotti di importazione che sono di maggior consumo nella rispettiva regione.

La S. V. vorrà provvedere perchè, non più tardi del 30 giugno prossimo, giungano a questo Ministero le relazioni dei singoli direttori delle scuole, che assicurino essere già stata disposta, sia per orarî da modificare, sia per ogni altro argomento, l'esecuzione dei nuovi programmi.

*Il sotto-segretario di Stato*
ALFREDO BACCELLI.

---

## 663.

Roma, 30 maggio 1902.

**Rimpatrio di operai per ferrovia (1).**

Riferendomi alla circolare 31 agosto 1898, partecipo ai signori Ufficiali diplomatici e consolari che, a datare dal 1.° luglio prossimo, cesserà di aver vigore la richiesta ferroviaria dipendente dalla Concessione n. XII, pel viaggio, a prezzo ridotto, di emigrati italiani che rimpatriano.

Andrà, invece, in vigore, alla stessa data, la nuova *Concessione speciale n. X*, dal titolo: *Emigrati italiani poveri, rimpatrianti;* ed, inerentemente a quanto in essa è disposto, fu provveduto alla stampa di nuovi registri di richieste, dei quali si spedisce un numero di esemplari sufficiente per qualche mese.

L'invio successivo di registri sarà effettuato da questo Ministero in seguito a domanda per parte di ogni singolo Ufficio.

Per quanto riguarda il rimpatrio di *operai non poveri dimoranti all'estero da più di un anno* (quelli dimoranti all'estero da meno di un anno devono valersi della richiesta loro rilasciata dai rispettivi Sindaci prima della partenza dal Regno), avverto che ad essi potrà essere rilasciata la medesima richiesta dipendente dalla nuova Concessione n. X, ma che la

---

(1) La presente circolare è, per qualche parte, stata chiarita con la successiva del 29 febbraio 1904. Cfr. n. 725.

facoltà di rilasciarla è consentita solamente ai r. Uffiziali diplomatici e consolari stabiliti in Eupopa.

Questi dovranno apporre sulla richiesta un'annotazione, dalla quale risulti essere il rimpatriante *un operaio dimorante all'estero da più di un anno.*

*Pel Ministro*
MALVANO.

---

664.

Roma, 18 giugno 1902.

**La lingua italiana nei Congressi internazionali.**

*Ai r. Agenti diplomatici.*

Avviene di frequente che il Governo del Re sia invitato da Governi esteri o da Comitati privati a farsi rappresentare a Congressi internazionali di varia indole, nei quali, fra le lingue ammesse per le relazioni e le discussioni, non è compresa l'italiana.

Già in vari casi, il r. Governo ha risposto ad inviti di tal genere, subordinandone espressamente l'accettazione alla condizione che la nostra lingua figurasse fra quelle che potevano essere adoperate nel Congresso; ed ora è fermo nostro proposito che, ove non esistano inoppugnabili ed eccezionali ragioni, l'Italia non abbia ad intervenire ufficialmente a Congressi nei quali sieno permesse altre lingue oltre la francese, e dai quali l'italiana sia esclusa.

Allo scopo di evitare al r. Governo la spiacevole necessità di declinare cortesi inviti, o anche di astenersi dal prender parte a riunioni alle quali gli interessi nostri lo consiglierebbero pure di intervenire, Ella vorrà rammentare ciò che sopra Le ho esposto: e sempre quando venga a Sua cognizione che si organizzi in codesto Stato un Congresso internazionale al quale l'Italia possa essere chiamata a partecipare, voglia avvertire, in via officiosa, il Comitato ordinatore della nostra determinazione, e, se l'intervento dell'Italia è desiderato, ottenere, adoperandosi nel modo che crederà migliore, che la lingua italiana vi sia tenuta alla pari delle altre lingue straniere.

*Il sotto-segretario di Stato*
ALFREDO BACCELLI.

---

## 665.

Roma, 18 giugno 1902.

### Ispezioni nei r. Consolati.

La Legge consolare ha determinato quali siano le attribuzioni dei r. Consoli all'estero; ed il Regolamento, dopo avere stabilito il modo con cui essi debbono esercitarle, ha prescritto altresì opportune cautele e speciali norme per il retto ed ordinato funzionamento dell'amministrazione consolare.

Se non che, al Ministero manca il modo di accertarsi se quelle norme e quelle cautele sono costantemente seguite in tutti gli Ufficî, e se tutti i funzionarî sanno compiere in modo perfetto la loro missione, che sovente è assai laboriosa e difficile.

Volendo in qualche modo riparare al lamentato difetto di controllo, senza gravare il bilancio di soverchie spese, dispongo che i signori Consoli generali di 1.ª e 2.ª classe, nell'occasione in cui viaggiano, sia per motivo di congedo, che per motivo di trasferimento o altro di officio, abbiano facoltà di eseguire visite ed ispezioni negli Ufficî consolari che si trovano sul loro passaggio, siano questi retti da officiali di 2.ª categoria, siano da officiali di 1.ª, purchè di grado inferiore a quello del Console generale che fa l'ispezione.

I signori Consoli generali di 1.ª e 2.ª classe prima di lasciare, per qualunque ragione, la loro residenza, faranno conoscere per tempo al Ministero l'itinerario che intendono seguire, e il Ministero, di volta in volta, e caso per caso, indicherà loro gli Ufficî che debbono ispezionare.

In codeste visite, i Consoli generali avranno anzitutto ad accertare, per ciò che concerne l'Ufficio, se esso si trovi in posizione comoda e conveniente; se comodi e decenti siano i locali adibiti per uso dell'Ufficio stesso; se l'archivio sia regolarmente tenuto e se siano osservate le norme pel medesimo prescritte nel Regolamento; se il Consolato sia provveduto, oltrechè della Bandiera e dello stemma, dei sigilli e di quant'altro costituisce il corredo dell'Ufficio, quale viene fornito dal Ministero, e se la Bandiera e lo stemma siano in buono stato, e se questo sia collocato in luogo facilmente visibile.

Saranno, poi, oggetto di speciali indagini: il modo con cui è tenuta la contabilità; la maniera con cui sono custoditi e tenuti in evidenza i depositi; tutto ciò che concerne le percezioni, accertandosi, per quanto è possibile, se le medesime siano eseguite conformemente alla tariffa, di cui un esemplare deve sempre essere affisso nella cancelleria.

Inoltre, i signori Consoli generali, cui è affidata l'ispezione degli Ufficî, dovranno esaminare se i titolari dei medesimi godano, in genere, della pubblica stima e della necessaria influenza sui loro subordinati, sulle colonie e nel paese, se il Consolato sia aperto nelle ore in cui possano accedervi i connazionali bisognosi di consiglio e d'aiuto, e se ri-

manga aperto un numero di ore sufficienti pel disbrigo degli affari; se questi siano con esattezza e sollecitudine avviati e risoluti, se nella protezione e nell'assistenza degli umili si usi quella urbanità di forme, quel sollecito interesse, quella meditata cura che sono necessarî, e se le ragioni dei cittadini italiani siano con attento studio e con vigile energia sostenute.

Indagini consimili i signori Consoli generali dovranno fare intorno ai Vice-Consoli, nè trascureranno di esaminare se anche il personale di ordine, benchè all'esclusiva dipendenza dei titolari, sia tale da non compromettere la riputazione dell'Ufficio cui è adibito.

Su questi varî argomenti, e su quant'altro i signori Consoli generali crederanno possa direttamente ed indirettamente riguardare il servizio, riferiranno con apposite relazioni al Ministero.

Nell'informare i r. Consoli delle disposizioni che precedono, non mi rimane che invitarli a prestarsi volenterosi alle ispezîoni che saranno eseguite nei loro Ufficî, le quali, mentre sono di guarentigia al Ministero pel pubblico bene, serviranno altresì a porre in luce le benemerenze che essi si fossero acquistate nel servizio e a scagionarli di quelle accuse che, talvolta con soverchia leggerezza, si lanciano a loro danno, ma che l'attuale sistema impedisce assai spesso di potere prontamente combattere.

*Il sotto-segretario di Stato*
ALFREDO BACCELLI.

---

666.

**Roma, 19 giugno 1902.**

**Certificati d'origine per lo sdaziamento delle merci.**

Sebbene, dopo la stipulazione del nostro accordo commerciale colla Francia del 1898, l'importanza del servizio concernente il rilascio e la vidimazione dei certificati d'origine da parte dei r. Agenti consolari all'estero sia assai diminuita, tuttavia, essendosi constatata qualche discrepanza nei criterî che i r. Agenti medesimi seguono rispetto alla percezione del diritto consolare prescritto dalla tariffa, stimo opportuno riassumere e chiarire le istruzioni sin qui emanate in proposito da questo Ministero.

Come risulta dal combinato disposto delle circolari ministeriali del 4 aprile e 10 giugno 1899, il certificato d'origine non è più richiesto dalle nostre dogane per l'applicazione della tariffa convenzionale, che per le seguenti merci: *sete e seterie*, *vini*, *pesci in salamoia*, *pesci sott'olio*.

La richiesta delle dogane essendo fatta nell'interesse del fisco, come era detto nella circolare del 12 ottobre 1889 (diretta ai soli r. Consoli)

per il rilascio e la vidimazione dei certificati d'origine che, per le suindicate merci, fossero domandati dagli importatori, non dovrà essere percetto, dai r. Ufficî all'estero, diritto alcuno.

Per tutte le altre merci (e, quando si tratti di duplicati, anche per quelle sopra indicate), il certificato d'origine, se richiesto, è evidentemente nell'interesse dei privati, e quindi i r. Agenti hanno diritto di percepire, tanto pel rilascio che per la vidimazione di esso, la tassa relativa. E questo diritto hanno così i r. Consoli residenti negli Stati non aventi convenzioni commerciali coll'Italia, come quelli che risiedono in paesi coi quali è in vigore il regime convenzionale; dappoichè l'obbligo della gratuità contemplato nei nostri trattati colla Germania e coll'Austria-Ungheria, ed estensibile a tutti gli Stati che usufruiscono della clausola della Nazione più favorita, riguarda unicamente i certificati " richiesti dalle autorità doganali ".

Alla norma della gratuità per i certificati, richiesti nell'interesse del fisco, debbono fare eccezione i r. Agenti residenti in Spagna ed in Turchia. Avendo i Consoli di quei due Stati nel Regno istruzioni di percepire una tassa più o meno gravosa pei certificati d'origine delle merci italiane dirette ai rispettivi paesi, mancherebbe ogni ragione di estendere a quei paesi stessi un beneficio, per cui non ci viene accordata la reciprocità.

La prego di uniformarsi con precisione a queste mie istruzioni, e, sempre che Le occorra di far menzione, nei quadri trimestrali di contabilità, della percezione di tasse per certificati d'origine, voglia indicare espressamente, per norma del controllo esercitato dalla r. Corte dei conti, che si tratta di documenti rilasciati " nell'interesse di privati ".

Questa prescrizione non concerne, naturalmente, i r. Consoli in Spagna e nell'Impero ottomano.

*Il sotto-segretario di Stato*
ALFREDO BACCELLI.

---

## 667.*

Roma, 30 giugno 1902.

**Nuove norme per i viaggi ferroviarî degli impiegati dello Stato** (1).

Col 1.° luglio prossimo debbono andare in vigore le nuove norme, per i viaggi ferroviarî a prezzo ridotto degli impiegati dello Stato e delle loro famiglie, approvate con Decreto ministeriale in data 11 maggio 1902, in base alla legge 29 dicembre 1901, portante modificazioni ed aggiunte alle appendici n. 1 e n. 2 all'allegato *E* dei capitolati di esercizio per le strade ferrate, approvati con la legge 27 aprile 1885.

---

(1) Cfr. *Bollettino del Ministero Affari Esteri*, giugno, 1902.

Scopo principale delle modificazioni delle attuali concessioni fu quello di parificare le tariffe e le norme pei viaggi degli impiegati delle Amministrazioni centrali e degli Ufficî provinciali, migliorando e semplificandone l'applicazione. E le più importanti innovazioni a tale effetto adottate sono le seguenti:

*a*) l'unificazione delle tariffe e delle norme per gli impiegati centrali e provinciali;

*b*) l'abolita limitazione del numero annuo di scontrini di viaggio per gl'impiegati provinciali;

*c*) l'abolito vincolo dei viaggi di andata e ritorno;

*d*) l'estensione del libretto a tutti indistintamente gl'impiegati, escluso soltanto il personale di fatica;

*e*) l'adozione dei libretti di viaggio anche per le famiglie;

*f*) la conseguente limitazione dell'uso delle richieste;

*g*) la facoltà di fare uso di più richieste per ogni viaggio;

*h*) la speciale validità (20 giorni) dei biglietti e, con l'ammissione delle fermate intermedie, il conseguente vantaggio, nei viaggi a lungo percorso, di poter fruire del massimo della riduzione;

*i*) l'abolizione del divieto di rilasciare soltanto dopo due mesi dalla denuncia, nuovi libretti in sostituzione di quelli smarriti;

*k*) l'ammissione del ribasso in ogni caso di viaggio per cessazione dal servizio, oltre che nei viaggi in seguito a collocamento in disponibilità, in aspettativa od a riposo;

*l*) l'applicazione della tariffa ridotta nei casi di cambiamento di classe;

*m*) l'ammissione dei suddetti cambî per qualsiasi tratta parziale del viaggio;

*n*) le disposizioni intese a facilitare la concessione del ribasso nei casi di viaggio contemporaneo e diverso della famiglia e dell'impiegato.

Per i funzionarî del Ministero degli affari esteri, *residenti fuori del Regno*, e per le loro famiglie è stato, d'accordo con le Società ferroviarie, eccezionalmente ammesso che, nel caso debbano rientrare in Italia prima di avere ricevuto i documenti di nuovo modello (scontrini e richieste), potranno, in via transitoria, fare uso degli scontrini e delle dichiarazioni ora in uso, per il *periodo dal* 1.° *luglio al* 30 *settembre p. v.*

Norme, condizioni e modalità *delle concessioni speciali pei viaggi in conto proprio degli impiegati dello Stato, approvate con decreto ministeriale in data* 11 *maggio* 1902.

## CONCESSIONE SPECIALE *C.*

(*N.* 3 *dell'Appendice* 1 *all'allegato* E *dei capitolati d'esercizio*).

**Impiegati dello Stato.**

1. *Oggetto.* — La concessione è accordata agli impiegati delle Amministrazioni centrali e provinciali dello Stato, ed alle loro famiglie, pei viaggi — in 1.ª, 2.ª o 3.ª classe — che effettuano *a spese proprie*, per congedo, per diporto, per ragioni di famiglia, o per trasferimento senza indennità (1).

I viaggi con indennità od a spese dello Stato (missione, trasferta, trasloco ordinato d'ufficio, ecc.) debbono aver luogo *a tariffa ordinaria* (biglietti a tariffa intera, o di andata-ritorno, o circolari, ecc.), il cui pagamento deve essere comprovato agli Uffici governativi da apposita dichiarazione della stazione di partenza o di arrivo (o da apposito scontrino fatto completare dalle stazioni stesse). senza di che non vengono liquidate le indennità. È fatta eccezione pei casi in cui gli impiegati abbiano fruito di biglietti gratuiti od a prezzo ridotto ottenuti dalle Società ferroviarie in relazione ai rispettivi capitolati d'esercizio; nei quali casi l'indennità è ammessa, ma con deduzione delle somme risparmiate nei viaggi per effetto delle accennate concessioni.

La concessione è inoltre accordata nei seguenti altri casi di viaggi a spese dell'impiegato:

*a*) viaggio dell'impiegato e della famiglia per recarsi al domicilio eletto, in seguito a cessazione dell'impiegato dal servizio, per collocamento in disponibilità, in aspettativa, od a riposo, o per qualsiasi altra causa, eccettuata la destituzione; purchè il viaggio si compia nel termine di un anno dalla data del relativo Decreto;

*b*) viaggio dell'impiegato e della famiglia in caso di richiamo dell'impiegato dalla disponibilità, dall'aspettativa, o, con regolare nuova nomina, dal riposo, per recarsi a prestare stabile servizio;

*c*) viaggio della famiglia che per avvenuto decesso dell'impiegato, recasi ad altro domicilio entro il termine di un anno;

*d*) viaggio alla residenza dell'impiegato, delle persone di famiglia che si recano a convivere stabilmente con lui, rimanendo a suo carico;

*e*) viaggio dell'impiegato di nuova nomina che si reca alla residenza assegnatagli, e delle persone di sua famiglia.

2. *Limiti.* — La riduzione è concessa:

*a*) agli impiegati ed agenti in attività di servizio, aventi nomina

(1) Nei casi di trasferimento con indennità, possono fruire del ribasso le persone cui l'indennità non è dovuta, cioè tutte quelle di famiglia o di servizio (vedasi articolo 4), eccetto la moglie ed i figli di età superiore agli anni tre.

regia o ministeriale, inscritti nui ruoli organici delle Amministrazioni governative e provvisti di stipendio a totale carico dello Stato — nonchè agli impiegati ed agenti delle Amministrazioni della r. Casa e delle Case dei r. Principi — designati tutti negli elenchi concordati fra il Governo e le Amministrazioni ferroviarie;

*b*) agli impiegati ed agenti — straordinari — delle Amministrazioni governative, in servizio almeno da un anno e pure indicati negli elenchi;

*c*) alle persone di famiglia — ***conviventi abitualmente cogli impiegati ed agenti suddetti ed a loro carico*** — specificate nel successivo articolo 4, salve le esclusioni risultanti dagli accennati elenchi.

1. La riduzione è eccezionalmente concessa anche a taluni dignitari di Stato e di Corte — pure nominati negli elenchi suddetti — ed alle loro famiglie.

2. La condizione della convivenza non è obbligatoria per le nutrici, nè pei figli, per le figlie, pei fratelli e per le sorelle dell'impiegato che, per ragioni di studio, debbano risiedere in località diversa da quella di lui.

3. *Prezzi.* — I prezzi per viaggiatore e per chilometro sono i seguenti:

| | | | | 1ª classe | 2ª classe | 3ª classe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pel percorso fino a. . . . . . . . | 200 | km. | L. | 0.074 | 0.053 | 0.034 |
| pel successivo percorso | da 201 a 400 | „ | „ | 0.061 | 0.043 | 0.028 |
| pel successivo percorso. . . . . . . | | „ | „ | 0.049 | 0.035 | 0.023 |

I ragazzi di età compresa fra i 3 ed i 7 anni pagano la metà dei prezzi suddetti.

4. *Persone costituenti la famiglia.* — Sono considerati come facenti parte della famiglia, per gli effetti della concessione (art. 2-*c*): la moglie, — i figli di età non superiore ai 25 anni compiuti, le figlie nubili, i genitori, i fratelli minorenni e le sorelle nubili — dell'impiegato, nonchè le figlie e le sorelle dell'impiegato stesso rimaste vedove e tornate a convivere stabilmente con lui, sempre quando risulti specialmente comprovato che rimangono a totale suo carico.

I figliastri minorenni e le figliastre nubili, pei quali si faccia specialmente risultare all'Amministrazione cui appartiene l'impiegato che sono con lui conviventi ed a suo carico, vengono considerati come figli.

Sono inoltre considerate come facenti parte della famiglia: una persona di servizio, ed una nutrice in accompagnamento di bambino lattante.

1. Sotto la denominazione di ***figli*** (***e figlie***) si intendono compresi anche i ***legittimati***, i ***naturali riconosciuti*** e gli ***adottivi***.

2. Per gli effetti della concessione si considerano persone di servizio soltanto quelle ***salariate***, che prestano opera manuale, convivono con la famiglia dell'impiegato (od anche col solo impiegato) e prestano servizio continuato (camerieri o cameriere, governanti, bambinaie, domestici o domestiche, fantesche, serve, e simili) escluse le istitutrici, precettori e simili.

3. Qualora al servizio continuato della famiglia trovisi una persona di servizio od una nutrice di più, e purchè tale circostanza sia stata particolarmente constatata dall'Amministrazione governativa, è ammesso il trasporto a prezzo ridotto anche delle suddette persone. In via eccezionale possono far viaggiare a prezzo ridotto tre persone di servizio i seguenti dignitari di Stato e di Corte: Ministri e Sotto Segretarî di Stato; Ministro di Casa Reale; Prefetto di Palazzo; Primo Aiutante di Campo Generale; Gran Cacciatore e Grande Scudiere — di S. M. il Re —; Cavaliere d'onore e Dama d'onore di S. M. la Regina.

4. Sono esclusi dalla riduzione: i patrigni, le matrigne, i fratellastri, le sorellastre e tutte le persone non aventi i gradi di parentela coll'impiegato o le condizioni di stato civile o di età, tassativamente indicati nel presente articolo fra quelli che danno titolo alla concessione.

5. *Modalità di viaggio e identificazione personale.* — Gli impiegati ed agenti, e le loro famiglie, debbono far uso del *libretto a scontrini*.

I libretti si compongono di una copertina (di pelle per gl'impiegati, di tela per le famiglie) cui è internamente annesso un cartoncino, indicante rispettivamente lo stato di servizio e di famiglia dell'impiegato e portante i bolli a secco dell'Amministrazione centrale governativa e delle ferrovie. In ciascuna copertina è inserito un fascicolo di scontrini preceduti da un frontispizio e bollati, insieme a questo, con timbro a secco delle ferrovie.

I libretti degli impiegati contengono la fotografia del titolare (non montata su cartoncino) munita della firma dell'impiegato. Sono timbrati a secco con bollo dell'Amministrazione governativa, che prenda ad un tempo la fotografia e la copertina.

Lo stesso bollo a secco è impresso a tergo delle copertine di tela dei libretti per famiglie.

Nei casi *a*) *b*) *c*) *d*) dell'articolo 1, nonchè per il personale di fatica e rispettive famiglie, e così pure per le persone di servizio degli impiegati senza famiglia, devesi far uso delle *richieste*.

È eccezionalmente ammesso l'uso delle richieste anche quando l'impiegato. o taluno di famiglia, non possa servirsi del libretto *per giustificati motivi*, come ad esempio nell'intervallo per la rinnovazione degli scontrini esauriti, oppure quando il libretto sia in corso di utilizzazione da parte di qualcuno della famiglia, o più persone debbano partire contemporaneamente per diversa destinazione, o quando il capo famiglia non creda conveniente, per ragioni di età od altre, di rilasciare il libretto a chi lo dovrebbe utilizzare, ecc.

In tali casi il rilascio delle richieste deve essere giustificato da apposita annotazione.

Non è invece ammesso l'uso delle richieste nel caso di smarrimento del libretto e del fascicolo di scontrini, dovendo in tal caso l'interessato provvedersi e far uso di un altro libretto o fascicolo.

A domanda del personale ferroviario, devesi esibire: o il libretto di viaggio, o, nei casi di viaggi con richiesta, una tessera rilasciata dallo stesso ufficio che emette la richiesta.

6. *Norme speciali pel rilascio dei documenti.*

Per quelle categorie di basso personale, che, a giudizio dei singoli Ministeri, debbono essere escluse dalla *prima classe*, gli ufficî incaricati del rilascio dei documenti apporranno sui cartoncini dei libretti un timbro ad umido con la scritta: *esclusione dalla prima classe*, e indicheranno la classe di viaggio sulle richieste all'atto del loro rilascio.

Avvenendo cambiamenti nella famiglia di un impiegato, o cessando, per taluno dei componenti, le condizioni di convivenza, di carico, di stato civile, o di età (art. 4), gli impiegati debbono darne immediato avviso ai rispettivi Ufficî, per le variazioni da farsi nello stato di famiglia esistente presso gli Ufficî stessi ed in quello inserito nei libretti.

Non può essere rilasciato più di un fascicolo di scontrini per volta; e, prima del rilascio di un nuovo fascicolo, dovranno ritirarsi le matrici di quello esaurito ed il relativo frontispizio. Nessuna limitazione di quantità è stabilita pel rilascio delle richieste.

7. *Norme speciali per l'uso dei documenti.*

*a*) Ogni documento (scontrino di libretto o richiesta) vale per ottenere un biglietto di *corsa semplice.*

Su domanda dei viaggiatori provvisti di libretto, le stazioni che ne sono fornite distribuiscono anche biglietti di *andata-ritorno* aventi la validità normale di quelli ordinarî della stessa specie (1).

*b*) Gli scontrini di libretto non hanno scadenza, e possono quindi essere utilizzati fino ad esaurimento del fascicolo.

*c*) Gli scontrini per l'impiegato non debbono essere adoperati per le persone di famiglia, nè quelli per la famiglia pei viaggi dell'impiegato.

*d*) Gli scontrini inesattamente od irregolarmente compilati debbono dal viaggiatore essere annullati e sostituiti da altri pienamente regolari.

Gli scontrini debbonsi compilare anche nella matrice, e presentare al bigliettario uniti al libretto.

8. *Validità dei biglietti e fermate intermedie.* — I biglietti hanno la validità di *venti* giorni, scadono alla mezzanotte del ventesimo giorno da quello del rilascio, esso compreso, e danno diritto di fare da una a quattro fermate intermedie, sotto l'osservanza delle modalità stabilite dall'articolo IX delle disposizioni generali, e ferme le facoltà ammesse dalle note 1 e 2 dell'articolo stesso.

9. *Condizioni speciali pei viaggi delle persone di servizio e delle nutrici.*

*a*) Le persone di servizio debbono viaggiare con lo stesso treno in cui viaggia l'impiegato o qualcuno della famiglia senza distinzione di età,

---

(1) Pei viaggi di andata e ritorno devesi far uso di un solo documento.
Nei viaggi di corsa semplice debbono adoperarsi tanti documenti quanti sono i tratti di viaggio, quando si vogliano fare fermate eccedenti i limiti stabiliti, o quando si vogliano seguire vie diverse da quelle ammesse dall'articolo VII delle disposizioni generali.

e per lo stesso percorso, ma di regola in 3.ª classe. Possono peraltro prender posto in classe superiore, purchè viaggino nello stesso compartimento dei padroni. Sono inoltre ammesse in 2.ª classe, anche se i padroni viaggiano in 1.ª, nei treni, che per tutto o parte del viaggio, non hanno vetture di 3.ª, o non ammettono, in questa classe, viaggiatori a prezzo ridotto in base a questa concessione. In tali casi il viaggio delle persone di servizio può aver luogo in 2.ª classe per tutto il percorso.

*b*) Le nutrici con bambini lattanti (art. 4) viaggiano in qualsiasi classe.

10. *Restituzione degli scontrini.* — Gli impiegati collocati in aspettativa o in disponibilità, debbono restituire ai Capi d'ufficio i libretti ed i fascicoli di scontrini, sì proprî che della famiglia, che potranno poi riavere quando riprendano servizio. Gli impiegati che comunque cessano definitivamente dal servizio, debbono, per mezzo dei Capi d'ufficio, restituire i libretti ed i fascicoli di scontrini — sì proprî che della famiglia — al Ministero che li fornì, il quale trattiene ed annulla i libretti ed i fascicoli di scontrini delle famiglie, e restituisce agli impiegati, quando ne facciano domanda, il loro libretto personale, previo ritiro del fascicolo di scontrini ed annullamento del cartoncino mercè apposizione, sul recto di esso, di un bollo ad umido con la parola *annullato.*

I Capi d'ufficio debbono provvedere al ritiro dei libretti e degli scontrini in caso di decesso dei titolari.

11. *Irregolarità.* — Chi, contravvenendo al disposto dell'art. 1, nota, si vale dei documenti a prezzo ridotto per viaggi compensati da indennità, incorre nella tassa speciale di L. 3 per ogni viaggio (individuale o collettivo). Se più amministrazioni sono interessate nei viaggi, la tassa è di L. 2 per ciascuna di esse.

L'applicazione delle dette tasse viene fatta dagli ufficî superiori delle amministrazioni ferroviarie, previ accordi col r. Ispettorato generale dell'esercizio delle strade ferrate.

12. *Abusi.* — Nei casi di abusi o tentativi di abusi, che fossero commessi, tanto dagli impiegati, quanto dalle persone di famiglia o di servizio, gli impiegati verranno privati — per sè e per la famiglia — del beneficio della riduzione *per un anno*, indipendentemente dai procedimenti giudiziarî, e relative penalità, di cui l'articolo XVII delle disposizioni generali, e senza pregiudizio delle misure disciplinari che l'amministrazione alla quale gli impiegati appartengono credesse di prendere a loro riguardo. L'amministrazione stessa provvederà, in tal caso, al ritiro degli scontrini.

13. *Rilievi.* — Nel caso di rifiuto al pagamento di rilievi a debito, le amministrazioni ferroviarie, sentito il r. Ispettorato generale dell'esercizio delle strade ferrate, potranno sospendere la concessione agli interessati, fino ad avvenuto pagamento dei rilievi stessi.

14. *Reclami.* — Gli avvenuti reclami debbono essere inviati per mezzo

dell'ufficio da cui il reclamante dipende. Gli ufficî governativi prendono cognizione dei singoli reclami, e mandano alle Società ferroviarie interessate soltanto quelli che giudicano fondati e che sono corredati dai prescritti documenti. (Vedi disp. gen., art. XX).

ESTRATTO *delle disposizioni generali più importanti, comuni alla concessione speciale C (impiegati dello Stato).*

Art. IV. — *Validità delle richieste.* — I viaggi devono essere effettuati entro due mesi dal giorno di rilascio delle richieste, e queste scadono quindi alla mezzanotte precedente lo stesso giorno del mese successivo.

Art. VII. — *Via da percorrersi.* — I biglietti si rilasciano per la via chilometricamente più breve, o per quell'altra facoltativa (ammessa pei viaggiatori a tariffa ridotta) che fosse indicata sulla richiesta o sullo scontrino, verso pagamento, in ogni caso, del prezzo per l'effettivo percorso.

Nei viaggi con pagamento a partenza anche della corsa di ritorno, si deve seguire, nel ritorno, la stessa via percorsa nell'andata.

È per altro ammesso che i viaggiatori provvisti di biglietti di andata e ritorno per la via normale possano, nel ritorno, approfittare di una delle vie facoltative ammesse, previo pagamento, all'atto del ritorno, del prezzo ridotto pel maggior percorso, col minimo di L. 0,50 per ogni biglietto di supplemento.

Qualora il viaggiatore siasi già munito, all'inizio del viaggio di andata, di biglietto valevole per una via facoltativa, potrà, nel ritorno, rinunziarvi e seguire la via normale, preavvisandone la stazione di partenza perchè ne faccia annotazione sul biglietto.

Nei casi preveduti dal 3.° capoverso del presente articolo, il maggior percorso si tassa come percorso isolato, anche se la tariffa dovuta è quella differenziale.

Art. VIII. — *Cambio di classe.* — Pel passaggio da una classe ad altra superiore, purchè spettante al viaggiatore, è dovuta la differenza fra i prezzi a tariffa ridotta delle due classi per la distanza per la quale è richiesto il cambio, col minimo di L. 0,50 per ogni biglietto di supplemento.

I passaggi debbono riferirsi in ogni caso a corsa semplice e non mai di andata e ritorno, e sono ammessi anche per un solo tratto di viaggio, sì iniziale, che intermedio o finale.

Pel computo della suddetta differenza di prezzi, la distanza per la quale è richiesto il cambio si considera isolatamente, anche se la tariffa dovuta è quella differenziale.

Art. IX. — (*Estr.*). — Ciascuna fermata deve essere autorizzata dal capo stazione stesso, mercè apposito visto sul biglietto, da esibirsi poi nuovamente all'atto della ripresa del viaggio, per l'occorrente bollatura.

1.° La ripresa del viaggio può aver luogo da una stazione dell'itinerario successiva a quella della fermata, previo avviso al capo stazione perchè ne faccia annotazione sul biglietto.

Nelle località servite da due o più stazioni la ripresa del viaggio può senz'altro avere luogo da una qualunque di esse.

2.° Indipendentemente dalle fermate regolamentari, il viaggiatore può fermarsi in una stazione precedente quella cui è diretto, quando quivi non fermi il treno col quale viaggia; ma ha l'obbligo di proseguire col primo treno utile.

XIX. — *Documenti smarriti.* — Nel caso di smarrimento di documenti valevoli per ottenere la riduzione, il titolare deve tosto informare le amministrazioni ferroviarie per mezzo delle stazioni, e se si tratta di libretti, anche le autorità che li hanno rilasciati, le quali ne daranno del pari avviso alle Società ferroviarie. Altrettanto deve essere fatto per libretti ritrovati.

Fino a che non sia dichiarato lo smarrimento, il titolare del documento smarrito è responsabile dei danni derivanti dall'uso che altre persone ne facessero.

XX. — *Reclami.* — Non si accordano rimborsi di somme pagate in più per mancata o ritardata presentazione, alla stazione mittente o di partenza, dei documenti prescritti, o per la loro irregolare compilazione.

In ogni altro caso i reclami per rimborso (da indirizzarsi alla amministrazione alla quale fu pagato il trasporto), debbono essere corredati dai biglietti, o dalle ricevute comprovanti l'eseguito pagamento, e da quegli altri documenti che fossero richiesti dalle amministrazioni ferroviarie.

A tal uopo le stazioni, su domanda dei viaggiatori, permetteranno loro di conservare i biglietti, o preferibilmente, rilasceranno dichiarazione di averli ritirati.

---

## 668.

**Roma, 6 luglio 1902.**

### Frodi a danno del commercio italiano all'estero.

Torno a raccomandarLe vivamente ciò che già Le fu raccomandato con la circolare del 4 novembre 1893; e richiamo la Sua attenzione sopra un altro grave inconveniente che mi è accaduto di conoscere, e che cagiona danno non lieve ai nostri produttori e al credito del commercio italiano.

Avviene talvolta che falsificazioni si commettano, all'estero, coll'ap-

porre a prodotti non italiani marche di reputate ditte nazionali, od anche semplici etichette che, pur non contraffacendo alcuna marca italiana depositata, fanno credere, contro verità, trattarsi di merci esportate dal Regno.

È evidente il danno derivante al nostro commercio da questa specie di frodi, ehe si vanno rendendo sempre più numerose e di maggiore entità, a misura che cresce, sui mercati esteri, il favore pei nostri prodotti, ed è evidente come sia necessario lo adoperarsi, a tutta possa, per combatterle.

La prego, quindi, di non omettere nulla per iscoprirle. A tale scopo Ella vorrà interessare i principali commercianti della nostra colonia, invitandoli, con lettera riservata, ad invigilare, per parte loro, ed a riferirLe ogni caso, anche soltanto sospetto, di tali falsificazioni. Analogo invito dovrà essere rivolto alle camere di commercio italiane ed agli addetti commerciali, ove esistono, perchè con accurate indagini tutelino, per questa parte specialmente, gli interessi dei nostri esportatori e del nostro commercio, e suggeriscano quei mezzi che possano essere meglio adatti allo intento che ci prefiggiamo. Che se, ad ottener questo, fosse necessario ricorrere all'opera di qualche privato, non ho difficoltà ad ammettere che, a carico di questo Ministero, una modesta rimunerazione pecuniaria sia concessa agli scopritori di quelle frodi. Qualora, poi, talune delle autorità locali, in modo speciale, si prestasse a tale scopo, a raggiungere il quale l'onesto commercio di ogni paese deve sentirsi solidale, il r. Governo non mancherà certamente di riconoscere siffatto concorso con particolari attestati di benemerenza.

Converrà, infine, provvedere, quando occorra, perchè i falsificatori siano severamente puniti, così che il castigo serva ad essi di remora, e sia di efficace esempio per chi fosse tentato di imitarne le male arti. Per questa parte, come in genere per quanto riguarda tutto l'importante argomento ed, in particolare, per ciò che concerne i mezzi più spediti per ottenere, eventualmente, il risarcimento dei danni che fossero derivati ai nostri commercianti, attendo di conoscere l'apprezzato avviso di Lei.

Raccomandando, intanto, la massima diligenza, nel compimento di questo delicato officio di vigilanza, La prego di segnarmi ricevuta del presente, e di tenermi, poi, informato, con speciali rapporti, della esecuzione che, in pratica, Ella avrà dato a queste mie istruzioni e dell'esito che ne avrà ottenuto.

*Il sotto-segretario di Stato*
ALFREDO BACCELLI.

---

## 669.

Roma, 15 luglio 1902.

### Movimento di forestieri in Italia.

Si è costituita in Roma, sotto la presidenza dell'on. deputato marchese di Sant'Onofrio, un'associazione nazionale, allo scopo di agevolare il movimento dei forestieri in Italia, che sempre più si va accentuando, con beneficio morale ed economico del nostro paese.

Uno degli scopi che si propone tale associazione è quello di reagire contro la campagna di diffamazione interessata, che spesso ci viene fatta dall'estero, per deviare, appunto, dall'Italia siffatto movimento, a vantaggio di altre contrade. Ora, per raggiungere tale scopo, al cui conseguimento parmi sia debito del r. Governo concorrere, potrà assai giovare l'opera dei r. Agenti all'estero, i quali dovrebbero immantinente segnalare tutte le voci tendenziose, o erronee, che giungessero a loro notizia, sia a danno dell'intero Stato, sia a danno di una determinata città o regione del Regno, come sarebbero quelle concernenti pretese epidemie, mancanza di sicurezza pubblica, cattivo andamento dei servizî pubblici, e simili; sarebbe, poi, utilissimo che i r. Agenti fossero in grado di citare dati e circostanze relative alla origine di tali notizie, affinchè si possa provvedere, occorrendo, alle opportune smentite, o rettifiche.

*Il sotto-segretario di Stato*
ALFREDO BACCELLI.

---

## 670.

Roma, 17 luglio 1902.

### Applicazione dell'art. 43 della tariffa consolare.

L'art. 43 della tariffa consolare accorda una riduzione di tassa ai piroscafi che fanno servizio regolare.

Intorno all'applicazione di tale articolo vengono sovente presentati reclami a questo Ministero, specialmente da parte di armatori di piroscafi addetti al servizio delle merci.

Considerando in servizio regolare soltanto i piroscafi che partono e arrivano *a giorno fisso*, come sono, generalmente, i piroscafi addetti al trasporto dei passeggieri, si renderebbe impossibile, ai piroscafi adibiti al servizio delle merci, di poter usufruire del beneficio accordato dal citato articolo, perchè essi non possono stabilire in precedenza, e con esattezza assoluta, le date delle loro partenze e dei corrispondenti arrivi.

Credo, quindi, opportuno di richiamare l'attenzione dei r. Consoli sulle norme attualmente in vigore per l'applicazione dell'articolo di cui trattasi, stabilite nella circolare del 30 aprile 1886 e che qui riproduco.

" La caratteristica di un servizio regolare sta nella sua periodicità " e nell'impegno preso dai proprietarî o imprenditori di linea di navi- " gazione, sia con orarî, sia con altri annunzî fatti di pubblica ragione, " di assegnare uno o più dei proprî piroscafi a tale servizio, colla in- " dicazione precisa dei capi di linea e degli scali da farsi, tanto all'an- " data quanto al ritorno dei viaggi annunciati. Per *punti estremi* poi o " *capi di una linea* percorsa da un piroscafo che fa servizio regolare, " devono considerarsi il primo e l'ultimo porto, cioè quelli indicati per " la partenza e per l'ultimo arrivo della stessa linea, sia che essi si tro- " vino nel Regno od all'estero ".

Come rilevasi dalle norme surriferite, le quali vogliono essere interpretate ed applicate con una ragionevole larghezza, la condizione essenziale, per il godimento della tariffa ridotta, è la periodicità del servizio, cioè che sia precedentemente fissato il periodo di tempo entro il quale hanno luogo le partenze e gli arrivi, come sarebbe una settimana, una quindicina, un mese, ecc. Però non occorre che le partenze e gli arrivi avvengano a giorno rigorosamente fisso, e, purchè si verifichino secondo i periodi prestabiliti e pubblicamente annunciati e purchè i bastimenti seguano gl'itinerarî fissati, il beneficio può tuttavia essere accordato.

I termini della presente circolare sono stati concertati col Ministero della marina (1).

*Il sotto-segretario di Stato*
ALFREDO BACCELLI.

---

(1) La questione e le controversie circa il *servizio periodico-regolare* nei rispetti della applicazione della tariffa consolare erano già state ampiamente esposte e chiarite nel volume G. GORRINI, *Legislazione marittima-consolare*, pag. 548, prec. e seg.

La circolare del 17 luglio 1902 non ebbe virtù di far cessare le contestazioni: tantochè ancora quasi due anni dopo, *in data 4 luglio* 1904, il Ministro della marina dovette emanare, con foglio d'ordini, la seguente istruzione:

" Avvengono spesso contestazioni fra agenti di compagnie di navigazione e autorità consolari circa l'applicazione dell'articolo 43 della tariffa consolare.

" Ad evitare per l'avvenire siffatti reclami, si avverte che in base alla circolare del Ministero degli affari esteri del 17 luglio 1902, le Società di navigazione ed i privati, che esercitano servizi in linee regolari, per poter usufruire del beneficio di cui all'art. 43 in questione, devono, oltre all'osservanza della periodicità negli approdi, comunicare ai r. Agenti consolari dei porti di approdo, e far pubblicare nei porti stessi, l'itinerario od avviso da cui risulti la regolarità del servizio.

*Il Ministro*
C. MIRABELLO ".

## 671.

Roma, 26 luglio 1902.

### Corrispondenti consolari.

È stato riferito a questo Ministero che le persone delegate dai r. Agenti diplomatici e consolari, a norma del paragrafo 5 della istruzione provvisoria per il servizio della leva all'estero, a provvedere, nei rispettivi distretti, al servizio stesso, assumono abusivamente od abusivamente ricevono il titolo di " Console ".

Conviene far cessare questo abuso, e prego la S. V. di adoperarsi a tal fine, nei modi che giudicherà più opportuni ed efficaci.

Colgo quest'occasione per raccomandare alla S. V. le maggiori cautele sulla nomina di questi corrispondenti consolari. Non basta, infatti, che i medesimi siano scelti fra i nazionali più valenti per disimpegnare così delicato ed importante servizio; occorre che essi riuniscano qualità morali tali da dare pieno affidamento della rettitudine scrupolosa con cui lo disimpegnano.

Ora, sebbene la delegazione sia fatta dai r. Agenti diplomatici e consolari, sotto la loro responsabilità, pure può talvolta accadere che gli Agenti stessi non abbiano sicure informazioni dei precedenti in patria delle persone prescelte.

Sarà, pertanto, opportuno che questo Ministero riceva avviso di tali nomine, coll'indicazione delle località dove i corrispondenti funzionano, e con i dati necessarî per assumere informazioni nel Regno sulla loro persona.

Rimane, però, ben inteso che questo Ministero prestandosi a fare ricerche e a fornire notizie, allo scopo di stabilire la moralità dei corrispondenti, non esonera gli Agenti diplomatici e consolari dalla piena responsabilità che loro incombe per la scelta di essi, a mente delle vigenti istruzioni sul servizio di leva.

*Il sotto-segretario di Stato*
ALFREDO BACCELLI.

---

## 672.

Roma, 31 luglio 1902.

### Assistenza che i r. Agenti all'estero devono prestare al commercio nazionale.

Attesa la capitale importanza di quella speciale azione che, nella propria competenza, particolarmente spetta al Ministero degli affari esteri di esercitare a vantaggio del commercio nazionale, ho rivolta la mia attenzione sul modo col quale ha fin qui funzionato questa parte in-

teressantissima del pubblico servizio, ed ho riconosciuto la necessità di talune riforme, che la rendano più consona agli attuali bisogni, e più rispondente ai voti ripetutamente espressi dal Parlamento nazionale e dal nostro ceto commerciale.

Così, dopo aver dato un nuovo assetto all'Ufficio del Ministero che deve attendere alla trattazione degli affari commerciali, credo ora opportuno di rivolgere caldo appello a tutti indistintamente i r. Agenti all'estero, ma più specialmente ai Capi di ufficio diplomatici e consolari, perchè sempre maggiormente si dimostrino penetrati dello stretto dovere che loro incombe di promuovere, con ogni loro mezzo, gli interessi del nostro commercio all'estero, sia col fare oggetto di costante studio gli argomenti che ad esso si riferiscono, sia coll'accordare ogni possibile appoggio agli istituti, alle associazioni, che quegli interessi rappresentano, sia, finalmente, collo esercitare la più assidua e valida tutela a favore dei nostri commercianti e dei loro legittimi diritti.

Con ciò, non faccio se non confermare e rinnovare le esortazioni che questo Ministero ha ripetutamente rivolte ai r. Agenti, nè credo, pertanto, di dover qui ulteriormente insistere sulla necessità del loro zelante concorso. Avverto, bensì, che nel valutare l'opera dei r. Agenti, sarà tenuto conto, in modo ancor più rigoroso che non per il passato, della maggiore, o minore alacrità che ciascuno di essi avrà dimostrata nello attendere a questo che essi debbono considerare siccome uno dei principali loro còmpiti.

Per quanto, poi, più specialmente riguarda il servizio d'informazione su argomenti attinenti al commercio, osservo che grande è, ormai, il numero delle disposizioni, delle istruzioni e delle circolari emanate su questa materia.

A far cessare ogni difficoltà ed incertezza che potesse risultare dalla coesistenza di tali istruzioni, le quali, per massima parte, l'una l'altra si modificano, io intendo di regolare questa parte del servizio in modo categorico colla presente circolare, ed avverto che la medesima annulla tutte le precedenti circolari *di massima* sull'argomento. Resta, pertanto, inteso che rimangono, invece, in vigore quelle circolari che si riferiscono ad argomenti affini al presente, ma di indole speciale, come sarebbero quella concernente lo invio semestrale delle statistiche commerciali (dispaccio-circolare diretto ai r. Agenti diplomatici, li 28 ottobre p. p.), quella riguardante il servizio d'informazioni per conto del Commissariato d'emigrazione, quella relativa agli appalti, del 7 gennaio p. p., quella pel concorso alla compilazione dell'*Annuario d'Italia per l'esportazione*, edito dal cav. Pasqualucci, e quella del 17 aprile 1901, per la formazione periodica dell'elenco delle Ditte italiane all'estero.

I r. Agenti all'estero corrispondono, in materia commerciale, direttamente: I) col r. Ministero degli affari esteri; II) col r. Ministero di agricoltura e commercio.

I. *Corrispondenza diretta col Ministero degli affari esteri:*

*a*) Tutti indistintamente i Capi di ufficio all'estero invieranno *ogni anno* al Ministero degli affari esteri un rapporto complessivo, che renda conto esattamente delle condizioni della rispettiva circoscrizione, attenendosi al tipo fornito dall'*annesso A*) se trattasi di Ufficio diplomatico, o dall'*annesso B*), se trattasi di Ufficio consolare.

Se, ed in quanto sarà giudicato opportuno, tale rapporto verrà pubblicato nel *Bollettino del Ministero degli affari esteri.*

Come ben si comprende, sarebbe stato impossibile fornire una traccia completa ed unica per i rapporti di ogni singolo paese: si è soltanto inteso, col formulario annesso, di indicare sommariamente i dati principali occorrenti per determinare le condizioni di uno Stato, o di una circoscrizione consolare, per quanto riguarda la produzione e gli scambî commerciali. Resta affidato al criterio dei r. Agenti il còmpito di discernere quali delle indicate notizie debbano sempre trovar luogo nel periodico rapporto; su quali di tali argomenti non occorra, invece, ritornare nei successivi rapporti annuali, se non in quanto sopravvenuti mutamenti di fatto rendano ciò necessario; e, finalmente, quali siano le parti della relazione che, secondo i luoghi e le circostanze, meritano speciale sviluppo ed opportune aggiunte.

*b*) Ogni semestre i Capi delle missioni diplomatiche invieranno a questo Ministero, sul movimento commerciale, e, se ne è il caso, sulla navigazione dello Stato in cui risiedono, una breve statistica la quale contenga specialmente i dati che più direttamente possono interessare l'Italia.

Queste statistiche sono destinate a corredo dell'archivio commerciale di questo Ministero, ma verranno anche messe a disposizione del Ministero di agricoltura e commercio, perchè se ne valga nelle proprie pubblicazioni.

*c*) In terzo luogo, vivamente si raccomanda a tutti i r. Agenti di attendere alla compilazione di *speciali relazioni*, più particolarmente dedicate ad illustrare esclusivamente talune questioni locali d'interesse commerciale (date industrie, o commerci singolarmente considerati; questioni ferroviarie, o di navigazione; legislazioni; istituti, ecc.) e taluni speciali centri di produzione, o di scambî (regioni, città, porti più importanti, ecc.). Queste particolari monografie, che possono svolgere una serie infinita di svariati ed interessantissimi argomenti, saranno come quelli accennati alla lettera *a*) pubblicate sul *Bollettino* del Ministero degli affari esteri, a differenza delle notizie semplici che, come si vedrà, debbono inviarsi al Ministero del commercio.

Le relazioni particolari di cui si tratta potranno più specialmente essere elaborate dagli Ufficiali sott'ordine, addetti all'Ufficio diplomatico, o consolare.

II. *Corrispondenza diretta col Ministero d'agricoltura e commercio:*

*a*) È d'uopo, parimenti, che i r. Agenti continuino a tenere co-

stantemente e con sollecitudine informato il r. Governo di tutti i fatti economici, anche di minor rilievo, di mano in mano che sia dato loro di notarli nella loro rispettiva circoscrizione (pronostici ed esito di raccolti; progressi dell'industria; miglioramento delle vie di comunicazione; richieste del mercato locale, cui si accenna nella circolare del 12 maggio p. p.; scioperi, e via dicendo). Queste notizie saranno inviate, con succinti rapporti, *direttamente* al Ministero d'agricoltura e commercio, sia per sua informazione, sia perchè si portino a conoscenza del pubblico, mediante inserzione nel *Bollettino* settimanale del Ministero stesso. Avverto che il medesimo desidera, più particolarmente, che i r. Agenti lo ragguaglino in ordine a questi speciali argomenti:

1. appalti; le notizie riguardo ad essi debbono essere inviate con particolare sollecitudine ed attenendosi ai criterî indicati nella circolare del 7 gennaio p. p., sovra ricordata;
2. notizie periodiche concernenti la navigazione;
3. notizie relative alla legislazione locale in ordine al regime economico, sociale, del lavoro; esse dovranno essere corredate colla trasmissione dei testi relativi, accompagnati, ove occorra, dalla traduzione, o almeno da un sunto;
4. prezzi correnti dei principali prodotti agricoli e industriali; prezzi di trasporto, noli, ecc.;
5. annunzio delle principali esposizioni locali, od internazionali; notizie circa lo svolgimento, l'importanza e l'esito di quelle mostre.

*b*) I r. Agenti, finalmente, dovranno corrispondere con prontezza e diligenza a tutte quelle domande che il r. Ministero di agricoltura e commercio crederà opportuno di rivolgere loro direttamente.

Il Ministero del commercio, a mia richiesta, ha cortesemente consentito a disporre perchè di ogni speciale rapporto, con qualche ampiezza elaborato dai r. Agenti, ed inserito nel suo *Bollettino*, siano inviate 20 copie all'autore del rapporto stesso.

Analogo provvedimento continuerà ad essere mantenuto in pratica da parte di questo Ministero, per quanto riguarda i rapporti dei r. Agenti pubblicati nel proprio *Bollettino*. Osservo, a questo proposito, che opportunamente i r. Agenti potrebbero disporre di alcune di quelle copie offrendole in dono ai loro colleghi delle altre potenze, per averne, in cambio, un esemplare delle relazioni che essi dirigono al loro Governo e da questo fossero pubblicate, sulle condizioni economiche e commerciali del distretto di loro comune residenza.

Questa parte del servizio d'informazione, riassunto sotto il n. II), richiederà necessariamente dai r. Agenti una continua ed attenta vigilanza sui fenomeni della produzione e del traffico locale. Ma, oltrechè ciò è indispensabile per acquistare quella piena conoscenza, che è loro dovere di procurarsi, delle condizioni della loro circoscrizione, ciò servirà altresì di opportuna preparazione (congiuntamente al corredo di informazioni occorrente per la corrispondenza relativa all'*emigrazione*, alle

*ditte italiane*, ed alla compilazione dell'*Annuario per l'esportazione*), perchè gli elementi necessarî alla formazione del rapporto complessivo annuale, cui alludevo al n. I-*a*), si vengano progressivamente raccogliendo e completando.

Rimane, in ogni caso, esclusa la corrispondenza diretta dei r. Agenti coi privati. Qualsiasi domanda d'informazione di questi ultimi dovrà, però, in quanto è possibile, essere assecondata, inviandosi la risposta *direttamente* al r. Ministero di agricoltura e commercio, perchè ne prenda nota nell'interesse generale de' nostri commercianti, e, se ne è il caso, la notifichi ai richiedenti.

Non mi dissumulo che il còmpito così attribuito ai r. Agenti può apparire ponderoso. Sono certo, però, che essi comprendono tutta l'importanza dell'opera che loro si richiede in questo, per noi specialmente, interessantissimo campo; e che, collo stesso impegno col quale gli Agenti di altri paesi e la maggior parte dei nostri Ufficiali diplomatici e consolari già dedicano alle questioni commerciali la loro attività ed i loro studi, tutti indistintamente concorreranno, col maggior interessamento, al miglior andamento di questo servizio.

Ho disposto perchè sia attentamente controllato il modo col quale ciascuno dei r. Agenti, per la parte che gli compete, avrà corrisposto a queste mie istruzioni. Esprimo il voto e la fiducia che il r. Ministero abbia soltanto a trarne occasione e ragione di apprezzare e riconoscere lo zelo e la buona volontà dei suoi funzionarî.

*Il sotto-segretario di Stato*
ALFREDO BACCELLI.

*(Annesso A).*

I. — Posizione geografica del paese — Superficie — Cenni descrittivi — Confini — Clima — Mezzi di comunicazione — Popolazione — Censimento — Razze — Professioni religiose — Lingue — Colonie estere.

II. — Ordinamento politico e amministrativo — Circoscrizioni amministrative e loro popolazione — Centri di una qualche importanza in ciascuna circoscrizione.

Amministrazione della giustizia.

Istruzione pubblica — Organizzazione e diffusione delle scuole — Per sommi capi: istruzione elementare, media, superiore, di belle arti — In modo particolareggiato: scuole industriali, commerciali, di agricoltura.

III. — Bilancio dello Stato — Riassunto delle rendite e delle spese nell'ultimo esercizio — Debito pubblico — Cenno sulle sue origini — Titoli e saggio d'interesse — Corso d'emissione e attuale — Ammontare dei titoli collocati all'estero.

Banche — Circolazione bancaria e riserva metallica — Saggio di sconto — Credito fondiario — Società per azioni — Mercato finanziario — Corso della moneta nei diversi mesi dell'ultimo anno — Corso medio degli ultimi due anni.

IV. — Agricoltura — Superficie coltivata, incolta, delle foreste — Natura del terreno e grado di fertilità — Divisione della proprietà fondiaria — Demanio — Imposte.

Principali produzioni e prezzi dei prodotti — Cereali — Lino — Cotone — Canapa — Barbabietola — Vite — Agrumi — Tabacco, ecc.

Allevamento del bestiame e prodotti derivati — Baco da seta — Ovicoltura — Apicoltura — Caccia — Pesca marittima e fluviale.

V. — Produzione mineraria — Sua importanza — Legislazione — Principali prodotti — Quantità — Prezzi — Mano d'opera — Nuove miniere — Previsioni per l'avvenire.

VI. — Industrie esistenti e loro sviluppo — Legislazione delle industrie e del lavoro — Industrie alimentari, tessili, metallurgiche, chimiche, del legno, della carta, delle pelli, del vetro, ecc., ecc. — Industrie dipendenti da materia indigena — Industrie che si provvedono di materia prima all'estero.

Partecipazione del capitale estero nello sviluppo delle industrie.

VII. — Commercio — Istituzioni governative intese a favorire il commercio di esportazione — Agenti commerciali, industriali, agricoli, coloniali all'estero.

Organizzazione del servizio di informazioni commerciali ai privati.

Società private di esportazione — Loro organizzazione — Aiuti che ricevono dal Governo — Risultati.

Usi commerciali — Fiere.

VIII. — Regime doganale — Trattati vigenti e loro scadenza — Caratteri fondamentali della tariffa — Sistemi in vigore per l'applicazione dei dazî.

Incassi doganali nell'ultimo biennio, per dazî di importazione e di esportazione.

IX. — Importazione complessiva negli ultimi cinque anni e per ciascun gruppo di merci.

Elenco delle principali merci (quantità e valore) importate negli ultimi due anni.

Per ciascuna di tali merci, elenco dei paesi di provenienza — Per ciascun paese di provenienza, elenco delle merci importate.

Elenco dei paesi di provenienza con l'indicazione del valore delle principali merci importate, negli ultimi due anni, da ciascuno di essi.

Esame particolareggiato del commercio con l'Italia.

Merci italiane la cui importazione potrebbe raggiungere un aumento.

Merci italiane che non figurano all'importazione, quantunque le condizioni del mercato siano favorevoli — Ragioni.

Elenco degli importatori delle principali merci italiane.

X. — Esportazione complessiva negli ultimi cinque anni, e per ciascun gruppo di merci.

Elenco delle principali merci (quantità e valore) esportate negli ultimi due anni.

Per ciascuna di tali merci, elenco dei paesi di destinazione — Per ciascun paese di destinazione, elenco delle merci esportate.

Elenco dei paesi di destinazione con l'indicazione del valore delle principali merci esportate, negli ultimi due anni, in ciascuno di essi.

Esame particolareggiato del commercio con l'Italia.

Elenco delle principali case che esportano per l'Italia.

XI. — Confronto fra il totale delle importazioni e quello delle esportazioni negli ultimi cinque anni — Confronto analogo per i singoli paesi — Ragioni della posizione favorevole, o sfavorevole, dell'Italia rispetto agli altri Stati.

XII. — Navigazione marittima — Effettivo della marina mercantile:

Velieri { in ferro e acciaio; in legno e misti }
Vapori { in ferro; in acciaio }
{ numero; tonn. di stazza lorde; " " nette }

Cantieri — Costruzioni navali in corso.

Amministrazione dei porti di commercio.

Bacini di carenaggio governativi, o privati — Numero, grandezza, diritti per l'uso.

Tasse marittime.

Navigazione di cabotaggio.

Trattati di navigazione vigenti con i principali paesi e loro scadenza — Clausole fondamentali.

Premi di navigazione — Linee sovvenzionate — Requisiti richiesti nelle navi, in cambio dei premi e delle sovvenzioni — Sistemi adottati per accertare l'adempimento degli obblighi da parte degli armatori, specialmente quando si tratti di linee.

Elenco delle più importanti Società di navigazione e principali linee esercitate da ciascuna di esse, con speciale riguardo a quelle che hanno attinenza con il commercio italiano.

Misura della sovvenzione per ciascuna di dette linee.

Prospetti contenenti il movimento della navigazione in ciascun litorale, se il paese è bagnato da più mari.

1.° Bastimenti arrivati:
- *a*) dall'estero;
- *b*) dallo Stato;
- *c*) totale.

2.° Bastimenti ripartiti:
- *a*) per l'estero;
- *b*) per lo Stato;
- *c*) totale.

*Forma di ciascuno dei due prospetti:*

Arrivi o (partenze).

| BANDIERE | CARICHI | | | | VUOTI | | | TOTALE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Num. | Tonn. di stazza netta | Equipaggio | Quantità di merci imbarcate o sbarcate | Num. | Tonn. di stazza netta | Equipaggio | Num. | Tonn. di stazza netta | Equipaggio |
| *a) dall'estero (o per l'estero).* | | | | | | | | | | |
| ........................ | | | | | | | | | | |
| ........................ | | | | | | | | | | |
| ........................ | | | | | | | | | | |
| ........................ | | | | | | | | | | |
| Totale . . | | | | | | | | | | |
| *b) dallo Stato (o per lo Stato).* | | | | | | | | | | |
| ........................ | | | | | | | | | | |
| ........................ | | | | | | | | | | |
| ........................ | | | | | | | | | | |
| ........................ | | | | | | | | | | |
| Totale . . | | | | | | | | | | |
| *c) per ciascuna bandiera.* | | | | | | | | | | |
| ........................ | | | | | | | | | | |
| ........................ | | | | | | | | | | |
| ........................ | | | | | | | | | | |
| ........................ | | | | | | | | | | |
| Totale generale | | | | | | | | | | |

XIII. — Navigazione fluviale — Elenco dei fiumi navigabili — Descrizione del tratto navigabile — Condizioni di navigabilità — Canali navigabili — Connessione con la navigazione marittima — Porti fluviali.

XIV. — Ferrovie — Linee principali in esercizio, in costruzione, in progetto — Loro importanza per il commercio interno e per quello internazionale — Sviluppo del traffico ferroviario — Tariffe ordinarie — Tariffe speciali per merci in esportazione.

Condizioni del materiale.

XV. — Poste, telegrafi e telefoni — Tasse postali — Sviluppo del servizio — Pacchi postali per l'interno e per l'estero — Sistemi seguiti per lo sdoganamento dei pacchi postali provenienti dall'estero — Pacchi agricoli.

Rete telegrafica — Sviluppo — Tariffe per l'interno e per l'estero.

Rete telefonica — Sviluppo — Tariffe per l'interno e per l'estero.

XVI. — Sistema monetario, pesi e misure — Ragguaglio.

XVII. — Emigrazione temporanea e permanente negli ultimi due anni — Emigrazione temporanea nell'ultimo anno, per paesi di destinazione e per professioni — Emigrazione permanente, per paesi di destinazione, per sesso e per professioni.

Immigrazione temporanea e permanente, negli ultimi due anni, per nazionalità — Immigrazione temporanea, nell'ultimo anno, per nazionalità e per professioni — Immigrazione permanente dell'ultimo anno, per nazionalità, per sesso e per professioni.

Cenni particolari sull'immigrazione italiana.

Condizione economica delle colonie italiane.

Legislazione sull'immigrazione.

(*Annesso B*).

I. — Posizione geografica, confini, superficie e popolazione della circoscrizione consolare — Cenni descrittivi — Clima — Razze — Professioni religiose — Lingue — Colonie estere.

II. — Circoscrizioni politiche e amministrative comprese nel distretto del Consolato e popolazioni rispettive — Centri di una qualche importanza in ciascuna circoscrizione, sia dal punto di vista della popolazione, sia dal punto di vista commerciale.

Sedi giudiziarie.

Diffusione dell'istruzione pubblica e suo indirizzo.

III. — Ordinamento finanziario locale — Credito — Banche — Società per azioni.

IV. — Sviluppo dell'agricoltura — Superficie coltivata ed incolta — Natura del terreno e grado di fertilità — Foreste — Demanio — Imposte locali sulla proprietà fondiaria.

Principali produzioni e prezzi dei prodotti — Cereali — Lino — Canapa — Barbabietola — Vite — Agrumi — Tabacco — Cotone, ecc.

Allevamento del bestiame e prodotti derivati — Baco da seta — Ovicoltura — Apicoltura — Caccia — Pesca marittima e fluviale.

V. — Produzione mineraria — Sua importanza — Legislazione — Principali prodotti — Quantità — Prezzi — Mano d'opera — Nuove miniere — Previsioni per l'avvenire.

VI. — Industrie esistenti e loro sviluppo — Industrie alimentari, tessili, metallurgiche, del legno, della carta, delle pelli, del vetro, chimiche, altre — Industrie dipendenti da materia prima indigena — Industrie che si provvedono di materia prima all'estero — Confronto fra la produzione locale e quella totale dello Stato.

Partecipazione del capitale estero nello sviluppo delle industrie.

VII. — Commercio — Agenti commerciali, industriali, agricoli, coloniali residenti nella circoscrizione per conto di Governi esteri — Natura della loro missione: temporanea, o permanente? — Metodi da essi adottati nell'estrinsecazione della loro attività — Risultati raggiunti, o in via di raggiungimento.

Agenti commerciali e industriali residenti stabilmente nella circoscrizione per conto di Società private — Commessi viaggiatori — Risultati della loro attività.

Usi commerciali — Imballaggi — Fiere.

VIII. — Incassi effettuati negli ultimi due anni, per dazî di importazione e di esportazione dalle diverse dogane comprese nella circoscrizione consolare — Importazione complessiva negli ultimi cinque anni e per ciascun gruppo di merci.

Elenco delle principali merci (quantità e valore) importate negli ultimi due anni in ciascuna dogana, o circoscrizione doganale.

Per tali merci, elenco dei paesi di provenienza — Per ciascun paese di provenienza, elenco delle principali merci importate.

Elenco dei paesi di provenienza, con l'indicazione del valore delle principali merci importate, negli ultimi due anni, da ciascuno di essi.

Esame particolareggiato del commercio con l'Italia.

Merci italiane la cui importazione potrebbe raggiungere un aumento.

Merci italiane che non figurano all'importazione, quantunque le condizioni del mercato siano favorevoli — Ragioni.

Elenco dei principali importatori di merci italiane.

IX. — Esportazione complessiva, negli ultimi cinque anni e per ciascun gruppo di merci, effettuatasi presso le dogane comprese nella circoscrizione consolare.

Elenco delle principali merci (quantità e valore) esportate negli ultimi due anni, in ciascuna dogana, o circoscrizione doganale.

Per tali merci, elenco dei paesi di destinazione — Per ciascun paese di destinazione, elenco delle principali merci esportate.

Elenco dei paesi di destinazione, con l'indicazione del valore delle principali merci esportate, negli ultimi due anni, in ciascuno di essi.

Esame particolareggiato del commercio con l'Italia.

Elenco delle principali case che esportano per l'Italia.

X. — Confronto fra il totale delle importazioni e delle esportazioni suddette negli ultimi cinque anni — Confronto analogo per i singoli paesi — Ragioni della posizione favorevole, o sfavorevole dell'Italia rispetto agli altri paesi.

XI. — Navigazione marittima — Elenco dei porti compresi nella circoscrizione — Numero e tonnellaggio dei galleggianti inscritti in ciascun porto — Navi a vela ed a vapore — Navigazione alla quale sono adibite.

Cantieri e costruzioni navali in ciascun porto.

Cenno dei principali porti esteri di provenienza e di destinazione delle navi — Tonnellaggio delle merci sbarcate e imbarcate — Qualità delle principali merci costituenti il carico delle navi.

XII. — Navigazione fluviale — Elenco dei fiumi navigabili compresi nella circoscrizione consolare — Descrizione del tratto navigabile — Condizioni di navigabilità — Canali navigabili — Connessione con la navigazione marittima — Porti fluviali.

XIII. — Ferrovie — Linee principali in esercizio, in costruzione e in progetto — Loro importanza per il commercio interno e per quello internazionale — Sviluppo del traffico ferroviario — Tariffe ordinarie — Tariffe speciali per merci in esportazione.

XIV. — Poste e telegrafi — Sviluppo del servizio — Pacchi postali per l'interno e per l'estero — Sistemi seguiti per lo sdoganamento dei pacchi postali provenienti dall'estero — Pacchi agricoli.

Rete telegrafica — Sviluppo — Tariffe.

XV. — Sistema monetario, pesi e misure — Ragguaglio.

XVI. — Emigrazione temporanea e permanente verificatasi negli ultimi due anni nella circoscrizione consolare — Emigrazione temporanea nell'ultimo anno, distinta per paesi di destinazione e per professioni — Emigrazione permanente, per paesi di destinazione, per sesso e per professioni.

Immigrazione temporanea e permanente negli ultimi due anni, per nazionalità — Immigrazione temporanea nell'ultimo anno, per nazionalità e per professioni — Immigrazione permanente dell'ultimo anno, per nazionalità, per sesso e per professioni.

Cenni particolari sull'immigrazione italiana.

Movimento intellettuale, economico e sociale della colonia italiana, in ciascuno dei centri compresi nella circoscrizione e sua importanza numerica — Scuole — Ditte importanti — Società di mutuo soccorso e di previdenza — Giornali — Cittadini italiani che onorano la patria.

Bacini di carenaggio governativi, o privati — Numero, grandezza, diritti per l'uso.

Tasse marittime generali e locali.

Principali linee sovvenzionate e libere che fanno capo in ciascun porto, con speciale riguardo a quelle che toccano l'Italia.

Elenco delle Società di navigazione che hanno sede in ciascun porto e principali linee esercitate da ciascuna di esse.

Prospetti contenenti il movimento della navigazione in ciascun porto:

1.° Bastimenti arrivati:
- *a*) dall'estero;
- *b*) dallo Stato;
- *c*) totale.

2.° Bastimenti partiti:
- *a*) per l'estero;
- *b*) per lo Stato
- *c*) totale.

*Forma di ciascuno dei due prospetti:*

Arrivi (o partenze).

| BANDIERE | CARICHI | | | | VUOTI | | | TOTALE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Num. | Tonn. di stazza netta | Equipaggio | Quantità di merci imbarcate o sbarcate | Num. | Tonn. di stazza netta | Equipaggio | Num. | Tonn. di stazza netta | Equipaggio |
| *a) dall'estero (o per l'estero).* | | | | | | | | | | |
| ........................ | | | | | | | | | | |
| ........................ | | | | | | | | | | |
| ........................ | | | | | | | | | | |
| ........................ | | | | | | | | | | |
| Totale . . | | | | | | | | | | |
| *b) dallo Stato (o per lo Stato).* | | | | | | | | | | |
| ........................ | | | | | | | | | | |
| ........................ | | | | | | | | | | |
| ........................ | | | | | | | | | | |
| ........................ | | | | | | | | | | |
| Totale . . | | | | | | | | | | |
| *c) per ciascuna bandiera.* | | | | | | | | | | |
| ........................ | | | | | | | | | | |
| ........................ | | | | | | | | | | |
| ........................ | | | | | | | | | | |
| ........................ | | | | | | | | | | |
| Totale generale | | | | | | | | | | |

## 673.

Roma, 2 agosto 1902.

**Servizio delle Casse postali di risparmio per conto di Italiani dimoranti all'estero.**

Ho il pregio di trasmettere alla S. V. alcuni esemplari d'un fascicolo, pubblicato dal r. Ministero delle poste e dei telegrafi, contenente istruzioni

popolari sul servizio delle Casse postali di risparmio per conto di Italiani dimoranti all'estero.

Gradirò che la S. V. provveda (possibilmente anche per mezzo della stampa, ma senza incontrare spese), affinchè sia data la massima diffusione alle istruzioni medesime.

Occorrerà far rilevare ai nostri connazionali le facilitazioni intese ad assicurare ai loro risparmî un sicuro e rimunerativo collocamento, come sono ad esempio: la elevazione, da lire 2000 a lire 10,000, del deposito fruttifero consentito ad ogni singolo libretto e la gratuità della legalizzazione consolare alle procure speciali relative al servizio dei risparmî; gratuità della quale fu da questo Ministero data notizia ai r. Uffiziali consolari colla circolare del 20 ottobre 1894 (1).

*Il sotto-segretario di Stato*
ALFREDO BACCELLI.

---

674.

Roma, 5 agosto 1902.

**Legge 25 giugno 1902 sulla assistenza e vigilanza zoojatrica.**

A richiesta del Ministro dell'interno, trasmetto a codesto r. Ufficio un esemplare della legge del 26 giugno p. p. recante modificazioni alla vigente legge sanitaria nei riguardi della assistenza e vigilanza zoojatrica.

Prego di prendere buona nota delle modificazioni di cui si tratta.

*Per il Ministro*
MALVANO.

---

675.

Roma, 6 agosto 1902.

**25.° anniversario delllа morte di Re Vittorio Emanuele II.**

Si è costituito in Roma un comitato per un pellegrinaggio nazionale al Pantheon nel 25.° anniversario della morte di Re Vittorio Emanuele II, che, come Le è noto, ricorre il 9 gennaio 1903.

A richiesta di quel comitato, ben volentieri Le trasmetto una copia della circolare da esso diretta alle Società italiane all'estero, e Le faccio

---

(1) E più recentemente ancora con la circolare 21 marzo 1902. Cfr. n. 652.

viva preghiera perchè Ella voglia dare alla circolare stessa la maggiore pubblicità, adoperandosi, in ogni miglior modo, affinchè codesta colonia prenda parte al pellegrinaggio in onore del Padre della Patria.

PRINETTI.

---

## 676.

Roma, 13 agosto 1902.

**Certificati d'origine per lo sdaziamento delle merci.**

A complemento della mia circolare del 19 giugno p. p., avverto che gli stessi criterî in essa esposti per quanto riguarda la gratuità dei certificati di origine e delle rispettive vidimazioni, in materia doganale, devono estendersi anche ai certificati sanitarî e di origine prescritti dalle autorità sanitarie del Regno, per le importazioni delle merci e per le provenienze indicate nella ordinanza 31 marzo 1898 del Ministero di agricoltura, industria e commercio, e per la introduzione nel Regno del *mais* estero, oggetto dell'altra circolare di questo Ministero in data dell'11 novembre 1901.

Tali certificati sanitarî e di origine, tassativamente richiesti nello esclusivo interesse della sanità e della incolumità pubblica, dovranno essere rilasciati senza spesa.

*Pel Ministro*
MALVANO.

---

## 677.

Roma, 19 agosto 1902.

**Invio di pacchi contenenti oggetti o carte allegate a rapporti dei r. Ufficî all'estero.**

Avviene spesso che pacchi di oggetti o di carte stampate o manoscritte giungano a questo Ufficio di spedizione, e vi rimangano giacenti per attendere la relativa lettera di trasmissione la quale, il più delle volte è, nel frattempo, già pervenuta alla competente Divisione del Ministero che, alla sua volta, la tiene in sospeso per aspettare l'arrivo degli allegati.

Da ciò derivano talora, nel corso degli affari, considerevoli ritardi, per evitare i quali, non si saprebbe abbastanza raccomandare agli Ufficî mittenti di indicare sempre, ed in modo chiaro e preciso, sui pacchi spediti a parte, la data, il numero ed, eventualmente, anche l'oggetto della corrispondenza alla quale si riferiscono i pacchi medesimi.

*Pel Ministro*
MALVANO.

---

# 678.

Roma, 22 ottobre 1902.

## Viaggi irregolari degli impiegati e delle loro famiglie.

Il r. Ispettorato generale delle strade ferrate riferisce che le Società ferroviarie gli hanno segnalato che non pochi funzionarî dello Stato, contravvenendo al disposto dell'articolo 1.° della Concessione speciale *C*, si valsero dei documenti a prezzo ridotto per viaggi compensati da indennità, e che perciò le Società stesse hanno domandato di essere autorizzate ad applicare la tassa speciale di lire 3, di cui all'articolo 11 della Concessione medesima.

A schiarimento di quanto precede, credo opportuno di trascriverLe quanto in proposito è detto nella nota 1, articolo 1.° e nell'articolo 11 della Concessione *C* sopra citata (1).

" *Nota 1.* I viaggi con indennità ed a spese dello Stato (missione, trasferta, trasloco ordinato d'ufficio, ecc.) debbono aver luogo a tariffa ordinaria, il cui pagamento deve essere comprovato agli Ufficî governativi da apposita dichiarazione della stazione di partenza o di arrivo, (o da apposito scontrino fatto completare dalle stazioni stesse), senza di che non vengono liquidate le indennità.

" È fatta eccezione pei casi in cui gli impiegati abbiano fruito di biglietti gratuiti od a prezzo ridotto ottenuti dalle Società ferroviarie, in relazione ai rispettivi capitolati d'esercizio, nei quali casi l'indennità è ammessa, ma con deduzione delle somme risparmiate nei viaggi per effetto delle accennate concessioni.

" Nei casi di trasferimento con indennità, possono fruire del ribasso le persone di famiglia cui l'indennità non è corrisposta, meno la moglie ed i figli di età superiore ai 3 anni ".

" Art. 11. Chi, contravvenendo al disposto dell'articolo 1.°, si vale dei documenti a prezzo ridotto pei viaggi compensati da indennità, incorre nella tassa speciale di lire 3 per ogni viaggio (individuale o collettivo). Se più Amministrazioni sono interessate nei viaggi, la tassa è di lire 2 per ciascuna di esse ".

Mi pregio di comunicarLe quanto precede per opportuna Sua norma, e perchè voglia compiacersi di renderne informati i funzionarî di ruolo ed il personale delle scuole da Lei dipendenti.

*Il sotto-segretario di Stato*
ALFREDO BACCELLI.

---

(1) Cfr. precedente n. 667*.

## 679.

Roma, 7 novembre 1902.

### Ricreatorî presso le r. scuole italiane all'estero.

Fo assegnamento sulla provata sollecitudine della S. V., per avere schiarimenti e ragguagli sui risultati finora ottenuti nel dar effetto alle istruzioni della circolare 9 maggio u. s.

Essa circolare, mentre esponeva ai r. Consoli, ai direttori, alle direttrici ed agli insegnanti delle scuole italiane all'estero i patriottici fini dell'istituzione dei Ricreatorî, affidata alla solerte iniziativa loro, indicava altresì le particolari ragioni che rendono l'istituzione stessa forse più preziosa ancora nelle colonie che in patria; ed oltre a ciò suggeriva i mezzi migliori per farla accogliere favorevolmente e prosperare.

Mentre, però, da alcune colonie mi è già pervenuta notizia della istituzione dei Ricreatorî, o già avvenuta o prossima ad avvenire, in altre le pratiche avviate non hanno avuto seguito, o per lo meno il Ministero non n'ebbe contezza.

Ora, trascorse le ferie estive, tutto il personale direttivo ed insegnante rientrato nelle rispettive sedi, riaperte le scuole e nuovamente riunite le Deputazioni scolastiche, la S. V. avrà opportuno modo di raccogliere e concretare quanto in passato intraprese, e quindi riferirne al Ministero; di guisa che il Ministero, dall'esame dei rapporti consolari, possa farsi un sicuro criterio del modo con cui, nello spirito e nell'atto, quest'iniziativa è stata accolta dalle singole colonie.

*Il sotto-segretario di Stato*
ALFREDO BACCELLI.

---

## 680.

Roma, 25 novembre 1902.

### Annuario d'Italia per l'esportazione.

Come di consueto, Le trasmetto, a parte, sotto fascia, un esemplare della nuova edizione (V) dell'*Annuario d'Italia per l'esportazione*, pubblicato dal cav. Pasqualucci, bibliotecario di questo Ministero, colla raccomandazione di collocarlo nell'anticamera di codesto r. Ufficio, a disposizione del pubblico, così da facilitarne l'uso, e di adoperarsi in ogni miglior modo perchè sia conosciuto dal commercio locale, e se ne giovi la nostra esportazione.

Le sarò grato se vorrà, poi, farmi conoscere come tale pubblicazione

sia stata apprezzata dai commercianti ed industriali che l'hanno consultata, e di quale pratica utilità possa essere riuscita allo sviluppo dei rapporti di traffico fra l'Italia e codesto mercato.

*Il sotto-segretario di Stato*
ALFREDO BACCELLI.

---

681.

Roma, 27 novembre 1902.

**Tariffa consolare.**

Al duplice scopo d'evitare difformità di criterî nell'applicazione della tariffa consolare, e di non gravare con eccessive ed inopportune spese i r. sudditi, desidero che i r. Consoli abbiano, d'ora innanzi, ad attenersi alle seguenti norme:

1.° non trascurare di avvertire preventivamente gli interessati dell'ammontare delle tasse e spese indispensabili per gli atti e per le operazioni da loro richieste, specialmente quando essi risiedono in altro luogo che non sia la sede del Consolato e la loro presenza sia, invece, necessaria;

2.° adottare, nella trattazione degli affari, sempre quella via che meglio tuteli l'interessato colla minor spesa possibile, e fargli eventualmente conoscere quello che può essere per lui più conveniente e meno dispendioso, lasciando a lui stesso la decisione.

Le norme suddette gioveranno a tener alto il prestigio dei r. Ufficiali consolari, dimostrando il loro disinteresse nella percezione delle tasse.

Prego di segnarmi ricevuta della presente, e di mandare al Ministero alla fine di ogni anno una breve relazione su tale argomento, desiderando io di avere periodicamente la certezza che le norme ministeriali sono con costante esattezza eseguite.

*Il sotto-segretario di Stato*
ALFREDO BACCELLI.

---

682.

Roma, 28 novembre 1902.

**Delegati commerciali italiani « ad honorem ».**

Le è noto come giovi assai all'incremento del commercio di una Nazione all'estero l'inviare nei centri importanti, ove possa più facilmente rivolgersi l'esportazione, degli abili addetti o delegati i quali, anche senza

essere dei veri e proprî intermediarî fra le case nazionali e quelle del luogo, forniscano tuttavia le necessarie informazioni, e porgano ai commercianti quei consigli e quelle direzioni che non sempre i funzionarî consolari sono in grado di prestare.

Alcuni di questi addetti sono già stati da noi inviati presso le r. Rappresentanze a Costantinopoli, Washington, Buenos Ayres, Pechino e Messico, ed ora, per potersi giovare anche di altri senza ulteriore aggravio del bilancio dello Stato, si è venuti nella determinazione di conferire a qualche egregia persona di nazionalità italiana, residente nel posto e versata nel commercio, e che per posizione sociale e per qualità personali abbia indiscussa rispettabilità e autorità, il titolo e le funzioni di *Delegato commerciale italiano*, titolo e funzioni che, mentre non comporterebbero il diritto ad alcuna retribuzione pecuniaria, varrebbero tuttavia a porre chi ne fosse investito in una posizione distinta nel ceto commerciale.

Come ho sopra accennato, le funzioni di questi delegati dovrebbero consistere, essenzialmente, nel fornire informazioni e porgere direzioni e consigli ai commercianti e produttori nazionali e nel dare suggerimento al r. Ministero degli esteri e al r. Ministero del commercio sui mezzi per dare incremento sul luogo al commercio italiano. A tal uopo essi dovrebbero inviare al r. Ministero di agricoltura e commercio, e a questo degli affari esteri, pel tramite della r. Rappresentanza o del r. Consolato, dei rapporti particolareggiati sulle condizioni e sui bisogni del mercato locale, sui modi di avviarvi nuovi scambî, sugli appalti, ecc., ecc. Le predette funzioni dovrebbero consistere anche nel fornire, dopo richiesta, o di loro propria iniziativa, al r. Governo ed ai privati, tutte quelle indicazioni che potessero riuscire di vantaggio ai nostri produttori ed esportatori. Essi dovrebbero, inoltre, essere i collaboratori normali, per la parte concernente il commercio, dei r. Agenti consolari, i quali potrebbero attingere da loro tutte le notizie e indicazioni d'indole economica occorrenti per la compilazione di quei rapporti di cui era cenno nella mia circolare del 31 luglio u. s.

Sembrandomi che fra i mercati nei quali potrebbe utilmente nominarsi un nostro delegato commerciale debba comprendersi anche codesto, La prego di farmi conoscere se siavi costì alcuno che abbia i non comuni requisiti occorrenti per l'esatto e fedele adempimento di un compito così delicato, e che sia disposto ad assumerlo nelle condizioni sopra esposte.

*Il sotto-segretario di Stato*
ALFREDO BACCELLI.

683.

Roma, 28 novembre 1902.

**Modo di assicurare la continuità del servizio in caso di trasferimento dei titolari dei r. Ufficî all'estero.**

Avviene sovente che, allorquando un funzionario Capo d'ufficio è trasferito ad altro posto, riceva ordine dal Ministero, per contingenze di servizio, di partire per la nuova destinazione appena fatta la consegna dell'Ufficio al suo successore. In tale consegna, naturalmente affrettata, non è possibile che il primo dia al secondo piena contezza di tutti gli affari in corso, e da ciò la probabilità che alcune pratiche siano abbandonate, altre interrotte, e che ad altre si dia un indirizzo diverso da quello che avevano.

Molte altre volte il funzionario trasferito deve partire senza attendere il suo successore, affidando l'Ufficio, nell'assenza di funzionarî subalterni, ad un reggente provvisorio, estraneo alla carriera, il quale non è in grado, o non ha interesse di ritenere e di riferire al nuovo titolare dell'Ufficio le istruzioni ricevute nel prendere la consegna dell'Ufficio stesso. Da ciò inconvenienti maggiori di quelli accennati nel caso precedente.

Non ignoro che spesso ha luogo, in tali contingenze, una corrispondenza diretta fra il funzionario che ha lasciato il posto e quello che lo ha assunto; ma tale corrispondenza non risponde perfettamente allo scopo, perchè è provocata solo allorchè si manifesta il bisogno di avere informazioni su un affare in corso, e quando probabilmente il funzionario partito, distratto da nuovi affari, non ricorda esattamente lo stato di quelli che ha trattato nel posto precedente.

Ad evitare siffatti inconvenienti, che possono cagionare talvolta anche conseguenze gravi, stimo miglior sistema quello di fare obbligo al funzionario che parte di compilare una relazione sulle principali pratiche in corso: relazione che consegnerà, o farà consegnare, al successore, mandandone nello stesso tempo copia al Ministero.

Così la continuità del servizio sarà, per quanto è possibile, assicurata e il Ministero potrà conoscere quali sono gli affari pendenti e, occorrendo, provvedere perchè il nuovo titolare vi dia il dovuto corso.

Con la presente è dunque fatto obbligo a chi lascia una residenza di consegnare o far consegnare al successore la detta relazione, e a chi gli succeda è fatto obbligo, stretto ed assoluto, di avvertire immediatamente il Ministero, sotto la sua responsabilità, se la relazione non gli sia pervenuta.

*Il sotto-segretario di Stato*
ALFREDO BACCELLI.

---

## 684.

Roma, 28 novembre 1902.

### Libretti ferroviari per le famiglie degli impiegati.

In seguito ad accordi presi fra il r. Ispettorato generale e le Società ferroviarie, è rimasto convenuto che, negli stati di famiglia annessi ai libretti per le famiglie degli impiegati, il primo elenco degli iscritti ed ogni successiva aggiunta debbono, *per garanzia*, essere seguiti da una linea di chiusura, rimanendo poi confermato che ogni variazione od aggiunta nei detti libretti deve essere vistata dalle competenti autorità.

A complemento, poi, di quanto è disposto dall'art. 10 della Concessione *C*, si è inoltre convenuto che agli impiegati governativi, sospesi dal servizio temporaneamente per misure disciplinari e ad epoca indeterminata, in attesa di giudizio, deve essere tolto il libretto di viaggio, e che nessuna concessione può essere fatta alle loro famiglie.

Per recarsi, però, al domicilio scelto per il periodo della sospensione, potrà essere accordata agli impiegati stessi e rispettive famiglie una richiesta per viaggio a prezzo ridotto, da sottoporsi, col tramite dell'Ispettorato generale alla preventiva vidimazione delle Società ferroviarie. Lo stesso dicasi per il viaggio di ritorno alla sede precedente od alla nuova residenza nel caso di riammissione in servizio.

*Il sotto-segretario di Stato*
ALFREDO BACCELLI.

---

## 685.

Roma, 30 novembre 1902.

### Congresso internazionale di scienze storiche in Roma.

Mi pregio partecipare a V. S. che, in seguito agli accordi stabiliti fra le competenti autorità, avrà luogo in questa città dal 2 al 9 aprile prossimo, sotto l'alto patronato di S. M. il Re, il Congresso internazionale di scienze storiche.

Per assicurare il successo e crescere la solennità del Congresso stesso, prego V. S. di voler subito comunicare tale notizia a codesto Governo, perchè ne renda avvertiti gli enti scientifici e i dotti e letterati, invocandone il favore, e procurando che i cultori delle scienze storiche, nell'ampia loro comprensione ed estensione, intervengano numerosi al geniale convegno.

I manifesti e relativi allegati, che il Comitato unisce alla presente, contengono le istruzioni e indicazioni necessarie per chi intenda partecipare al Congresso.

PRINETTI.

---

## 686.

Roma, 2 dicembre 1902.

### Servizio d'informazioni commerciali.

*Ai r. Uffici Consolari di 1.ª categoria.*

Allo scopo di offrire al commercio nazionale sempre nuovi e più pratici mezzi di fornirsi delle notizie occorrenti per dare incremento ai nostri traffici coll'estero, è mio desiderio che i r. funzionari consolarî che sono a capo di un Ufficio, quando trovinsi in patria, per ragioni di congedo o di servizio, si pongano in contatto diretto coi nostri produttori ed esportatori, e diano loro, anche verbalmente, se l'opportunità se ne presenta, quelle informazioni e quegli schiarimenti che fossero loro richiesti. In questo intento i signori Consoli generali, Consoli e Vice-Consoli distaccati, al loro arrivo in Italia, dovranno indicare a questo Ministero il luogo ove intendono di dimorare durante la loro permanenza in patria, indicazione che sarà da me comunicata all'Unione delle Camere di commercio in Roma, affinchè ne renda consapevoli quanti possano avere interesse a mettersi in corrispondenza con loro.

Confido che i signori funzionarî consolari, che già tante prove hanno dato e continuano a dare del loro zelo nel coadiuvare l'azione del r. Governo e degli stessi privati per l'incremento dei nostri commerci, presteranno volentieri la preziosa opera loro, anche nei periodi nei quali sono lontani dal loro posto.

*Il sotto-segretario di Stato*
ALFREDO BACCELLI.

---

## 687.*

*(Ministero della guerra).* Roma, 23 dicembre 1902.

### Elenco delle r. Autorità diplomatiche e consolari alle quali è affidato il servizio della leva all'estero e rispettiva circoscrizione territoriale (1).

Per comodità dei comandi ed ufficî i quali hanno occasione di corrispondere con le r. Autorità diplomatiche e consolari per questioni di

---

(1) Cfr. *Giornale militare ufficiale*, atto n. 325, 23 dicembre 1902.
S'intende che si deve tenere conto delle successive innovazioni alla circoscrizione dei r. Uffici diplomatici e consolari all'estero. Le variazioni principali avvenute nel 1903 e 1904 sono le seguenti:
*a)* Istituzione di r. Consolati in *Bordeaux*, in *Tolone*, in *Lemberg* (Regno di Galizia e Ducato di Bucovina), in *Monaco* (Principato), in *Iohannesburg* (Colonie inglesi dell'Orange, del Capo di Buona Speranza, del Natal, del Transvaal e nel territorio della Rhodesia).

leva, pubblicasi qui di seguito l'elenco delle r. autorità suddette, le quali sono incaricate del servizio della leva all'estero.

Come è stabilito dall'*Istruzione provvisoria per il servizio della leva all'estero*, sono incaricati di tale servizio i r. Consoli e Vice-Consoli e le r. Ambasciate e Legazioni aventi cancelleria consolare. Le r. Legazioni a Berna e a Bucarest, sebbene non abbiano cancelleria consolare, si occupano pure, egualmente, del servizio di leva.

Per la Colonia Eritrea provvede al servizio della leva il Comandante del r. corpo di truppe coloniali residente in Asmara; per la Colonia del Benadir provvede il locale Governatore.

Le r. Autorità diplomatiche o consolari attendono in via normale al servizio della leva per i nazionali residenti nel rispettivo distretto. Esse però dovranno anche assistere in tal materia i nazionali residenti in altri distretti che loro si presentassero.

Per facilitare la consultazione del presente elenco si dividono le r. autorità all'estero in tanti gruppi quanti sono gli Stati in cui sono stabilite; gli Stati sono poi distribuiti in ordine alfabetico.

I Vice-Consolati sono segnati immediatamente appresso al Consolato dal quale dipendono.

*Il Ministro*
OTTOLENGHI.

## ARGENTINA.

LEGAZIONE BUENOS AYRES. — Attende al servizio di leva soltanto in assenza del console locale.

CONSOLATO BUENOS AYRES. — La città e il territorio federale di Buenos Ayres.

CONSOLATO CORDOBA. — Le provincie di Cordoba, Santiago del Estero, Tucuman, Salta, Rioja, Jujuy, Catamarca, San Juan, San Luis e Mendoza e il territorio nazionale di Los Andes.

CONSOLATO LA PLATA. — La provincia di Buenos Ayres (eccettuata la regione meridionale).

VICECONSOLATO BAHIA BLANCA. — La regione meridionale della provincia di Buenos Ayres; i territori nazionali (Gobernaciones) dalla Pampa Central, Neuguen, Rio Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego.

CONSOLATO ROSARIO. — La provincia di Corrientes, i territori Chaco, Misiones, Formosa, nonchè i dipartimenti del sud della provincia di Rosario: Rosario, San Lorenzo, Constitucion, General Lopez, Caseros, Iriondo e Belgrano.

---

*b*) Soppressione de' r. Consolati in *Pretoria*, in *Capetown*, in *Corinto* (Nicaragua) e riunione del suo distretto giurisdizionale a quello di Managua; e soppressione dei r. Vice-Consolati in *Tolone* e *Monaco* (Principato).

*c*) Trasferimento di sede consolare da Bellinzona a *Lugano* (Canton Ticino).

*d*) Mutamenti nella giurisdizione dei r. Consolati al Messico, ora stabilita così:

*Messico* — tutti gli Stati-Uniti del Messico, eccettuati gli Stati di Tamaulipas, Veracruz, Tabasco e Campeche;

*Veracruz* — gli Stati di Veracruz, Tamaulipas, Tabasco e Campeche.

VICECONSOLATO PARANÀ. — La provincia di Entre Rios.

VICECONSOLATO SANTA FÈ. — I seguenti dipartimenti del nord della provincia di Rosario: Santa Fé, Garay, S. Javier, S. Justo, Reconquista, Vera, S. Cristobal, Las Colonias, Castellanos, S. Martin, S. Geronimo.

## AUSTRIA-UNGHERIA (1).

AMBASCIATA VIENNA. — Salisburgo, Stiria, Boemia, Galizia, Bucovina.

CONSOLATO BUDAPEST. — Il territorio del Regno d'Ungheria meno la città e il distretto di Fiume.

CONSOLATO FIUME. — La città e il distretto di Fiume, la Croazia e la Slavonia.

CONSOLATO INNSBRUCK. — Tirolo e Voralberg.

CONSOLATO TRIESTE. — I territori di Carinzia, Carniola, il litorale d'Istria e del Quarnero, meno la città e il distretto di Fiume.

CONSOLATO ZARA. — Tutta la Dalmazia, eccettuato il territorio dipendente dal viceconsolato di Spalato.

VICECONSOLATO SPALATO. — I distretti di Spalato, Metcovich, Imoski, Sinj, Macarska, nonchè le isole di Brazza, Solta, Lesina, Lissa.

## BELGIO.

LEGAZIONE BRUXELLES. — Attende al servizio di leva soltanto in assenza del console locale.

CONSOLATO BRUXELLES. — Le provincie di Brabante, Hainaut, Limbourg e Namur.

CONSOLATO ANVERSA. — Le due Fiandre e la provincia d'Anversa.

CONSOLATO LIEGI. — Le provincie di Liegi e di Lussemburgo.

## BOLIVIA.

CONSOLATO LA PAZ. — Il territorio della repubblica.

## BRASILE.

LEGAZIONE RIO JANEIRO. — Attende al servizio di leva soltanto in assenza del console locale.

CONSOLATO RIO JANEIRO. — Il distretto federale e lo Stato di Rio Janeiro.

CONSOLATO CURITIBA. — Lo Stato di Paranà.

CONSOLATO FLORIANOPOLIS. — Lo Stato di Santa Caterina.

CONSOLATO BELLO HORIZONTE. — Gli Stati di Minas Geraes e di Goyaz (eccettuato il municipio di Juiz de Fora).

VICECONSOLATO JUIZ DE FORA. — Il municipio di Juiz de Fora.

CONSOLATO DI PERNAMBUCO. — Gli Stati di Alagôas, Amazonas, Cearà, Maranhão, Parahyba, Pernambuco, Piauhy e Rio Grande do Norte.

VICECONSOLATO BELEM (PARÀ). — La capitale e l'intero Stato del Parà.

CONSOLATO BAHIA. — Gli Stati di Bahia e di Sergipe.

CONSOLATO PORTO ALEGRE. — Gli Stati di Rio Grande do Sul e di Matto Grosso

CONSOLATO SAN PAOLO. — Lo Stato di San Paolo.

VICECONSOLATO CAMPINAS.

---

(1) Vedi nota preliminare alla circolare.

Viceconsolato Ribeirao Preto.

Viceconsolato Santos. — Per quanto riguarda questi viceconsolati essendo difficile ripartire il servizio della leva secondo le località, spesso non segnate in nessuna carta, si è stabilito di accentrare tutto il lavoro di corrispondenza nel consolato di San Paolo, che provvederà a ripartirlo convenientemente.

Consolato Vittoria. — Lo Stato di Espirito Santo.

## CHILÌ.

Legazione Santiago. — Attende al servizio di leva soltanto in assenza del console in Valparaiso.

Consolato Valparaiso. — Il territorio della Repubblica.

## CINA.

Legazione Pechino. — Attende al servizio di leva soltanto in assenza del console di Tientsin.

Consolato Canton. — Le provincie di Kwangtung, Kwangsi, Yunnan e Kweichau.

Consolato Shanghai. — Le provincie di Kiangsu, Shantung, Anhuei, Chekiang e Fukien.

Consolato Han-Kow. — Le provincie di Hupei, Hunan, Szechuen Kiangsi e Honan.

Consolato Tientsin. — Le provincie di Manciuria (Mukden, Kirin e Taitsihar), Chili, Shansi, Shensi e Kansù.

## COLOMBIA.

Legazione Bogotà. — Attende al servizio di leva soltanto in assenza del console locale.

Consolato Bogotà. — I dipartimenti di Cundinamarca, Antioquia, Tolima, Cauca e Boyacà.

Consolato Barranquilla — Gli Stati di Bolivar e Magdalena.

Consolato Panamà. — Il dipartimento di Panamà.

Consolato S. Josè di Cùcuta. — Il dipartimento di Santander.

## CONGO.

Consolato Matadi. — Il territorio dello Stato.

## COREA.

Consolato Seoul. — Il territorio dell'Impero.

## COSTARICA.

Consolato di S. Josè di Costarica. — Il territorio della Repubblica.

## CUBA.

Vedere Stati Uniti d'America.

## DANIMARCA E POSSEDIMENTI DANESI.

Legazione Copenaghen. — Attende al servizio di leva soltanto in assenza del console locale.

Consolato Copenaghen. Il territorio del Regno. Inviare la corrispondenza alla r. legazione a Copenaghen.

Consolato Saint-Thomas. — Le Antille danesi.

## EQUATORE.

Consolato Guayaquil. — Il territorio della Repubblica.

## FRANCIA E POSSEDIMENTI FRANCESI (1).

Ambasciata Parigi. — I dipartimenti di Seine, Seine et Oise, Seine et Marne, Oise, Eure et Loire, Aube, Nord, Pas de Calais, Somme, Aisne, Ardennes, Loiret, Indre et Loire, Loire et Cher, Sarthe et Yonne, Charente, Charente inférieure, Gironde, Landes, Hautes Pyrénées, Basses Pyrénées, Gers, Lot et Garonne, Tarn et Garonne, Lot, Dordogne, Vienne, Haute Vienne, Deux Sèvres e Vandée.

Consolato Besançon. — I dipartimenti di Haute Marne, Côte d'Or, Jura, Doubs, Haute Saône e Meuse e i cantoni francesi già compresi nei dipartimenti della Mosella, della Meurthe, dei Vosgi e dell'alto Reno.

Consolato Chambéry. — I dipartimenti di Savoie, Haute Savoie, Isère e Hautes Alpes.

Consolato Havre. — I dipartimenti di Seine inférieure, Eure, Orne, Calvados, Manche, Finistère, Morbihan, Loire inférieure, Maine et Loire, Mayenne, Ille et Vilaine, Côtes du Nord.

Consolato Lione. — I dipartimenti di Rhône, Loire, Saône et Loire, Allier, Ardèche, Cantal, Corrèze, Creuze,, Puy de Dôme, Haute Loire, Drôme, Ain, Indre, Cher et Nièvre.

Consolato Marsiglia. — I dipartimenti di Gard, Bouches du Rhône, Vaucluse, Basses Alpes, Pyrénées orientales, Aude, Ariège, Haute Garonne, Tarn, Lozère, Aveyron.

Viceconsolato Cette. — Dipartimento dell'Hérault.

Viceconsolato Tolone. — Dipartimento del Varo.

Consolato Nizza. — Dipartimento delle Alpi Marittime. Dal Consolato di Nizza dipende inoltre il r. Viceconsolato di Monaco (principato).

Consolato Bastia. — L'isola di Corsica.

Consolato Algeri. — L'Algeria, eccettuato il territorio dipendente dal Viceconsolato di Bona.

Viceconsolato Bona. — Il circondario (arrondissement) omonimo, esclusa La Calle e dintorni.

Consolato Caienna. — La Guiana francese e le sue dipendenze.

Consolato Rufisque. — I possedimenti francesi della Senegambia.

Consolato Noumea. — I possedimenti francesi in Oceania (Nuova Caledonia). I possedimenti francesi nella Polinesia dipendono dal r. Consolato in S. Francisco.

---

(1) Vedi nota preliminare alla circolare.

Consolato Saigon. — I possedimenti francesi nella Cocincina.

Consolato Saint-Denis. — Il territorio dell'isola della Riunione e sue dipendenze.

Consolato Fort de France (Martinica). — Le Antille francesi (eccettuata l'isola della Guadalupa).

Consolato-Point-à-Pitre (Guadalupa). — Il territorio dell'isola di Guadalupa nelle Antille francesi.

Consolato Tamatave. — L'isola di Madagascar.

## GERMANIA.

Ambasciata Berlino. — Attende al servizio di leva soltanto in assenza del locale consolato.

Consolato Berlino. — Le provincie prussiane di Brandeburgo, di Sassonia e di Posen, il ducato di Anhalt, il principato di Schwarzburg Rudolstadt, il principato di Schwarzburg Sondershausen e il ducato di Brunswick.

Consolato Amburgo. — I territori delle città libere ed anseatiche di Amburgo, Brema e Lubecca, Altona, la provincia di Annover, il granducato di Oldemburgo e il ducato di Lauenburgo.

Consolato Breslavia. — La provincia prussiana di Slesia.

Consolato Colonia. — Le provincie prussiane del Reno e di Westfalia e il principato di Valdeck, meno i distretti di Coblenza e Treviri.

Consolato Saarbrücken. — I distretti di Coblenza e Treviri.

Consolato Dresda. — I circoli sassoni di Dresda, Zwickau e Bautzen,

Consolato Francoforte s. M. — La provincia prussiana di Assia Nassau, il granducato di Assia, i principati di Hohenzollern, di Schaumburg-Lippe e di Lippe-Detmold.

Consolato Kiel. — Le provincie prussiane di Schleswig-Holstein, meno Altona.

Consolato Königsberg. — Le provincie prussiane della Prussia orientale ed occidentale.

Consolato Lipsia. — Il circolo Sassone di Lipsia, il granducato di Sassonia-Weimar, i ducati di Sassonia-Meiningen, di Sassonia-Coburgo-Gotha e di Sassonia Altenburgo, i principati di Reuss, linea primogenita, e di Reuss, linea cadetta.

Consolato Mannheim. — Il territorio del granducato di Baden.

Consolato Stettino. — La provincia prussiana di Pomerania, i granducati di Mecklemburgo-Schwerin e di Mecklemburgo-Strelitz.

Consolato Stoccarda. — Il territorio del regno di Wurtemberg.

Legazione Monaco di Baviera. — Attende al servizio di leva soltanto in assenza del console locale.

Consolato Monaco di Baviera. — I circoli bavaresi dell'Alta Baviera, della Bassa Baviera, di Svevia e Neuburg e dell'Alto Palatinato.

Consolato Norimberga. — I circoli bavaresi dell'Alta Franconia, della Media Franconia e del Basso Palatinato.

Il territorio di Dar-es-Saalam (Africa orientale Germanica) dipende dal consolato di Zanzibar.

## GIAPPONE.

Legazione Tokio. — Il territorio dell'Impero.

## GRAN BRETAGNA E POSSEDIMENTI INGLESI.

Ambasciata Londra. — Attende al servizio di leva soltanto in assenza del console locale.

Consolato Londra (44 Finsbury Square E. C.). — Le coste meridionali ed orientali dell'Inghilterra, da Land's End in Cornovaglia fino al fiume Humber (il porto di Grimsby eccettuato), ossia le coste meridionali della Cornovaglia, del Devon e del Somerset e tutte le contee non comprese nel consolato di Liverpool. Le isole Scilly. Le isole Bermude.

Consolato Cardiff. — Le contee di Glamorgan e Monmouth.

Consolato Glasgow. — Il Regno di Scozia.

Consolato Liverpool. — Le coste occidentali d'Inghilterra da Land's End alla frontiera della Scozia, esclusa la contea di Glamorgan, e le coste orientali, dal fiume Humber fino alla frontiera stessa, compreso il porto di Grimsby, ossia le coste settentrionali delle contee di Cornovaglia, Devon e Somerset, e le contee di Northumberland, Durham, Yorkshire, Gloucester, Hereford, Salop, Chester, Lancaster, Westmoreland, Cumberland, le 12 contee del paese di Galles e l'Isola d'Irlanda.

## POSSEDIMENTI INGLESI NEL MEDITERRANEO.

Consolato Gibilterra. — La città e il suo territorio, la costa spagnuola dal fiume Guadiaro alla città di Tarifa inclusivamente, l'agenzia consolare di Algesiras.

Consolato Malta. — Il gruppo di Malta.

## POSSEDIMENTI INGLESI IN AFRICA (1).

Consolato Capetown. — Le colonie inglesi del Capo di Buona Speranza, compreso Porto-Natale.

Consolato Freetown (Sierra Leone). — Le colonie inglesi nella Senegambia.

Consolato Mahé. — Le isole Seychelles.

Consolato Port Louis. — L'isola di Mauritius.

## POSSEDIMENTI INGLESI IN ASIA.

Consolato Aden. — I possedimenti posti sulle coste del Mar Rosso, del golfo di Aden e la costa dei Somali.

Consolato Bombay. — Le coste dell'Indostan dal Capo Comorino fino a Kurachee inclusivamente, compresi i territori portoghesi di Goa, Daman e Diu.

Consolato Calcutta. — Le coste dell'Indostan dal Capo Comorino fino alla frontiera settentrionale dell'Arrakan.

Consolato Colombo. — L'isola di Ceylan.

Consolato Hong-Kong. — L'isola di Hong-Kong.

Consolato Rangoon. — I territori dell'Arrakan, del Pegù e del Tenasserim ed il territorio dell'antico impero birmano.

---

(1) Vedi nota preliminare alla circolare.

Consolato Singapore. — L'isola di Singapore, Malacca ed il gruppo di Poulo Penang.

## POSSEDIMENTI INGLESI IN AMERICA.

Consolato Bridgetown (Barbados). — L'isola di Barbados.
Consolato Alifax. — Le provincie di nuova Scozia, di Nuova Brunswick e l'isola del Principe Edoardo.
Consolato Kingston. — L'isola di Giamaica e sue dipendenze.
Consolato Montreal. — Il dominio del Canadà, ad eccezione delle provincie di Nuova Scozia, di Nuova Brunswick e dell'isola del Principe Edoardo.
Consolato Porto Stanley. — Il gruppo delle isole Falkland.
Consolato Trinità. — Il teritorio delle Piccole Antille inglesi, meno l'isola di Barbados.

(L'agenzia consolare di San Giorgio — isole Bermude — dipende dal R. consolato di Londra).

## POSSEDIMENTI INGLESI IN AUSTRALIA.

Consolato Melbourne. — I possedimenti inglesi dell'Australia (eccettuato lo Stato dell'Australia Occidentale), la Nuova Zelanda e le isole Figi.
Viceconsolato Albany. — Lo Stato dell'Australia Occidentale (West Australia).

## GRECIA.

Legazione Atene. — Attende al servizio di leva soltanto in assenza del console al Pireo.
Consolato Corfù. — Le isole Jonie.
Consolato Pireo. — Il regno di Grecia meno le isole Jonie e la provincia di Acaia.
Viceconsolato Patrasso. — Tutta la provincia di Acaia col capoluogo Patrasso.

## GUATEMALA.

Legazione Guatemala. — Attende al servizio di leva soltanto in assenza del console locale.
Consolato Guatemala. — Il territorio della Repubblica.

## HAITI.

Consolato Porto Principe. — Il territorio della Repubblica.

## HONDURAS.

Consolato Amapala. — Il territorio della Repubblica.

## LUSSEMBURGO.

Consolato Lussemburgo. — Il territorio del granducato.

## MAROCCO.

Legazione Tangeri. — Attende al servizio di leva soltanto in assenza del console locale.
Consolato Tangeri. — Le coste dell'Impero.

## MESSICO (1).

Legazione Messico. — Attende al servizio di leva soltanto in assenza del console locale.
Consolato Messico (dirigere la corrispondenza alla R. legazione locale). — Il territorio della Repubblica escluse le coste situate sul Golfo del Messico.
Consolato Veracruz. — Le Coste messicane sul Golfo del Messico e sul Canale di Yucatan.

## MONACO (2).

Viceconsolato Monaco. — Il territorio del principato. (Dipende dal r. Consolato a Nizza).

## MONTENEGRO.

Legazione Cettigne. — Attende al servizio di leva soltanto in assenza del console locale.
Consolato Cettigne. — Il territorio del principato.

## NICARAGUA (3).

Consolato Corinto. — Dipartimento di Chinandega, Leon e Rivas.
Consolato Managua. — Dipartimenti di Managua, Granada, Chontales, Matagalpa, Nueva Segovia, San Juan del Norte e il territorio di Mosquitia.

## PAESI BASSI E POSSEDIMENTI OLANDESI.

Legazione Aia. — Attende al servizio di leva soltanto in assenza del console a Rotterdam.
Consolato Amsterdam. — Le provincie di Olanda settentrionale, Utrecht, Gelderland, Overyssel, Drenthe, Vriesland e Groningen.
Consolato Rotterdam. — Le provincie di Olanda meridionale, Zelanda, Brabante settentrionale e ducato di Limburgo.
Consolato Batavia. — Le isole di Giava, Borneo, Bali, Sumatra e gruppi adiacenti.
Consolato Curaçao. — I possedimenti olandesi nelle Antille.
Consolato Paramaribo. — Il territorio della Guyana olandese.

---

(1) Vedi nota preliminare alla circolare.
(2) Id.
(3) Id.

## PARAGUAY.

Consolato Assunzione. — Il territorio della Repubblica.

## PERSIA.

Legazione Teheran. — Attende al servizio di leva soltanto in assenza del console locale.

Consolato Teheran. — Il territorio del Regno.

## PERÙ.

Legazione Lima. — Attende al servizio di leva soltanto in assenza del console locale.

Consolato Lima. — Il territorio della Repubblica (eccettuata la provincia di Callao).

Viceconsolato Callao. — La provincia di Callao.

## PORTOGALLO E POSSEDIMENTI PORTOGHESI.

Legazione Lisbona. — Attende al servizio di leva soltanto in assenza del console locale.

Consolato Lisbona. — Le provincie di Estremadura, Alentejo e Algarve, le isole Azzorre, il gruppo delle isole di Capo Verde e l'isola di S. Thomé, nonchè le agenzie consolari in Balama (Senegambia) e Loanda (Angola).

Consolato Funchal. — L'isola di Madera.

Consolato Oporto. — Le provincie di Minho, Tras os Montes e Beira.

Consolato Lourenço Marques. — I possedimenti portoghesi del Mozambico.

Le agenzie consolari (pure nei possedimenti portoghesi in Africa) di Bolama (Senegambia), Loanda (Angola), S. Thomè (isola) e San Vincenzo (Capo Verde) dipendono dal r. Consolato di Lisbona.

Consolato Macao. — Le colonie portoghesi nell'isola di Macao.

## RUMANIA.

Legazione Bucarest. — Tutte le provincie della Romania meno quelle componenti l'antico principato di Moldavia e la Dobrugia.

Consolato Galatz. — Le provincie componenti l'antico principato di Moldavia.

Viceconsolato Sulina. — La Dobrugia.

## RUSSIA.

Ambasciata Pietroburgo. — Attende al servizio di leva soltanto in assenza del console locale.

Consolato Pietroburgo. — I governi della Russia occidentale.

Consolato Abo. — Le provincie di Abo Björneborg colle isole di Aaland, le provincie di Wasa ed Uleäborg coi loro porti marittimi e le isole adiacenti e colle città nell'interno.

Consolato Batum. — Le province del Caucaso.

Consolato Helsingfors. — Le provincie di Nyland, Wyborg, Tavastehus, San Michele e Kuopio.

Consolato Kiew. — I governi di Kiew, Podolia, Poltava, Charkof, Vollinia, Tsernigok, Kursk ed Orel.

Consolato Mosca. — I governi della Russia centrale ed orientale.

Consolato Odessa. I governi di Bessarabia, Kherson, Thauride, Jekaterinoslav e il paese dei Cosacchi del Don.

Consolato Riga. — I governi della Russia settentrionale, ossia la Curlandia, la Livonia e le isole adiacenti.

Consolato Varsavia. — Le provincie del governo generale di Varsavia.

## SALVADOR.

Consolato San Salvador. — Il territorio della repubblica del Salvador.

## SAN DOMINGO.

Consolato San Domingo. — Il territorio della Repubblica.

## SAN MARINO.

Consolato San Marino. — Il territorio della Repubblica.

## SERBIA.

Legazione Belgrado. — Il territorio del Regno.

## SIAM.

Legazione Bangkok. — Il territorio del Regno.

## SPAGNA E POSSEDIMENTI SPAGNUOLI.

Ambasciata Madrid. — Attende al servizio di leva soltanto in assenza del console locale.

Consolato Madrid (dirigere la corrispondenza alla r. Ambasciata locale). — Le provincie di Madrid, Toledo, Guadalajara, Cuenca, Ciudad Real, Soria, Segovia, Avila, Valladolid, Zamora, Salamanca, Badajoz, Caceres, Saragozza e Teruel.

Consolato Barcellona. — Le provincie di Barcellona, Tarragona, Lerida, Gerona, Huesca, Malaga, Granada, Jaën, Almeria, Valenza, Alicante, Castellon, Murcia, Albacete e le isole Baleari.

Consolato Cadice. — Le provincie di Cadice. Siviglia, Cordova e Huelva.

Consolato Santander. — Le provincie di Santander, Burgos, Logrono, Navarra, Biscaglia, Guipuzcoa, Alava, Oviedo, Corogna, Lugo, Orense, Pontevedra, Palencia e Leon. — L'agenzia consolare di Algesiras dipende dal r. Consolato di Gibilterra.

Consolato Santa Croce di Teneriffa. — Il gruppo delle isole Canarie.

## STATI UNITI D'AMERICA E POSSEDIMENTI.

Ambasciata Washington. — Attende al servizio di leva soltanto in assenza del console locale.

Consolato Washington. — Il distretto federale di Columbia.

Consolato Chicago. — Gli Stati di Illinois, Indiana, Michigan, Ohio, Kentucky, Wisconsin, Jowa, Minnesota, Missouri, Dakota, Nebraska, Kansas.
Consolato Denver. — Gli Stati del Colorado e Utah.
Consolato Honolulu (Hawaii). — Il territorio delle isole Hawaii.
Consolato Nuova Orleans. — Gli stati di Luisiana, Texas, Mississipi, Alabama, Florida, Arkansas, Tennessée e il territorio Indiano.
Consolato Nuova York. — Gli Stati di Nuova York, Connecticut, Rhode Island, Nuova Jersey,
Consolato Filadelfia. — Gli Stati di Pennsylvania, Maryland, Delaware, East Virginia, West Virginia, North Carolina, South Carolina e Georgia (eccettuate le contee di Allegheny, Westmoreland e Fayette).
Viceconsolato Pittsburg. — Le contee di Allegheny (in cui è situata Pittsburg), Westmoreland e Fayette.
Consolato Boston. — Gli Stati di Massachusetts, Vermont, New-Hampshire, Maine.
Consolato S. Francisco. — Gli Stati e i territori di California, Nevada, Orengo, Washington, Alaska, Arizona, Idaho, Montana, Wyoming, New Messico, e i possedimenti francesi nella Polinesia.
Consolato Avana (Cuba). — Cuba, Portoricco e le isole adiacenti.
Consolato Manilla (Filippine). — L'arcipelago delle Filippine.

## SVEZIA E NORVEGIA.

Legazione Stoccolma. — Attende al servizio di leva soltanto in assenza del console locale.
Consolato Stoccolma. — Le coste svedesi da Yastad al territorio russo, comprese le isole adiacenti.
Consolato Cristiania. — Il territorio della Norvegia.
Consolato Gothenburg. — Le coste svedesi dalla frontiera norvegiana ad Ystad.

## SVIZZERA (1).

Legazione Berna. — Il cantone del Bernese.
Viceconsolato Briga. — Il cantone del Vallese.
Consolato Basilea. — I cantoni di Basilea città, Basilea compagna, di Soletta, Argovia, Lucerna, Zug, Unterwalden, Schwitz e Uri.
Consolato Bellinzona. — Il canton Ticino.
Consolato Ginevra. — I cantoni di Ginevra, Vaud, Neufchâtel, e Friburgo.
Consolato Zurigo. — I cantoni di Zurigo, Sciaffusa, Turgovia, Appenzell, San Gallo e Glarona.
Consolato Coira. — Il cantone dei Grigioni.

## TRANSVAAL (2).

Consolato Pretoria. — I territori della Repubblica Sud-Africana.

## TURCHIA E PROVINCIE DIPENDENTI.

Ambasciata Costantinopoli. — Attende al servizio di leva soltanto in assenza del console locale.

(1) Vedi nota preliminare alla circolare.
(2) Id.

CONSOLATO COSTANTINOPOLI:

*A*) Vilayet di Costantinopoli, Prefettura della città dalla quale dipendono:

*in Europa*:

1. il Caza-Kutchuk-Tchekmedjè; 2. sette circoli Municipali;

*in Asia*:

1. il Caza delle Isole dei Principii; 2. il Caza di Guebzè; 3. il Caza di Beicos; 4. il Caza di Kartal; 5. il Caza di Chilè; 6. tre circoli municipali;

*B*) Sangiaccati dipendenti dal Ministero dell'interno ottomano cioè:

*in Europa*:

1. il sangiaccato di Tchataldja;

*in Asia*:

1. il sangiaccato di Ysmidt; 2. il sangiaccato dei Dardanelli;

*C*) il vilayet di Kastamuni (Asia) composta dei sangiaccati di Kastamuni, Boli, Kenguiri e Sinope.

*D*) il vilayet di Angora (Asia) composto dei sangiaccati di Angora, Kirchèhir, Gosgat, Kaisseriè (Cesarea), Tchoroun.

*E*) La parte settentrionale del vilayet di Khodavendikiar (Asia) cioè:

1. il sangiaccato di Brussa; 2. il sangiaccato di Ertogroul; 3. del sangiaccato di Kutaia (vilayet di Khodavendikiar) dipendono da Costantinopoli solo i Caza di Kutaia, Eski, Cheir, Guédez e Simaro; 4. del sangiaccato di Karassi (vilayet di Khodavendikiar) dipendono da Costantinopoli i Caza di Panderma, Erdek, Ghemene e Edremit.

*F*) Le isole Tenedos, Lemnos ed Imbros (Asia).

VICECONSOLATO ADRIANOPOLI. — 1. Il mutessarifat di Adrianopoli con i caza di Harza, Uzun-Keupru, Mustafà pascià, Demotica, Ortakeni Kirgiali; 2. Il sangiaccato di Gumulgina con i caza di Gumulgina, Sultan Yeri, Aki-Tchelebi, Xantie, Egridere, Dari derè, Giebel; 3. Il sangiaccato di Kirk-Kilissè col mutessariflik di Kirk-Kilissè e i caimacanlik di Visè, Babaeschi, Lulè Burgas, Tirnovo, Atapoli, Midia e il muduriet di Burnar Hissar.

CONSOLATO CANEA. — L'isola di Candia.

CONSOLATO GIANINA. — Il vilayet di Gianina, meno il territorio dipendente dal viceconsolato di Vallona.

VICECONSOLATO VALLONA. — Il mutessariflik di Berat, che comprende i caimacanati di Vallona, di Scrapari, di Luzna e i nahie di Tamorizza e Fieri.

CONSOLATO MONASTIR. — Il vilayet di Monastir.

CONSOLATO SALONICCO. — Il vilayet di Salonicco.

CONSOLATO USKUB. — Il vilayet di Kossovo.

CONSOLATO SCUTARI (ALBANIA). — Il vilayet di Scutari, meno il mutessariflik di Durazzo.

VICECONSOLATO DURAZZO. — Il mutessariflik di Durazzo.

CONSOLATO SERAJEVO. — La Bosnia e l'Erzegovina.

## PROVINCIE D'ASIA.

CONSOLATO ALEPPO. — I vilayet di Aleppo, Adana, Diarbekir, Màamouret-Elazis Mossul ed il mutessariflik indipendente di Deir.

CONSOLATO BEIRUT. — Il vilayet di Beirut, Bagdad e Bassora, il territorio di Palmira, il governo del Libano, e l'isola di Cipro.

VICECONSOLATO DAMASCO. — Il vilayet di Damasco.

Consolato Gerusalemme. — Il mutessariflik indipendente di Gerusalemme.
Consolato Hodeida. — Le coste ottomane del mar Rosso.
Consolato Smirne. — I vilayet di Aidin, Konia e dell'Arcipelago, meno le isole di Tenedos, Samotracia, Imbros e Lemnos, la parte meridionale del vilayet di Khodavendikiar, la parte del mutessariflik di Karasi nel golfo di Adramiti, estendendosi nell'interno fino a Balia Maden inclusivamente e il principato di Samos.
Consolato Trebisonda. — I vilayet di Trebisonda, Sivas, Erzerum, Van e Bitlis.

## PROVINCIE D'AFRICA.

Consolato Tripoli. — Il territorio dell'antica reggenza di Tripoli, meno la Cirenaica.
Viceconsolato Bengasi. — Il mutessariflik di Bengasi e Cirenaica.

## VICEREAME D'EGITTO.

Agenzia diplomatica Cairo. — Attende al servizio di leva soltanto in assenza del console locale.
Consolato Cairo. — Le provincie di Kaliubieh, Menufieb Guizeb, l'Alto Egitto e i territori egiziani nell'interno dell'Africa.
Consolato Alessandria. — Il territorio del Basso Egitto, ad eccezione delle provincie di Kaliubiek e Menufieh e del litorale egiziano del mar Rosso e le provincie di Giedda.
Consolato Porto Said. — Il territorio lungo l'istmo di Suez. Le coste egiziane del mar Rosso.

## REGGENZA DI TUNISI.

Consolato Tunisi. — Il territorio della reggenza di Tunisi, meno la città e i dintorni di Susa.
Viceconsolato Susa. — La città e i dintorni di Susa.

## BULGARIA.

Agenzia diplomatica Sofia. — Attende al servizio di leva soltanto in assenza del console locale.
Consolato Sofia. — Il principato di Bulgaria, meno il territorio dipendente dal viceconsolato di Rustciuk.
Viceconsolato Rustciuk. — Le provincie di Rustciuk, Viddino, Lom, Vratza, Pleona, Sistow, Sevlievo, Tirnovo, Silistria, Ragsrad, Schumla e Varna.
Consolato Filippopoli. — Le provincie della Rumelia orientale.

## URUGUAY.

Consolato Montevideo. — Il territorio della Repubblica.

## VENEZUELA.

Legazione Caracas. — Attende al servizio di leva soltanto in assenza del console locale.

Consolato Caracas. — Il distretto federale, i territori, le isole e le colonie sottoposti alla diretta giurisdizione del governo federale, gli Stati di Miranda, di Bermudez e di Bolivar.

Consolato Maracaibo. — Gli Stati di Zulia e di Los Andes.

Consolato Puerto Cabello. — Gli Stati di Carabobo, di Falcon, di Lara, e di Zamora.

## ZANZIBAR.

Consolato Zanzibar. — I territori componenti il sultanato di Zanzibar e il territorio di Dar-es-Saalam (Africa orientale germanica). Per il Benadir (Somalia italiana) il servizio della leva è affidato al locale Governatore, il quale ha in proposito attribuzioni di console.

---

## 688.

Roma, 3 gennaio 1903.

**Raccomandazioni in favore de' funzionarî dipendenti dal Ministero per parte di membri del Parlamento, ecc.**

Accade sovente che funzionarî dipendenti da questo Ministero si facciano raccomandare da membri del Parlamento o da altre autorevoli persone, allo scopo di ottenere ambìte residenze, incarichi speciali, congedi straordinarî, trasferimenti, promozioni, onorificenze, aumenti di assegni locali, e via dicendo.

Per tal modo, mentre da una parte si mira ad ottenere favori spesso in danno del r. servizio e di altri funzionarî più meritevoli, dall'altra si reca impaccio alla libertà d'azione del Ministero, le cui facoltà debbono, invece, essere piene ed intere perchè si possa provvedere al retto funzionamento degli Ufficî. Tali raccomandazioni nuocciono alla disciplina e possono indurre timori o sfiducia nei funzionarî migliori e più corretti.

Occorre, dunque, che cessino; e però partecipo che il farsi raccomandare è vietato, e che si riterrà come infrazione disciplinare commessa dal funzionario quella raccomandazione che nel suo interesse pervenisse al Ministero: quindi essa darà luogo a provvedimenti punitivi.

*Il Ministro*
Prinetti.

---

689.

Roma, 15 gennaio 1903.

**Nomina dei funzionarî consolari di 2.ª categoria.**

*Ai r. Agenti diplomatici.*

È intendimento del Ministero degli esteri che, nel procedere d'ora innanzi alle nomine degli Ufficiali consolari di 2.ª categoria sia, per quanto è possibile, scrupolosamente osservato il disposto dell'articolo 57 del Regolamento consolare, il quale prescrive che i detti funzionarî debbano essere scelti di preferenza fra i nazionali.

L'esperienza ha dimostrato come gli Agenti stranieri, pur non mancando nè di qualità intellettuali nè di buon volere, mal riescano talvolta ad assicurare ai connazionali quella protezione alla quale essi hanno diritto. Tale difetto, quando a speciali ragioni non sia dovuto, deriva, in gran parte, dal fatto che l'Ufficiale consolare, non italiano, sovente non ha sufficiente conoscenza della nostra lingua. E perciò, solo nel caso che in una città dove esiste un r. Ufficio non siavi alcun connazionale che possa essere elevato alla dignità consolare, si potrà fare appello ad uno straniero. È, anzi, proposito di questo Ministero di sostituire fin d'ora i funzionarî consolari non regnicoli e che ignorano la lingua italiana, in quelle località dove sia sopraggiunto un nazionale che abbia titoli all'ufficio consolare; ed invito con la presente i signori Agenti diplomatici e consolari ad avvertirmi in quali città siano (dopo la nomina degli attuali Agenti consolari di 2.ª categoria stranieri e che non conoscono la nostra lingua) giunti cittadini italiani degni di assumere l'ufficio, e di farmi formali proposte per la loro sollecita nomina.

*Il sotto-segretario di Stato*
ALFREDO BACCELLI.

---

690.

Roma, 16 gennaio 1903.

**Congresso internazionale di agricoltura in Roma nel 1903.**

*Ai r. Agenti diplomatici.*

Il 19 aprile p. v. sarà inaugurato in Roma il VII Congresso internazionale di agricoltura, secondo il voto espresso nell'ultimo Congresso tenutosi a Parigi nel 1900.

Tale riunione, nella quale si tratterà dei più svariati argomenti ri-

guardanti l'agricoltura, servirà anche a far conoscere agli stranieri quanto abbia progredito l'Italia in talune industrie agrarie, e come essa non sia seconda ad alcuna Nazione nello studio arduo e diligente dei più gravi problemi agricoli.

Il r. Governo annette vivo interesse alla buona riuscita del Congresso e desidera, perciò, che numeroso ed importante sia il concorso degli Stati esteri. La prego di voler rimettere l'unito programma a codesto Governo, esprimendogli, a nome di quello del Re, la fiducia che esso vorrà farsi ufficialmente rappresentare al Congresso.

*Il sotto-segretario di Stato*
ALFREDO BACCELLI.

---

## 691.

**Roma, 16 gennaio 1903.**

**Raccolta di notizie e proposte pel miglioramento del servizio consolare.**

Da molti e da lungo tempo si sono lamentati inconvenienti varî nel funzionamento consolare, attribuibili in parte all'essere la Legge e il Regolamento in vigore non più del tutto in armonia con le attuali, ben mutate, esigenze dell'Ufficio.

Di tali inconvenienti giova raccogliere esatte e ragionate notizie, come giova conoscere di ciascuno le cause e ricevere suggerimenti e consigli sul modo di eliminarli da chi abbia il prezioso possesso della esperienza all'estero.

Raccolte che siano queste notizie, il Ministero potrà, col necessario corredo, iniziare studî serî ed organici per migliorare grado a grado il funzionamento dell'importante delicato ufficio.

Sarò dunque grato alla S. V. se vorrà, di quanto la Sua esperienza personale Le avrà suggerito, scrivere al Ministero degli esteri, fermandosi particolarmente su ciò ch'Ella ebbe occasione di meglio e più sovente osservare, e su quei rimedî sui quali ebbe maggior agio di riflettere e di ragionare. Lo scritto dovrà essere trasmesso al Ministero entro tre mesi dalla data della presente.

Anche i r. Vice-Consoli potranno inviare direttamente al Ministero lo scritto medesimo.

*Il sotto-segretario di Stato*
ALFREDO BACCELLI.

---

692.

Roma, 16 gennaio 1903.

**Istituti italiani di previdenza all'estero.**

Col crescere dell'emigrazione, hanno assunto oggi importanza massima non pochi centri d'italianità all'estero; ma si deve pur constatare che non dappertutto corrisponde all'importanza numerica delle colonie quel largo e patriottico spirito di associazione, diretto al bene comune anzichè alle personali ambizioni, il quale indubbiamente sarebbe per esse fattore di prosperità e titolo di maggior decoro.

Se, infatti, in talune città, gl'Italiani seppero affermare moralmente e materialmente il proprio valore collettivo, dando vita ad istituti di previdenza mirabilmente organizzati ed amministrati, avviene, invece, in altre, che le forze della colonia italiana si frazionano e s'indeboliscono per dare un' apparente vitalità a molteplici sodalizî che, se soddisfano la vanità di taluno, sono però sovente motivo di discordia e, imperfetti nel loro organismo, scarsi di mezzi, epperò di utili iniziative, sono ben lontani dal poter raggiungere, nonchè alte idealità, gli stessi modesti fini proclamati nei rispettivi statuti.

Questo sperpero di forze genera inconvenienti assai gravi; primi fra essi i frequenti dissensi, la minore garanzia, per gli operai, di avere aiuto in caso di bisogno, il difetto di tutti quegli utili che soltanto la forza solidamente unita può creare, e il minor diritto a pregio per parte del paese che li ospita.

È, dunque, sommamente desiderabile che, dove la colonia è numerosa ed incerta la sorte della classe operaia italiana, i piccoli sodalizî si fondano e si trasformino, organizzandosi in validi istituti, aventi per iscopo il mutuo soccorso, alimentato da regolari fonti di vita, o il mutuo vantaggio con l'impianto di cooperative di lavoro e di consumo, di casse-pensioni, o di altri istituti di previdenza, che diano alla collettività operaia la coscienza del proprio valore, ed assicurino a ciascuno degli ascritti il beneficio attuale di una migliorata esistenza, e quello di non umilianti soccorsi nei casi disgraziati dell'avvenire.

Ciò premesso, io gradirei che la S. V. mi facesse conoscere quale sia il numero, l'indole, l'importanza dei sodalizî italiani costì operanti sulla base della mutualità; quali trasformazioni, o modificazioni occorrerebbero, perchè i medesimi pongano la loro azione in armonia coi concetti sopra manifestati; quale probabilità esista che un tal fine possa raggiungersi; quali sarebbero i mezzi più idonei per conseguirlo.

Ella dovrà, naturalmente, udire, su ciò, l'avviso dei Direttori o Presidenti delle Società, oppure quello dei maggiorenti della colonia, ove trattisi non di trasformare o di modificare sodalizî già esistenti, ma bensì di crearne dei nuovi.

*Il sotto-segretario di Stato*
ALFREDO BACCELLI.

## 693.

Roma, 7 febbraio 1903.

**Radiazione dalle liste di leva dei giovani che invocano la qualità di stranieri.**

Essendosi ripetutamente verificato il caso di dover respingere certificati prodotti per ottenere la radiazione dalle liste di leva da inscritti che accampano la qualità di stranieri, per essere tali documenti incompleti o non redatti in conformità di legge, stimo utile farLe presente che, giusta le norme all'uopo prescritte dal Ministero della guerra:

1.° il certificato di cittadinanza non deve essere rilasciato dalle autorità municipali, ma dall'autorità governativa diplomatica o consolare dello Stato di cui l'inscritto invoca la cittadinanza, e deve essere debitamente legalizzato dalla r. autorità italiana competente (1);

2.° non è sufficiente che il certificato di cittadinanza attesti che l'inscritto, che invoca la cancellazione dalle liste di leva, è cittadino estero, ma è indispensabile che il certificato attesti essere cittadino estero *per origine* il di lui padre. Nel caso che questi fosse originariamente cittadino italiano, è necessaria la produzione della copia conforme, debitamente legalizzata, del provvedimento con cui gli fu conferita la cittadinanza estera, ed una dichiarazione comprovante aver egli soddisfatto a tutte le condizioni che eventualmente si richieggano perchè il detto provvedimento diventi definitivo: come, ad esempio, la prestazione del giuramento, la costituzione del domicilio, ecc.;

3.° il detto certificato e gli altri eventuali documenti, se redatti in lingua estera, debbono, ad eccezione della francese, essere accompagnati dalla relativa traduzione autentica in lingua italiana, e, questa pure, debitamente legalizzata.

Coll'osservanza di tali norme si eviteranno le abusive radiazioni da parte delle autorità del Regno, e si risparmieranno all'Amministrazione, agli Agenti all'estero ed agli interessati, inutili pratiche e perdita di tempo per respingere, o rinnovare, i documenti di cui è caso.

Sarebbe inoltre opportuno che di quanto precede fosse data notizia a codesto Governo, per norma delle autorità competenti a rilasciare i certificati di cui si tratta.

*Per il Ministro*
MALVANO.

---

## 694.

Roma, 7 febbraio 1903.

**Introduzione di cadaveri nel Regno.**

Essendosi rese sempre più frequenti le domande d'autorizzazione per l'introduzione dei cadaveri nel Regno, e non tutti i r. Agenti all'estero

(1) Ciò è ricordato ancora al § 31 della circolare 22 marzo 1904: n. 727*.

tenendo presenti le norme regolamentari e sanitarie prescritte al riguardo, credo opportuno di riassumere in questa circolare le istruzioni e formalità necessarie per tale pratica.

Art. 1. I r. Agenti all'estero dovranno indirizzare la domanda d'autorizzazione al Prefetto della Provincia, nella quale trovasi il Comune dove la salma deve essere trasportata, e, mediante telegramma con risposta pagata, accertare che tutte le formalità sono state adempite, e che la tassa venne pagata; nel telegramma avranno cura di dichiarare a quale punto della frontiera del Regno la salma sarà introdotta, e la località ove il cadavere dovrà essere inumato o cremato.

Art. 2. I documenti necessarî per ottenere l'autorizzazione, entro il primo anno del decesso, sono i seguenti:

*a*) fede medica, dalla quale consti che l'ultima malattia del defunto non aveva carattere contagioso;

*b*) certificato dal quale risulti, in termini precisi, che al tempo e nel luogo in cui seguì il decesso non esisteva alcuna epidemia;

*c*) atto di morte, rilasciato dall'autorità competente;

*d*) dichiarazione consolare, constatante che il cadavere è deposto in doppia cassa, una delle quali di metallo ermeticamente chiusa mediante saldatura a fuoco.

Art. 3. Tutti i documenti dovranno portare la legalizzazione consolare; e, qualora non siano stati originariamente redatti in lingua italiana o francese, dovranno essere accompagnati da una traduzione autentica, a spese dei richiedenti.

Art. 4. Si dovrà percepire, oltre ai diritti consolari di legalizzazione e di traduzione, anche la tassa di concessione governativa in lire 360, più lire 50, a liquidarsi, per le spese di bollo e di legalizzazioni da parte di questo Ministero.

Art. 5. Per quanto la domanda d'autorizzazione debba rivolgersi ai Prefetti, i documenti, però, dovranno essere inviati a questo Ministero; il quale, previa legalizzazione, li trasmetterà alla Prefettura. Al Ministero verrà pure trasmessa con *chèque*, od altrimenti con avviso d'addebito a conto-corrente, la somma di franchi 410, ed, a liquidazione finita, verrà conteggiata coi r. Agenti la differenza in più o in meno relativa alle spese.

Art. 6. In nessun caso i documenti dovranno essere rimessi a mano delle persone che eventualmente accompagnassero la salma alla frontiera; ad esse si dovrà soltanto rilasciare un certificato constatante l'accordata autorizzazione.

Art. 7. Dopo il primo anno del decesso, o nel caso che la persona sia morta di malattia contagiosa, o durante un'epidemia, bisogna anche unire un certificato constatante che il cadavere, subito dopo il periodo d'osservazione, fu chiuso in una cassa metallica saldata a fuoco.

Art. 8. Dopo trascorso un triennio dal decesso basterà spedire soltanto gli atti indicati alle lettere *c*) e *d*) del presente articolo.

Art. 9. Dovranno i r. Agenti all'estero tenere inoltre presente quanto è prescritto dagli articoli 28 e 32 del regolamento di polizia mortuaria, per ciò che riguarda le malattie contagiose ed i requisiti per le casse mortuarie, cioè:

" Art. 28. Il permesso di trasporto di una salma dall'estero o da Comune a " Comune sarà rilasciato, entro il primo anno dal decesso, solo in seguito ad " accertamento che la morte non fu conseguenza di vajuolo, di scarlattina, di " tifo esantematico, di difterite o di altra malattia contagiosa di origine esotica " (colera, febbre gialla, peste bubonica, ecc., ecc.), che all'epoca e nel luogo del " decesso tali malattie non dominavano in forma epidemica, e che si è soddisfatto " a tutte le misure di precauzione prescritte negli articoli seguenti.

" Art. 32. Lo spessore delle pareti di questa seconda cassa non deve essere " minore di centimetri quattro.

" Le tavole devono essere di un solo pezzo o, se di più, congiunte mediante " opportuno incastro.

" Le intersecazioni delle diverse faccie della cassa saranno riunite con inta- " glio a coda di rondine.

" Le congiunture saranno inoltre saldate con buon mastice e assicurate me- " diante chiodi a vite disposti di 20 in 20 centimetri.

" La cassa sarà accerchiata con lamine di ferro, larghe non meno di centi- " metri due e distanti l'una dall'altra non più di 50 centimetri ".

Art. 10. Le disposizioni che precedono non si applicano ai casi di semplice introduzione nel Regno di ceneri umane, per quanto ha tratto alle prescrizioni igieniche, purchè contenute in apposite urne cinerarie, racchiuse in cassette idonee pel trasporto; fermo restando l'obbligo di ottenere l'autorizzazione dalla Prefettura, nonchè quello di produrre l'atto di morte e di anticipare il pagamento della tassa di concessione governativa, per quanto remota possa essere l'epoca dell'avvenuto decesso.

Art. 11. Allorchè una salma debba introdursi nel Regno per essere cremata, si dovranno anche produrre i seguenti documenti:

*a*) estratto legale di disposizione testamentaria lasciata dal defunto, od, in difetto di essa, una domanda dei parenti più prossimi od affini, ovvero di un amico, qualora non esistano e non si oppongano i parenti o gli affini;

*b*) certificato del medico, che, dichiarando la natura della malattia che determinò la morte, escluda il sospetto di causa criminosa; od, in mancanza di essa, ed in caso di morte improvvisa e sospetta, il nulla osta dell'autorità competente locale.

*Per il Ministro*
MALVANO.

## 695*.

Roma, 1.° marzo 1903.

**Norme pei viaggi degli impiegati civili e delle rispettive famiglie, sui piroscafi delle Società di navigazione sovvenzionate (1).**

Art. 1. Agli impiegati civili dello Stato ed alle loro famiglie è accordata la riduzione del 50 per cento sul prezzo di trasporto sui piroscafi in 1.ª, 2.ª e 3.ª classe, escluso il vitto, giusta le condizioni determinate dai quaderni d'oneri annessi alle convenzioni marittime.

Art. 2. La riduzione è accordata su tutte le linee contemplate nei predetti quaderni di oneri, non che su quelle di cui i concessionarî avessero o venissero ad avere per proprio conto l'esercizio.

Art. 3. La suddetta riduzione è applicabile:

*a*) agli impiegati ed agenti subalterni di ruolo, e straordinarî in attività di servizio, comprese le guardie di finanza e le rispettive famiglie;

*b*) alla moglie, ai figli, al padre, alla madre dell'impiegato, quando convivono con lui e siano a suo carico: (oltre che alle persone summenzionate, le Società *Puglia* e *Napoletana di Navigazione* concedono pure sui loro piroscafi la riduzione di prezzo ai fratelli, alle sorelle, alle zie e ai suoceri dell'impiegato, quando convivano con lui ed a suo carico).

*c*) alle persone di servizio ed alle nutrici con bambini lattanti, purchè viaggino cogli impiegati e le loro famiglie.

Art. 4. I ragazzi dai 3 ai 10 anni pagheranno la metà; i bambini di età inferiore ai 3 anni saranno trasportati gratuitamente, purchè occupino la stessa cabina di chi li accompagna.

Art. 5. Sono anche ammessi con riduzione i viaggi seguenti:

*a*) viaggio dell'impiegato e della famiglia, per recarsi al domicilio eletto, in seguito a cessazione dell'impiegato dal servizio, per collocamenti in disponibilità, in aspettativa od a riposo, o per qualsiasi altra causa, eccettuata la destituzione; purchè il viaggio si compia nel termine di un anno dalla data del relativo Decreto;

*b*) viaggio dell'impiegato e della famiglia in caso di richiamo dell'impiegato dalla disponibilità, dall'aspettativa, o con regolare nuova nomina, dal riposo, per recarsi a prestare stabile servizio;

*c*) viaggio della famiglia che, per avvenuto decesso dell'impiegato, recasi ad altro domicilio entro il termine di un anno;

*d*) viaggio alla residenza dell'impiegato delle persone di famiglia che si recano a convivere stabilmente con lui;

*e*) viaggio dell'impiegato di nuova nomina che si reca alla residenza assegnatagli, e delle persone di sua famiglia.

---

(1) Cfr. *Bollettino del Ministero affari esteri*, marzo 1903.

Art. 6. Sulle linee internazionali la riduzione suindicata del 50 per cento è limitata agli impiegati che viaggino per ragioni di servizio.

I r. Agenti diplomatici e consolari, gli insegnanti nelle scuole italiane all'estero e le rispettive famiglie hanno però diritto alla riduzione anche su dette linee.

Art. 7. Pei viaggi sulle linee internazionali la richiesta di riduzione deve farsi in Italia, con lettera speciale, dal Ministero o dall'autorità che rappresenta nel luogo di partenza l'Amministrazione cui appartiene l'impiegato viaggiante; ed all'estero, occorrendo, dai r. Agenti diplomatici e consolari.

Art. 8. La Compagnia olandese *Nederland*, concessionaria dei servizi postali e commerciali marittimi fra Genova e Batavia, si obbliga a dar passaggio sui suoi piroscafi agli impiegati civili dello Stato ed alle loro famiglie, quando queste viaggino con essi, alla metà del prezzo stabilito per gli altri viaggiatori, escluso il vitto, purchè non si oltrepassi il numero di cinque posti di 1.ª classe e di cinque posti di 2.ª classe.

Le relative richieste vengono rilasciate, in tempo utile per le partenze da Genova, dal Ministero delle poste e dei telegrafi, al quale debbono rivolgersi le altre Amministrazioni, e, per le partenze dai porti esteri, dai r. Consoli od Agenti consolari d'Italia.

Art. 9. Tanto gli impiegati, quanto le famiglie, possono viaggiare in qualsiasi classe e valersi di tutti i piroscafi in partenza per la voluta destinazione.

Però, il personale subalterno e le rispettive famiglie non possono viaggiare in 1.ª classe.

Art. 10. È ammesso il passaggio ad una classe superiore a quella indicata dal biglietto acquistato, purchè non vi osti il disposto dell'articolo 9, e soltanto, se richiesto per tutto il tratto rimanente per compiere il viaggio indicato dal biglietto, pagando la differenza fra i prezzi delle due classi colla riduzione del 50 per cento.

Art. 11. Per ottenere la riduzione, gli impiegati ed agenti delle Amministrazioni dello Stato e le loro famiglie fanno uso del rispettivo libretto a scontrini, che già serve pei viaggi sulle ferrovie, ed, in mancanza del libretto, si varranno della dichiarazione nominativa.

Nei casi sub *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) dell'articolo 5, nonchè per il personale di fatica e rispettive famiglie, e così pure per le persone di servizio degli impiegati senza famiglia, devesi far uso della richiesta.

È eccezionalmente ammesso l'uso delle richieste anche quando l'impiegato o taluno di famiglia, non possa servirsi del libretto per giustificati motivi, come, ad esempio, nell'intervallo per la rinnovazione degli scontrini esauriti, oppure quando il libretto sia in corso di utilizzazione da parte di qualcuno della famiglia, o più persone debbano partire contemporaneamente per diverse destinazioni, o quando il capo di famiglia non creda conveniente per ragioni di età od altre di rilasciare il libretto a chi lo dovrebbe utilizzare, ecc.

In tali casi, il rilascio delle richieste deve essere giustificato da apposita annotazione.

Non è, invece, ammesso l'uso di richieste nel caso di smarrimento del libretto o del fascicolo di scontrini, dovendo in tal caso l'interessato provvedersi e fare uso di un altro libretto o fascicolo.

Per le persone che, non avendo diritto, non sono inscritte nello stato di famiglia annesso al libretto ferroviario, e che hanno invece diritto alla riduzione nei viaggi sui piroscafi, si dovrà provvedere colla emissione della richiesta.

Per le persone, al contrario, che sono iscritte nello stato di famiglia annesso al libretto ferroviario, e non hanno invece diritto alla riduzione nei viaggi sui piroscafi, s'intende che tale riduzione non verrà chiesta o, se per caso, rifiutata.

Art. 12. Le dichiarazioni sono rilasciate dalle autorità e dai funzionarî che già rilasciano quelle ferroviarie, tanto per gli impiegati non muniti di libretto, quanto per le loro famiglie.

Art. 13. Gli scontrini dei libretti di viaggio possono essere utilizzati fino ad esaurimento del fascicolo.

Art. 14. Gli scontrini dei libretti debbono, alla presentazione, essere compilati con tutte le indicazioni richieste — anche sulle matrici — avvertendo che la classe deve essere scritta in tutte lettere e che la firma deve essere leggibile.

Gli scontrini debbono essere presentati uniti ai libretti; quelli già staccati, quelli incompleti, o non compilati regolarmente, o portanti raschiature, cancellature, correzioni od aggiunte sono nulli e di nessun valore, e devono essere sostituiti da altri regolari.

Art. 15. Le dichiarazioni debbono essere riempite con tutte le indicazioni richieste dallo stampato, e basta una sola dichiarazione complessiva per l'impiegato od agenti e loro famiglie o nei casi in cui non siano provvisti di libretto. (Vedi eccezione all'articolo 16).

Art. 16. Per regola non debbono essere rilasciate dichiarazioni a favore soltanto di persone di servizio o nutrici; queste devono figurare nella stessa dichiarazione valevole per le persone di famiglia che accompagnano, quand'anche si trattasse di un solo bambino di età inferiore ai tre anni.

Art. 17. Nel caso di un viaggio da effettuarsi sulle linee di diverse Società di navigazione occorreranno tanti scontrini quante sono le Società stesse.

Art. 18. Le dichiarazioni sono fornite di sei scontrini (tre per l'andata e tre pel ritorno), i quali servono anche per suddividere — volendo — in altrettanti tratti il viaggio di andata e di ritorno, uno scontrino per ogni tratto.

La dichiarazione propriamente detta e gli scontrini che si utilizzano debbono essere firmati, in modo leggibile, dall'impiegato o dal capolista.

Gli scontrini non utilizzati debbono essere sempre lasciati uniti alla richiesta.

Art. 19. Non sono ammesse correzioni od aggiunte di sorta alle indicazioni scritte dagli Ufficî governativi sulla dichiarazione propriamente detta, se non convalidate da una annotazione e dalla firma di chi ha rilasciato il documento, nonchè dal bollo dell'Ufficio.

Art. 20. Se da una o più delle persone inscritte su una stessa dichiarazione non potesse intraprendersi o proseguirsi il viaggio, il documento vale per le altre persone.

Art. 21. A viaggio compiuto, le dichiarazioni vengono ritirate dalle agenzie delle Società di navigazione interessate.

Art. 22. Le dichiarazioni non sono valevoli dopo trascorsi sei mesi dalla data del loro rilascio.

Art. 23. In caso di smarrimento di un libretto, od anche del solo fascicolo dei relativi scontrini, oppure di una dichiarazione, l'impiegato deve tosto informarne la sua superiorità, la quale ne darà, alla sua volta, comunicazione alle Società di navigazione.

Debbono venire restituiti all'Ufficio che li ha emessi le dichiarazioni, i libretti ed i fascicoli di scontrini — smarriti — quando fossero ritrovati dopo la domanda di quelli in sostituzione.

Art. 24. Il libretto, gli scontrini e le dichiarazioni, e per conseguenza i biglietti d'imbarco acquistati, sono personali; tanto chi ne fa cessione, quanto chi se ne serve illecitamente o s'intromette nella cessione, incorre nelle penalità comminate dalle leggi e dai regolamenti in vigore.

I portatori di libretti, scontrini, dichiarazioni o libretti non proprî, oppure alterati o falsificati, oltre all'incorrere nelle penalità suaccennate, sono soggetti al pagamento del prezzo a tariffa intera per tutto il viaggio fatto ed accertato, più di una sopratassa eguale a tre volte il prezzo stesso.

Art. 25. Chi rilascia e sottoscrive i libretti e le dichiarazioni risponde personalmente della regolarità del rilascio di siffatti documenti.

Qualora di un libretto o di una dichiarazione — regolarmente concessi — si faccia uso indebito, le differenze di prezzo e le relative penalità debbono essere soddisfatte da chi sia riconosciuto colpevole dell'abuso.

Art. 26. Le domande di rimborso, nel caso in cui gli aventi diritto non avessero potuto usufruire del biglietto a tariffa ridotta, e gli eventuali reclami in ordine alla applicazione della tariffa, debbono essere rivolti al Ministero delle poste e telegrafi (Ispettorato servizî marittimi) pel tramite dell'Ufficio al quale appartiene il reclamante, e debbono essere corredati dei documenti necessarî a giustificare il reclamo.

Art. 27. Tutte le norme e condizioni relative, in generale, ai trasporti dei viaggiatori comuni sui piroscafi delle Società concessionarie, sono estese agli impiegati civili dello Stato, in quanto non siano modificate dalle presenti condizioni e norme speciali.

---

## 696.

Roma, 13 marzo 1903.

### Indicazioni pei « nulla osta » relativi ai passaporti.

Sono pervenute di frequente a questo Ministero lagnanze di r. Rappresentanti all'estero pel ritardo che spesso si frappone da parte delle r. Prefetture ad inviare il *nulla osta* per la rimessione dei passaporti.

Esaminata la cosa, si è riconosciuto che non di rado succede che i r. Rappresentanti, nel richiedere il *nulla osta*, omettono di precisare l'ultimo domicilio nel Regno dei richiedenti, di modo che per le ricerche nelle anagrafi municipali, specialmente nelle grandi città, occorre non lieve lavoro e si perde tempo.

Mentre, pertanto, da parte delle r. Prefetture si farà il possibile per accelerare il rilascio dei *nulla ostà*, prego i r. Rappresentanti a volersi compiacere di facilitare, dal canto loro, l'opera dei funzionarî nel Regno, coll'indicare i maggiori dati possibili, e precisando, ove d'uopo, la borgata, il rione, la via ed il numero civico dell'ultimo domicilio dei richiedenti, ovvero il recapito dei loro parenti o congiunti. In tal modo, si porterà efficace rimedio ai lamentati ritardi nell'invio dei *nulla osta*.

*Il sotto-segretario di Stato*
ALFREDO BACCELLI.

---

## 697.

Roma, 23 marzo 1903.

### Ammissione di studenti esteri alle Università del Regno.

Sovente vengono domandate notizie a questo Ministero sulle condizioni e formalità occorrenti per la ammissione alle università del Regno di giovani stranieri, od anche nazionali, provenienti da scuole secondarie estere.

Essendo opportuno che i r. Agenti abbiano piena conoscenza di questo argomento, e sieno in grado di dare precise informazioni in proposito a coloro cui possono interessare, mi pregio di significar loro che, ai termini del vigente regolamento universirario, gli stranieri che desiderino e domandino di iscriversi al primo anno delle varie facoltà nelle università italiane, possono ottener ciò senza esami e senza licenza liceale, presentando un attestato d'aver compiuto gli studî richiesti per l'ammissione nelle università del proprio paese ed in quella facoltà che vogliono frequentare.

Se, poi, gli stessi stranieri chiedono l'iscrizione ad un anno successivo

al primo, per aver già fatti gli studî universitari, le rispettive facoltà giudicano a quale anno abbiano ad essere inscritti.

Parimente, i figli di cittadini italiani, quando provino la necessità della loro dimora all'estero per giustificate ragioni di famiglia, saranno, come gli stranieri, ammessi senza esame e senza licenza liceale ai corsi d'istruzione superiore, purchè dimostrino che il diploma di studî secondari che essi presentano unitamente alla domanda di iscrizione, dà diritto nel paese, ove hanno compiuto regolarmente gli studî secondari e sostenuti i relativi esami, ad essere iscritti come studenti nelle università, ed in quella facoltà, a cui chiedono d'iscriversi.

Ai r. Agenti non può sfuggire come sia utile ed importante che giovani stranieri o nazionali, i quali si trovano nelle predette circostanze, vengano in Italia a seguirvi i corsi universitarî. Quindi è che, in questa occasione, li interesso vivamente ad adoperarsi per conseguire tale intento, ogniqualvolta se ne presenti loro il modo, procurando anche che le disposizioni sopra indicate siano rese note, il più largamente possibile, nel paese ove essi rispettivamente risiedono.

*Il sotto-segretario di Stato*
ALFREDO BACCELLI.

---

698.

**Roma, 31 marzo 1908.**

**Invio di rapporti consolari stranieri sul commercio all'estero.**

Nei rapporti d'indole economica e commerciale, che gli Agenti diplomatici e consolari stranieri dirigono al proprio Governo, e che dal medesimo sono pubblicati, si contengono non di rado dati ed indicazioni che, più o meno direttamente, interessano pure il commercio italiano. Parmi opportuno che siffatti rapporti (che, in molti casi, costituiscono ottimi modelli del genere) sieno conosciuti dai r. Agenti diplomatici e consolari italiani residenti nei luoghi illustrati dai rapporti medesimi, perchè essi possano farne oggetto di utili studî comparativi.

Provvederò, pertanto, che da questo Ministero, il quale riceve periodicamente le raccolte dei rapporti pubblicati dai Governi inglese, tedesco, austro-ungarico, francese, belga e nord-americano, sia, d'ora innanzi, inviato un esemplare di ciascun fascicolo al r. Agente che risiede nella località oggetto del rapporto di cui si tratta.

Tale invio sarà opportunamente accompagnato da apposito dispaccio, nel quale si faranno rilevare, in quanto occorra, i punti più salienti del rapporto, specialmente per ciò che si riferisce al commercio italiano; e, in risposta, il r. Agente avrà campo di fornire, circa le notizie che c'in-

teressano, informazioni, schiarimenti e rettifiche, che torneranno assai proficue, in particolare se daranno ragione delle eventuali deficienze delle nostre importazioni in date località, per taluni determinati prodotti, e se porgeranno pratici suggerimenti appunto per ovviare a tali deficienze.

L'esame dei rapporti esteri potrà anche agevolare ai r. Agenti il servizio relativo all'invio nel Regno di notizie commerciali, potendo essi ritrovare in detti rapporti un prezioso contributo di informazioni, e, talora, la opportuna indicazione per indagini assai vantaggiose in fatto di concorrenze ai nostri traffici. E, finalmente, non senza utilità le informazioni assunte direttamente dai r. Agenti potranno essere dai medesimi, in quanto ne risulterà la opportunità, vagliate e integrate col confronto di quelle raccolte dai loro colleghi esteri.

*Il sotto-segretario di Stato*
ALFREDO BACCELLI.

---

## 699*.

Roma, 31 marzo 1903.

**Tariffa consolare: atti di chiamata o di consenso ad espatrio.**

Questo Ministero, nella verifica delle contabilità trimestrali, ha notato che non tutti i r. Ufficî all'estero seguono lo stesso criterio nell'applicare la tariffa consolare, in quanto concerne gli *atti di chiamata* o di *consenso ad espatrio*; e che alcuni di essi redigono l'atto in originale e ne rilasciano una copia autentica all'interessato, venendo così a percepire due diritti, uno sull'originale e l'altro sulla copia.

Giusta le norme tracciate dalla circolare ministeriale 27 novembre 1902, si avverte ora, nel duplice intento di vedere uniformemente applicata la tariffa consolare, e di non gravare i nazionali con eccessive ed inopportune spese, relativamente ad atti d'importanza assai limitata, essere desiderabile che gli atti medesimi siano rilasciati in originale, oppure ch'essi siano scritti dall'interessato e quindi autenticati dall'autorità consolare.

Nell'uno o nell'altro caso, l'interessato sarebbe, per tal modo, tenuto al pagamento di un diritto di sole lire 9, in applicazione dell'articolo 32, o dell'articolo 37, della tariffa consolare.

---

(1) Cfr. *Bollettino del Ministero degli affari esteri*, marzo 1903.

## 700*.

(*Ministero della marina*) Roma, 31 marzo 1903.

### Successioni di marinari nazionali morti in navigazione su bastimenti nazionali.

A tenore dell'articolo 608 del regolamento per l'esecuzione del Codice per la marina mercantile, i r. Ufficiali consolari sono tenuti ad informare questo Ministero della consegna loro fatta degli effetti di uso, denari, carte e valori costituenti la successione di marinai nazionali morti in navigazione su bastimenti nazionali, nonchè dei documenti, di cui nel precedente articolo 603, salvo a fare la spedizione d'ogni cosa alla prima occasione di bastimento diretto nello Stato alla Capitaneria di porto nelle cui matricole trovavasi inscritto il defunto.

Accade però non di rado che l'ammontare liquido della successione, se trattasi di denaro, e i documenti relativi vengono trasmessi da r. Autorità consolari, ora alla Capitaneria di porto, ora a questo Ministero ed ora a quello degli affari esteri, cui in molti casi poi s'invia anche il solo atto di morte.

Senonchè, siffatto sistema, che pone in chiaro una diversità d'indirizzo nel corso che viene dato alle pratiche di successione, può essere fonte di non lievi inconvenienti, mentre cagiona inevitabilmente duplicazione di corrispondenza e ritardi.

Nello scopo, pertanto, di ottenere l'uniformità e sollecitudine desiderata in un servizio così importante, il sottoscritto ritiene utile che, da parte dei r. Ufficiali consolari, si abbia a trasmettere a questo Ministero l'attivo, se in denaro o titoli, della successione dei marinai morti in navigazione su bastimenti nazionali, compresi i documenti ad essa relativi e l'atto di decesso, a meno che, trattandosi di marini esteri, non fosse possibile provvedere alla consegna della successione col mezzo dei Consoli rispettivi, nello stesso porto di approdo del bastimento. Quanto agli effetti di uso ed altri oggetti di volume, la spedizione dovrà naturalmente farsi alla competente Capitaneria di porto o ad altra alla prima occasione di bastimenti diretti nello Stato.

In questo modo vi è motivo a credere che si eviterebbero, eziandio. non pochi reclami aventi per iscopo di chiedere conto della successione e degli atti di morte, dei quali specialmente si sollecita la trascrizione negli Ufficî dello stato civile nel Regno.

Il sottoscritto prega quindi i r. Consoli di volere, se non sianvi difficoltà, regolarsi d'ora innanzi in conformità della presente circolare. mentre raccomanda loro anche, a scanso di perdita di tempo, di rivolgersi direttamente sempre a questo Ministero per tutti gli affari che concernono il servizio della marina mercantile.

*Il Ministro*
E. MORIN.

---

## 701.*

*(Ministero della marina).* Roma, 1.° aprile 1903.

### Visite e perizie degli avanzi de' bastimenti naufragati.

Avviene non di rado che, nel caso di naufragio nei porti o nelle loro vicinanze, di bastimenti nazionali all'estero, qualche r. Autorità consolare dia incarico a periti di procedere ad opportuna visita, per determinare il vero stato delle cose. Per quanto di poca importanza, codesto incarico dà luogo a spese non indifferenti per onorarî e trasferte, dovendo i periti servirsi di imbarcazioni o di altri mezzi per potervi adempiere, spese che il più delle volte, per insufficienza del ricupero, devono chiedersi in pagamento agli armatori.

Senonchè, costoro oppongono un reciso rifiuto, allegando per motivo che gli atti di perizia non sono per essi d'interesse alcuno, nè vi ha modo di obbligarli, come, per un fatto recente, ha dichiarato la r. Avvocatura erariale di Genova.

Così il bilancio, che ha già sopportato la spesa di vitto e rimpatrio dell'equipaggio naufrago, deve accollarsi anche quest'altra, non necessaria.

Ora, nel caso di un naufragio, il documento che è assolutamente indispensabile all'armatore per presentarlo alla Società di assicurazione e riscuotere il premio convenuto, è il verbale del sinistro che contiene la relazione del Capitano o di chi ne fa le veci, confermata dai componenti l'equipaggio od anche solo dai principali di esso, verbale che si assume tanto negli Ufficî di porto dello Stato, quanto negli Ufficî consolari all'estero.

Il prodotto del ricupero degli avanzi serve naturalmente a soddisfare in tutto o in parte le spese specificate nell'articolo 133 del Codice per la marina mercantile, secondo l'ordine di privilegio ivi stabilito, e la Società di assicurazione è in diritto di conoscere la destinazione che il ricupero ha avuto. Ma, a far fede del naufragio, non occorrono perizie di sorta; basta il verbale formato nel modo indicato.

Il sottoscritto, quindi, raccomanda ai signori r. Consoli che, nel caso di cui si tratta, si faccia a meno di ricorrere a periti per accertare uno stato di cose, già di per sè evidente, onde evitare spese che non hanno ragione alcuna, e rivolge loro preghiera che istruzioni conformi siano estese ai dipendenti r. Agenti consolari.

*Il Ministro*
E. Morin.

## 702*.

Roma, 6 maggio 1908.

### Sindacato vinicolo piemontese.

(*Sunto*). — Il Ministero degli affari esteri partecipa ai r. Agenti diplomatici e consolari che si è costituita in Alba un'associazione fra i viticultori, produttori e commercianti di vini piemontesi col titolo " *Sindacato vinicolo piemontese* ", allo scopo di tutelare, sia all'interno che all'estero, sotto ogni forma e coi mezzi più idonei, il commercio di *vini tipici* del Piemonte, contro qualsiasi frode, e contro le difficoltà di ogni genere che ne potessero ostacolare lo sviluppo.

Trattandosi di istituzione utilissima e ispirata a pratici intendimenti, il Ministero prega di diffonderne la conoscenza nei varî centri interessati, e di appoggiarne l'azione.

---

## 703.

(*Ministero della guerra*). Roma, 9 maggio 1908

### Periodo di validità del passaporto da rilasciarsi agli inscritti di leva

L'articolo 5 del r. Decreto del 31 gennaio 1901, mentre stabilisce che, normalmente, il passaporto per l'estero deve avere la durata di tre anni, prescrive che per gli inscritti di leva la validità del passaporto non deve oltrepassare il giorno di apertura della leva della loro classe, apertura che al n. 4 delle norme speciali annesse è normalmente stabilita alla data del 1.° aprile dell'anno in cui i giovani compiono il 20.° di loro età.

Per effetto di tale disposizione, gli inscritti di leva che, dopo la suddetta data dal 1.° aprile, non si trovino in grado di fare ritorno nel Regno per soddisfare ai doveri coscrizionali davanti ai rispettivi consigli di leva, sono costretti a rimanere all'estero con passaporto scaduto, il che può essere causa di inconvenienti non lievi per gli inscritti medesimi, specialmente nei loro rapporti con le Autorità locali.

In vista di ciò, e nell'intento di porgere agli inscritti onde trattasi il mezzo di rimanere regolarmente all'estero, sino al tempo in cui viene chiamata alle armi la loro classe, questo Ministero determina che a quegli degli inscritti stessi che, dopo il 1.° *aprile dell'anno in cui concorrono alla leva, regolano la loro posizione di fronte agli obblighi coscrizionali a senso del* § 19 *dell'Istruzione provvisoria per la leva all'estero*, venga, per cura dell'Autorità diplomatica o consolare, prorogata la validità del passaporto di cui sono in possesso fino al 1.° marzo dell'anno

immediatamente successivo, nel quale mese ha luogo normalmente la chiamata generale alle armi delle reclute della leva in corso (1).

Analogo trattamento dovrà usarsi agli inscritti di leva sprovvisti di regolare passaporto per essere espatriati clandestinamente, ai quali inscritti pertanto, dopo regolata la loro posizione, verrà rilasciato il passaporto con validità limitata al 1.° marzo suddetto. In questo caso però i r. Agenti diplomatici e consolari dovranno preventivamente assicurarsi presso il competente Prefetto o Sotto-Prefetto se, tenuto conto dell'avvenuta regolarizzazione della posizione dell'inscritto, null'altro si opponga alla concessione del passaporto.

Resta poi inteso che nel caso in cui l'inscritto di leva, anzichè arruolato in 1.ª categoria o rimandato alla leva successiva, venga riformato, assegnato alla 3.ª categoria o dispensato provvisoriamente dal servizio, le Autorità diplomatiche e consolari, in seguito a domanda degli interessati, potranno loro rilasciare o rinnovare il passaporto con la validità normale di tre anni a mente dell'articolo 7 del mentovato r. Decreto del 31 gennaio 1901.

*Il Ministro*
OTTOLENGHI.

---

704*.

*(Ministero della guerra)* Roma, 15 maggio 1903.

**Facilitazioni di viaggio per gli inscritti di leva, nonchè pei militari in congedo provvisorio residenti all'estero (1).**

CAPO I.

**Viaggi degli inscritti di leva residenti nel Regno.**

§ 1. Gli inscritti di leva residenti nel Regno hanno diritto di viaggiare dal Comune di residenza a quello in cui ha sede il Consiglio di leva cui debbono presentarsi per subire la visita, e viceversa, sulle linee ferroviarie, tramviarie, marittime e lacuali seguenti, tanto al tempo delle sedute ordinarie dei consigli di leva, quanto in occasione di quelle suppletive straordinarie:

*a*) in base al prezzo di L. 0,0145 per chilometro e per persona sulle ferrovie delle grandi reti (Mediterranea, Adriatica e Sicula);

---

(1) Per gli inscritti di leva residenti in Svizzera, vedi il successivo n. 709*, in data 22 giugno 1903.

(1) *Giornale militare ufficiale*, 1903, atto 144.

*b*) in base al prezzo di L. 0,014125 per chilometro e per persona sulle ferrovie:

Reali Sarde;

Secondarie della Sardegna;

della Società Veneta (Treviso-Vicenza, Padova-Bassano, Camposampiero-Montebelluna, Vicenza-Schio, Torre-Schio-Arsiero, Parma-Suzzara, Arezzo-Stia, Udine-Cividale, Udine-Portogruaro, Conegliano-Vittorio, Bologna-Portomaggiore, Budrio-Massalombarda, S. Giorgio di Nogaro-Torre di Zuino) (*);

Nord-Milano (Milano-Incino-Erba, Milano-Laveno, Saronno-Grandate-Como, S. Pietro-Camnago, Varese-Como, Novara-Seregno) (*);

di Reggio Emilia (Reggio-Guastalla; Reggio-Sassuolo; Bagnolo in Piano-Carpi) (*);

Suzzara-Ferrara (*);

Verona-Caprino;

del Ticino (Santhià-Biella) (*);

dell'Alta Valtellina (Sondrio-Tirano);

Rezzato-Vobarno e Valle Sabbia;

Tortona Castelnuovo Scrivia;

Varese-Porto Ceresio (*);

Fossano-Mondovì;

dell'Appennino centrale (Arezzo-Città di Castello-Fossato);

Poggibonsi-Colle Val d'Elsa (*);

Roma-Bracciano-Viterbo e Capranica-Ronciglione (*);

Roma-Albano Nettuno (*);

Mandela-Subiaco (*);

Cerignola stazione-Cerignola città (*);

Bari-Locorotondo;

Sicule Occidentali (Palermo-Marsala-Trapani) (*);

*c*) in base al prezzo di L. 0,018 per persona e per chilometro sulla ferrovia Sassuolo-Modena-Mirandola e Cavezzo-Finale e sulla tramvia Modena-Maranello;

*d*) in base al prezzo di L. 0,02034 per persona e per chilometro sulla ferrovia Bergamo-Ponte della Selva (*) e sulla tramvia Bergamo-Soncino; prezzo minimo per persona L. 0, 10; la stessa tariffa è applicabile, purchè trattisi di gruppi di almeno 10 inscritti, sulle tramvie:

Cremona-Casalmaggiore;

Cremona-Ostiano;

Casalmaggiore-Pontemaiocche;

Cremona-Cà de' Soresini-San Giovanni in Croce;

Parma-Soragna-Busseto;

Borgo San Donnino-Soragna;

---

(*) Linee che sono collegate con le ferrovie delle grandi reti dal servizio cumulativo pei viaggiatori.

Parma-Traversetolo;
Parma-Langhirano;
Parma-Ragazzola-Busseto;

*e*) in base agli speciali prezzi stabiliti pei trasporti militari sulle tramvie: Mantova-Asola, Mantova-Viadana (col prezzo minimo di L. 0,15 per persona) e Cagliari-Quarto S. Elena;

*f*) in base al prezzo di L. 0,028 per persona e per chilometro sulla tramvia Lovere-Cividate;

*g*) in base al prezzo di L. 0,03 per persona e per chilometro sulle tramvie: Piacenza-Borgonovo-Pianello; Piacenza-Carpaneto; Cremona-Lugagnano;

*h*) sulle tramvie Brescia-Vestone-Salò; Brescia-Gardone V. T.; Brescia-Orzinovi e su quelle interprovinciali Milano-Bergamo-Cremona ai prezzi seguenti per viaggiatore e per chilometro;

| | | Sola andata | Andata e ritorno |
|---|---|---|---|
| pei drappelli da 11 a 25 persone . . . . | L. | 0,04 | 0,035 |
| id. da 25 a 40 id. . . . . | „ | 0,035 | 0,03 |

Il percorso minimo è di chilometri 10 nei viaggi di *corsa semplice* e di chilometri 20 nei viaggi di andata e ritorno;

*i*) in base al prezzo di lire 0,10 per persona e per *tratta* sulla tramvia Bari-Barletta; la linea è suddivisa nelle quattordici *tratte* seguenti:

Bari-Bitonto, 3 tratte;
Bitonto-Terlizzi, 3 tratte;
Terlizzi-Ruvo, 1 tratta;
Ruvo-Corato, 2 tratte;
Corato-Andria, 3 tratte;
Andria-Barletta, 2 tratte;

*k*) in base al prezzo di lire 0,035 per persona e per chilometro sulle tramvie Vicenza-Valdagno e San Vitale-Arzignano, purchè trattisi di drappelli di almeno 11 inscritti;

*l*) col ribasso del 50 per cento sulle ordinarie tariffe vigenti pel pubblico, sulle ferrovie:

Menaggio-Porlezza;
Ponte Tresa-Luino;
Monteponi-Porto Vesme;
Circumetnea (Catania-Giarre-Riposto);

e sulle tramvie:

Padova Santa Sofia-Fusina-Venezia;
Padova Santa Sofia-Bagnoli;
Padova Santa Sofia-Pieve;
Bologna Porta Mazzini-Imola;

Piacenza-Cremona (1);
Piacenza-Bettola (1);
Grazzano-Rivergaro (1);
Bologna-Bazzano-Vignola (2);
Lucca-Ponte a Moriano;

*m*) col ribasso del 30 per cento sulle ordinarie tariffe del pubblico, sulle tramvie;

Torino-Venaria Reale (3);
Torino-Collegno Pianezza (3);
Torino-Druent (3);
Borgo San Donnino-Salsomaggiore;

*n*) col ribasso del 25 per cento sulle ordinarie tariffe in vigore per il pubblico, sulle tramvie:

Mantova-Brescia (4);
Mantova-Ostiglia (4);
Ferrara-Codigoro;

*o*) in base alla tariffa stabilita per le comitive, sulla tramvia Milano-Magenta, purchè l'autorità comunale prenda in tempo debito accordi con la direzione dell'esercizio della tramvia in Milano;

*p*) in base ai prezzi della tariffa militare: sulle linee della *Società di navigazione generale italiana*, e su quelle di navigazione dei laghi Maggiore, di Garda e d'Iseo;

*q*) col ribasso del 50 per cento sui prezzi ordinari di terza classe: sulle linee postali della *Società di navigazione del golfo di Napoli*, esclusa la linea C. Napoli-Penisola Sorrentina-Capri;

*r*) col ribasso del 50 per cento sui prezzi massimi: sulle linee della Società di navigazione " *La Puglia* " e su quelle della *Società Siciliana di navigazione a vapore;*

*s*) col ribasso del 36 o 37 per cento, secondo la distanza, sui piroscafi della " *Lariana* ", Società anonima di navigazione a vapore sul lago di Como.

§ 2. Per ottenere l'applicazione dei prezzi sovra indicati gli inscritti di leva debbono esibire la richiesta di viaggio, mod. *B*, stampata su carta color verde, la quale viene rilasciata e firmata, *per il viaggio di andata*, dal sindaco del comune sulla cui lista di leva sono compresi, ovvero dal sindaco del comune di residenza, se abbiano fatta domanda di visita per delegazione o se si trovino inscritti sulle liste di un altro comune (com-

---

(1) La riduzione è del 60 per cento, quando gli inscritti sono in gruppi maggiori di 30 uomini.

(2) La riduzione è del 75 per cento, quando gli inscritti sono in gruppi maggiori di 15 uomini.

(3) La riduzione è del 50 per cento, quando gli inscritti sono in gruppi di almeno 25 uomini.

(4) Il prezzo minimo per viaggiatore è di lire 0,15.

presi i foresi e le frazioni del comune del capoluogo del circondario) appartenente però allo stesso circondario.

Le richieste *pei viaggi di ritorno* sono rilasciate e firmate dal presidente del Consiglio di leva o da chi per esso.

Per ciascun viaggio e per ogni gruppo di inscritti partenti dal medesimo comune le predette autorità rilasceranno una sola richiesta. Però se il gruppo eccede i 40 uomini potranno rilasciarsi separate richieste per ogni 40 inscritti o frazione di tal numero.

Qualora gli inscritti non siano accompagnati dal sindaco o da chi per esso, la richiesta pel viaggio d'andata e quella pel viaggio del ritorno sono consegnate all'inscritto che il sindaco designa come capo-gruppo, dovendo gli altri inscritti partire tutti contemporaneamente dal comune e farvi insieme ritorno.

Qualora sia nel viaggio di andata sia nel viaggio di ritorno qualche inscritto, per giustificati motivi, non potesse partire col proprio gruppo, il capo di questo farà constare, a tergo della richiesta mod. *B*, della diminuzione nel numero dei partenti.

Gli inscritti che non viaggiano col proprio gruppo vengono muniti di una richiesta mod. *B* individuale.

§ 3. Le stazioni e gli scali indicati su ogni richiesta pel viaggio di andata come stazioni e scali di partenza e di arrivo debbono essere, rispettivamente, indicati come stazione o scalo di arrivo e come stazione o scalo di partenza nella richiesta pel viaggio di ritorno.

Inoltre la stazione o lo scalo di partenza nell'andata deve essere quello del comune che rilascia la richiesta, e quello di partenza pel ritorno la città capoluogo di provincia o di circondario. Qualora però il comune di partenza non abbia stazione ferroviaria o scalo marittimo o lacuale, si dovrà indicare sulla carta di riconoscimento quello più vicino al comune stesso od anche quello che riesca più comodo del più vicino o perchè meglio fornito di strade di accesso o perchè posto in direzione del luogo di destinazione.

§ 4. Come *documento d'identità personale* ciascun iscritto di leva produrrà agli agenti delle Società ferroviarie e tramviarie, nonchè a quelli delle Società di navigazione il *precetto personale* o, qualora ne sia sprovvisto, la *carta di riconoscimento* (all. n. 1) che chiederà al sindaco stesso dal quale è rilasciata la richiesta mod. *B*.

§ 5. Il prezzo del viaggio di andata e di quello di ritorno di ogni gruppo sono pagati separatamente. La tassa di bollo, da corrispondersi in aggiunta al prezzo del biglietto, è dovuta nella misura fissa di centesimi 5 per ogni gruppo di persone viaggianti con la medesima richiesta mod. *B*.

§ 6. I viaggi di andata non possono aver luogo prima del giorno che precede quello della visita, ed i viaggi di ritorno non possono aver luogo più tardi del giorno che segue quello anzidetto della visita, eccetto i casi di cui al § 18.

§ 7. Qualora da uno stesso comune debbano partire — lo stesso giorno — più di 10 inscritti, il sindaco deve imprescindibilmente prendere il giorno prima gli opportuni accordi col capo della stazione o dello scalo dal quale essi debbon partire, ed avvertire gli interessati di presentarsi alla stazione od allo scalo abbastanza in tempo perchè tutte le operazioni necessarie possano essere effettuate prima della partenza del treno o del piroscafo.

Nel caso che un tale procedimento non sia stato seguìto, e per ciò non sia stato possibile agli agenti ferroviarî o di navigazione di distribuire in tempo i biglietti, gli interessati saranno tenuti, senz'altro, a pagare il biglietto a tariffa ordinaria.

§ 8. I distretti, qualora non lo abbiano già fatto, invieranno *subito* alle Prefetture e alle Sottoprefetture comprese nella propria giurisdizione ed ai sindaci dipendenti un congruo numero di registri di richieste mod. *B*, dei quali debbono essersi già provvisti a mente delle circolari n. 216 del 1902 e 9 del 1903.

Per una prima distribuzione ai distretti delle carte di riconoscimento (allegato n. 1), di cui al precedente § 4, provvederà direttamente l'*Ufficio d'amministrazione di personali militari varî*. I distretti provvederanno *subito*, a loro volta, per distribuirle ai sindaci dipendenti per i bisogni della leva in corso, tenendo conto che debbono esserne provvisti soltanto gli inscritti che non abbiano ricevuto od abbiano smarrito il precetto personale.

I distretti avvertiranno le autorità prefettizie e i sindaci che per le ulteriori provviste tanto dei registri mod. *B*, quanto delle carte di riconoscimento, dovranno rivolgersi ai distretti stessi, i quali, a loro volta, ne faranno richiesta abbastanza in tempo al predetto Ufficio.

## Capo II.

### Viaggi degli inscritti di leva e dei militari in congedo provvisorio residenti all'estero (1).

§ 9. Gli inscritti di leva residenti all'estero, i quali rimpatriano per la via di terra, chiederanno la richiesta mod. *B* e (qualora siano sprovvisti del *precetto personale*) la carta di riconoscimento per essi stabilita (allegato n. 2) alla competente autorità diplomatica o consolare.

Con tali documenti i detti iscritti fruiranno delle facilitazioni di cui al § 1 pei viaggi che compiono dalla stazione di confine alla sede del proprio consiglio di leva.

---

(1) Le facilitazioni indicate nel presente *Atto* spettano a tutti indistintamente i nazionali che rimpatriano per regolare la loro posizione di fronte alla leva ed al servizio militare, quand'anche siano stati omessi dalle liste di leva, dichiarati renitenti, disertori o mancanti alle chiamate alle armi per istruzione.

Qualora gli inscritti stessi siano autorizzati di ritornare all'estero, la richiesta pel viaggio fino alla stazione di confine è rilasciata dal presidente del consiglio di leva o da chi per esso.

§ 10. Gli iscritti che non abbiano chiesta od ottenuta la visita per delegazione nel Regno presso il consiglio di leva più prossimo alla stazione di confine avranno diritto, facendone domanda alle autorità di pubblica sicurezza, ai mezzi gratuiti di viaggio per recarsi al comune od al capoluogo di circondario cui appartengono per ragione di leva, a norma della circolare 29 novembre 1899, n. 14800 *C*-197587 del Ministero dell'interno (Direzione generale di pubblica sicurezza, divisione V, sezione 2ª).

§ 11. I militari in congedo provvisorio residenti all'estero, i quali rimpatriano per via di terra per soddisfare agli obblighi loro, hanno diritto al trasporto a tariffa ridotta dalla stazione di confine alla sede dell'autorità militare cui debbono presentarsi. All'uopo, le autorità diplomatiche e consolari muniranno i detti militari della richiesta mod. *B*, nonchè della carta di riconoscimento (all. n. 2), qualora non abbiano il congedo illimitato provvisorio.

Il trasporto a tariffa ridotta, oltre che sulle linee indicate nel § 1, spetta sulle seguenti ferrovie:

Torino-Ciriè-Lanzo;
Centrale del Canavese (Settimo-Rivarolo-Castellamonte);
Massa marittima-Follonica porto;
Napoli-Ottajano-S. Giuseppe;
Napoli-Pozzuoli-Torregaveta;
Palermo-Corleone.

§ 12. Le richieste mod. *B*, emesse a' sensi de §§ 9, 11, 13 e 18 danno diritto di compiere il viaggio ***nei due mesi*** dalla data del rilascio.

§ 13. Gli inscritti di leva ed i militari in congedo provvisorio residenti all'estero, che rimpatriano per la via di mare, produrranno, in luogo dei documenti di cui ai §§ 15 e 16, la speciale carta di riconoscimento (all. n. 3), che verrà loro fornita dagli agenti diplomatici o consolari. Pel viaggio di ritorno all'estero gli iscritti di leva riceveranno la detta carta di riconoscimento dal presidente del consiglio di leva. I militari in congedo avranno la richiesta mod. *B* dall'autorità militare competente.

§ 14. Gli inscritti di leva residenti all'estero, che debbono servirsi della via di mare, dovranno uniformarsi alle disposizioni dei §§ 57 e seguenti (1)

---

(1) § 57. Gli inscritti di leva, sia di terra sia di mare, ed i militari in congedo del r. esercito e della R. marina, residenti all'estero, per usufruire:

*a*) del ***trasporto a tariffa militare*** nel viaggio dall'estero in Italia debbono presentare alla Società l'apposita ***carta di riconoscimento*** (allegato n. 17) rilasciata dalla r. autorità diplomatica o consolare, comprovante che essi si recano in Italia per soddisfare agli obblighi di leva o al servizio militare;

*b*) del ***trasporto gratuito*** nel viaggio dall'estero in Italia, nei casi previsti dall'articolo 4 della convenzione e sulle linee di navigazione enumerate nella nota al § 3 della presente istruzione, debbono presentare la suddetta carta di riconoscimento sulla quale

dell'istruzione pei trasporti militari sul mare, quale fu modificata con l'*Atto* 38 del corrente anno.

§ 15. Gli iscritti indigenti hanno diritto al trasporto gratuito sui piroscafi della Società di navigazione generale italiana (escluso però il vitto) per le linee seguenti:

Napoli-Palermo;
Golfo degli Aranci-Civitavecchia;
Livorno-Tunisi, toccando Cagliari;

---

le r. autorità diplomatiche o consolari avranno apposta la dichiarazione: *con diritto al trasporto gratuito a norma delle vigenti convenzioni, perchè indigente, con vitto a carico dell'inscritto* (o *del militare*) *viaggiante.*

In questo caso, all'atto di rilasciare la carta di riconoscimento, le r. autorità diplomatiche e consolari avvertiranno l'inscritto o militare che egli non potrà ottenere il trasporto gratuito, se non avrà pagato anticipatamente l'ammontare del vitto.

Nei casi eccezionali, in cui lo credessero assolutamente necessario, le r. autorità diplomatiche e consolari potranno richiedere alla Società che ai detti nazionali venga somministrato il vitto a carico dello Stato, aggiungendo a tal uopo sulla carta di riconoscimento la dichiarazione: *con vitto a carico del Ministero della guerra* (o *della marina*) *che lo rimborserà sulla produzione della presente.*

La concessione del vitto a spese dello Stato è assolutamente vietata pei viaggi su linee non comprese tra quelle di cui sopra.

§ 58. La parte *C* della carta di riconoscimento dovrà essere conservata dall'inscritto o dal militare in congedo per esibirla, lungo il viaggio, a richiesta, agli agenti della Società.

Giunto in Italia, l'*inscritto* dovrà, quanto alla parte *C* della carta di riconoscimento, regolarsi come segue:

*a*) se per qualsiasi ragione *non sia stato arruolato*, . . . . . . . . . . . . . . consegnerà la parte *C* della carta di riconoscimento all'ufficio di prefettura o sottoprefettura del proprio circondario.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

La prefettura o la sottoprefettura, poi . . . . . . . . . . . . . . ricevuto che abbia la detta parte *C* della carta di riconoscimento, compilerà, in base ad essa, e rilascerà all'inscritto una nuova carta di riconoscimento da valere pel viaggio di ritorno all'estero, comprendendovi la dichiarazione di indigenza, perchè possa l'inscritto medesimo ottenere dalla Società il trasporto gratuito, come pure la richiesta del vitto gratuito, *se la dichiarazione e la richiesta medesime figuravano già nella carta di riconoscimento rilasciata dall'autorità diplomatica o consolare;*

b) *se sia stato arruolato ed avviato subito alle armi*, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . egli dovrà consegnare la parte *C* della carta di riconoscimento al comandante del distretto militare, che la manderà al corpo cui l'individuo viene assegnato, perchè la conservi per potere, al termine del di lui servizio, rilasciargli le richieste modello *B*, da valere, nel viaggio di ritorno all'estero, pel trasporto a tariffa ridotta tanto sulle ferrovie del Regno quanto sui piroscafi della Società.

Agli scontrini stessi il comandante del corpo dovrà aggiungere, in foglio a parte munito della sua firma e del bollo d'ufficio, la dichiarazione d'indigenza, perchè il militare congedato ottenga dalla Società il trasporto gratuito, e la richiesta del vitto gratuito *se la dichiarazione e la richiesta medesima figuravano già nella carta di riconoscimento rilasciata dall'autorità diplomatica o consolare.*

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c) *se sia stato arruolato, ma lasciato in congedo illimitato*, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e chiegga ed ottenga di ritornare all'estero, consegnerà la detta parte *C* della carta di riconoscimento all'autorità prefettizia, la quale curerà che siano rilasciate dai sindaci le richieste modello *B* da valere, nel viaggio di ritorno all'estero, pel trasporto a tariffa militare tanto sulle ferrovie del Regno quanto sui piroscafi della Società. In tal caso la detta

Tunisi-Tripoli, toccando Susa, Monastir, Medhia, Sfax, Gabes e Gerba;

Napoli-Tripoli, toccando Messina, Catania, Siracusa, Malta;

Golfo degli Aranci-La Maddalena;

Palermo-Cagliari;

Cagliari-Napoli;

Cagliari-Civitavecchia, toccando Muravera, Tortolì, Dorgali, Orosei, Siniscola, Terranova, Golfo degli Aranci;

---

autorità prefettizia munirà pure l'inscritto della dichiarazione d'indigenza e della richiesta del vitto gratuito, come alla lettera precedente, *se la dichiarazione e la richiesta medesima figuravano già nella carta di riconoscimento rilasciata dall'autorità diplomatica o consolare.*

*Il militare in congedo* chiamato alle armi si regolerà, per la consegna della carta di riconoscimento, come l'inscritto arruolato ed avviato subito alle armi di cui alla lettera *b*.

§ 59. Gli inscritti della leva di terra e di mare, che rimpatriano dall'estero per soddisfare alla leva, hanno diritto al trasporto sulle ferrovie a tariffa militare dal porto di approdo in Italia alla sede del Consiglio di leva, al quale debbono presentarsi per il loro esame definitivo ed arruolamento, e per ritornarne.

Quelli della leva di terra hanno però sempre la facoltà di chiedere di essere visitati per delegazione presso il Consiglio di leva del circondario in cui sbarcano, ai sensi del capo V del regolamento sul reclutamento, quale fu modificato col r. Decreto 16 agosto 1891, n. 503.

Sarà perciò opportuno che le r. Autorità diplomatiche e consolari, all'atto di rilasciare agli inscritti la carta di riconoscimento di cui al § 57, li avvertano:

*a*) che, se intendano di essere visitati per delegazione presso il Consiglio di leva del circondario in cui sbarcano, converrà che facciano preventivamente, cioè prima di partire per l'Italia, le pratiche necessarie presso la Prefettura o Sotto-Prefettura del circondario ove chiedono abbia luogo la visita, avvertendo di indicare in modo preciso nella domanda il circondario al quale appartengono per fatto di leva;

*b*) che se, giunti nel Regno, intendano valersi della riduzione sui prezzi di trasporto sulle ferrovie per recarsi al capoluogo del circondario per l'esame definitivo ed arruolamento, dovranno rivolgersi al comandante del distretto o, in mancanza, al comandante del presidio residenti in detto porto, il quale fornirà loro le istruzioni e rilascerà i documenti necessarî perchè essi possano godere di tale agevolazione;

*c*) che se manchino assolutamente dei mezzi per provvedere alle spese di viaggio dal porto di sbarco al comune cui appartengono per fatto di leva e non intendano valersi della facoltà di farsi visitare per delegazione, di cui alla lettera *a*), potranno rivolgersi all'autorità di pubblica sicurezza per chiedere i mezzi gratuiti per recarsi al detto comune;

*d*) che nel caso che fossero dal Consiglio di leva dichiarati abili ed arruolati in 1ª categoria, potranno chiedere di essere subito avviati alle armi;

*e*) che nessuna spesa potrà essere sostenuta dalle autorità del Regno per fornirli di vitto e d'alloggio durante il tempo della loro residenza in patria, finchè non siano avviati alle armi.

§ 60. I r. Agenti diplomatici e consolari avranno cura di far partire gli inscritti che da essi furono arruolati ed i militari in congedo chiamati nel Regno per assumere il servizio militare, che siano indigenti, in modo che essi possano trovarsi a destinazione in un giorno, quanto più sia possibile, vicino a quello stabilito per la presentazione alle armi della classe cui appartengono; e ciò allo scopo di evitare che essi rimangano a lungo nel Regno sprovvisti di mezzi in attesa di poter regolare la loro posizione in rapporto agli obblighi militari.

I r. Agenti diplomatici e consolari avvertiranno altresì i predetti inscritti da essi arruolati ed i militari in congedo, che ad essi compete il trasporto per ferrovia a tariffa militare dal porto di sbarco al luogo di destinazione, e che per fruirne essi dovranno farsi rilasciare dai comandanti di distretto o dalle autorità dell'arma dei carabinieri reali, residenti in detto porto (e dalle autorità di porto, per gl'inscritti ed i militari della r. marina), su presentazione della parte *C* della carta di riconoscimento, la richiesta mod. *B*.

Cagliari-Portotorres, con approdi a Sant'Antioco, Carloforte, Oristano, Bosa, Alghero e Cala d'Oliva;

Livorno-Portotorres, toccando Maddalena;

Livorno-Portotorres, toccando Capraia, Bastia, Maddalena e Santa Teresa;

Palermo-Catania, toccando Trapani, Favignana, Marsala, Mazzara, Sciacca, Porto Empedocle, Palma, Licata, Terranova, Scoglitti, Marzarelli, Pozzallo, Marzamemi, Siracusa;

Napoli-Tunisi, toccando Palermo e Trapani;

Palermo-Messina, toccando Cefalù, Santo Stefano, Sant'Agata, Capo d'Orlando (San Gregorio), Patti, Milazzo;

Napoli-Messina, toccando Maratea, Diamante, Belvedere, Paola, Amantea, Sant'Eufemia, Pizzo, Tropea e Reggio:

Palermo-Ustica;

Napoli-Messina-Reggio;

Carloforte-Portovesme;

Brindisi-Patrasso, toccando Corfù;

Genova-Alessandria d'Egitto, toccando Livorno, Napoli, Messina e Catania;

Alessandria d'Egitto-Massaua, toccando Porto Said e Suez;

Genova-Bombay, toccando Napoli, Messina, Porto Said, Suez ed Aden;

Bombay-Singapore, toccando Colombo;

Napoli-Costantinopoli, toccando Palermo, Messina, Catania, Pireo, Smirne, Salonicco, con prolungamento per Odessa;

Venezia-Costantinopoli, toccando Ancona, Bari, Brindisi, Corfù, Patrasso, Pireo, con prolungamento per Kustendjé, Sulina, Tulcià, Galatz e Braila; oppure con prolungamento per Ineboli, Samsum, Kerasunda, Trebisonda e Batum;

Massaua-Aden, toccando Assab;

Palermo-Brindisi, toccando Messina, Reggio, Riposto, Catania, Catanzaro, Cotrone, Taranto e Gallipoli;

Malta-Bengasi, toccando Tripoli, Misurata ed altri scali della Cirenaica, con facoltà di omettere tali scali nel viaggio di ritorno, che in tal caso ha luogo da Bengasi a Malta direttamente e di prolungare la linea da Bengasi a Canea e ritorno;

Venezia-Porto Said col seguente itinerario: per sei mesi dell'anno: Venezia-Brindisi-Porto Said-Alessandria-Brindisi-Venezia; per gli altri sei mesi: Venezia-Brindisi-Alessandria-Porto Said-Brindisi-Venezia;

Alessandria-Giaffa-Beyrut-Tripoli di Siria-Messina-Larnaca-Alessandria, con facoltà di approdo a Porto Said, Caiffa, Latakia ed Alessandretta.

§ 16. Gli inscritti di leva residenti nell'America possono ottenere il passaggio ai prezzi speciali seguenti, concessi ai militari:

Da New-York a Genova e viceversa, lire 90;

Da Rio Janeiro e da Santos a Genova e viceversa, lire 90;

Da Montevideo o da Buenos Aires a Genova e viceversa, lire 120.

In tali prezzi è compreso il vitto, ma non l'imbarco e lo sbarco.

§ 17. Gli inscritti di leva indigenti, che possano profittare delle linee di navigazione esercite dalla Società *Puglia*, saranno trasportati a spese dello Stato al prezzo fisso di lire 2 il giorno, compreso il vitto. All'uopo dovranno produrre l'apposita carta di riconoscimento (allegato n. 3), rilasciata dall'autorità diplomatica o consolare competente con l'annotazione: " Il trasporto sarà fatto al prezzo di lire 2 al giorno in forza dell'articolo 48 del quadernò d'oneri, e la spesa sarà pagata dal Ministero della guerra ".

## Capo III.

**Disposizioni comuni ai viaggi di tutti gli inscritti di leva, nonchè dei militari in congedo residenti all'estero.**

§ 18. Qualora l'inscritto debba essere mandato in osservazione in un ospedale militare e questo non abbia sede nel capoluogo del circondario ove l'inscritto ha subìto la visita, il presidente del consiglio di leva lo munisce della richiesta mod. *B* per recarsi in detto ospedale.

Se l'inscritto non è munito del documento di identità personale di cui ai §§ 4 e 9, o della parte *C* della *carta di riconoscimento* di cui al § 13, il presidente del consiglio di leva gli rilascia un'apposita dichiarazione.

Sul documento di identificazione personale, qualunque esso sia, relativo ad inscritto residente nel Regno, deve farsi risultare il Comune di residenza, a cui l'inscritto dovrà essere rinviato dopo l'osservazione; invece nel documento di identificazione relativo ad inscritto residente all'estero deve farsi risultare che egli dovrà, in ogni caso, far ritorno alla sede del consiglio di leva.

I predetti documenti di identificazione tengono luogo del foglio di viaggio prescritto dal § 335 del regolamento sul reclutamento. Il paragrafo medesimo rimane però in vigore a tutti gli altri effetti, ma nell'intesa che, anche quando l'inscritto debba essere dalla direzione dell'ospedale rinviato ad un comune diverso di quello ove ha sede il consiglio di leva, gli sarà, pel viaggio di ritorno, corrisposta l'identica somma spettantegli per recarsi all'ospedale (1).

---

(1) § 35. L'inscritto inviato in osservazione in uno spedale militare sarà munito, per cura dell'ufficiale delegato in 1.° alla leva, di foglio di viaggio, nel quale dovranno essere indicati i contrassegni personali di esso inscritto, e sarà, occorrendo, provvisto d'indennità di trasferta e di trasporto, per l'andata e pel ritorno, secondo le disposizioni sugli assegni militari.

Riceverà trattamento pari a quello dei soldati ricoverati negli stessi stabilimenti.

Occorrendo d'inviare in osservazione in uno spedale militare un inscritto, che, a giudizio del consiglio di leva, non possa recarvisi da sè solo, la persona incaricata di accompagnarvelo sarà pure provvista di indennità di trasferta e di trasporto.

Non appena compiuta l'osservazione, l'aiutante maggiore in 1.ª dell'ospedale, o chi ne fa le veci, rilascerà all'inscritto la richiesta mod. *B* per recarsi al luogo risultante dal documento di identificazione.

L'inscritto residente nel Regno sarà avvertito, per mezzo del sindaco, della decisione presa a suo riguardo dal consiglio di leva, in conformità del § 333 del regolamento suddetto.

Gli inscritti rimpatriati dall'estero si presenteranno invece all'autorità prefettizia, la quale, in base alla decisione del consiglio di leva, farà loro conoscere se possono far ritorno all'estero.

§ 19. I viaggi degli inscritti di leva e dei militari in congedo provvisorio devono essere compiuti in 3.ª classe od in 2.ª per le linee nelle quali non vi sia la 3.ª

Sulle linee delle grandi reti il viaggio può aver luogo soltanto con treni *accelerati, omnibus* e *misti.*

§ 20. Nessuna facilitazione di viaggio spetta ai membri delle famiglie degli inscritti di leva, che trovansi nei casi previsti dai nn. 1, 2, 3 e 4 nell'articolo 93 della legge sul reclutamento, e così pure a quelle persone che, per qualsiasi motivo, accompagnassero gli inscritti, quand'anche la spesa pel loro trasporto sia a carico dello Stato.

§ 21. Quando il viaggio interessa ad un tempo più linee di ferrovie. non collegate fra di loro dal servizio cumulativo, o linee di ferrovie o di tramvie, o debbansi percorrere tronchi di ferrovie e linee di navigazione. saranno rilasciate tante richieste mod. *B* quanti i tratti da percorrere sulle linee di ciascuna Società.

§ 22. Le richieste non compilate regolarmente, incomplete, corrette. alterate, oppure non presentate in tempo opportuno o presentate ad una stazione o ad uno scalo diverso da quello in esse indicato, e quelle infine che non fossero del tutto identiche al prescritto modello, sono ritenute di nessun valore. Però nei casi di semplice irregolarità di forma, come tali riconosciute dai capi stazione, è ammessa la regolarizzazione delle richieste mediante annotazione firmata dall'interessato e vistata dal capo stazione.

§ 23. Gli inscritti di leva ed i militari di truppa in congedo provvisorio, che smarrissero il biglietto di viaggio, saranno assoggettati al pagamento di un altro biglietto a tariffa militare per il percorso fatto; a meno che possano giustificare, in qualche modo, di avere acquistato il biglietto alla stazione di partenza. In ogni caso, pel proseguimento, debbono munirsi di un altro biglietto a tariffa militare, procurandosi i prescritti documenti (*ed eventualmente il danaro necessario*) dai comandi di stazione o da altra autorità militare o marittima.

Saranno però rimborsate le somme pagate in più, qualora i viaggiatori, prima del termine del viaggio, ritrovino e presentino al personale del treno il biglietto smarrito. Le domande di rimborso saranno presentate alle competenti direzioni di commissariato militare per mezzo dei distretti.

§ 24. Chi è trovato, in partenza, lungo il viaggio, od in arrivo, col solo biglietto a prezzo ridotto senza i documenti d'identità personale (§§ 4, 9 e 18), deve pagare, per tutto il percorso indicato sul biglietto, la differenza fra il prezzo ridotto già pagato e quello a tariffa intera, più una sopratassa eguale alla differenza stessa, a meno che possa altrimenti provare di aver titolo alla riduzione.

Sono abrogati gli *Atti* 100 del 1900 e 121 del 1901.

*Il Ministro*
OTTOLENGHI.

---

# ALLEGATI.

Allegato N. 1 (§ 4).

REGNO D'ITALIA

**Circondario**

*di*

**Comune**

*di*

## CARTA DI RICONOSCINENTO

**pei viaggi degli inscritti di leva sulle ferrovie e sul mare**

*Il Sindaco sottoscritto rilascia la presente come carta di riconoscimento a*

*inscritto della leva del* 188 , *che si reca dal Comune suddetto a*

*(e viceversa) per l'esame definitivo e l'arruolamento, ed eventualmente all'Ospedale militare viciniore.*

*La presente carta d'identità personale dovrà essere esibita, a richiesta, agli agenti delle Società ferroviarie o di navigazione.*

*li* 190

**Firma dell'inscritto (*)**

Bollo

**IL SINDACO**

(*) Se l'inscritto è illetterato, il Sindaco ne farà qui la dichiarazione, munita della propria firma.

Allegato N. 2 (§ 9).

(1)

---

# CARTA DI RICONOSCIMENTO

**PEI VIAGGI SULLE FERROVIE E SUL MARE**

degli inscritti di leva e dei militari in congedo residenti all'estero

---

*Il sottoscritto rilascia la presente carta di riconoscimento a* (2)

*che si reca a* (3)

*per* (4) *ed eventualmente in osservazione all'Ospedale militare viciniore.*

*La presente carta d'identità personale dovrà essere esibita, a richiesta, agli agenti delle Società ferroviarie o di navigazione del Regno d'Italia.*

*li* 190

**Firma del viaggiatore** (5) IL

---

(1) Consolato, Agenzia consolare, ecc.
(2) *Inscritto di leva della classe* 188 , oppure: *militare in congedo illimitato.*
(3) Capoluogo di circondario, oppure sede del Distretto.
(4) *Per l'esame definitivo e l'arruolamento*, oppure: *per prestare servizio militare.*
(5) Se illetterato, chi rilascia il documento ne farà qui la dichiarazione, munita della propria firma.

**Allegato N. 3 (§ 13).**

**Vale per mesi tre dalla data del rilascio.**

**A**

(1)

di

**Viaggi degl'inscritti di leva e dei militari in congedo residenti all'estero**

CARTA DI RICONOSCIMENTO

N.

rilasciata a

figlio di per il percorso

da a

li 190

(4)

*Il* (5)

NOTE.

(1) Consolato, Prefettura o Sottoprefettura.

(2) Nome della società di navigazione.

(3) *Essere sottoposto alla visita del Consiglio di leva di* oppure: *soddisfare ai suoi obblighi di servizio militare*, oppure: *far ritorno al luogo di residenza.*

Per gli indigenti si aggiungerà, ove del caso, *con diritto al posto gratuito a norma delle vigenti convenzioni, perchè indigente, con vitto a carico del*

(4) Far constare, se del caso, della dichiarazione di indigenza e della richiesta del vitto gratuito.

(5) Console, Prefetto o Sottoprefetto o chi per essi.

Questa parte deve essere trattenuta, per gli eventuali riscontri, dall'autorità che rilascia la *carta di riconoscimento.*

**B**

(1) *di*

**Viaggi degli inscritti di leva e dei militari in cong[edo] residenti all'estero**

CARTA DI RICONOSCIMENTO N.

*per godere della tariffa militare sui piroscafi d[ella] Società di* (2) *pei viaggi in terza classe degli inscritti di le[va] e dei militari in congedo.*

Il sottoscritto dichiara che

figlio di inscritto di leva (o militare

della classe del comune di

deve partire da per recarsi a

per (3)

li 190

*Il* (5)

(Bollo dell'ufficio che rilascia la carta di riconoscimento)

Distribuito il biglietto N.

di terza classe e riscosse L.

(Bollo dell'Agenzia di navigazione di partenza)

*L'Agente*

Questa parte deve essere trattenuta dall'Age[nzia di] navigazione di partenza.

Vale per mesi tre dalla data del rilascio.

C

*di*

**degli inscritti di leva e dei militari in congedo residenti all'estero**

ARTA DI RICONOSCIMENTO N.

*dere della tariffa militare sui piroscafi della ietà di* (2)
*viaggi in terza classe degli inscritti di leva e militari in congedo.*

ttoscritto dichiara che
di inscritto di leva (o militare)
classe del comune di
partire da per recarsi a
)

li 190

*Il* (5)

ollo dell'ufficio rilascia la carta di iconoscimento

Distribuito il biglietto N.
di terza classe e riscosse L.

Bollo ll'Agenzia navigazione partenza

*L'Agente*

ta parte deve essere trattenuta dall'inscritto di dal militare per presentarla lungo il viaggio, a a, agli agenti della Società di navigazione.
rmine del viaggio essa dovrà essere consegnata alle utorità indicate a tergo della presente, se si tratta ggio dall'estero in Italia. Se invece si tratta del di ritorno all'estero dovrà essere consegnata al- ia della Società di navigazione del porto di sbarco.

CONNOTATI.

Capelli { colore / forma

Occhi

Colorito

Segni particolari

*Firma dell'inscritto o militare*

## AVVERTENZE.

Giunto in Italia l'*inscritto di leva* dovrà, secondo i casi, consegnare la presente dichiarazione ad una delle autorità sotto indicate, la quale gli rilascierà i documenti necessarî pel viaggio di ritorno all'estero:

*a*) se, per qualsiasi ragione, *non sarà arruolato*, ovvero *se sarà arruolato ma lasciato in congedo illimitato*, la consegnerà all'ufficio di prefettura o di sottoprefettura;

*b*) se sarà arruolato *ed avviato sotto le armi*, la consegnerà al Comandante del distretto militare.

Il *militare in congedo*, chiamato alle armi, la consegnerà al Comandante del distretto militare.

## 705.

Roma, 31 maggio 1903.

### Invio di rapporti commerciali annuali.

Nei rapporti che dai r. Agenti diplomatici e consolari ho finora ricevuto, in conformità alle disposizioni contenute nella circolare ministeriale del 31 luglio u. s., ho in genere riscontrato con compiacimento, accuratezza di redazione, diligenza nella raccolta dei dati, e ponderatezza di osservazioni e di conclusioni. Nella fiducia che anche gli altri rapporti, che saranno per giungermi dai rimanenti Uffici, siano redatti nella stessa lodevole guisa, ritengo che, negli anni successivi più vicini a quello in cui la monografia principale fu redatta, i r. Agenti diplomatici e consolari possano, ove ciò ritengano sufficiente, ottemperare alle prescrizioni di detta circolare, mediante un elenco delle modificazioni ed aggiunte da farsi al loro primo rapporto.

In tale senso deve essere inteso il concetto già accennato nella parte I della circolare, allorchè si diceva che rimaneva " affidato al criterio dei r. Agenti il compito di discernere quali notizie debbano sempre trovar luogo nel periodico rapporto, e su quali argomenti non occorra, invece, ritornare nei successivi rapporti annuali, se non in quanto sopravvenuti mutamenti di fatto rendano ciò necessario ".

*Il sotto-segretario di Stato*
ALFREDO BACCELLI.

---

## 706.

Roma, 4 giugno 1903.

### Corrispondenza diretta dei r. Agenti all'estero colle Camere di commercio del Regno.

Affinchè dal servizio d'informazioni commerciali compiuto dai r. Consoli all'estero, ed a cui è stato dato largo sviluppo, possa derivare al commercio nazionale il maggior utile possibile, sono venuto nella determinazione, consenziente anche il Ministero di agricoltura, industria e commercio, di autorizzare, in via temporanea e a titolo d'esperimento, i r. Agenti all'estero a corrispondere direttamente, su tale materia, oltrechè col Ministero suddetto, anche colle principali Camere di commercio del Regno. Per tal modo, il servizio può procedere con quella speditezza che, nella maggior parte dei casi, è elemento indispensabile perchè le informazioni riescano di pratica utilità, mentre, mettendo in più diretta comunicazione chi fornisce le informazioni con chi di esse ha bisogno, si offre il

mezzo ad ambe le parti di potersi più facilmente intendere, e si eliminano taluni inconvenienti che più volte si sono verificati nella trasmissione di dette informazioni, pel tramite costante delle Amministrazioni centrali.

In seguito al risultato dell'esperimento si risolverà se sia o no da abrogare l'articolo 275 del Regolamento consolare, per mezzo di r. Decreto.

Tale temporanea autorizzazione riguarda, però, esclusivamente l'invio di informazioni d'indole generica, relative ai traffici, alla produzione, agli usi locali, agli appalti, ecc; e le Camere di commercio colle quali Ella potrà, per ora, mettersi in diretta comunicazione in questa materia sono quelle di Roma, Genova, Milano, Torino, Bologna, Venezia, Firenze, Ancona, Napoli, Bari, Messina e Cagliari.

*Il sotto-segretario di Stato*
ALFREDO BACCELLI.

---

## 707.

Roma, 8 giugno 1903.

### Applicazione della tariffa consolare sulla matrice e sugli estratti del libro dei viaggi.

I r. Ufficî all'estero non seguono tutti lo stesso criterio nell'applicare i diritti consolari sui documenti del libro dei viaggi, e tale differenza di trattamento ha dato luogo a reclami da parte degli interessati.

D'accordo col Ministero della marina, nell'intento di ottenere che anche su tali documenti la tariffa consolare venga applicata in modo uniforme, credo opportuno di richiamare i r. Agenti all'estero all'osservanza delle norme impartite al riguardo, nella circolare 1.° luglio 1887 (1), completate nel modo seguente.

A termini dell'articolo 60 del r. Decreto 27 dicembre 1896, ciascuna pagina del libro dei viaggi si compone di una matrice e di tre estratti perfettamente uguali.

Il Console deve percepire il diritto fissato dall'articolo 54 della tariffa, sia per le dichiarazioni che appone sull'estratto che viene consegnato al Capitano, perchè se ne valga nell'interesse della sua nave, sia per quelle che appone sulla matrice, la quale, compiuto il viaggio, deve, giusta l'art. 65 del citato Regolamento (2), essere trasmessa, affinchè si possa conseguire il premio, alla Capitaneria di porto presso la quale è inscritta la nave.

---

(1) Pubblicata nel volume: G. GORRINI, *Legislazione marittima-consolare* cit. pag. 535. Avvertasi che tale circolare 1.° luglio 1887 si riferisce al *regolamento* 14 febbraio 1886 (sui provvedimenti per la marina mercantile) abrogato nel 1896, e alla *tariffa consolare* 18 marzo 1886, modificata nel 1890. Sono ora vigenti il regolamento 27 agosto 1896, e la tariffa consolare 10 agosto 1890: e con l'uno e con l'altra deve pertanto porsi in correlazione la circolare 1°. luglio 1887.

(2) S'intende il *regolamento per l'esecuzione della legge sui provvedimenti a favore della marina mercantile*, approvato col R. Decreto 27 dicembre 1896.

I due estratti, invece, che, a termini del secondo comma dell'art. 62 del Regolamento medesimo, sono destinati l'uno al Ministero della marina e l'altro al Consolato, vanno esenti da tassa, perchè rilasciati ad uso amministrativo (1).

A sensi dello stesso art. 62, il Console, oltre le annotazioni apposte all'arrivo sulla matrice e sui tre estratti del libro dei viaggi, deve, quando la nave riparte, inscrivere sulle dette parti del foglio successivo del libro le indicazioni relative al nuovo viaggio.

Il Console adunque, per l'arrivo e la partenza di una stessa nave, inserisce le sue annotazioni su otto documenti, dei quali quattro esenti da tassa, cioè i due estratti per il Ministero della Marina e i due per gli Uffici consolari, e quattro soggetti al diritto suindicato, cioè le due matrici e i due estratti per il Capitano, e deve quindi esigere, per tali documenti, L. 20 soltanto.

*Il sotto-segretario di Stato*
ALFREDO BACCELLI.

---

## 708.

Roma, 13 giugno 1903.

### Tratta di fanciulli.

Quantunque sia ben noto a questo Ministero che i r. Uffiziali diplomatici e consolari spiegano il massimo zelo per evitare che ignobili speculatori sfruttino fanciulli italiani e tormentino, con privazioni e spesso con violenze, l'esistenza di questi sventurati, reputo, tuttavia, opportuno richiamare nuovamente la loro attenzione sul triste tema, e pregarli di non lasciar affievolire quest'opera nobilissima di tutela umanitaria.

I r. Uffiziali diplomatici e consolari possono rendere rilevanti servigi in simile argomento, sia segnalando all'autorità del luogo in cui risiedono i casi punibili giusta le leggi locali, sia riferendo a questo Ministero, od al r. Commissariato dell'emigrazione circa i casi punibili giusta le nostre leggi e circa quelli che, pur non cadendo sotto le sanzioni della legge penale, possono dar luogo a provvedimenti in via amministrativa, diretti a troncare le male arti di coloro che tentino di esercitare o di favorire la turpe industria per trarne illeciti guadagni.

Dove si ravvisi utile il rimpatrio, e non si possa eseguirlo perchè il rimpatriando non si trovi nelle condizioni volute dal regolamento, occorre dar opera perchè gli agiati della colonia vengano in soccorso, e si possa così far luogo al rimpatrio stesso.

---

(1) Tali disposizioni erano state pubblicate già nel cit. volume *Legislazione marittima-consolare*, cap. XIII, n. 42*, pag. 556. Cfr., ibid., anco i n. 10 e 11, pag. 534 e 535.

I cittadini costà residenti debbono tutti essere persuasi che è nobile opera ricercare gli oppressi e additarli alle autorità; essi debbono essere sollecitati ad associarsi a tal fine ed a prestarsi vicendevole aiuto, e deve essere dato particolare encomio a chi si segnali in tal benefica attività.

Insomma, occorre escogitare e porre in opera tutti i mezzi più adatti per raggiungere il fine; ed io confido nello zelo dei r. Uffiziali diplomatici e consolari.

*Il sotto-segretario di Stato*
ALFREDO BACCELLI.

---

709.*

(*Ministero della guerra*). Roma, 22 giugno 1903.

**Passaporto per gli inscritti di leva.**

Con la circolare 9 maggio u. s., questo Ministero autorizzò le r. Autorità diplomatiche e consolari in generale a prorogare la validità del passaporto agli inscritti di leva che, dopo la data del 1.° aprile dell'anno in cui concorrono alla leva, regolano la loro posizione di fronte agli obblighi coscrizionali, a senso del § 19 della *Istruzione provvisoria* pel servizio della leva all'estero (1).

Siffatto temperamento, pur essendo di grande utilità per la generalità degli iscritti di leva residenti all'estero, non potrebbe tuttavia riuscire forse pienamente efficace per quelli dimoranti nella Svizzera, dove le Autorità locali minacciano lo sfratto appena il passaporto sia scaduto. Questo Ministero stima pertanto opportuno avvertire che, nel caso in cui l'inscritto, pur avendo in animo di soddisfare alla leva, non si trovi, per esigenze di lavoro o per altre peculiari circostanze, in grado di presentarsi subito il 1.° aprile all'Autorità diplomatica o consolare per subire la prescritta visita medica, l'Autorità medesima è autorizzata ad adottare speciale provvedimento di fronte al caso eccezionale.

In questi casi, pertanto, e per permettere ai detti inscritti di continuare a dimorare regolarmente in Svizzera, le Autorità diplomatiche e consolari potranno prorogare la validità del passaporto di cui essi inscritti sono in possesso non oltre al 31 dicembre dell'anno del concorso alla leva, avvertendoli che se desidereranno in seguito un'ulteriore proroga sino al 1.° marzo dell'anno immediatamente successivo, a senso della mentovata circolare del 9 maggio ultimo, dovranno assolutamente presentarsi prima del 31 dicembre suddetto per regolare la loro posizione di fronte alla leva in uno dei modi specificati dal § 19 della *Istru-*

---

(1) Cfr. precedente n. 703.*

*zione* pel servizio della leva all'estero, e avvertendoli in special modo che, ove ritengano d'aver diritto all'assegnazione alla 3.ª categoria, dovranno presentare, nel limite stesso del 31 dicembre, i documenti atti a comprovare la sussistenza di tale diritto.

*Il Ministro*
OTTOLENGHI.

---

## 710.

Roma, 25 giugno 1903.

### Incendio del Monte della Pietà in Napoli.

L'incendio sviluppatosi, la notte dal 2 al 3 corrente, nel Monte della Pietà in Napoli aveva momentaneamente fatto sorgere qualche preoccupazione sulle conseguenze che da esso potevano derivare al Banco di Napoli, il quale ha l'esercizio di quell'istituto.

Si è, però, potuto constatare, fin da principio, che i danni cagionati dall'incendio erano molto minori di quelli temuti, e tali da non richiedere alcun provvedimento speciale; poichè il Banco vi potrà far fronte coi mezzi ordinarî del proprio bilancio, senza inceppare o ritardare la ricostituzione del proprio patrimonio, già da tempo iniziata, giusta la legge del 17 gennaio 1897.

Risulterebbe, tuttavia, al r. Ministero del tesoro che qualche dubbioso apprezzamento sulle sorti del Banco di Napoli si è propagato in qualche punto d'America, fors'anche per opera di persone interessate a veder affievolita l'azione benefica che esso spiega nel servizio di tutela e di trasmissione del risparmio degli emigrati italiani.

Occorre che tali infondate apprensioni scompaiano, e cessi un allarme che grandemente nuocerebbe agli scopi che si prefigge la legge del 1.° febbraio 1901 : ond'io, secondando il giusto desiderio manifestatomi dal r. Ministero del tesoro, raccomando alla S. V. di volere, direttamente e per mezzo degli Ufficî da Lei dipendenti, fare ampia fede, presso codesta colonia italiana, delle ottime condizioni in cui trovasi il Banco di Napoli, malgrado i danni cagionati dall'incendio del Monte della Pietà, e della sua perfetta idoneità a disimpegnare il servizio commessogli dalla precitata legge, con piena sicurezza degli interessi dei nostri emigrati.

E. MORIN.

---

## 711.

Roma, 25 luglio 1903.

**Trascrizione degli atti di stato civile provenienti dall'estero.**

Gli inconvenienti, derivanti dai ritardi che inevitabilmente si verificano nella trascrizione nei registri del Regno degli atti di stato civile provenienti dall'estero, hanno consigliato di esaminare se non fosse possibile di trovar modo di rendere più semplice e spedito il disbrigo di quel servizio.

Di concerto pertanto col Ministero di grazia e giustizia si è ora stabilito che, a somiglianza di quanto già si pratica per le richieste di pubblicazioni matrimoniali, i r. Consoli all'estero trasmettano quind'innanzi alle Procure generali del Regno, direttamente, tutti gli atti di stato civile ricevuti nei loro Ufficî, e quelli loro rimessi dai Capitani dei bastimenti e dalle autorità locali, semprechè siano redatti in lingua italiana, latina o francese.

Per questi atti, che rappresentano una ragguardevole parte delle trasmissioni annuali di quei documenti, rimarranno così eliminate le lunghe operazioni che ora si compiono dall'amministrazione centrale, mentre per quelli redatti in altre lingue estere si continuerà nell'uso sinora seguito.

Ad inaugurare il nuovo sistema, converrà che la S. V. spedisca ai Procuratori generali presso le 24 Corti d'appello del Regno un esemplare della firma Sua o della persona delegata a legalizzare gli atti in discorso, non omettendo di fare altrettanto ogniqualvolta avvenga qualche mutamento nella persona del firmatario.

Non ho d'uopo d'aggiungere che, per agevolare il còmpito dell'autorità giudiziaria, e per evitare frequenti carteggi, è mestieri che gli atti che si trasmettono siano divisi a seconda della loro natura, e verificati in ciò che principalmente concerne la chiara indicazione del Comune al quale i titolari appartengono per nascita o per domicilio.

*Per il Ministro*
MALVANO.

---

## 712.

Roma, addì 27 luglio 1903.

**Indennità di missione ai funzionarî di pubblica sicurezza residenti all'estero, e spese diverse per la pubblica sicurezza.**

Il Ministero dell'interno ha constatato che alcuni r. Agenti all'estero, per ottenere il pagamento delle somme dovute: *a*) per spese confiden-

ziali; *b*) per trasferte agli agenti di pubblica sicurezza; *c*) per indennità di missione ai funzionarî di quest'ultima amministrazione, si rimborsano mediante titoli cambiarî, a brevissima scadenza, comprendenti cumulativamente tutti e tre i generi di spesa. Esso si rivolge, quindi, per mezzo mio, ai r. Agenti diplomatici e consolari all'estero affinchè, a cominciare dal corrente trimestre, i rimborsi che si dovranno chiedere al suddetto Ministero pei tre motivi sopra enunciati, siano effettuati mediante tratte separate quante sono le spese per ciascuna categoria, dando a detti effetti un lasso di tempo non meno di dieci giorni vista per la loro estinzione.

*Per il Ministro*
MALVANO.

---

## 713.

Roma, 12 agosto 1903.

**Istituzione dell'Ufficio del lavoro presso il r. Ministero di agricoltura, ecc.**

Il regolamento per l'esecuzione della legge 29 giugno 1902, che istituisce l'Ufficio del lavoro presso il r. Ministero di agricoltura, industria e commercio, contiene, agli articoli 1, 2, 4 e 6, le seguenti disposizioni:

Art. 1. L'Ufficio del lavoro fa studî e ricerche:

1.°) sulle condizioni delle singole industrie manufattrici, agricole, forestali e minerarie, di quelle dei trasporti, dei mestieri, dei commerci, ed in generale di ogni forma di produzione pubblica o privata, con lo scopo di accertarne la situazione economica, il costo di produzione ed il profitto;

2.°) sulle condizioni del mercato del lavoro per i diversi rami di industrie, arti e mestieri e sulle varie forme di contratti di lavoro; sul lavoro a giornata ed a cottimo; sulle condizioni di tirocinio e su quanto altro riguarda l'ordinamento del lavoro;

3.°) sul numero e sulla ripartizione degli operai per qualità di lavoro per sesso ed età; sulla disoccupazione, sui luoghi, sulle stagioni in cui specialmente si verifica, sulle cause e sugli effetti di essa, come pure sui provvedimenti adottati o da adottarsi per porvi rimedio;

4.°) sulle condizioni economiche degli operai ed apprendisti d'ambo i sessi, segnatamente per quanto riguarda: i salarî ed i modi e le forme di pagamento di essi, la partecipazione dell'operaio agli utili dell'intrapresa, la durata del lavoro ed i giorni di riposo per industrie, categorie, sesso ed età degli operai;

5.°) sui prezzi al minuto delle derrate e degli oggetti di ordinario consumo da parte delle classi operaie, come pure sul costo e sulle condizioni degli alloggi;

6.°) sul costo e sul tenore di vita delle varie categorie di lavoratori;

7.°) sulle condizioni di salubrità e di sicurezza delle varie forme di lavoro, anche riguardo ai luoghi ove questo si esercita;

8.°) sul numero degli infortunî sul lavoro, secondo: la specie e l'entità di essi, le varie forme di lavoro, la durata dell'incapacità al lavoro, l'età ed il sesso delle persone colpite; sulle cause e le conseguenze degli infortunî;

9.°) sulla specie e la frequenza delle malattie e sulla mortalità nelle classi operaie distintamente per industrie, sesso ed età, con speciale riguardo alle malattie provenienti dalla natura del lavoro, dall'ubicazione e dalla qualità delle abitazioni, e dall'alimentazione;

10.°) sul numero degli operai annualmente riformati nella visita militare, distintamente per cause della riforma e per genere di occupazione dell'operaio;

11.°) sul numero e sulle cause dei conflitti fra padroni ed operai e degli scioperi, distintamente per industrie, per numero e categorie di lavoratori che vi prendono parte; sulle forme, sui modi e sulle condizioni di risoluzione e sulle conseguenze tanto per gli imprenditori quanto per gli operai; sui risultati delle istituzioni legali o libere destinate a favorire i buoni rapporti fra padroni ed operai;

12.°) sui sindacati industriali, agricoli, od altri; sullo stato e svolgimento di ogni forma di associazione fra padroni ed imprenditori o fra operai;

13.°) sul risparmio e sulla cooperazione fra operai; sulle altre forme di previdenza e sui risultati delle istituzioni di ogni specie e dei provvedimenti adottati dai pubblici poteri o da privati, per migliorare le condizioni morali ed intellettuali e per accrescere il benessere materiale delle classi lavoratrici, come pure per alleviarne la miseria;

14.°) sugli effetti delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni che più specialmente interessano il lavoro ed i lavoratori.

Gli studî e le ricerche di cui ai numeri 1 a 7 e 12 del presente articolo saranno fatti tanto per l'interno, quanto per quei paesi esteri ove è diretta di preferenza l'emigrazione italiana, e verranno condotti per modo di dimostrare, comparativamente, le condizioni del lavoro nel nostro paese e negli Stati esteri verso i quali sono dirette le nostre maggiori correnti migratorie.

Art. 2. L'Ufficio del lavoro ha altresì lo scopo di seguire lo svolgimento delle leggi e dei provvedimenti di carattere sociale all'estero, di indagarne gli effetti, e di concorrere allo studio delle riforme da introdursi nella legislazione sul lavoro in Italia.

Spetta, infine, all'Ufficio del lavoro di compiere gli studî e le ricerche che, nelle materie indicate in questo e nel precedente articolo, fossero ordinati dal Ministro in seguito a voti e proposte del Consiglio superiore del lavoro.

Art. 4. Per le ricerche e gli studî da compiersi, l'Ufficio del lavoro,

oltre che alle altre amministrazioni dello Stato, ricorre all'opera delle autorità locali, dei corpi morali, dei sodalizî agrari, industriali, commerciali ed operai, degli ufficî locali del lavoro, e, occorrendo, di privati corrispondenti, tanto all'interno, quanto all'estero.

Si vale altresì dell'opera dei r. Agenti diplomatici e consolari e degli altri funzionarî italiani all'estero; delle camere di commercio e di altre associazioni italiane all'estero.

L'Ufficio può, infine, mettersi in corrispondenza diretta con gli Ufficî del lavoro all'estero e con associazioni od altri enti esteri, che si propongono il fine di giovare alle classi operaie.

Art. 6. Il *Bollettino* dell'Ufficio del lavoro contiene specialmente informazioni sullo stato del mercato del lavoro nel Regno ed all'estero e sulla disoccupazione; sui conflitti fra padroni ed operai; sugli scioperi e sui casi e modi di conciliazione e di arbitrato, come pure sugli accordi che stabiliscono nuove condizioni di lavoro; sulle variazioni nella misura dei salarî e nella durata del lavoro; sui prezzi al minuto delle principali derrate; sulle organizzazioni industriali ed operaie; sugli ufficî del lavoro; sulle questioni legali concernenti il lavoro; sulla emigrazione italiana all'estero, e sul movimento della legislazione sul lavoro nel Regno ed all'estero.

Per secondare il desiderio manifestatomi dal predetto r. Ministero, prego i r. Uffiziali diplomatici e consolari di inviare regolarmente e direttamente all'*Ufficio del lavoro* tutte le notizie che possano metterlo in grado di attuare le prescrizioni contenute negli articoli medesimi.

E. Morin.

---

## 714*.

**Roma, 30 settembre 1903.**

### Applicazione della giurisdizione consolare alle controversie concernenti la tutela dei marchi di fabbrica e di commercio in Cina (1).

Per provvedere, nell'interesse dello sviluppo del commercio nazionale nell'Estremo Oriente, alla tutela dei marchi di fabbrica nell'Impero celeste, estendendo la giurisdizione consolare colà vigente anche ai reati di contraffazioni di tali marchi, il r. Governo è venuto nella determinazione di aderire ad accordi che già risultavangli esistere, in proposito, fra alcuni Stati.

A tal fine i r. Rappresentanti presso i Governi di Francia, Germania,

(1) Cfr. *Bollettino del Ministero affari esteri*, settembre 1903. — Non ancora pubblicata in *Trattati e convenzioni*, il cui volume XVI, ed ultimo per ora, si chiude col 31 dicembre 1902.

Inghilterra, Belgio e Olanda sono stati incaricati, nel luglio scorso, di presentare ai Governi stessi la dichiarazione che segue, e della quale quegli Stati hanno già dato atto, garantendo la reciprocità di trattamento:

### Déclaration.

" Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi, mon auguste souverain, désirant se mettre d'accord avec les autres Gouvernements étrangers en vue d'assurer la protection réciproque des marques de fabrique en Chine, vient de me charger de vous faire connaître ce qui suit:

" I. En vertu de la jurisdiction civile et criminelle qui leur est acquise et qu'ils exercent en Chine, les Consuls et les Tribunaux consulaires de Sa Majesté le Roi d'Italie sont compétents à connaître de toute réclamation dont ils pourraient être saisis, relativement aux contrefaçons des marques de fabrique commises par des nationaux italiens.

" II. Par conséquent toute instance que les fabricants . . . . . . . . . auraient à leur adresser pour obtenir la protection des marques de fabrique dûment enregistrés dans le Royaume d'Italie vis-à-vis de nationaux italiens, sera, dorénavant, poursuivie devant le Tribunal consulaire en première instance, et, en dernier ressort, devant la Cour royale d'appel à Ancone.

" III. Le droit de propriété des marques de fabrique est réglé en Italie par la loi du 30 août 1868.

" Je vous prie de vouloir bien prendre acte de la présente déclaration, et de me faire connaître si les nationaux italiens jouiront près de l'autorité consulaire de . . . . . . . de la même protection légale, en Chine, en tout ce qui concerne la propriété de leurs marques de fabrique, dûment enregistrés en . . . . „.

Per l'applicazione, poi, di questo accordo si sono impartite al r. Ministro ed ai r. Consoli residenti in Cina le seguenti istruzioni:

### Istruzioni.

" La legge da applicarsi per giudicare delle contraffazioni dei marchi commesse da cittadini italiani, è quella del 30 agosto 1868, di cui si trasmette un esemplare, insieme ad una copia del relativo regolamento. Si manda pure un esemplare della legge che approva l'accordo di Madrid. del 14 aprile 1891, per la registrazione internazionale dei marchi di fabbrica. In base a questo accordo, i marchi registrati internazionalmente a Berna, a mezzo dell'amministrazione del paese di origine del marchio, si devono considerare legalmente protetti in tutti gli Stati aderenti all'accordo stesso. Quindi, un certificato dell'ufficio di Berna, dal quale risulti che il marchio è stato registrato internazionalmente, senza eccezioni da parte dell'Italia, potrà tener luogo di un certificato di registrazione in Italia del marchio sul quale verte una contestazione.

" Converrà, inoltre, che i r. Consoli avvertano come gli articoli 296

e 297 del codice penale stabiliscano per la contraffazione dei marchi penalità diverse da quelle sanzionate dalla legge speciale.

" Infine, sarà opportuno che essi abbiano presente il precetto di giurisprudenza secondo il quale, per giudicare se un marchio costituisca contraffazione di altro marchio registrato, occorre, piuttosto che esaminare singolarmente le analogie e le differenze che si possono riscontrare nei due marchi, porsi il quesito se il pubblico, al quale è destinata la merce contraddistinta col marchio impugnato, possa essere tratto in inganno ed indotto a scambiare un marchio per l'altro.

" Resta inteso, pure, che la protezione di cui si tratta comprende tanto i marchi *di fabbrica* quanto i marchi *di commercio*, ambedue contemplati dalla legge 30 agosto 1868, e che, non solo i *fabbricanti*, ma tutti i *nazionali* in genere dei paesi coi quali il recente accordo è stato stipulato potranno ricorrere contro le contraffazioni dei loro marchi debitamente registrati ".

---

## 715.

**Roma, 14 novembre 1903.**

### Invio di cataloghi industriali ecc. all'estero.

Accade di frequente che industriali od esportatori, residenti nel Regno, trasmettono direttamente ai r. Agenti diplomatici e consolari i loro cataloghi, od avvisi, perchè ne sia curata all'estero la diffusione.

Per quanto possa essere questo un mezzo pratico per far conoscere sui mercati esteri la nostra produzione, tuttavia, anche a questo riguardo, stimo opportuno, ad evitare possibili inconvenienti, di richiamare l'attenzione dei r. Agenti stessi sull'art. 275 del Regolamento consolare, e sulle varie circolari di questo Ministero, concernenti la corrispondenza degli Ufficî all'estero, in cui si è sempre ribadito il principio che i r. Agenti diplomatici e consolari non possono corrispondere ufficialmente, in via diretta, con privati.

Nei casi, quindi, in cui ai r. Ufficî pervengano i cataloghi, od avvisi predetti, essi dovranno informarne il r. Ministero d'agricoltura e commercio, perchè inviti, se lo crede, gli interessati ad inoltrare la loro richiesta colla procedura normale.

Qualora, poi, tali cataloghi, od altre pubblicazioni analoghe, Le venissero domandate da commercianti del luogo, allo scopo di fare acquisti in Italia, Ella vorrà comunicare la domanda al predetto Ministero del commercio (Ufficio informazioni), il quale avrà cura di fornire i cataloghi e gl'indirizzi di case che soddisfino con onore le commissioni che loro fossero affidate.

Tale sistèma, se, a bella prima, siccome meno spedito, può sembrare meno adatto allo scopo, cioè, alla conquista di mercati esteri da parte dell'industria nazionale, costituisce, tuttavia, una cautela indispensabile, per evitare che si abbiano a verificare spiacevoli incidenti che, pregiudicando il buon nome italiano, tornerebbero di ben maggior danno alla nostra espansione commerciale.

TITTONI.

---

716.

Roma, 25 novembre 1903.

**Servizio de' risparmi per conto di Italiani dimoranti all'estero.**

Il Ministro delle poste e dei telegrafi mi ha comunicato emergere, dagli studî statistici recentemente compiuti, che il credito d'Italiani dimoranti all'estero verso le Casse postali di risparmio del Regno ammontava, alla fine dello scorso settembre, a lire 47,418,319. 80; avvertendo che i depositi effettuati nel 1902 si elevarono alla cifra di 19 milioni di lire, e che ad una cifra di 16 milioni e mezzo di lire si elevarono quelli effettuati nei primi nove mesi di quest'anno.

In vista di ciò, il prefato mio collega mi ha espresso il desiderio che sia rivolto, a nome di lui, uno speciale encomio ai r. Uffiziali diplomatici e consolari, alla cui solerte propaganda è dovuto in gran parte il soddisfacente risultato.

Io sono lieto di farmi interprete dei sentimenti manifestati da S. E. il Ministro delle poste e dei telegrafi, ben persuaso che i r. Uffiziali diplomatici e consolari trarranno incoraggiamento, dal presente attestato di lode, a viepppiù adoperarsi perchè sia dato un sempre maggiore incremento a questo servizio, il quale, mentre offre indiscutibili garanzie di sicurezza al risparmio degli emigrati italiani, costituisce un coefficiente di grande importanza per la potenza economica del nostro paese.

TITTONI.

---

717.

Roma, 30 novembre 1903.

**Viaggi gratuiti di missionarî e di suore di carità.**

*Alle r. Prefetture.*

La circolare di questo Ministero 27 settembre 1900 conferiva ai Prefetti del Regno la facoltà di rilasciare le richieste pel trasporto, sia gratuito (escluso il vitto), sia a tariffa ridotta, di missionarî e di suore di

carità, su piroscafi della Società di navigazione generale italiana, viaggianti da un porto italiano ad un porto straniero.

Ma tale provvedimento, mentre si dimostrò utile ed opportuno rispetto ai viaggi da compiersi a tariffa ridotta (pei quali non è posta limitazione al numero dei missionarî o delle suore da imbarcarsi), diede luogo a serî inconvenienti allorchè si trattò del diritto ad occupare l'unico posto gratuito (escluso il vitto), di cui è cenno nell'articolo 56 del quaderno d'oneri *A* e 57 del quaderno d'oneri *B*, annessi alla convenzione cui si riferisce la legge 29 aprile 1903.

Accadde, infatti, che vennero rilasciate da Prefetture diverse, e per la stessa partenza, richieste per l'occupazione dell'unico posto disponibile a bordo; per cui, ottenuto il posto stesso dal primo arrivato al porto d'imbarco, gli altri dovettero assoggettarsi, per poter partire, al pagamento del biglietto a tariffa ridotta del 50 %.

Ad evitare il ripetersi di tali inconvenienti, fu testè convenuto colla Società di navigazione generale italiana che, d'ora innanzi, il solo Ministero degli affari esteri potrà rilasciare le richieste pel *viaggio gratuito* di missionarî e di suore di carità.

Ricevuta la relativa domanda, firmata dal superiore dal quale il missionario o la suora dipende, questo Ministero otterrà dalla Direzione generale della Società un *ordine*, perchè la competente sua sede od agenzia rilasci il biglietto di viaggio corrispondente.

L'*ordine* verrà, poi, spedito al missionario od alla suora, che dovrà esibirlo alla sede od agenzia della Società, stabilita nel porto d'imbarco, pagando colà quanto fosse dovuto per solo vitto, se intenda viaggiare in terza od in seconda classe, e per vitto e trasporto (a tariffa ridotta con speciali facilitazioni), se intenda viaggiare in prima classe.

Prego i signori Prefetti di prender atto di quanto precede, avvertendo che la suindicata circolare del 27 settembre 1900 continua, nella parte non riguardante i *viaggi gratuiti*, ad avere il suo pieno vigore.

*Il sotto-segretario di Stato*
FUSINATO.

---

## 718.

**Roma, 9 dicembre 1903.**

### Indirizzo della corrispondenza che i r. Ufficî all'estero inviano al Ministero.

Ad evitare gli inconvenienti che nell'apertura della corrispondenza inviata a questo Ministero possono verificarsi, raccomando alla S. V. di voler, d'ora innanzi, tener ben presente a questo riguardo la norma

seguente, e cioè, che tutta indistintamente la corrispondenza ufficiale, di qualunque specie essa sia, deve essere indirizzata impersonalmente al *r. Ministero degli affari esteri*, salvo a contrassegnare, entro seconda busta, colla indicazione " *riservata* " quelle comunicazioni che avessero tale carattere.

*Il sotto-segretario di Stato*
FUSINATO.

---

## 719.

Roma, 21 dicembre 1903.

### Economia nelle spese telegrafiche.

Le raccomandazioni, ripetutamente fatte da questo Ministero ai r. Agenti, di far uso del telegrafo soltanto in caso di assoluta necessità, e di attenersi, nel telegrafare, alla maggiore brevità possibile, per ciò che riguarda tanto la redazione che la cifrazione dei telegrammi, non sono, purtroppo, tenute nel dovuto conto.

Debbo, quindi, richiamare, in modo perentorio, la loro attenzione sull'argomento, invitandoli ad osservare scrupolosamente le istruzioni contenute nelle precedenti circolari ministeriali (1).

*Il sotto-segretario di Stato*
FUSINATO.

---

## 720.

Roma, 23 dicembre 1903.

### Diffusione all'estero del Bollettino del r. Ministero di agricoltura e commercio.

Il *Bollettino ufficiale* del r. Ministero dell'agricoltura, industria e commercio, specialmente per l'assidua e varia contribuzione dei nostri Rappresentanti all'estero, è divenuto oggi una raccolta preziosa di materie per gli studî economici e sociali, e una fonte sicura d'informazioni per gli agricoltori, gl'industriali ed i commercianti.

La Commissione reale per i servizî marittimi, dopo avere visitato i principali porti del Mediterraneo, ha, però, riferito, fra le altre cose, che il detto *Bollettino* non è conosciuto, come dovrebbe essere, nei paesi

(1) Avvertasi che la maggior parte delle circolari sulla corrispondenza telegrafica è pubblicata nel fascicolo speciale delle *circolari riservate*.

esteri, dove, pure, la colonia italiana è numerosa, e coi quali l'Italia ha relazioni di affari.

Eguale lamento è poi pervenuto al Governo da parte di Agenti consolari e di autorevoli connazionali dimoranti all'estero; i quali deplorano che il *Bollettino* non sia largamente diffuso nei luoghi ove il commercio italiano, già attivato, potrebbe maggiormente svilupparsi, e in quelli che offrono condizioni favorevoli alla apertura di nuovi sbocchi alle iniziative nazionali. Ma, purtroppo, gravi ragioni finanziarie impediscono al r. Ministero di agricoltura, industria e commercio di abbondare, più che non faccia ora, nelle spedizioni gratuite della sua pubblicazione, ed esso è anzi obbligato a studiare una sensibile riduzione di così fatti invii,; e ciò per contenere la spesa nei limiti dello stanziamento del bilancio.

A conciliare le ragioni di bilancio con le giuste domande di quanti vorrebbero che l'azione governativa, esercitata per mezzo del *Bollettino,* divenisse più estesa ed efficace, secondo che il mio on. collega al Ministero di agricoltura ha ragione di ritenere, potrebbero contribuire soprattutto i r. Agenti all'estero, quando si valessero della loro autorità per raccomandare, nel proprio distretto, a connazionali ed a stranieri, che s'interessano al movimento economico d'Italia, di prendere l'abbonamento al *Bollettino.*

A facilitare questo compito, il r. Ministero di agricoltura, industria e commercio sarebbe disposto a mantenere, anche per l'estero, il prezzo annuo di abbonamento a lire 18, da trasmettersi, insieme con le relative richieste, all'Economo-Cassiere del Ministero medesimo. Il qual prezzo rappresenta molto meno del costo effettivo di una pubblicazione che forma, per ogni annata, quattro grossi volumi.

Prego la S. V. di volersi adoperare nel senso sovra indicato.

*Il sotto-segretario di Stato*
FUSINATO.

---

## 721.

**Roma, 15 gennaio 1904.**

### Tutela de' lavoratori italiani all'estero.

*Ai r. Agenti diplomatici.*

Questo Ministero ha dovuto più volte preoccuparsi della condizione dei nostri operai, rispetto alle leggi che regolano, — nei varî paesi dove sogliono dirigersi le nostre correnti migratorie, — l'assistenza in caso di infortunio, d'invalidità, di malattia, la libertà di soggiorno e di lavoro, e la tutela, in genere, degli interessi morali e materiali delle classi lavoratrici.

Utili risultati si conseguirono mercè l'opera solerte di molti r. Agenti: ma assai lungo è il cammino che rimane ancora da compiere, per ovviare alle condizioni deplorevoli di inferiorità in cui si trovano spesso i nostri connazionali, di fronte ai lavoratori indigeni, sia per effetto di alcune disposizioni delle leggi locali, sia del modo in cui sogliono essere osservate e applicate, sia di altre circostanze molteplici, che stimo superfluo ricordarLe.

Non mi nascondo le difficoltà di vario genere che contrastano, in siffatto campo, al raggiungimento dei nostri desiderî, nè potremmo pretendere che tutti questi desiderî fossero senz'altro soddisfatti. Incombe, peraltro, al Governo il dovere di nulla omettere, — pur tenendo il debito conto delle disposizioni legislative d'indole generale vigenti nei singoli Stati, e delle circostanze di diritto e di fatto in mezzo alle quali si svolgono tali rapporti, — di quanto può giovare al detto scopo: al miglioramento, cioè, delle condizioni dei nostri lavoratori all'estero. Sopra questo soggetto, come sopra ogni altro che si connetta con la politica internazionale del lavoro, mi propongo di richiamare, in ogni modo più opportuno, la vigile e operosa attenzione di tutti gli Agenti che dipendono da querto Ministero.

Le sarò grato, frattanto, se — tenendo presenti le dette circostanze — Ella vorrà indicarmi con sollecitudine, nei rapporti con codesto Stato, gli inconvenienti più gravi a cui premerebbe di riparare e i vantaggi che più converrebbe di conseguire, rispetto alle dette questioni, e i mezzi a ciò più appropriati.

Ella potrà, se lo crede opportuno, per meglio rispondere al quesito che Le rivolgo, interpellare i r. Ufficiali consolari da Lei dipendenti, nei luoghi dove più affluiscano i nostri lavoratori, e i sodalizî particolari esistenti in codesto paese per la tutela della nostra emigrazione.

Per lo stesso fine, io mi rivolgo agli istituti e ai sodalizî analoghi esistenti nel Regno (1); mi pregio rimetterLe, per norma, un certo numero di copie della circolare da me diretta loro, e di questa.

*Il sotto-segretario di Stato*
FUSINATO.

---

(1) Ecco l'analoga circolare che fu lo stesso giorno diretta alle autorità e sodalizî nel Regno che si occupano della tutela degli emigranti:

**Roma, 15 gennaio 1904.**

« Fra gli argomenti che toccano più da vicino le sorti dei nostri emigranti, meritano le maggiori sollecitudini la loro condizione rispetto alle leggi che regolano, all'estero, l'assistenza degli operai, in caso d'infortunio, d'invalidità, di malattia, la libertà di soggiorno e di lavoro, e la tutela, in genere, degli interessi morali e materiali delle classi lavoratrici.

« Il Governo non ha mancato di adoperarsi — non senza utili resultati — per ovviare, almeno in parte, alle deplorevoli condizioni di inferiorità in cui si trovano spesso i nostri, come gli operai stranieri in generale, in confronto degli operai indigeni, sia per

722.

Roma, 29 gennaio 1904.

**Atti, legalizzazioni e traduzioni gratuite per gl'indigenti.**

Sono stati sporti a questo Ministero ripetuti reclami contro la percezione delle tasse consolari per atti di stato civile e relative legalizzazioni e traduzioni, presentati da persone munite di certificato d'indigenza; e mi trovo quindi costretto a richiamare in proposito l'attenzione dei r. Consoli.

Quest'anormale stato di cose, in contraddizione con l'articolo 176 della Legge consolare, si verifica con maggiore frequenza presso gli Ufficî di 2.ª categoria e nelle Agenzie consolari. Ora, se da una parte è vero che, pel crescente esodo dei nostri lavoratori, i funzionarî all'estero sono aggravati di sempre maggior lavoro, pel quale occorrono aiuti di commessi o di segretarî, che non trovano correspettivo se non negli emolumenti di cancelleria, ciò potrà richiamare l'applicazione di provvedimenti di altra natura; ma per rimediarvi, non è giustificabile la percezione di tasse, da chi ha diritto di esserne esente.

Non occorre, d'altronde, che io faccia rilevare lo sfavorevole effetto che nell'animo dei nostri bisognosi connazionali produce questo abuso,

---

effetto di alcune disposizioni delle leggi locali, sia del modo in cui sogliono essere osservate e applicate, sia di altre circostanze varie che sarebbe fuor di luogo ricordare qui.

« Consapevole, tuttavia, di quanto resta da fare, e del dovere che al Governo incombe di nulla omettere, che possa in qualche modo servire al raggiungimento migliore di quel fine, mi propongo di richiamare sopra siffatti argomenti la più vigile attenzione degli Agenti che dipendono da questo Ministero, e una equa considerazione da parte dei Governi esteri.

« A tale scopo, stimo opportuno chiedere ai vari sodalizî e istituti, che si occupano con particolare solerzia della tutela dei nostri emigranti, quei suggerimenti che loro detta l'esperienza acquistata nell'adempimento del nobile ufficio. Sarei grato pertanto alle SS. LL. se volessero indicarmi quali siano, — a loro avviso, — rispetto alle dette questioni, gli inconvenienti più gravi a cui premerebbe di riparare, e i vantaggi che più premerebbe di conseguire.

« Non possiamo illuderci, nè pretendere che tutti i nostri desiderî abbiano da essere soddisfatti. La modificazione delle leggi straniere, anche dove possono toccare più direttamente gli interessi dei nostri concittadini, è sottratta (è superfluo dirlo) a ogni diretta ingerenza del Governo, il quale non può che esercitare, a questo fine, una conveniente e saggia azione diplomatica; e nell'esercizio stesso di tale azione, esso non può prescindere dal tener conto, sia di quanto dispongono le leggi vigenti nel Regno, sia delle speciali circostanze di diritto e di fatto di ciascun paese, molte volte più forti della buona volontà dei Governi medesimi.

« A questi criterî di convenienza pratica gradirei che anche le SS. LL. si ispirassero, nel formulare le proprie risposte, affinchè sia più facile al Governo trarre profitto dai Loro consigli.

« Confidiamo nel concorso benevolo di codesto sodalizio in un'opera e per un fine che sta a tutti così a cuore, — il miglioramento, cioè, delle condizioni e delle sorti dei nostri operai all'estero, — mi pregio esprimere frattanto alle SS. LL. gli atti della mia più distinta considerazione.

*Il sotto-segretario di Stato*

FUSINATO ».

per la cessazione del quale io faccio calcolo sicuro sulla cooperazione dei signori Capi ufficio, affinchè vogliano dare in questo senso istruzioni ai loro dipendenti, ogniqualvolta il certificato d'indigenza, rilasciato dalle autorità nel Regno, non si trovi in contraddizione con lo stato reale del cittadino all'estero.

*Il sotto-segretario di Stato*
FUSINATO.

---

## 723.

Roma, 12 febbraio 1904.

### Notificazione di neutralità dell'Italia nella guerra fra il Giappone e la Russia.

Nel numero 34 della *Gazzetta Ufficiale* del Regno, in data dell'11 di questo mese, fu pubblicata, nella parte ufficiale, una notificazione in cui, premesso che l'Italia rimane neutrale nello stato di guerra esistente fra il Giappone e la Russia, è ricordato l'obbligo che hanno i cittadini italiani di osservare scrupolosamente i doveri della neutralità, conformemente alle leggi in vigore ed ai principî generali del diritto delle genti.

Per norma opportuna di codesto Ufficio, e perchè l'avvertimento di cui si tratta sia portato a conoscenza dei nostri nazionali costì dimoranti. Le trasmetto alcune copie, così del predetto comunicato, come del testo (che fu riprodotto nella parte non ufficiale dello stesso numero della Gazzetta) delle disposizioni di legge, presentemente in vigore, circa la neutralità dei porti e circa le pene comminate per la trasgressione agli obblighi della neutralità, alle quali nel comunicato ufficiale si allude.

Di queste pubblicazioni ed avvertenze importa che sia data la più larga notizia ai nostri connazionali, acciocchè questi siano consci degli obblighi che ad essi incombono e delle gravi conseguenze a cui si esporrebbero venendo meno agli obblighi stessi, tra i quali è principalmente l'astensione dal prendere, come che sia, servizio militare presso l'uno o l'altro belligerante.

Gradirò l'assicurazione che, nei modi opportuni, è stato provveduto alla desiderata maggiore pubblicità della notificazione di cui si tratta.

TITTONI.

*Parte ufficiale.*

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

**Notificazione di neutralità dell'Italia nella guerra tra il Giappone e la Russia.**

Il Giappone e la Russia trovandosi in stato di guerra e l'Italia essendo in pace con entrambe quelle Potenze, il Governo del Re ed i cittadini del Regno hanno l'obbligo di scrupolosamente osservare i doveri della neutralità, conformemente alle leggi in vigore ed ai principî generali del diritto delle genti. Coloro, i quali violassero questi doveri, non potranno invocare la protezione del r. Governo e dei suoi Agenti, ed incorreranno eventualmente nelle pene comminate dalle leggi speciali e generali dello Stato.

---

*Parte non ufficiale.*

*In relazione con la notificazione pubblicata nella parte ufficiale di questo stesso numero, qui pubblichiamo le disposizioni di legge presentemente in vigore circa la neutralità dei porti e circa le pene per trasgressioni agli obblighi della neutralità.*

**R. Decreto 6 aprile 1864 contenente disposizioni per la neutralità dei porti.**

Art. 1. Non sarà permesso ad alcun bastimento da guerra od armato in corsa di alcuno Stato belligerante di entrare e soggiornare con prede nei porti o rade del Regno, fuori il caso di rilascio forzato.

Art. 2. In caso di approdo forzato, i legni da guerra od armati in corsa, di cui nel precedente articolo, e nelle condizioni ivi segnate, dovranno allontanarsi dalle coste del Regno non appena cessa la causa che li obbligò a rifugiarvisi, salvo il disposto dell'articolo 11.

Art. 3. Veruna vendita, cambio, baratto o dono di oggetti provenienti dalle prede potrà farsi sotto alcun titolo nei porti, rade o spiaggie del Regno.

Art. 4. È proibito a qualsiasi suddito italiano il prendere commissione dalle parti belligeranti per armare navi in guerra, od accettare lettere di marca per la corsa marittima, o concorrere in qualsiasi modo ad equipaggiare, armare od allestire un bastimento da guerra o corsaro delle parti belligeranti suddette.

Art. 5. A seconda dell'articolo 35 del Codice penale mercantile marittimo, è proibito a qualunque suddito del Regno d'Italia di arruolarsi o prendere servizio sulle navi da guerra, o su quelle armate in corsa, di uno degli Stati belligeranti.

Art. 6. Quei sudditi che contravvenissero alle prescrizioni dei precedenti articoli 4 e 5, o che commettessero qualunque fatto verso una delle Potenze belligeranti, contrario ai doveri della neutralità mantenuta dal Governo italiano

verso le parti suddette, non potranno pretendere protezione contro gli atti o misure, qualunque sieno, che i belligeranti riputassero esercitare sovra i medesimi, senza pregiudizio delle pene che, per gli effetti dell'articolo 4 del presente Decreto, sono loro comminate dal disposto dell'art. 80 del Codice penale per la marina mercantile in data 13 gennaio 1827.

Art. 7. Nessun bastimento da guerra o corsaro belligerante potrà soggiornare più di 24 ore in un porto, rada o spiaggia del Regno o nelle acque adiacenti, quand'anche vi si presentasse isolatamente, salvo il caso di rilascio forzato per causa di cattivo tempo, di avarie o mancanza di provvigioni necessarie alla sicurezza nella navigazione.

Art. 8. I bastimenti da guerra di Potenza amica, quando anche belligerante, potranno approdare e soggiornare nei porti, rade e spiaggie del Regno, purchè lo scopo della loro missione sia esclusivamente scientifico.

Art. 9. In nessun caso una nave belligerante potrà far uso di un porto italiano a scopo di guerra o per approvvigionarsi d'armi o munizioni.

Non potrà sotto pretesto di riparazione eseguire dei lavori atti in qualsiasi modo ad accrescere la sua forza guerresca.

Art. 10. Ai bastimenti da guerra o corsari belligeranti non verranno forniti se non viveri, derrate e mezzi di riparazione puramente necessarî alla sussistenza del suo equipaggio ed alla sicurezza della sua navigazione.

Quei bastimenti da guerra o corsari belligeranti i quali volessero rifornirsi di carbon fossile, non potranno ricevere codesto approvvigionamento, se non 24 ore dopo del loro arrivo.

Art. 11. Allorchè navi da guerra, corsari o legni di commercio delle due parti belligeranti si trovassero insieme in un porto, rada o spiaggia del Regno, vi dovrà essere un intervallo almeno di 24 ore tra la partenza di qualunque bastimento d'una parte belligerante e quella successiva di qualunque nave dell'al- l'altra parte.

Questo intervallo potrà venire accresciuto secondo le circostanze dall'autorità marittima del luogo.

Art. 14 (1). Le autorità marittime dei luoghi indicati nel precedente articolo (2), all'arrivo di navi da guerra estere, dovranno rimettere ai loro Comandanti o Comandante superiore delle medesime una copia delle presenti disposizione per loro norma e con invito di uniformarvisi.

Art. 15. Alle autorità marittime del Regno spetta l'esatto adempimento di quanto è prescritto dal presente Decreto, il quale avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nelle varie parti del Regno.

Art. 16. Rimangono abrogate tutte le disposizioni ora in vigore in quella parte che fosse contraria al presente Decreto.

---

(1) Gli articoli 12 e 13 del presente Decreto furono abrogati con l'articolo 16 del r. Decreto del 19 giugno 1895.

(2) L'abrogato articolo 13 del presente Decreto enumerava le piazze forti marittime di quel tempo. A quella enumerazione va ora sostituita quella contenuta nell'articolo 8 del r. Decreto 21 aprile 1895, del seguente tenore:

" Art. 8. Sono piazze forti marittime le località seguenti: Vado, Savona, Genova,
" Spezia, Monte Argentario (Talamone), Porto Santo Stefano, Gaeta, La Maddalena ed
" adiacenti isole e coste Sarde, Messina ed ancoraggi dipendenti, da ambe le parti dello
" Stretto, Taranto, Ancona, Venezia ed ancoraggi della Laguna ".

**Articoli del Codice per la marina mercantile riguardanti la neutralità nei porti e le pene per i nazionali che violassero la neutralità.**

Art. 246. In caso di guerra fra Potenze colle quali lo Stato si tenga neutrale, non saranno ricevute nei porti, nelle rade o nelle spiaggie dello Stato navi corsare o da guerra con prede, se non nel caso di rilascio forzato.

Esse dovranno uscirne appena cessato il pericolo.

Nessuna nave da guerra o corsara belligerante potrà soggiornare più di ventiquattr'ore in un porto, rada o spiaggia dello Stato o nelle acque adiacenti, quand'anche vi si presentasse isolatamente, salvo il caso di rilascio forzato per causa di cattivo tempo, di avarie o mancanza di provvigioni necessarie alla sicurezza della navigazione.

In nessun caso sarà loro permessa nei porti, nelle rade o nelle spiaggie dello Stato la vendita, il cambio, il baratto o il dono degli oggetti predati.

Art. 247. Le navi da guerra di una Potenza amica, quand'anche belligerante, potranno approdare o soggiornare nei porti, rade o spiaggie dello Stato, purchè lo scopo della loro missione sia esclusivamente scientifico.

Art. 248. In nessun caso una nave belligerante potrà far uso di un porto italiano a scopo di guerra, o per approvvigionarsi d'armi o munizioni.

Non potrà, sotto pretesto di riparazione, eseguire dei lavori atti in qualsiasi modo ad accrescere la sua forza guerresca.

Art. 249. Alle navi da guerra o corsare belligeranti non saranno forniti se non i viveri e derrate ed i mezzi di riparazione puramente necessarî alla sussistenza del loro equipaggio, ed alla sicurezza della loro navigazione.

Le navi da guerra o corsare belligeranti, le quali volessero rifornirsi di carbon fossile, non potranno ricevere codesto approvvigionamento se non ventiquattr'ore dopo il loro arrivo.

Art. 250. Allorchè navi da guerra, corsare o mercantili, delle due parti belligeranti, si trovassero insieme in un porto, rada o spiaggia dello Stato, vi dovrà essere un intervallo almeno di ventiquattr'ore tra la partenza di qualunque nave d'una parte belligerante, e quella successiva di qualunque nave dell'altra parte.

Questo intervallo potrà venire accresciuto, secondo le circostanze, dall'autorità marittima del luogo.

Art. 251. La preda e qualunque atto di ostilità fra navi di Nazioni belligeranti nel mare territoriale e nel mare adiacente alle isole dello Stato, costituirà violazione di territorio.

Art. 380. Il Capitano o padrone che assumesse il comando di navi da guerra estere, senza avere ottenuto l'autorizzazione del Governo, incorrerà nella destituzione, senza pregiudizio delle altre penalità in cui fosse incorso pel fatto di avere preso servizio militare presso Nazione estera.

Art. 381. Gl'inscritti sulle matricole o sui registri della gente di mare, i quali prendessero imbarco sopra navi mercantili appartenenti ad una Potenza che si trovasse in guerra collo Stato, incorreranno nella pena del carcere da tre mesi ad un anno.

Art. 382. I nazionali che prendessero servizio a bordo di corsari o di legni da guerra di Potenza in guerra collo Stato, saranno puniti coi lavori forzati a tempo.

Qualora poi avessero preso parte ad atti di depredazione contro navi nazionali incorreranno nelle pene stabilite per coloro che prendono le armi contro lo Stato.

**Estratto del r. Decreto 16 giugno 1895 che regola in tempo di pace l'approdo ed il soggiorno delle navi da guerra estere nei porti e sulle coste del Regno.**

Art. 11. È vietato alle navi da guerra delle Potenze belligeranti, che si trovano nelle acque territoriali, di usare fra di loro atti di ostilità. Verificandosi una violazione a questa disposizione, quelle navi che non ubbidiscano alla intimazione di desistere sono trattate come nemiche dai forti e dalle navi da guerra nazionali.

Art. 12. È proibito alle navi da guerra estere ed a quelle mercantili armate in corsa, di introdurre prede o di arrestare e visitare bastimenti nel mare territoriale, e nel mare adiacente alle isole italiane, nonchè di fare tutti quegli altri atti che costituiscono un'offesa ai diritti di sovranità dello Stato.

Art. 15. In caso di trasgressione spetta all'autorità militare marittima locale, od, in sua mancanza, al Capo dell'ufficio di porto, ed in mancanza di quest'ufficio, all'autorità militare terrestre, di intimare alle navi da guerra estere la rigorosa osservanza delle prescrizioni contenute nel presente Decreto. In caso di persistenza nella trasgressione o di rifiuto di ottemperare alle intimazioni, dette autorità protestano formalmente ed, a seconda della loro dipendenza, ne danno avviso telegrafico immediato al competente Comandante di dipartimento o Comandante militare marittimo od a quello di corpo d'armata, al Ministero della guerra od a quello della marina.

---

## 724.

Roma, 23 febbraio 1904.

**Importazione del granturco in Italia.**

Riferendomi alle circolari 22 ottobre 1895 e 11 novembre 1901 (1), Le partecipo, per Sua eventuale norma, che l'introduzione nel Regno del granturco (*mais*) è ora disciplinata dalla legge 21 luglio 1902 e dal relativo regolamento, approvato con R. D. 5 novembre u. s., sulla prevenzione e la cura della pellagra; e che, a termini di tali disposizioni, non sono più richiesti, per l'ammissione di questo cereale nel Regno, i certificati consolari d'origine, di cui era menzione nelle due circolari sopra indicate.

Il giudizio sulla salubrità del granturco proveniente dall'estero sarà

(1) Cfr. i precedenti n. 535* e 639.

emesso, d'ora innanzi, in base alle condizioni del prodotto all'atto dello sdoganamento, senza distinzione fra avarie originarie ed avarie acquisite durante il viaggio; e, mentre continua ad essere proibita l'importazione del *mais* comunque guasto, od imperfetto, è consentito, ora, che lo stesso (senza tener conto, ripetesi, delle sue condizioni al momento della partenza dal paese d'origine) venga introdotto, colle debite guarentigie, per uso industriale, o per l'alimentazione del bestiame (1).

*Il sotto-segretario di Stato*
FUSINATO.

---

(1) Si ritiene utile di pubblicare, a complemento, la parte essenziale (per quanto riguarda l'importazione dall'estero) della circolare sullo stesso argomento diretta dal Ministero dell'interno ai Prefetti del Regno, in data 8 febbraio 1904:

" Dopo che con la legge del 21 luglio 1902, e col relativo regolamento, tutto un complesso di speciali statuizioni venne aggiunto alla nostra legislazione sanitaria, nell'intento di assicurare, per quanto dallo Stato dipende, la prevenzione e la cura della pellagra, nuove attribuzioni e nuovi importanti doveri sono sorti a questo riguardo per le varie autorità locali, ed in particolare per i Prefetti delle provincie dove si verifica l'importazione del granturco estero, e più ancora per quelli preposti alle provincie afflitte dal terribile morbo. Da essi sopratutto dipende la sollecita e completa atttuazione delle disposizioni, ed io quindi li esorto ad occuparsene con la maggiore alacrità, per modo che la lotta contro la pellagra sia condotta con quella oculata iniziativa e quella perseverante fermezza che sole possono addurre a soddisfacenti risultati.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

" Differente è invece la procedura da seguirsi per l'esame delle partite di granturco provenienti dall'estero. Parecchi articoli del regolamento la disciplinano con la maggiore precisione, indicando in qual guisa deve procedersi al prelevamento, alla distribuzione ed alla conservazione dei campioni, quali e quante sono le differenti perizie ammesse (per assicurare ad un tempo la più completa garanzia degli importatori e l'efficace tutela della salute pubblica), e da ultimo quali sono i provvedimenti deferiti alle autorità locali a seconda che la merce sia o non sia riconosciuta buona e commestibile.

" A questo proposito rammento che, essendo entrato in vigore il regolamento del 5 novembre 1903, n. 451, devono considerarsi abrogate le disposizioni in precedenza emanate per disciplinare l'importazione del granturco. Non più adunque sono necessari i certificati consolari di origine introdotti con la circolare del 15 ottobre 1895, giacchè nessuna differenza si fa tra la merce avariata fin dall'origine e quella avariata durante il viaggio di trasporto o nei magazzini di deposito. Sì l'una che l'altra devono rigorosamente escludersi dall'alimentazione dell'uomo, e quindi non possono importarsi per tale uso. D'altro canto però l'introduzione del granturco estero avariato è ammessa a scopo industriale o per l'alimentazione del bestiame, nei quali casi, in esplicazione ai criteri direttivi sanciti dal regolamento, spetta alle autorità locali di prescrivere l'osservanza di tutte quelle norme e cautele che ravvisansi necessarie per ovviare ad eventuali violazioni della legge.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

" Dei provvedimenti, che via via verranno adottati per tradurre in atto le surricordate disposizioni, io desidero di essere informato dai signori Prefetti, e voglio sperare che le loro comunicazioni al riguardo varranno a provarmi, che alla viva sollecitudine dimostrata dal legislatore verso i disgraziati colpiti dalla pellagra non sono impari la premura e lo zelo di quelle autorità e di quelle rappresentanze sulle quali esso ha fatto in proposito il maggiore asssegnamento ".

" *Il Ministro*
GIOLITTI ".

---

## 725.

Roma, 29 febbraio 1904.

### Rimpatrio di operai per ferrovia.

Per chiarire la portata della *Concessione ferroviaria n. X* (cui riferivasi la circolare 30 maggio 1902) (1), in quanto concerne il viaggio di rimpatrio di operai dimoranti all'estero da più di un anno, ho interpellato il r. Ispettorato generale delle strade ferrate, il quale ha espresso l'esplicito parere che debbano tenersi presenti le seguenti norme, concordate colle amministrazioni ferroviarie interessate:

" La *Concessione ferroviaria n. XI* dà facoltà ai Sindaci del Regno di rilasciare la richiesta (anche pel viaggio di rimpatrio entro un anno) agli *operai*, cioè a coloro *che lavorano manualmente a servizio altrui, per mercede giornaliera, nei lavori pubblici, nelle costruzioni edilizie e nelle imprese di trasporti, nelle miniere, negli stabilimenti industriali, nelle officine e negli opificî di qualunque specie, per esercitarvi un vero e proprio mestiere.*

" Non sono, adunque, ammessi a fruire di detta Concessione, ad esempio: i cocchieri, i garzoni parrucchieri, i camerieri, i caffettieri, i commessi di negozio, i ballerini, i coristi, i figuranti teatrali e simili.

" E poichè la *Concessione ferroviaria n. X*, completando la *Concessione n. XI*, accorda ai r. Ufficiali diplomatici e consolari la facoltà di rilasciare la richiesta agli *operai rimasti all'estero oltre un anno*, è evidente che essa ha di mira unicamente gli operai quali sono definiti dalla *Concessione n. XI* ed esclude, perciò, tutti quelli che da quest'ultima Concessione sono esclusi ".

Per quanto riguarda il rimpatrio di *nazionali poveri*, rimane fermo che essi, conforme a quanto è detto nella citata circolare, potranno sempre ottenere la richiesta dai r. Ufficiali diplomatici, o consolari, qualunque sia la loro professione e qualunque il tempo di loro dimora all'estero. Nello interesse delle amministrazioni ferroviarie italiane, rinnovo, però, la raccomandazione ai r. Ufficiali diplomatici e consolari di accertare, con ogni mezzo di cui possono disporre, se il postulante sia veramente in condizioni economiche tali, che gli diano diritto ad ottenere detta richiesta, stabilita e riservata *esclusivamente* per gli emigrati poveri.

In conclusione: i r. Ufficiali diplomatici e consolari possono rilasciare le richieste:

1.° agli *operai* italiani non poveri rimasti all'estero oltre un anno, purchè appartengano alle categorie definite nella *Concessione n. XI;*

2°. agli emigrati italiani poveri.

Debbo, in ultimo, fare un'importante avvertenza. L'articolo 4 della

(1) Cfr. n. 663.

*Concessione n. X* fa obbligo, a chi fruisce della concessione stessa, di andar munito di carte le quali facciano fede della identità di persona, e di esibire le carte stesse ad ogni richiesta del personale ferroviario, cui è affidata la sorveglianza sul movimento dei viaggiatori. Nasce di qui la necessità, pei r. Ufficiali diplomatici e consolari, di accertarsi se i rimpatrianti, cui rilasciano la richiesta, siano provvisti di un documento idoneo per la loro identificazione; e, in caso contrario, di munirli d'un passaporto, o d'un certificato, che li sottragga al pericolo di incorrere nelle penalità previste dai regolamenti in vigore.

*Il sotto-segretario di Stato*
FUSINATO.

---

## 726*.

Roma, 22 marzo 1904.

**Elenco de' trattati di commercio in vigore tra l'Italia e gli altri Stati** (1).

(*Sunto*). — Il Ministero trasmette, per uso dei r. Ufficî diplomatici e consolari, il consueto *Elenco dei trattati di commercio fra l'Italia e gli altri Stati*, in vigore al 1.° gennaio 1904, testè pubblicato per cura del r. Ministero delle finanze.

---

## 727*.

*(Ministero della guerra).* Roma, 22 marzo 1904.

**Chiamata alla leva dei giovani nati nel 1884 — Destinazione degli ufficiali delegati, degli ufficiali dei carabinieri reali e degli ufficiali medici alle sedute dei consigli di leva — Istruzioni per l'esame definitivo ed arruolamento degli iscritti** (2).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

### SERVIZIO DELLA LEVA ALL'ESTERO.

10. Il Ministero, in attesa di poter provvedere alla compilazione di norme definitive pel servizio della leva all'estero, fa conoscere che anche

---

(1) La presente è una circolare periodica: si spedisce ogni anno, mutando il solo *elenco* allegato. Per brevità si è omessa per tutti gli anni precedenti.

(2) Cfr. *Giornale militare ufficiale*, marzo 1904.
La presente è, *mutatis mutandis*, una circolare periodica, che si rinnova ogni anno: per brevità, si è omessa per tutti gli anni precedenti, e si pubblica qui la sola parte che concerne il servizio della *leva all'estero*.

per la leva sulla classe 1884 il servizio medesimo dovrà essere regolato secondo le disposizioni contenute nella *Istruzione provvisoria* in data 1.° giugno 1901; per l'applicazione delle quali i Prefetti e Sotto-Prefetti, i consigli di leva e le r. autorità diplomatiche e consolari si atterranno alle norme seguenti.

### Contrassegni degli inscritti.

11. Allo scopo di dar modo ai consigli di leva ed alle autorità militari di accertare l'identità personale degli inscritti di leva residenti all'estero, le r. autorità diplomatiche e consolari avranno cura, ogniqualvolta si tratti di inscritti che siansi presentati personalmente al loro ufficio od a persona da loro delegata per essere visitati od arruolati in 1.ª categoria o per firmare l'atto di sottomissione, di completare sui vari modelli a loro relativi le indicazioni concernenti la *statura*, il *perimetro toracico* ed i *contrassegni particolari:* e vorranno riportare le indicazioni stesse sull'elenco mod. n. 16 *con l'aggiunta della professione dell'inscritto*, a meno che esse non risultino già da qualche documento allegato all'elenco medesimo.

Nei casi in cui, per non essersi gli interessati presentati personalmente, non fosse possibile di effettuare le indicazioni di cui sopra, le r. autorità diplomatiche e consolari vorranno farne espressa menzione sull'elenco mod. 16.

### Corrispondenza fra le autorità diplomatiche e consolari e le autorità prefettizie.

12. Per quanto concerne la leva, le r. autorità diplomatiche e consolari, per assicurare la sollecitudine e la regolarità delle varie operazioni, e affinchè gli inscritti non abbiano ad aver verun pregiudizio nei loro diritti, non s'indirizzeranno mai ai Sindaci direttamente, ma sempre ai Prefetti e Sotto-Prefetti, i quali avranno cura, se del caso, di procurarsi dai Sindaci le notizie e i documenti necessarî a regolare la posizione degli inscritti.

Per altro, qualora i Sindaci richiedessero notizie o schiarimenti di qualche inscritto, le autorità suddette procureranno, nei limiti del possibile, di assecondare tali richieste.

13. Essendo importante che gli inscritti residenti all'estero vengano informati con sollecitudine delle decisioni prese a loro riguardo dal consiglio di leva, il Ministero prega i Prefetti e Sotto-Prefetti di provvedere perchè, non appena le decisioni stesse siano state pronunciate, gli interessati ne vengano informati per mezzo della r. autorità diplomatica o consolare competente.

Tali comunicazioni dovranno in particolar modo considerarsi necessarie ed urgenti quando si tratti di inscritti che abbiano invocato l'assegnazione alla 3.ª categoria, e siano stati invece arruolati nella 1.ª cate-

goria, affinchè possano averne norma in tempo utile per quanto concerne la presentazione alle armi: al quale riguardo dovrà tenersi presente il disposto del § 109 dell'*Istruzione provvisoria.*

14. Qualora occorresse alle r. autorità diplomatiche e consolari di sollecitare dal Ministero la risoluzione di quesiti relativi ad inscritti residenti all'estero, sarà necessario che esse indichino chiaramente l'oggetto del quesito e il nome dell'inscritto o degli inscritti interessati, non essendo sufficiente a rintracciare i precedenti relativi la semplice indicazione della data e del numero della lettera con cui il quesito fu proposto.

**Inscritti residenti all'estero senza passaporto.**

15. È stato fatto il quesito se, per invocare l'assistenza delle r. autorità diplomatiche o consolari in materia di leva, gli inscritti debbano provare di risiedere all'estero regolarmente.

A questo riguardo, il Ministero deve avvertire che, non essendo compresa nella *Istruzione provvisoria* veruna disposizione, la quale escluda dall'assistenza suddetta i giovani che espatriarono senza passaporto, nulla osta a che i giovani stessi siano ammessi a regolare la loro posizione di fronte alla leva; e che perciò le r. autorità diplomatiche e consolari possono sempre dar corso ai relativi provvedimenti di loro competenza.

Resta, per altro, inteso che le autorità stesse dovranno in questi casi iniziare, contemporaneamente colle autorità prefettizie, giusta quanto si usava anche pel passato, le pratiche pel rilascio agli interessati del regolare passaporto: il quale, per gli inscritti i quali siano stati arruolati nella 1.ª categoria, non dovrà esser valido oltre il 31 marzo dell'anno immediatamente successivo a quello in cui fu chiamata alla leva la classe a cui l'inscritto appartiene, essendo questo il termine in cui, presumibilmente, dovrà esser chiamata alle armi la classe medesima.

**Termine per invocare l'assegnazione alla 3.ª categoria e provvedimenti conseguenti.**

16. Giusta il § 47 dell'*Istruzione provvisoria*, il tempo utile per gli inscritti residenti all'estero per comprovare i diritti all'assegnazione alla 3.ª categoria è prorogato al 31 dicembre di ciascun anno.

Per assicurare l'uniforme applicazione di tale disposizione, il Ministero avverte che essa, — secondo quanto si desume anche dal § 106 dell'*istruzione*, dalle avvertenze apposte al precetto modello n. 1 dell'*istruzione* medesima e dal manifesto modello n. 17, — deve essere intesa, non nel senso che entro il giorno 31 dicembre gli inscritti residenti all'estero che invocano l'assegnazione alla 3.ª categoria debbano aver fatto pervenire al consiglio di leva tutti i documenti necessarî a comprovarne il diritto, ma nel senso che *a quella data essi debbono essersi presentati alla r. autorità diplomatica o consolare, averle esposto che chiedono di essere arruo-*

*lati nella categoria suddetta, ed aver firmato all'uopo l'atto di sottomissione per l'arruolamento, modello n.* 8: salvo, se del caso, provvedere pel completamento della prova dell'invocato diritto, secondo le norme che devono esser loro fatte conoscere dall'autorità diplomatica o consolare.

17. Ogni qualvolta un inscritto faccia richiesta di essere arruolato, le r. autorità diplomatiche e consolari si regoleranno come segue:

*a*) gli rivolgeranno le interrogazioni opportune a determinare se gli spetti, per le sue condizioni di famiglia, l'assegnazione alla 3.ª categoria;

*b*) in caso negativo lo arruoleranno senz'altro nella 1.ª categoria, giusta le disposizioni del § 42 dell'*Istruzione provvisoria*;

*c*) qualora, invece, risulti che l'iscritto abbia diritto all'assegnazione alla 3.ª categoria, si asterranno dal pronunciare al riguardo veruna decisione, limitandosi a fargli firmare il detto atto di sottomissione per l'arruolamento da trasmettersi al consiglio di leva pei provvedimenti di sua competenza; e a seconda del titolo per cui egli invochi l'assegnazione medesima, gli indicheranno tutti i documenti che devono essere prodotti per comprovarne il diritto;

*d*) gli rilascieranno direttamente — ove ne sia il caso giusta il disposto dal § 367 del regolamento sul reclutamento — la situazione di famiglia, modello n. 29, e gli altri atti dello stato civile, che fossero stati ricevuti nei registri del rispettivo ufficio, e si provvederanno d'ufficio quelli che fossero stati eventualmente ricevuti nei registri di altro Consolato;

*e*) si faranno dichiarare dall'interessato da quali Ufficî comunali del Regno debbano essere rilasciati gli altri documenti che occorrono a completare la prova;

*f*) e, se alcuno dei documenti stessi dovesse essere rilasciato da autorità estere, forniranno al richiedente le istruzioni necessarie a che egli possa procurarselo con la minor spesa e la maggior sollecitudine possibile;

*g*) trasmetteranno al più presto possibile al Prefetto o al Sotto-Prefetto competente l'atto di sottomissione e i documenti stati prodotti a prova del diritto: e alla colonna *annotazioni* dell'elenco modello n. 16 indicheranno da quali Ufficî comunali del Regno debbano essere rilasciati i documenti mancanti.

**Domande d'assegnazione alla 3.ª categoria fatte in favore di inscritti residenti all'estero da loro parenti residenti nel Regno.**

18. Il Ministero rammenta che, come fu disposto col n. 4 della circolare 26 giugno 1901, i consigli di leva potranno pronunciare la decisione di arruolamento nella 3.ª categoria di inscritti residenti all'estero, anche se manchi l'atto di sottomissione conforme al modello n. 8 dell'*Istruzione*, quando i documenti relativi siano prodotti da parenti, residenti nel Regno, degli inscritti di cui trattasi, entro il 31 dicembre: e ciò anche nel

caso che gli inscritti medesimi siansi recati all'estero senza passaporto, salvo a regolarne la posizione di fronte alla residenza all'estero a norma del precedente n. 15.

In questi casi, però, qualora non fosse riconosciuto il diritto alla invocata assegnazione alla 3.ª categoria, i Consigli di leva si asterranno dal pronunciare la decisione di arruolamento nella 1.ª categoria: e assegneranno invece all'inscritto un congruo termine per sperimentare le pratiche per la visita all'estero, ovvero per contrarre l'arruolamento nella 1.ª categoria, presso la r. autorità diplomatica o consolare competente, salvo a dichiararlo renitente, se egli non ottemperasse a tale invito.

19. Accadendo che un iscritto stato arruolato nella 3.ª categoria ai termini dell'articolo precedente, in base a documenti prodotti da parenti residenti nel Regno, faccia pervenire al Consiglio di leva, per mezzo della competente autorità diplomatica o consolare, la dichiarazione di visita subìta all'estero prima del 31 dicembre, dalla quale risulti essere egli inabile al servizio militare, il Consiglio di leva provvederà senz'altro perchè la decisione di arruolamento nella 3.ª categoria venga sostituita — secondo i casi — con quella di rivedibilità o con quella di riforma, rendendone subito informato l'interessato.

20. L'inscritto abitualmente residente all'estero il quale, dopo di essere rimpatriato per presentarsi personalmente al Consiglio di leva ed essere stato arruolato nella 1.ª categoria, faccia ritorno all'estero, potrà utilmente invocare l'assegnazione alla 3.ª categoria, facendone domanda alla r. autorità diplomatica o consolare entro il 31 dicembre: salvo, per ciò che concerne la presentazione dei documenti, quanto è disposto dal § 106 dell'*Istruzione provvisoria*, quale fu chiarito coi precedenti nn. 16 e 17, e dai paragrafi successivi.

### Nuove decisioni relative a rimandati e renitenti.

21. Riguardo agli inscritti i quali siano stati dichiarati renitenti per non essersi presentati all'esame definitivo ed arruolamento, entro il giorno fissato per la chiusura della sessione della leva, ovvero siano stati rimandati alla leva ventura, in applicazione del § 114 della *Istruzione provvisoria*, in attesa di provvedimenti di competenza dell'autorità consolare, e pei quali venga provato, in seguito, che regolarono la loro posizione avanti l'autorità medesima entro il 31 dicembre, i Consigli di leva potranno, senza previamente riferirne al Ministero, prendere a loro riguardo la nuova decisione che sarà del caso, in analogia del disposto del § 155 del regolamento sul reclutamento, rimanendo così come nulla e di nessun effetto la decisione di renitenza o quella di rimando alla leva ventura, stata precedentemente pronunziata sul conto degli inscritti medesimi.

Per quelli degli inscritti stessi i quali invochino l'assegnazione alla

3.ª categoria, i Prefetti e Sotto-Prefetti provvederanno conformemente al disposto dal § 106 dell'*Istruzione* medesima, avendo cura, se del caso, di procedere d'ufficio al completamento della prova del relativo diritto.

**Omessi che regolano la loro posizione.**

22. Il § 102 della *Istruzione provvisoria* prescrive che i Consigli di leva, quando verifichino che qualche giovane, per cui le autorità consolari rilasciarono atti di leva, non figura nelle liste della leva in corso, debbano aggiungervelo e, se si tratti di giovani che abbiano diritto di prender parte alla estrazione a sorte, riportarli anche, a questo effetto, sulle liste della leva successiva.

Essendosi rilevato che non tutti gli Ufficî di leva osservano questa disposizione, il Ministero richiama su di essa l'attenzione dei Prefetti e Sotto-Prefetti, rammentando che per l'applicazione di essa devono osservarsi le norme seguenti:

*a*) i giovani di cui sopra devono essere sempre considerati quali omessi *presentatisi spontaneamente:* cosicchè non è il caso di applicare a loro riguardo il procedimento di cui ai §§ 562 e seguenti del regolamento sul reclutamento;

*b*) essi devono essere riportati sulle liste della leva successiva soltanto nel caso che siano stati dichiarati rivedibili od arruolati nella 1.ª categoria, o rimandati per qualsiasi causa alla leva ventura: giacchè, in tutti gli altri casi, la estrazione a sorte non potrebbe esercitare veruna influenza sulla determinazione dei loro obblighi di servizio militare;

*c*) i giovani di cui alla precedente lettera *b*) devono essere riportati sulle liste della leva successiva non quali capilista, ma — in analogia al disposto dei §§ 39 e 40 del regolamento sul reclutamento — quali *individui stati inscritti sulle liste della leva precedente ai termini del* § 102 *della Istruzione provvisoria e arruolati nella* 1.ª *categoria* (o, secondo i casi, mandati rivedibili per altra causa alla leva successiva) *e stati riportati sulle liste della leva successiva, nella quale devono prendere parte alla estrazione a sorte*;

*d*) quelli dei detti giovani che siano stati arruolati nella 1.ª categoria devono essere calcolati nel contingente della classe con la quale furono arruolati, e rispondere alla chiamata alle armi della classe medesima, con riserva di completare sulle liste di leva e sui ruoli militari le annotazioni a loro relative, per quanto concerne il numero di estrazione, dopo che abbiano avuto luogo le operazioni dell'estrazione a sorte della leva successiva. Essi potranno poi essere designati per la ferma di due anni, in base al numero avuto in sorte.

Per quanto, poi, concerne la indicazione dei giovani stessi sui conti della leva con la quale prendono parte alla estrazione a sorte, il Ministero si riserva di impartire opportune norme in occasione della istruzione annuale pei conti di leva.

**Omessi e renitenti che hanno diritto alla dispensa definitiva dal servizio.**

23. A chiarimento dei §§ 96 e 148 della *Istruzione provvisoria*, si avverte che gli omessi ed i renitenti, i quali si presentino all'autorità diplomatica o consolare per regolare la loro posizione dopo di aver compiuto il 32.° anno di età, e provino di essere nati all'estero, ovvero di essere espatriati prima di aver compiuto il 16.° anno di età per una delle lontane contrade menzionate nel § 87, e di avere perciò diritto alla dispensa definitiva dal servizio militare, dovranno essere muniti della dichiarazione di dispensa provvisoria modello n. 10 (la quale terrà luogo per essi del foglio di congedo assoluto), senza che occorra di procedere a loro riguardo alla visita all'estero per la riforma od arruolamento in qualsiasi categoria.

Della decisione di ammissione alla dispensa definitiva, stata pronunziata riguardo ai detti omessi e renitenti, l'autorità diplomatica o consolare rende informata la competente autorità prefettizia, la quale, per i renitenti provvede per l'annullamento della dichiarazione di renitenza, facendo constare sulle liste di estrazione e dei renitenti che l'interessato fu ammesso alla dispensa definitiva dal servizio; e per gli omessi provvede perchè siano aggiunti sulle liste della leva in corso facendovi prendere menzione — in analogia al disposto dal § 565 del regolamento sul reclutamento — che, attesa la loro residenza all'estero, essi non hanno più obblighi di servizio per aver compìto il 32.° anno di età.

**Missionarî.**

24. Giusta l'ultimo capoverso dell'articolo 34 della legge sulla emigrazione del 31 gennaio 1901, le facilitazioni concesse dal precedente articolo 33 della legge stessa agli inscritti nati e residenti all'estero sono applicabili a coloro che si rechino all'estero in qualità di missionarî, in quei luoghi e sotto quelle condizioni che saranno prescritte dal Ministero degli affari esteri.

25. In relazione alla suaccennata disposizione il Ministero degli affari esteri ha stabilito per la leva sulla classe 1884 che, per fruire della dispensa provvisoria dal servizio alle armi concessa dall'articolo 33 della precitata legge, i religiosi devono trovarsi o recarsi in qualità di missionarî in qualsiasi paese fuori di Europa e nelle Provincie europee dell'impero ottomano.

Le altre condizioni richieste per l'ammissione dei missionarî al beneficio di cui sopra sono quelle specificate al § 132 dell'*Istruzione provvisoria*.

26. A chiarimento delle prescrizioni contenute nel citato § 132 della *Istruzione provvisoria*, e allo scopo di evitare inesatte interpretazioni stesse, stimasi opportuno avvertire che la dichiarazione con cui si riconosce nell'aspirante alla dispensa dal servizio l'allegata qualità di missionario, deve essere rilasciata dall'autorità diplomatica o consolare, alla

quale spetta di attestare, sotto la propria responsabilità, e dopo avere operato le proprie verifiche, che realmente l'aspirante medesimo esercita il ministero di missionario, nel senso voluto dall'ultima parte del mentovato articolo 34 della legge sull'emigrazione.

#### Decisioni di rimando alla leva ventura.

27. Nell'applicazione delle disposizioni della *Istruzione provvisoria*, i Prefetti e Sotto-Prefetti ed i consigli di leva vorranno tener presente che le stesse mirano a diminuire il numero di coloro che hanno obbligo di rimpatriare, limitandolo a quegli inscritti soltanto che siano risultati in modo indubbio idonei al servizio militare, e che non abbiano diritto alla assegnazione alla 3.ª categoria od alla dispensa provvisoria dalla chiamata alle armi, finchè duri la loro residenza all'estero: e quindi in tutti i casi in cui abbiano qualche dubbio al riguardo, dovranno chiedere schiarimenti alle autorità diplomatiche o consolari competenti od istruzioni al Ministero, provvedendo intanto perchè l'inscritto venga rimandato ad una seduta successiva od anche, ove occorra, alla leva ventura.

A tale riguardo il Ministero ha dovuto rilevare, segnatamente, che nelle scorse leve molti inscritti, i quali invocarono l'assegnazione alla 3.ª categoria, firmando presso le r. autorità diplomatiche e consolari il relativo atto di sottomissione per l'arruolamento mod. n. 8, furono invece dai consigli di leva arruolati nella 1.ª categoria, sol perchè non era completa la prova del loro diritto all'esenzione; cosicchè gli inscritti stessi sono stati dichiarati disertori e, come tali, condannati in contumacia.

Allo scopo di evitare il rinnovarsi di tale gravissimo inconveniente, i Presidenti dei consigli di leva terranno presente che, giusta il disposto dal § 106 della *Istruzione provvisoria*, a riguardo degli inscritti che chiedono l'assegnazione alla 3.ª categoria, può essere pronunciata la decisione di arruolamento nella 1.ª categoria soltanto nel caso che, dai documenti prodotti e dalle informazioni assunte d'ufficio, risulti *in modo non dubbio* che l'inscritto non ha in modo alcuno diritto alla invocata assegnazione alla 3.ª categoria: mentre, in caso di dubbio, deve l'Ufficio di leva provvedere direttamente pel completamento della prova, in attesa del quale l'inscritto deve essere rimandato alle sedute suppletive ed anche, occorrendo, alla leva ventura.

#### Inscritti che espatriano in prossimità dell'apertura della leva o a leva aperta.

28. Per opportuna norma delle r. autorità diplomatiche e consolari, si avverte che molti inscritti ottengono di poter espatriare temporaneamente in prossimità dell'apertura della leva alla quale devono concorrere o a leva aperta, a condizione che rilascino all'Ufficio di leva del Circondario a cui appartengono uno speciale atto di sottomissione per l'arruolamento, in base al quale il consiglio di leva, nel giorno stabilito per il

loro esame definitivo, pronuncia a loro riguardo la decisione di arruolamento nella 1.ª categoria.

I detti inscritti, però, una volta espatriati, possono, come tutti gli altri inscritti residenti all'estero, chiedere entro il 31 dicembre, alle r. autorità diplomatiche e consolari, di essere ammessi a visita per conseguire la rivedibilità o la riforma, ovvero di essere assegnati alla 3.ª categoria.

Essendo opportuno che in tali casi le r. autorità diplomatiche e consolari sieno informate della decisione di arruolamento nella 1.ª categoria, che fosse stata già pronunziata o dovesse pronunciarsi, riguardo agli inscritti di cui si tratta, dal consiglio di leva, il Ministero ha provveduto perchè gl'inscritti medesimi siano muniti di una copia dell'atto di sottomissione da loro rilasciato all'Ufficio di leva del Circondario, e perchè essi presentino la copia stessa alle r. autorità diplomatiche o consolari, qualora intendano di invocarne l'assistenza per la visita o per l'assegnazione alla 3.ª categoria.

Le r. autorità medesime poi, per quanto concerne i provvedimenti di loro competenza relativi ai detti inscritti, si atterranno alle seguenti norme:

*a*) circa gli inscritti che nella visita all'estero siano riconosciuti idonei al servizio militare, e non invochino l'assegnazione alla 3.ª categoria, non pronunceranno veruna decisione: ma si limiteranno ad avvertirli che deve rimaner ferma la decisione di arruolamento nella 1.ª categoria stata pronunciata a loro riguardo dal consiglio di leva, e che perciò essi dovranno presentarsi al distretto militare non più tardi del 31 marzo 1905;

*b*) circa gl'inscritti che nella visita siano riconosciuti idonei al servizio militare e invochino l'assegnazione alla 3.ª categoria, si asterranno dal far loro firmare l'atto di sottomissione mod. n. 8, il quale non sarebbe che un duplicato di quello da essi rilasciato già all'ufficio di leva: ma si limiteranno a dar notizia di tale richiesta al Prefetto o Sotto-Prefetto competente, trasmettendo i documenti all'uopo presentati dall'interessato e indicando (qualora ciò non risulti già dalla copia dell'atto di sottomissione stato rilasciato all'Ufficio di leva) le autorità del Regno da cui debbano essere rilasciati i documenti mancanti;

*c*) finalmente, circa gli inscritti che nella visita siano riconosciuti inabili al servizio militare, compileranno e trasmetteranno al Prefetto o Sotto-Prefetto competente il verbale conforme al mod. n. 3: e rilascieranno all'interessato, secondo i casi, la dichiarazione di rivedibilità modulo n. 4 o la dichiarazione di riforma mod. n. 5 o mod. n. 6.

**Partecipazioni alle autorità prefettizie dei provvedimenti adottati dalle r. autorità diplomatiche e consolari.**

29. Come è noto, giusta il combinato disposto dai §§ 99 e 100 della *Istruzione provvisoria*, le r. autorità diplomatiche e consolari dovrebbero

dare partecipazione alle autorità prefettizie dei diversi provvedimenti da esse adottati relativamente agli inscritti residenti all'estero mediante appositi elenchi mod. n. 16, complessivi per ciascun Circondario, da spedirsi a date espressamente designate.

Il Ministero ha avuto occasione di rilevare che questo sistema di partecipazione, in luogo di semplificare come si desiderava il lavoro degli Ufficî di leva del Regno e degli Ufficî diplomatici e consolari, ha dato luogo ad alcuni inconvenienti che è opportuno di eliminare. E perciò avverte essere opportuno che, d'ora innanzi, le r. autorità diplomatiche e consolari partecipino ai Prefetti e Sotto-Prefetti i provvedimenti relativi agli inscritti residenti all'estero con elenco mod. n. 16 individuale per ciascun inscritto, da spedirsi non appena questi siasi presentato all'Ufficio diplomatico o consolare per regolare la sua posizione di fronte alla leva.

30. Ad eliminare poi la possibilità di qualsiasi dubbio circa la regolarità dei loro provvedimenti, le r. autorità diplomatiche e consolari terranno presente che, negli elenchi modello n. 16 che saranno spediti *posteriormente al* 31 *dicembre dell'anno in cui si fa la leva della classe a cui l'inscritto concorre*, dovrà farsi risultare espressamente che i provvedimenti medesimi furono emessi entro tale termine, giusta il disposto dal § 18 della *Istruzione provvisoria*.

### Certificati di cittadinanza estera.

31. Come fu avvertito con circolare del Ministero degli affari esteri dell'anno 1903 ai r. Agenti diplomatici e consolari (1), e come si avverte anche col n. 4 del manifesto per l'ordine della leva, che fa seguito alla presente circolare, i giovani, che chiedono di essere cancellati dalle liste di leva per la qualità di stranieri, devono provare tale qualità con certificati di cittadinanza rilasciati, non da autorità municipali dello Stato di cui sono originarî, ma dalla *autorità governativa, diplomatica o consolare* dello Stato medesimo.

Sarà perciò opportuno che, ogniqualvolta siano loro prodotti, per lo scopo suddetto, certificati di cittadinanza rilasciati da autorità municipali estere, i r. Agenti diplomatici e consolari si astengano dal legalizzarli, ed invitino gli interessati a sostituirli con certificati dell'autorità governativa, diplomatica o consolare competente.

### Inscritti residenti all'estero che si presentano personalmente al consiglio di leva.

32. Accade sovente che inscritti residenti all'estero si presentino occasionalmente di persona all'esame definitivo ed arruolamento e faccian poscia ritorno all'estero.

---

(1) Cfr. n. 693.

Siccome in tale condizione nulla si oppone che essi, qualora siano arruolati, possano approfittare, in quanto ne sia il caso, delle disposizioni di favore della *Istruzione provvisoria* sovra citata, sarà opportuno che, ogniqualvolta consti che un inscritto, stato arruolato in seguito a sua presentazione personale al consiglio di leva, risiede abitualmente all'estero, si faccia di tale circostanza constare sulle liste di estrazione, prendendovi menzione del luogo in cui l'inscritto risiede all'estero.

#### Inscritti autorizzati a prestare il servizio nella Colonia Eritrea.

33. Analogamente a quanto si pratica per inscritti residenti nella Colonia Eritrea, anche gli inscritti che risiedono all'estero in regioni donde sia più agevole recarsi nella Colonia Eritrea che in Italia, qualora siano dalle r. autorità diplomatiche e consolari arruolati in 1.ª categoria ed obbligati ad imprendere servizio, potranno, per risparmio di spesa e di tempo, presentarsi alle autorità militari della Colonia Eritrea anzichè a quelle dell'interno del Regno, e prestare ivi il servizio cui sono obbligati.

Le autorità diplomatiche e consolari avranno cura di sottoporre sempre a visita medica gli inscritti in parola per evitare, per quanto è possibile, che essi siano poi riformati nella visita presso le truppe coloniali, e rimangano nell'Eritrea privi di mezzi di sussistenza.

Detti militari comprovando, mediante presentazione del foglio di congedo provvisorio, di essere militari che rispondono alla chiamata alle armi della loro classe, avranno libero ingresso alla Colonia senza obbligo di depositare la somma prescritta per tutti quelli che eleggono ivi domicilio senza avere stabile occupazione rimunerativa.

#### Facilitazioni nei prezzi di trasporto degli inscritti residenti all'estero.

34. In forza della convenzione 6 dicembre 1899 (1), approvata con r. Decreto 14 stesso mese, gli inscritti di leva ed i militari di truppa residenti all'estero, i quali rimpatriano per adempiere ai loro obblighi di servizio militare, o ritornano alla loro residenza dopo avere soddisfatto agli obblighi stessi, hanno diritto ad essere trasportati, ai prezzi e con le norme stabilite nella convenzione stessa, fra i varî porti nazionali ed esteri toccati dai piroscafi della Società di navigazione generale italiana.

Si rammenta pure che quelli, fra i detti inscritti o militari, che siano indigeni, hanno diritto al trasporto gratuito, escluso però il vitto, tanto nel viaggio dall'estero in Italia quanto nel viaggio di ritorno all'estero, sui piroscafi della detta Società, che percorrono tutte le linee contemplate dai quaderni d'oneri *A* e *B* annessi alle convenzioni pei servizî postali e

---

(1) Cfr. n. 605, in data 31 maggio 1900, e n. 704*, in data 15 maggio 1903.

commerciali marittimi, approvate con la legge 24 aprile 1893; e cioè sui piroscafi che toccano porti della Tripolitania, della Tunisia, di Malta, della Corsica, del Levante, dell'Egitto, del Mar Rosso e delle Indie.

Si ripete, infine, che i connazionali indigenti, che rimpatriano per soddisfare alla leva, hanno diritto ad essere muniti dei mezzi gratuiti di viaggio dal Comune italiano di frontiera al capoluogo del Circondario cui appartengono per fatto di leva: e che, per fruire di tale facilitazione, dovranno rivolgersi alla autorità di pubblica sicurezza del detto Comune di frontiera.

I Prefetti e Sotto-Prefetti, i Comandanti dei distretti militari e i r. Agenti diplomatici e consolari vorranno, anche su tale proposito, tener presenti le norme ed avvertenze contenute nell'*Atto* 144 del 1903 (1).

**Invio al Ministero della relazione sulle operazioni di leva compiute dalle autorità diplomatiche e consolari.**

35. Il Ministero invita le autorità diplomatiche e consolari, che non vi abbiano già provveduto, ad inviare la relazione sulle operazioni di leva compiute nel 1903, e di volere poi inviare, a suo tempo, analoga relazione sulle operazioni di leva compiute nel 1904.

In tali occasioni, le autorità medesime si compiaceranno di comunicare tutte le osservazioni e proposte, alle quali avrà dato luogo l'applicazione delle norme per il servizio della leva all'estero.

*Il Ministro*
E. Pedotti.

ORDINE DELLA LEVA SULLA CLASSE 1884.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

**Avvertenze speciali per gli inscritti residenti all'estero.**

11. In applicazione dell'art. 33 della legge sull'emigrazione in data 31 gennaio 1901, che ha modificato gli articoli 81 e 82 della legge sul reclutamento, gli inscritti residenti all'estero, che non intendano di presentarsi personalmente al consiglio di leva per l'esame definitivo ed arruolamento nel giorno per essi stabilito, potranno regolare la loro posizione di fronte alla leva entro il giorno 16 ottobre p. v. fissato per la chiusura della sessione per non essere dichiarati renitenti; e ad ogni modo non oltre il 31 dicembre p. v.

A tale scopo essi — qualunque sia la classe di leva a cui appartengono — dovranno chiedere nel termine anzidetto *alla r. autorità diplomatica o consolare*, più vicina al luogo di loro dimora, di farsi visitare

(1) Cfr. n. 704*.

all'estero per essere, se del caso, riformati o mandati rivedibili: ovvero di essere arruolati nella categoria che loro spetta, producendo, qualora invochino l'assegnazione alla 3. categoria, i documenti comprovanti che hanno diritto all'assegnazione medesima, ovvero fornendo le indicazioni necessarie a che essi possano esser chiesti d'ufficio alle autorità municipali del Regno.

Le famiglie residenti nel Regno di inscritti residenti all'estero possono far domanda verbale al Prefetto o Sotto-Prefetto competente, perchè gli inscritti medesimi siano visitati all'estero o, se ne abbiano il diritto, arruolati nella 3ª. categoria.

12. Le spese per la visita all'estero sono a carico di chi la chiede.

Però, nelle località toccate da navi della r. Marina o da piroscafi in servizio di emigrazione, la visita sarà eseguita gratuitamente dai medici della r. Marina imbarcati sulle navi stesse.

13. Gli inscritti residenti all'estero che *nacquero in qualsiasi paese estero* e quelli che, essendo nati nel Regno, *espatriano prima di aver compito il* 16.° *anno di età per recarsi in America*, *Oceania*, *Asia* (esclusa la Turchia) ed *Africa* (esclusi i dominî ed i protettorati italiani, l'Egitto, la Tripolitania, la Tunisia, l'Algeria ed il Marocco) che vengono arruolati in una qualsiasi categoria, potranno chiedere — provando di trovarsi nelle condizioni suddette — alla r. autorità diplomatica o consolare di essere dispensati provvisoriamente dal presentarsi alle armi in tempo di pace, finchè duri la loro residenza all'estero, salvo ad esserne dispensati in modo assoluto e definitivo quando compiranno il 32.° anno di età.

14. Gli inscritti residenti all'estero possono pure essere ammessi alla surrogazione di fratello ed all'arruolamento volontario di un anno, anche con facoltà di ritardare il servizio fino al 26.° anno di età, compiendo le necessarie pratiche innanzi ai r. Agenti diplomatici o consolari.

15. A mente dell'ultimo capoverso dell'articolo 34 della legge sull'emigrazione, e delle norme stabilite per questa leva dal Ministero degli affari esteri, possono fruire della dispensa provvisoria dal servizio alle armi anche gli inscritti che si trovino o si rechino in qualità di missionarî in un qualsiasi paese fuori di Europa e nelle Provincie europee dell'Impero ottomano.

16. Le condizioni perchè i detti missionarî siano ammessi alla dispensa provvisoria suddetta sono le seguenti:

1.° Presentare analoga domanda al Ministero degli affari esteri od alle autorità da esso dipendenti (Ambasciate, Legazioni, Consolati e Vice-Consolati) ed ottenere una dichiarazione per la quale sia riconosciuta al richiedente la qualità di missionario, nel senso voluto dalla seconda parte dell'articolo 34 della legge sull'emigrazione, e cioè in uno dei paesi sopra specificati;

2.° Farsi inscrivere nel registro dei nazionali presso il r. Ufficio diplomatico o consolare del paese all'estero in cui il richiedente si trovi o si reca, e riconoscere in ogni evenienza di trovarsi sotto la protezione diplomatica del r. Governo;

3.° Notificare al r. Ufficio diplomatico o consolare nel quale il richiedente fu inscritto ogni cambiamento di residenza;

4.° Mantenere buona condotta morale e politica.

17. Gli inscritti residenti all'estero, i quali rimpatriano per adempiere ai loro obblighi di servizio militare, o ritornano alla loro residenza dopo avere soddisfatto agli obblighi stessi, hanno diritto ad essere trasportati ai prezzi e con le norme stabilite nella convenzione vigente con la Società di navigazione generale italiana fra i porti nazionali ed esteri toccati dai piroscafi della detta Società.

Quelli poi, fra i detti inscritti, che siano indigenti, hanno diritto, a senso della legge 22 aprile 1893, sulle convenzioni pei servizî postali e commerciali marittimi, ed a senso della citata convenzione, al *passaggio gratuito*, escluso però il vitto, *dall'estero in Italia e viceversa* sui piroscafi della menzionata Società i quali toccano porti della Tripolitania, della Tunisia, di Malta, della Corsica, del Levante, dell'Egitto, del Mar Rosso e delle Indie.

Per gli opportuni schiarimenti, e per ottenere i documenti necessari per fruire dei detti vantaggi, gli inscritti suddetti potranno rivolgersi ai r. Agenti diplomatici o consolari.

*Classi ascritte all'Esercito permanente ed al Corpo reale equipaggi addì* 25 *aprile* 1904.

18. Per norma di chi può avervi interesse, agli effetti dell'articolo 87 della legge sul reclutamento, si avverte che le classi dei militari di truppa di 1.ª categoria ascritte all'Esercito permanente od al Corpo reale equipaggi sono le seguenti:

Operai d'artiglieria dalla classe 1871 alla classe 1883 compresa;

Tutti gli uomini di 1.ª categoria ascritti ai carabinieri reali ed alla cavalleria dalla classe 1874 alla classe 1883 compresa, meno i sottufficiali della classe 1873;

Altre armi e corpi, dalla classe 1875 alla classe 1883 compresa;

Gli uomini di 1.ª categoria in congedo illimitato, stati trasferiti dal Corpo reale equipaggi al r. Esercito per effetto dell'articolo 1 della legge 1.° febbraio 1900, dalla classe 1872 alla classe 1883 compresa;

Corpo reale equipaggi, dalla classe 1872 alla classe 1883 compresa; avvertendo peraltro che potranno, agli effetti di cui sopra, considerarsi quali militari della classe 1883 del Corpo reale equipaggi soltanto gli inscritti marittimi della classe 1883, che siano stati arruolati prima del 25 *aprile* 1904 fissato per l'apertura della sessione della leva sulla classe 1884.

Il presente manifesto sarà a più riprese pubblicato in tutti i Comuni del Circondario per cura dei Sindaci.

---

## 728.

Roma, 22 aprile 1904.

**Bollettino annuale del personale e degli Ufficî del Ministero affari esteri.**

Allo scopo di rendere ognor più utile e completa la pubblicazione annuale dal titolo: *Amministrazione centrale, Ambasciate, Legazioni e Consolati del Regno d'Italia all'estero*, è mio proposito di farvi d'ora innanzi figurare, accanto ad ognuno dei r. Ufficî all'estero (comprese anche le Agenzie consolari) l'indicazione della circoscrizione locale (Stato, Dipartimento, Provincia, Municipio, ecc.), nella quale ciascuno di essi è situato.

Trasmetto, pertanto, la lista deglî uffici dipendenti dalla S. V., affinchè voglia aggiungere a ciascuno di essi la detta indicazione, in base alle attuali circoscrizioni locali.

Colgo poi quest'occasione per pregarLa di voler rivedere con la maggiore attenzione la lista stessa, anche in ciò che riguarda i nomi dei funzionarî da Lei dipendenti, e di farvi le aggiunte e correzioni del caso. Seguendo l'ordine della pubblicazione in parola, il cognome del funzionario precede il nome del medesimo, ed è opportuno che le variazioni siano scritte in modo da poter distinguere facilmente il cognome dal nome, onde evitare gli equivoci che nascono, specie quando si tratti di Agenti di nazionalità estera che abbiano più cognomi o più nomi.

La S. V. vorrà tener presenti tali raccomandazioni, anche nei casi in cui Le avvenisse di proporre l'istituzione di nuovi Ufficî consolari alla Sua dipendenza, o anche la sostituzione del titolare di qualcuno di essi.

*Il sotto-segretario di Stato*
FUSINATO.

---

## 729.

Roma, 28 aprile 1904.

**Sindacato vinicolo piemontese.**

Con riferimento alla precedente circolare del 6 maggio u. s. (1), pregiomi trasmetterLe alcuni esemplari di un opuscolo intitolato " L'enologia subalpina e il sindacato vinicolo piemontese „ del cav. Strucchi, offerto dal Consiglio direttivo del detto sindacato ai r. Consolati, allo scopo di sempre meglio diffondere all'estero la conoscenza di detta Isti-

(1) Cfr. n. 702.*

tuzione e degli intenti che essa si prefigge, nell'interesse dell'esportazione vinicola italiana.

La prego di far conoscere tale opuscolo a quanti costì possano avervi interesse.

*Il sotto-segretario di Stato*
**FUSINATO.**

---

## 730.

**Roma, 26 giugno 1904.**

### Pubblicazioni periodiche pei r. Ufficî all'estero.

Oltre al proprio *Bollettino ufficiale* ebdomadario, che viene inviato regolarmente a tutti i r. Agenti diplomatici e consolari all'estero, il Ministero di agricoltura, industria e commercio suole mandare anche ad un considerevole numero degli stessi Agenti tre altre sue pubblicazioni periodiche: il *Bollettino di notizie sul credito e previdenza*, il *Bollettino della proprietà intellettuale* e il *Bollettino dell'ufficio del lavoro.*

Ora, essendo stata spesso richiamata l'attenzione di questo Ministero, da parte di varî r. Consoli, sullo scarso interesse che queste ultime pubblicazioni, o alcuna di esse, presentano per loro, mentre colla crescente mole ingombrano i locali d'ufficio, ho divisato, d'accordo col Ministro per l'agricoltura e commercio, di ridurne al minimo necessario la distribuzione, semplificando così il servizio e realizzando in pari tempo una notevole economia di spese postali.

Le sarei grato, pertanto, se volesse indicarmi, per mia norma, colla maggior possibile sollecitudine, quali di detti bollettini possano, a Suo giudizio, tornare, anche eventualmente, di qualche utilità a codesto r. Ufficio; e in questa circostanza gradirei pure conoscere se, per avventura, Ella riceva da altre Amministrazioni del Regno, pubblicazioni periodiche delle quali ritenga superfluo l'invio.

*Il sotto-segretario di Stato*
**FUSINATO.**

---

## 731.

**Roma, 28 giugno 1904.**

### Passaporti a minorenni che emigrano agli Stati Uniti.

*Alle r. Prefetture.*

Vanno diventando sempre più numerosi i casi di minorenni italiani, cui le autorità degli Stati Uniti, preposte ai servizî dell'immigrazione, vietano lo sbarco ed impongono il ritorno in patria.

Le predette autorità si attengono, in simile materia, alle norme seguenti:

I fanciulli inferiori ai 14 anni di età, che non siano accompagnati dai genitori, o da stretti parenti costituiti in famiglia, o che non abbiano negli Stati Uniti i genitori, o stretti parenti costituiti in famiglia, i quali li ricevano e ne prendano cura, sono sistematicamente respinti, salve circostanze eccezionali da valutarsi dalla commissione inquirente, all'atto dell'arrivo;

Quelli superiori ai 14 anni (età fissata dalle leggi locali, affinchè un fanciullo possa impiegarsi in lavori industriali), i quali siano bene affidati, ed abbiano chi li accolga e garantisca che non cadranno mai a carico della pubblica beneficenza, sono normalmente ammessi a sbarcare, ma rimane sempre libero il giudizio della commissione inquirente sulle circostanze che possano far ritenere il fanciullo come andato agli Stati Uniti in contravvenzione alle leggi sull'immigrazione.

A sopprimere, adunque, l'inconveniente della reiezione di tanti poveri fanciulli, esposti inutilmente alle sofferenze di una lunga navigazione, prego i signori Prefetti di tener presenti le norme surriferite e di rifiutare il passaporto ai minorenni che trovinsi in condizione da non poter sbarcare nei porti americani.

La stessa raccomandazione vorranno fare i signori Prefetti ai Sindaci delle rispettive provincie, per quanto concerne l'emissione del *nulla osta* necessario per ottenere il passaporto, ricordando loro che l'articolo 1 del r. Decreto 20 novembre 1902, contiene la precisa disposizione che non si debba dar corso alle domande di *nulla osta* o di passaporto, allorchè trattisi di persone soggette ad essere respinte dal paese di destinazione in virtù delle norme localmente in vigore sull'immigrazione.

Nulla è mutato relativamente alle altre disposizioni, rese pubbliche dal r. Commissario dell'emigrazione, per quanto concerne l'emigrazione agli Stati Uniti.

*Il sotto-segretario di Stato*
FUSINATO.

---

## 732.

Roma, 21 luglio 1904.

### Uso indebito della bandiera nazionale da parte de' Comandanti delle navi mercantili.

È avvenuto in qualche occasione che i Comandanti delle nostre navi mercantili, quando loro sembri di doversi opporre, in via estrema, all'accesso, a parer loro abusivo ed ingiustificato, sulla loro nave, di Agenti ed Autorità estere, ricorrano al mezzo di stendere a terra la Bandiera nazionale, all'ingresso della nave medesima.

Tale mezzo è illegale ed inefficace. Illegale, perchè l'uso della Bandiera nazionale a bordo delle navi è tasssativamente indicato negli articoli 101 e 172 del Codice per la marina mercantile, e 624, 625, 626 e 627 del regolamento marittimo, approvato col r. Decreto 20 novembre 1879. Inefficace perchè, mentre esso è causa di inasprimento della questione, e ne rende più difficile la soluzione, non ha mai impedito che le autorità locali procedessero secondo che, a torto o a ragione, ritenevano essere il loro diritto.

Quando pertanto i Capitani delle navi mercantili credano che il procedimento delle autorità locali sia illegale, essi dovranno fare formale protesta. Il r. Governo provvederà esso a richiedere, ove ne sia il caso, le dovute soddisfazioni, in dipendenza delle clausole dei trattati, e secondo le norme del diritto internazionale marittimo.

In seguito ad accordo passato con questo Ministero, quello della marina ha diramato, in data del 30 giugno scorso, apposita circolare, nel senso ora accennato, alle Capitanerie di porto, perchè richiamino i Capitani delle navi nazionali all'estero all'obbligo che loro spetta di attenersi, in avvenire, alla stretta osservanza delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'uso della Bandiera, diffidandoli che, nel caso contrario, incorreranno nelle più gravi responsabilità e nelle sanzioni penali previste dalla legge.

Tanto partecipo, per parte mia, alla S. V. per opportuna Sua notizia e norma di eventuale condotta.

*Il sotto-segretario di Stato*
FUSINATO.

---

## 733.*

Roma, 2 agosto 1904.

### Prescrizione di biglietti di banca italiani.

(*Nota*). — Con circolare 22 maggio 1903, a richiesta del Ministero del tesoro, quello degli affari esteri trasmise ai r. Ufficî diplomatici e consolari tre fogli ne' quali erano riprodotti in *fac-simile* i biglietti di banca di vecchio tipo, cadenti in prescrizione col 30 giugno 1904, dei tre Istituti d'emissione (Banca d'Italia; Banco di Napoli; Banco di Sicilia). Si raccomandò di recare l'avviso a cognizione del pubblico, e di dargli la maggiore possibile diffusione.

Con successiva circolare 22 aprile 1904, a richiesta del Ministero del tesoro, si rinnovarono identiche raccomandazioni, e si trasmisero altri quattro esemplari di ciascun *fac-simile*, e altrettante copie delle *istruzioni* a stampa relative al versamento ed al cambio, in tempo utile, dei biglietti stessi.

Finalmente, con circolare 2 agosto 1904, si avvertì quanto segue:

" Per effetto della legge 30 giugno u. s., n. 281, è stato prorogato di un anno, e cioè fino al 30 giugno 1905, il termine per la prescrizione dei biglietti bancarî di vecchio tipo, compresi quelli da lire 25 passati a debito dello Stato.

" Riferendomi alle circolari 22 maggio dello scorso anno e 22 aprile ultimo scorso, Le rinnovo la raccomandazione di mettere ogni impegno per portare la notizia della proroga predetta a conoscenza dei nostri connazionali, avvertendo che è indispensabile che i portatori di tali biglietti, per ottenerne il cambio, li facciano pervenire agli stabilimenti bancarî rispettivi, in tempo utile, e cioè prima del 30 giugno 1905 ".

Per brevità, si sono qui insieme raccolte, in sunto, le tre successive disposizioni in materia.

---

## 734.

Roma, 16 agosto 1904.

### Riforme pel Codice della marina mercantile.

S. E. il Presidente della Commissione Reale per la riforma del Codice della marina mercantile ha fatto conoscere che la Commissione stessa, nell'alto còmpito affidatole, potrà avere efficace collaborazione dai r. Consoli, i quali, nei rapporti con le navi nazionali approdanti in porti stranieri, avranno avuto agio di accertare quali lacune si lamentino nella nostra legislazione marittima amministrativa e quali modificazioni potrebbero venire ad essa utilmente apportate, in omaggio allo spirito dei tempi e alle condizioni della navigazione, tanto mutate dal giorno della promulgazione dell'attuale Codice.

Nell'informare la S. V. della costituzione di tale Commissione, Le trasmetto copia del programma de' suoi lavori, perchè serva di guida all'efficace contributo che Ella sarà per portare alla riforma della nostra legislazione marittima, suggerendo nuove regole, o proponendo l'abrogazione di norme antiquate.

TITTONI.

---

## 735*.

Roma, 1.° settembre 1904.

### Fogli di modificazioni alla tariffa doganale vigente.

(*Nota*). — Il Ministero delle finanze (Direz. gen. delle gabelle) pubblica a liberi intervalli, quando se ne presenta la necessità, *fogli di modifica-*

*zioni alla tariffa de' dazî doganali del Regno d'Italia:* e il Ministero degli affari esteri, quando ne riconosce l'importanza, comunica tali fogli con circolare o con dispaccio-circolare, ovvero li spedisce, con semplici moduli di trasmissione, ai r. Ufficî diplomatici e consolari, per loro cognizione e norma.

Dalla pubblicazione del *testo unico* della *tariffa de' dazî doganali* (approvato col r. Decreto 24 novembre 1895) a tutto il 1.° settembre 1904 sono stati pubblicati i seguenti dodici *fogli di modificazioni:*

N. 1 in data 18 agosto 1896;
" 2 " 31 ottobre 1896;
" 3 " 28 febbraio 1897;
" 4 " 20 maggio 1897;
" 5 " 15 novembre 1897;
" 6 " 20 giugno 1898;
" 7 " (senza data) 1899 (1);
" 8 " 1° marzo 1899;
" 9 " 2 agosto 1899;
" 10 " 15 maggio 1900;
" 11 " 26 settembre 1902;
" 12 " 1.° febbraio 1904.

Importante per i r. Agenti diplomatici e consolari sarebbe il *n. 4* (che fu infatti loro comunicato con circolare 5 giugno 1897, omessa per brevità), col quale — fra le altre disposizioni — si aggiungeva all'*Appendice I*, § *8*, che " non si sarebbe più concessa l'esenzione da dazio per le merci che i Membri del Corpo diplomatico ritirano da' depositi doganali, dai magazzini generali o dai depositi franchi del Regno, e che non erano ad essi indirizzate al momento in cui giunsero dall'estero ".

Senonchè, col successivo *foglio n. 5* si abrogò completamente la predetta modificazione e si ritornò ad ammettere la concessione che si era con essa revocata.

Importante è il *foglio n. 9*, col quale si dispone:

*Appendice XIX*, § *3*. — Dopo il primo periodo aggiungere:

" La detta tassa (2) è dovuta, anche se gli oggetti appartengono ai Capi di missione del Corpo diplomatico accreditato in Italia ".

Le r. autorità diplomatiche e consolari terranno pertanto al corrente la *tariffa de' dazî doganali* vigente nel Regno con questi e coi successivi *fogli di modificazioni*, fintantochè essi non siano altra volta inseriti nelle periodiche edizioni del *testo unico* predetto.

---

(1) La data di questo foglio n. 7 deve cadere fra il 12 febbraio e il 1.° marzo 1899.

(2) Tassa sugli oggetti d'arte (non contemporanea e d'antichità) esportati dalle provincie che componevano l'antico Stato pontificio.

## 736.

Roma, 15 settembre 1904.

### Registrazione e numerazione della corrispondenza ufficiale.

Le norme sulla registrazione e numerazione della corrispondenza ufficiale sono, da qualche tempo, da parte di non pochi fra i r. Ufficî diplomatici e consolari, oggetto di minori cure ed esattezza che in passato. Troppi errori, lacune, salti, ripetizioni, ecc., si riscontrano quasi ogni giorno nei numeri de' rapporti; per modo che le ricerche ne' registri e negli Archivî sono rese assai malagevoli o impossibili.

Il sistema in vigore, ormai dal principio del 1888, di una unica serie di corrispondenza e di una sola numerazione progressiva per ciascun Ufficio, rinnovantesi al finire di ogni anno, felicemente sostituite alle molteplici serie di corrispondenze con altrettante speciali numerazioni, ha fatto conseguire una notevolissima semplificazione di servizio, ma richiede in modo assoluto una costante abituale esattezza.

Raccomando pertanto vivamente a tutti i r. Agenti diplomatici e consolari di volere fedelmente osservare le norme impartite con le circolari 4 gennaio e 27 novembre 1888, 18 dicembre 1889, 20 dicembre 1892, 9 giugno e 15 novembre 1894 (1).

*Il Ministro*
TITTONI.

---

## 737.

Roma, 16 settembre 1904.

### Annunzio della nascita di S. A. R. il Principe Umberto di Piemonte (2).

Sono lieto di annunziare che S. M. la Regina Elena ha dato felicemente alla luce ieri sera, alle ore 23, un Principe, che porterà il nome di Umberto, Principe di Piemonte.

S. M. e il neonato sono in ottimo stato di salute.

*Il Ministro*
TITTONI.

---

(1) Cfr. n. 354, 392, 421, 476, 500 e 510.

(2) Circolare telegrafica diretta alle r. Ambasciate, Legazioni, Agenzie politiche e agli Ufficî coloniali all'estero.

738*.

Roma, 17 settembre 1904.

### Amnistia e condoni concessi per la nascita di S. A. R. il Principe Umberto.

(*Nota*). — Per il solenne avvenimento della fausta nascita di S. A. R. il Principe Umberto di Piemonte furono emanati i seguenti Reali Decreti:

1) 16 settembre 1904, n. 490, col quale viene applicato il beneficio del computo del carcere preventivo ai condannati per reati commessi anteriormente al 1.° gennaio 1890;

2) 16 settembre 1904, n. 491, col quale viene concessa amnistia (con cessazione degli effetti penali delle precedenti condanne) per alcuni reati e contravvenzioni;

3) 16 settembre 1904, n. 492, col quale viene concessa piena amnistia e cessazione degli effetti penali delle condanne per qualsiasi reato commesso dai sudditi della Colonia Eritrea anteriormente al 1.° gennaio 1897;

4) 17 settembre 1904, n. 496, che concede amnistia per alcune contravvenzioni, con relativo condono di pene pecuniarie, o con cessazione degli effetti penali delle relative precedenti condanne;

5) 17 settembre 1904, n. 517, che concede amnistia ai renitenti ed omessi di leva e ai militari stati denunziati disertori o mancanti, per inobbedienza, alla chiamata alle armi (1).

Tali Decreti furono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 16, 21 e 29 settembre, n. 217, 220 e 227. Il più importante per i r. Agenti diplomatici e consolari è quello che riguarda i renitenti, disertori e omessi di leva: e avendo in proposito il Ministero della guerra emanate apposite *istruzioni*, si riferiscono al numero che segue.

---

(1) Non si fa menzione di qualche altro Decreto, che non ha interesse per i r. Agenti diplomatici e consolari.

739*.

(*Ministero della guerra*). Roma, 29 settembre 1904.

**Istruzioni per l'applicazione del r. Decreto 17 settembre 1904, n. 517, che concede amnistia ai renitenti, disertori e omessi di leva (1).**

**Renitenti ed omessi di leva, nati anteriormente al 1°. gennaio 1867.**

§ 1. I renitenti e gli omessi di leva nati anteriormente al 1°. gennaio 1867 non saranno altrimenti ricercati nè per il reato loro imputato, nè per fatto di leva, dappoichè la rispettiva classe di leva è stata o sarà congedata im modo assoluto entro il 31 dicembre 1905; essi sono pertanto esonerati dall'obbligo di prestar servizio alle armi, anche se siano idonei e abbiano obblighi di servizio di 1ª. categoria ma non il diritto di conseguire la dispensa provvisoria dal servizio stesso. I renitenti nati negli anni suddetti saranno pertanto, a cura dei prefetti e sottoprefetti, cancellati dalle liste generali e parziali dei renitenti (modello 53 e 59 del regolamento sul reclutamento) qualora non siano stati deferiti all'autorità giudiziaria.

§ 2. Qualora taluno dei detti renitenti ed omessi sia già stato deferito all'autorità giudiziaria, e non abbia ancora riportato condanna sarà dal prefetto o sottoprefetto dato in nota alla autorità medesima, che, ai termini del § 642 del regolamento sul reclutamento, deve pronunziarsi riguardo a lui, perchè possa essere emessa la declaratoria circa l'ammissione di lui alla amnistia.

Ove sia stato condannato, dovrà invece essere dato in nota al procuratore generale del Re presso la competente corte di appello, cui spetta in tal caso promuovere la declaratoria di ammissione all'amnistia.

§ 3. I prefetti e i sottoprefetti provvederanno perchè sia eseguito un accurato spoglio di tutte le liste generali dei renitenti del rispettivo circondario e perchè vengano dalle medesime senza altro cancellati i renitenti nati negli anni 1866 e precedenti, i quali, per qualsiasi ragione, siano stati compresi in liste posteriori a quella relativa alla classe a cui appartengono per ragione di età, e siano poi stati dichiarati renitenti.

§ 4. I renitenti nati negli anni 1866 e precedenti, essendo tutti stati ammessi incondizionatamente alla amnistia, dovranno essere portati soltanto numericamente e non nominativamente sull'elenco mod. 63 del regolamento sul reclutamento, da inviarsi al Ministero della guerra il 1°. gennaio 1905.

Dovranno però essere portati anche nominativamente sul medesimo elenco quelli tra i renitenti nati nei detti anni 1866 e precedenti, i quali,

(1) Anche il Ministero della marina emanerà *istruzioni* in proposito, ma non si pubblicheranno in tempo per essere comprese in questa *Raccolta*. Del resto, esse saranno affatto analoghe alle presenti.

secondo accennasi nel § 3, siano stati compresi in liste posteriori a quella relativa alla classe a cui appartengono per ragione di età.

**Renitenti nati negli anni dal 1867 al 1883 incluso.**

I. — *Renitenti che siansi già costituiti alle autorità del Regno.*

§ 5. I renitenti residenti in Italia o rimpatriati dall'estero i quali, alla data del r. Decreto di amnistia del 17 settembre 1904, n. 517, siano già stati denunciati alla autorità giudiziaria o siano ancora sotto giudizio o siano stati condannati, saranno dai prefetti o dai sottoprefetti dati subito in nota all'autorità giudiziaria competente, secondo è indicato nel precedente § 2, affinchè pronunci la declaratoria circa la loro ammissione alla amnistia.

§ 6. I renitenti che furono già arruolati in 1.ª categoria saranno, di mano in mano che vengono ammessi all'amnistia, dati in nota dai prefetti e dai sottoprefetti al comandante del distretto militare cui rispettivamente appartengono per fatto di leva, affinchè della loro ammissione al detto beneficio sia fatto risultare sui ruoli e sui relativi fogli matricolari con la formola indicata nel § 38 della presente istruzione, e perchè nel caso fossero già stati condannati, non venga poi fatta in ordine ad essi al procuratore del Re la comunicazione di cui al § 658 del regolamento sul reclutamento, allorquando saranno licenziati da sotto le armi.

§ 7. I renitenti che, presentatisi o arrestati, siansi già costituiti e che non siano stati ancora denunciati come tali all'autorità giudiziaria, saranno sollecitamente sottoposti a visita sanitaria dal rispettivo Consiglio di leva, che verrà, a cura del prefetto o sottoprefetto, riunito anche, ove occorra, in seduta straordinaria.

Se risulteranno idonei al servizio militare, saranno arruolati nella categoria che loro spetta e, se nella 1.ª categoria e se appartengano a classi posteriori a quella del 1866, saranno subito avviati, a senso del § 640 del regolamento sul reclutamento, al distretto militare, il quale provvederà a loro riguardo nel modo stabilito nei §§ 63 e 64 della Istruzione permanente per le operazioni della leva.

Se, invece, risulteranno inabili, verranno riformati, ovvero, se siane il caso, mandati rivedibili alla leva successiva, tenuto presente il disposto del § 630 del citato regolamento.

Ove sia ritenuto necessario, i detti renitenti saranno mandati in osservazione in un ospedale militare, dopo di che il Consiglio di leva pronuncierà la sua deliberazione sulla loro idoneità o no al servizio militare.

§ 8. Dopo che il Consiglio di leva avrà pronunciato la sua deliberazione a senso del paragrafo precedente, i suddetti renitenti saranno dai prefetti o dai sottoprefetti deferiti subito al procuratore del Re, con la indicazione del giorno in cui si sono presentati o furono arrestati, affinchè

sia da lui promossa la declaratoria relativa alla loro ammissione all'amnistia.

Saranno poi fatte, per cura dei prefetti e dei sottoprefetti, le comunicazioni indicate nel precedente § 6.

### II. — *Renitenti che risiedono o rientrano nel Regno e si presentano al Consiglio di leva.*

§ 9. Riguardo ai renitenti residenti nel Regno i quali si presentino ai Consigli di leva non più tardi del 31 dicembre 1904, si provvederà nel modo indicato nei precedenti §§ 7 ed 8.

§ 10. I renitenti residenti all'estero idonei al servizio militare, che abbiano obblighi di servizio di prima categoria, ma non diritto alla dispensa temporanea del servizio stesso, i quali pertanto, trovandosi obbligati a compiere la ferma, debbono, per poter fruire della amnistia, rientrare nel Regno e prestare servizio sotto le armi, si presenteranno alla autorità diplomatica o consolare non più tardi del 31 dicembre 1905 per ritirare il foglio di via obbligatorio, modello n. 65, del regolamento sul reclutamento.

§ 11. Le autorità diplomatiche e consolari nel provvedere riguardo ai suddetti renitenti terranno presenti le disposizioni contenute nel § 149 della Istruzione provvisoria per il servizio della leva all'estero, e, nel rilasciare il suaccennato foglio di via obbligatorio, avranno cura di indicarvi in modo preciso la data della avvenuta presentazione dei renitenti medesimi, cui dovrà in pari tempo essere ricordato che per fruire dell'amnistia sono tenuti a presentarsi alle autorità nel Regno non più tardi del giorno 31 marzo 1906.

§ 12. Le autorità di leva nel Regno provvederanno riguardo ai suddetti renitenti nei modi indicati nei precedenti §§ 7 e 8.

I prefetti e i sottoprefetti nel deferirli alla competente autorità giudiziaria avranno cura di indicare in modo preciso il giorno in cui ebbe luogo la loro presentazione alla Regia autorità diplomatica o consolare, e all'autorità nel Regno, perchè ne sia tenuto conto agli effetti della ammissione alla amnistia, giusta il disposto dell'articolo 2 del r. Decreto del 17 settembre 1904, n. 517.

### III. — *Renitenti che regolano la loro posizione dinanzi alle autorità diplomatiche e consolari.*

§ 13. Le autorità diplomatiche e consolari, nel provvedere riguardo ai renitenti che, non più tardi del 31 dicembre 1905, chiedano di regolare la loro posizione restando all'estero, perchè non obbligati a prestare servizio sotto le armi, si regoleranno, a seconda dei casi, nei modi seguenti:

*a*) a coloro che abbiano diritto alla dispensa dal servizio perchè nati e residenti all'estero o espatriati dall'Italia in taluno dei paesi indicati nell'articolo 33 della legge sulla emigrazione prima di aver compiuto il 16°. anno di età e che siano nati negli anni dal 1867 al 1873 e quindi abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre 1905 il 32.° anno di età, sarà rilasciata la dichiarazione di dispensa mod. n. 10 della Istruzione provvisoria, previo arruolamento in prima categoria, senza che occorra sottoporli a visita, in analogia al disposto dal § 41 della Istruzione medesima. In tale caso la dichiarazione predetta terrà luogo del foglio di congedo assoluto a senso del § 98 della Istruzione provvisoria.

Per quegli nati negli anni 1874 o seguenti i quali risultino o si presumano idonei al servizio si procederà nel modo indicato nel capo XI della Istruzione provvisoria.

Per coloro che invochino la dispensa provvisoria dal servizio perchè si trovano all'estero in qualità di missionarî, ai termini dell'articolo 34 della legge sulla emigrazione, si osserveranno le disposizioni dei §§ 131 e seguenti della Istruzione provvisoria;

*b*) per coloro che risultino o si presumano idonei al servizio e non abbiano diritto alla assegnazione alla 3.ª categoria nè alla dispensa dal servizio e che appartengono alle classi fino al 1871 compreso e alla classe 1876, le autorità diplomatiche e consolari si accerteranno se essi abbiano diritto alla assegnazione alla 2.ª categoria a mente del § 149 della Istruzione provvisoria, e provvederanno in conseguenza nei modi ivi indicati;

*c*) per coloro che, essendo o presumendosi idonei, dichiarino di aver diritto alla assegnazione alla 3.ª categoria, si procederà nei modi indicati nei §§ 44 e 49 della Istruzione provvisoria;

*d*) per coloro che risultino inabili al servizio militare, le autorità diplomatiche o consolari si atterranno alle disposizioni del capo V della Istruzione provvisoria (1), tenendo presente che per le visite dei nazionali residenti all'estero i quali chiedano di regolare la loro posizione di fronte agli obblighi di leva e di servizio militare, essi possono, in seguito ad accordi presi col Ministero della marina, valersi dell'opera dei medici della Regia marina imbarcati sulle Regie navi ovvero in servizio di emigrazione, i quali debbono prestare gratuitamente l'opera loro.

§ 14. Per i renitenti che chiedano di regolare la loro posizione mediante surrogazione con un fratello residente all'estero o nel regno, le autorità diplomatiche o consolari si atterranno alle disposizioni del capo X della Istruzione provvisoria.

Per coloro che chiedano di essere ammessi al volontariato di un anno ovvero al ritardo del servizio quali studenti di università straniere o di

(1) Si rammenta che possono essere mandati rivedibili alla leva successiva soltanto quegli inscritti i quali appartengono per età alla leva in corso o alla leva immediatamente precedente, mentre tutti gli altri, per cui è trascorso il periodo della rivedibilità, debbono, se inabili al servizio militare, essere riformati.

istituti assimilati alle università, le autorità medesime provvedono a seconda dei casi con le norme dettate dai capi VIII e IX dell'Istruzione provvisoria, avvertendo che prima di ammettere gli aspiranti al ritardo del servizio per l'articolo 120 della legge al compimento delle relative pratiche si dovrà procedere al loro arruolamento nella 1ª. categoria in conformità del disposto dal § 42 della citata Istruzione.

§ 15. Dei provvedimenti presi e delle determinazioni pronunziate in conformità dei precedenti §§ 13 e 14 le autorità diplomatiche e consolari informeranno sollecitamente i prefetti e i sottoprefetti oppure, quando sia prescritto, il Ministero della guerra, avvertendo sempre di indicare il giorno in cui ebbe luogo la presentazione del renitente aspirante all'amnistia.

Tanto il Ministero quanto i prefetti e i sottoprefetti, dopo che siano state eseguite le pratiche di competenza del Ministero stesso e dei Consigli di leva, giusta le disposizioni della Istruzione provvisoria per il servizio della leva all'estero, deferiranno alla competente autorità giudiziaria il renitente che abbia regolato la sua posizione entro il termine stabilito nel r. decreto del 17 settembre 1904, n. 517, perchè sia ammesso all'amnistia; avranno poi cura di notificare alle autorità diplomatiche e consolari l'avvenuta emissione della relativa declaratoria, per le comunicazioni da farsi in proposito all'interessato, e, per i renitenti arruolati, ne informeranno altresì il relativo comando del distretto.

#### Omessi nati negli anni dal 1867 al 1883 incluso.

§ 16. Le disposizioni contenute nei precedenti paragrafi riguardanti i renitenti alla leva nati negli anni dal 1867 al 1883 incluso, debbono essere in tutto applicate anche agli individui nati nell'anno 1867 e negli anni seguenti fino all'anno 1883 incluso, ai quali, perchè colpevoli di essersi sottratti alla leva, sarebbe applicabile il disposto degli articoli 161 e 162 della legge sul reclutamento, e che facciano non più tardi del 31 dicembre 1905 le pratiche medesime prescritte per i renitenti suddetti, allo scopo di essere ammessi all'amnistia.

### Militari incorsi nel reato di diserzione semplice e mancanti alla chiamata alle armi per istruzione.

#### Militari nati precedentemente al 1°. gennaio 1867.

§ 17. I comandanti di corpo e di distretto compileranno e trasmetteranno al competente avvocato fiscale militare una nota dei militari appartenenti al corpo o distretto medesimo nati antecedentemente al 1°. gennaio 1867, i quali siano incorsi nel reato di diserzione semplice per avere abbandonato il corpo, o per non aver risposto alla chiamata alle armi della rispettiva classe di leva per compiere la ferma, o per eventualità, ovvero siano incorsi nel reato di mancanza alla chiamata alle armi

per istruzione o per rassegne, anteriormente alla data del r. decreto 17 settembre 1904, n. 517.

§ 18. I comandanti medesimi avranno poi cura di inscrivere nella matricola dei predetti militari la variazione riguardante la loro ammissione alla amnistia, con la indicazione della data della relativa declaratoria, emessa dalla Commissione d'inchiesta su proposta dell'avvocato fiscale militare.

Agli interessati che ne facciano domanda, trasmetteranno poi, per mezzo del sindaco o delle autorità diplomatiche o consolari, e non prima del 31 dicembre 1905, il foglio di congedo assoluto.

### Militari nati dopo il 31 dicembre 1866.

#### I. — Militari incorsi nel reato di diserzione semplice per avere abbandonato il corpo.

a) *Militari che si sono già costituiti all'autorità nel Regno.*

§ 19. Riguardo ai militari nati dopo il 31 dicembre 1866 e che anteriormente al 17 settembre 1904 siano incorsi nel reato di diserzione semplice per avere abbandonato il corpo, i quali, alla data suddetta, presentatisi od arrestati, siansi già costituiti all'autorità militare, i comandanti di corpo e di distretto avvertiranno il competente avvocato fiscale militare affinchè promuova la declaratoria di ammissione all'amnistia e, se del caso, anche l'ordine di rilascio per coloro i quali fossero stati condannati o siano tuttora sotto giudizio.

I comandanti di distretto provvederanno altresì per le relative variazioni sui ruoli e sui fogli matricolari e sui registri dei disertori.

b) *Militari che debbono costituirsi all'autorità nel Regno.*

§ 20. Quelli tra i militari suddetti, residenti all'estero, i quali, essendo idonei al servizio militare, hanno obbligo di venire alle armi, dovranno, per godere dell'amnistia, munirsi, non più tardi del 31 dicembre 1905, del foglio di via obbligatorio modello 95 del regolamento sul reclutamento che, a loro richiesta, verrà rilasciato dalle autorità diplomatiche o consolari, per poter rientrare in Italia senza essere arrestati, e dovranno presentarsi al proprio corpo o al distretto di leva non più tardi del 31 marzo 1906.

§ 21. I comandanti di corpo e di distretto, ai quali si saranno presentati i disertori testè accennati, li deferiranno subito, indicando la data della loro presentazione, al competente avvocato fiscale militare affinchè promuova la declaratoria di ammissione all'amnistia; provvederanno altresì per le relative annotazioni sulla matricola e sui registri dei disertori.

c) *Militari che regolano la loro posizione all'estero.*

§ 22. Quelli tra i militari suddetti che siano o si ritengano inabili al servizio militare potranno chiedere non più tardi del 31 dicembre 1905 di essere sottoposti a visita, ai termini e con le modalità indicate nell'*Atto* 225 del *Giornale militare* del 1901 (1), per quei provvedimenti di rassegna che risulterà il caso di prendere riguardo a loro.

Qualora nella visita siano riconosciuti idonei, dovranno regolarsi nel modo indicato nel § 20.

§ 23. I comandanti di corpo e di distretto, ricevuto che abbiano i verbali di visita, e accertatisi che i militari su indicati abbiano iniziato non più tardi del 31 dicembre 1905 le pratiche necessarie per regolare la loro posizione, promuoveranno i prescritti provvedimenti di rassegna; e se nella rassegna i detti militari saranno confermati inabili al servizio, li deferiranno alla competente autorità giudiziaria militare per l'ammissione alla amnistia. Informeranno poi le autorità diplomatiche e consolari delle determinazioni state prese nelle rassegne suddette e della avvenuta emissione della declaratoria di ammissione alla amnistia, per le comunicazioni da farsi agli interessati.

II. — Militari incorsi nel reato di diserzione per non aver risposto alla chiamata alle armi della rispettiva classe di leva per compiere la ferma.

a) *Militari che si sono costituiti alle autorità nel Regno.*

§ 24. Riguardo ai militari nati dopo il 31 dicembre 1866 e che anteriormente al 17 settembre 1904 siano incorsi nel reato di diserzione semplice perchè non risposero alla chiamata alle armi della rispettiva classe di leva per compiere la ferma, i quali, alla data suddetta, presentatisi od arrestati, siansi già costituiti all'autorità militare, i comandanti di distretto provvederanno nei modi indicati nel § 19, disponendo altresì, ove già non sia stato fatto, per la loro assegnazione ad un corpo per compiere la ferma sotto le armi.

b) *Militari che debbono costituirsi alle autorità nel Regno.*

§ 25. Per quelli tra i suddetti militari, residenti all'estero, i quali, essendo idonei al servizio militare e non avendo diritto alla dispensa dal servizio, hanno obbligo di venire alle armi, si deve provvedere nei modi indicati nei §§ 20 e 21, avvertendo che debbono altresì essere assegnati ad un corpo per compiere la ferma sotto le armi.

---

(1) Cfr. in questa *Raccolta* la circolare 27 settembre 1901, al n. 634*.

c) *Militari che regolano la loro posizione all'estero.*

§ 26. Quelli tra i militari suddetti, residenti all'estero, i quali, essendo idonei al servizio militare, si trovino nelle condizioni previste per ottenere la dispensa provvisoria o definitiva dal servizio stesso ai termini dell'articolo 33 e dell'ultimo capoverso dell'articolo 34 della legge sulla emigrazione, dovranno non più tardi del 31 dicembre 1905 presentarsi alle autorità diplomatiche o consolari per provare siffatta circostanza, a mente del capo XI e dei paragrafi 113 e seguenti della istruzione provvisoria.

Per quelli che, non più tardi del 31 dicembre 1905, chiedano di regolare la loro posizione mediante la surrogazione con un fratello residente all'estero o nel regno; oppure chiedano la ammissione al volontariato di un anno, o al ritardo del servizio quali studenti di università o di istituti assimilati, si procederà nei modi rispettivamente indicati nei capi X, XIII e IX della Istruzione provvisoria.

Quelli che, arruolati in 1.ª categoria, chiedano in via di ricorso l'assegnazione alla 3.ª categoria ovvero il passaggio alla 3.ª categoria medesima in applicazione dell'articolo 96 della legge sul reclutamento, dovranno non più tardi del 31 dicembre 1905 presentare la relativa domanda alle autorità diplomatiche o consolari le quali, facendovi constare la data della presentazione, la trasmetteranno subito al prefetto o sottoprefetto competente per gli ulteriori provvedimenti.

Per quelli che siano o si ritengano inabili al servizio, si provvederà nel modo indicato nei §§ 22 e 23.

§ 27. Le autorità diplomatiche e consolari faranno le prescritte comunicazioni circa i provvedimenti presi nei casi previsti dal precedente paragrafo, trasmettendo in pari tempo i relativi documenti ai rispettivi comandi di distretto militare, con l'avvertenza di indicare sempre la data della avvenuta presentazione dei militari interessati; però, ove trattisi di missionarî che chiedono la dispensa dal servizio o di aspiranti alla surrogazione, al volontariato di un anno o al ritardo del servizio, le relative comunicazioni dovranno essere fatte al Ministero della guerra.

Il Ministero e i comandi di distretto, dopo aver preso i provvedimenti di loro competenza e accertato che i militari su indicati abbiano iniziato non più tardi del 31 dicembre 1905 le pratiche necessarie per regolare la loro posizione, li deferiranno alla competente autorità giudiziaria militare per l'ammissione alla ammistia; informeranno poi le autorità diplomatiche e consolari della avvenuta emissione della relativa declaratoria per le opportune comunicazioni da farsi agli interessati.

III. — Militari incorsi nel reato di diserzione semplice per non aver risposto alla chiamata alle armi per eventualità, o mancanti alla chiamata alle armi per istruzione.

a) *Militari che si sono già costituiti all'autorità nel Regno.*

§ 28. Riguardo ai militari incorsi nel reato di diserzione semplice per non aver risposto alla chiamata alle armi fatta in applicazione dell'articolo 131 della legge sul reclutamento e ai militari incorsi nel reato di mancanza alla chiamata alle armi per istruzione, i quali, presentatisi od arrestati, siansi già costituiti all'autorità militare alla data del decreto di amnistia, i comandanti di distretto procederanno conformemente alle norme indicate nel § 19.

b) *Militari che intendono rimpatriare.*

§ 29. I militari incorsi nel reato di diserzione semplice o di mancanza alla chiamata a senso del precedente § 28, i quali intendano rimpatriare per regolare nel regno anzichè all'estero la loro posizione, si atterranno alle norme contenute nel § 20 della presente istruzione.

I comandanti dei distretti ai quali costoro si saranno presentati, li deferiranno subito al competente avvocato fiscale affinchè promuova la declaratoria di ammissione all'amnistia, e, se del caso, rilasceranno loro in pari tempo il *nulla osta* per ritornare all'estero.

c) *Militari che desiderano di regolare la loro posizione ed essere ammessi all'amnistia rimanendo all'estero.*

§ 30. I militari incorsi nel reato di diserzione semplice o di mancanza alla chiamata alle armi a senso del precedente § 28 i quali, trovandosi all'estero, desiderino di regolare la loro posizione e di fruire dell'amnistia senza rientrare nel Regno, dovranno, non più tardi del 31 dicembre 1905, chiedere, per mezzo della autorità diplomatica o consolare del luogo di loro residenza, al comandante del rispettivo distretto militare il *nulla osta* per rimanere all'estero.

Quelli che sono o si ritengono inabili al servizio potranno anche chiedere di essere ammessi a visita, analogamente al disposto dal § 22, per conseguire la riforma in rassegna.

§ 31. Il comandante del distretto militare, per mezzo delle stesse autorità diplomatiche o consolari, farà pervenire il *nulla osta* a coloro che lo avranno richiesto, ancorchè appartengano a classi che già abbiano fatto passaggio alla milizia territoriale, oppure, secondo i casi, provvederà perchè siano compiute le pratiche di rassegna, a mente dell'*Atto* 225 del 1901 (1); quindi deferirà i medesimi al competente avvocato fiscale mi-

(1) Cfr., come fu già avvertito, n. 634*.

litare perchè promuova la declaratoria di ammissione all'amnistia, e provvederà poi per le occorrenti comunicazioni all'interessato, nonchè per le relative annotazioni sulla matricola e sui registri dei disertori.

### Militari incorsi nel reato di diserzione qualificata.

#### a) *Militari che già siansi costituiti.*

§ 32. Riguardo ai militari incorsi nel reato di diserzione qualificata i quali, presentatisi o arrestati, siansi già costituiti, all'autorità militare, i comandanti di corpo o di distretto provvederanno nei modi indicati nel § 19.

#### b) *Militari tuttora latitanti.*

§ 33. Riguardo ai militari suddetti i quali presentatisi o arrestati, si costituiscano all'autorità non più tardi del 31 dicembre 1904 se residenti nel regno, del 31 dicembre 1905 se provenienti dall'estero, i comandanti di corpo o di distretto provvederanno nei modi indicati nel § 21.

### Militari che non potendo fruire dell'amnistia per avere scontato la pena stata loro inflitta pei reati indicati nel relativo decreto, chiedono di essere surrogati da un fratello o trasferiti alla 3.ª categoria.

§ 34. I prefetti e i sottoprefetti e i comandanti di distretto militare invieranno al Ministero tutte indistintamente le domande per surrogazione e per trasferimento alla 3.ª categoria che fossero loro presentate entro il 31 dicembre 1905 da militari che non potrebbero fruire del beneficio dell'amnistia per avere già scontato la pena loro inflitta per taluno dei reati indicati nel relativo decreto, e che chiedano di essere surrogati da un fratello ed anche, ove ne abbiano acquistato il titolo, trasferiti alla 3ª categoria.

### Disposizioni varie.

§ 35. Sebbene per il disposto dell'articolo 86 del Codice penale, il quale stabilisce che " l'amnistia estingue l'azione penale e fa cessare l'e- " secuzione della condanna e tutti gli effetti penali di essa ", non siavi alcun dubbio circa l'applicabilità del decreto di amnistia, si ritiene tuttavia opportuno ricordare che i renitenti, gli omessi e i disertori e mancanti per inobbedienza alle chiamate alle armi cui si riferisce il decreto medesimo, i quali fossero già stati deferiti alla competente autorità giudiziaria, sono ammessi a fruire del beneficio dell'amnistia anche se siano tuttora sotto giudizio, siano stati condannati, o, in caso di condanna, stiano scontando la pena.

§ 36. I r. Agenti diplomatici e consolari si adopreranno col maggior interesse allo scopo di ottenere che gl'individui suaccennati i quali risiedono nel circolo della loro giurisdizione, ed ai quali sia applicabile il beneficio dell'amnistia, ottemperino alle condizioni volute dal relativo regio decreto; epperò si compiaceranno di dare la massima possibile pubblicità al decreto stesso, del quale, insieme con la presente istruzione, il Ministero trasmette un sufficiente numero di copie perchè possano esserne forniti anche i vice consoli e le agenzie consolari.

§ 37. I prefetti e i sottoprefetti faranno presso i procuratori generali e i procuratori del Re le pratiche necessarie per essere sollecitamente informati volta per volta delle deliberazioni che siano state prese riguardo ai renitenti stati proposti per l'ammissione alla amnistia.

Non appena siano loro pervenute siffatte informazioni, faranno prendere nota delle deliberazioni suddette sulle liste di estrazione e sul registro modello n. 62; ne daranno notizia per mezzo delle autorità diplomatiche e consolari agli interessati che risiedano all'estero; ne informeranno i sindaci per le relative annotazioni sul registro modello n. 60 e sulle liste di leva, e, per i renitenti arruolati, anche i comandanti di distretto, in analogia al disposto del § 651 del regolamento sul reclutamento (r. decreto 16 agosto 1901, n. 503).

§ 38. I comandanti di corpo e di distretto disporranno perchè sulla matricola dei militari i quali siano stati ammessi al beneficio dell'amnistia, venga inscritta la relativa variazione con la formula seguente: *Ammesso alla amnistia stata concessa col Regio decreto del* 17 *settembre* 1904, *n.* 517, *con declaratoria del ....* (indicare l'autorità giudiziaria che ha emesso la declaratoria) *in data .....*

*Il Ministro*
E. PEDOTTI.

---

## 740.

**Roma, 30 settembre 1904.**

### Invio ed uso della « Raccolta delle circolari e istruzioni ministeriali » (1861-1904).

Mi pregio partecipare a V. S. che Ella riceverà quanto prima due volumi contenenti la *Raccolta delle circolari e istruzioni ministeriali* dal 1.° gennaio 1861 al 30 settembre corrente anno 1904.

L'opera fu compilata, per incarico di questo Ministero, dal signor *comm. Giacomo Gorrini*, direttore degli Archivî, autore della *Legislazione marittima-consolare vigente,* pubblicata nel 1898.

La presente collezione appaga il desiderio e il voto da così lungo tempo espressi e costantemente ripetuti dai r. Agenti diplomatici e con-

solari. Ritengo pertanto che essi accoglieranno l'invio con legittima soddisfazione.

Per parte mia, avendo al pari de' miei predecessori favorito e affrettato la laboriosa compilazione dell'opera, sono lieto che la *Raccolta* abbia ora potuto vedere la luce, ed esprimo il desiderio che essa sia costantemente consultata e posta a profitto nelle quotidiane contingenze del servizio, e che cessino d'ora in poi le continue richieste d'istruzioni e schiarimenti circa fatti, casi, consuetudini, norme o regole che trovansi contemplati nelle circolari e istruzioni pubblicate in questi due volumi.

V. S. si compiacerà di farli subito registrare nell'inventario d'ufficio, e di indicarmi se e a quali delle dipendenti Agenzie consolari Ella ritenga opportuno che ne sia fatta spedizione direttamente, ovvero per il tramite di codesto Ufficio.

Pregando, infine, V. S. di voler segnare ricevuta della presente, Le rinnovo gli atti della mia alta considerazione.

*Il Ministro*
TITTONI.

# INDICE CRONOLOGICO

## del Volume II.

### 1888.

## 1889.

## 1890.

## 1891.

## 1892.



## 1893.



## 1894.

## 1895.

## 1896.

## 1897.



## 1898.

## 1899.



## 1900.

## 1901.

## 1902.

## 1903.

## 1904.

# INDICE PER MATERIA

## de' Volumi I e II.

---

**I numeri romani maiuscoli indicano il volume; quelli maiuscoletti indicano il numero di pagina della Prefazione, e quelli arabi il numero di pagina del volume.**

---

## A

# B

# C

# D

## E

# F



# G

# H

# I

# L

## M

# N

# O

# P

## Q

# R

## U

# V

## W



## Z



---

ERRATA CORRIGE.

**Vol. I, a pag. 151, nella *nota*, invece di: *dognali*, leggasi: *doganali.***
**Vol. II, a pag. 81, n. 404, nella data, invece di: 16 febbraio, leggasi:** *10 febbraio.*

---

# INDICE GENERALE

**Volume I:**



**Volume II:**